

R. ACCADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA
SERIE MISCELLANEA, VOL. VII

PIETRO TORELLI
PROF. STAB. NELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

UN COMUNE CITTADINO

IN TERRITORIO AD ECONOMIA AGRICOLA

I.

DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ - SVILUPPO AGRICOLO
CONTRATTI AGRARI

MANTOVA
STAB. TIP. EREDI SEGNA DI DAVIDE VACCHELLI
1930

R. ACCADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA
SERIE MISCELLANEA, VOL. VII

PIETRO TORELLI
PROF. STAB. NELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

UN COMUNE CITTADINO

IN TERRITORIO AD ECONOMIA AGRICOLA

I.

DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ - SVILUPPO AGRICOLO
CONTRATTI AGRARI

MANTOVA
1930

—————
PROPRIETÀ RISERVATA A NORMA DI LEGGE
—————

ALLA MEMORIA
DELLA MIA POVERA ADELINA

PREMESSA

Esiste da noi, tanto quanto fuori, qualche storia sintetica delle idee motrici, degli elementi sociali, economici, spirituali che formarono e spiegano tutto il medio evo: e formarono e spiegano quindi anche un fenomeno più specialmente nostro, il Comune; qualche storia sintetica indipendente e più alta, s'intende, della gazzarra sulla questione delle origini. Esiste ed occorre, perchè bisogna di tanto in tanto constatare dove siamo giunti con queste linee generali che assumono frequentemente il valore della certezza anche se, frequentemente, dobbiamo credere piuttosto con fede che per ragionamento a motivi e tendenze che si presentano come fuori della volontà di un uomo e degli uomini.

Invece, sebbene io conosca tutti i dispregi di tanta brava gente per gli storici che non credono mai d'aver materiale bastante a concludere, sull'inutilità assoluta di scrivere ora, se si voglia andare avanti e non soltanto riassumere o dir meglio, una storia generale del Comune italiano - tutta la storia, idee e fatti - ho così recise opinioni che non trovo neppure immodesto trascurare la ricerca di chi altri le condivida. Se « nei particolari, purchè riferiti al loro centro, deve muoversi sempre la storiografia, la quale non conosce minuzie o minime determinazioni che le restino estranee », io mi domando quanti, ma soprattutto quali particolari ignoriamo tuttora. Ho scelto un'affermazione d'un uomo superiore, che non preferisce, in ogni modo, la via delle minuzie, ma non irriverentemente osservo che la più assoluta conferma di quella sua sentenza perfettissima è in questo: chi ha studiato aspetti o momenti speciali della vita del Comune, chi ha scritto poniamo la storia di Firenze o di Volterra o di Bergamo o di Verona - e non prosegue per non tediare... ed anche per non esagerare - ha aggiunto qualche cosa di sostanziale; degli altri si deve forse soltanto dire che hanno vissuto o vivono, e spesso decorosamente, delle rendite avite.

Il principio, buono o tristo, non è certo una *captatio benevolentiae* ma è senza dubbio ben chiaro; e la deduzione anche: per la storia dei Comuni marittimi e di quelli che fiorirono della nuova economia commerciale o industriale, molto si è fatto o almeno si è scritto; molto meno si è fatto e scritto, anche per una certa urbanissima insensibilità di troppi storici, per i Comuni cittadini vissuti dell'economia rurale, più faticosamente rinata; o si è piuttosto anche in questi voluto scovare qualche magro segno di commerci o d'industrie: era questione di moda. Orbene: io intendo esaminare la storia di un territorio non grande, ma allora ed ora tra i più e meglio coltivati d'Italia, e raccorderla con quella del suo centro cittadino; la storia cioè del territorio e della città di Mantova, ricchi anche, per il miglior secolo comunale, di infiniti documenti: le mie appendici mostreranno come io abbia potuto qui lavorare non tanto sul singolo documento miracolo quanto sulla massa più tranquillante dei documenti consueti e normali. So molto bene che si potrà ritrovare anche in questo piccolo angolo del nostro paese « tutta la storia »; anzi io mi propongo soprattutto di saggiare e misurare, alla prova di fatti locali e concreti, istituti e fenomeni d'ordine generale, o addirittura mi propongo di studiare soprattutto vitali elementi della storia d'Italia, fissati, per ragioni di serietà scientifica, in una loro determinazione locale e concreta; e ne assumo liberamente il peso e la responsabilità. Perchè dei fragili facili procedimenti estensivi io non mi fido, e non credo al valore generale di fatti o norme riscontrati a Perugia e a Camerino ed insieme e senza nesso in Val Trompia o Val Sabbia; meglio, per ora, una base non ristrettissima ed abbastanza varia - perchè le arse colline di Volta non sono la piana feracissima dell'oltre Po - ma che formi un sistema solo omogeneo e compatto, e dove alla genialità pericolosa dell'indovinare possiamo sostituire la lieta umiltà di constatare per certo.

Scrivo così senza troppa paura di riuscire minutissimo ove occorra per essere esatto, e senza eccessivo rispetto dei termini sacri tra storia politica, giuridica, agricola; di queste anzitutto mi occupo non per tesi ma per necessità: e si dirà anche per me che è questione di novissima moda. Non negherò, e dirò anzi che la moda dev'essermi molto amica se m'ha voluto raggiungere ora che questo mio libro è già in tutto compiuto.

Amicizia volubile; perchè se mi chiedo come io abbia preparato, costruito e scritto questo lavoro, mi escono frasi vecchie o rancide addirittura sul fondo solito dell'amore per la verità obbiettiva, benchè anch'io ne conosca altre che sembrano freschissime, a base di riviviscenza in se' stessi della storia passata. Anzi, di fronte a certe idee nuove di giovani e di vecchi

rimessi a nuovo, sento bene tutta l'inopportunità del non volerli raggiungere; ma senza rimedio: il mio povero modo di dir pane al pane continua a suggerirmi soltanto un'altra frase decrepita: io questa storia l'ho studiata sul serio!

Tutto sta, del resto, nel non pretendere d'aver trovata la strada per scrivere grandi novità o fortunatissimi libri; e poi, con questa mia *Premessa* che sono stato varie volte sinceramente tentato di sopprimere o ingentilire, mi sarò certo tagliato qualche ponte da tergo: se ad esempio qualcuno vorrà dirmi che qua o là, per una parte o per l'altra, molti hanno già studiate queste storie di terre offerte od usurpate, e redente e protette dai fiumi e dal bosco, e ridotte man mano a pane ed a vino, ed amate, e da chi le amava, per un sacro diritto nato e cresciuto « in sudore vultus sui » man mano ritolte ai proprietari antichi ed estranei, non potrò più soltanto rispondere che tutto ciò non s'è fatto per la mia terra e che io scrivo storia di Mantova.... Pazienza: se qualcuno vorrà dirmi che almeno per ora non si vede - ed assicuro che non si vedrà troppo neanche poi - qualche bell'episodio di vendetta contro le vicine città, o d'amore o di odio tra cittadini di parti avverse, io potrò in ogni modo rispondere ricordando ancora una volta - purtroppo senza umiltà - che studio e scrivo per la conoscenza di qualche elemento vitale della storia d'Italia.

DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ



Uomini al governo ed autorità vescovile al primo apparire del Comune

Nel 1126, undici soli anni dopo la morte di Matilde, appaiono per la prima volta in un documento i *consoli di Mantova*: si trattava di deliberare, insieme a ventisei *arimanni* eletti « communi conscilio », intorno ad una lite tra la città che i consoli rappresentavano, ed il monastero di S. Benedetto di Polirone, sulla contestata proprietà d'una terra presso Sustinente: (1). Consoli ed arimanni: chi sono costoro che « per amor di Dio, per reverenza al monastero e per la salute delle proprie anime » recedono *per sè e per il Comune* dalle loro pretese?

Che le cronache tacciano e di loro e del nuovo organismo, nuovo almeno in queste forme palesi (2), è naturale; ma non possiamo abbandonare noi questo prezioso filo d'indagine, e dimostreremo che valeva la pena di seguirlo con estrema attenzione.

Anzitutto, nessuno dei consoli - Albertus et Azo filii Azonis Inrici, Wido filius Ugonis de Bona, Opizo de Constantino, Albertus de Bonacausa de Frogerio - rappresenta per i nostri documenti un nome nuovo: Il padre dei due primi, Aço de Henrico, assiste come testimonia il vescovo Ubaldo in atti fondamentali per la sua posizione economica e politica, cioè nelle investiture ai Visdomini, e della corte già Canossiana di Ser-

(1) 29 luglio; *Regesto Mantovano* N. 196. Cenno in MURATORI, *Ant. It.*, IV, pp. 50 e 652.

(2) Gli « antecessores » che, secondo le affermazioni dell'abate di S. Benedetto, per quarant'anni non molestarono il quieto possesso della terra ora controversa, sono con ogni probabilità gli antecessori *dei cittadini* Mantovani che ora, *pro commune*, muovono lite, non quelli dei *consoli*; o per lo meno non conviene trarre dalla parola arrischiate deduzioni.

mide - maggio 1082 ⁽¹⁾ - e del visdominato su tutto il territorio episcopale - aprile 1086 ⁽²⁾. - Conosciamo l'uno dei due consoli suoi figli, Alberto, come testimonia ad atti patrimoniali dei canonici della Cattedrale di S. Pietro già nel 1097 ⁽³⁾ e poi nel 1132 ⁽⁴⁾; più tardi, nel chiostro della Cattedrale, Alberto discute una volta una lite sua per terre in Carzedole ⁽⁵⁾, ed assiste un'altra a liti altrui ⁽⁶⁾; e conduce anche terre di proprietà della stessa chiesa, poste in Levata ⁽⁷⁾. L'altro, Azo, fu avvocato della chiesa vescovile nel 1088 ⁽⁸⁾, e ne conosciamo due figli, Ugo, che conduceva pure beni di S. Pietro ⁽⁹⁾, e fu teste ad atti vescovili ⁽¹⁰⁾ e presente, in Pavia, col vescovo Garsendonio, alla concessione a Mantova d'un privilegio imperiale importantissimo ⁽¹¹⁾; ed Alberto, astante e consigliere dello stesso vescovo in un'investitura ai domini di Campitello ⁽¹²⁾; un cugino loro, Enrico figlio d'Alberto, fu pur teste ad una concessione di Garsendonio ⁽¹³⁾. Li ritroveremo tutti.

Wido de Bona appariva già come teste in una questione tra l'abate di S. Benedetto e quello di S. Zeno di Verona nel 1125 a Casale Bar-

⁽¹⁾ *Reg. Mant.* N. 101; cfr. MANTOVANI, *Il territorio Sermidese e limitrofi*, Bergamo 1886, pp. 140-1.

⁽²⁾ *Reg. Mant.* N. 106; D'ARCO, *Nuovi studi intorno all'economia politica del municipio di Mantova ai tempi del medio evo d'Italia*, Mantova, 1846, p. 153. Azo d'Enrico è ancora teste in un'importante vendita a S. Benedetto, 15 marzo 1117, *Reg. Mant.* N. 176 (*MURATORI Ant. Estensi*, I, 295, cenno).

⁽³⁾ TORELLI, *L'arch. capitolare della Cattedrale di Mantova*, Verona 1924, doc. N. XIII, 2 ag.

⁽⁴⁾ *ibid.*, XVII, 1 marzo.

⁽⁵⁾ *Reg. Mant.* N. 274, 2 giugno 1150, se pur non confondo con l'omonimo nipote, V. avanti.

⁽⁶⁾ *Reg. Mant.* N. 281, 4 apr. 1152, già ed. dal FICKER, *Forschungen z. Reichs u. Rechtsgesch. Italiens*, IV, doc. n. 122. V. l'osservaz. alla nota prec., anche per un altro doc. *Reg. Mant.* N. 298, 25 nov. 1155, ove Alberto è teste ad un doc. di S. Ruffino, dipendenza del vescovo.

⁽⁷⁾ *Catt.* XXI, 1150 circa; e già probabilmente, S. Andrea 20 sett. 1146 N. 29 (Cfr. TORELLI, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale*, Atti Acc. Virgiliana, Mantova 1923, App., cenno).

⁽⁸⁾ È l'Azo f. Azonis *iudicis*, errore certo, trattandosi di copia, per *Henrici*, del doc. 14 nov. *Reg. Mant.* N. 109 e CARRERI, *Tre doc. Matildici in tutto o in parte inediti*, Atti e Mem. R. Deputaz. di S. P. per le prov. Modenesi, VI, del 1907.

⁽⁹⁾ *Catt.* XXI, 1150 circa.

⁽¹⁰⁾ *Reg. Mant.* N. 340, apr. 1168, ed in D'ARCO, *Studi intorno al munic. di Mantova*, Mantova, 1871-4, Vol. I, doc. N. 12.

⁽¹¹⁾ 27 maggio 1164, STUMPF, N. 4016, WEILAND, *Constitutiones ecc. Legum. IV, I, i. 221*, (*Reg. Mant.* N. 327).

⁽¹²⁾ *Reg. Mant.* N. 397, marzo 1179, ed. in D'ARCO, *Studi intorno al munic.*, cit., I, doc. 23.

⁽¹³⁾ *Reg. Mant.* N. 292, 23 ag. 1154.

bato ⁽¹⁾; più noto ci è il figlio, o in qualche modo parente, Ugo, teste ad una donazione alla Cattedrale nel 1140 ⁽²⁾, ad una convenzione col monastero di S. Ruffino nel 1155 ⁽³⁾: e ritroveremo anche lui.

Opizo de Constantino, fra i benefattori di S. Benedetto già alla fine del secolo XI ⁽⁴⁾, fu pur testimonia nella lite del monastero con quello di S. Zeno: proprietario in città nel 1131 ⁽⁵⁾, tra gli incaricati della presa di possesso di beni donati alla Cattedrale nel 1132 ⁽⁶⁾, teste ad una donazione a S. Andrea nel 1144 ⁽⁷⁾. Ritroveremo suo figlio Alberto, testimonia ad un atto patrimoniale di S. Benedetto nel 1150 ⁽⁸⁾, conduttore a fitto di case in città di proprietà di S. Pietro intorno alla stessa epoca ⁽⁹⁾; e i figli di Alberto interverranno all'immissione dei canonici della Cattedrale nel possesso del castello di Pacengo nel 1163 ⁽¹⁰⁾.....

Ancora nella lite del 1125 tra S. Benedetto ed il monastero Veronese, era testimonia l'ultimo console, Alberto de Bonacausa, nella lieve variante Bonaconsa che avrà lontane risonanze nella storia locale; e, come Opizo de Constantino, era fra gli incaricati della presa di possesso di beni della Cattedrale nel 1132. Un membro della stessa famiglia, Ottobono, interverrà ad un atto vescovile già ricordato del 1168, e riapparirà fra i primi magistrati cittadini ⁽¹¹⁾.

Dunque, poichè l'aderenza tra Cattedrale e vescovo è, vedremo, per quanto ora ci preme provatissima dai documenti, poichè il monastero di S. Ruffino è alle dirette dipendenze del vescovo ⁽¹²⁾, S. Andrea era allora il primo monastero della città, S. Benedetto di gran lunga il primissimo del territorio, tutta l'azione, anzi la vita di quei consoli e delle loro famiglie si aggira nella cerchia degli interessi ecclesiastici cittadini e del contado o, più determinatamente, nella sfera d'influenza dell'autorità ecclesiastica maggiore e centrale, il vescovo.

⁽¹⁾ *Reg. Mant.* N. 194, 10 dic., ed in FICKER, *Forschungen*, cit., IV, doc. N. 99.

⁽²⁾ *Catt.* XVIII, 3 febr.

⁽³⁾ *Reg. Mant.* N. 298, 25 nov.

⁽⁴⁾ MERCATI A., *L'evangelario donato dalla contessa Matilde al Polirone*, in *Atti e mem. della R. Deputaz. di S. P. per le prov. Modenesi*, vol. IV. 1927, p. 12.

⁽⁵⁾ *Reg. Mant.* N. 209, 6 genn.

⁽⁶⁾ *Catt.* XVII, 1 marzo.

⁽⁷⁾ TORELLI, *Capitanato*, cit. App. N. 28.

⁽⁸⁾ *Reg. Mant.* N. 274, 2 giugno.

⁽⁹⁾ *Catt.* XXI.

⁽¹⁰⁾ *Reg. Mant.* N. 324, 6 nov.

⁽¹¹⁾ V. avanti.

⁽¹²⁾ Ottone III, 1 ott. 997, *Mon. Germ. Hist., Diplomata*, N. 255.

Si noti che, servatis servandis, ci conduce ad analoghi risultati la speciale indagine per ciascuno degli arimanni chiamati, insieme ai consoli, a dirimere la controversia con S. Benedetto, secondo il documento dal quale siamo partiti: estendendo, come ho fatto per i consoli, la ricerca alle loro famiglie, trovo che, su ventisei, quattro conducono in affitto, intorno alla metà del secolo, beni della Cattedrale ⁽¹⁾, cinque intervengono come testimoni ad atti patrimoniali della stessa chiesa ⁽²⁾, cinque altri, oltre vari dei predetti, o intervengono pur come testi, o sono in diretti rapporti patrimoniali con S. Benedetto ⁽³⁾.

A questi quattordici potrà facilmente accodarsi qualcuno dei pochi che mi sono del tutto ignoti ⁽⁴⁾; ma, per le nostre future ricerche, non dimentichiamo che qualcuno c'è pure che non conosciamo se non come proprietario di terre libere ⁽⁵⁾, e qualche altro che appartiene a nobiltà certo non dipendente dal vescovo, quali i notissimi Manfredi, feudatari Canossiani ⁽⁶⁾.

Potremo in ogni modo concludere e, credo, con qualche sicurezza, che in quel primo apparire del Comune in forma organicamente ben de-

⁽¹⁾ *Catt.* XXI, 1150 circa: filii Turisendi de Valle S. Marie, Blancus de Levata, filius Alberti de Peregrino, Azo de Gauso con Azolinus Ardrici de Goso.

⁽²⁾ *Catt.* XVII, 1 marzo 1132: Atto (nipote d'Anselmo?) f. Guilelmi de Literio, Albertus Taliacane, Petrus f. Lanfranci de Desenzano, Teudaldus de Puteo (fra quelli che entrano in possesso di beni donati alla chiesa, in nome della chiesa stessa; teste anche alla donaz. alla Cattedrale, *Catt.* XIX, 23 giugno 1141); Sigefredus de S. Agatha, arbitro in lite di S. Ruffino il 12 giugno 1148, *Reg. Mant.* N. 271, teste il 26 luglio 1153 (S. Ruffino; è detto *dominus* Sigifredus) *ibid.* N. 285, teste a doc. dei canonici di S. Pietro il 22 ott. e il 6 nov. 1163, *ibid.*, N. 323 (ed. in DAVARI, *Sulle pergamene dell'Ospitale civico di Mantova*, Atti Acc. Virgiliana, Mantova 1879-80, p. 27), e 324.

⁽³⁾ Ingelbaldus de Muciano e i suoi figli, testi ai docum. 20 giugno 1127 *Reg. Mant.* N. 198, donaz. a S. Benedetto, e 11 sett. 1136, *Reg. Mant.* N. 233, lite tra S. Benedetto e S. Maria di Felonica, giudice il vescovo; Albertus de Anzoni, teste al predetto doc. 20 giugno 1127; inoltre, i già ricordati (o loro parenti) Johannesbonus de Blanco, teste *id. id.*; Anselmus de Literio, donatore coi nipoti a S. Benedetto 21 febr. 1142 *Reg. Mant.* N. 251; Teutaldus de Puteo teste a donaz. al monast. 30 nov. 1125 *Reg. Mant.* N. 193; Sigefredus de S. Agatha *id.* a investitura 9 dic. 1140 *Reg. Mant.* N. 244, a liti 2 giugno 1150 *ibid.* N. 274, e 4 apr. 1152 *ibid.* N. 281, ed. in FICKER, *Forschungen* cit., IV, N. 122.

⁽⁴⁾ Rodulfus de Belentadha cognato di Giovannibono de Blanco, Iohannes Usacurtis, Carimannus Buca de Capra, Filippus, Ubertus Malus Denarius, Marchionus (un Marchio de Maleo è tra i mantovani donatori a S. Benedetto, MERCATI, *L'evangelario* cit., p. 13). Di Azo f. Petri Picii conosco parenti legati al monast. di Brescello (*Reg. Mant.* N. 420) ma non posso trarne deduzioni.

⁽⁵⁾ Lui o la famiglia: Godo f. Rodulfi de presbitero Daniele: un Rodulfus de pre Daniele era proprietario sul Mincio nel 1149 27 nov. *Reg. Mant.* N. 273.

⁽⁶⁾ Manfredo e Alberto (donatore a S. Benedetto, MERCATI, *L'evangelario* cit., p. 11 e già 25 giugno 1074 *Reg. Mant.* N. 94) figli di Manfredo de Godi.

terminatata e palese, gli uomini che conducono la pubblica cosa sono per una grande maggioranza in diretto rapporto con l'autorità ecclesiastica rappresentata naturalmente dal vescovo, che del resto, senza raggiungere mai la dignità di vescovo conte, detiene per altre ragioni e legittimamente gran parte del potere pubblico: non avremmo qui che a ripetere osservazioni più o meno chiaramente note e per Mantova ⁽¹⁾ e per moltissime altre nostre città ⁽²⁾. Per noi, la concessione fondamentale, od almeno la prima che ci pervenne, è di Berengario, 21 novembre 894. Certo, appare meno ampia delle più antiche ora note, fatte ad altri vescovadi da Trieste (848) a Parma (885); ma per cercarne una valutazione accettabile in mezzo ai « soliti diplomi largiti senza economia », ricordiamo anzitutto, e in via generale, come il nostro sia vicino e alla più nota costituzione di Carlo il Calvo dell'876, e a quella *Capitulatio electionis* di Guido, a cui non è improbabile che anche il nostro vescovo intervenisse ⁽³⁾, senza dubbio ben viva negli spiriti non ostante le tempeste politiche del momento; *Capitulatio* che dava ai vescovi una specie di sorveglianza sull'azione giudiziaria e fiscale dei conti di fronte ai « plebei homines et universi ecclesiae fili »; come sia vicinissimo al capitolare papiense dello stesso Guido 1 maggio 891, che pone non soltanto nelle note disposizioni annonarie, ma anche in quelle di diritto penale, una evidente parità di termini nel binomio « episcopi et comites » ⁽⁴⁾.

Berengario confermava adunque nell'894 ad Egilolfo vescovo di Mantova diritti fiscali sulle rive dei laghi, l'isola di Revere, diritti su tutti i mercati del contado, facoltà di battere moneta e di ricorso immediato al tribunale palatino per eventuali questioni sui beni della chiesa: tutto questo confermava come concessione antica d'altri re od imperatori predecessori suoi. Ora, « pro ampliori stabilimento ecclesie », Berengario aggiungeva il diritto di elezione di avvocati scelti tra i liberi, esentandoli da ogni

⁽¹⁾ Cito per dovere il Cap.º del D'ARCO, « Dei Vescovi » in *Studi intorno al munic. di Mantova*, cit. I, pp. 27-36. Convengo nell'affermazione generale del PORTIOLI, *La zecca di Mantova*, Mantova, 1879-82, I, prime pagine, della mancanza d'un vero e proprio dominio vescovile a Mantova: non c'è il vescovo conte. Ma l'autorità vescovile è tuttavia amplissima. V. nel testo.

⁽²⁾ Cfr. fondamentalmente PIVANO, *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino*, Torino, 1908. V. ora notevoli osservazioni e spostamenti nelle *Ricerche storico-diplomatiche* dello SCHIAPARELLI, in Bull. dell'Ist. Stor. Ital. 1902-14.

⁽³⁾ *Mon. Germ. Hist. Legum II, Cap. regum Franc. II*, p. 104, febr. 889, Pavia: « humiles episcopi ex diversis partibus Papiæ convenientibus ».

⁽⁴⁾ *Mon. Germ. Hist. Legum II, Cap. regum Franc. II*, pp. 107-9. Le citazioni generali di storie del diritto pubblico in argomento, sono inutili.

pubblico gravame, e d'inquisizione « per circumstantes homines » in caso di sottrazione di beni della chiesa, come avveniva per quelli regi; l'esenzione fiscale pei chierici; il divieto all'autorità giudiziaria laica di tener placito in proprietà ecclesiastiche, non solo, ma una limitazione dell'autorità stessa di fronte a tutti i dipendenti in qualsiasi modo dalla chiesa, liberi o servi, in quanto non potevano esser chiamati in giudizio nè esser sottoposti ad atti esecutivi senza intervento dell'avvocato del vescovo ⁽¹⁾.

Notiamo anzitutto come, esclusa, già dicemmo, una vera autorità comitale, ed escluse le limitazioni solite alla città ed alle tre miglia intorno, per Mantova non ricordate ⁽²⁾, i diritti fiscali sui mercati si estendessero invece a tutto il contado, indicato, in rapporto ai diritti sulle rive, non come racchiuso in determinati confini, ma come una specie d'irradiazione dalle linee fondamentali de' suoi fiumi: Mincio ed Oglio per l'alto Mantovano, il Lirone come linea mediana, la Zara per l'attuale oltre Po occidentale, il Po d'allora, cioè Secchia nel Quistellese e l'attuale Po da Secchia a Burana per l'oltre Po medio ed orientale. Ma poichè anche l'importanza che va assumendo l'autorità vescovile proprio nel contado, non è altro che l'estrinsecazione dell'invincibile nesso medievale tra proprietà e giurisdizione, ossia, nel caso concreto, l'applicazione dei diritti concessi dal diploma Berengariano ai territori sterminati che la chiesa andava man mano acquistando, così il seguire lo sviluppo della proprietà ecclesiastica diventa un'indagine d'importanza storica fondamentale.

⁽¹⁾ SCHIAPARELLI, *I diplomi dei Re d'Italia*, Berengario, XII.

⁽²⁾ Quantunque poi un perduto diploma di Lodovico dovesse forse parlare, come concessione alla chiesa, di « homines... in civitate residentes ». Il dipl. è ricordato nel doc. N. 117 del *Reg. Mant.*, s. d. da porsi tra il 1077 e il 1091; ma il riferimento della frase al dipl. imperiale è per lo meno incerto.

LA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

Proprietà vescovili

La maggiore, se non forse l'unica grande proprietà del vescovado, sembra essere nell'894 l'« insula Reveris » che sola il diploma Berengariano ricorda; ma subito dopo, secondo un documento della fine del secolo XI ⁽¹⁾, la chiesa mantovana dovrebbe avere avuto da re Arnolfo la corte di Roncorlando; poi, da Lodovico, l'abazia di S. Cassiano presso Governolo, le selve di Bagnolo sul Mincio, altre nell'isola di S. Benedetto. Un diploma di Enrico del 1021 ne ricorda poi un altro del re Ugo, perduto, ma posto dallo Schiaparelli tra il 926 e il 931 ⁽²⁾; e forse la chiesa di Mantova non ebbe questo soltanto, perchè non dobbiamo dimenticare che al nipote Manasse, già vescovo d'Arles, il re, nel 935 concesse, o meglio, per dirla con Liutprando, « in escam dedit, contra ius fasque », le chiese di Verona, Trento e Mantova ⁽³⁾, e non è a credere che nel suo illimitato e politicamente ben calcolato amore per i parenti ⁽⁴⁾, re Ugo mancasse d'impinguarle a dovere, nè che fosse per opporvisi il beneficiato nipote « vero tipo caratteristico della mondanità dei vescovi del suo tempo di fronte alle elette figure di Raterio di Verona e Atto di Vercelli » ⁽⁵⁾. Ora, di quelle notizie e di queste ipotesi non mancano conferme: se un privilegio di Lotario 27 maggio 945 che, cronologicamente, ci si presenta

Isola di Revere

Roncorlando
S. Cassiano
Bagnolo, S. Benedetto

⁽¹⁾ *Reg. Mant.*, N. 117.

⁽²⁾ *Ugo*, perduti, N. 7.

⁽³⁾ *Antapodosis*, IV, 6, p. 316.

⁽⁴⁾ Cfr. R. POUPARDIN, *Le royaume de Provence sous les Carolingiens*, in *Bibliothèque de l'école des hautes études*, fasc. 131, Parigi 1901, p. 223; F. SAVIO, *Manasse d'Arles arcicancelliere d'Ottone I*, in *Atti Acc. Sc. di Torino*, 1911-12; SCHIAPARELLI, *I diplomi d'Ugo e di Lotario. Ricerche ecc.*, in *Bull. Ist. Stor. Ital.*, 1914, N. 34, p. 31-2.

⁽⁵⁾ FERRAI, *Il De situ urbis mediolanensis ecc.*, in *Bull. Ist. Stor. Ital.* 1892, N. 11.

ora, non riconobbe al vescovo, probabilmente per una ragione occasionale, se non il diritto di batter moneta che avesse corso a Mantova, Verona e Brescia ⁽¹⁾, non si spiega, per esempio, col solo possesso dell'isola di Revere che « da mane et da sera » confinassero con beni della chiesa mantovana le 1100 moggia poste nell'isola di S. Benedetto, date il 25 maggio 961 dalla canonica di S. Maria e S. Michele di Reggio al conte Adalberto Atto, in cambio d'altre terre del contado reggiano ⁽²⁾. Se l'isola di Revere, in largo senso, confina con quella di S. Benedetto, è ad ogni modo, rispetto ad essa, tutta a mattina. A sera è invece la corte di Roncorlando che il tardo documento della fine del secolo XI dice donata al vescovo da Arnolfo; e sappiamo poi con certezza di 22 iugeri di terra aratoria e 60 di bosco dal vescovo posseduti proprio nell'isola di S. Benedetto, forse parte dei beni donati da Lodovico imperatore, dati poi nel 962 allo stesso Adalberto Atto in cambio di terre nel reggiano e in un « fundo Nuvelarie » di 100 iugeri pressochè tutti a boscaglia ⁽³⁾. Poichè questo numero di 100 iugeri è troppo tondo per non essere convenzionale, siamo qui di fronte all'origine o ad un notevolissimo ampliamento della grande possessione « Nubilari », cioè della corte di Nuvolato, elencata tra le vescovili nel diploma d'Ottone III, primo ottobre 997 ⁽⁴⁾.

Nuvolato

Questo diploma e la ricerca che vi andiamo tessendo intorno sono fondamentali per noi: dalla concessione di Berengario dell'894 a questa, troviamo presso a poco compreso tutto il periodo dei re d'Italia e degli Ottoni, il periodo cioè delle grandi donazioni regie e imperiali ai vescovi; lo constatiamo concretamente per Mantova: ai diritti già visti ed agli originari possessi, si sono aggiunti la supremazia sul monastero di S. Ruffino fino coi beni locali di Molinello ⁽⁵⁾, indi Corte Regale e Suzzara, i castelli di Nuvolato, Perarolo, Canedulo e Sermide. Sappiamo che Nuvolato almeno

S. Ruffino

Corte Regale
Suzzara

⁽¹⁾ SCHIAPARELLI, *Lotario*, N. 1.

⁽²⁾ BACCHINI, *Istoria del Monast. di S. Benedetto*, documenti, p. 6; TIRABOSCHI, *Mem. stor. di Modena e Reggio*, I, cod. dipl. N. CII; *Hist. patriae monum.*, Cod. dipl. Langobardo, N. 646; *Reg. Mant.*, N. 24.

⁽³⁾ BACCHINI, Op. cit., doc. p. 3; *Hist. patriae monum.*, Cod. dipl. Lang., N. 662; *Reg. Mant.* N. 27. I soli 4 iugeri aratori vennero nel 966 restituiti con le terre reggiane ad Adalberto Atto dal vescovo Gumbaldo, in cambio d'altre in Mantova città e in « Pecorile » e « Frasseneta », *H. p. m.*, Cod. dipl. Lang. N. 698, *Reg. Mant.* N. 33.

⁽⁴⁾ *M. G. H. Dipl.*, Otto III, N. 255.

⁽⁵⁾ E d'un Bagnolo che il testo d'Ottone già mi pare dichiara non Mantovano; v. la ripetizione in fine al doc., e la conferma d'Enrico del 1021; la bolla poi di Adriano 3 febbraio 1159 e il dipl. di Federico del febbraio 1160, parlano di Bagnolo Vicentino.

in parte pervenne al vescovo da Adalberto Atto; Perarolo segue sulla linea del Po; riconosco col Tiraboschi, e ne ho del resto prove documentali, in Canedulo un tratto della corte di Sermide ⁽¹⁾, e Sermide è noto. Dunque, nel periodo regio e Ottoniano la chiesa mantovana aveva acquisito buona parte dell'immenso territorio chiuso oggi tra Secchia, Po, e l'antico corso del Bondeno per Gabbiana, Marzenetta e Brazzuolo, qual'è determinato da un ottimo studio recente ⁽²⁾; e Matilde lo compirà, con una donazione che vedremo.

Perarolo

Canedulo
Sermide

Non pare che fino al 1021, quando Enrico II rilasciò al vescovo Itolfo un nuovo diploma di conferma ⁽³⁾, s'aggiungesse a quei beni altro, se non forse l'avocazione definitiva al vescovo delle proprietà di quell'abazia di S. Cassiano martire, posta presso Casaletto di Governolo, già compresa, come vedemmo, nell'antica donazione dell'imperatore Lodovico e che venne poi distrutta, secondo un privilegio di Corrado del 1037, dai pagani, cioè, suppone il Visi, nel 924 dagli Ungheri ⁽⁴⁾. Non si trattava di poca cosa: con l'amministrazione diretta della rovinata abazia, entrava a far parte delle proprietà vescovili un territorio non perfettamente determinabile ora, ma che s'estendeva in ogni modo dall'Allegrezza al Fissero e per le fosse di Poletto alle propaggini paludose di Mincio tutte chiamate allora « lago Mantovano ».

Casaletto

E veniamo subito al privilegio di Corrado del 1037 ⁽⁵⁾: non la diretta proprietà dei beni, ma quella specie d'alto dominio sul monastero di S. Ruffino che trovammo già concesso almeno nel 997 al vescovo, si stende ora su terreni del Mantovano grandemente accresciuti: perchè il monastero aveva seguito la direttiva economica costante, e del resto naturale, di aumentare le sue proprietà fondiari nel territorio più prossimo, abbandonando man mano - in un processo di qualche secolo - le molte originariamente ottenute nel Modenese, Vicentino e Veronese. Nel 1037 adunque ⁽⁶⁾ S. Ruffino possedeva nel Mantovano, non solo i vecchi beni di

⁽¹⁾ *Nonantola*, II, p. 501. Era precisamente presso Borgofranco, e feudo vescovile dei Poltroni nel 1239 e prima, Arch. Gonzaga, T 1, busta 3392.

⁽²⁾ REZZAGHI, *La terra di Segnate e limitrofi. Ricerche e documenti*, Modena, 1928. V. specialmente il Cap. II.

⁽³⁾ *M. G. H. Dipl.*, Enrico II, N. 462.

⁽⁴⁾ VISI, *Notizie storiche della città e dello Stato di Mantova*, Mantova, 1781-2, I, p. 301.

⁽⁵⁾ *M. G. H. Dipl.*, Corrado II, N. 235.

⁽⁶⁾ Com'è detto in altro diploma concesso espressamente a S. Ruffino per intercessione del vescovo di Mantova, *Mon. Germ. Hist., Dipl.*, Corrado II, N. 236.

Rivalta
Goito
S. Martino Gu-
snago

Molinello ov'era il monastero, ma una corte di Rivalta ed una di Gudi (Goito) « cum servis et ancillis », una presso S. Martino di Gusnago, e qualche altra che non so identificare. Oltre, dicevo, l'alto dominio su queste vecchie e nuove terre di S. Ruffino, Corrado dava una più precisa determinazione delle pievi dipendenti, e concedeva al vescovo le isole di Po tra Zara e Burana.

Isole di Po

Immutata appare la situazione, salva l'aggiunta di qualche pieve, in un diploma d' Enrico del 1045 ⁽¹⁾; un altro, 20 ottobre 1055 ⁽²⁾, conferma la donazione fatta due anni prima dalla contessa Beatrice della corte di Volta, in modo che « castrum, domnicatum et districtum et operas et medietatem de porcis et multonis qui per annum de dicta curte exierint », fossero del vescovo, l'altra metà e tutto il reddito delle fattorie della corte, spettasse ai Canonici di S. Pietro ⁽³⁾.

Volta

È questa la prima vera e propria donazione Canossiana al Vescovo, e sotto la protezione della grande casa principesca, soprattutto di Matilde « cuius lacte undique nutriuntur ecclesie » ⁽⁴⁾, si svolge ormai la vita economica di tutti gli istituti ecclesiastici della città e del contado. L'investitura della corte di Sermide da parte del vescovo Ubaldo ai Visdomini suoi nipoti, del 5 maggio 1082, è o figura concessa per preghiera di Matilde ⁽⁵⁾; ne accennammo e ne ripareremo, come ripareremo della più generale analoga investitura dell'aprile 1086, dove, per quanto ci preme ora, risultano proprietà vescovili che non trovammo finora, in Cortancolfo e Bigarello ⁽⁶⁾.

Cortancolfo
Bigarello

Intanto, se nulla figura di nuovo in un primo privilegio d' Enrico IV del 1091 ⁽⁷⁾, un altro di due anni dopo concede al vescovo Conone

⁽¹⁾ Febbraio, *Mon. Germ. Hist. Dipl.* Enrico III N. 132.

⁽²⁾ STUMPF, N. 2481. Ora, TORELLI, *Catt.*, N. IV.

⁽³⁾ TORELLI, *Catt.* III, 3 o 10 genn. 1053.

⁽⁴⁾ Doc. 1 maggio 1104, *Reg. Mant.* N. 129 (V. DONESMONDI, *Dell'istoria ecclesiastica di Mantova*, Mantova, 1613-16, I, p. 240; BACCHINI, *Dell'istoria del monast. di S. Benedetto in Polirone*, p. 143; D'ARCO, *Studi intorno al munic. ecc.*, cit., VII, p. 27; e PATETTA, *Vacella giureconsulto mantovano del sec. XII*, in *Atti Acc. delle scienze di Torino*, 1896, dell'estr. p. 9). Interessante è la glossa d'Accursio (ma che il Besta ritiene Irneriana) alla parola *modica* del Digesto V, 1, 52 § 2 in fine: « Sed quomodo erant modica duo pondera auri? Respondeo: hoc respectu personarum, sicut ait comitissa Matilda: *Aliquantulum terrae concedo illi ecclesiae - quae tamen in XX. milliaria extendebatur* ». Cfr. BESTA, *L'opera d' Irnerio*, Torino, 1896, I, p. 66, nota 1.

⁽⁵⁾ *Reg. Mant.* N. 101 (Cfr. MANTOVANI, *Il territorio Sermidese*, cit. pp. 140-1). Lo conferma il N. 146 A.

⁽⁶⁾ *Reg. Mant.* N. 106, ed. in D'ARCO, *Nuovi studi*, p. 153.

⁽⁷⁾ STUMPF, N. 2910 a.

le proprietà di Castelnuovo, Campitello e Scorzarolo ⁽¹⁾. Quello stesso documento della fine del secolo XI che ricordava Roncorlando come donazione d'Arnolfo della fine del IX, parlava anche di Scorzarolo e di Castelnuovo, e narrava come il marchese Bonifacio avesse avuto dal vescovo Itolfo (1017-1044) una precaria in Campitello, nel luogo Cuvolo, di 233 mansi di dieci iugeri ciascuno: ora, il Vescovo Ubaldo, a preghiera di Matilde, ne investe il marito di lei, Guelfo. Tuttavia, di questa antica proprietà della chiesa Mantovana in Campitello, noi non avevamo mai trovato cenno fin qui nei privilegi imperiali, il che può forse suscitare qualche dubbio: valga in ogni modo come proprietà riconosciuta dal 1093 in avanti. D'altra parte, non abbiamo più precise indicazioni, e dobbiamo accontentarci di ritenerle acquisite alla chiesa nel secolo XI, per le terre, selve e peschiere tra Zara e Lirone, e per la corte di Rivero, semplicemente elencate in questo documento del vescovo Ubaldo; come del resto per le corti di Lodolo e Asilo (non lontane da Castellucchio) e per un'« insula Cararia » sul Mincio, quantunque il documento ci dia il nome dei privati donatori. Invece, della corte di Corniliano « cum tota silva iuxta Castellum novum » è detto che il marchese Bonifacio l'aveva usurpata al vescovo Marciano (1044-1054): perchè tutto il documento, se è una parziale concessione a Matilde riguardo alla ricordata precaria di Campitello, è un elenco di usurpazioni del marchese Bonifacio, messo innanzi alla Gran Contessa, ben disposta ad ascoltare e a rimediare ⁽²⁾.

Castelnuovo
Campitello
Scorzarolo

Terre tra Zara
e Lirone
Rivero
Lodolo e Asilo
Insula Cararia
Corniano

È ancora una donazione Matildica quella che integra la proprietà vescovile di Campitello, « tam castelli de Campitellis quam omnium rerum quas in eiusdem castelli curte nostri iuris habemus, aut quolibet modo a iamdicta Mantuana ecclesia detinemus », e quest'ultima frase vorrà riferirsi ai 233 mansi - pressochè 1900 ettari di terreno - dei quali il vescovo Ubaldo aveva investito il duca Guelfo. La donazione risulta da un documento non datato, da porsi tuttavia tra il 1109 e il 1115 ⁽³⁾, cioè tra la nomina di Manfredo, il nuovo vescovo che la riceve, e la morte della donatrice; e il documento aggiunge specificamente altri cinque mansi, quarantà ettari circa. Matilde volle tenersi vita durante l'usufrutto della grande corte, i cui compiuti confini risultano da una deposizione di vari testimoni, fatta a proposito di questioni con gli uomini di Campitello,

⁽¹⁾ STUMPF, N. 2922.

⁽²⁾ *Reg. Mant.* N. 117; doc. dimenticato dal FALCE, *Bonifacio di Canossa*, Reggio (1927).

⁽³⁾ *Reg. Mant.* N. 166.

sessant'anni dopo: si tratta d'un immenso territorio tra Tartaro, Oglio e Lodolo, sul quale tuttavia sembrano chiaramente distinti anche diritti signorili e proprietà allodiali, come presto vedremo (1).

Barbasso

Appare soltanto molto tardi nelle conferme imperiali, cioè solo con Federico I, la proprietà vescovile della corte di Barbasso, venduta da Matilde con patto di riscatto per sè, marito ed eventuale figlio e nipote (?) entro dieci anni, al vescovo Ubaldo, il 14 novembre 1088 (2). La mancanza nel diploma d' Enrico del 1091 si spiega forse con questo patto; ma per questo o per altro (3), il diritto pieno del vescovo rimase sospeso anche poi: morta Matilde, la corte fu tenuta in nome del re Enrico, e dopo di lui soltanto passò definitivamente al vescovo Manfredo. Tutto questo ci racconta un prezioso documento del 1176 della Cattedrale di Mantova (4), documento che ci indica anche i confini della corte, paragonabile per estensione solo a quelle di Sermide e Campitello. La vendita diceva già espressamente che v'eran compresi Carzedole, Roncoferraro, S. Martino e Governolo; il documento del 1176 specifica che si trattava del territorio posto tra i corsi d'acqua Derbasco e Allegrezza a cominciare più in alto di Stradella, e che, se finiva a Governolo a sera, continuava ad oriente per Derotta fino al Tartaro, per seguire poi una congiunzione Tartaro - Po che ritengo non lontana dal territorio d'Ostiglia (5). Vedremo d'un limite a mezzogiorno col fondo di Sustinente e d'altri grandi tratti di proprietà diversa; ma certo questa colossale integrazione dei vecchi possessi da noi già ricordati di S. Cassiano, ed anche di quelli di Bigarello e Cortancolfo, rendeva il vescovo padrone di grandissima parte del territorio mantovano a sinistra di Mincio.

Il diploma di Federico I accennato or ora, del 21 febbraio 1160 (6),

(1) *Reg. Mant.* N. 369, 6 marzo 1174, ed. in D'ARCO, *Studi intorno al munic.*, cit. VII, p. 168-9.

(2) *Reg. Mant.* N. 108 e 109, editi in CARRERI, *Tre doc. matildici*, cit.

(3) Notiamo che il vescovo Ubaldo aveva comprato « a parte ecclesie S. Petri »; che Governolo fu poi donato nel 1109 da Matilde a S. Benedetto, e questo può far pensare all'esecuzione del patto di riscatto (V. CARRERI, cit.): la situazione non era limpida, pare, neppure nel 1176, se si ricorse a testimonianze per provare la proprietà vescovile. Ma è certo che il privilegio di Federico era già per il vescovo, e che la corte v'era compresa.

(4) TORELLI, *Catt.* XXIX, 11 giugno.

(5) L'errore dell'OVERMANN, *Gräfin Mathilde von Tuscien*, Innsbruck 1895, p. 16, che include Barbasso e Roncoferraro nell'isola di Revere, deriva da falsa lettura di Zenevre (non Revere) nel doc. di cui al suo regesto, N. 68. E così l'altro di distinguere dall'isola di Revere il luogo di Revere, come se non vi fosse compreso, a p. 17.

(6) STUMPF, N. 3893; TORELLI, *Catt.* XXIV.

nulla aggiunge alla proprietà terriera del vescovado nel Mantovano che ci è già nota; ma indirettamente, cioè per via dell'alto dominio sul monastero di S. Ruffino, quella proprietà o diremo meglio le prerogative giurisdizionali conseguenti alla proprietà, s'erano estese a corti minori, come testimonia un espresso privilegio di Federico dello stesso momento ⁽¹⁾, e cioè almeno dal 1038 a Bigarello, poi, senza che mi riesca di fissar date che non siano tutte troppo tarde, a Ceresara, Benedesco, Canedole e Castiglion Bonafisso.

Ceresara, Benedesco, Canedole, Castiglion Bonafisso

Dopo, cercheremmo invano nei privilegi concessi alla chiesa conferme di notevoli elargizioni od acquisti ⁽²⁾; è cioè ben certo che, in via generale, con la morte di Matilde l'epoca delle grandi donazioni è finita.

Proprietà della Cattedrale (S. Pietro)

Non dimentichiamo, vicino a quelle strettamente vescovili, le proprietà fondiaria della chiesa cattedrale di S. Pietro, per queste ragioni: ad un naturale originario rapporto di sottomissione indiscussa da parte dei canonici della maggior chiesa al vescovo ⁽³⁾, può darsi che seguisse fra le due autorità ecclesiastiche qualche urto d'interessi, qualche screzio, che risulta in ogni modo draconianamente eliminato da una disposizione papale: il 27 luglio 1052 Leone IX conferma al vescovo Marciano tutto quanto appartiene alla chiesa di S. Pietro in fondi propri o concessi per liberalità imperiale o privata, e tutto quanto appartiene ai canonici, sottoponendone persone e cose al dominio, giurisdizione e potestà vescovile ⁽⁴⁾. Dunque, dal punto di vista nostro, cade ogni dubbio sull'unità, sulla fusione dei beni del vescovo e della cattedrale, non diciamo, in pratica, nei loro rapporti patrimoniali, ma in quelli eventuali con le istituzioni laiche nascenti; è cioè necessario che conosciamo i secondi come i primi: vediamo rapidamente.

⁽¹⁾ febbraio 1160, ed. dallo ZIMERMANN, in *Mattheilungen d. Instituts f. Oesterreich. Geschichtsforsch.*, I, pp. 443-5. *Reg. Mant.*, N. 316; v. anche ivi, N. 308, la bolla d'Adriano 3 febbraio 1159, JAFFÉ-LÖWENFELD, N. 10540.

⁽²⁾ 1210, 20 maggio, Ottone IV, BÖHMER-FICKER N. 405; 1220, dicembre, Federico II, BÖHMER-F. N. 1245; e vedi poi fino alle tarde conferme di Carlo IV. Per S. Ruffino, v. il privilegio di Federico II. (giugno) 1226, BÖHMER-F. - W. 14697.

⁽³⁾ Sulla provenienza vescovile dei beni delle cattedrali, v. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo*, Verona - Padova 1893-7, I, pp. 60 e segg., e autori ivi citati; poi, per la separazione patrimoniale, *ibid.*, pp. 151-2.

⁽⁴⁾ KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum*, VII, 1, p. 308, N. 2.

Il 13 novembre 971 Ottone I, dietro preghiera dell'imperatrice Adelaide, confermava ai canonici della chiesa Mantovana i beni elargiti dai suoi predecessori e da ogni altra persona, specificando due lasciti testamentari d'un Grauso già visdomino della città e d'una contessa Berta vedova del marchese Alberico ⁽¹⁾. Non mi sono noti nè quell'antico visdomino nè la nobile donatrice, perchè non voglio trarre sibilline deduzioni da troppo scarsi documenti ⁽²⁾; ma, il che ora m'importa molto più, forse so di che beni si tratta: più che cent'anni dopo, nel 1097, l'arciprete Uberto cede a livello per ventinove anni ad un certo Rodolfo, terre in Rivalta, Riverso e Castellucchio, agli stessi patti ai quali, come risulta « ex anteriori libello », le ebbe suo padre ⁽³⁾. Non si trattava cioè di proprietà nuove, ma non risulta d'altra parte di dove venissero; è lecito quindi ritenerle d'antica pertinenza dei canonici e comprese, con ogni probabilità, tra gli altrimenti ignoti beni confermati dal primo Ottone.

Rivalta, Riverso
Castellucchio

Poi entriamo subito, per la cattedrale, nel periodo delle grandi donazioni Canossiane: Bonifacio dona nel 1045 cento iugeri in Pietole ⁽⁴⁾, i soliti cento iugeri generici, come potrebbe anche voler dire una nota formula integrativa: « et si amplius de meis rebus ad ipsam cortem pertinentibus inventus fuerit » e dono anche quello; nel 1053 Beatrice concede la metà della corte di Volta, data per l'altra metà, come vedemmo, al vescovo, e Beatrice e Matilde confermano o in qualche modo integrano quella concessione, con una carta non chiarissima nei rapporti con la prima, del 10 settembre 1073 ⁽⁵⁾; nello stesso giorno donano due corti, S. Lorenzo sull'Osona e Casale presso S. Cassiano, in confine con la corte di questo nome, antica proprietà, a noi già nota, del vescovado ⁽⁶⁾. Lasciamo stare qualche donazione di beni fuori del territorio mantovano, per es. in Vanzago e Pacengo, e notiamo come, appena morta Matilde,

Pietole

Volta

S. Lorenzo
Casale

⁽¹⁾ TORELLI, *Catt.* I; *Mon. Germ. Hist.*, Ottone I, N. 403. Ad eliminare gli infondati dubbi del VISI, *Notizie*, cit. I, pp. 234-9, v. le osservazioni del SICKEL nella ediz. del doc.

⁽²⁾ I donatori predetti ritornano in una conferma d' Enrico V del 1116, 10 maggio, STUMPF, N. 3137 a., TORELLI, *Catt.* XV, che ripete puramente e semplicemente, in questo, il dipl. d' Ottone.

⁽³⁾ 2 agosto, TORELLI, *Catt.* XIII.

⁽⁴⁾ 22 sett., TORELLI, *Catt.* II; FALCE, *Bonifacio di Canossa*, II, N. 44.

⁽⁵⁾ TORELLI, *Catt.* VIII, OVERMANN, Reg. N. 16. Queste due donazioni e quella di Pietole sono a lor volta integrate da un'altra di Matilde 8 luglio 1079, *Catt.* XI, OVERMANN 43, che dona tutti i suoi servi, nominandoli, e loro peculi in Pietole e Volta.

⁽⁶⁾ TORELLI, *Catt.* IX, OVERMANN 17.

una conferma generale d' Enrico V del 1116 ⁽¹⁾, non enumeri altri possessi oltre quelli che noi vedemmo fin qui.

Una donazione non molto notevole d' un conte Abbas di Sabbioneta, di terre in Gusnago e Casaloldo, « territorio Benedisco », troviamo nel 1132 ⁽²⁾, poi altre di piccoli appezzamenti nel 1140 e '41, in Romanore, Levata, Cipata ⁽³⁾. Un importante elenco di beni stabili, non datato, ma da assegnarsi alla metà del secolo, parla di questi che ci son noti, d' altri molto prossimi alla città, e d' altri in Cerese e Prato-lamberto ⁽⁴⁾, cioè vicini a quelli che conosciamo di Pietole e di S. Lorenzo ⁽⁵⁾. I beni di Prato-lamberto sono senza dubbio molto notevoli, ed espressamente ricordati nella conferma d' Eugenio III del 1151 ⁽⁶⁾, a cui nulla aggiunge, riguardo al Mantovano, quella dell' imperatore Federico del 1164 ⁽⁷⁾.

Gusnago e Casaloldo
Romanore, Levata e Cipata

Cerese e Prato-lamberto

Non ritengo che si debba procedere cronologicamente, cercando ormai piccoli aumenti della proprietà terriera che non hanno efficienza per il nostro scopo.

Proprietà del monastero di S. Benedetto

Il monastero di S. Benedetto di Polirone non fu soltanto il maggiore del territorio mantovano, ma, per volontà espressa di Matilde, il primo in tutto il dominio dei Canossa ⁽⁸⁾. Fino alla metà del secolo XI ed oltre, spettava al vescovo di Mantova, cioè della diocesi, una generica supremazia spirituale sul monastero: lo importava già la Regola, per la conferma dell' abate eletto, e lo dimostrano poi di fatto un privilegio di Leone IX che ricorda come il vescovo vi consacrassero la nuova chiesa, ed

⁽¹⁾ 10 maggio, STUMPF, 3137 a., TORELLI, *Catt.* XV.

⁽²⁾ 4 marzo, TORELLI, *Catt.* XVII.

⁽³⁾ 3 febr. 1140, TORELLI, *Catt.* XVIII; 23 giugno 1141, *ibid.* XIX.

⁽⁴⁾ Che non corrisponde, come volle il DAVARI, *Il paese e la chiesa di S. Maria di Prato-lamberto*, Mantova, 1899, alle Grazie, ma che si può ritenere posto tra S. Lorenzo e Curtatone.

⁽⁵⁾ TORELLI, *Catt.* XXI.

⁽⁶⁾ 6 maggio, TORELLI, *Catt.* XXII, KEHR, *Reg. pont.*, VII 1, p. 312, N. 5. Alla metà della vecchia corte di Volta appare qui aggiunta metà di quella di Cereta, luogo vicino, che indica piuttosto una suddivisione della corte, prima unica, di Volta. Infatti, in deposizioni testimoniali del 1186, *Catt.* XXXIV, Cereta e Volta appaiono insieme di provenienza Matildica.

Cereta

⁽⁷⁾ 10 luglio, STUMPF, 4021; TORELLI, *Catt.* XXVI.

⁽⁸⁾ V. le chiare e rapide notizie del KEHR, *Reg. Pont. Rom.*, cit., VII 1, pp. 323-8.

un atto conseguente di Alessandro II ⁽¹⁾; ma con Gregorio, e precisamente nel 1077 ⁽²⁾, per intervento della stessa Matilde, il monastero di S. Benedetto passò alla dipendenza diretta della Sede Apostolica, che ne affidò la direzione ed amministrazione ai monaci Cluniacensi. Così passa concretamente per i nostri piccoli centri la grande storia: la immediata soggezione al papa era già nei principî posti dal fondatore di Cluny, per sfuggire le infinite questioni sorte coi vescovi riguardo alla giurisdizione, alla consacrazione religiosa, ai beni dei conventi, questioni che non erano proprie solo di Francia. L'estendersi miracoloso della supremazia dei Cluniacensi, fenomeno fondamentale nella storia europea del periodo, procede cioè nelle direttive originarie anche da noi, e già tanto avanti, quando il papato, nella pienezza dei tempi, si affidava al grande esercito di questi monaci *ubbidienti in silenzio* per tendere verso il sogno del dominio mondiale.

Anzi, da noi, e l'immediata soggezione del monastero di S. Benedetto al papa e l'aggregazione a Cluny, dovrebbero proprio essere un indizio di urti col vescovo diocesano, quantunque non ne abbiamo, per allora, tracce positive ⁽³⁾; ma esclusa dalla netta decisione papale ogni questione di carattere più strettamente religioso, anche le altre, di giurisdizione e patrimoniali, avevano un troppo immediato, inevitabile ed alto giudice nella Sede Apostolica, perchè potessero assumere, nel periodo che andiamo studiando, proporzioni eccessive. Abbiamo anzi ragioni per poter dire che poi, almeno in certi momenti, diocesi e monastero vivessero in pieno accordo, come quando nel 1104 il vescovo Ugo concesse all'abate Alberico le decime dell'isola di S. Benedetto ⁽⁴⁾; ma in ogni modo non potevano essere nè furono mai così in aperta guerra, che lo svolgimento generale della vita del territorio mantovano non sentisse piuttosto nell'una e nell'altro l'unicità di una fondamentale condizione di fatto: la soggezione della maggior parte delle terre al dominio ecclesiastico.

Perchè, quando Tedaldo nel 1107, in un luogo « cum silva et bu-

⁽¹⁾ KEHR, loc. cit., p. 329, N. 2 e 3.

⁽²⁾ KEHR, loc. cit., pp. 324 e 329-30.

⁽³⁾ V. tuttavia la bolla di Urbano II per la chiesa di S. Floriano, vicinissima al monastero, KEHR, p. 330, N. 8; e poi, in genere, quella di Pasquale II del 1105, 20 marzo, p. 332 N. 16: l'abate eletto dai frati col consenso di Cluny, è consacrato dal vescovo di Mantova, poi ripresentato a Cluny per il giuramento d'obbedienza. V. poi più chiaramente nella bolla di Alessandro, 12 maggio 1168, KEHR cit., p. 344, N. 62: ma è necessario vederne l'edizione, o il mio *Reg.*, N. 341.

⁽⁴⁾ TORELLI, *Reg. Mant.* N. 129, già citato.

scalibus iusta fluvio Padi » ov'era un'antica cappella a S. Benedetto (1), fondò nel nome del Santo e di Maria, Michele e Pietro il grande monastero, gli fece dono della metà dell' Isola di S. Benedetto e di corti in Quistello, Villole (2), Casale Barbato (3). Quest'ultima, che già era di 700 iugeri, venne dal marchese Bonifacio largamente integrata con tutti i suoi beni « in fundo Burbascio », comprendenti, ritengo, una valle oltre Mincio presso Bagnolo, in un anno imprecisato che non è in ogni modo il 1005 indicato dal Bacchini (4), e Bonifacio stesso aggiunse nel 1012, in territorio non lontano, cioè nel fondo di Sustinente sul Po, 1000 iugeri di selva e ghiara (5).

Isola di S. Benedetto
Quistello, Villole,
Casale Barbato

Sustinente

Ricordiamo alcuni piccoli acquisti, da privati, di terre presso Formigosa (6) e di altre presso Ponte Merlano (7), fatti dal convento di S. Benedetto nella seconda metà del secolo XI, ma il maggiore del periodo è quello della chiesa di S. Vito di Medole, concessa dal cardinale Armanno, vescovo di Brescia, nell'ottobre 1087 (8). Al monastero formatosi allora

Formigosa

Ponte Merlano

S. Vito di Medole

(1) Doc. 10 ott. 962 di permuta del padre di Tedaldo, Adalberto Atto, col vescovo di Mantova, che cede appunto la terra ov'è la cappella di S. Benedetto. *Reg. Mant.* N. 27, ed. in BACCHINI, *S. Benedetto*, cit., doc. N. 2, e al N. 662 del *Cod. dipl. Lang.* H. P. M.

(2) Il castello di Villole venne preso e distrutto dai Reggiani nel 1200, non il luogo, come afferma due volte l'OVERMANN, *Mathilde*, pp. 8 e 9. La notizia è negli *Annales Regenses* (ed. DOVE, p. 157), già vista del resto ed esattamente riferita dal TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, p. 547: « Doveva essere » scrive « circa i confini del Mirandolano verso il Mantovano ». In due documenti editi dallo stesso Tiraboschi, figura una *fossa Vilula* che era certo presso quei confini; ma una corte Viroli, secondo una carta del 1533 (Arch. di Stato di Mantova, Museo) è sotto il paese di S. Benedetto, la stessa certo, quantunque mal posta su quella carta, che ancor oggi, col medesimo nome, è a pochi chilometri dal paese stesso, sulla strada che scende a Bugno Martino, indi a Secchia. Forse segna l'estremità nord della grande corte.

(3) *Bullarium Casinense* II, LXXIII; BACCHINI, *S. Benedetto*, docc., pp. 16-19; *Reg. Mant.* N. 44. Su questo doc. cfr. ora FABBI, *La famiglia degli Attoni di Canossa*, Reggio Emilia, 1926.

(4) Op. cit., doc. p. 20 e p. 23 del testo; *Reg. Mant.* N. 42. Perchè vi figura morto Tedaldo. Quindi il doc. non giustifica la supposta erezione del monastero prima del 1007 (BACCHINI, p. 24). Conferma di Matilde per il tratto dell'Insula Zenevre (Ginepre), nel 1101, OVERMANN N. 68, *Reg. Mant.* N. 125. Questa stessa conferma parla della valle di Bagnolo concessa da Bonifacio, e che non c'è necessità di porre, col PAGLIA, *Saggio di studi naturali sul territorio mantovano*, Mantova, 1879, p. 323, pure a sinistra di Mincio. Il tutto diventa - la decima parte della corte di Barbasso - nella conferma di Enrico, 16 nov. 1123, STUMPF 3195, *Reg. Mant.* 188.

(5) 25 luglio, BACCHINI, doc. p. 22, *Reg. Mant.* 48.

(6) 1070, 15 marzo, *Reg. Mant.* 90; 1071-1085, Arch. di S. Andrea, cenno in TORELLI, *Capitanato*, pp. 114-15, N. 6-11.

(7) 1067, Arch. di S. Andrea, cenno come sopra, N. 4.

(8) GRADENIGO, *Brixia Sacra*, p. 187; BACCHINI, doc. p. 37; *Reg. Mant.* 107; KEHR, p. 330, N. 6.

Ginepre

S. Giusto

Medole e Solferino

intorno alla chiesa per opera della casa madre di Polirone, si aggiunsero subito dopo, nel 1090, per tre successive donazioni di Uberto del fu Arduino conte di Parma ⁽¹⁾, una cappella di S. Giusto, cento iugeri di terra, indi il castello e la corte di Medole ed il castello di Solferino ⁽²⁾. Le donazioni a S. Vito « cellula » di S. Benedetto in Medole, le permutate, gli acquisti per integrare le già notevoli proprietà nel luogo, continuarono per l'intero secolo XII ⁽³⁾, fino a che nel 1199 il tutto pervenne al vescovo di Mantova in cambio delle terre vescovili dell'isola di S. Benedetto ⁽⁴⁾.

S. Benedetto di Gonzaga

Il 20 marzo 1105 Pasquale II confermava al monastero tutti i suoi beni ⁽⁵⁾, e possiamo constatare che l'elenco di essi risponde alla ricostruzione che siamo andati facendone, salvo qualche nome che segna evidenti adiacenze alle corti maggiori ⁽⁶⁾, e salvi i beni del convento di S. Benedetto di Gonzaga che non sappiamo quando esattamente venisse aggregato al Polironiano ⁽⁷⁾; ne è dubbia anche l'entità e solo potrei rilevare che nel « Liber censuum » di Cencio, S. Benedetto di Gonzaga paga alla Sede Apostolica tanto quanto S. Benedetto di Polirone ⁽⁸⁾. Vero è che ebbe da Matilde, anzi, a suo dire, dal padre e dall'avo, grandi possessi presso

⁽¹⁾ Cfr., per Uberto, PIVANO, *Le famiglie comitali di Parma*, nel vol. in onore di G. Mariotti, Parma, 1923; dell'estratto pp. 20-21.

⁽²⁾ 9 sett., *Reg. Mant.* 112, 113, 114, BACCHINI, doc. pp. 33-5, e cenno a p. 120 del testo (data erronea 1095), del doc. ed. in MARGARINI *Bullarium Casinense* II, pp. 114-15. Le prime due donazioni sono fatte a Cluny o in quanto S. Benedetto rimanga sotto Cluny.

⁽³⁾ *Reg. Mant.* 122, 131, (BACCHINI, doc. pp. 64-6) 142, 183, 212, 238, 247, 295, 345, 354, 371, 393, 410.

⁽⁴⁾ 9-11 febr., *Reg. Mant.* 637.

⁽⁵⁾ IAFFÈ - L. 6012; *Reg. Mant.* 132; KEHR VII 1, p. 332 N. 16.

Codevigo
Gabbiana

⁽⁶⁾ Come Villa Caput Vici, che è il Codevigo a sinistra di Secchia della citata carta del 1535 Arch. di Stato di Mantova, Museo; villa Gabiana, presso Quistello, REZZAGHI, *Segnate*, cit., pp. 33-6; « ecclesia S. Venerii de Marzeneto cum medietate castri », cioè S. Venerio di Marzeneta che era presso Gabbianella, REZZAGHI, pp. 36-7.

S. Venerio di
Marzeneta

⁽⁷⁾ L'antica corte di Gonzaga era passata nel 967 dall'abazia di Leno ad Adalberto Atto (*Reg. Mant.* 34): la cappella annessa di S. Benedetto, fu dotata di due masserie dalla contessa Richilde nel 1025 (*Reg. Mant.* 53); Matilde, in epoca imprecisata, ne sottopose il chiostrò alla Chiesa Romana, con interposizione di S. Benedetto di Polirone (*Bull. Casinense* II, 118, OVERMANN 143); ma nel 1102 lo dichiarava già sottoposto a quest'ultimo donando beni in Quistello (BACCHINI, doc. p. 46, OVERMANN 72; v. KEHR, pp. 410-11 che parla solo della *conferma* di Pasquale II del 1105). V. avanti la conferma del 1110. Quei beni furono accresciuti da Enrico VI il 12 maggio 1116 (STUMPF 3138, *Reg. Mant.* 172). Con lo stesso privilegio l'imperatore integra la corte di Villole, oppure il tratto tra questa e quella di Gonzaga, con la donaz. d'una foresta « de Solamine » che localizzo coi doc. *Reg. Mant.* 135 e 216.

⁽⁸⁾ KEHR VII 1, p. 325.

Quistello che compiono quelli del monastero maggiore ⁽¹⁾, ma sembrano insufficienti, ed io penso che intorno a S. Benedetto di Gonzaga si sia man mano raccolta, per modi che ci sfuggono, la vecchia corte già di Leno, poi Canossiana ⁽²⁾.

Il 30 dicembre dello stesso anno 1105 Matilde conferma al monastero di Polirone il già donato, integrando ancora l'isola di S. Benedetto e la corte di Villole ⁽³⁾; nel 1109 si manifesta compreso nella prima Governolo ⁽⁴⁾. A parte una grande donazione di terre nel Ferrarese ⁽⁵⁾ e Cremonese ⁽⁶⁾, Matilde concesse poi man mano al monastero un manso nell'isola di Revere ⁽⁷⁾, boschi in Marengo per la cappella di S. Valentino dipendente da S. Benedetto ⁽⁸⁾, lo esonerò dalle albergarie a lei dovute ⁽⁹⁾, gli restituì beni nella corte di Quistello ⁽¹⁰⁾, ed in fine, sentendosi prossima alla morte, il 4 maggio 1115 confermò le vecchie donazioni de' suoi predecessori ⁽¹¹⁾: ne esce qualche nome che non era apparso finora e che compie ed integra possessi già noti ⁽¹²⁾. Ma la contessa aggiunge tutto il suo in Pegognaga: la determinazione di questo tutto è difficile, sebbene, per il nostro scopo, possiamo parlare già di due donazioni del marchese Alberto, del 1129 della selva di Casteniolo ⁽¹³⁾, d'un'investitura del conte Alberto del 1134 ⁽¹⁴⁾, d'una concessione dell'imperatore Lotario III nel

Governolo

Revere
Marengo

Pegognaga

⁽¹⁾ Donaz. di Matilde 1102, v. n. 1, e 1110 OVERMANN 123, *Reg. Mant.* 147.

⁽²⁾ V. n. 7 pag. prec., e v. avanti.

⁽³⁾ OVERMANN, 95, *Reg. Mant.* 135, e conferma 17 maggio 1109 OVERMANN 113, *Reg. Mant.* 143. Per Villole v. anche OVERMANN 118, *Reg. Mant.* 146, del 1109, e v. n. 1.

⁽⁴⁾ 18 marzo, OVERMANN 114, *Reg. Mant.* 144. Secondo un doc. del 1096, OVERMANN 50 a, *Reg. Mant.* 121, c'era infatti « antiquitus » una strada che andava da Sacca a Governolo, nominata a proposito dei beni « inter runcos » dell'isola di S. Benedetto.

⁽⁵⁾ 1112, 13 apr., OVERMANN 128, *Reg. Mant.* 153.

⁽⁶⁾ 1114, giugno, OVERMANN 135, *Reg. Mant.* 158.

⁽⁷⁾ 1113, OVERMANN 131, *Reg. Mant.* 155.

⁽⁸⁾ 1113, OVERMANN 132, *Reg. Mant.* 156.

⁽⁹⁾ 1114, 8 nov. OVERMANN 137, *Reg. Mant.* 159.

⁽¹⁰⁾ 1115, 14 apr. OVERMANN 140, *Reg. Mant.* 161.

⁽¹¹⁾ OVERMANN 141, *Reg. Mant.* 162.

⁽¹²⁾ Terre in Roncobonoldo, Villa, Begozzo, già quindi di S. Benedetto nel sec. XI. Eppure non erano menzionate nel più vicino privilegio imperiale al monast., quello d' Enrico V, 21 maggio 1111, STUMPF 3061, *Reg. Mant.* 149, nè in quello della stessa Matilde del 1114, già ricordato per l'esenzione dalle albergarie e che ha pur carattere di conferma generale. Gabbiana, presso Quistello, forma ora (1115) corte. Libiola è aggiunta a Sustinente.

Roncobonoldo
Villa e Begozzo

Libiola —

⁽¹³⁾ 25 genn., FICKER, *Forschungen*, IV, N. 103, *Reg. Mant.* 204; 10 apr., *Reg. Mant.* 205.

⁽¹⁴⁾ 4 febr., FICKER, *Forschungen* IV, N. 104, *Reg. Mant.* 224.

1135 di tutti i boschi di Pegognaga ⁽¹⁾. Voglio dire che e quella Matildica e queste più tarde concessioni dovrebbero dal più al meno comprendere la vecchia corte di Pegognaga qual'era stata donata dall'imperatrice Angelberga a S. Sisto di Piacenza già dall'877 ⁽²⁾: ed è quanto c'importa per determinare le proprietà del monastero di Polirone nella prima metà del secolo XII.

Palidano A questo stesso scopo ricordiamo che l'ultimo documento di Matilde per S. Benedetto nomina la chiesa di S. Sisto di Palidano, indicata già come cappella nella vista conferma papale del 1105. Quali terre avesse colà la contessa non so; so che i vescovi di Reggio, a cominciare da Eriberto e fino al 1140, concedono e riconcedono tutti i loro diritti su questa, su S. Maria di Villole, sul monastero di Gonzaga e su tutte le altre chiese « supra Padum » tenute da S. Benedetto, ma nella diocesi reggiana ⁽³⁾, e con le chiese le decime e le « obedientiae », dietro un canone annuo di 5 soldi lucensi nell'Assunzione di Maria; ed ancora, che Corrado II donava al monastero otto mansi in Lecto Paludano e tre campi adiacenti alla « cellula » di Gonzaga, nel 1146 ⁽⁴⁾. Probabilmente, tutto questo non costituiva ancora la vecchia corte pur donata, con Pegognaga, da Angilberga a S. Sisto di Piacenza, ma ne doveva pur comprendere qualche parte.

Mullo E lo stato delle proprietà polironiane nella prima metà del sec. XII sarà compiuto, se ne aggiungeremo una molto notevole, ancora nell'oltre Po, la corte di Mullo, ad oriente di quelle di Quistello e Gabbiana, in parte acquistata nel 1117 ⁽⁵⁾, in parte avuta in dono dal marchese Alberto nel Goito, Carzedole 1135 ⁽⁶⁾; ed altre minori, a Goito ⁽⁷⁾, ed altre ancora o vicine (Carzedole) ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ 3 dic., STUMPF 3312, *Reg. Mant.* 230, *Mon. Germ. Hist. Dipl.* VIII, Lot. III 76. Conferma d'Innocenzo II. 29 febr. 1136 JAFFÉ-L. 7758, *Reg. Mant.* 231, KEHR VII 1, p. 337, N. 29. Id. di Corrado II, novembre 1140, STUMPF 3421, *Reg. Mant.* 243.

⁽²⁾ *Cod. dipl. Lang.* CCLXX.

⁽³⁾ V. *Bull. Casinense* II, 141-2, *Reg. Mant.* 218, 15 giugno 1132; MURATORI, *Ant. It.* V, 1025-6, marzo 1140.

⁽⁴⁾ 22 maggio, STUMPF 3517; *Reg. Mant.* 265.

⁽⁵⁾ 17 marzo, cenno in MURATORI, *Ant. Est.* I, 295; *Reg. Mant.* 176. Cfr. REZZAGHI, *Segnate*, p. 38.

⁽⁶⁾ 15 febr., *Bull. Casinense* II, 147-8; GLORIA, *Cod. dipl. Padovano* 275; *Reg. Mant.* 229.

⁽⁷⁾ V. doc. 18 ag. 1109 *Reg. Mant.* 145, e priv. di Calisto II, 1 giugno 1124, JAFFÉ-L. 7157, *Reg. Mant.* 189, KEHR, VII 1, p. 334, N. 21; ecc.

⁽⁸⁾ Donaz. di Alberto da Casaloldo, com'è detto in un doc. 2 giugno 1150, *Reg. Mant.* 274.

o inerenti alla corte di Barbasso (Nosedole) ⁽¹⁾ e, vicinissime alla città, a Porto ⁽²⁾ e a Cipata ⁽³⁾: la serie dei privilegi papali ed imperiali per il monastero, attesta la compiutezza della nostra indagine ⁽⁴⁾.

Ora, la metà del secolo XII segna anche per S. Benedetto, e per tutto il periodo che andiamo ora studiando, la fine dei grandi aumenti nella proprietà terriera. I privilegi di Enrico VI del 5 aprile 1193 ⁽⁵⁾ e primo luglio 1194 ⁽⁶⁾, non danno che arrotondamenti o più precise determinazioni che, probabilmente, ai monaci interessavano proprio allora, delle maggiori corti dell'oltre Po, Gabbiana, Villole, Isola di S. Benedetto, Pegognaga, e di Sustinente ⁽⁷⁾; quello di Federico II del novembre 1220, non enumera in più che alcuni aumenti minori ⁽⁸⁾, e quello in fine di Carlo IV 19 dicembre 1354, non è che una conferma del secondo dei due di Enrico VI ⁽⁹⁾.

Proprietà del monastero di S. Andrea

Non certo paragonabili a quelle di S. Benedetto, ma tuttavia grandi proprietà terriere nel Mantovano, acquisite nelle stesse forme, ebbe il monastero di S. Andrea ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ La trovo per la prima volta in un priv. di Enrico V, 16 nov. 1123, STUMPF 3195, *Reg. Mant.* 188; poi in un altro di Lotario, 16 dic. 1132, STUMPF 3273, *Reg. Mant.* 220, *Mon. Germ. Hist.* Dipl. Lot. III, 46; ma anche in un doc. privato 10 dic. 1125, FICKER, *Forschungen*, IV N. 99, *Reg. Mant.* 194.

⁽²⁾ 30 nov. 1125, *Reg. Mant.* 193.

⁽³⁾ 20 giugno 1127, *Reg. Mant.* 198; 5 febr. 1131, *ibid.* 211; 21 febr. 1142, *ibid.* 251.

⁽⁴⁾ Enrico V, 1123 e Calisto II 1124 testè citati; 25 giugno 1132, Innocenzo II, JAFFÈ-L. 7574, *Reg. Mant.* 219, KEHR VII 1, 335, 25; 16 dic. 1132, Lotario III, *cit.*; 19 luglio 1133, *id.*, STUMPF 3282, *Reg. Mant.* 222, *Mon. Germ. Hist.*, dipl. Lot. III, 50; 14 sett. 1153, Anastasio IV, JAFFÈ-L. 9742, *Reg. Mant.* 286, KEHR, *ibid.*, 341, 46.

⁽⁵⁾ STUMPF 4805, *Reg. Mant.* 511.

⁽⁶⁾ STUMPF 4869, *Reg. Mant.* 531; *id.* Filippo di Toscana, 31 luglio 1195, *Bull. Casinense* II, 2257, *Reg. Mant.* 550.

⁽⁷⁾ Cioè Bondignolo (Bondanello) (REZZAGHI, *Segnate* 17-18), Ronco Novo (di fronte alla chiavica Zara?), e Braida de Paludeto nel 1193; selve di Spineta, Sacca de Petreta, Sacca de Razeta (Sacca e gli altri vari luoghi, corti, ponte, dello stesso nome, lungo Zara, e forse Sacca Caprianorum già sul Po presso Sacchetta) Sacchetta (presso Sustinente) nel 1194.

⁽⁸⁾ BÖHMER, 1209 (MITTARELLI, *Annales Camaldulenses* IV, 397).

⁽⁹⁾ BÖHMER, Carlo IV, N. 1955.

⁽¹⁰⁾ Note esatte, riassuntive, e bibliografia, anche per la reliquia del Preziosissimo Sangue, in KEHR, VII 1, p. 313. Ma per la supposta perdita dell'Archivio del monastero, v. TORELLI, *Capitanato*, pp. 102-4 e 114-143.

Nosedole
Porto e Cipata

Bondanello
Braida e Spineda
Sacca

Secondo le indicazioni non certissime, per dati cronologici contrastanti, del cronista Antonio Nerli, venne fondato nel 1017 dal vescovo di Mantova Itolfo, ed ebbe subito le due chiese di Formigosa e Soave e beni forse negli stessi luoghi ⁽¹⁾, e nel 1056, dal vescovo Eliseo, proprietà episcopali in Castiglione Mantovano ⁽²⁾. Anche per S. Andrea la maggior donazione è Canossiana: il 19 gennaio 1072 Beatrice e Matilde donarono al monastero la corte di Formigada ⁽³⁾, 32 iugeri coltivati e 3000 di bosco..... e se stiamo ai vecchi confini della corte dei Canossa ⁽⁴⁾, 3000 è una cifra buttata là, per un territorio molto più ampio! Dopo, si tratta soprattutto di notevoli ampliamenti, od anche piuttosto di piccole terre staccate, ma comprese nell'influenza, nell'orbita anche amministrativa delle due grandi corti principali, Castiglione ⁽⁵⁾ e Formigada ⁽⁶⁾.

Rimangono isolati alcuni beni a Roncoferraro ⁽⁷⁾ ed a Sarginesco ⁽⁸⁾, a meno che questi ultimi non si congiungano con una serie notevole d'altri beni che, da un luogo vicinissimo alla città, Porto ⁽⁹⁾, si estendono a Soave ⁽¹⁰⁾ - chiesa dipendente da S. Andrea, già vedemmo, fin dall'origine - e Rivalta ⁽¹¹⁾, cioè fin contro il territorio di Sarginesco.

* * *

Il mio primo compito, in via generale è finito: le altre chiese e i monasteri mantovani minori non hanno, nel territorio, così ampi beni

⁽¹⁾ NERLI, *Breve chronicon monast. S. Andreae*, nella nuova ed. dei RR. II. SS., XXIV, XIII, p. 4.

⁽²⁾ gennaio - marzo, TORELLI, *Capitanato*, doc. di S. Andrea, N. 2.

⁽³⁾ OVERMANN 4; *Reg. Mant.* 92.

⁽⁴⁾ 1015 - 1036, CARRERI, *Pietole, Formigada e il fossato di Virgilio*, Atti Acc. Virgiliana 1903, dell'estr. pp. 52 - 4; *Reg. Mant.* 58.

⁽⁵⁾ Anzitutto in Castiglione stesso: cfr. i doc. di S. Andrea, loc. cit., 17 (1110, fino a Tormine), 19, 36, 38, 39, 49, 50, 179 e segg. (beni dei Malvezzi); poi a Tezoli (1142, N. 27), e a Roverbella (1310, N. 229).

⁽⁶⁾ Vi possiamo comprendere i beni di Pietole, doc., loc. cit., N. 42 (1200), 70, 75, 76, 84, 85, 107; Cerese, N. 98 (1222), 101; Levata, N. 174 (1275). Verso il Po: Romanore, N. 28 (1144), 69, 94; S. Nicolò a Po, N. 227 (prima del 1307); Correggio di Po, N. 65 (1212). Nell'oltre Mincio, Barbasso, N. 67 (1213), 144; Cipata, N. 95 (1221) e segg.

⁽⁷⁾ N. 99 (1222).

⁽⁸⁾ Dipendeva già da S. Andrea, fino almeno dal 1151, la chiesa dello stesso titolo in Sarginesco, KEHR, loc. cit., p. 315, N. 6 e 7. V. poi doc. di S. Andrea N. 45, 46, 48.

⁽⁹⁾ N. 16 (1101), 24, 30.

⁽¹⁰⁾ Un documento perduto, accennato dal NERLI, p. 6, del vescovo Manfredo, cioè 1115 - 28, assegnerebbe la campagna di Soave.

⁽¹¹⁾ N. 12 (1096), 18, ecc. ecc.

Formigosa e
Soave

Castiglione Man-
tovano

Formigada

Roncoferraro
Sarginesco

Porto

Rivalta

Tezoli e Rover-
bella

antichi da modificare il concetto complessivo che della proprietà ecclesiastica nel periodo, ci siamo già formati. Dovremo parlarne più tardi per altre ragioni, ma nei riguardi della nostra ricerca attuale, dal momento cioè nel quale il comune cittadino si manifesta apertamente e fino al suo pieno sviluppo, quelle chiese e conventi minori non hanno raggiunto, dal punto di vista economico, la capacità di esercitare influenze notevoli. Gli stessi riconoscimenti papali del monastero di S. Marco, degli ospedali di Ognisanti e Acquaduce (il monastero di S. Maria di Felonica possiede per la maggior parte fuori del nostro territorio), sono troppo tardi, e si riferiscono ad organismi nascenti: in altre parole, e concretamente, questi nuovi istituti non hanno sentita la grande ondata delle donazioni regie e canossiane (1).

D'altra parte, le grandi proprietà della Chiesa di Reggio, del monastero di S. Sisto di Piacenza, di quello di S. Giulia di Brescia, nel territorio mantovano, sfuggono evidentemente all'influenza immediata del vescovo di Mantova, perchè non ne dipendono (2). Ora, proprio la « reverentia » al vescovo, dovuta da tutti gli istituti ecclesiastici della diocesi, è il punto di convergenza verso il quale si ordinano le loro eventuali influenze, anche di natura non spirituale. Nel quale senso, potremmo invece aggiungere a quelle già elencate tutte le proprietà delle singole pievi (3).

Ma bisogna ricordare, rapidamente, come il territorio che dipende dall'autorità diocesana ed insieme la sostiene, o, diremo, forma il blocco d'appoggio dell'azione vescovile, non coincida nè con la provincia attuale nè con tutte le proprietà che ho enumerato fin qui, soprattutto tra le dipendenti da S. Benedetto, avvicinate tuttavia a Mantova dalle concessioni che conosciamo della Chiesa di Reggio, sintomi di un'attrazione naturale di cui parleremo. Mancavano alla diocesi mantovana tutto l'oltre Oglio, dipendente da quella di Cremona; la parte sud occidentale dell'oltre Po fino a Pegognaga appartenente al vescovado di Reggio; l'estrema parte orien-

(1) V. in genere KEHR, VII 1, pp. 316 e segg.

(2) Avremo più avanti occasione di ricordare i possessi mantovani del monastero di Brescello, ai tempi di Matilde circa 160 iugeri presso Goito, 300 presso Scorzarolo, un centinaio nel Gonzaghese e li presso. Provengono da concessioni canossiane antiche e rientrano per la maggior parte nella diocesi.

(3) Che, patrimonialmente, avrebbero già fatto un solo blocco con la vescovile, spezzatosi poi appunto con la formazione delle parrocchie, che è opera, in Italia, degli stessi vescovi: essi loro assegnarono redditi e beni del patrimonio vescovile. Per i riguardi indicati nel testo, non nuoce la successiva indipendenza *patrimoniale* delle pievi (dal concilio romano dell'826). V. in ogni modo eccezioni, atti di prepotenza vescovile, ecc., tutto in LEICHT, *Ricerche sul diritto privato nei doc. preirneriani*, Roma, 1914, pp. 65-6, e 151-154, e autori ivi citati.

tale della provincia con Ostiglia e Villimpenta, annessa a quello di Verona; tutta la settentrionale fino a Medole e Guidizzolo ed il territorio tra Chiese ed Oglio e per un tratto anche a sinistra di Chiese compresa Asola, dipendenti da quello di Brescia.

Dunque, anche ripetendo, perchè è importante, che nel fatto il monastero di Polirone riconduce qualche più larga parte di territorio in certo modo nell'orbita mantovana, siamo pur sempre davanti ad un'estensione ben minore di quella della provincia di oggi: ma è tutta compresa in un blocco ben compatto, ed in buona parte coperto dalla proprietà vescovile, dalla indiretta influenza del vescovo sulle pievi della diocesi, sulle chiese e monasteri compresi nella diocesi.

In altre parole, l'autorità vescovile nel territorio, accresciuta dai diritti giurisdizionali e fiscali che conosciamo, rappresenta anzitutto un colosso economico, che tuttavia noi valuteremo poi più intimamente e profondamente.

Che cosa possono contrapporre, da questo punto di vista, le autorità laiche ed i privati?

LA PROPRIETÀ LAICA

Beni degli arimanni e proprietà del Comune

È noto nella storia d'Italia, e non solo in quella locale, un documento di Enrico II dato a Ravenna nel gennaio o febbraio 1014 ⁽¹⁾, di conferma, a tutti gli arimanni abitanti in Mantova, nel castello di Porto, nei vici di S. Giorgio, Cipata e Formigosa, o dovunque nel contado, dei loro beni, « cum omni eorum hereditate paterno vel materno iure, proprietate, comunaliis, sive omnibus rebus que ab eorum parentibus possesse fuerunt et eorum adquisita sive acquirenda », nominativamente la selva di Armanore, Carpeneta, Sacca, Sustinente. La concessione venne successiva-

(1) Noto, appunto perchè con gli altri documenti che indicherò, fu studiato e dai più vecchi storici e dai nuovi per la « vexata quaestio » sull'arimannia. V. dopo il MURATORI che citerò, SAVIGNY, *Storia del dir. romano nel M. E.* I, p. 111 e seg. e special. 116; BETHMANN - HOLLWEG, *Ursprung d. Lombardischen Städtefreiheit*, Bonn, 1846, p. 128; HEGEL, *Storia della costituz. dei municipi italiani*, (1861), pp. 409 e 466-7; HANDLOIKE, *Die lombardischen Städte unter d. Herrschaft d. Bischöfe*, Berlin, 1883, p. 111-112; LEICHT, *Studi e frammenti*, Udine, 1903, *Ricerche sull'arimannia*; ROBERTI, *Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale*, in Arch. giur. XI, 1903, dell'estr. pp. 53-4; CHECCHINI, *I fondi militari romano bizantini considerati in relazione con l'arimannia*, in Arch. giur. F. Serafini, LXXVIII, 1907, pp. 407-75; PIVANO, *Stato e Chiesa*, cit. pp. 267-8 (cenno); MAYER, *Italienische verfassungsgeschichte*, Leipzig, 1909, I, Cap. I; SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*², Roma, 1913-15, I, pp. 33, 35, 49 e III 64, 67, 79; MENGOZZI, *La città italiana nell'alto medio evo*, Roma, 1914, pp. 119-20 e 240; SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin, 1924, pp. 91-169. E v. qualche citaz. più avanti. L'ultima ed. del doc. del 1014 è quella BRESSLAU e BLOCH nei *Mon. Germ. Hist.*, Dipl., Enrico II, N. 278, pp. 328-9. È bene ricordare come gli editori avvertano anzitutto che la forma del documento da a pensare: la seconda parte, certo autentica, da *Precipientes itaque*, dimostra chiaro che il principale contenuto del doc. era la concessione della protezione regia, ma manca nella *dispositio* la frase corrispondente, quale per es. *sub nostro mundiburdio recepimus*; ed è anche chiaro che vi sono interpolazioni. V. il seguito avanti, nel testo.

mente confermata, sebbene in forme molto varie, da Enrico III nel 1055 ⁽¹⁾, da Enrico IV nel 1091 ⁽²⁾, da Enrico V nel 1116 ⁽³⁾, da Lotario nel 1133 ⁽⁴⁾, da Federico I nel 1159 ⁽⁵⁾.

Senonchè, c'è chi dubita dell'autenticità o della piena autenticità di tutti questi diplomi; e precisamente gli editori del primo nei *Monumenta Germaniae Historica*, poi il Niese ⁽⁶⁾ ed il Besta ⁽⁷⁾ nelle loro notevolissime recensioni all'opera del Mayer sulla storia della costituzione Italiana. Il Besta dice che i suoi dubbi « meriterebbero una più ampia discussione »: certo. Constatiamo anzitutto che non solo nessuno di questi diplomi ci è pervenuto in originale ⁽⁸⁾, ma che ci furono *tutti* conservati dalla stessa fonte documentaria, il « *Liber privilegiorum Communis Mantue* ». Da questo li tolse inizialmente il Muratori, pubblicandoli tutti nelle due dissertazioni su gli arimanni ⁽⁹⁾ e su le origini comunali ⁽¹⁰⁾; e notiamo che va studiato con questi documenti imperiali anche il privilegio del duca Guelfo e di Matilde 27 giugno 1090, anche questo pubblicato dal Muratori, anche questo tratto unicamente dal libro dei privilegi del Comune di Mantova ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ 3 nov. STUMPF 2483, *Reg. Mant.* 78.

⁽²⁾ STUMPF 2910, *Reg. Mant.* 116.

⁽³⁾ 10 maggio, STUMPF 3137, *Reg. Mant.* 170.

⁽⁴⁾ 30 luglio, STUMPF 3283, *Reg. Mant.* 223, ora ed. in *Mon. Germ. Hist. Dipl.* VIII, Lotario III N. 51, v. avanti.

⁽⁵⁾ 21 marzo, STUMPF 3849, *Reg. Mant.* 310.

⁽⁶⁾ In *Zeitschrift d. Savigny-Stiftung, Germ. Abt.*, XXXII (1911), p. 413, N. 1.

⁽⁷⁾ *Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel medio evo*, in *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, vol. LI, 1912, soprattutto pag. 39.

⁽⁸⁾ La affermazione dello STUMPF a proposito del 3137 (Nachtrag) che si tratti di originale, è errore derivato da una svista dello ZIMERMANN, *Kaiserurkunden aus Mantua*, in *Mittheilungen d. Instituts für Oesterr. Geschichtsforschung*, I, p. 435. Svista di stampa per 3137^a, come risulta dal fatto che lo Zimerman aggiunse la letterina esponente di sua mano, in un *estratto* inviato all'Archivio Gonzaga. Il 3137^a è un doc. stessa data per la Chiesa di Mantova, originale, conservato nell'Arch. Capitolare (v. TORELLI, *Catt.* XV). La cosa è ora avvertita anche dagli editori del doc. di Lotario III del 1133.

⁽⁹⁾ *Antiq. Italicae* I, diss. XIII.

⁽¹⁰⁾ *Antiq. Italicae* IV, diss. XLV.

⁽¹¹⁾ *Antichità Estensi*, I, 280; *Reg. Mant.* 211. Il Muratori dice: da un « antico registro ms. degli atti della città di Mantova » presentatogli da un archivista quando fu a Mantova (1716): è cioè incontrovertibile che si tratta del *Liber*, non quindi dell'originale, come trascuratamente scrisse l'OVERMANN, N. 46. Il MANSI (ed. Fiorentini) *Memorie della cont. Matilde*, II, 277, trae dal Muratori, ma nomina un ms. del Castelli, conservato a Firenze, sulla « Genealogia Gonzaghese ». Il Castelli è il traduttore del Daino, e fu egli stesso Prefetto dell'Archivio Gonzaga: il *Liber* era cioè a lui, come al Daino, notissimo. V. ora il doc. del duca Guelfo parzialmente ripubblicato in FALCE, *Doc. inediti dei duchi e march. di Tuscia*, N. XXVII, 1. L'aveva connesso allo studio degli altri doc. mantovani sull'arimannia già lo SCHNEIDER, *Burg. u. Landgemeinde*, cit., p. 157, n. 1.

Il libro è una raccolta Bonacolsiana *ufficiale*, anzitutto dei documenti probatori dei diritti del Comune, poi dei trattati d'ogni natura con le città italiane in relazione con Mantova (1).

Dal punto di vista diplomatico, gli ultimi editori del privilegio di Enrico II del 1014, sono venuti a queste conclusioni: - Il nostro documento, che è il primo nella serie delle concessioni agli arimanni mantovani, è in connessione non tanto con quelli che seguono cronologicamente (2), quanto col più recente di Federico I (21 marzo 1159). In quelli di Enrico III e IV i cittadini sono esentati dai telonei solo verso Ravenna, Argenta, Ferrara e Summolaco; quello di Enrico IV per la prima volta indica i confini dei possessi civici, e quello infine di Enrico V (confermato da Lotario III) ha l'esenzione dal ripatico e teloneo anche per Garda, Lazise, Brescia, Bologna e Comacchio. Solo quello di Federico I corrisponde in tutto al nostro, spesso anche nelle parole; manca, come nel nostro, l'esenzione riguardo ad Argenta e Bologna, e come nel nostro, la concessione è estesa a tutti gli arimanni del contado. Le interpolazioni - evidenti - dovrebbero cadere tra il diploma di Lotario del 1133 e quello di Federico 1159; quest'ultimo avrebbe avuto per modello quello interpolato di Lotario e l'altro di Enrico V, se pure l'ultimo di Federico non ha servito viceversa di base alle interpolazioni del nostro, lo scopo delle quali interpolazioni non sarebbe d'altronde affatto chiaro (3) - .

Vedremo di chiarirlo.

Storicamente e giuridicamente, ogni più accurata ricerca non sarà mai eccessiva intorno a questi delicatissimi punti di sutura tra la storia locale e la generale; e se avrò la fortuna di poter continuare e compiere questi miei studi, non trascurerò certo l'importanza delle posizioni rispettive che il Besta sottilmente intravede nei rapporti commerciali nostri col Garda e la Bresciana, con Ferrara, Comacchio e Ravenna ed Argenta e Bologna. Ma già ora, nessun'altra delle questioni gravi che questi nostri documenti hanno suscitato, deve sfuggirmi: io credo, non che il diploma

(1) V. per questo *Liber, Reg. Mant.*, nota al N. 49, e TORELLI, *L'archivio Gonzaga di Mantova*, Ostiglia 1920, pp. XXIV-XXVI. Fu largamente sfruttato, soprattutto dal CIPOLLA, *Doc. per la storia delle relaz. fra Verona e Mantova nel sec. XIII*, Milano 1901, *id. nel XIV*, Venezia 1907. Non è della fine del XII sec. com'è detto nei dipl. d'Enrico II dei *Mon. Germ. Hist.* p. 328 e 733, ma della fine del XIII com'è esattamente detto in quelli di Lotario III, *ibid.*, p. 82.

(2) I predetti STUMPF 2483, 2910, 3137 (non orig., v. indietro, p. 28 n. 8), 3283.

(3) Dipl. di Enrico II, N. 278, cit. Lo SCHNEIDER, p. 157, n. 1, accetta senz'altro l'ipotesi che le interpolazioni ai doc. precedenti derivino dal dipl. di Federico I.

di Federico I sia stato il modello da cui si trassero le interpolazioni a quello d' Enrico II, ma che al più antico, che doveva attestare la vetustà d'uno stato di fatto e di diritto, e al più recente, che era d'interesse evidente ed immediato, e in parte agli intermedi, le interpolazioni siano state fatte dal Comune di Mantova, vivo Federico, in un momento che cercherò di precisare. Intanto, poichè la tradizione di questo gruppo di privilegi è, vedemmo, unica, possiamo notare che riguardo agli antichi diritti della città di fronte all'Impero, la nuova Signoria che ne raccolse i documenti di prova nel «Liber privilegiorum», non aveva ragione di pensare diversamente dal Comune libero del periodo del Barbarossa.

Ed incominciamo dall'elencare pazientemente le opinioni degli altri perchè, questa volta, ci aiutano a giungere ad una nostra.

Per il Leicht e per il Checchini le arimannie sono beni del fisco che passarono più tardi a signori, a vescovi, a monasteri, o a Comuni, *come a Mantova*. Più precisamente: al gruppo vicinale già formato per funzioni cittadine, l'imperatore investe l'arimannia che viene così ad immedesimarsi col Comune: *così a Mantova*. Il Mengozzi ritiene le arimannie non solo originariamente, ma sempre, beni dell'impero in *possesso* degli arimanni e comprendenti, *si-sa*, una *sors* (hereditas) e un *compascuo* (res communes): i beni comuni della città sono cioè un'altra cosa. Dichiara *cives* gli arimanni entrati in città, differenziandoli da quelli del territorio, e riconosce che l'investitura alle città dell'arimannia, immedesima questa col Comune, *come a Mantova*.

Ma già il Savigny aveva detto che la serie dei privilegi mantovani confermava agli arimanni, «cioè alla massa dei cittadini», tutti i loro diritti, compresa in questi sì la *proprietà privata* (arimannia) che del Comune. E come il Savigny, il Mayer afferma che l'arimannia è *proprietà individuale* del libero per eccellenza, o arimanno; ed in fine lo Schupfer si esprime nettamente così: arimannia, *proprietà nel senso vero della parola*, sinonimo di terra libera dell'arimanno; se gli arimanni godono delle *res communes* della città è solo perchè la qualità di proprietari terrieri in luogo, da diritto a quel godimento, ed essi, in luogo, sono proprietari delle arimannie. I documenti mantovani contrappongono proprio le comunali, come *res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes*, all'arimannia, cioè all'*hereditas et proprietas paterno vel materno iure* degli arimanni; e qui lo Schupfer enumera nominativamente, con i nostri documenti, quelle comunali: Armanore, Carpeneta, Sacca, Sustinente.

Armanore *res communis* della città *in contrapposizione* alla proprietà arimannica? Ma se Armanore - Arimanore - vuol già dire per sè terra

degli arimanni! È una prima grinza del ragionamento: il privilegio del 1014 conferma quelle terre agli arimanni, non ai cittadini, e la fusione che fa lo Schupfer di questo con i privilegi posteriori, che soli parlano di *res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes*, è, bisogna dirlo, una confusione.

Tuttavia, anche l'identificazione *arimannus - civis* del Savigny, del Bethmann-Hollweg ⁽¹⁾, ecc. ⁽²⁾, è conseguenza logica o di una simile confusione o di eccessiva fiducia nei nostri documenti; il sospetto elevato su tutti dagli editori del primo di essi è richiamato ed appoggiato ora, come dissi, dal Niese e dal Besta, e tutte le deduzioni d'ordine storico e storico-giuridico a cui diedero luogo quei privilegi, ne seguono ora naturalmente le sorti; gli studiosi che di questi nuovi dubbi potevano tener conto, hanno fatto mate a trascurarli ⁽³⁾.

Ma noi non siamo fortunatamente costretti a fermarci a queste constatazioni negative.

Vogliamo anzitutto sgombrare un poco il terreno: un'investitura imperiale dell'arimannia ai cittadini mantovani si ha *soltanto* nel 1133: *da allora*, osservava il Leicht, l'arimannia è certo dell'« universitas ». Ma, ufficialmente, solo da allora, perchè nel gruppo dei documenti medi tra il primo d'Enrico e l'ultimo di Federico (quelli del 1055, del 1091, del 1116) le concessioni sono pur fatte ai « Mantuani », « mantuani cives », « fideles mantuani », ma si riferiscono piuttosto ai rapporti della città - e del suo vescovo - coi Canossa ⁽⁴⁾ e a quelli commerciali che a suo tempo studieremo; è bensì vero che v'è pur concessa l'arimannia, ma in forma troppo

⁽¹⁾ *Cives oder arimanni*, distinti tuttavia dalla città come comunità. Op. cit. p. 128. E poi anche HEGEL, loc. cit.

⁽²⁾ Lo SCHNEIDER dice, op. cit., p. 114, N. 2: « in Mantua bekanntlich alle *cives* als *arimanni* bezeichnet werden »; p. 156: « im XI lahrhundert sind die schon 818 eine Gemeinde bildenden Bürger von Mantua (TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, N. 22), noch *sämtlich* Arimannen ». E v. p. 161, ecc.

⁽³⁾ Il Mengozzi non li trascura, ma dice espressamente che se si accettano le sue teorie sull'arimannia e sulla cittadinanza « ogni ragione di sospetto viene completamente a mancare ». Op. cit., p. 240, n. 2.

⁽⁴⁾ Si tratta della frase: « omnes superstitionas exactiones et importunas violentias funditus extirpandas ». Per il privilegio 3 nov. 1055, v. FALCE, *Bonifacio*, cit., I, p. 268, e soprattutto II, pp. 158-9, dove dice: « se anche si deve fare una certa tara all'esagerazione che Mantovani ed imperatore, per il momento speciale in cui il diploma fu concesso, avevano ragione d'insinuare circa lo stato dell'amministrazione feudale della vedova contessa Beatrice in Mantova, non si può tuttavia non vedere una sicura allusione ai sistemi esosi del governo del marchese Bonifacio e di sua moglie ». Ma v. già FICKER, *Forschungen*, III, p. 410. Per il doc. del 1091, valga la coincidenza con la caduta di Mantova in mano dell'imperatore; ma anche per i rapporti politici col

palese di aggiunta posteriore. Si tratta di un inciso, senza il quale il senso andrebbe anzitutto benissimo, ma che non è poi se non il corrispondente necessario dell'altro « videlicet eremanos in Mantua civitate habitantes », appiccicato ai « cives » o « Mantuani » beneficiati, con una particella celebre nella storia delle interpolazioni (1). Lo svolgersi della nostra indagine, ci persuaderà del valore di questa osservazione formale.

Possiamo quindi momentaneamente eliminare quei documenti medi: restano in discussione gli altri, del 1014, del 1133, del 1159.

Intanto, poichè il privilegio del 1014 è *solo* a favore degli arimanni, non dei cittadini, è impossibile trarne il passo « arimannos..... cum omni eorum hereditate, paterno vel materno iure, proprietate, comunaliis, sive omnibus rebus » ecc., a significare altro se non questo, che gli arimanni avevano proprietà già di ragione paterna e materna, e *comunaliis*, cioè « *res communes* » *proprie*, non dei cittadini (2). Il passo è ritenuto genuino dal Breslau e dal Bloch ultimi editori del diploma, che credono invece interpolata l'enumerazione di quei beni: Armanore, Carpeneta, Sacca, Septinenti.

Ma noi conosciamo queste terre per altri documenti che non siano i sospetti privilegi imperiali.

Un ricordo antico dell' « arimannia » troviamo infatti nel 1072 a proposito della grande donazione di Beatrice e Matilde al monastero di S. Andrea, della corte di Formigada (3): l'arimannia costituisce in quel documento il confine a sera della corte, e poichè a mezzogiorno correva il Lirone, si tratta certo del territorio di Romanore. Non risaliamo così al 1014, ma fissiamo tuttavia la località certa, oggetto di diritti che per la loro natura sono già indubbiamente d'origine più antica; l'ètimo di Romanore è del resto, come osservai, ben chiaro (Arimannore - Armanore - Romanore).

dipl. di Guelfo e Matilde 27 giugno 1090, v. pure FICKER, III, p. 410, e GRIMALDI, *La contessa Matilde e la sua stirpe feudale*, Firenze 1928, p. 317, n. 1, ed anche SCHUPFER, cit., III, p. 79. Per il doc. 10 maggio 1116, morta appena Matilde, la situazione è chiara.

(1) Spero cioè di vedere nella prossima edizione tedesca del dipl. d' Enrico III 3 nov. 1055, e, a suo tempo, degli altri, questa grafia: - Statuentes etiam ut nulla magna parvaque persona predictos cives < videlicet eremanos in Mantua civitate habitantes > de suis personis sive de illorum servis et ancillis, vel de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel de < eremania et > communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus, ecc. - col consueto valore d'interpolazioni, delle parti tra < >.

(2) L'errore di attribuire anche qui alla parola il significato di beni e diritti comunali nel senso di cittadini, è già in HEGEL, cit., p. 409, indi in SCHNEIDER, cit., p. 157.

(3) 19 genn., OVERMANN, N. 4; *Reg. Mant.* 92.

L'arimannia, dice più precisamente il nostro documento del 1072, costituiva, con la terra di S. Pietro, il confine a sera della corte di Formigada; ma noi sappiamo la terra di S. Pietro limitata ai dintorni di Pietole. Di qui al Lirone, odierno Po, il confine d'una proprietà di 3000 iugeri di bosco e 32 di coltivato - è sempre lo stesso documento che parla, - cioè di 2450 ettari circa, era *solo* l'arimannia: anche questa era adunque, di necessità, un latifondo (1). È possibile credere che fosse proprietà privata d'un ignoto arimanno? E se fosse stata di parecchi, perchè è indicata con una designazione generale unica? Ecco qui: lo Schupfer dichiara acuta, ed accetta, l'osservazione dell'Handloike sul costume notarile costante d'indicare i terreni confinanti, quando sono proprietà di privati singoli o di meri consorzi di diritto privato, coi nomi del proprietario o dei proprietari, e di accennare semplicemente a *communia* quando si tratti di beni di diritto pubblico, d'appartenenza del Comune (2). Perchè i notai non avrebbero fatto altrettanto per i beni d'appartenenza degli arimanni, accennando semplicemente ad *arimannie*? (3). L'una osservazione e l'altra, sull'enorme estensione dell'arimannia di Romanore e sul modo d'indicarla da parte del notaio, ci persuadono adunque che si tratti di beni collettivi, d'una «res communis» degli arimanni.

Il documento 29 luglio 1126 dal quale questi nostri studi sono partiti, ci racconta d'una terra presso la villa di Sustinente, parte aratoria e parte a bosco, contestata tra il monastero di S. Benedetto ed il Comune di Mantova. Per investigare sulla questione, e finirla, vengono eletti, «communi consilio», consoli ed arimanni. Si noti bene: i consoli e gli arimanni sono eletti da una parte sola in lite, quella dei «Mantuani cives, pro Commune», tanto è vero che la controparte, abate e frati di S. Benedetto, dice loro: - lasciateci in pace, come ci lasciarono i *vostr*i antecessori; - ed allora consoli ed arimanni fanno «communiter consilium», e per timor di Dio, reverenza al monastero, salute delle loro anime, recedono

(1) Per l'estensione di Romanore, nota che nel «nemus» è un luogo Ganda (Arch. St. Milano, S. Chiara, 26 sett. 1202) in rapporto con l'attuale Boccadiganda sul Po; che «in roncis Armanoris» sono il Tonfiolo de Rivarolis (20 luglio 1198, *Reg. Mant.* 625) e Campagnola in terr. di S. Silvestro (ott. 1199, *Reg. Mant.* 648).

(2) SCHUPFER, *Diritto germanico*, III, pp. 61-62; l'osservaz. dell'HANDLOIKE è nella cit. opera *Die lombardische Städte* ecc., p. 111, n. 3.

(3) L'indicazione di carattere generale è del resto certa in un altro nostro doc. del 1077-91 *Reg. Mant.* 117. Il vescovo Ubaldo elenca donazioni avute da Matilde e suoi antecessori, imperatori ecc.; tra esse, «multa per comitatum in curtibus et in silvis et in armania inserta».

dalla lite e fanno fine all'abate, « per fustem », della terra controversa : e il recedere dalla lite ed il rinunciare all'oggetto della contestazione sono atti di parte, non c'è dubbio.

Dunque, ripeto, consoli ed arimanni rappresentano una sola parte in causa, gli attori, se il testo dice « lite mota monasterio..... a mantuanis civibus ». Ora, i cittadini mantovani, attori, eleggono come loro mandatari, autorizzati a decidere in ogni modo, cinque consoli, che rappresentano naturalmente, come primi magistrati, il loro Comune, e ventisei arimanni. E costoro, pur compresi nella parte attrice *il Comune*, chi rappresentano ? Rappresentano sè stessi e l'insieme degli arimanni. Il Comune di Mantova cioè, per decidere d'una terra presso Sustinente, manda alcuni dei propri capi, e molti cittadini parte ed esponente d'un gruppo che ha diritti specifici in Sustinente : il gruppo degli arimanni. Ma cittadini sono tutti, perchè, eletti « communi consilio », agiscono « per se et toto Communi ».

Non è adunque, come pensò il Muratori, che il nostro documento indichi gli arimanni (nobili) reggenti della città, esclusa la plebe ⁽¹⁾; bensì è che gli arimanni sono *una parte* dei cives, sono anch'essi nel Comune, ma conservano i propri vecchi diritti : il Comune avrà potuto tenersi di fatto, morta Matilde di cui il nesso vescovo - città è il vero erede ⁽²⁾, il « ius comitale » a ricevere i servizi e tributi arimannici : e questo spiega il suo interesse nella questione ; ma non ha ancora spogliato gli obbligati dei beni comuni in ragione dei quali devono quei servizi : e questo spiega l'interesse loro. Ne viene che la terra di Sustinente era davvero arimannica, e non proprietà libera dei singoli arimanni, ma possesso comune (lo indica anche il grosso numero degli eletti) soggetto a servizi determinati e noti.

Per Sacca, non trovo mai indicate proprietà arimanniche nè, poscia, comunali, ma la vecchia Sacca de' Cavriani rovinata in Po nel sec. XVII, era, con l'odierna Sacchetta, così vicina a Sustinente da poter riferire anche a loro quello che per Sustinente abbiamo detto e diremo. Così, non m'è nota proprietà arimannica a Carpineta, bensì poi proprietà comunale.

(¹) *Ant. It.* I col. 732, IV, col. 50 e 652, con uno strano errore di data (*quinto nonas iulii per tertio exente mense iulii*); ma c'è una tale folla di errori nelle poche righe del doc. riportate, che nulla può meravigliare. Al solito, non è colpa del Muratori, ma di chi male lo serviva.

(²) Cfr. le *perfette* osservazioni del PATETTA, in princ. della pag. 129, di *Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medievali*, in Mem. della R. Acc. delle Scienze di Modena, vol. VIII, 1909; e proprio per il passaggio al Comune, oltrechè delle funzioni degli ufficiali regi, dei beni rustici già della curtis regia o del fisco comitale, anche LEICHT, *Ricerche sul diritto privato*, cit. p. 74.

Ma dobbiamo pur notare un'altra cosa: Romanore, Sacca, Sustinente, sono sulla linea del vecchio Lirone e del Po, e forse costituivano in antico tutto un territorio continuato, poi, per ignote ragioni, suddiviso di fatto e di nome, contraendosi l'originario e comune ad indicarne una parte sola, Arimannore. Ma la linea di Lirone e di Po è per sè stessa una linea di difesa: non possiamo quindi porre, con lo Schupfer ⁽¹⁾, le arimannie mantovane tra quelle che non hanno rapporti con fortificazioni, e con antichi confini ⁽²⁾.

Concludendo, non c'è una ragione seria per dichiarare interpolata, nel privilegio di Enrico II del 1014, l'enumerazione dei beni arimannici, perchè documenti estranei e insospettabili ci confermano che quei beni erano tali veramente.

Convengo con gli editori del diploma del 1014 che siano invece interpolate e l'indicazione degli arimanni abitanti fuori città, e quella dei confini alle rive del Tartaro, Oglio ecc.; e forse anche tutte le altre alludenti a rapporti commerciali con vari luoghi, compresi Summolaco, Ferrara e Ravenna, che quegli editori salvarono per amore del privilegio d' Enrico III del 1055: ma questo è per i *cittadini*, e quello del 1014 non è altro che una concessione della protezione regia *ai soli arimanni* ⁽³⁾.

Stanno benissimo qui, prima di continuare, alcune osservazioni del Besta al Mayer: - Molti arimanni s' inurbarono, ma non essi soli costituirono la nobiltà cittadina, anzi poterono avere un'organizzazione propria indipendente da quella dell'ente cittadino ⁽⁴⁾, e le terre degli arimanni

⁽¹⁾ *Diritto germanico*, cit. I, p. 38.

⁽²⁾ In rapporto con le osservazioni del Checchini, e dello Schneider, notiamo che importanza di confine il Lirone ed il Po ebbero anche per la diocesi, che è, com'è noto, di tarda formazione. Anche Carpineta, spingendosi fino all'Allegrezza, poteva forse un tempo legarsi al basso veronese. Ancora il CHECCHINI, in un altro suo lavoro, *Comuni rurali Padovani*, N. Arch. Veneto, 1909, aveva accennato alla fissazione o piuttosto alla conservazione, intorno a certi *castra*, di gruppi arimannici, come già contro gli Ungheri, contro quei *mali Cristiani* che erano i signori feudali (p. 170). Ma così non si spiega la dislocazione originaria del gruppo arimannico nel luogo. V. del resto fondamentalmente l'indagine sulla disposizione topografica delle arimannie, appunto in SCHNEIDER, op. cit., da p. 138 in avanti, e per il nesso Verona - Mantova pp. 147 e 157.

⁽³⁾ La ragione per cui gli arimanni mantovani richiesero questo privilegio potrebbe essere stata la morte del Marchese Tedaldo, avvenuta non prima del 1012 (FALCE, *Bonifacio*, II, 8). Forse il march. Bonifacio, aveva, avanti i primi mesi del 1014, già dato a vedere il suo non eccessivo rispetto per gli interessi non suoi.

⁽⁴⁾ Notevolissima, per questo, un'osservazione dell'HANDLOIKE, op. cit., pp. 111-112: - coi privilegi mantovani viene ripetutamente assicurato agli arimanni l'uso delle comunali, col libero uso di acque, prati e boschi. È importantissimo come ne esca che questo diritto è concesso proprio ai pienamente liberi, gli arimanni, che « als eine dadurch verbundene und unter sich abgeschlossene Corporation erscheinen » - .

« poterono essere più tardi riassunte tra i *communia civium*, ma in principio ne furono probabilmente distinte » (1) - . Questa è storia vera, come in parte già vedemmo or ora da noi nei fatti locali, in parte vedremo subito.

Romanore
Sustinente
Carpeneta

Gli arimanni adunque, cittadini mantovani, conservavano una loro unità distinta, pure in seno al Comune, nel 1126. Ma possiamo poi constatare un fatto certo: i loro beni comuni figureranno, non moltissimo tempo dopo, come beni del Comune cittadino: Romanore, alla fine del secolo, verrà proprio dal Comune di Mantova assegnata a vari privati; ne ripareremo con ampiezza; ma poichè allora quel territorio si chiamerà espressamente « Silva » e « Silva magna », forse la pura e semplice indicazione « Silva » senza più l'aggiunta « arimannorum » in un documento del 1165 (2), sottintende già la proprietà pubblica cittadina. A Sustinente il Comune possedeva ancora nel 1211, secondo un'investitura a privati concessa dal monastero di S. Benedetto, d'un bosco confinante a mezzogiorno appunto coi diritti del Comune (3). A Carpeneta era nel 1164 un « nemus Communis » in confine con territori privati (4); nel 1202 si parla di assegnazioni di beni comunali a danneggiati di guerra, « in nemore Carpenete, fundo Coazia » (5), ma di assegnazioni passate, contemporanee quindi alle altre già accennate, in Romanore.

L'assorbimento dei beni arimannici da parte del Comune è cioè un fatto compiuto nella seconda metà del dodicesimo secolo: basta a spiegarlo la concessione di Lotario III del 1133?

Non credo. La frase del diploma è questa: « Sub huius autem confirmationis sententia, inter cetera comprehendimus arimanniam, cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii » ecc. Ora, che arimannia non voglia dire soltanto « beni degli arimanni » ma anche il diritto del capo dello Stato o di chi lo rappresenta, del re o del conte, di esigere le prestazioni e i tributi arimannici, conveniamo tutti, compreso lo Schupfer, quantunque escluda che le une e gli altri vengano dati a titolo di terratico (6); e conveniamo tutti che, come diritto appunto a prestazioni o tributi, è infeudabile, cedibile. Orbene: in

(1) *Nuove vedute*, cit., p. 38. La cosa è chiaramente vista anche dal ROBERTI, cit., p. 54.

(2) *Reg. Mant.*, 333.

(3) Arch. St. Milano, S. Benedetto, 2 marzo 1211.

(4) 6 apr., *Reg. Mant.*, 325. Il bosco arrivava fino a Carzedole.

(5) Arch. Gonzaga, D, IV, 16, vari doc. dell'anno.

(6) *Diritto germanico* I, p. 42.

bocca dell'imperatore, arimannia, così sola, non può significare altro che il suo diritto come capo dello Stato, una regalia, come si dirà a Roncalia, ridotta dai tempi (che non avrebbero più permesse le antiche ridistribuzioni di terre) proprio a quelle prestazioni e tributi: ed è questo suo diritto che egli cede ai cittadini mantovani nel 1133; cede o conferma, perchè, concretamente, essi già se l'erano certo appropriato sulla eredità Matildica. Infatti, quando gli stessi cittadini vorranno non più solo un diritto d'arimannia, ma la proprietà delle terre arimanniche, parleranno molto più chiaro, e interpolando i privilegi imperiali del 1014 e del 1159, si faranno concedere addirittura « cunctos arimannos » ⁽¹⁾ abitanti in città e borghi, « cum omni eorum hereditate et proprietate, paterno vel materno iure, et cum omnibus rebus communibus que ab eorum parentibus possesse fuerunt et eorum adquisita vel acquirenda », e nomineranno le terre incontestabilmente arimanniche una ad una, a scanso di equivoci. Dunque, nel 1133 durava ancora il periodo che ho ricordato con le parole del Besta, in cui le « terrae arimannorum » erano distinte dai « communia civium ». L'occasione alla loro definitiva fusione sarà data dagli avvenimenti generali della storia dei Comuni italiani.

Ma per intendere l'occasione ed il fatto, vediamo anzitutto quali altri beni, *dopo la fusione*, erano del Comune oltre quelli arimannici che conosciamo.

Un prato del Comune al Corno di Cipata, cioè sulla riva sinistra del lago inferiore, appare in un documento del 1198 ⁽²⁾; in quello stesso anno o nel seguente, podestà e Consiglio di Mantova riconoscono d'aver occupato ingiustamente una terra ed un bosco di Manica nella corte di Casale Barbato, di spettanza del monastero di S. Benedetto provata da antichi pubblici strumenti. Podestà e Consiglio riconoscono l'usurpazione per modo di dire, perchè deliberano di vendere terra e bosco, per quella ragione, piuttosto a S. Benedetto che ad altri; e vendono di fatto al monastero e ne ricavano 600 libbre, necessarie, « cum commune civitatis Mantue magno debito gravaretur » ⁽³⁾ !..... che tempi, vero? L'ubicazione del bosco di Manica non è precisabile, ma è noto che Casale Barbato non era lontano da Governolo.

Cipata

Manica

(1) La forma, del resto comune, proviene qui senza modificazioni dal doc. del 1014 che originariamente doveva dire « cunctos arimannos sub nostro mundiburdio recepimus », o simili.

(2) 16 e 18 apr., *Reg. Mant.*, 615.

(3) *Reg. Mant.*, 652.

Soavana

Sappiamo che il Comune possedeva anche presso Porto (Soavana, sul lago Superiore) nel 1203 ⁽¹⁾; ma la maggior fonte per le notizie che cerchiamo ora, ci è data dalle vendite dei beni comunali, come quella a S. Benedetto, che continuano poi a lungo: nel 1222 è la volta della terra di Cipata fin contro il lago, per 500 libre, vendita non incontestata, s'intende, da privati che avanzarono inutilmente le loro ragioni ⁽²⁾; era avvenuta pure nel 1222 un'altra grossa alienazione di parte d'un fondo Busca presso Poletto, sul Fissero: di fronte a ragioni di S. Benedetto analoghe a quelle viste già per il bosco di Manica, si seguì una via analoga, ricomperando dai primi acquirenti e vendendo poi il fondo intero, nel 1223, al monastero, con un introito netto di altre 500 libre da spendersi « in solvendis debitis Comuni Mantue ». Le questioni per Busca, che andò poi divisa col monastero di S. Zeno di Verona, non finirono tuttavia così presto, e per i confini a Poletto tra il Comune di Mantova e il convento di Polirone, si litigava ancora, sembra definitivamente, nel 1235 ⁽³⁾.

Busca

Derbasco

Nel 1225 il Comune vende piccole terre sul Derbasco a privati ⁽⁴⁾; nel '27, alla famiglia dei Ruffini, un manso - 36 biolche - di terra paludosa alle Zenevre ⁽⁵⁾: la corte Ginepre esiste ancora, in un'ansa di Mincio sotto Garolda; ed a quelle dei Calarosi e dei Riva, tutta la proprietà comunale rimasta da altre vendite che non conosciamo, in Campomalo, luogo che ritengo non lontano da Formigosa, pure sul Mincio ⁽⁶⁾. Tra l'una vendita e l'altra, sono più che 500 libre che entrarono così ancora nelle casse del Comune. Nel 1229 un'altra parte dei beni comunali di Poletto se ne va, ed è meglio determinata che non fosse la Busca, localmente perchè v'è ricordo di una corte che dura ancor oggi con lo stesso nome, Pelagallo, e d'una strada che veniva da Sustinente a Poletto, e quantitativamente perchè vi si parla di 43 mansi misurati, cioè più che 500 ettari di terreno, salve tuttavia le convenzioni coi monasteri di S. Zeno e di S. Benedetto ⁽⁷⁾.

Ginepre

Campomalo

⁽¹⁾ Arch. Gonzaga, D, IV, 16, 11 ottobre.

⁽²⁾ Due doc. del 14 sett., l'uno in Arch. Gonzaga P, VII, 12, busta 3314 (Liber Lux, c. 5 N. 8), l'altro in Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

⁽³⁾ Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, 3 ag. 1223, (due doc.), 9 nov. 1228, 14 giugno 1229, 13 e 18 sett. 1235.

⁽⁴⁾ Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6, 29 giugno.

⁽⁵⁾ Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 12 maggio 1227.

⁽⁶⁾ Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 22 nov. C'era un fossato Cavallo, secondo il doc., che ricorda l'attuale fosso Cavalletto nell'accennata località.

⁽⁷⁾ Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 4 ott.

Fermiamoci. Io ho sempre voluto rilevare quando si trattava di terre in contestazione, per mostrare il rapporto certo di queste vendite con una disposizione amministrativa del Comune, di cui conserviamo fortunatamente preciso ricordo. Secondo un documento del 28 dicembre 1217 per cento ragioni prezioso ⁽¹⁾, i « procuratores » della città erano per loro ufficio « cognitores et inquisitores..... rerum que ad Commune pertineant que essent occupate seu detente vel invase ⁽²⁾..... ut ea que lederent publicam utilitatem, in Commune infra duos menses earum possessiones reducantur, et infra alios quatuor penitus destruantur; et ea que non lederent publicam utilitatem, possessoribus iusto precio vendere debeamus, et illud quod ad Commune pertineret et non possideretur ab aliquo, in utilitatem Communis illud manutenere debeamus ».

La disposizione, ammettendo la possibilità d'un possesso staccato dalla proprietà, riconosce anzitutto nei possessori di beni comunali il diritto d'acquisto della proprietà stessa a giusto prezzo. Di più, l'accertamento dei beni invasi non è indeterminato nel tempo, ma vale « a tempore quod continetur et determinatur in carta cartulariorum, quod tempus est LIV annorum parum minus ». Il Comune cioè come riconosce in via generale che i possessori possano dimostrare « quod res predictae ad eos pertinerent » in assoluta proprietà, così li ammette anche alla prova « longiore tempore possedissee supradicto spacio quinquaginta et quatuor annorum »; dunque, non agisce d'imperio, ma secondo normali forme di diritto, anzi d'equità ⁽³⁾: non era certo fuori dalle idee dei reggenti del Comune in genere, mantovano e non, l'applicazione assoluta del principio « res fisci nostri

⁽¹⁾ Arch. Gonzaga, P. IV, 9. Ed. in D'ARCO, *Studi intorno al munic. di Mantova*, VII, pp. 165-7, N. 82. Edizione impossibile: si controllino solo i pochi passi che io naturalmente riporto dalla pergamena del Gonzaga. Cenno in CARRERI, *Pietole, Formigada*, ecc. p. 51.

⁽²⁾ Quanto è detto fin qui, era stato anche compito di una commissione di due anni prima, Arch. Gonzaga, U, II, 6, busta 3451, 30 giugno 1215. Per comprendere come il fenomeno non sia soltanto locale, v. le profonde analogie con Verona (un liber membranum del 1184) CIPOLLA, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, N. Arch. Ven. 1895, nota 118; FERRARI, *La campagna di Verona*, Atti ist. Ven. 1914-15, in genere, e doc. I e II e lo studio delle *consignationes*, del 1178, 1251, ecc. *ibid.*, pp. 50 e segg. (Per le *consignationes* anche di beni privati, proprio in rapporto con gli sconvolgimenti cagionati dalla guerra col Barbarossa, LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 312; e i primi Statuti, Cap. 166 e 220, anche più vicino alla disposizione Mantovana, - con Bologna, SAVIOLI *Annali Bol.*, doc. N. CCCCLXXXVI, del 1220; Statuti I, 11, p. 107 (1250) - Vicenza, Statuti, I, pp. 42-3 - Novara, 1281, Cfr. PERTILE, *Storia del dir. ital.* IV, p. 347, nota 192 b. - Cfr. in genere MAYER, *Italianische Verfassungsgeschichte*, I, p. 300, ed anche TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica Comunale*, II, pp. 223-4.

⁽³⁾ La stessa larghezza di vedute aveva già mostrato Verona, FERRARI, *cit.*, p. 50.

usucapi non potest », che, non ostante dubbi o contrarie affermazioni classiche, la glossa commentava: « idem in re civitatis »! (1).

Senonchè, la determinazione del tempo utile all'acquisto in base al solo possesso, non risponde a nessuno dei noti periodi della *longi* o *longissimi temporis praescriptio*, e ciò vuol dire evidentemente che il termine « LIV annorum, parum minus » deve riferirsi ad un fatto, deve avere cioè non un puro valore giuridico, ma un valore storico.

Ed ha: « parum minus » di 54 anni avanti il dicembre del 1217, e cioè il 27 maggio 1164, l'imperatore Federico - considerata la costante fede e il fervido amore dei Mantovani per l'onore dell'Impero e suo, considerati i molti ed alti servizi che con alacre devozione costantemente prestarono, non venendo nè per prezzo nè per promesse mai meno a fedeltà; per intervento e preghiera del suo diletto venerabile vescovo di Mantova, Garsendonio, e condonava ai Mantovani il fitto delle regalie determinato in cento libbre, e rimetteva loro *le regalie stesse* -. S'intende che, oltre questa concessione, l'imperatore continuava rinunciando ai tributi per le spedizioni romana, d'Apulia, di Sicilia e di Calabria, e per quelle immediate contro Verona, Padova, Vicenza e Treviso, e prometteva di non fermarsi nel Mantovano, di rispettare le consuetudini della città anteriori alla sua venuta in Italia, di rispettarne i *beni* conservando illesi città e *sobborghi*, e di aiutare il Comune se mai avesse impreso guerra contro Verona, promessa questa che il Comune volle confermata con giuramento dall'arcivescovo di Colonia e dal conte palatino Ottone; s'intende cioè che era tutto questo il prezzo effettivo dell'astensione mantovana dalla lega della Marca Veronese, prezzo ben caro, almeno in confronto al valore di tutte le belle parole iniziali! (2).

Ma a noi preme ora soprattutto la concessione prima: « regalia [Mantuanis] remittimus ». Dalla Curia di Roncalia erano passati appena sei anni, e ne era troppo vivo il ricordo: sulla base della concessione imperiale il Comune fissa *subito*, in una sua « carta cartulariorum » (3) le

(1) Istit. II, De usucap. Contro, Paolo, Sentenze, V, 2, § 4. Nella legge Longobarda (Liutprando 78) la prescrizione « de puplico » è di 60 anni. La dottrina dei glossatori non era concorde, o almeno certa: Azzone, Summa Cod. VII, 26, diceva che *forte* il principio generale era da estendersi anche alle *res civitatum*. Cfr. LANDSBERG, *Die glosse des Accursius und ihre Lehre von Eigenthum*, Lipsia, 1883, p. 200, nota 2.

(2) STUMPF, 4016; ed. in Mon. Germ. Hist., dal WEILAND, *Constitutiones et acta publica*, I, n. 221, (*Reg. Mant.*, 327).

(3) E se la non chiarissima denominazione si riferisse proprio a *cartulari* dove il Comune avesse acconciato a suo modo la serie dei diplomi imperiali visti fin qui? La stessa preoccupazione di fissare le sue proprietà, mostra Verona subito dopo la pace di Venezia, FERRARI, cit., pag. 50.

proprietà civiche dal sovrano confermate in forma generica, e le amplia e concreta con le ottenute regalie. « Regalia sunt haec : arimanniae, viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica » avevano sentenziato i dottori Bolognesi. Ora, su quella « carta cartulariorum » si fonda il nostro documento del 1217, e la sentenza dei procuratori che lo conclude ha con la « definitio regalium » una evidente consonanza : « precipimus omnes riverie lacus a Ripalta ab utroque latere lacus usque ad Fissarum in buca Mincii ad Commune pertinere » (1). E la conservazione dei diritti che già furono diritti sovrani è per il Comune un principio capitale e fermo da cui non deroga neppure quando vende: abbiamo ricordata un'alienazione di Poletto del 1229, ma in essa è fissato espressamente: « terralium et lectum Fissari remanet in comuni Mantue ».... (2)

Lo Schupfer, che ha rammentate tante cessioni speciali delle arimannie (3), avrebbe potuto comprendervi anche questa generale inclusa nella cessione delle regalie, che avveniva ora, come per Mantova, per Ferrara, e già era avvenuta per Cremona e per altre città (4), e avverrà per tutti i Comuni della Lega con il paragrafo primo della pace di Costanza (5).

Orbene: io credo che in questo *spirito di Roncalia* passato per forza d'avvenimenti dall'Impero ai Comuni, noi dobbiamo vedere prima la causa dall'accelerazione e determinazione concreta di movimenti e di idee, in tutta la vita comunale già iniziati e saldi, ma che attendevano una

(1) Ed in altri documenti dello stesso giorno, stessa sede: « pronuntiavimus (la decisione dei procuratori si chiamava appunto *cartula pronuntiationis*: Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 14 sett. 1222) quod omnes riverie lacus, et omnes insulle et omnia prata et omnes paludes a ponte Molendinorum usque ad caput buce Mincii..... in Communi debeant permanere ». Nel caso specifico, il monastero di S. Andrea dimostrò il legittimo possesso anteriore ai 54 anni, ma dalle deposizioni dei testimoni (stessa sede) risulta che dovette provare il possesso delle rive « usque ad terrenum aratorium » e il diritto di percepire quel « redditus piscationum » che i dottori di Bologna avevan pure determinato come regalia. - Che si considerasse pacifica proprietà del Comune la palude presso la città, attesta per es. già un doc. 2 giugno 1207, Arch. Gonzaga, D, IV, 16.

(2) Le rive dei laghi e fiumi sono poi costantemente e naturalmente considerate proprietà del Comune di Mantova: Cfr. fra i molti doc. Bagnolo, 15 ott. 1272, Arch. St. Milano, Monast. Mantovani, Gradaro. Per i *porti* è notevolissima una sentenza 16 ag. 1275 dell'assessore del Podestà, in lite tra il Comune di Mantova ed il monastero di S. Benedetto per il porto di Portiolo sul Po: se ne riconosce il possesso al monastero, « salvo iure in integrum reservato comuni Mantue super proprietate » Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Benedetto.

(3) *Diritto germanico*, I, pp. 50-51.

(4) FICKER, *Forschungen*, II, 187.

(5) Ma a Costanza non tutte le regalie furono senz'altro cedute. Le nostre sono comprese nella conferma delle concessioni precedenti.

situazione favorevole - e questa è una grande cosa -; ma poi anche, come piccolo riflesso, l'occasione alle interpolazioni nei privilegi imperiali che abbiám presi in esame.

Il Comune, che prendeva naturalmente sul serio e il privilegio imperiale e le determinazioni di Roncalia, nè pensava, come gli storici poi, a trastullarsi con le accuse o le scuse per i quattro dottori, aveva dunque fissato nella « carta cartulariorum » quello che concretamente riteneva, o voleva, che importasse la concessione. Ma la « carta cartulariorum » era un atto proprio, senza valore di fronte ad eventuali contestazioni di fuori; perchè la situazione politica locale era questa: Mantova, beneficata da un diploma di Federico nel 1159, già nel '61 doveva essere costretta con le armi a darsi all'imperatore; lusingata da lui con la concessione del 1164, era già almeno dal febbraio '67, e poi sempre, con Milano, nemica a Federico e nemica anche al proprio vescovo fedelissimo imperialista: subito dopo il '64 adunque la città attraversava un periodo di dubbio o di coperta decisione, indi si ribellava apertamente al supremo Signore e al proprio vescovo scomunicato. Ecco il momento *certo* che doveva consigliare il trasporto alla concessione del 1159 (meno viziata nella libertà di volere dell'imperatore concedente) del contenuto dell'ultima, ma non nella sua forma generica, bensì proprio con le designazioni concrete e specifiche della « carta cartulariorum »; e come al privilegio del 1159, così, di peso, anche al primo possibile, quello del 1014 ⁽¹⁾, per dar colore antico, quantunque falso, ad un diritto autentico troppo recente e soprattutto concesso più per forza di cose che per libera volontà, da un attuale nemico. Ed inoltre, poichè il diploma del 1014 restava come concesso ai soli arimanni, per i privilegi intermedi rilasciati originariamente ai cittadini (1055, 1116), bastava la piccola interpolazione, che noi già sospettammo per il suo aspetto formale, di identificazione degli arimanni ai cives: « cives, videlicet erimanos ».....

Per questa psicologia non strana, non nuova, non rara, il falso diventa piuttosto un atto di sufficienza, di prepotenza se si vuole, che un atto di frode, e per noi, che non dobbiamo nè perdonare nè giudicare, ma capire, l'atto diventa anzitutto meno piccolo. Ed allora, anche senza pretendere di voler sapere tutto, benchè evidentemente, nel caso speciale, sap-

(1) Proprio questo grossolano trasporto deve aver fatto sparire nel documento del 1014 la frase « sub nostro mundiburdio recepimus », o simili, che giustamente gli editori si attendevano in questo diploma di concessione della protezione regia agli arimanni.

priamo molto, potremo pensare varie cose: In un elenco che io ritengo dei consiglieri del Comune, o per lo meno dei maggiori cittadini (1), aggiunto in coda al privilegio imperiale del 27 maggio 1164, se *tutte* le famiglie dei consoli del 1126 sono rappresentate (2), tre sole rimangono di quelle allora tanto più numerose degli arimanni (3). Ma di qualcun'altra sappiamo almeno che conservava proprietà allodiali, probabilmente quelle che tutti convengono gli arimanni avessero accanto alle comuni (4), e di qualcuna ancora i documenti ci dicono che ebbe anche poi a lungo posizione notevole nel Comune (5). Non sembra, quindi, che si possa parlare, da noi, di naufragio della classe: *il modo* di assorbimento da parte del Comune non è che il concentramento del « ius eminens » con quello diretto sulle terre comuni, per la naturale evoluzione dell'arimannia verso un tipo di colonato. La troppa vicinanza del nuovo dominus, il Comune, poteva renderlo più evidente o più gravoso o in qualche modo disadatto alle condizioni nuove, così da staccare molti degli originari dalle terre arimanniche, cioè dalla parte aggiunta, « secundum modum mansorum » o altrimenti, alla loro allodiale; ed il distacco poteva farsi semplicemente col « dimittere ipsam arimanniam » (6). Ed altri arimanni avranno forse seguito l'evoluzione discendente; ma, insomma, *il fatto* dell'assorbimento è certo.

Anzi, con le interpolazioni al più antico documento ed a quello del 1159, il Comune volle prevenire eventuali pretese di arimanni non altrimenti tacitati, includendovi quelli abitanti in Porto, S. Giorgio, Cipata e Formi-

(1) Se ne discuterà nel secondo volume di questi studi.

(2) Albertus de *Opizone*, Ottobonus de *Bonacosa*, Ugo de *Bona*, Albertus *Azonis Henrici*.

(3) Aldericus de *Goso*, *Piço*, Sigifredo de *S. Agatha*.

(4) Albertus Azoni, proprietario e Cipata nel 1127, *Reg. Mant.* 178; Rodulfus de pre Daniele, propr. sul Mincio nel 1149; *Reg. Mant.* 273; gli eredi di Ioannesbonus f. Blanci de Levada possiedono a Romanore nel 1165, *Reg. Mant.* 333; due Taliacane propr. a Carzedole nel 1197; *Reg. Mant.* 575; i Maldinari abitavano ancora a Mantova nel 1197, *Reg. Mant.* 566; i Turisendi, proprietari a Castiglion Mantovano fin dal 1110, '14, '16 (doc. di S. Andrea, in TORELLI, *Capitanato*, appendice) hanno ancora terre a Porto nel 1216, 4 giugno Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Ruffino. I de S. Agatha erano propr. a Sustinente, Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Benedetto, 28 nov. 1226.

(5) Lasciamo stare i figli di Manfredi di un ramo di Goito, e i discendenti di Literio, uno fra i seguaci di Beatrice e Matilde nel 1073, *Reg. Mant.* 93, (OVERMANN 16). I Desenzani e gli Opizoni, due grosse famiglie Mantovane già nella seconda metà del sec. XII, mi lasciano forti dubbi sul loro nesso con due arimanni che ne portano il nome. Un Dal Pozzo è nel consiglio del Comune nel 1199 *Reg. Mant.* 646, e proprietario in città nel 1205, 14 e 17 ag., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni.

(6) MURATORI, *Ant. Ital.*, I, col. 737, anno 1108.

gada, ove il Comune stesso possedeva, e possedeva anche qualcuno degli arimanni a noi noti (1). Ed eran del resto tutti luoghi posti su quelle rive sulle quali il Comune considerava di avere diritti in seguito alla concessione delle regalie: con procedimento analogo a quello tenuto per le arimannie, il Comune passa dai diritti di ripatico alla proprietà delle rive dei fiumi con un'altra interpolazione al privilegio del 1014 per gli arimanni. Il passò « scilicet utrasque ripas fluminis Tartari » ecc., non vi poteva essere originariamente, perchè non si trattava di originari diritti arimannici, ma di altri che si volevano affermare ora, al solito, come civici ed antichi.

Rive di Tartaro,
Fossalta e Alle-
grezza

Ma le rive in parola erano appunto quelle del fiume Tartaro fino all'Oglio (2), di Fossalta fino a S. Faustino in Caput Variana, e di Allegrezza - cioè proprio le non contemplate nei privilegi già tanto più antichi del vescovado: Mincio, Lirone, Oglio, Zara, Po e Quistello fino a Burana. Le concessioni adunque all'autorità ecclesiastica e alla civile non si contraddicono, anzi si completano con tanta cura che io vorrei salvare proprio anche il passo « scilicet utrasque ripas » ecc., nei privilegi imperiali dal 1091 in avanti, come già in quello di Guelfo e Matilde del 1090 (3).

Ad ogni modo, se pur qualche particolare ci sfugge, la linea generale, quella che importa, è chiara: nel 1164 il Comune di Mantova, padrone di sè perchè l'imperatore lo favorisce per averlo amico, perchè il

(1) V. nota 4 a pag. prec.

(2) Cioè il fiume Tartaro corrispondeva in qualche modo ai vari Tartari che scorrono ora nella regione in sinistra di Oglio.

(3) Almeno per quello del 1133 gli editori ultimi, OTTENTHAL e HIRSCH, sembrano del mio parere.

I rapporti più difficili tra vescovo e Comune dovevano essere, in argomento di rive e ripatici, quelli riguardanti il Mincio ed il lago. Per questo e per il corso inferiore di Mincio fino allo sbocco in Po, vedemmo le pretese del Comune almeno nel 1217. Patti dovevano essere già intervenuti, in linea generale, tra le due autorità, se per es. già nel 1174 il vescovo esige il ripatico sulle navi che passano in Oglio o approdano a Campitello, « exceptis navibus Mantue » *Reg. Mant.* 369. Ma proprio per Mincio in rapporto ai beni cittadini sulle due rive, di cui incomincia a parlare il diploma del 1055, estesi volentieri dal Comune a tutte intere le rive del fiume sulla base di cui discorriamo nel testo, trovo una soluzione, probabilmente definitiva, in una sentenza 13 nov. 1225, emanata in nome del Podestà di Mantova Rizardo conte di Verona, da Ventura giudice, suo assessore: sui diritti del Vescovo « in seda Mincii et in suprapresis et in paludibus et in Zenevrio », si decide che il Comune lasci al vescovo « totam Matrugolam a castro dicti d. episcopi usque ad Conium sicut trait fossa et fosesella.....; totum Coniolum quod est iuxta predictum castrum versus mane sicut trait fossa et fosesella; item in alia parte 230 perticas incipiendo a Garolda et veniendo sero iuxta fossam et iuxta Mincium et sicut trait inter ipsos duos terminos in directum »... « Totum vero alium, preter illud quod dimissum est in Zenevrio monasterio S. Bene-

vescovo è scomunicato e lontano, determina le sue proprietà e le legittima a suo modo, interpolando e fondendo vecchi diplomi, l'uno già concesso agli arimanni, gli altri ai cittadini, così come già in sè aveva fuso vecchi ordini sociali che sopravvivevano ormai alle loro originarie reali funzioni.

Per la storia della distribuzione della proprietà nel territorio, quello che abbiamo potuto notare fin qui ci conduce anche ad una sicura conclusione: le grandi proprietà comunali si possono considerare scomparse, cioè assorbite dalla proprietà privata, già nel quarto decennio del secolo XIII ⁽¹⁾. I beni patrimoniali che rimangono perchè troppo limitati ⁽²⁾, gli altri per la loro natura di demanio pubblico, non possono esercitare influenza notevole sulla vita agricola del territorio.

I centri minori

La proprietà collettiva è caratteristica normale anche dei centri minori, cioè delle unità economiche rurali organizzate che ci si presentano già nei nostri documenti dal secolo XI, e poi, a suo tempo, dei Comuni rurali. Non si tratta di ridiscutere il *tipo* di proprietà, del Comune o dei singoli, ma di notare subito che l'importanza reale, pratica, nel grosso degli interessi agricoli ed economici del territorio, riguardo a questi centri

dicti » appartenga al Comune di Mantova o a chi comprò o comprerà da lui. Quindi il Vescovo non inquieterà mai più il Comune « de tota seda Mincil et Zenevrio, neque de suprapresis nec de toto eo quod in statuto Mantue continetur et continebatur ». Il Vescovo lasci presso il Mincio una via di tre pertiche, e presso la fossa di due, « per quas gens posit ire et redire ». Arch. Gonzaga, B XXXII, 1, busta 77.

La questione generale della giurisdizione sui fiumi, che non poteva non sorgere un momento o l'altro tra Vescovo e Comune, si lega poi ad altre falsificazioni di documenti. Si ricorse ad una supposta investitura vescovile al Comune stesso, del 6 ott. 1056, e a conferme del 1230 e 1231. V. il primo doc. sul mio vol. sulle *Carte della Cattedrale*, N. V, e, in nota, osservazioni su gli altri.

⁽¹⁾ Analogie con Bergamo, in MARZI, *Note suburbane*, p. 77; e in parte con Verona, FERRARI, op. cit.

⁽²⁾ Il Comune possiede ancora casamenti in Goito e a Castiglion Mantovano intorno al 1300, secondo gli statuti Bonacolsiani III, 8. Il commento che alla rubrica fa il D'Arco a p. 298-9, è attendibile solo in quanto ricorda i due castelli sul luogo. Beni del Comune di Mantova in Correggio (destra di Mincio), venduti (o assegnati giudizialmente?) al Vescovo, ricorda un doc. dell'Arch. Vescovile 17 sett. 1240, Vol. II, c. 39 v.; altri, venduti a privati, doc. 16 e 23 dic. 1238 e 4 dic. 1251 di S. Chiara, Arch. St. Milano, monast. Mantovani; id. a Perarolo, doc. 20 maggio 1245, Arch. Vesc. vol. II, c. 114 v.; altri a Borgoforte (diritti su una casa) l'ultimo d'agosto 1251, e a Formigosa (20 b. di terra venduta a privati) il 4 dic. 1251, Arch. Gonzaga, Liber Lux c. 15 e 16; ecc.

minori non spetta tanto ai loro beni che ci si mostrano più o meno sicuramente come allodiali, quanto ai beni sui quali i comunisti esercitavano collettivamente diritti parziari di ogni natura, dagli usi civici alle vere e proprie locazioni. Su questi diritti ritorneremo; per ora, la ricerca che andiamo conducendo sulla distribuzione della proprietà, ci costringe ad un magro elenco.

Goito

Magro e vago: Goito possiede « res de comuni » che sono, comenta il Tamassia, « le proprietà comunali conservatesi durante il periodo barbarico in Italia » - nel 1045 ⁽¹⁾; non scomparse sulla fine del secolo XII, se la « curia » di Goito figura fra i proprietari confinanti di certe terre in

Porto

luogo, ancora nel 1198 ⁽²⁾. Gli « homines de Portu » hanno, nel 1083, immobili posti non lungi dalla città ⁽³⁾, forse proprio per questo assorbiti presto dal Comune maggiore: vedemmo il castello di Porto abitato da arimanni; ad ogni modo, nè miei documenti, di beni degli uomini del borgo non ritrovo più cenno. Ma per mostrare che da noi, come in tutta Italia, in questo senso « una vita comunale realmente esisteva anche prima che sorgesse il Comune politico, quantunque meno piena ed operosa » ⁽⁴⁾ non abbiamo altri elementi ⁽⁵⁾; anzi, dopo i ricordati accenni a Goito e

Castellucchio

Porto, passano tre quarti di secolo di silenzio prima d'incontrarne altri; finalmente, nel luglio 1155, si trova memoria di beni della « curia » di Castellucchio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ *Una professione di legge gotica in un documento Mantovano del 1045*, in Arch. giuridico, IX, 1902, dell'estratto pag. 6. Il doc. è del novembre, *Reg. Mant.* 70.

⁽²⁾ maggio, *Reg. Mant.* 617. V. CARRERI, *Le condizioni medioevali di Goito*, in Atti Acc. Virgiliana di Mantova, 1899, dell'estr. p. 36. Che questi beni « de curia » di Goito, come poi di Castellucchio (v. avanti nel testo), possano essere rigorosamente della corte (« curia » significa « la personalità giuridica della corte » dice il VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*, Pavia, 1921, p. 101 e segg.) e non del Comune, non cambierebbe per la nostra ricerca di proprietà collettive d'unità rurali; ma nè Goito nè Castellucchio sono, in periodo così avanzato, di ragione privata unica, quindi *la corte* è un puro ricordo, e se ha proprietà, s'identifica certo col nuovo Comune; i beni dei *domini* poi, di cui vedremo subito, si citano sempre altrimenti.

⁽³⁾ 10 maggio, *Reg. Mant.* 103, donaz. di Matilde alla chiesa mantovana di S. Arcangelo, OVERMANN 43. Questa vicinanza estrema alla città doveva essere notata, per quanto osserva il BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo*, Pavia, 1927, p. 98.

⁽⁴⁾ SCHUPFER, *Dir. germanico*, cit., III, 84.

⁽⁵⁾ L'antichissima donaz. dell'*universitas* di Asola di 400 plodi di terra « de bonis tam publicis quam privatis » ad una chiesa che s'era già essa stessa costruita nel 951, ODORICI, *Storie bresciane*, IV, p. 82, non riguarda il nostro territorio d'allora.

⁽⁶⁾ *Reg. Mant.* 296. Un « nemus Communis » in territorio di Carzedole nel doc. 6 aprile 1164, *Reg. Mant.* 325, è con tutta probabilità del comune di Mantova (nemus Carpenete).

Nel 1178, una contestazione tra gli « homines » di Pegognaga ed il monastero di S. Benedetto, dimostra che un bosco di Carpeneto era stato da quelli almeno preteso da tempo: essi lo custodivano « per curiam » ⁽¹⁾, essi in parte l'avevano ridotto a cultura, e, persuasi del loro diritto, avevano violentemente strappati ai gualdimanni del monastero i pegni levati a contravventori alle norme forestali. Ma la questione si concluse certo dichiarando il bosco allodio del monastero, « salvis usibus Pigognage », com'è accennato nel documento stesso ⁽²⁾. Tuttavia, il comune di Pegognaga aveva pure non indifferenti beni propri a bosco ed a palude ancora nel 1255, quando ne vendette quasi cinquanta ettari, confinanti con altre sue terre ⁽³⁾.

Beni del vescovado in uso di legnatico ed in contestato uso di pascolo e pesca, avevano anche gli uomini di Nuvolato ⁽⁴⁾, accanto a vere proprietà comunali ⁽⁵⁾: era probabilmente la condizione normale di tutte queste ville Padane annesse o vicine alle grandi proprietà ecclesiastiche: per l'esistenza degli usi dovrebbe già valere una presunzione generale ⁽⁶⁾, e per le proprietà collettive sappiamo in concreto che Borgonovo presso Nuvolato, Carbonara ben più innanzi lungo il Po, e Borgoforte molto più indietro, avevano beni propri ⁽⁷⁾, e che a sinistra del fiume possedevano terre Sustinente ⁽⁸⁾ e Bagnolo ⁽⁹⁾.

Pegognaga

Nuvolato

Borgonovo e
Carbonara
BorgoforteSustinente e
Bagnolo

⁽¹⁾ Un teste dice: - prima che S. Benedetto acquistasse il bosco, lo vidi « custodiri per curiam », poi, « per abatem » -. L'acquisto è probabilmente la vista concessione di Lotario del 1135 dei boschi di Pegognaga. La corte aveva cioè sentito lo slegamento successo alla morte di Matilde, ed era diventata un ente a sè: la « curia » è cioè anche qui un ente economico comunale con beni propri. V. VACCARI, *La territorialità*, cit., p. 103, proprio per questo doc. *Reg. Mant.* 396; ma nota che non v'è detto espressamente che il bosco appartenesse alla corte di Villole; è per lo meno contestato da quella di Pegognaga.

⁽²⁾ *Reg. Mant.* 396.

⁽³⁾ 25 febr. 1255, Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Benedetto. Vendita di 141 biolche.

⁽⁴⁾ 9 dic. 1189, PATETTA, *Vacella*, cit.; *Reg. Mant.* 460.

⁽⁵⁾ Arch. Vescovile, vol. II, c. 43, 2 luglio 1240, valle e terre del Comune; ibid. c. 62, 9 maggio 1242, terre presso Quingentole; ibid. c. 95-6, 21 febr. 1243, valle.

⁽⁶⁾ La sentenza 9 dic. 1189 già cit. a nota 4, nega usi civici agli uomini di Governolo nell'isola di S. Benedetto, spiegabili tuttavia con l'antico corso di Po.

⁽⁷⁾ Valle « illorum de Burgonovo », Arch. vescovile, vol. II, c. 95-6, 21 febr. 1243; mansi di Carbonara (indicazione non dunque certissima, v. l'attuale località Masi), ibid. c. 88 v., 22 nov. 1243; beni di Borgoforte (a destra) posti presso Saviola. Arch. Gonzaga, Liber Lux (S. Chiara) c. 24 v. N. 15.

⁽⁸⁾ 2 maggio 1211, Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Benedetto.

⁽⁹⁾ 28 apr. 1239, Arch. Vescovile, vol. II, c. 20 v., patto col vescovo « de comunibus et suprapresis » di Bagnolo. Forse il vero carattere originario di uso si nasconde sotto una convenzione, per cui il 4 maggio (ibid., c. 21) almeno parte di quei « comunalìa » diventano investitura vescovile al Comune.

Risalendo per Mincio verso la città, troviamo che avevan beni comunali S. Biagio ⁽¹⁾ e Pietole ⁽²⁾, e, a sinistra, già forse un piccolissimo centro, Campomalo presso Formigosa ⁽³⁾, e certo, più in alto, verso il confine Veronese, due centri notevoli ed antichi, Castiglione Mantovano ⁽⁴⁾ e Bonafisso ⁽⁵⁾.

Presso l'Oglio, le terre del comune di Campitello non sembrano, in genere, di proprietà allodiale; sono poi di certa investitura vescovile i « communia » e sul luogo e a Gazzuolo nominati nel 1215 ⁽⁶⁾, e si tratta probabilmente delle stesse terre che col solo nome di « communia », senza attributo locale, ritrovo ivi nel 1232 ⁽⁷⁾ e nel 1257 ⁽⁸⁾. Invece Scorzarolo e da in pegno e vende, proprio al Vescovo, terre che debbono quindi ritenersi sua assoluta proprietà, e non insignificanti per misura, tra il 1231 e il 1232 ⁽⁹⁾. S. Michele ha pure beni propri nel territorio, ricordati in quegli stessi anni ⁽¹⁰⁾; più in alto, per Marcaria, so soltanto d'una terra nella corte, « in Polexeno Porcorum, qui fuit comunis Marcaregie » ⁽¹¹⁾.

I già ricordati beni di Castellucchio legano il territorio tra Mincio

⁽¹⁾ « Illi de S. Blasio » possiedono a Levata nel 1235, Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Benedettò, 1211-35.

⁽²⁾ « Prata comunis Pletularum » trovo il 31 dic. 1216, Arch. di S. Andrea, N. 84. Anche qui debbo avvertire che si tratta forse di quegli stessi prati che in un doc. 28 dic. 1217 (ibid. N. 85), « in concione » di Pietole, si riconoscono proprietà del monast. di S. Andrea.

⁽³⁾ 16 nov. 1303, « iura Campemali » in « seda » di Mincio, Arch. Gonzaga, Liber Lux c. 37, N. 2 (S. Chiara).

⁽⁴⁾ 22 apr. 1222, « in frata comunis Castioni », Arch. S. Andrea, N. 102; 26 marzo 1223, possedimenti comunali in luogo, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni de Cornu.

⁽⁵⁾ 26 marzo 1223, possedimenti del Comune, luogo Fosaolto, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni de Cornu. - Sotto, nella corte di Villimpenta, propr. di S. Zeno di Verona, sono attestati usi civici di legnatico fin dal 1169, *Reg. Mant.* 342.

⁽⁶⁾ Arch. Gonzaga, B, xxxii, 1, c. 5 (busta 77).

⁽⁷⁾ Arch. vescovile, vol. I, c. 78 v., 26 apr. Ma sono la stessa cosa i « communia » pure di Campitello a Canicossa 27 ag. 1232, ibid., c. 103 v. ?

⁽⁸⁾ 16 nov., Arch. Gonzaga, B, xxxii, 1, c. 7 v. (busta 77). Intorno a questi « communia » si svolse, circa cinquant'anni fa, una questione giudiziale, su cui cfr. le memorie, storicamente male informate, del COMELLI, *La valle di Campitello*, Mantova, 1876, e *La questione della valle di Campitello*, Mantova, 1881.

⁽⁹⁾ Arch. vescovile, vol. I, c. 57 v., 2 dic. 1231, vendita, cfr. CARRERI, *Appunti e doc. sulle condizioni dell'episcopio mantovano al tempo di Guidotto da Correggio*, Atti Acc. Virg. di Mantova, 1908, dell'estr. p. 31; ibid., c. 67, 16 febr. 1232, pegno; ibid., c. 78-9, 12 apr. 1232, vendita di 90 biolche (30 ettari); fasc. 10, Feudi, c. 3 v., id. di 24 biolche (8 ettari).

⁽¹⁰⁾ Arch. vescovile, vol. I, c. 57, 13 dic. 1231.

⁽¹¹⁾ Arch. di S. Andrea, N. 109, 22 nov. 1227.

e Oglio con quello già pur visto di Goito ⁽¹⁾ e con l'alto Mantovano, dove conosciamo beni comunali di centri così numerosi da doverli riconoscere indice d'una condizione generale: parlo di Massimbona ⁽²⁾, Benedesco ⁽³⁾, Ceresara ⁽⁴⁾, Cereta ⁽⁵⁾, Cavriana ⁽⁶⁾, Pozzuolo ⁽⁷⁾.

Massimbona, Benedesco, Ceresara, Cereta, Cavriana, Pozzuolo

È più facile, al solito, concludere con affermazioni generali che con dati certi. In ogni modo, mi par tranquillo che da noi la proprietà comunale debba considerarsi per i piccoli centri condizione normale: imprecisabile nella misura, presenta pure una chiara tendenza a ridursi o ad eliminarsi di fronte a diritti singoli più precisi o meglio sostenuti, o, in sostanza, di fronte a pretese economiche nuove ed incoercibili ⁽⁸⁾. La proprietà collettiva è, per origine, se non vorremo dire incolta, a coltura estensiva, e tale rimane per destinazione; la coltivazione a pane e vino ne cambia aspetto e natura, e la riconduce, o tende sempre più a ricondurla, alle forme più libere che apertamente o larvamente faranno capo alla proprietà individuale.

Le consorterie nobiliari

Non siamo giunti ancora, dopo queste nostre ricerche, alla proprietà privata familiare o individuale. Come esisteva, vedemmo, una proprietà arimannica condizionata da un servizio, e benchè alienabile, alienabile solo

⁽¹⁾ Un « *nemus comunis terre Pratilamberti* » ricordato in un doc. della Cattedrale 13 nov. 1228, N. LXXXIII, e che potrebbe costituire un altro anello nella direzione di Goito, è probabilmente solo soggetto ad usi civici, e proprietà dei Canonici della Cattedrale.

Pratolamberto

⁽²⁾ « *illi de Masinbona* » proprietari in terr. di Goito, 9 apr. 1275, Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie.

⁽³⁾ Tra S. Martino Gusnago e Mariana. V. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, 2 apr. 1307.

⁽⁴⁾ Il Comune ha beni « *ad Bastellum* », « *ad Gambinam* » e « *ubi dicitur sedimen* », nel 1221, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino; altri s'incontrano in un doc. 14 maggio 1232, *ibid.*; « *comunia Cerexariarum* » in un doc. 4 apr. 1299, *ibid.*; e ancora 3 apr. 1307, *ibid.*

⁽⁵⁾ Arch. vescovile, vol. I, c. 59 v., 13 genn. 1232: terre del comune di Cereta assegnate a privati « *quando comunia eiusdem terre Cerete divisa fuerunt* ».

⁽⁶⁾ Varie terre del Comune indicate come confine in *Cattedrale* CXXIII, del 1250 circa; *ibid.*, CCV, 5 sett. 1283, varie terre condotte da privati che rendono fitto al comune di Cavriana; nominasi ivi una palude del Comune.

⁽⁷⁾ 30 genn. 1307, *Cattedrale*, CCLXXXIII: terra boschiva « *ad Comunos* » confinante da tre lati col Comune.

⁽⁸⁾ Su qualche *particolare* ragione di vendita dovremo forse ritornare. V. per ora le osservazioni del BOGNETTI, *Comuni rurali*, cit., pp. 182-3.

con determinate restrizioni fino a che nuove condizioni storiche dovevano slegarla o assorbirla, così esiste e nel territorio nostro e altrove - il problema, al solito, è un problema di storia generale da studiarsi ne' suoi concreti aspetti locali - un tipo di proprietà già feudale, cioè pure condizionata e limitata, che ha assunto caratteristiche proprie in seguito alla sorte dei beni Matildici.

Le difficoltà, gli incerti risultati del passaggio dell'eredità Canossiana ad Enrico V, come diedero, secondo un'accorta osservazione del Patetta ⁽¹⁾, l'occasione al sorgere del comune di Modena, così più o meno favorirono quello di altri ⁽²⁾, e del nostro, e resero possibile l'affermarsi dell'indipendenza di fatto anche d'istituti originariamente feudali. Parlo di quelle consorterie famigliari che sono ben note nella storia di molta parte dell'Appennino, ma che non sembrano meno importanti in pianura, e proprio da noi.

Non sono mancati certo, intorno alla posizione storica della classe feudale nel periodo del Comune ed in quello che lo precede immediatamente, studi fatti con dottrina e con amore ⁽³⁾, d'altro lato, la partecipazione della classe alle istituzioni nuove è un problema non nuovo, ma vivissimo e delicatissimo che preoccuperà a lungo anche noi nella seconda parte di questo lavoro. Ora, neppure mi preme tanto la formazione generica della nobiltà, d'origine germanica soltanto od anche romana, e neppure mi preme se sia più o meno vera o solo tarda l'identità tra « ordo militum » e « nobilitas », più o meno ampia la partecipazione di tutte le classi, compresa la non libera, a costituirla: m'importa un aspetto parti-

⁽¹⁾ *Studi storici e note su alcune iscrizioni medievali*, in Mem. Acc. d. Scienze di Modena, VIII, 1909.

⁽²⁾ Per esempio, certamente quantunque indirettamente, quello di Guastalla - il primo certo Comune dell'Emilia - in seguito all'atto di Oddone abate di S. Sisto, 26 luglio 1116, AFFÒ, *Storia di Guastalla*, I, 329, che « in quel giorno ratificò le antiche franchige degli uomini di Guastalla, ve ne aggiunse altre, in una parola, quasi abdicò a' suoi diritti, alle sue prerogative signorili in favore degli uomini soggetti alla sua potestà temporale, rafforzando e sviluppando così i locali ordinamenti comunali ». MALAGUZZI VALERI, *Un episodio storico guastallese inedito*, in *Frammenti storici*, I, pp. 27-8. V. anche, come affermazione generale, FALCE, *Doc. inediti dei duchi e march. di Tuscia*, introduz. al doc. XXVII.

⁽³⁾ Non è questo il posto per una bibliografia dell'argomento; noto solo come la recentissima concentrazione di studi intorno alla famiglia Canossa, abbia largamente contribuito alle indagini su questo problema. Fuori, ma vicinissimo a noi, per l'importanza della classe dei *milites* nella città e nella campagna di Verona, non posso non accennare subito agli studi ben noti di L. SIMEONI. Ricorderò poi, per il milanese, il già citato libro del BOGNETTI.

colare, cioè *la misura* della partecipazione della classe alla vita italiana del momento, a tutta la vita, non a quella politica soltanto.

Noto, nel denso libro del Falce sul marchese Bonifacio, l'accenno generale alle famiglie collaterali ai Canossa « uscite dallo stesso ceppo di Sigefredo lucchese, solidamente stabilite ed affermate a settentrione dell'Appennino, nella ricca, aperta ed ampia pianura solcata dal Po ». Queste famiglie che « non poterono raggiungere una posizione di prim'ordine, restarono quasi sempre nella grande orbita politico militare dei loro parenti più fortunati, costituendo certamente il fiore dei cavalieri e degli armati di fiducia della corte marchionale ». S'aggiungano ad essi molte altre clientele minori, d'ogni origine, tutte concorrenti a formare « l'esercito » di casa Canossa (1).

E noto, già meglio in Schupfer e Volpe, tutta la turbolenta massa dei nobili minori, dei « secondi militi », spesso contro i Canossa (Coviolo), spesso al servizio di corti signorili come uomini di masnada, o, di più, come visconti, visdomini, avvocati. Chiarissima, nelle nervose pagine del Volpe, la loro azione di « ultimi nella gerarchia feudale, primi fra i nuovi elementi sociali », contro vescovi e feudatari maggiori e a favore dell'autonomia cittadina; ma è da porsi in grande rilievo anche la loro azione vivacissima nei centri rurali, « dove egualmente » dice sempre benissimo il Volpe, « militi e contadini creano le loro associazioni » (2); anzi, addirittura, « capitanei » e « valvassores » sembrano al Besta « una efflorescenza prevalentemente rurale » (3).

Poi, un aspetto diverso dello stesso fenomeno: si tratta sempre della diffusione delle grandi famiglie nei loro rami minori, della « loro portentosa ubiquità », per cui le troviamo attive in Lunigiana ed insieme in Emilia e in Lombardia. « Portentosa ubiquità, dispersione, che obbedivano a leggi economiche e giuridico famigliari, il cui studio può dirsi finora intentato », osserva il Formentini a proposito dei « Blanci de Herberia » (4): Egli vede la causa economica nella partecipazione delle famiglie nobiliari a quella « impresa capitalistica » che è l'assunzione a livello delle molte terre in cui si dissolvevano le antiche grandi unità latifondi-

(1) Op. cit., I, pp. 21-3.

(2) Cito qualche riga dell'ultimo libro *Il medioevo*, ma intendo portare il pensiero di tutto Volpe, a cominciare dal cap. II, soprattutto, di *Lambardi e Romani*.

(3) *Nuove vedute*, cit. p. 50.

(4) *Sulle origini e sulla costituzione d'un grande gentilicio feudale*, in *Atti d. Soc. Ligure di S. P.*, vol. LIII, 1926, pp. 532 e segg.

stiche, « sopravvissute nella loro organizzazione romana nell'alto medioevo »; e vede le cause giuridico famigliari nel bisogno di rinsaldare un vincolo che il diritto privato non poteva più garantire e che più non aveva d'altra parte ragioni di diritto pubblico, perdendosi il valore, e fin la memoria, dell'*ufficio* che era originariamente annesso a quelle assunzioni a livello.*

Studiata in territori diversi, è questa la materia, bisognerebbe dire la materia rovente, di cui andiamo ora constatando la presenza e l'azione anche nelle terre nostre, dove potremo, credo, seguirla con maggiore continuità e con altri risultati. In generale, noi sappiamo già bene che i Canossa avevano qui un'estesissima rete di fedeli laici, che dovevano loro l'origine, o l'ampliamento, o ad ogni modo la vita di classe militare. Sempre per la grande ragione della dispersione degli archivi famigliari, noi abbiamo innanzi agli occhi con troppo esclusivismo le concessioni principesche a monasteri ed a chiese; ma quelle a laici, come compenso di servizio e, naturalmente, con carattere feudale, non erano certo minori, ed erano certo più determinate, ed incuneate tra le incoerenti proprietà ecclesiastiche quali derivavano soprattutto dalla lontana e quindi imprecisa munificenza imperiale.

*Multos cum feudo, multos numus tribuendo,
pugnando plures
regis ab obsequio iugiter disiungit iniquo*

diceva Donizone di Matilde (1). E dei *milites* di lei, ancora Donizone ci parla frequentemente, come combattenti per la contessa, come suoi « fortes athletae »; e proprio per il Mantovano, anche come difensori di quel castello di Rivalta e di quella torre di Governolo che vedremo fra poco, nei nostri documenti, in mano ai *domini* del territorio (2).

Poi, la vita di Anselmo da Lucca di frate Bardone, ci racconta d'un Uberto d'Ardizzone « capitaneus unus predictae domnae comitissae Matildis », che « ob suae infidelitatis nequitiam » era stato preso e incarcerato. Ma coloro ai quali la contessa aveva affidato la custodia dei castelli del traditore, a lor volta combinano, contro le espresse « promissiones fidelitatis » fatte a Matilde, di ribellarsi a lei. Uno di essi, Lanfrancus de Piola, « officio miles », non vuol aderire al nuovo tradimento, ed è dai compagni cacciato in prigione, di dove uscirà solo per un miracolo « post mortem » di Santo Anselmo (1087). È una memoria di « capitanei » e

(1) *Vita Mathildis*, II, versi 293-5, (ed. Bethman, Mon. Germ. Hist. SS. XII).

(2) II, versi 466-7, 732-5, 1293.

* Un *Ufficio*? Qui il Formentini non è chiaro.

« milites » e di una concreta organizzazione militare del territorio Matildico, che varrebbe in ogni modo anche per noi, ma che si riferisce, credo, proprio al territorio nostro (1).

Da queste osservazioni generali, da questi cenni di cronisti, scendiamo, o saliamo, ai nostri documenti.

In molti luoghi del Mantovano attuale, Goito e Rivalta, Campitello, Pegognaga, Bondeno, Roncorlando, Saviola e Gonzaga, Castiglione mantovano e Carzedole, Bagnolo, troviamo ricordati *domini* o *seniores* del luogo, forniti spesso di determinati diritti, ma in rapporto sempre con grandi possessi territoriali. Se di questi soprattutto voglio parlare ora, riprenderò a suo tempo l'esame di quei diritti, lo studio cioè di quegli importantissimi nessi *domini loci - vicini*, che hanno avuto finora, credo, la più considerevole o la sola considerevole trattazione, per i territori milanese e comasco, in un noto libro del Bognetti (2).

Vediamo quanto avveniva da noi, partitamente.

Per Goito è provato che quei *domini* locali appartengono alla classe dei *milites*: un documento del 1187 (3) chiama espressamente *milites* quelle stesse persone che son dette altrove *domini de Godio* (4). Di più, e già altrove, e più chiaramente in una lite con S. Benedetto del 1198, uno di questi militi ricorda che suo padre e gli altri *domini* di Goito furono investiti delle lor terre da Matilde (5). In fine sappiamo che uno di questi signori ebbe la carica di podestà di Goito nel 1195 (6). Classe, origine dei possessi territoriali, intervento nella vita dei comuni rurali o del maggior comune cittadino, sono i tre elementi di fatto che vogliamo per ora fissare per ciascuna di queste consorterie nobiliari.

Domini di Goito

(1) *Mon. Germ. Hist.*, SS., XII., pp. 34-5. Manca nel racconto l'indicazione del luogo, ma è posto fra altri riferentisi a Mantova e territorio, e il racconto viene, più o meno direttamente, dal vescovo mantovano Ubaldo. Vari sono gli Ardizzoni al seguito di Matilde: ma gli Ardizzoni erano una famiglia mantovana importante: già intorno al 1090 un « Senecus f. Ardicionis » è nell'elenco dei donatori mantovani a S. Benedetto di Polirone, MERCATI, *L'evangelario ecc.*, cit., p. 13.

Per l'importanza dei vassalli minori proprio nei territori Matildici del Bolognese in contrapposto agli altri, Cfr. PALMIERI, *Feudatari e popolo della montagna Bolognese*, in Atti e mem. R. Dep. S. P. di Romagna, 1914, specialmente alle pp. 304, 309-17.

(2) *Sulle origini dei Comuni rurali*, cit., da pp. 184 a 214, e prima, passim. Il Bognetti ha benissimo notato, p. 184, che la figura giuridica del *dominus loci* meriterebbe da sola tutta una trattazione. Cfr. ora anche, di lui, *Documenti per la storia del comune Milanese*, in Arch. St. Lomb. del 1928.

(3) 4 maggio, *Reg. Mant.* 438; CARRERI, *Le condiz. mediev. di Goito*, cit. pp. 30-32.

(4) Ribaldus, Albertus, Cokila, ecc. V. i vari altri doc. che vado citando.

(5) 30 dic., *Reg. Mant.* 631.

(6) 1 ott., *Reg. Mant.* 552; CARRERI, *Le condiz. mediev. di Goito*, cit. p. 34.

L'entità dei beni dei *domini* di Goito si dovrebbe rilevare e da un atto divisionale del 1177 ⁽¹⁾, tra vari di loro, della *Campagna* di Goito, e dalla contestazione del 1198 con S. Benedetto, che ho già ricordata. I *domini* sostenevano che la terra, corrispondente presso a poco a quella del predetto documento del 1177, era investitura Matildica a loro; S. Benedetto si riferiva ad una effettiva donazione della contessa, 4 maggio 1115 ⁽²⁾. Il monastero, come accadeva spesso, ebbe ragione dal console di giustizia del Comune di Mantova, riconosciuto evidentemente come giudice legittimo; ma questo non significherebbe molto in una questione tra laici che non conservavano le loro carte di proprietà, ed ecclesiastici che le custodivano gelosamente; nè ho elementi topografici sufficienti ad escludere che la terra pretesa dal monastero fosse solo parte della *Campagna* posseduta, sembra incontestabilmente, dai *domini* fino almeno al 1177. Alcuni di quegli elementi topografici, tuttavia, non lasciano dubbi, e possiamo con molta approssimazione porre la *Campagna superiore ed inferiore* di Goito, tra la via Levata (l'antica Postumia), il Mincio fin giù verso Soave, una linea che di qui corra ad oriente fin sotto ed oltre Marmirolò, la strada da Marmirolò a Pozzolo fin contro ancora alla via Levata. Può darsi che, originariamente, l'assegnazione ai *domini*, che avevano riunite anche le ragioni dei vassi e visconti, come dice il documento del 1177, comprendesse l'antico *fundus Godii* che s'estendeva anche sopra la via Postumia e, d'altro lato, oltre Mincio; certo, già la parte contestata nel 1198 e da noi delimitata, e che forse, come è sempre dei possessi ecclesiastici, frastagliata e interrotta poteva contenere i diritti degli uni e degli altri, raggiunge l'enorme misura di 3500 ettari circa ⁽³⁾.

⁽¹⁾ 4 o 6 ott., *Reg. Mant.* 388.

⁽²⁾ *Reg. Mant.* 162; OVERMANN, 141.

⁽³⁾ Riunendo gli elementi topografici dati dalle nostre carte: conosciamo anzitutto la via Postumia; il tratto della via Gardesana (il nome è conservato al canale) che dalla Postumia va a Marmirolò; il *Vadum vitheti*, ora corte Guà sul Mincio; Marmirolò predetto; la *Fontana Savonis* o *Çagonis*, che, dalla vicinanza del fossato di Marmirolò, può ritenersi l'odierna fontana del bosco omonino; lì presso, i *Tornilli*, lettura facilmente errata per *Cornilli*, rispondenti ad un odierno rio Corniano e ad un fondo Corniano; poi il *Muro lungo*: in una carta della fine del 1700 (Arch. di Stato di Mantova, Agenzie Catastali, Goito), trovo una lunghissima « Muraglia detta del Diavolo », che staccandosi da metà strada tra il Pero e Marengo (presso il molino ex Vignola, ov'è ancora un prato del Diavolo) scendeva suppergiù parallela al Barco, fin sotto la corte di questo stesso nome. E forse le *Sette module* erano all'incontro di molti canali a Ponte vecchio, e *la vecchia strada per Verona* è quella per Marengo e Roverbella. Sul luogo sono poi una corte Campagna; e, ben più in alto, Campagnazza e Campagnola.

Che i beni della primitiva unità consortile dei *domini* di Goito si frangessero abbastanza presto in una serie di proprietà individuali o più strettamente famigliari, mostra già la ricordata divisione del 1177, e mostrano poi cento documenti (1). Tuttavia, come gruppo, i « *domini* de Godio », appaiono ancora, con questa generale indicazione, intestati di diritti di decima nel 1205 a Rivalta (2), nel 1207 a Goito (3).

Rivalta era stata fortezza di Matilde (4) e centro di suoi possessi territoriali (5); non v'è ragione di credere che dal punto di vista de' suoi vassalli laici Matilde vi avesse istituito un regime diverso da quello del confinante territorio di Goito, e i *nobiles*, i *domini*, i *capitanei* di Rivalta, come li troviamo indicati nelle fonti (6), non saranno stati diversi da quelli appunto di Goito. Ma noi crediamo di averne prove dirette: il vescovo Ubaldo investiva nel 1082 quattro suoi nipoti del visdominato « pro precibus quod fecit nostra domina comitissa Matelda », e Matilde stessa concedeva poi nel 1110 un privilegio « vobis Vicedominis qui multa pro me substituistis mala » (7). Ora, i Visdomini non sono altro che un ramo della famiglia dei Signori di Rivalta (8). Un Rivalta era cioè lo stesso

Domini di Rivalta

(1) Vedremo se questo frazionamento avverrà anche per i diritti di *dominatus*. Nel Milanese e Comasco i consorzi dei *domini* erano frequenti specialmente nella prima metà del sec. XII, poi prevale il frazionamento ereditario, per cui quasi ogni *locus* era diventato un *dominatus* a sè. BOGNETTI, p. 206.

(2) 11 febr., *Catt.* XLII.

(3) 29 dic. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo (in Varie). Diritti di decima ai *domini*, loro passati per il tramite del visconte, sono ricordati dal BOGNETTI, cit., p. 195.

(4) Distrutta dai Mantovani al falso annuncio della morte di Matilde nel 1114, DONIZONE, II, Cap. 19, dal v. 1291 in avanti.

(5) 1096, 23 giugno, Arch. di S. Andrea, N. 12, possessi privati in confine con la contessa; 1099 nov. 12, *Reg. Mant.* 123, conferma di donaz. di Matilde a S. Genesio di Brescello.

(6) *Nobiles* è già negli *Annales Mantuani*, Mon. Germ. Hist. SS. XIX, all'anno 1189; Albertus d. Adelardi *dominum* Ripalte nella lapide del ponte dei Molini del 1190; vedremo subito del ramo dei *Capitanei*; Valvassore è nome usato nella famiglia ancora nel 1246, *Catt.* CX. E vedi tutti i doc. che andrò man mano di loro citando.

(7) V. i due doc. in TORELLI, *Un privilegio di Matilde per i Visdomini di Mantova*, in Atti R. Acc. Virgiliana, VI, 1913.

(8) Accanto al Iulianus della lapide del ponte dei Molini, rettore della città nel 1190, esiste un Iulianus de Ripalta teste ad un atto del vescovo Sigefredo nel 1189, *Reg. Mant.* 457; ma Iulianus Vicedominus è console (con Otto d'Ugucione pur rettore nel 1190) nel 1200, *Reg. Mant.* 672, ed è detto negli *Annales Ovilianus* Vicedominus. Ora, un Vilianus de Ripalta era già morto nel 1224, *Catt.* LXX, e un Quiliano Vicedomino era stato teste della lega con Verona e il march. d'Este del 1207, CIPOLLA, *Relazioni*, I p. 20 (Vicedominus, non Vicecomes, com'è detto nell'indice del Cipolla). Giuliano Vicedomino poi è proprietario a Castelnuovo, vicinissimo a Rivalta e luogo

Ubaldo che divenne poi vescovo, e suo fratello Alberto fatto visdomino dal vescovo Eliseo: figli d'Alberto furono Rozone che ebbe il visdominato, e Ubaldo canonico della Cattedrale: nei figli di Rozone continuò la carica ed il nome di Visdomini, negli altri Rivalta il diritto o la consuetudine d'un seggio canonico, che ritroviamo nel ripetuto nome di Ubaldo ancora nel secolo seguente (1). E si noti che questa stessa famiglia Rivalta si suddividerà ancora in quelle dei figli di Acerbo Capitaneo che è fra i rettori della città nel 1190 (Acerbi) (2), e dei figli di Adelardo di cui Alberto è pure fra i predetti rettori (Adelardi) (3).

Rivalta, castello Matildico, come ricordammo già, era adunque il centro originario dei possessi feudali di questi Signori (4); proprietari terrieri essi erano anche presso la città già nella prima metà del sec. XII (5), e poi a Portolamberto a Curtatone a Castelnuovo (6), e quando già il con-

di possessi certi dei Rivalta; ed ha un fratello Giovanni, 1195 *Reg. Mant.* 556, pure proprietario ivi. Ma Giuliano de Ripalta è proprietario a Rivalta nel 1205, *Catt.* XLIV, e Iohannes de Ripalta, uno di coloro che giurano la pace con Cremona del 1200 con Giuliano Vicedomino console (v. sopra, *Reg. Mant.* 672) si trova spessissimo nel periodo (*Reg. Mant.* 629 del 1198, 644 del 1199 teste al Consiglio, 650 teste ad atto privato 1199) e Iohannes Vicedominus pure (*Reg. Mant.* 637 del 1199, 646 del 1199, consigliere del Comune). Non ritenerli la stessa persona è ben difficile. Ubaldo è a lungo nome di famiglia, coi due cognomi: se non indica (e spesso non indica) le stesse persone, indica certo parenti costanti; ma per me, e per chi conosce questi consorzi famigliari, è decisivo il possedere negli stessi territori; anche uno Spinabello de Vicedomini possiede presso Castellucchio come i Rivalta, e Rivalta è in confine. Si tratta della terra originaria divisa *per sortes* tra i vari membri della famiglia. Lo stesso per le case in città, che i Visdomini avevano in piazza S. Pietro, adiacenti quindi a quelle dei Rivalta, v. DAVARI, *Notizie storico topografiche* p. 32.

(1) *Catt.* XLIV, CLI, CLIII, CLXI Che il vescovo Ubaldo fosse della famiglia Visdomini ritenne già lo ZUCCHI, *Notizie di famiglie mantovane*, p. 99, inedito, in Arch. Gonzaga, Raccolta d'Arco, N. 105.

(2) Un figlio d. Acerbi de Catanio conosciamo come investito dal vescovo di terre a Nuvolato nel 1230 e 32, Arch. vescovile vol. I c. 8 r. 24 febr. 1230 e c. 106 12 nov. 1232. Non solo rimangono comuni in famiglia i nomi di Acerbo, Acerbino e Montino, ma cinque consorti della fam. Acerbi hanno parte della *domus merlata* (l'attuale palazzo con la torre della Gabbia) di cui parte è pure dei Rivalta, e la vendono il 10 apr. 1281 a Pinamonte Bonacolsi, Arch. Gonzaga, D, IV, 2 d., fasc. 4.

(3) Più difficile da seguire. Comproprietaria della grande *domus merlata* di cui alla nota prec.; torre comune coi Visdomini, CARRERI, *Le condizioni dell'episcopio*, cit., p. 34.

(4) Cfr. il *dominus Ripalte* della lapide del 1190; nota poi il consenso a vendita fatta da un suddito, 2 ott. 1205, *Catt.* XLIV; proprietari ivi di decime 18 dic. 1224, *Catt.* LXX.

(5) 13 ott. 1145, *Reg. Mant.* 264. Più tardi a Cartine (nel sobborgo) 21 febr. 1196 *Reg. Mant.* 561, e 2 maggio 1197, *ibid.* 583.

(6) 18 o 19 genn. 1171, *Reg. Mant.* 347; 23 maggio 1192, *ibid.* 496; 11 luglio 1226, Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 3; 15 nov. 1238, *ibid.* P, IV, 9, busta 3303, « braida Capitanei ».

sorto familiare s'era largamente suddiviso, a Castellucchio ed a Rodigo (1): in questa grande plaga ad occidente della città erano cioè la loro origine e la loro forza di feudatari e poi, per volgere di avvenimenti e per nuovi acquisti, di grandi proprietari: tutto ciò senza tener conto delle prerogative e dell'autorità di visdomini. Una casa in città avevano già intorno al 1150 (2), e un palazzo almeno alla fine del secolo (3); già allora un ramo dei Rivalta possedeva a Carzedole e a Spinosa (4), e poco più tardi a Formigosa (5), e poi altri ad Albara e a S. Giorgio (6), ed altri su fino a Cereta e Gusnago (7).....

Ma questa è più che altro espansione economica individuale o di singole famiglie: importa ora che teniamo ben presente come l'unità attiva nella politica cittadina, in cui i Rivalta entrano prestissimo e con grande fortuna, come vedremo (8), è il consorzio nobiliare, che del resto continua a sentirsi anche in frequenti designazioni delle loro proprietà territoriali, dove appaiono troppo numerosi per non rappresentare piuttosto la stirpe che la famiglia: così, quando li troviamo intestati a diritti di decima proprio a Rivalta nel 1205 (9), o proprietari d'una strada a loro esclusivo uso, che conduceva alla chiesa di Sarginesco, nel 1232 (10).....

Una misura complessiva dei beni originari di questa famiglia che

(1) Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie, 20 maggio 1233.

(2) *Catt.* XXI, 1150 circa: i figli d'Orlando de Osta pagavano fitto a S. Pietro d'una casa in città « quam cambivit cum Ubaldo de Ripalta »; chi cambiò era adunque il padre.

(3) 12 ag. 1194, *Reg. Mant.* 534 « in palacio filiorum qd. Ubaldi de Ripalta ». Pare che vi abitasse il podestà; e v. 5 febr. 1199, *ibid.* 635. Per il palazzo, poi del Comune, cfr. DAVARI, *Notizie stor. topogr.*, cit. pp. 13 e 29-30. Per l'acquisto della torre dei Gambolini, venduta poi ai Dall' Occhio nel 1249, v. *ibid.* p. 71; ed aggiungi che i Rivalta dovevano essere diventati proprietari avendo Ubaldo qd. Ubaldo di Rivalta sposato Iacomina qd. Coradi de Gambolinis: cfr. Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, 6 maggio 1234. Case « in convicinia S. Ambrosii » (quartiere maggiore o di S. Leonardo, e precisamente piazza D'Arco), avevano nel 1221 15 giugno, *ibid.*, S. Chiara.

(4) 1197 8 febr., *Reg. Mant.* 575; 1198 16 nov. *Reg. Mant.* 629; 1199 5 febr. *Reg. Mant.* 635. Ancora proprietari li presso (a Gazo) nel 1261 23 sett., Arch. Gonzaga, S. Chiara, Liber Lux, c. 19 N. 6.

(5) 1208 24 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro.

(6) Albara (presso S. Giorgio): 1234 23 dic., Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Ruffino; S. Giorgio: 1227 18 marzo, *Catt.* LXVIII.

(7) 1219 5 genn. Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Chiara: « ad Ceretum » Cereta? Cerri?

(8) Ho cercato, per scrupolo, di darne fin d'ora qualche idea nelle note.

(9) 11 febr., *Catt.* XLII.

(10) 6 apr. Arch. Vescovile, vol. I, c. 76, CARRERI, *Appunti*, cit., p. 35.

pure ai Canossa deve il principio o l'ampliamento della sua fortuna, è più che difficile; ma ne sembrano ad ogni modo molto probabili confini il lago di Mantova ad oriente, e, da notte a sera a mezzodì, i territori di Sacca di Goito, di Rodigo, e per Sarginesco (fin dove avevano, dicemmo, una strada propria), quello di Castellucchio. Siamo sempre intorno a un'abbondante paio di migliaia di ettari, donazione non indegna di principi!

Domini di Campitello

La situazione dei *domini de Campitello* è documentatissima per certe loro interminabili questioni col vescovo di Mantova, derivate da incertezza delle originarie investiture: abbiamo già notato come Campitello non figuri senza qualche dubbio tra i possessi antichi della chiesa mantovana, e da documenti non noti all'Overmann ⁽¹⁾ risulta certo che Bonifacio e Matilde vi avevano e beni propri e beni feudali alla chiesa mantovana, se Matilde in uno di quei documenti, d'incerta data (1109 - 24 luglio 1115), dichiarava di cedere tutto quanto nel castello e corte di Campitello « nostri iuris habemus, aut quolibet modo a Mantuana ecclesia detinemus », riservandosi il godimento vita durante. Non è affatto impossibile, anzi risponderebbe a quanto sappiamo per altre donazioni Matildiche, che fra i beni « sui iuris » la contessa avesse anche vassalli, che tuttavia qui non risultano esclusi dalla donazione, come saranno invece esclusi espressamente i « capitanei » da quella di Pegognaga a S. Benedetto ⁽²⁾. Forse da questo, o da circostanze di questa natura, nacquero le questioni di poi: il fatto sta che nel 1174 esistevano a Campitello « domini de antiquo feudo » che la chiesa mantovana doveva bensì man mano in qualche modo assorbire, ma che per allora non eran tenuti a prestare albergaria al vescovo quando si recava sul luogo, ed avevano diritto d'esigere banno in caso di delitti commessi da loro uomini se ne risultassero danneggiati loro interessi o ragioni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ 1077 - 1091, *Reg. Mant.* 117 e 1109 - 24 luglio 1115, *Reg. Mant.* 166. L'OVERMANN, p. 18, pose senz'altro i beni Matildici di Campitello come feudali alla chiesa di Mantova perchè non conobbe questi documenti, quand'egli scriveva inediti, e perchè si basava solo su un tardo atto del vescovo Garsendonio 1 ott. 1178, AFFÒ, *Storia di Parma*, II, doc. XC, pp. 387-8, che tuttavia non afferma espressamente quanto l'Overmann ne deduce. Non è che un'esenzione dall'albergaria per una chiesa e terra già donate da Matilde al monastero di S. Paolo di Parma il 24 genn. 1107, con doc. pure ignoto all'Overmann (CARRERI, *Un aneddoto della contessa Matilde*, Atti e mem. R. Dep. S. P. per le prov. Modenesi, IX, 1898; *Reg. Mant.* 136); neppure in questa donazione della chiesa « S. Marie de Bosco de curte Campitelli, cum XII iugeribus de terra ad eandem pertinentibus », è cenno di dipendenza feudale dal vescovado mantovano.

⁽²⁾ Inclusi erano invece per es. nella donazione Matildica della corte di Vilzagara alla chiesa di S. Cesario (Modena), 8 maggio 1112, OVERMANN 129.

⁽³⁾ 6 marzo, D'ARCO, *Studi cit.*, VII, p. 168-9, *Reg. Mant.* 369.

Pochi anni dopo, il vescovo Garsendonio confermava in feudo onorifico ai *domini* di Campitello metà dell'acqua dell'Oglio ed annessi diritti, e privilegi sulla caccia, e giurisdizione sui loro uomini, ma dichiarando che per questo nessuno dei *domini* aveva prestato a lui o a' suoi predecessori giuramento di fedeltà, ed esonerandoli anche ora dal prestarlo ⁽¹⁾. Tutto ciò confermerà nel 1189, il vescovo Sigefredo, aggiungendo che i *domini* « qui morantur super antiqua feuda » non gli debbono fodro ⁽²⁾.

Si tratta cioè di vassalli che avevano ragioni precedenti od estranee all'autorità vescovile sul luogo: tutto poi è ancora confermato chiaramente da quelli tra i *domini* che si dichiarano ormai dipendenti dal vescovo, in un prezioso verbale di deposizioni testimoniali del 1223: loro « e la loro casa », essi dicono, sono dal vescovo investiti a feudo onorifico, ed ancora conservano giurisdizione sui propri uomini, sia pure « pro domino episcopo », e diritto a levar banni per contravvenzioni di caccia; di più, questo stesso verbale, parlando di ricchi del luogo incaricati permanenti del vescovo a rappresentarlo, li dice esenti da fodri e scufie ai comuni di Mantova e di Campitello « nisi tamquam *militēs illius terre faciunt* » ⁽³⁾. E chi sarebbero questi *militēs* della terra se non i *domini*? ecco adunque dichiarata, se mai fosse stato possibile dubitarne, la loro classe nobiliare. Il verbale poi, è redatto sulla questione « quod iurisdictionis universalis, dominium, honor et districtus loci et curie Campitelli pertinet ad episcopatum », cioè, come ogni questione, su un'affermazione non pacifica, e precisamente qui contraddetta da qualcuno dei *domini*, quantunque anche dal comune di Mantova.

Concludiamo: sebbene i *domini* finissero almeno in parte per riconoscersi feudali al vescovo, con tutta probabilità non erano tali in origine ⁽⁴⁾, ed i possessi Canossiani nel luogo li fanno credere, come gli altri del territorio nostro, feudatari dei Canossa; appartengono alla classe dei *militēs*; in fine, come ci dicono espressamente le ricordate testimonianze del 1223, e già diceva il documento pure testè ricordato del 1174, i *domini de*

⁽¹⁾ 17 o 20 marzo 1179, D'ARCO, *Studi cit.*, I, doc. 23; *Reg. Mant.* 397.

⁽²⁾ 23 ott., D'ARCO, *Studi cit.*, *ibid.*, doc. 24; *Reg. Mant.* 457.

⁽³⁾ 7-8 aprile, Arch. Gonzaga, B, xxxii, 1, busta 77. Continuazione, stessa data, in Archivio Vescovile, Pergamene, ad annum.

⁽⁴⁾ Ancora nel 1297, 10 dic., Arch. Gonzaga, B, xxxii, 5, busta 77, un « de Spallis » comperava da Floronesta del fu Mucio de Campitello e sorelle e dall'erede del fu Zanebaldo, la parte a lui spettante « in honoribus aquarum fluminis Olei et Olioli, districtus et curtis terre Campitelli » e i « vadi » dei molini di S. Michele « salvo iure episcopatus Mantue si appareret easdem res esse feudum episcopatus ».

Campitello presero attiva parte all'amministrazione di quel comune (1).

La misura dei beni di questi *domini* è assolutamente imprecisabile, e mi parrebbe un poco uno sforzo mettere in rapporto l'incertezza già avvertita, o almeno la contestabilità dei diritti della Chiesa in *Campitello*, proprio con i 233 mansi, di dieci iugeri l'uno, che il marchese Bonifacio s'era fatto dare in precaria dal vescovo Itolfo: tanto affermava almeno il vescovo Ubaldo, investendone, a preghiera di Matilde, il duca Guelfo (2)..... E saremmo ancora intorno a quei benedetti duemila ettari!

Capitani e val-
vassori di Pe-
gognaga

Riguardo a Pegognaga, è senz'altro provato che i *domini* del luogo appartengono alla classe più elevata dei Capitani e valvassori. Quando Matilde, già ammalata in Bondeno, il 4 maggio 1115 donava al monastero di S. Benedetto tutto quanto possedeva in Pegognaga, comprendeva nella donazione i suoi vassalli, cioè fabbri, canevari, brentari, « illos de Pado et omnes alios cuiuscumque servitii, *preter capitaneos et vavassores Pigugnage* » (3). A nostra tranquillità, rispetto a quanto stiamo per dire, notiamo che la situazione locale era, in questo, immutata alla fine del secolo: Filippo di Toscana ripeteva infatti nel 1195 all'abate Alberto di S. Benedetto le stesse parole, confermando cumulativamente i privilegi concessi dai Cannoniani suoi predecessori al monastero (4).

Ora, secondo un documento non molto più tardo, del 1216, certi Mantoanus e Iohannes figli del fu Corrado de Bosone stringevano un patto con l'abate Azone « ne predicti domini debeant inquietare iurisdictionem, districtum et honores terre Pigognage..... pro parte iurisdictionis sicut competit *uni ex capitaneis vel uni ex vavassoribus* », e cedevano i loro diritti a S. Benedetto, dichiarando ormai « se possidere nomine monasterii predictam iurisdictionem in causa precarii » (5). Molte cose c'insegna questa cessione, ma anzitutto una, che Mantovano e Giovanni insieme detenevano *una quota* della giurisdizione propria dei capitani o valvassori, quella cioè goduta dal padre Corrado e dall'avo Bosone: e noi conosciamo già

(1) Fra i testi è « Rainonus, tunc potestas Campitelli », e questo Rainonus, nel 1189 (*Reg. Mant.* 457) è elencato fra i *domini*. Nel documento del 1223 vari *domini*, testi, affermano essi stessi d'essere stati podestà del luogo. Per la parte dell' Arch. Vescovile, v. le pp. 13-14 dell'estr. di CARRERI, *Appunti sulle condiz. dell'episc.*, cit.

(2) 1077-1091, *Reg. Mant.* 117.

(3) OVERMANN 141; *Reg. Mant.* 162. Capitanei di Matilde, carica non solo adunque « non impossibile » (FALCE, *Doc. inediti dei march. di Toscana*, N. XXIV) ma frequente. Casi in cui il *dominatus* resta nelle mani del consorzio familiare dei *Capitanei*, si hanno anche nel Milanese. BOGNETTI, p. 195.

(4) 31 luglio, MARGARINI, *Bullarium Casinense*, II, 225-7; *Reg. Mant.* 550.

(5) 21 agosto, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

il padre; il Conradus de Boso teste ad un atto di Filippo di Toscana « *dominus* in possessionibus olim comitisse Matildis » del 1196 ⁽¹⁾, il « *dominus* Coradus » rappresentante d'una « *concordia vicinorum et dominorum* Pigognage » in un'altra lite col monastero per i boschi di Carpineta, del 1178 ⁽²⁾. Come dubitare che si tratti d'un successore d'uno dei capitani e valvassori esonerati da Matilde dalla soggezione a S. Benedetto ?

Sembra anche chiaro che a quei *domini* e *vicini* corrispondano rispettivamente i *nobiles* e *populares* di Pegognaga, ancora in lite nel 1217 con S. Benedetto, secondo una citazione dei giudici delegati dal papa, diretta precisamente « *nobili viro* Lanfranchino de Erberia potestati Pigognage et *consulibus et universis tam nobilibus quam popularibus eiusdem loci* » ⁽³⁾. La citazione è presentata a vari insigniti dell'attributo di *domini*, e tra essi a quel Mantuano Coradi Bosonis che conosciamo e ad un Guido de Erberia che ci fa ritenere un ramo della famiglia « de Herberia », a cui apparteneva anche il nobile podestà, residente a Pegognaga. Già ci aiutava l'infinita erudizione del vecchio Tiraboschi ⁽⁴⁾; ci aiuta ora il Formentini con le sue dottissime ricerche sulle consorterie nobiliari di Lunigiana ⁽⁵⁾; e noi possiamo facilmente integrare notizie loro con documenti nostri: degli

(1) gennaio, FICKER, *Forschungen*, cit., IV, n. 191; *Reg. Mant.* 559.

(2) *Reg. Mant.* 396.

(3) 2 aprile, Arch. S. Milano, monast. Mant., S. Benedetto. Ricordiamo la frase: « *comune loci, tam nobilium quam vicinorum* », usata in occasioni analoghe nel Milanese, BOGNETTI, p. 168. Il fatto, poi, s'incontra pure nel Bolognese, PALMIERI, cit. p. 333, ecc.; nè mi sembra raro nel contado, come al VOLPE, *Lambardi*, cit. p. 275.

(4) *Dizionario top. storico degli Stati Estensi*, II, pp. 374-6. Quel Lanfranchinus de Erberia podestà di Pegognaga, è padre di Gerardus Boiardus. Proprio per i Boiardi se ne occupa il Tiraboschi. Un altro figlio di Lanfranchino, Rimondo, è ancora nel 1253 9 nov. in rapporti con Reggio, ove si trova procuratore di un d. Atto qd. d. Bonardi de Torecellis di Pegognaga, Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie.

(5) *Sulle origini e sulla costituzione d'un grande gentilicio feudale*, in Atti Soc. Ligure S. P., LIII, 1926. Nota per noi il fatto che la famiglia de Herberia ha avuto parte importante nella storia di Modena e Reggio, e che, sommersa dal Comune, di qua dall'Appennino si sarebbe salvato di essa solo il ramo dei Boiardi (il che è smentito da queste nostre ricerche). E nota la loro parentela coi Bosi, coi quali sono a contatto anche da noi: « le oscure vicende di questa linea » (p. 518) forse troverebbero un chiarimento nei documenti mantovani, ma io non oso, come si vede nel testo, istituire rapporti. Nota in fine le relazioni, forse di sangue, degli Herberia e dei Bosi con la dinastia degli Attonidi, ed anche i rapporti con Polirone, pp. 522-28, dove, e prima, da p. 514, appaiono proprio Lanfranco e Guido da Herberia e Rodolfo da Panzano. Già lo stesso FORMENTINI aveva scritto nel 1922 *Una podesteria consortile nei sec. XII e XIII (Le terre dei Bianchi)* in Giorn. stor. della Lunigiana, XII, III. I nostri nomi ricorrono alle pp. 201-6. Un rapporto dei Bianchi d'Herberia coi guelfi *Bianchi*, nega il MASI, *Il nome delle fazioni fiorentine de' bianchi e de' neri*, in Nuovi studi medievali, III, I, 1926-7, pp. 40-41.

Herberia, un ramo era quello dei « de Panzano », perchè di questo castello furono investiti gli Herberia con espressa nomina a *capitanei* (1); ora, un Rodulfino da Panzano, « de domo comitisse Matildis », troviamo tra i fedeli dell'imperator Federico in un diploma del 1178 che ha riferimento diretto alla lite già accennata degli uomini di Pegognaga col monastero di Polirone (2), ed il ricordato Guido de Erberia non è probabilmente altri che un Guido da Panzano teste ad un atto del console e uomini di Pegognaga del 1214 (3), come un Herberia è certamente un più tardo Rodolfo di Panzano di cui gli « *Annales Regienses* » ci raccontano, sotto il 1244, queste belle cose: Il podestà di Reggio « de mense octobris ivit ad Pigognagam ad guastandum dominum Rodulfum de Panzano pro quodam maleficio per eum facto in terra Herberiae, in castro; et quia non permittebat se guastare, ideo misit dictus potestas pro populo Regino et pro militibus, et omnes iverunt ». Ma non ne fecero nulla, in causa d'un grosso guaio sorto per istrada coi da Sesso (4). Il delitto commesso a Rubiera da questo brav'uomo, che qualcuno era, se non si lasciava « guastare » da un podestà di Reggio, impensieri il Tiraboschi ed a noi non importa; ma noi abbiamo seguito nei de Herberia e da Panzano una schiatta certamente nobile, certamente legata ai Canossa, certamente partecipe della vita comunale di Pegognaga, come una delle appartenenti ai *domini* del luogo (5): con questa e con l'altra di Corrado di Boso noi abbiamo seguito adunque la sorte di qualcuno dei *capitanei et vavassores* Matildici di Pegognaga.

Milite di Bondeno

Per Bondeno m'è nota soltanto una serie di *milites* che nel 1197 promettono di rispettare determinati confini tracciati in un bosco « de Foaris » tra le proprie ragioni e quelle del monastero di S. Benedetto (6). Questi « *milites de Bondeno de Roncoris* » hanno adunque, come i domini di Goito, di Rivalta ecc., una proprietà comune; e se, come credo, è identificabile con uno di essi, Giliolus domini Rubei, l'Egidio che trovo poi console di Bondeno nel 1215 (7), abbiamo anche qui l'intervento di questa

(1) Il doc., del 1180, è in TIRABOSCHI, *Mem. di Modena*, III, Cod. dipl. N. DVIII. Ma ora il FORMENTINI, *Sulle origini*, cit. p. 524 dice che avevano Panzano anche prima.

(2) 15 maggio, STUMPF 4247; FORMENTINI p. 524.

(3) 1 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

(4) *Annales Regienses*, ed. DOVE, p. 170. Cfr. FORMENTINI, *Le origini*, cit., p. 525.

(5) E a Pegognaga gli Herberia rimasero poi a lungo: il 16 giugno 1249 Ymia d. Lanfranchini de Herberia, lascia legati a chiesa, 10 libre imperiali a suo figlio Lanfranchino (sono sempre gli stessi nomi) ed eredi universali i fratelli Gherardo e Arimondo. Il testamento è fatto a Pegognaga. Arch. Gonzaga, Liber Lux, c. 14, N. 6.

(6) 12 marzo, *Reg. Mant.* 576.

(7) 30 genn., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

classe di *milites*, nell'amministrazione del Comune, nei posti più alti, caratteristico nei rapporti tra *domini* ed *homines* o *vicini*.

Mi pare inutile tentare altri malfidi riavvicinamenti di nomi, com'è sufficiente sapere per Roncorlando, allora notevole borgo non lontano da Pegognaga, ridotto ora a due corti, Curlandi e Ricorlando, sulla Zara, che il comune e i *domini* del luogo avevan diritto di pascolo, pesca, caccia e legnatico in un bosco detto Mantovano, sul Po, contestato, al solito, con S. Benedetto nel 1187 (1). Proprio in questa lite, il rappresentante dell'università di Roncorlando parla per l'università stessa « et pro domino Attone de Turicellis »: noi sappiamo che, poco più di cinquant'anni dopo, un discendente, diretto o no, di questo signore, Rainaldinus quondam Iacopini de Toricellis, era proprietario della *quarta parte del castello* di Roncorlando; temendo di morire senza figli legittimi, lasciava quella sua parte, ed altri suoi beni, case e terre aratorie e prative per più che 160 biolche nei territori di Torricella e Roncorlando, alla sorella Ymelda e ai figli di lei (2). Date le condizioni agricole d'allora, come vedremo, più che cinquanta ettari coltivati non erano poca cosa, ed è bene che sappiamo che uno dei *domini* era ancora un benestante, ma è anche meglio che ricordiamo come quella *quarta parte del castello* risponda esattamente al tipo di comproprietà delle consorterie nobiliari (3).

Domini di Roncorlando

Ci tengo a notare poi come quelle comproprietà, vicine così le une alle altre per territorio (se pur non erano originariamente una sola) formino certo, nella regione, tutta una rete: Federico, figlio di quel Rodolfo Panzani di Pegognaga che conosciamo, concedeva in feudo sue terre poste a Torricella il primo giugno 1251 (4); ed a Torricella possedevano allora anche i *Cattanei de Saviola* (5), famiglia che troveremo attivissima nella storia cittadina, ma che qui in campagna, nel borgo di suo nome, non doveva avere posizione diversa dalle altre nobili famiglie di cui andiamo parlando.

Cattanei di Saviola

Per Gonzaga, l'indicazione espressa di *domini* del luogo c'è solo per un Ricardo o Girardo del fu Corbello de Gonzaga e per i figli d'un fu Gui-

Domini di Gonzaga

(1) 20 giugno, *Reg. Mant.* 440.

(2) 9 ott. 1241, Arch. Gonzaga, D, IV, 16.

(3) Proprio perchè gli usi civici di cui sopra potevano spettare ai *domini* solo come comunisti, o come proprietari in luogo, ma anche proprietari singoli; non era cioè necessario che avessero proprietà comune. Invece, la quota del castello indica che, *almeno tempo addietro*, una comproprietà consortile esisteva.

(4) Arch. Gonzaga, Liber Lux, c. 15 v., N. 8.

(5) Arch. Gonzaga, Liber Lux, c. 15 v., N. 6, 30 marzo 1251.

scardo, in un documento noto nella storia mantovana, del 1193 ⁽¹⁾. Anche questa volta si tratta d'una lite, ma d'una lite dei *domini* di Gonzaga e di quelli di Bagnolo, comuni proprietari di terre, boschi e paludi a Gardignagola ⁽²⁾, contro i figli di Manfredi, troppo conosciuta famiglia perchè io ne riparli; e ritengo che la controversia, risolta da arbitri con una ripartizione dei beni contestati, avesse origine da vecchie investiture comuni ad uomini di pari grado sociale, che cioè sia già questo un indizio che i *domini* di Gonzaga e di Bagnolo debbano porsi, come i figli di Manfredi, almeno nella classe dei militi. E poi, questa volta, si tratta dei signori di Gonzaga, famiglia o consorzio famigliare di ben altri destini di quelli visti fin qui, disceso certo per li rami da quei Rainero e Rotichiero e Opizo e Wiberto che troviamo tante e tante volte al seguito di Matilde, proprio coi Manfredi e i Castellarano e i da Palude e i da Sala e i da Bianello e i da Sesso ecc. ecc., ai quali nessuno contesta la nobiltà di classe, sia pure d'origine o nesso in qualche modo Attonide. Io non ho mai compreso la suprema prudenza del Litta, anzi le sue insospettate preoccupazioni democratiche, nell'affermare che appartiene *certamente all'ordine popolare* una famiglia, i cui membri non si trovano ricordati una volta, nei secoli XII e XIII senza il predicato di *dominus*, e già prima della loro ascesa alla signoria, e non una sola volta, con quello di *nobilis vir!* Ma lasciamo stare: di questa razza di popolari riparleremo parecchio; accontentiamoci per ora di affermare che i « domini de Gonzaga », così espressamente chiamati, anche dal poco che s'è visto fin qui hanno tutta l'aria di muoversi, tra parenti e consorti, in un loro vecchio ambiente di signori feudali.

Perchè Gonzaga, Bondeno e Pegognaga formano, per posizione topografica, un gruppo che ha, per un certo tempo, una storia comune. Reggiani indiscutibilmente per il contado, che trovava il suo natural limite orientale nell'antico corso di Po per l'ultimo tratto attuale di Secchia, sono paesi che, come quel limite si perde e si prosciuga la larga zona paludosa intorno a Zara che li divideva veramente dal territorio dell'altra riva, sentono invincibilmente l'attrazione di un grosso centro più vicino, Mantova. Non parliamo soltanto di numero di miglia, che sarebbe criterio estremamente discutibile, ma di caratteristiche d'ambiente: ed anche possiamo non occuparci delle questioni per Suzzara, in ogni modo riconosciuta al vescovo di Mantova da Ottone III nel 999, come vedemmo. Ma ci è pur noto che alla

⁽¹⁾ 4 giugno, D'ARCO, *Studi*, cit. I, doc. N. 19; *Reg. Mant.* 514.

⁽²⁾ Tra Brazzolo, Dosso, Poggio e Tramuschio fino a S. Martino. Cfr. REZZAGHI, *Segnate*, cit. pp. 21-2.

chiesa Mantovana appartengono senza contrasto la corte di Roncorlando e parte del territorio tra Zàra e Lirone. Quella che è tuttavia decisiva è l'influenza su questi paesi del monastero di S. Benedetto, che li abbraccia a levante con la corte di Villole, e soprattutto li penetra profondamente ed ampiamente con le grandi proprietà che già abbiamo elencate: la corte di Pegognaga, la corte di Gonzaga e, più ad occidente, Palidano, Begozzo, Villa, Roncobonoldo. Ora, S. Benedetto fu e rimase monastero tutto mantovano, senza possibilità di discussione seria, per situazione, per originaria dipendenza dal vescovo della diocesi, per interessi secolari; e noi abbiamo già notato nei documenti studiati or ora, che S. Benedetto c'entra sempre, che tutta la vita di quella regione è un rapporto col grande monastero, non facile, nè trascurato, nè tranquillo proprietario.

Il Po non allontanava il resto del territorio mantovano: noi sappiamo, e qualcosa dovremo pur dirne, d'un ponte sul gran fiume a Bocca di Ganda, cioè sulla strozzatura subito ad oriente di quello attuale di Borgoforte; nesso con l'oltre Po, necessario, in quel punto, alla vita della città, come già allora si comprendeva ed ora si finge di non capire. Del resto, i documenti parlano chiaro: le pretese dei Mantovani sono esplicitate in un'alleanza del 1201 con Modena, che s'obbliga d'aiutarli a conservare, conquistare o recuperare i possessi loro presenti e futuri, contro chiunque, « et specialiter totam regulam Padi, scilicet Gonzagam, Pigognagam, utrosque Bondenos et eorum curtes, et totam insulam Suzariae, videlicet Suzariam et Lectum Benanum et earum curtes » « guerram quoque Reginis et Veronensibus igne et sanguine faciam » !... (1).

Quelle terre non rimanevano tuttavia meno reggiane, e gli « Annales Regienses » si preoccupano evidentemente d'informarci che nel 1204 pagavano le colte a Reggio (2). D'altra parte, nel 1218, mentre i Mantovani rin-

(1) 31 dicembre, MURATORI, *Ant. Ital.* IV, 377.

(2) Ed. DOVE, pp. 157-8: « die III ex nov., Alegrinus et Bocadeseco consules de Pigognaga dederunt Roberto massario comunis Regii, et nomine comunis, C. lib. medianorum pro colta terrae Pigognagae; die VI in. decembri Petrus filius quondam Alberti Petroni de Gonzaga, dedit eidem Roberto massario comunis Regii, nomine et vice dicti comunis, C. lib. medianorum pro colta dictae terrae; die XII decembris, dominus Ioannes Infantum de Campagnola, qui tunc temporis erat potestas Bondeni de Roncoribus, dedit (ut supra) 24 lib. imperialium pro colta dictae terrae. Et consules et homines Bondeni Arduini obediebant comuni et civitati Regii et omnes factiones et dationes eidem civitati faciebant, ut in registro comunis continetur ». Infatti, nel codice « Pax Constantiae » vide questi atti di pagamento già il TIRABOSCHI, *Memorie storiche cit.*, IV, Cod. dipl. p. 38, doc. N. DCLXIV.

novavano i patti con Modena (1), Reggio seguiva la stessa politica, alleandosi con Cremona..... già nel 1208 alleata di Mantova proprio contro Reggio (2), e stabilendo che Cremona « debeat adiuvare, defendere commune Regii et manuteneare has terras, scilicet Suzariam, Pigognagam, Gonzagam, Bondenos de Arduino et Bondenos de Runchoris tantum, a commune Mantuae et ab hominibus illius districtus in perpetuum » (3). I cronisti ci narrano abbastanza distesamente la guerriglia che queste condizioni di cose provocavano incessantemente (4); e s'intrecciano d'altra parte con questi fatti la concessione di Ottone IV ai conti Alberto di Casaloldo e Nerisio di Montecarlo del castello e corte di Gonzaga e di Bondeno di Roncore e corte, con ogni onore e giurisdizione, del 1212 (5), indi la riconsegna alla Chiesa, imposta da Federico II nel 1220 (6), comprendente anche Pegognaga: l'imperatore ordinava « tam militibus et habitatoribus castrorum ipsorum, quam omnibus vassallis de ipso comitatu seu terris et poderis comitisse Matildis », che si ritenessero sciolti dal giuramento di fedeltà a lui, e lo prestassero alla Chiesa Romana, sotto pena di decadenza dai feudi, e di più aggiungeva: « milites et habitatores ipsius castris Gonzaghe desuper ponimus », se contravverranno, « in perpetuo banno nostro ». E vi s'intreccia anche l'investitura del 1215 di papa Innocenzo a Salinguerra da Ferrara, di Bondeno Arduino e Pegognaga, con corti, pertinenze, diritti ed onori (7) È la sorte dei contestati beni Matildici!

Noi stiamo tuttavia ora seguendo l'orientamento irresistibile di quel gruppo di paesi verso Mantova, e giungiamo quindi ad una prima convenzione diretta tra le due città interessate, stipulata nel monastero di S. Benedetto di Gonzaga - dipendente da quello di Polirone -, il 10 aprile 1225 (8),

(1) MURATORI, *Ant. Ital.*, IV, 411-12.

(2) Arch. Gonzaga, Liber Privilegiorum, c. 62. Cfr. ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, I, p. 212, doc. 83.

(3) TACOLI, *Memorie storiche di Reggio*, I, p. 353 (9 marzo), e dal Tacoli, *AFFÒ, Storia di Guastalla*, I, p. 359, doc. L. V. anche 12 marzo 1219, in ASTEGIANO, cit., I, p. 235, doc. 270.

(4) E in qualche modo anche il BALLETTI, *Storia di Reggio nell'Emilia*, Reggio 1925, pp. 76-7; e già il D'ARCO, *Studi*, I, pp. 113-114.

(5) 22 febr. BÖHMER - F. V, 469.

(6) 30 sett., e conferma gennaio 1221, BÖHMER - F. V, 1173, e *Mon. Germ. Hist.*, Legum IV, II, N. 80-81. Conferma d'Onorio III in MURATORI, *Ant. Ital.*, I, 175.

(7) TIRABOSCHI, *Mem. di Modena*, IV, Cod. dipl. N. DCXCIX, pp. 54-5, 7 sett. (giuram. di fedeltà).

(8) Ed. dal TACOLI, cit., I, pp. 345-7 sul testo reggiano del « Libro grosso », c. 364 r. Traggo direttamente dal testo Mantovano del « Liber privilegiorum », c. 96, da cui, indirettamente, D'ARCO, *Studi*, cit. I, pp. 158-160, doc. 18. Cfr. CIPOLLA, *Relazioni*, cit., N. XVII, pp. 36-7.

per cui Mantova doveva tenere Gonzaga, e Reggio Bondeno Arduino; Pegognaga e Bondeno di Roncore dovevano essere comuni; la convenzione doveva valere per venticinque anni. Una frase di questo documento ci preme specialmente: « *Comites et catanei et vavasores et omnes alie persone possint redire in possessionibus suis sine contradictione vel prohibitione Regnorum et Mantuanorum* »; e ricordiamo che sono fra i testimoni a quest'atto persone a noi note: Mantovano di Corrado di Boso uno dei capitani o valvassori di Pegognaga, con un fratello Enrico, e uno dei domini di Gonzaga, Gualtiero.

Che le ostilità coperte o palesi non cessassero se non brevemente anche dopo questa convenzione, è certo: durante l'impresa di Federico del 1236-7, furono i Cremonesi, i Parmensi e i Reggiani che fraternamente « *conduxerunt imperatorem in episcopatu Mantuae..... et tunc illi de Gonzaga reddiderunt terram Gonzagae imperatori* » (1). Ad ogni modo, la situazione si determina solo molto più tardi, nel 1257, con una pace tra i due comuni di Mantova e Reggio, che insieme assumono le opere di manutenzione della *strada teutonica*, ed insieme tengono Gonzaga, Pegognaga, i due Bondeni e i relativi distretti.

Tenere queste terre, vuol dire poterle costringere a « *cavamenta facere, fodrum dare, exercitus et cavalcatas facere, utrique civitati ad voluntatem earum et cuiuslibet earum* ». S'aggiungano le collette straordinarie, e si vedrà che non ostante alcune limitazioni transitorie favorevoli, i paesi già contestati non guadagnarono certo da quest'accordo dei comuni maggiori, perchè l'accordo non li sollevava dal peso delle giurisdizioni feudali dei signori e nobili del luogo, che anzi le riservava espressamente: « *salvo in omnibus predictis omni iure et iurisdictione comitum de Casalotto in Gonzaga et in aliis, et salvo omni iure et iurisdictione militum et aliorum hominum dictarum terrarum et dictarum civitatum* » (2).

(1) *Annales Regienses*, ed. DOVE, pp. 165-6.

(2) Il documento, 9 giugno, conservasi in Arch. Gonzaga, Liber Privilegiorum, cc. 101-103. A favore delle quattro terre soggette si stipula che nei primi quattro anni non si possano loro imporre ne' cavamenti ne' fodri se non d'accordo fra le due città. Dopo, ciascuna per sè possa esigere ogni anno 150 libre bolognesi, e costringere a « cavare » per otto giorni; ma, se d'accordo, Reggio e Mantova possono pretendere di più. Nei quattro anni, si pongano nelle quattro terre due podestà o rettori, uno dai Mantovani e uno dai Reggiani. Nulla di nuovo, se non d'accordo, si faccia; si assicuri la strada Mantova-Reggio a carico dei due comuni; liberi i mercati di Reggiolo e Reggio e di Borgoforte e Mantova. L'atto è fatto nella chiesa di S. Giorgio di Pegognaga. Su fonte reggiana il TACOLI pubblica un documento complementare a questa pace, del 14 agosto, vol. II, pp. 354-5.

Il passaggio definitivo delle quattro terre esclusivamente a Mantova è opera della Signoria (1), e s'intreccia ancora una volta con la storia dei Casaloldo e con dirette investiture del monastero di S. Benedetto che per ora non c'importano. C'importa invece l'aver sempre rilevata fin qui la presenza delle persone e degli interessi dei capitani, valvassori e militi in queste contrade; e potremmo aggiungervi i *milites* della contessa Matilde che avevan benefici nella corte di Villole e nell'isola di S. Benedetto, e che già dal 1109 prestavano i servigi del loro grado all'abate (2), per mostrare come largamente questa classe nobiliare fosse rappresentata in tutto l'attuale oltre Po mantovano ad occidente di Secchia.

S'intende che noi abbiamo dovuto spingerci bene innanzi con gli anni perchè dovevamo persuaderci dell'importanza, in questa parte di territorio, di una classe sociale attiva già nel secolo XII, e prima, ma che dai documenti d'allora non ci era possibile valutare sufficientemente: dovevamo cioè constatare in atto quello che in potenza già allora questa classe valeva.

Seniores di Castiglione.

Per Castiglione Mantovano io non conosco veramente se non dei *seniores Castelioni* che hanno beni a « Campo Redundo » presso il castello di Porto, nel 1101 (3). Quasi due secoli dopo, nel 1280, esisteva tuttavia un *consortium Castioni* che possedeva terre in Campagnola (4): non insisto troppo su un'identità che non posso provare, ma noto piuttosto che, topograficamente, le proprietà dei « seniores » di Castiglione continuerebbero la rete dei beni di consorterie signorili che dall'ampio territorio dell'oltre Po, per quello di Campitello lungo Oglio, poi di Rivalta sul Mincio, giungerebbe, da Goito, a settentrione della città, e per Porto e Castiglione e giù per Gazo (Campagnola) andrebbe a congiungersi coi beni dei *seniores de Carezetulo*, di cui ho un ricordo documentario solo, ma squisitissimo: Consiglio e consoli del comune di Carzedole, il 18 novembre 1243, deliberano di « accipere per potestatem de Carezetulo unum de segnoratibus de Carezetulo, ab anno novo proximo, ad annum unum » (5). È provata cioè con-

Seniores di Carzedole

(1) Nota la frase finale del « Sacramentum Potestatis » negli Statuti Bonaccolisiani I, 5: « intelligendo de episcopatu et districtu Mantue insulam Suzarie et insulam Pigognagie et Gonzagie et Luzarie et Razolum citra ut ultra Taliatam et totum territorium a Taliata citra ». Ed. D'ARCO, *Studi*, II, p. 57.

(2) 18 marzo, OVERMANN, 114, *Reg. Mant.* 144.

(3) 22 marzo, Arch. di S. Andrea, N. 16.

(4) Presso Gazo; 31 marzo, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni. Ricordo dei *dominos de Roncho* che non conosco altrimenti, ma che possedevano a Castiglione Mantovano nel 1227, 15 dic., S. Andrea, N. 110.

(5) Arch. Gonzaga, R, LI, busta 3384.

temporaneamente la presenza di quest'altro gruppo di « seniores » locali, e la loro partecipazione al regime del piccolo comune.

Seguendo la distribuzione topografica dei beni di consorzi signorili, da Carzedole in giù, troviamo terre dei *signori di Bagnolo*, così ampie, o almeno così sparse, da chiudere il larghissimo anello, qui a mattina, e a mezzogiorno nell'oltre Po ⁽¹⁾. I *domini* o *seniores* di Bagnolo hanno infatti notevolissimi beni proprio presso Carzedole nel 1164 ⁽²⁾ - e chi sa se i Signori del luogo non fossero che una parte, od un ramo, di quelli di Bagnolo? - ; altri ne hanno (e si noti, sono sempre quegli stessi *domini*, un Guedrisius, un Teutonicus o Todeschinus filii Corbellini) a destra di Po, non lungi da Quistello, nel 1193, come c'insegna una già ricordata lite, loro e dei Gonzaga, contro i figli di Manfredi ⁽³⁾, e nell'isola di S. Benedetto nel 1199 ⁽⁴⁾, e, ancora a sinistra del gran fiume, altri sulla riva diritta di Mincio, e cioè, com'è naturale, proprio vicino a Bagnolo, nella curia di Formigada, contestati in parte nel 1200 dal maggior proprietario ecclesiastico del luogo, il monastero di S. Andrea ⁽⁵⁾. Carzedole, Quistello, Formigada, ci ricordano tutti antiche grandi proprietà Canossiane; i titoli di *domini* e di *seniores* e la comunità d'interessi coi *domini* di Gonzaga contro i Manfredi, ci farebbero già credere certa l'appartenenza dei da Bagnolo alla classe dei *militēs*, anche se non fosse direttamente provata da un documento del 1240, ove si parla appunto di *militēs de Bagnolo*: nè v'è dubbio, per i singoli nomi, che si tratti degli stessi indicati come *domini* del luogo per esempio nel 1239 e nel 1243 ⁽⁶⁾. La vitalità di questo consorzio nobiliare è poi dimostrata dai fatti: i *domini* di Bagnolo avevano propri uomini di masnada nel 1244 ⁽⁷⁾, e tenevano valdimanni propri nei loro beni di Quistello ancora nel 1276 ⁽⁸⁾.

Domini di Bagnolo

Ora, un poco ad integrazione di quanto sappiamo di questi *domini* di Bagnolo proprietari in territori così sparsi e lontani, un poco a riprova e chiarimento della esistenza e vita dei feudatari minori che abbiamo così

(1) Per queste loro così sparse terre, cfr. il fatto analogo osservato per il Milanese dal BOGNETTI, pp. 160 e 197. Anche i *domini* di Campitello pesseggono nell'oltre Po.

(2) 6 aprile, *Reg. Mant.* 325.

(3) 4 giugno, *Reg. Mant.* 514, cit. E, più tardi, cento altri documenti.

(4) 10 o 11 febr., *Reg. Mant.* 638.

(5) 28 apr., *Reg. Mant.* 666; estratto in CARRERI, *Pietole, Formigada*, cit. pp. 50-1.

(6) Arch. vescovile, vol. II, 28 apr. 1239, c. 20 v.; 2 luglio 1240, c. 43, (Nuvo-lato); 18 ott. 1243, c. 85 v. (Sabluncello). Tutti questi documenti ci ricordano cioè i *domini* di Bagnolo come proprietari terrieri ancora presso Quistello.

(7) 15 luglio, Arch. Gonzaga, Liber Lux, c. 12 n. 7.

(8) Arch. Gonzaga, B, xxx, 3, busta 83.

trovati in tutto il Mantovano, vediamo una deposizione testimoniale fatta davanti al vescovo nel 1176, e che ci è in parte già nota, sui confini e le condizioni della corte di Barbasso e S. Martino (1). Testimonio è un vecchione che vide e ricorda la contessa Matilde, e ricorda che essa teneva colà propri valdimanni e cacciatori, e che gli uomini della corte le pagavano il glandatico e il terzo dei pesci, e per la terra coltivata il quarto del pane e il terzo del vino, « *exceptis vassallis, silicet Litus et Sigizo eius filius, qui omnia que habebant in hac curte pro feudo a comitissa tenebant. Et dixit quod Litus et Ubertus erant vicecomites, et turrem Gubernuli wardabant, et omnia per comitissam tenebant quicquid habebant infra hos confines* » (2). Dunque feudatari della contessa, visconti suoi, e custodi della torre di Governolo, cioè probabilissimamente almeno *milites*, con vere e proprie funzioni militari.

Morta Matilde, subentra in questa parte della sua eredità (è sempre il testimonio che parla) Enrico V, e tengono la corte in suo nome un conte Ottone e un conte Stefano (1), e poi Armanno, Ugo, Lodovico, non altrimenti indicati, ma certo feudatari di quei conti. Morto l'imperatore, la corte ricade alla Chiesa, « *et predicti vassalli* » la tengono come feudo dal vescovo Manfredo: ma allo stesso titolo hanno parte della corte e quel Sigizo figlio di Lito e un Bosone, forse suo figlio o parente.

Ora, poichè si riparla più avanti, nello stesso documento, di Lodovico, anzi il testimone vuol concludere ad una reintegrazione in parte del feudo di una discendente di lui, perchè mai sarebbe risalito fino al padre di Sigizo e ad Uberto, se non fossero stati nelle stesse condizioni, parenti o consorti, di Armanno e di Ugo e del suo Lodovico? Voglio dire che i conti Otto e Stefano erano, di fronte all'imperatore, subentrati in luogo di Matilde, ma i vassalli di lei eran rimasti vassalli dei nuovi conti, come rimasero poi vassalli dei vescovi.

Insomma, è anche questa certo una consorzeria nobiliare d'origine Matildica o in qualche modo Canossiana, forse parte di quei signori di Carzedole o di quei *domini* di Bagnolo che abbiám trovati possessori di terre proprio ai confini della gran corte di Barbasso e S. Martino, cioè a Carzedole fra notte e mattina e a Bagnolo tra sera e mezzodi.

Mi si giustificherà a suo tempo se io insisto tanto su questa gente:

(1) 11 giugno, *Catt.* XXIX.

(2) Lito e Sigizo sono fra i donatori a S. Benedetto, della fine del sec. XI, di cui MERCATI, *L'evangelario*, cit., p. 10.

(3) « *de Oīa* ». Non so come risolvere.

voglio ricordare intanto che sempre la stessa deposizione testimoniale c'insegna come una figlia di quel Lodovico, Eutadonna, avesse sposato un Rubeus de Gubernulo proprietario nel reggiano e reggiano d'origine e Longobardo di Legge - quindi d'origine *miles*, o di tal legge perchè *miles*, converrebbero subito il Patetta ed il Volpe - che con consorti suoi aveva nel 1142 donato terre a S. Benedetto (1). Un ricco adunque, un uomo della stessa condizione della sposa probabilmente, un piccolo segno per noi che questi vassalli non discendono ancora dalla loro posizione sociale. Nè discese forse Rubeo sposando in seconde nozze un'Ansilda de Godi: proprietario di terre era certo il figlio Girardo, ricordato pur con la madre nel nostro documento del 1176, e proprietari rimasero i figli di Girardo che in quei paraggi (Camposommaro, Roncoferraro), possedevano ancora largamente nel 1216, 1217, 1222 (2)

Se è lecito concludere, mi pare anzitutto che « il progressivo impoverimento » a cui si avvia, per il sistema successorio feudale italiano, « la nobiltà laica, e specialmente la minore » dopo i conflitti dei secoli IX e X con i grandi feudatari laici ed ecclesiastici, non abbia la portata generale affermata per esempio, sinteticamente, dall'Ercole (3). Nel territorio nostro, e più, in tutti i grandi domini Matildici, la nobiltà minore si avvia male di certo, ma molto lentamente; e spesso si ferma e s'impunta e rimedia a tempo, per non entrare tutta nella classe dei *malnutriti*, parlante attributo dei nobili di campagna della fine del trecento (4). L'evoluzione, insomma, è, almeno da noi, un'altra od è spessissimo un'altra, molto meno semplice e sbrigativa. Intanto, il consorzio nobiliare è già per sé una reazione al sistema successorio del feudo longobardo: se titolare si dichiara la *domus*, bisogna pure far posto, accanto alle tradizioni gentilizie, in questo non discordi, germaniche o romane, alla ragione economica di

(1) 17 febr., *Reg. Mant.* 249. È figlio d'un Wiberto de Plaza, ed i consorti discendono da Literio e Gualterio pure da Plaza. Plaza è nel Reggiano, e sono nello stesso territorio Piscarola e Supragnacula (Spagnago?) località dei beni donati, e Campanio, forse Campaniola, luogo ove avviene l'atto di donazione.

(2) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, doc. 3 febr. 1216, 4 sett. 1217, 23 dic. 1222; Ugolino, Giberto, Zanello « filii qd. Girardi Rubey ».

(3) *La lotta delle classi alla fine del Medio Evo*, scritto del 1921, ripubblicato ora in *Dal Comune al Principato*, Vallecchi, 1929, p. 6. Il PALMIERI, *Feudatari e popolo*, cit. parla della decadenza dei nobili minori nel sec. XIII, a pp. 325 e 343-8, ma ricorda notevoli eccezioni a pp. 349 e segg. Del resto, già da tempo aveva scritto esattamente il VOLPE, *Lambardi e romani*, cit. p. 276: « Per quasi tutte queste consorterie, la fine del XII ed il XIII secolo sono una lenta agonia ».

(4) TAMASSIA, *La famiglia italiana nei sec. XV e XVI*, Sandron, 1910, p. 16-17, in nota.

conservare il vecchio, anche perchè l'irrequieto sbandarsi *personale* dei singoli membri del consorzio nobiliare ha una sua ragione economica di *conquista del nuovo* che sarà ben lecito chiamare italiana.

Così, come conquistatrice, ci si presenta intanto questa turbolenta classe e nel campo economico e nel campo politico, non come gente rassegnata a morire d'inedia per l'infinita ripartizione dell'avita eredità. E poi, quando nei primi decenni del secolo XIII il nesso gentilizio scompare ⁽¹⁾, non ostante qualche sopravvivenza che abbiamo notato, da questi *domini* del contado usciranno, come già i Rivalta, i Poltroni, e poi i Riva ed i Saviola, cioè le famiglie più potenti ed influenti nella storia cittadina, e poi addirittura i Bonacolsi ed i Gonzaga, ricchi non solo di vecchie terre feudali, di fatto, se non di diritto, senza un *dominus feudi*, non solo di altre molte feudali al vescovo od a monasteri, ma di moltissime ormai indiscutibilmente allodiali: altro che malnutriti!

Nei primi decenni del secolo XIII, ho detto, il nesso gentilizio scompare: questo è il fenomeno capitale, che accompagna normalmente l'attuarsi, spesso lo scomparire, anche del carattere feudale. Sempre impreciso dopo la morte di Matilde, anche su parte di vecchi feudi laici il *dominus* diventa, per diritti più o meno autentici ma autenticamente riconosciuti, il vescovo, come nelle vecchie corti di Campitello e di Barbasso e S. Martino; o un monastero, come in parte dei territori di Pegognaga e vicini e della Campagna di Goito a sinistra di Mincio. Ma dalle conseguenti questioni col vescovo e coi monasteri, che vedemmo estese a tutto il secolo XII ed oltre, esce, forse col consenso, certo con vantaggio dell'una parte e dell'altra, lo svincolo effettivo della terra dal rapporto feudale: la terra si divide, in proporzioni varie, tra istituti ecclesiastici e vecchi *domini* che van diventando singole famiglie o individui, ma tutti ormai proprietari allodiali; i resti dei vecchi diritti dureranno per tradizione, o più perchè erano allora un attributo quasi normale della proprietà ⁽²⁾: ma è già in cammino chi contro tutti si approprierà anche di fatto i diritti pubblici fondamentali di giurisdizione e d'imposta, il Comune cittadino. La evoluzione dei beni

(1) Cfr. SALVIOLI, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo - franco*, Atti Deputaz. S. P. di Modena, 1883, dell'estr. p. 39, che nota questo scomparire con troppo largo riferimento a *tutti* i consorzi. V. avanti.

(2) Dureranno quindi *sulle loro proprietà*. Questo non vuol dire ancora un necessario legame *originario* tra *dominatus loci* e possesso della terra, negato dal Bognetti, p. 187 e segg.; ma non espressamente, e per il caso speciale, affermato così, *sic et simpliciter*, dal Vaccari, *La territorialità*, cit., come sembra dire il Bognetti a n. 2.

immobili ecclesiastici ci occuperà ancora a lungo: quella invece della parte diventata allodio di famiglie nobiliari, sarà, con questo passaggio in mano privata, in un certo senso e per il periodo che andiamo studiando, compiuta e definitiva.

Dunque: l'organizzazione militare Canossiana si estendeva a tutto il nostro territorio, ceduto come compenso di servizio feudale ai vassalli minori con larghezza principesca, tale anzi, per quanto ci è riuscito di determinare, da costituire possessi laici non inferiori alle grandi proprietà ecclesiastiche. Notiamo che questa organizzazione si lega con quella analoga, per forme e caratteri, dei territori limitrofi di Modena e Reggio; ma si lega anche, a nord, coi gruppi nobiliari pure analoghi dei *vessilliferi* di Medole, terra allora Bresciana ⁽¹⁾, e forse su su con quelli dei *vessilliferi* di Rivoltella e dei *domini* di Lazise, come, ad oriente, con quelli dei *domini* di Legnago e coi *militēs* di Nogara, e, ad occidente, coi *domini* di Rivarolo. Tutte queste consorzierie nobiliari figurano, come tali, proprietarie anche nel Mantovano ⁽²⁾, stringendo anche più un nesso territoriale già evidente; ma, ed è ben più importante per noi, tutto questo dimostra che non siamo davanti a piccoli risultati d'erudizione od a ristretta storia locale: questa è l'organizzazione laica di un grande territorio che ha la sua notevole parte nella storia d'Italia ⁽³⁾.

Scomparso per sempre, con Matilde, il grande feudatario che per autorità reale e vicina potesse richiedere i servizi feudali e conservare l'alto dominio signorile ⁽⁴⁾, la parte non contestabile dei possessi gen-

⁽¹⁾ Frequentemente citati nel nostro *Reg. Mant. V.* indietro.

⁽²⁾ I *vessilliferi* di Rivoltella, costituenti ancora tutta una numerosa consorzeria, nominano, il 13 gennaio 1222, procuratori per l'affitto o la vendita di « totum poterum quod habent Mantue » Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. I *domini* di Lazise possiedono a Nuvolato, Arch. Vesc., vol. II, c. 43, 2 luglio 1240, e a Bagnolo, ibid. c. 70 v., 28 ottobre 1242. I *domini* di Legnago sono proprietari a Carzedole, 18 dic. 1237 e 11 dic. 1239, Arch. Gonz. D. IV. 16 b., busta 317. I da Nogara a Coriano, Vesc. Miscell. p. 69. I *domini* di Rivarolo (ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, cit., I, p. 253, doc. 406 del 1236) appaiono consorti da una vendita della 18ª parte degli onori di curia ecc. a Ronchi, in territorio ora mantovano, presso Comessaggio, Arch. Gonz. D. IV. 16, 5 dic. 1207.

⁽³⁾ Si noti che le punte verso il Cremonese ed il Bresciano, da connettersi a quanto diremo subito sul tipo diverso di feudalità maggiore, non di *dominatus*, sono da me indicate come un possibile nesso col Milanese, ove i *domini loci* sono pure un istituto generale. Cfr. anzitutto il *Liber consuetudinum Mediolani*, rub. XXIV, ed. Porro o Berlan, poi LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città Lombarde*, Cap. X in genere, e BOGNETTI, pp. 175, 186, ecc. Colà l'origine arcivescovile (op. cit., p. 193), da noi la Canossiana, possono spiegarsi col diverso sviluppo della storia locale.

⁽⁴⁾ Che, per i *militi* torna teoricamente al papa (qui), o all'imperatore: cfr. l'atto di restituzione alla Chiesa romana, di Gonzaga, come appartenente ai territori Ma-

tilizi già in via di suddividersi e quella che l'autorità ecclesiastica non riesce, in forme più o meno blande, a recuperare, concorre, già nei primi decenni del secolo XIII, alla rinascita della proprietà privata minore ⁽¹⁾.

La proprietà famigliare o individuale

Per chiarire una situazione per sè stessa tutt'altro che semplice, ci conviene premettere qualche notizia su famiglie nobili non comprese nei gruppi già esaminati, e appartenenti alla classe sociale più elevata dei *comites*. Primi i Casalodi, *i conti* per antonomasia ⁽²⁾. Bresciana è la loro terra, bresciana la loro prima storia: a Mantova mireranno molto più tardi; per ora vi si rifugiano quando Brescia, vecchia nemica, almeno per le loro pretese su Asola, ne distrugge in parte, nel 1149, il paese d'origine, Casaloldo ⁽³⁾. A Casaloldo poi, nel 1179-80, Brescia costruirà un castello da contrapporre al vecchio castello dei conti, creando una situazione che sembrerà non comune a frate Salimbene quando, raccontando d'un assedio e presa della terra da parte dei Reggiani in servizio dell'imperatore nel 1237, dirà: « ceperunt duo castra Casalodi, unum de dictis castris de comitibus, et aliud de rusticis eiusdem loci » ⁽⁴⁾. L'importanza dei Casalodi nella storia del comune di Brescia prendeva intanto, nelle mutevoli vicende politiche del tempo, altri atteggiamenti ed altro valore, e ne parlò più o meno bene l'Odorici.

Mantova appare, alleata con Cremona, nel 1200 e 1201 in aiuto de' fuorusciti bresciani, che costituivano una « *societas militum Brixie* » di cui era parte, e certo gran parte, il conte Alberto di Casaloldo ⁽⁵⁾, già consi-

tildici, di Federico II, 24-30 sett. 1220, BÖHMER - F. V, 1173, *M. G. H. Legum* IV II, N. 80-81. La pena ai contravvenienti alla prestazione di fedeltà al papa è la privazione dei loro beni, e *per i militi* abitatori di Gonzaga, *anche* il bando dell'impero.

⁽¹⁾ Cfr. già VOLPE, *Lambardi e romani*, cit. passim, ma soprattutto a p. 73: « Questa piccola ma numerosa aristocrazia rurale fu la più potente leva rivoluzionaria delle condizioni antiche, dei rapporti di proprietà nella compagine feudale ».

⁽²⁾ Mi valgo anche di appunti generosamente offertimi dal prof. Bruno Nardi, dantista noto, studioso di grande ingegno e cultura; me ne valgo con la dovuta parsimonia, per non togliere freschezza ad una pubblicazione sui Casalodi che il Nardi prepara per gli Atti dell'Accademia Virgiliana di Mantova.

⁽³⁾ VOLTA, *Compendio della storia di Mantova*, I, p. 166.

⁽⁴⁾ Cronaca, ad annum.

⁽⁵⁾ ODORICI, *Storie bresciane*, V, 246-50; VI 109-117; VIII 108-111. ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, I, pp. 199-200, N: 614-622.

gliere del comune nostro nel 1199 ⁽¹⁾, console nel 1203 insieme al conte Azo di Mosio ⁽²⁾. Dopo una nuova lega con Cremona, Mantova è invitata ancora a mandare soldati e arcieri contro Brescia nel 1209 ⁽³⁾ in aiuto degli estrinseci, cioè anche dei Casalodi, così rimessi in città. Ottone IV, già accolto in Brescia nel maggio, il 25 giugno, da Parma, rilascia al conte Alberto di Casaloldo un privilegio di conferma di numerosissime terre sul Bresciano, Cremonese e Veronese ⁽⁴⁾, e finalmente, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, da Como, il 22 febbraio 1212, investe Alberto in retto feudo del castello e corte di Gonzaga e di Bondeno di Roncore e corte ⁽⁵⁾. Con lui, Ottone IV investiva di queste terre, quantunque *sub condicione*, anche il conte Narisio di Monteclaro, compagno dell'avventurosa e violenta vita politica di Alberto, spesso anche più in vista di lui nella storia bresciana; del resto Montichiari ebbe sorti non dissimili dalla non lontana Casaloldo.

Ma a noi preme piuttosto questo: i conti Narisio, Vizolo ed Azzo de Longis sono detti nel 1167 « domini nostri Imperatoris comites, et comites Montisclari, Asule, Mosii et aliarum terrarum, ab Imperatore sibi concessarum » ⁽⁶⁾, conti cioè dell'imperatore Federico. Anche Asola e Mosio erano allora terre bresciane, ed in esse, come in Mariana e Redondesco, avevan ragioni anche i conti di Lomello e, da loro, in parte i conti di Mosio in parte lo stesso comune di Brescia; nella storia di questa città si aggirano, come i Casalodi e i Montechiaro, anche i da Mosio ⁽⁷⁾, tutta gente, e con loro i conti di S. Martino, che è unita da stretta parentela, discendendo dai conti Ugoni e Longhi; della stessa origine sono i conti di Marcaria ⁽⁸⁾, terra pure, in quei tempi, bresciana.

Ora, come dei Casalodi, noi non conosciamo un'azione diretta e notevole di queste nobili famiglie su Mantova nel secolo XII; esse, abi-

⁽¹⁾ 8 giugno, CIPOLLA, *Note di storia veronese*, in Nuovo Arch. Veneto, XV e segg.; dell'estr. pp. 54-6; *Reg. Mant.* 644.

⁽²⁾ *Annales Mantuani*, ad annum.

⁽³⁾ WINKELMANN, *Acta Imper. inedita*, II, 675.

⁽⁴⁾ BÖHMER - F., V, N. 423.

⁽⁵⁾ BÖHMER - F. V, 469.

⁽⁶⁾ 23 apr., ODORICI, V, doc. CII; *Reg. Mant.* 335.

⁽⁷⁾ MURATORI, *Ant. It.*, IV, 272: il conte Azone di Mosio console di Brescia 10 ott. 1173, ecc. V. ODORICI, VI, dal 1184 al 1192.

⁽⁸⁾ V. in genere ODORICI, e specificamente un doc. 26 febr. 1258, dove i conti di Marcaria vendono alla comunità di Gargnano i loro diritti « de decimasexta parte omnium eorum quae spectabant et spectant omnes comites de domo comitis Ugonis et de domo quae dicitur comitum Longorum », vol. VI, p. 93.

tando e possedendo sui confini del territorio mantovano con Brescia e Cremona, gravitano verso Brescia e ne improntano e qualche volta ne guidano lo sviluppo politico. Qualche membro di esse si volgerà pure verso Mantova, ma solo sporadicamente o più tardi.

Per il periodo più antico notiamo piuttosto, vicine o proprio in limine col territorio mantovano, vecchie proprietà nobiliari diventate proprietà ecclesiastiche o private: un complesso di più che 3000 iugeri a Marcaria, Casatico, Bonefitio (?), e sul Tartaro, e una « terra piscaria » sul fiume Comessaggio, venivan donati dal marchese Adalberto, figlio di Otberto, di Parma, già nel 1033 al monastero di Castiglione ⁽¹⁾; nel 1119 un conte Uberto figlio del conte Bosone, stando in Marcaria, commutava di feudo in allodio tutto quanto teneva nell'ampio territorio di Fossacaprara, Comessaggio, Marcaria, Redondesco, Asola e Mosio, a favore d'un Ottone di Pisena ⁽²⁾.

Più a settentrione, già vedemmo che Medole e Solferino erano stati donati nel 1090 dal conte Uberto figlio d'Arduino conte di Parma, a S. Vito di Medole, cioè al monastero di S. Benedetto, e che, integrati e compiuti poi, quei beni passarono nel 1199 al vescovo di Mantova,

E ci è pur nota una donazione alla chiesa di S. Pietro di terre in Gussago, Casaloldo e Benedesco (presso Mariana), fatta nel 1132 da un conte Abbas figlio del fu conte Alberto di Sabbioneta ⁽³⁾, lo stesso conte che nel 1152 giudicava in Mantova una lite tra S. Benedetto ed un privato ⁽⁴⁾ e che in un diploma di Federico I a favore ancora della chiesa di S. Pietro è ricordato come donatore « duorum castrorum que uno nomine vocantur, scilicet castrum Walterii » ⁽⁵⁾.

Potremmo compiere il semicerchio dei confini mantovani ad occi-

⁽¹⁾ Castiglione di Parma; MURATORI, *Antich. Estensi*, I, pp. 98-100; *Reg. Mant.* 56.

⁽²⁾ 18 ott., *Reg. Mant.* 181.

⁽³⁾ Non ignoto anche altrove: cfr. ASTEGIANO, *Cod. dipl.* cit. I, p. 98 N. 23; e, in genere, II, p. 249, con la bibliografia a n. 1. Il padre è il discusso conte Alberto dell'OVERMANN, p. 32.

⁽⁴⁾ FICKER, *Forschungen*, IV, doc. N. 122. Lo prese per un conte abate di S. Benedetto, o meglio per un conte dell'abate. Per questo gli riusciva di non facile spiegazione (Nachtr. al § 220) e per questo cade quella di « ein richterlicher Stellvertreter des Abtes von Polirone » che era già in sè addirittura inaccettabile. Ma incorsi nello stesso errore io in *Reg. Mant.* N. 281 e 315; non più, naturalmente, in *Catt.* XXIV, dopo aver ritrovato il nome in *Catt.* XVII.

⁽⁵⁾ STUMPF 3893; *Catt.* XXIV. Per Gualtieri, (che il VISI, *Notizie*, II, p. 298, crede i Due Castelli!) v. TIRABOSCHI, *Dizionario degli stati Estensi*, I, p. 365, ultimo alinea.

dente proprio con le terre dei conti di Sabbioneta ⁽¹⁾, e, più giù, con quelle di Viadana soggette ai Malaspina e, almeno dal 1158, ai Cavalcabò ⁽²⁾.

È tutta una zona ad occidente ed in parte a settentrione del territorio mantovano ⁽³⁾ dove troviamo anche una nobiltà più alta di quella da noi già studiata, che non si presenta riunita in consorzi, ma segue piuttosto le sorti della continua suddivisione del feudo italiano. Ora, anche solo guardando alla carta dei beni Canossiani tracciata dall'Overmann in appendice al suo notissimo lavoro su Matilde, osserveremo subito che, tutto in cerchio, Parma, Cremona, Brescia, Verona, sono i contadi ove la grande famiglia non possedeva. Il mio insistente richiamo agli originari od agli stretti rapporti dei *domini* e *milites* del Mantovano con i Canossa, aveva dunque una ragione che trova qui una conferma. Lo stato Matildico, se ha una sua sorte, ha cioè anche un ordinamento pubblico suo, come ha consuetudini giudiziarie proprie a cui, dopo un capitolo quasi celebre del Ficker che notava causidici e giudici e formule speciali ai placiti dei marchesi di Canossa ⁽⁴⁾, e dopo un chiaro e per me molto più intimo e decisivo rilievo del Besta ⁽⁵⁾, non s'è più posto mente come si doveva; e d'altra parte io qui non posso che accennarvi. Ma debbo invece notare, nei riguardi della proprietà terriera, come il confine già Matildico segni il limite di un tipo feudale maggiore che di là dura a lungo e di quà è scarsissimamente rappresentato ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Sul luogo possedevano feudi dal vescovo di Cremona anche i Sommi. Cfr. SOMMI PICENARDI, *La famiglia Sommi*, senza data di luogo, 1893: l'investitura 15 ott. 1046, doc. I (ASTEGIANO, I, p. 71-2) comprende Sabbioneta « et inter Pado et Oleo et in Gambina », e Roncadello e Banzuolo e S. Maria, ora località mantovane; nota che mancano poi nell'investitura del 1202, doc. VI (ASTEGIANO, I, p. 203-4).

⁽²⁾ STUMPF, II, 3817 e III 132.

⁽³⁾ Perché le più tarde menzioni di proprietà degli stessi Casalodi e di altri in territorio nostro (di un conte Ubicino a Goito, 30 giugno 1268 Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, ecc.) riguardano proprietà singole, non un ordinamento nobiliare locale.

⁽⁴⁾ Das Hofgericht der Markgrafen von Tuszien, in *Forschungen* III, p. 121 e segg. Molto meno è, non ostante il lacerto di un codice modenese, in SALVIOLI, *La scuola Nonantolana di diritto ecc.*, Modena, 1881.

⁽⁵⁾ BESTA, *Irnerio*, I, p. 66 nota 2. Si tratta di una « consuetudo servata in iurisdictionibus » o « in regalibus Comitissae Matildis », per cui il giudice percepisce « medialis » del valore della causa; il che è ritenuto enorme in confronto per es. della consuetudine Bolognese del decimo, o del ventesimo in sede d'appello. Così nella glossa *Pedaneis* al cap. 9 della Nov. 82. Il che vorrebbe dire che, ancora nel periodo della glossa, in certi territori già Matildici le vecchie consuetudini non avevano ceduto a Bologna, dove, e cioè nella scuola, ai due aurei giustinianeî, che « in usu non sunt », s'era appunto sostituita la predetta misura del decimo o del ventesimo.

⁽⁶⁾ Il che non equivale ad affermare la reciproca, cioè che i consorzi di feuda-

All'infuori adunque delle famiglie feudali, vediamo quale importanza avesse la proprietà privata nel territorio mantovano fino intorno alla metà del secolo XII.

Da Alberico figlio del conte piacentino Raginerio, eran passate per compera, nel 963, nelle mani d'un prete Rigenfredo due « insule in comitatu Mantuanense », Arcamoreta o Moricola e Gorgo Pedanno, le terre ove sorse poi il grande monastero di Polirone, ed ov'era già una « casa S. Benedicti » (1). Ma documenti dello stesso anno, ed anteriori, dichiarano quelle terre proprietà del conte Adalberto Atto (2); e poichè si tratta proprio dei documenti che furono portati come esempi d'un finto processo *per ostensionem cartae*, io temo forte che quel primo acquisto per dieci libre in sonante argento, ci riveli una controparte, una contestazione vera e propria ad Adalberto Atto ed alla nuova figura giuridica che ci avrebbe dato la scuola di Pavia (3).

Certo, la più antica proprietà in mani private che troviamo così ricordata nel territorio mantovano, appare in un modo o nell'altro assorbita nell'immensa proprietà Canossiana: è la stessa sorte di varie terre « in fundo Marmoriole » (4), a Roncorlando, a Campitello, che Adalberto Atto comprò nel 976 da privati longobardi di legge (5); la stessa sorte di mille iugeri aratori, a vite e a bosco, nel Reverese, che la contessa Richilda acquistò nel 1010 da un « Petrus presbiter filius quondam Gisoni de loco Revere qui dicitur Casale Pauli » (6); delle corti di Governolo e di Castelnuovo e dei beni di Curtatone e S. Lorenzo che comprerà più tardi, nel

tari minori siano specifici del territorio Canossiano (non ostante l'impressionante rilievo del PALMIERI, Op. cit. pp. 331-2 per il Bolognese, che quei consorzi appaiono *specialmente* nei possessi Matildici). I consorzi feudali, invece d'una feudalità maggiore, fiorirono ove si verificarono condizioni d'accentramento analoghe a quelle del territorio Canossiano.

Poniamo mente, del resto, ad un'osservazione del VOLPE, *Lambardi e romani*, cit., p. 268: - la Tuscia è solidamente unificata nell'organismo della marca, e l'alta Italia territorialmente sminuzzata: questo costituisce differenze serie tra le due regioni, sebbene poco avvertite nella storia del loro diritto -. Ma precisiamo: la *marca* Canossiana si spinge fino a tutto il Mantovano.

(1) 8 febr. *Hist. P. Mon., Cod. dipl. Lang.* N. 668, *Reg. Mant.* 30.

(2) *Hist. P. Mon., Cod. dipl. Lang.* N. 646, 652, 658, 662, 663, 672, 687, già visti.

(3) MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto M. E.*, Pavia, 1924. Non dico che per questo la tesi cada, ma penso che abbisogni d'un esame più attento.

(4) Era sul Po (vecchio) presso Gonzaga. V. testamento di Valcerio 16 ag. 1221, Arch. Gonzaga, D, VI, 1, busta 328, ed. in LUZIO, *I Corradi di Gonzaga*, doc. I.

(5) 21 e 23 luglio, *Hist. P. Mon., Cod. dipl. Lang.* N. 774; *Reg. Mant.* 36 e 37.

(6) FALCE, *Documenti inediti dei duchi e march. di Tuscia*, in Arch. Stor. Ital. del 1927, doc. VII. Vi si aggiungano 60 iugeri « in Campania civitatis ». È lettura certa?

1044, Beatrice, moglie del marchese Bonifacio, da un Gotefredo del fu Enrico « de comitatu Machilincho » (1).

Sulle misure che i documenti ci offrono e da qualche induzione molto guardinga, possiamo far conto di quattromila ettari circa così sottratti alla proprietà privata, che se non sono un'immensa cosa per sè, valgono tuttavia come indice d'una tendenza certa, e d'ordine anche politico, alla concentrazione della terra nelle mani dei grandi proprietari (2). Certa per altre prove: le permutate che questo stesso Adalberto Alto compì per esempio nel 961 con la canonica di Reggio e nel 962 col vescovo di Mantova per ottenere beni nella contestata isola di S. Benedetto, nel 967 col monastero di Leno per la corte di Gonzaga (3); la serie amplissima degli acquisti, per titoli che in genere ci sfuggono, che i Canossa fecero da S. Sisto di Piacenza

Notiamo bene: è una tendenza che una parte dei successori dei Canossa, i grandi proprietari ecclesiastici, avrebbe continuato volentieri, come mostrano gli arrotondamenti dei beni di S. Benedetto a Formigosa (4) e, molto più tardi, a Mullo (5), e quelli ininterrotti per tutto il secolo XI di S. Genesio di Brescello a Goito (6); anzi è una tendenza specifica e connotata alla grande proprietà.

Ma, per ora, senza cadere nelle esagerazioni dell'« immane voragine » che avrebbe assorbito i piccoli proprietari liberi, ci basti aver notata questa pressione costante sulla proprietà privata minore, perchè, messa accanto a quella ecclesiastica, comunale e signorile, non ci appaia scarsa soltanto per un'indubbia mancanza di documenti (i privati, ho detto e non mi stanco di ripetere, non conservano le loro carte come le chiese e i monasteri, le città ed i principi), ma perchè quando prendiamo a poterla studiare su base attendibile, alla metà circa del secolo XII, è scarsa di fatto. Cominciamo col notare in genere come le grandi donazioni agli enti ecclesiastici, dei sovrani e dei principi - per noi da Tedaldo a Matilde -

(1) 14 maggio, *Reg. Mant.* 64, e ora FALCE, *Documenti* cit., N. XII. Machilincho-Nachlingen (Waidhofen).

(2) Per i Canossa l'osservazione è già in OVERMANN, pp. 15-16; indi in FALCE, *Bonifacio di Canossa*, cit. p. 25, proprio per Adalberto Atto; ancora per Adalberto Atto, e per questi acquisti, FABBI, *La famiglia degli Attoni*, cit., pp. 33-34. V. avanti.

(3) 22 apr. *Hist. P. Mon.*, *Cod. dipl. Lang.* N. 700; *Reg. Mant.* 34.

(4) Arch. di S. Andrea N. 4 (TORELLI, *Capitanato*) del 1067; *Reg. Mant.* 90, del 15 marzo 1070.

(5) 15 marzo 1117, MURATORI, *Ant. Estensi*, I, 295, *Reg. Mant.* 176; 15 febr. 1135; *Bull. Casinense*, II, 147-8, GLORIA, *Cod. dipl. Padovano*, N. 275, *Reg. Mant.* 229.

(6) *Reg. Mant.* 54, 55, 60, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 85, 86, 98.

indichino quasi costantemente, per i beni donati, confini naturali o vie, e quasi mai invece diritti di terzi se non siano eventualmente i propri - vedremo subito le pochissime eccezioni -; e questo avviene troppo spesso, fatta pur parte ad ogni imprecisione, per non significare senz'altro che i terzi, proprietari, non c'erano.

Ma vediamo più attentamente: Nel grande tratto di proprietà vescovile, ed in parte dei *domini* di Bagnolo, oltre Po e Secchia, accennano forse a proprietà privata i « terminos Cochalorum » della donazione di Matilde del 1082; Cono de Bondeno e propinqui posseggono una palude presso Quistello nel 1110 ⁽¹⁾; già vedemmo passata nel 1117 a S. Benedetto una larga proprietà dei de Coencio in Mullo ⁽²⁾, ed altri privati sono in confine con beni di S. Maria di Felonica, in una « fracta Radigosa » o « Radigosule », quantunque lasci qualche dubbio un oscuro accenno ad un visconte, nel 1151 ⁽³⁾.

A sinistra di Secchia, per la corte di Villole donata in parte da Tedaldo, in parte da Matilde a S. Benedetto, si nominano privati che cedono diritti loro al monastero nel 1131, ma sono diritti feudali ai figli di Manfredi ⁽⁴⁾. Per l'isola di S. Benedetto, sono ancora cedute al monastero da un Ugo de Riprando e da un Inverardo, che si fecero monaci intorno alla metà del secolo XII, loro terre allodiali presso S. Siro; in esse tuttavia sollevò poi pretese, « per violentiam », il vescovo di Mantova ⁽⁵⁾. Nulla trovo per la corte di Pegognaga. Nella corte di Gonzaga, l'imperatore Enrico V donava alla locale chiesa di S. Benedetto nel 1116 una « braida » coi seguenti confini: « a mane Milo filius Adam Gunbo, a meridie Petrus Cottus, a sera Rutecherius de Gonziaga, de subto Albricus Cocus » ⁽⁶⁾ - un bel gruppo di proprietari privati, compreso quel..... popolare Rotichero de Gonziaga che se è dei « domini » del luogo, appare qui proprietario *uti singulus*. Nulla mi è noto, del periodo che ci riguarda, per la corte di Palidano nè per quella di Suzzara, dov'eran pure possessi privati antichis-

⁽¹⁾ 29 ag., OVERMANN 123; *Reg. Mant.* 147.

⁽²⁾ V. pag. prec., nota 3.

⁽³⁾ 8 luglio, *Reg. Mant.* 280, solo in parte edito dal FICKER, *Forschungen*, IV, N. 119. L'accenno « quod facio iussione vicecomitis facio », è appunto nella parte omissa dal FICKER. Nota l'analogia fonetica con « Gardignacula », per cui v. REZZAGHI, *Segnate*, pp. 21-2.

⁽⁴⁾ 22 e 28 dic., *Reg. Mant.* 216 e 217.

⁽⁵⁾ Deposiz. testimoniale 30 maggio e segg. 1189, *Reg. Mant.* 451. Il teste che narra si riferisce a più che quarant'anni addietro.

⁽⁶⁾ 12 maggio, STUMPF 3138.

simi, dei secoli IX e X, assorbiti in ogni modo dal vescovado e dalla cattedrale di Reggio (1).

A sinistra di Po, incominciando da occidente, già ricordammo i grandi possessi che ebbe in allodio Ottone di Pisena nella diocesi di Cremona e di Brescia, ma che, per la vicinanza, dovevano in qualche punto anche spingersi in territorio mantovano, ad Asola, Mosio, Redondesco, Comessaggio, Marcaria.

Presso l'Oglio, nulla trovo a Scorzarolo (2). Vicina alla corte di Campitello, una minor corte di Lodolo era stata donata nel secolo XI al vescovado di Mantova da « Meltruda uxor Riprandi » (3); ma proprio ai confini della prima, quantunque indicati un poco tardi, è possibile che si tratti così di conduttori di porzioni della stessa corte, come anche di privati proprietari di fuori, ove si nominano una « domus Losi » ed una « vallis Loniscki » (4). Nella corte di Castellucchio, una « braida que fuit quondam Richardi », e un campo « qui fuit Teuthaldini Presbiterisse », eran già passati nelle mani di Matilde e da lei donati al monastero di S. Paolo di Parma nel 1107 (5), e già prima, la prossima minor corte di Asilo era stata donata alla Chiesa mantovana « per scriptum » da un « quidam Albericus » (6). Tuttavia, a Castellucchio (e Rivalta) possiedono certo privati, nel 1144, piccole terre (7), e per poco che ci spingiamo innanzi, nel 1155, vi troviamo investiture a fitto tra privati, di terre altrettanto piccole, circondate da altre analoghe proprietà (8).

Con le due corti di Curtatone e Castelnuovo ci portiamo fin contro la città: vedemmo la vendita di Gotofredo del fu Enrico alla contessa Beatrice del 1044, e può darsi che sia nome di persona il « Tegia de

(1) gennaio 899 o 900, donaz. di Adelmano scabino mantovano alla chiesa di S. Prospero di Reggio e investitura del vescovo al donatore, TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani*, N. XXIX e XXX; 15 apr. 999, conferma d'Ottone III al vescovo di Reggio della corte di Suzzara, contestata da Arimondo figlio di Redaldo, *Mon. Germ. Hist., Dipl. Ottone III*, N. 317.

(2) Ricorda tuttavia una « fossa Sigeverti » confinante coi beni donati da Matilde al monastero di Brescello il 12 nov. 1099, OVERMANN 57.

(3) 1077-1091, *Reg. Mant.* 117.

(4) 6 marzo 1174, D'ARCO, *Studi*, VII, pp. 168-9; *Reg. Mant.* 369.

(5) 24 genn. CARRERI, *Un aneddoto*, cit.; *Reg. Mant.* 136.

(6) Salva una porzione, beneficio Canossiano ad un Bernardo da Barbasso, 1077-1091, *Reg. Mant.* 117.

(7) 5 dic., *Reg. Mant.* 259. Vi si parla anche d'un *feudo antico*: e feudo antico nel senso tecnico, e non ha per caso attinenza con gli *antiqua feuda* della vicina corte di Campitello?

(8) luglio, *Reg. Mant.* 296.

Tanto » che vi leggiamo nei confini a mattina. Abbiamo purtroppo, nei documenti, un salto di più che un secolo, manchiamo cioè di tutto il periodo di preparazione al sistema della piccola proprietà che vedremo prevalere in quel territorio già nella seconda metà del secolo XII. Le stesse cose potremmo dire per la vicina Prato Lambertino, a mezzogiorno di Curtatone (1); ma al confine opposto, Rivalta è tutta cosparsa di private proprietà, confinanti con quelle della Cattedrale di Mantova e della contessa Matilde e tra loro, già nel 1097 (2), e le riprove del fatto non mancano per la prima metà del secolo seguente (3).

Le stesse condizioni continuano, se risaliamo più a settentrione, nell'ampio territorio di Goito: tutte le numerose piccole donazioni e vendite al monastero di S. Genesio di Brescello che già abbiamo ricordate, sono opera di privati, e i beni ceduti confinano con privati da ogni parte, dal 1028 al 1143 (4). Aggiungiamo che quei beni sono sparsi per tutta l'ampiezza della corte, ed avremo raggiunto la certezza sul sistema di distribuzione della proprietà nel territorio, dove s'incontrano adunque proprietà dei monasteri mantovani di S. Ruffino e di S. Benedetto, e di quello di S. Genesio di Brescello, e della Cattedrale di Mantova, e di chiese locali, e di comunità laiche, e dei *domini* del luogo, e di più ristretti gruppi famigliari di « consortes », ed in fine proprietà singole di singoli.

Manco di documenti per i territori, più in alto, di Ceresara e vicini, salvi due antichissimi ricordi di proprietà private a S. Martino di Gusnago, del 765 e 771 (5); ma se ci spingiamo più su nella vecchia diocesi di Brescia, fino a Medole, non sembra che le cose procedano diversamente che a Goito: conosciamo una notevole vendita tra privati del 1008 (6); se poi la serie delle già ricordate donazioni a S. Giusto e S. Vito di Medole, piccoli monasteri dipendenti da S. Benedetto di Polirone, non ci offre elementi, una permuta del convento col conte Uberto di Parma del 1105, che pure già ricordammo, nomina confinanti privati e si perfeziona con un atto di cessione da parte d'un privato nel

(1) Ma privati posseggono, nel 1150, 27 luglio, a Ospitale (Lecasperti?), cioè sul luogo. *Reg. Mant.* 276.

(2) Arch. di S. Andrea, doc. 12 (TORELLI, *Capitanato*). V. ora FALCE, *Doc. ined. dei march. di Tuscia*, N. XXXVII, 1.

(3) Cfr. *Catt.* XVI, e v. Goito. Già notammo, a proposito di Castellucchio, il doc. del 1144, *Reg. Mant.* 259.

(4) V. la n. 6 a p. 79, e aggiungi i N. 145, 254 e 255.

(5) 13 giu. 765, *Cod. dipl. Lang.* N. XXIX; 25 sett. 771, *ibid.* N. XLIII.

(6) 26 ag., *Reg. Mant.* 45.

1108 ⁽¹⁾. E parliamo dei vessilliferi di Medole: un loro atto di donazione del 1138 nomina confinanti privati ⁽²⁾..... La prova è raggiunta.

Girando ora a nord della città, nulla mi risulta per Volta; di dubbio significato è una « semita Torniliorum » di confine in una donazione Matildica a S. Benedetto per la dipendente cappella di S. Valentino di Marengo, del 1113 ⁽³⁾. Ma Castiglione Mantovano ci offre donazioni di terre di privati a S. Andrea, confinanti con altre simili, nel 1110 e nel 1114 ⁽⁴⁾, e Bonafisso una vendita tra privati del 1137 ⁽⁵⁾.

Scendendo verso la città, nel territorio di Porto, ho documenti numerosi dal 1058 al 1148 che attestano trapassi d'immobili tra privati, o di privati a chiese, con ricche indicazioni di analoghe proprietà confinanti ⁽⁶⁾: vige cioè qui lo stesso regime che vedemmo nell'adiacente territorio di Goito.

Continuiamo girando ad oriente della città: antiche private proprietà a Bigarello trovo - parti e confinanti -, nel 1038 ⁽⁷⁾; nulla so, in questo senso, per le due corti veronesi di Casteldario e Villimpenta. Barbasso sembra tutta assorbita dalle terre già Canossiane, donate o vendute al vescovo di Mantova o a S. Benedetto ⁽⁸⁾; ma a Carzedole e giù a Governolo, pur comprese nella corte di Barbasso, esistono certo, sulla metà del XII secolo, proprietà private ⁽⁹⁾; e presso Governolo, a Camposommaro, troviamo anche un esempio di donazione Canossiana ad un laico, Alberto da Carzedole, nel 1056 ⁽¹⁰⁾.

Più giù, lungo il Po, a Sustinente, non so che di proprietà ecclesiastiche ed arimanniche; ma risaliamo il Mincio verso la città e passiamo, e chiudiamo il giro fin contro le corti già esaminate di Castelnuovo e

⁽¹⁾ *Reg. Mant.* 142.

⁽²⁾ luglio, *Reg. Mant.* 238.

⁽³⁾ OVERMANN 132, *Reg. Mant.* 156. Cfr. il « tramitem Torniliorum » di Goito 30 dic. 1198, *Reg. Mant.* 631.

⁽⁴⁾ 18 nov. 1110, S. Andrea, TORELLI, *Capitanato* N. 17; luglio 1114, *ibid.*, N. 19.

⁽⁵⁾ 21 marzo, *Reg. Mant.* 236.

⁽⁶⁾ Cfr. S. Andrea, *Capitanato* cit. N. 3, 5, 16, 24; e *Reg. Mant.* 193, 241, 252, 257, 271.

⁽⁷⁾ settembre, *Reg. Mant.* 62.

⁽⁸⁾ Anche una donazione di pochi iugeri a Casale (« in loco ubi dicitur Fontana et in Casale et prope Canale »), del 25 giugno 1074, *Reg. Mant.* 94, sembra d'indiretta provenienza Canossiana, se i privati donatori donano « data licencia de domina nostra Beatrix cometissa ».

⁽⁹⁾ Carzedole: 4 febr. 1147, *Reg. Mant.* 268, e 2 giugno 1150, *Reg. Mant.* 274. Governolo: 29 dic. 1139, *Reg. Mant.* 240.

⁽¹⁰⁾ 13 nov., *Reg. Mant.* 81; di Beatrice, ved. del march. Bonifacio.

Curtatone: a sinistra del fiume, Formigosa ci offre numerose proprietà private già nel secolo XI ⁽¹⁾, e numerosissime Cipata, più prossima alla città, appena oltre il lago, nella prima metà del XII ⁽²⁾. A destra, verso la confluenza in Po, nulla trovo per Bagnolo, ma più internamente, Romanore presenta, accanto alle arimanniche, proprietà private pure alla metà del 1100 ⁽³⁾; e risalendo il Mincio, se tutto sembra fondersi nella grande proprietà ecclesiastica a Formigada e a Pietole, a Levata presso S. Silvestro, quella privata si mostra almeno in una donazione del 1140 ai canonici della Cattedrale ⁽⁴⁾.

Nella seconda metà del secolo XII, e più nei primi decenni del XIII, già noi abbiamo espressamente notato, e noteremo, l'effetto delle forze disgregatrici delle antiche proprietà comunali da un lato e di quelle già feudali dall'altro: sono i due grandi contributi alla costituzione di terreni aperti al commercio libero. Ma pensiamo già ora alla contemporanea formazione di una nuova classe di abbienti soprattutto in città, e all'indirizzo economico, che vorrei dire di concorrenza a quella classe, da parte della nobiltà minore che conosciamo, di quella soprattutto che rivolge le proprie ambizioni politiche appunto alla città, ma in parte anche ai maggiori centri del contado: noi avremo gli elementi fondamentali per comprendere quella rinascita della proprietà privata, di cui tutto questo nostro studio sarà, d'ora innanzi, una riprova.

*
*
*

Tuttavia, ancora uno schiarimento, che varrà appunto ben più per tutto il nostro studio avvenire che per gli accenni fatti or ora alle condizioni più antiche del territorio. Abbiamo intitolato questo capitolo « La proprietà *famigliare* e individuale »: nessun dubbio infatti che consorzi famigliari esistessero, non solo nelle più alte, ma in tutte le classi sociali, e così anche in quelle dei minori proprietari e dei rustici; leggi, ordinamenti censuari, ricerche singole lo dimostrano. Continuazione abitudinaria della

⁽¹⁾ S. Andrea, TORELLI, *Capitanato*, cit., N. 6, 7, 8, 10, 11, dal 1071 al 1085; *Reg. Mant.* 90, del 1070.

⁽²⁾ Dal 1127 al 1142, *Reg. Mant.* 198, 211, 251, e *Catt.* XIX. Sono notevoli anche, nel doc. 5 febr. 1131, *Reg. Mant.* 211, le proprietà ecclesiastiche minori di S. Posidonio, S. Celestino, S. Maria di Cipata, S. Geminiano di Cipata, ecc.

⁽³⁾ 3 febr. 1140, *Catt.* XVIII; 22 nov. 1144, S. Andrea 28.

⁽⁴⁾ 3 febr. 1140, *Catt.* XVIII.

collettività familiare o no, il consorzio rispondeva certo a necessità agricole - il tipo più antico ha proprio lo scopo di coltivare insieme il podere paterno -, come, presso altri ceti, a necessità industriali o mercantili.

Io mi sento un poco scettico di fronte alla « naturalis charitas inter fratres » che secondo Baldo giustifica « de facili » la società fraterna « mortuo patre » (1); ma che i *consortes* fossero ordinariamente fratelli, zii, nipoti, è fuori di discussione: se agli antichi esempi di consorzi famigliari « disseminati da un capo all'altro d'Italia, nell'alta come nella bassa, e in gran numero » (2), io volessi aggiungere i nostri pure antichi, e poi continui fino a tutto il secolo XIII ed oltre, di figli e parenti proprietari indivisi, ne avrei a centinaia. Ma, se già il valore giuridico di una comunione conseguente ad eredità, varia se si tratti di comunione provvisoria o duratura, il suo valore economico e sociale trova proprio nella durata un elemento fondamentale (3). Insomma, i fratelli e parenti che comprano o vendono insieme, i « filii » del fu tale o gli « heredes » del fu tal'altro non singolarmente indicati, denotano certo condizioni patrimoniali indivise, ma condizioni che possono andare dalla comunione incidentale ereditaria alla vera e propria fraterna; normalmente il documento non determina di più, neppure se si tratti di quella prima figura, sebbene abbia un carattere giuridico suo, ben diverso da quello di ogni consorzio consensuale, e sebbene, come già in sè provvisoria, rimanga normalmente senza efficienza su rapporti economici che superino la cerchia degli interessati diretti.

È una distinzione che apparve facilmente al Fumagalli studiando la giurisprudenza post Accursiana (4), ma che non si può trascurare neppure nella pratica giuridica di tutti i giorni offertaci dai documenti, pur troppo, in questo, eccessivamente laconici: per procedere con sicurezza bisogne-

(1) La sentenza, che è nel commento al Cod. 6, 61, 6, è premessa dal FUMAGALLI al suo libro *Il diritto di fraterna nella giurisprudenza da Accursio alla codificazione*, Torino, 1912.

(2) SCHUPFER, *Diritto germanico*, III², pp. 95-6. « In tutte le regioni italiane » riscontrava già il fenomeno il TAMASSIA, *L'affratellamento*, Torino 1886. Al vero tipo di « fraterna compagna » si riferisce la limitazione: « istituzione codesta che è abbastanza diffusa in molte regioni », dello stesso TAMASSIA, *La famiglia italiana*, cit., p. 130. Già il SALVIOLI, *Consortes e Colliberti secondo il dir. longobardo e franco*, Atti deput. S. P. di Modena, 1883, aveva detto che i consorzi « non erano limitati a certe regioni, ma erano comuni a tutte le parti d'Italia, Padova, Modena, Ravenna, Lucca, Pisa, Salerno, Milano, Pavia, Bologna, Bergamo, ecc. » Dell'estr. p. 40.

(3) Anche nella dottrina dei Comentatori, benchè tardi, entra l'elemento della durata della comunione per la costituzione della società di fatto. Cfr. FUMAGALLI, cit., p. 101.

(4) Op. cit., Lib. I.

rebbe, a rigore, ritrovare a distanza di tempo gli stessi *consortes* o *participes* o *parcionales* (sono le espressioni usate da noi); ed anzi, per valutare l'importanza economica del sistema di proprietà indivisa, bisognerebbe ritrovarli a distanza notevole.

Ora, se così malsicura è in questo senso la semplice espressione *filii* o *heredes quondam*, io credo certo che la indicazione generica *consortes*, riferita ai proprietari di un fondo così sola (*terra de consortibus*), come anche con l'aggiunta indiretta di nome familiare, denoti una comunione stabile o in ogni modo duratura: ne trovo già nei secoli X e XI in varie parti del Mantovano, nell'oltre Po a S. Benedetto ⁽¹⁾, come nell'alta a Goito ⁽²⁾, come in città ⁽³⁾. Poi l'indicazione generica continua ⁽⁴⁾, ma insieme se ne va facendo più frequente un'altra, che offre le medesime garanzie di durata della comunione, ed ha più ristretto significato agnazio ⁽⁵⁾: il solo nome della famiglia dato al plurale: gli Obizi ⁽⁶⁾, i Trivoli ⁽⁷⁾, i Mozzi ⁽⁸⁾, i Costantini ⁽⁹⁾, i Bosi ⁽¹⁰⁾, « illi de Uldeberto » ⁽¹¹⁾.....

Io non sto a notare gli infiniti casi nei quali trovo così indicate come proprietarie di terre, allodiali o feudali ⁽¹²⁾, le maggiori famiglie cit-

⁽¹⁾ 10 ott. 962, *Hist. P. Mon.*, *Cod. dipl. Lang.* N. 662, *Reg. Mant.* 27: una terra nell'isola di S. Benedetto confina a sera con beni « de consortis ».

⁽²⁾ nov. 1031, *Reg. Mant.* 55, e cenno in CARRERI, *Condizioni mediev. di Goito*, cit. p. 25: nel fondo di Goito una terra confina a monte con altra « de consortis »; ag. 1044, *Reg. Mant.* 66, cenno in CARRERI, *ibid.*, p. 26: un prete (che non pare di famiglia dei *domini* del luogo) dona a S. Maria di Goito una terra che a monte e a mezzodi confina con altra che, dice, « michi reservo et de meis consortes ».

⁽³⁾ 10 maggio 1083, OVERMANN 43, *Reg. Mant.* 103: Matilde dona a S. Michele Arcangelo di Mantova terre in città, di cui una confina con l'« exitus de ipsa terra et de consortis ».

⁽⁴⁾ « Parcionales » di un Ardizoni in beni sul Derbasco, 18-19 dic. 1202, Arch. Gonz., D, IV, 16; id. di un Capretti a Chierigasco, 25 sett. 1203, *ibid.*; ecc., ecc.

⁽⁵⁾ Cioè consorzi originati *per eredità* secondo l'incerta classificazione del SALVIOLI nel suo troppo fortunato lavoro sui *Consortes e Conliberti*, cit.

⁽⁶⁾ Carzedole, 6 apr. 1164, *Reg. Mant.* 325; S. Silvestro, 26 genn. 1213, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni de Cornu; Romanore, 5 ott. 1216, *ibid.*, Varie.

⁽⁷⁾ Carzedole, 8 febr. 1197, *Reg. Mant.* 575.

⁽⁸⁾ Ceresara, 16 o 17 apr. 1200, *Reg. Mant.* 664.

⁽⁹⁾ Goito, 17-19 apr. 1200, *Reg. Mant.* 665.

⁽¹⁰⁾ A Ostiglia soprattutto, Arch. vesc., vol. miscell. c. 76 (1230-60), ma anche nell'oltre Po, a Revere e vicinanze, per es. a Zello, 19 maggio 1258, Arch. vesc., vol. III, c. 26 v.

⁽¹¹⁾ Goito, 17-19 apr. 1200, *Reg. Mant.* 665.

⁽¹²⁾ Un esempio del periodo Matildico, in un doc. della contessa per i Visdomini di Mantova, pubblicato da me negli *Atti dell'Acc. Virgiliana*, 1913, parte I; « XIII mansos in Marmorolo, quos Vescontes Verone tenebant per feudum a Senecis et Seneci tenebant pro me, unde fuerunt indicati in curia mea ».

tadine, quali appunto alcune delle predette, quali gli Assandri, gli Avvocati, i Malvezzi, i Cremaschi, ecc. ecc.; ne' i nomi di luogo derivanti appunto da vecchi possessi famigliari: « vallis Grosolanorum », « vallis Antelmorum », « tezas Axandrorum », « Silva Poltronorum », dosso dei Ravasi, ecc. ecc. Certo è che si tratta di grandi famiglie, certo anche che qualcuna discende da qualche nobile schiatta di « domini loci » del contado: ma la loro comunione non ha in ogni modo più nulla a che fare con un ufficio pubblico o con un servizio, ed il loro consorzio, come ormai il tipo dei loro feudi, non ostante alcuni ostinati caratteri formali, è indiscutibilmente solo patrimoniale. Eppure, alla persistenza ed anche, diremo, alla purezza del loro consorzio, tengono sempre vivissimamente: i Pizolboni, vecchia famiglia vivente nella più stretta aderenza col vescovado mantovano ⁽¹⁾, investita anche di feudi vescovili ⁽²⁾, avevano tuttavia il grosso dei loro beni a Valarsa (presso Poletto), feudali al monastero di S. Zeno di Verona ⁽³⁾; forse per questo la loro partecipazione alla vita pubblica mantovana è scarsa; ma non nulla ⁽⁴⁾, nè l'esempio loro, possessori d'una delle più belle terre mantovane a sinistra di Mincio ⁽⁵⁾, perchè vale anche per il territorio veronese limitrofo, vale meno per noi: anzi! Un Pizolboni adunque, nel 1233, vende la sedicesima parte, indivisa, « podheris quod habet in loco Valarse, quod fuit feudum avitum et antiquum suorum antecessorum » Ma vende ad un altro Pizolboni « suo partecipe », e con patto di riscatto per cinquant'anni dietro restituzione del prezzo, così che la terra « *semper debeat devenire* in ipso venditore vel in

⁽¹⁾ 23 ag. 1154: Anselminus de Pizolbono è fra i testi (principalissimi cittadini) ad un importate atto del vescovo Garsendonio a favore del monast. di S. Ruffino, *Reg. Mant.* 292; 17 o 20 marzo 1179: Ardoynus de Pizolbono, coi Rivalta, i Visdomini, ecc., pur teste ad atto importantissimo ed a noi noto, ancora del vescovo Garsendonio per i *domini* di Campitello, D'ARCO, *Studi sul munic.*, cit., 1, doc. 23, *Reg. Mant.* 397.

⁽²⁾ A Castiglione mantovano. Da un doc. 7. dic. 1245 risulta che Arduino e Zangata de Pizolbonis avevano venduta la lor parte di feudi che tenevano ivi dal vescovado, *Arch. vesc.*, Vol. II, c. 120 r.

⁽³⁾ Presso quel bosco Manica per cui s'era tanto litigato: v. più indietro, nel testo. Il fatto risulta da un doc. 12 ag. 1224, edito dal CIPOLLA, *Doc. per la storia delle relaz. dipl. Mantova-Verona nel sec. XIII*, pp. 184-5. L'investito era allora Gerardus de Pizolbonis, per metà di Valarsa.

⁽⁴⁾ Alessandro d'Arduino de Pizolbono è teste alla ratifica della lega con Padova 8 giu. 1199, CIPOLLA, *Note di storia veronese*, cit. dell'estr. pp. 54-6, *Reg. Mant.* 644; Petretus Pizolbonus è uno dei congiuratori della pace Mantova-Modena 1201, MURATORI, *Ant. Ital.* IV, 381-4 (*firmatio* del 1202).

⁽⁵⁾ Ma allora nella diocesi di Verona. Il monastero vide o subì poi la necessità, per la posizione di quella terra, d'investirne nel 1287 (7 luglio, CIPOLLA, cit., p. 186 e segg.) uno della famiglia Bonacolsi.

illis *parcionalibus casalis domus Piçolbonum* » (1). Quale cronaca mai è più eloquente di questi nostri documenti ?

Dunque, comunione patrimoniale familiare nelle classi dei maggiori abbienti, ferma, estesa, frequente così che possiamo rinunciare ad una documentazione ulteriore (2). Ma forse non abbiamo toccato il punto più vivo della questione; e va proprio cercato qui, anche perchè andiamo ora passando dallo studio della distribuzione della proprietà terriera a quello delle forme di coltura e di produzione: la comunione patrimoniale a base familiare è estesa e frequente anche nelle classi dei proprietari minori e degli investiti di diritti parziari e dei rustici, in tutto il territorio mantovano, come, e s'intende, non nel solo territorio mantovano (3).

Ecco le prove: nel 1107 Matilde donava al monastero di S. Paolo di Parma terre mantovane, poste in Campitello e Castellucchio; erano fra esse una « massaricia directa et laborata per homines qui dicuntur Galbaci », un manso « qui fit laboratus per homines qui dicuntur Waldoni », e un altro « qui regitur per homines qui dicuntur Ermerathi » (4). Nello stesso territorio di Campitello, più che un secolo dopo, le famiglie così indicate per cognome, al plurale, senza nomi individuali, sono falange: Bessi (5), Bonmartini (6), Sacerdoti (7), Descaziati (8), Guarini (9), Rolandi (10),

(1) 14 marzo, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6. Vende Ardoinus qd. Ardoini de Piçolbono, a Girardo de Piçolbonis. È difficile trovare un più bell'esempio di retratto agnatizio, così espressamente giustificato con la voluta persistenza del vincolo familiare. V. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei Comuni italiani*, in Arch. Giuridico Serafini, 1885.

(2) Rinunciamo per modo di dire: vedremo nella seconda parte di questi studi che la storia delle grandi famiglie cittadine è di fatto la storia di consorzi economici, come politici, famigliari.

(3) SALVIOLI, op. cit. p. 40: i consorzi agrari « appartengono a tutti gli ordini sociali ». Chiarissimo sempre in FUMAGALLI, cit., è proprio che, in ogni modo, il tipo del consorzio fraterno è nella vita *aristocratica* e in quella *rustica*. v. pp. 150, 153. E gli esempi della fraterna fra rustici sono *frequentissimi nella giurisprudenza* (quindi nella vita) da lui citata, a proposito dei *fratres rustici* di cui uno solo abbia figli, di donne « quae exercent opera rusticalia sicut masculi », ecc., ecc. E v. l'apposito capitolo sulle società fra contadini (per la divisione) a pp. 155-7.

(4) 24 genn., CARRERI, *Un aneddoto della contessa Matilde*, cit., *Reg. Mant.* 136.

(5) « domus Bessorum », 11 luglio 1219, Arch. vesc., vol. I, c. 71; « campus Bessi », 19 ag. 1258, *ibid.*, III, c. 27; id. (Besci) 7 nov. 1267, *ibid.* c. 34.

(6) 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81.

(7) 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81.

(8) 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81; 7 febr. 1245, *ibid.*, c. 109.

(9) 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81; 20 giu. 1256, *ibid.*, III, c. 19 v.; 14 febr. 1260, Arch. Gonz., B xxxii, 1, c. 5 v.

(10) 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81.

Albrici ⁽¹⁾, Folchi ⁽²⁾, Auronici ⁽³⁾, Canevari ⁽⁴⁾, Donazoli ⁽⁵⁾, Menabovi ⁽⁶⁾, Cervi ⁽⁷⁾, Bruni ⁽⁸⁾, Cyriani ⁽⁹⁾, Bonvicini ⁽¹⁰⁾, Astorini ⁽¹¹⁾, Sovi ⁽¹²⁾, Veluppi ⁽¹³⁾, Calvi ⁽¹⁴⁾, Solimeri ⁽¹⁵⁾.

Dei territori prossimi, so che a Marcaria, nel 1243, un tale « et sui consortes » tenevano terre nella corte dai figli del conte Bonifacio del fu conte Gualfredo, e già « a suis maioribus », a fitto in generi, danaro e prestazioni personali ⁽¹⁶⁾; e conosco a Scorzarolo Bussi ⁽¹⁷⁾, Fussaroli ⁽¹⁸⁾, Premartini ⁽¹⁹⁾; a Casatico Vecchi ⁽²⁰⁾, Chivi ⁽²¹⁾, Torexani ⁽²²⁾ e Taynoldi che conducono terre dell'abazia di Castiglione di Parma ⁽²³⁾, e Pozzi che ne conducono altre del conte Egidio ⁽²⁴⁾.

Più verso la città: a Buscoldo sono i Biaqui ⁽²⁵⁾ e i Guazzi, e questi vi tengono e lavorano terre feudali al monastero di Brescello ⁽²⁶⁾; a Pratulamberto gli Amizoni ⁽²⁷⁾, gli Aicardi ⁽²⁸⁾, i Bertari ⁽²⁹⁾; a Levata « illi de Gabianis laborant ad medium » terre di S. Benedetto ⁽³⁰⁾; a Cerese sono

⁽¹⁾ 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80-81.

⁽²⁾ 20 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108 v.

⁽³⁾ 7 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 109.

⁽⁴⁾ 18 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 109; (Manfredinus de Canevariis tra i vicini e consiglieri di Campitello 5 genn. 1245, *ibid.*, c. 107).

⁽⁵⁾ 18 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 109.

⁽⁶⁾ 18 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 109.

⁽⁷⁾ 23 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 110 (Canicossa).

⁽⁸⁾ 23 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 110 (Canicossa).

⁽⁹⁾ 14 febr. 1260, Arch. Gonz., B, xxxii, 1, c. 5 v.

⁽¹⁰⁾ 20 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108.

⁽¹¹⁾ 20 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108.

⁽¹²⁾ 1 giu. 1258, Arch. vesc., vol. III, c. 27.

⁽¹³⁾ 6 sett. 1258, Arch. vesc. vol. III, c. 28.

⁽¹⁴⁾ 30 ott. 1267, Arch. vesc., vol. III, c. 32 v. (domus Calvorum, a Canicossa).

⁽¹⁵⁾ 30 ott. 1267, Arch. vesc., vol. III, c. 32 v. (Canicossa).

⁽¹⁶⁾ 31 genn., Arch. Gonz., Ospedale.

⁽¹⁷⁾ 6 giugno 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 115.

⁽¹⁸⁾ 6 giugno 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 115.

⁽¹⁹⁾ 21 nov. 1252, Arch. vesc., vol. III, c. 10 v.

⁽²⁰⁾ 25 febr. 1238, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

⁽²¹⁾ 25 febr. 1238, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

⁽²²⁾ 25 febr. 1238, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

⁽²³⁾ 31 genn. 1243, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

⁽²⁴⁾ 31 genn. 1243, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

⁽²⁵⁾ 7 febr. 1215, Arch. Gonz., Ospedale, busta 3.

⁽²⁶⁾ 1245, Arch. Gonz., T, 1, busta 3392.

⁽²⁷⁾ 13 nov. 1228, *Catt.* LXXXIII.

⁽²⁸⁾ 10 febr. 1232, *Catt.* XCI.

⁽²⁹⁾ « Pratum de Bertaris », 8 maggio 1260, *Catt.* CLVI.

⁽³⁰⁾ 1325, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Benedetto.

i Campitelli ⁽¹⁾; a Pietole i Lorenci ⁽²⁾; a Bagnolo i Cremonesi ⁽³⁾ e i Malfidenti ⁽⁴⁾; a Correggio i Bianchi ⁽⁵⁾ e i Fornasari ⁽⁶⁾; a Governolo altri Rolandi ⁽⁷⁾.

Nell'alto Mantovano, le terre dei canonici della Cattedrale e quelle vescovili di Volta e Cereta, che studieremo, sono date in conduzione a titolo feudale espressamente a famiglie: Stropi, Luciani, Armani, Clerimbaldi, Bonatti *e consorti*, Panfili, Atelberi, Teici, Lisignoli, Brusatezi, Vanagasti, Manghi, Bastelli, Alessandri, Maioli, Pauleti, Draconi di Cavriana, Panevini - quale nome più tipico per una fraterna « ad unum panem et unum vinum »? ⁽⁸⁾ - D'altro lato, proprio per Volta, in un'investitura generale agli uomini del Comune, del 1214, da parte del vescovo e canonici, si poteva prevedere il caso di « plures fratres vel consanguinei sive participes ex uno patrimonio qui pecierint investituram » ⁽⁹⁾. All'infuori di questi, si incontrano in luogo i Tortorelli, i Gambarelli, gli Arnaldi, i Salagi, i Forcoli ⁽¹⁰⁾, i Gorgonzolli ⁽¹¹⁾ e i Benedetti ⁽¹²⁾, e più ad occidente, a Benedetto, i Paxolli sono « participes » in un feudo ⁽¹³⁾.

Procedendo invece verso levante, trovo « consortes » ai Tezoli fin dal 1142 ⁽¹⁴⁾, e trovo Brunigi ⁽¹⁵⁾, Quintavalle, Notevexi e Beletti ⁽¹⁶⁾ a Castiglione Mantovano.

A sinistra di Mincio, già a Cipata sono i Franzebelli ⁽¹⁷⁾ e i Cipioni ⁽¹⁸⁾, e lavorano terre a Roncoferraro un Alegrino di Andrea de Misis « et sui partionales » ⁽¹⁹⁾, a Carzedole « filii Gualtere et partionales sui » ⁽²⁰⁾,

⁽¹⁾ 30 sett. 1285, S. Andrea N. 197.

⁽²⁾ 8 apr. 1230, S. Andrea N. 122; 13 genn. 1241, *ibid.*, N. 130.

⁽³⁾ 27 ott. 1239, Arch. St. Milano, monast. mant., Gradaro.

⁽⁴⁾ 5 genn. 1256, Arch. vesc., vol. III, c. 14.

⁽⁵⁾ 23 ott. 1252, Arch. vesc., vol. III, c. 7 v.

⁽⁶⁾ 16 dic. 1238, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Chiara.

⁽⁷⁾ 21 mar. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 76 v.

⁽⁸⁾ Tutti nel doc. 1250 circa, *Catt.* CXXIV, nel fasc. 1217-40 Arch. Gonz., dono Scardovelli, e in Arch. vesc., vol. II, cc. 87 e 95.

⁽⁹⁾ 11 febr., *Catt.* XLVIII.

⁽¹⁰⁾ Arch. St. Mantova, Dono Scardovelli, 1240 circa.

⁽¹¹⁾ 24 nov. 1260, Arch. vesc., pergamene, (TORELLI, *Capitanato*, N. 29).

⁽¹²⁾ 11 febr. 1214, *Catt.* XLVIII.

⁽¹³⁾ 2 apr. 1307, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Ruffino.

⁽¹⁴⁾ maggio, Arch. di S. Andrea, N. 27.

⁽¹⁵⁾ 4 febr. 1209, Arch. di S. Andrea, N. 58.

⁽¹⁶⁾ Tutti 18-19 lug. 1274, Arch. di S. Andrea, N. 170.

⁽¹⁷⁾ 28 ott. 1221, Arch. di S. Andrea, N. 95.

⁽¹⁸⁾ 22 febr. 1293, Arch. St. Milano, monast. mant., Gradaro.

⁽¹⁹⁾ 24 dic. 1218, Arch. Gonz., D, IV, 16.

⁽²⁰⁾ 24 dic. 1218, Arch. Gonz., D, IV, 16.

Azolino de Boncisso « et sui partionales » ⁽¹⁾; ma ancora a Roncoferraro conosciamo gli Arduini ⁽²⁾, e a Carzedole Panzanesi ⁽³⁾ e Teboldi ⁽⁴⁾.

Nell'oltre Po, ricordiamo solo, come sicuro nome familiare, i « Cochalii », confinanti con le terre dei visdomini secondo una concessione vescovile del 1082 ⁽⁵⁾; ma nel 1109, nelle corti di S. Benedetto e Villole, tra i villani di Matilde erano « Martinus Montanarius eiusque consortes cum manso uno, Iohannes Bonizo et eius consortes cum manso uno » ⁽⁶⁾. Più tardi, sappiamo d'un'investitura da parte del monastero di S. Benedetto, di terre poste in Roncobonoldo, a due fratelli e loro « consortes » ⁽⁷⁾; a Palidano conducono terre di S. Sisto pure vari « consortes » ⁽⁸⁾; e conosciamo Brexani a Torricella ⁽⁹⁾; Bonatti a Roncorlando ⁽¹⁰⁾; Petrusi e Saldini a Pegognaga ⁽¹¹⁾ e Negri lì presso ⁽¹²⁾; Alboini, Bertoldi, Dolci, Candoci a S. Benedetto ⁽¹³⁾; Moronti ⁽¹⁴⁾ e Pugneti ⁽¹⁵⁾ a Quingentole; Floriani ⁽¹⁶⁾, Antecessori ⁽¹⁷⁾ e Bonizi ⁽¹⁸⁾ a Nuvolato; Moiesi ⁽¹⁹⁾ e Giansani, Poli e Tornilii ⁽²⁰⁾ presso Quistello, ma qui anche Margeti e Merli dei quali è detto espressamente che lavorano al quarto terre altrui ⁽²¹⁾; Fineti ⁽²²⁾, Clarani ⁽²³⁾; Cavazoli ⁽²⁴⁾, Carnevali ⁽²⁵⁾ e Manghi ⁽²⁶⁾ a Bor-

⁽¹⁾ 11 genn. 1212, Arch. Gonz., D, IV, 16. È detto solo che refutano terre.

⁽²⁾ « Terra que fuit quondam Arduinorum », 26 nov. 1259, *Catt.* CLIII.

⁽³⁾ 28 dic. 1217, Arch. Gonz., D, IV, 16.

⁽⁴⁾ 2 mar. 1250, Arch. Gonz., D, IV, 16.

⁽⁵⁾ 5 maggio, *Reg. Mant.* 101.

⁽⁶⁾ 18 marzo, OVERMANN 114, *Reg. Mant.* 144.

⁽⁷⁾ 27 dic. 1195, *Reg. Mant.* 558.

⁽⁸⁾ 27 ott. 1225, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Benedetto.

⁽⁹⁾ 27 lug. 1233, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Chiara.

⁽¹⁰⁾ 28 dic. 1254, Arch. St. Milano, monast. mant., Varie.

⁽¹¹⁾ 7 dic. 1253, Arch. St. Milano, monast. mant., Varie.

⁽¹²⁾ « Nigros de Ulmeta » (presso Po vecchio), 27 giu. 1302, *Catt.* CCLXVIII.

⁽¹³⁾ Tutti, 16 giu. 1276, Arch. St. Milano, monast. mant., S. Benedetto.

⁽¹⁴⁾ 31 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108.

⁽¹⁵⁾ 31 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108.

⁽¹⁶⁾ 21 febr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 95-6; 8 mag. 1245, *ibid.*, c. 113 v.; e a S. Michele di Quistello 18 febr. 1245, *ibid.*, c. 109.

⁽¹⁷⁾ Metà sec. XIII, Arch. vesc., vol. miscell., c. 113.

⁽¹⁸⁾ 21 febr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 95-6.

⁽¹⁹⁾ 16 genn. 1244, Arch. vesc., vol. II, c. 99 (Gabiana); 18 febr. 1245, *ibid.*, 109 (S. Michele).

⁽²⁰⁾ Metà sec. XIII, Arch. vesc., vol. miscell., c. 10 v. e c. 13.

⁽²¹⁾ Arch. vesc., vol. miscell., c. 11.

⁽²²⁾ 11 mar. 1241, Arch. vesc., vol. II, c. 52 e 53; 30 mar. 1245, *ibid.*, 112.

⁽²³⁾ 17 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80.

⁽²⁴⁾ 17 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 80; 29 genn. 1245, *ibid.*, 108.

⁽²⁵⁾ 29 genn. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 108.

⁽²⁶⁾ 30 mar. 1242, Arch. vesc., vol. II, c. 59 v.

gonuovo; Calvi ⁽¹⁾ a Castel S. Pietro; Gezzi a Revere ⁽²⁾; Groppi a Perarolo ⁽³⁾; Auriani a Borgofranco ⁽⁴⁾.

Diamo una funzione utile anche alla noia, inseparabile compagna delle enumerazioni: qui servirà a persuaderci che non si tratta d'un fenomeno sporadico, ma d'un fatto di così larga importanza che dev'essere valutato con ogni cura. Così: Nessuna delle famiglie ora elencate si trova tra le maggiori cittadine del periodo comunale e della prima Signoria. Questo non vuol dire che non si tratti di famiglie ricche, ma che si tratta in ogni modo di ricchi di campagna, ed i ricchi di campagna erano e sono, in generale, diretti conduttori dei loro fondi, o in qualche modo dirigono concretamente le loro aziende agricole. Varie di queste famiglie sono investite di feudi, ma, notiamo, in un periodo in cui feudi, vescovili specialmente, son dati a barbieri, a beccai, a fornai; il che non diminuisce, ma spiega: non si tratta nè dei feudatari di più elevato grado, che conosciamo, nè dei grossi investiti di terre ecclesiastiche che vivono in città ed affittano i loro fondi, ma di gente che se proprio non lavora la terra, o la conduce direttamente o partecipa, con coloni parziari in genere, della diretta conduzione. E poi, tra le famiglie ed i gruppi di *parcionales* e *consortes* elencati, molti, è detto espressamente, conducono terre altrui, altri le lavorano.

Dunque: ancora almeno per tutto il secolo XIII ed oltre ⁽⁵⁾, largamente, frequentemente, le nostre terre, soprattutto lontano dalla città, ove si trovano le possessioni più estese, sono coltivate da gruppi famigliari che assorbono l'attività dei singoli e costituiscono essi l'unità economica agricola; *i gruppi famigliari sono cioè largamente, frequentemente, i veri*

⁽¹⁾ 21 dic. 1242, Arch. vesc., vol. II, col. 73.

⁽²⁾ 7 ott. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 30. Sono tra i *vicini*, e non tra i *domini*, in un elenco *ibid.*, I, c. 62. È poi notevole come lì presso, a « Rupta Mulierum », si trovino quattro dei *domini* di Campitello, fuori del loro territorio di consorzio, ma proprio, ritengo, come « consortes » in una loro impresa economica-agraria (v. più indietro nel testo, a proposito dei consorzi nobiliari, quanto ne pensa il FORMENTINI). Si rileva dal doc. 15 marzo 1256, Arch. vesc., vol. III, cc. 17-18.

⁽³⁾ 18 sett. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 29.

⁽⁴⁾ 18 nov. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 88.

⁽⁵⁾ L'osservazione del SALVIOLI, *op. cit.*, p. 39, che « i consorzi agrari si mantennero per molti secoli, ma dopo il 1200 incominciarono a scomparire », assorbiti dalle chiese o dal fisco o dai signori feudali, o per divisione, è per lo meno troppo generale e non risponde a verità che per il tipo di consorzio nobiliare, come, per il Mantovano, abbiamo già visto più indietro. V. per la continuità il FUMAGALLI, *cit.*, da p. 92 fino a p. 107.

produttori agricoli. Dopo questa constatazione pratica ⁽¹⁾, e si potranno esaminare, da chi voglia, gli sforzi teorici di ricondurre il fenomeno all'antico collettivismo domestico, purchè tuttavia si valuti per quello che vale la loro magra importanza: non ci manca neppur più il nesso teorico, dei Langobardi agricoltori!

Nessuna *espressa* disposizione su questo stato di cose è rimasta nella legislazione mantovana ⁽²⁾; non così, vedremo, negli usi locali. Ma ricordiamo che il Lattes non trovò traccia di fraterna nelle consuetudini lombarde in genere, e scarsi cenni di comunione tra parenti, quantunque a Milano il requisito essenziale della coabitazione sia indicato con le parole tipiche « stare ad unum panem et vinum » ⁽³⁾. Orbene: questo può tutt'al più confermarci che la storia giuridica ed economica d'Italia non è tutta nelle disposizioni delle nostre vecchie raccolte ufficiali di consuetudini e di statuti.

⁽¹⁾ A cui può bene connettersi il concetto di Bartolo della *necessità di lucro*; v. FUMAGALLI, cit., p. 92 e segg.

⁽²⁾ La solidarietà legale tra parenti in diritto commerciale, Statuti Bonacolsiani, lib. II, rub. 3 (D'ARCO, II, p. 174-5), sarà un derivato della comunione familiare, ma è ormai istituito a sè. Così la disposizione del lib. VI, rub. 13 (D'ARCO, III, p. 135): « bona que per barnitos possessa fuerint, sua fore intelligantur expresse » riguarderà tentativi di eludere la legge dichiarando beni propri come di spettanza del coniuge o dei figli, piuttosto che come beni comuni di fraterna.

⁽³⁾ *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, p. 268. Ma più tardi, per gli statuti milanesi, di Lodi, di Bergamo, v. FUMAGALLI, cit., p. 89.

SVILUPPO AGRICOLO
CONTRATTI AGRARI



La distribuzione della proprietà nel territorio mantovano era adunque, all'aprirsi del secolo XIII, quella che abbiamo cercato di determinare fin qui; ma noi avevamo sentito il bisogno di conoscerla per comprendere una preponderanza politica dell'autorità vescovile, bensì legittimata da diretti riconoscimenti imperiali, ma sostenuta da condizioni di fatto evidenti e logiche: la dipendenza dei magistrati cittadini dal vescovo, l'importanza anche economica della chiesa mantovana.

Anche economica: cerchiamo di distinguere ben chiara l'impossibilità di misurare direttamente l'azione d'un altro elemento, l'elemento spirituale, dalla sua svalutazione, che non è, notiamo, neppure implicita nel fatto che noi siamo andati fin qui, ed andremo ancora, per un'altra via. Non soltanto noi, s'intende, poichè non si tratta d'un problema locale, ma italiano: « La potenza dei vescovi ha la sua prima radice nelle loro proprietà », è stato detto ⁽¹⁾ e senza irriverenza: fissando gli altri, isoliamo, per riconoscerlo, un elemento che non si lascia afferrare altrimenti.

Questo che abbiamo detto, è importante perchè chiarisce e libera: l'aprirsi del secolo XIII trova le città già palesemente, nettamente, saldamente passate davanti al loro vescovo. Le ragioni? « Una profonda trasformazione nell'economia terriera e nei ceti agricoli sta in fondo, occultamente, a tutta questa rinascita del popolo italiano la quale culmina poi, più che altrove visibile, nelle maggiori città: trasformazione economica e giuridica che è opera innanzi tutto dei contadini » ⁽²⁾. Questa affermazione che ci è stata posta innanzi più come un lampo di luce che come una luce ferma, ha una base di verità che non si discute: nata in un pro-

⁽¹⁾ LEICHT, *Studi sulla proprietà*, cit., p. 120.

⁽²⁾ VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei comuni italiani*, ora in *Medioevo italiano*, p. 7.

gramma, anche se non è tutta la verità, nè in tutto la verità, potrebbe o dovrebbe essere presa, da molti, per un superbo programma da svolgere. Per noi, la nostra via di larga preparazione campagnola per comprendere anche il fenomeno cittadino, era già tracciata dal carattere del territorio nostro; ma si capisce come nel conforto di autorevolissime opinioni altrui troviamo il senso tranquillante dell'importanza generale e viva delle questioni che ci andiamo ponendo.

Della distribuzione della proprietà, adunque, abbiamo per necessità offerto, in qualche modo, un concetto relativo ad un determinato momento; ma è chiaro che se la condizione di stasi è un'ipotesi necessaria allo studio, il fatto reale è movimento; è chiaro cioè che occorre l'esame e degli spostamenti rilevabili di quella distribuzione, e degli altri aspetti del fenomeno agricolo che includono più propriamente elementi motori: prodotto, rapporti tra proprietario e coltivatore.

Procediamo tuttavia, come senza tesi, senza eccessive preoccupazioni sistematiche e vediamo quello che notizie attendibili e documenti ci permetteranno di vedere.

Condizioni idrografiche ed opere d'arginatura

Le condizioni agricole del Mantovano sono naturalmente poco note o del tutto ignote per il periodo più antico, se non vorremo accontentarci delle canne e dei cigni del Mincio, delle api che debbono evitare il fiore amaro del tasso, e dei faggi, elci e bianchi pioppi e viti e peri da inserire sotto buon segno, delle campagne virgiliane. Quanti vivi ricordi, del resto, anche se riferiti ad altri luoghi, di spettacoli comuni nella terra nativa del poeta: il clamore degli stormi d'uccelli che si posano nei boschi profondi, degli uccelli acquatici che gridano rauchi sugli stagni via, Virgilio è Virgilio! E Plinio ci racconta qualche cosetta più strana che istruttiva sulla coltivazione delle api: ad Ostiglia, nelle annate cattive, gli abitanti del luogo caricavano i favi sulle barche e, di notte, risalivano il Po per cinque miglia: al mattino le api volavano ai campi vicini e tornavano pasciute più tardi; i conduttori mutavano luogo una volta e più, fino a che le barche non si abbassassero per il peso de' favi riempiti; ed allora tornavano, per cavarne il miele (¹).

(¹) *Naturalis historiae* XXI, XLIII.

Poca cosa, anche di fronte ai lunghi secoli di silenzio che vengono poi! Nella seconda metà del secolo V una notizia di Apollinare Sidonio, che si riferisce tuttavia parimenti al Lambro, all'Adda e all'Adige, ci ricorda che le rive del Mincio erano qua e là coperte di boschi di quercie e d'aceri ⁽¹⁾..... Basta: come mai questi elenchi di povere notiziette sparse che troviamo tante volte affannosamente inseguite e raccolte nei nostri libri eruditi, come mai non ci addolorano? Oh le superbe esposizioni di cenci!

Le notizie concrete che incominciamo ad incontrare intorno alla metà del secolo ottavo, non s'intendono chiaramente se non ricordando, sia pure in forma sommaria, le condizioni idrografiche del territorio; riassumo in nota, con la maggiore fedeltà, gli studi dei competenti, aggiungendo quello che i documenti nostri mi consigliano d'aggiungere ⁽²⁾. Chi vorrà o dovrà

⁽¹⁾ *Epistolae*, I, v, 4.

⁽²⁾ Traggo dalle opere seguenti: GABRIELE BERTAZZOLO, *Discorso sopra il nuovo sostegno appresso la chiusa di Governolo* - Mantova, 1609; E. LOMBARDINI, *Cenni intorno al sistema idraulico del Po, ai principali cangiamenti che ha subito, ed alle più importanti opere eseguite o proposte pel suo regolamento*, in *Il Politecnico*, vol. III, Milano, 1840, pp. 23-93; lo stesso, *Altre osservazioni sul Po, colle quati si rettificano alcune cose esposte dal sig. ingegnere Stoppani nella Memoria sul prolungamento delle linee fluviali*, in *Il Politecnico*, vol. VI, Milano, 1843, pp. 153-205; lo stesso, *Idrografia naturale, Idrografia artificiale*, cap. IV e V delle *Notizie naturali e civili su la Lombardia* (Cattaneo), Milano, 1844, vol. I; lo stesso, *Dei cangiamenti cui soggiacque l'idraulica condizione del Po e della necessità di rettificare alcuni fatti annunciati dal Cuvier*, ecc. in *Memorie dell'I. R. Istituto Lombardo di S. L. ed A.*, vol. IV, 1854, pp. 15-60; lo stesso, *Della sistemazione dei laghi di Mantova*, ecc., in *Memorie dell'I. R. Istituto Lombardo di S. L. ed A.*, vol. V, 1856, pp. 69-91; C. D'ARCO, *Studi intorno ad alcuni lavori idraulici ed alle arginature del Mantovano*, *Gazzetta di Mantova*, 3 febr. - 9 maggio 1854; E. PAGLIA, *Saggio di studi naturali sul territorio Mantovano*, Mantova, 1879, parte V, cap. I, pp. 235-272; G. MANTOVANI, *Il territorio Sermidese e limitrofi, ricerche archeologiche, storiche ed idrografiche*, Bergamo, 1886; A. AVERONE, in *Atti del comitato tecnico esecutivo della commissione per la navigazione interna*, vol. II, Valle del Po, parte I, Roma, 1905, pp. 21-45; lo stesso, *Sistemazione idraulica in sinistra di Po da Cremona al mare*, Ostiglia, 1915.

Aggiungi per il territorio a destra di Secchia, riguardo al Quingentolese TAVANI, *Quingentole e la sua valle nella storia*, Mantova, 1927, e, per la parte più a sud, ampiamente, il citato libro del REZZAGHI, *La terra di Segnate*. Per il territorio a destra di Mincio, dalla città al Po, ma con riferimento al periodo più antico, DAL ZOTTO, *Mantua musarum domus*, in *Atti dell'Acc. Virgiliana*, XIX - XX, 1929.

Nella formazione della vallata del Po, la linea del thalweg doveva di necessità determinarsi più prossima agli Appennini, in ragione della maggiore portata dei fiumi discendenti dalle Alpi; d'altra parte il carattere torrenziale, e quindi torbido, degli affluenti di destra, andò man mano portando materiale di deiezione in tale quantità da costringere il corso del Po a spostarsi progressivamente verso settentrione. Lo spostamento, provato da constatazioni indubbie sul terreno e da documenti non discutibili, si arresta soltanto con le arginature definitive.

Determinare l'epoca di quegli spostamenti è oltremodo difficile; tuttavia ritengo

leggere anche questa lunga nota, non vi cerchi troppo compiutezza o proporzione assolute: la proporzione c'è, ma con quello soltanto che mi servirà per proseguire. Qui, per la linea generale del lavoro, valgono le conclusioni; queste: Gli spostamenti dei corsi d'acqua, da Oglio a Mincio, hanno in genere significato locale e momentaneo; i grandi avvenimenti

che, per il territorio nostro, abbia qualche importanza l'esame non affrettato d'un passo notissimo di Strabone: dopo aver osservato che tutta la Gallia Cisalpina è percorsa o coperta da fiumi e da paludi, specialmente nel paese dei Veneti (V. 1. 5), il geografo greco continua enumerando le grandi città di Milano e Verona e le piccole di Brescia, Mantova, Reggio, Como (V. 1. 6), indi riprende: Ἀῦται μὲν οὖν πολὺ ὑπὲρ τῶν ἐλῶν φκηνται, queste città, cioè, sono molto a settentrione delle paludi (V. 1. 7). Il passo, dicevo, è notissimo; ma non mi pare sufficientemente rilevato che male sarebbe stata compresa tra quelle città Mantova, quando si fosse trovata nelle condizioni attuali, o, peggio, nelle condizioni precedenti le bonifiche relativamente recenti o recentissime, cioè tanto prossima agli amplissimi terreni paludosi a sinistra di Mincio ed a quelli un tempo non meno ampi a destra, fino a Romanore, terreni il cui carattere di palude periodica dipendeva, direttamente o indirettamente, dai rigurgiti di Po. Di una città vicina alle paludi Strabone parlava poi continuando la frase già riportata: πλησίον δὲ τὸ Παταόσιον, più vicina è Padova; perchè Mantova avrebbe dovuto essere tra quelle molto più a settentrione delle paludi, se le condizioni di Po fossero state le attuali?

Adunque: che il Po seguisse anticamente anche nella nostra Provincia un corso più a sud, è provato dagli studi idrografici; che in tali condizioni si trovasse ancora sul principio dell'era cristiana, può far credere ragionevolmente l'accennata notizia storica; la quale, insieme, annulla l'eccessiva importanza che si vuol dare ora agli sbandamenti di Oglio e di Mincio. Ma appunto gli studi idrografici e storici ci sanno dire molto di più: Il Po si divideva, al disotto dell'Enza, in tre rami principali: l'inferiore, di maggior portata, seguiva la serie di attuali avvallamenti e fossati che già dal secolo XII si denominano *Po vecchio*, toccava cioè successivamente Luzzara e Suzzara ricevendo a destra il Crostolo che si spingeva allora fin sotto Riva, si abbassava poi notevolmente per risalire verso Pegognaga, proseguiva ad oriente diviso in due rami: l'uno, il maggiore, in parte per l'odierno letto di Secchia, entrava nell'alveo attuale; l'altro continuava invece in direzione del territorio di Quistello, lo attraversava con andamento certamente sinuoso perchè segnava in parte il confine tra le corti di Revere e Sermide (1110, *Reg. Mant.*, 146 A, avvallamento di Zelo?) e finiva, ritengo, o addirittura in Burana, o nel corso principale oltre Ficarolo: nell'un caso e nell'altro si spiega come una corte Serenzana, ove appunto trovavasi la pieve di S. Maria di Ficarolo, confinasse da un lato col Po, e dall'altro con Po vecchio (1122, MURATORI, *Ant. Ital.* II, p. 183), senza bisogno di pensare ad una nuova biforcazione del fiume dove il ramo inferiore riprendesse il nome di Po vecchio, come crede il Paglia (p. 253).

Il ramo medio, a cui forse contribuiva già l'Oglio, correva, quantunque con larghe sinuosità, nella direzione generale del primo, col nome ancor vivo ed in parte per il letto ancor noto di Zara (un documento 22 dic. 1245, Arch. St. Mantova, fasc. di S. Benedetto, sec. XIII, pp. 4-7, indica ancora Zara così: - Padus qui dicitur Çera -), per confluire presso S. Benedetto nel ramo più settentrionale, chiamato Lirone. V'è chi ritiene invece il Lirone un ramo d'Oglio, che doveva staccarsi dal corso principale nelle vicinanze di Campitello: confronta ora, per questo, soprattutto il citato lavoro del Dal Zotto; si riferisce ad epoca troppo lontana, ma è seriissimamente pensato e scritto. Non credo esatta la identificazione del Largione a nord del Po attuale (e tanto

idrografici che ebbero riflesso sugli avvenimenti storici di poi, sono la costante avanzata di Po fino al Lirone, l'arresto del fiume a mezzo delle arginature, ed anche, a sinistra, l'opera di protezione sulle due rive del Mincio, dalla città compresa alla foce.

La conseguenza prima dell'avanzata del Po è la bonifica naturale

meno nel sec. XV, p. 235); tuttavia non voglio tacere che, con riferimento a molti secoli prima, sono notevoli questi fatti: 1° - Saviola si dichiara in alcuni documenti indiscutibili posta in territorio di Boccadiganda (fino ancora al 1272, 10 febr. Arch. Gonzaga, Liber Lux c. 25, n. 3); 2° - l'isola Moritula, poi di S. Benedetto, andava fino a S. Maria « in Caput Mincio » nel 963 (*Reg. Mant.* 30: è il Caputmincio del doc. MURATORI, *Ant. It.* II, p. 23, indi *Hist. Pat. Mon., Cod. dipl. Lang.* doc. V, che il Porro si chiede, erroneamente, se può essere Ostiglia). Ancora nel 1096 (*Reg. Mant.* 121) le terre di S. Benedetto « inter runcos » andavano fino alla strada « que antiquitus per Saccam ibat Gubernulum »; Governolo, castello e borgo, era nel 1109 (*Reg. Mant.* 144) nell'isola ov'è il monastero di S. Benedetto, e in quell'isola gli uomini di Governolo pretendevano certi « usus » ancora nel 1189 (*Reg. Mant.* 460, e v. anche il N. 580 del 1197). Ora, un fiume notevole non avrebbe potuto non segnare confine di giurisdizioni territoriali minori, come quelle citate, e tutti questi fatti si spiegherebbero facilmente se il Lirone avesse avuto corso più in alto di Boccadiganda e di Governolo. Senonchè, in una deposizione testimoniale 30 maggio 1189 (*Reg. Mant.* 451), un tale dice netto che, quand'era ragazzo, abitava a Governolo e conduceva gli animali al pascolo, ma « numquam ivit ad pascendum *ultra Padum* in insula S. Benedicti ». Dunque Governolo era anche allora a sinistra, e non rimane altra soluzione che questa: quando anticamente si determinarono le giurisdizioni di Boccadiganda e di S. Benedetto, il Lirone era di così insignificante portata da non segnare neppure confine. Certo è tuttavia che il Lirone, poi Po, passava molto più vicino che non ora all'abitato di Governolo, dove si riscuotevano nel 1159, ancora per l'imperatore, le quote del transito delle navi per Po (*Reg. Mant.* 309). Governolo è del resto indicato come posto sul Po, da molti altri documenti.

Le varie opinioni sulle origini del Lirone possono non essere così disparate come sembrano di primo tratto: tra Oglio e Po, nella grande ansa del maggior fiume, antichissima ed immutata, come vuole il PARAZZI, *Origini e vicende di Viadana*, I, pp. 10-12, posta a un dipresso sotto una linea ideale di congiunzione tra Casalmaggiore e Scorzarolo, esistevano certamente deviazioni, intercomunicazioni, zone d'allagamento che, almeno a tanti secoli di distanza, possono rendere incerto da quale dei due fiumi ricevesse maggior contributo il nuovo che ne usciva già prima di Scorzarolo: il Romani, il Racheli, il Paglia (v. p. 242 e 257) parlano per esempio di un ramo di Po verso il territorio di Sabbioneta e nella direzione dell'attuale Podiolo, fino all'Oglio presso Gazzuolo. Si tratta di condizioni di fatto complicatissime, ma altrettanto comprensibili, nel disordine naturale di corsi liberi. D'altra parte mi sembra che proprio queste condizioni, caratteristiche non di quel tratto soltanto, ma di tutta la zona dei vari rami di Po, ci diano più chiaramente ragione del mutarsi lento e senza catastrofi, che la storia non ricorda, del Lirone in corso maggiore ed unico, a scapito di Po vecchio e di Zara.

Le notizie documentarie che ci danno Suzzara come posta tra Po e Zara nei secoli IX e X e S. Benedetto tra Po e Lirone fino al XII, fanno indubbiamente prova del ricordato andamento dei vari rami di Po; potremmo aggiungere che nell'atto di fondazione del monastero di S. Benedetto da parte del marchese Tedaldo del giugno 1007 (*Reg. Mant.* 44), il confine a sera della corte di Quistello, indicato semplicemente

del terreno che il fiume man mano abbandonava, colmandolo con le sue torbide; s'intende che sono occorse poi, ed occorrono ancora, infinite opere umane di compimento, ma come massa, il fertilissimo terreno dell'oltre Po mantovano entra in coltura per quel naturale spostamento: la grande plaga, già tutta coperta e triste di boschi e di paludi, s'innalza e si nobilita e

come « il fiume Po », non può alludere che al corso di quello che divenne più tardi Po vecchio; che quello stesso Po scorrente « non lungi dal castello di Pegognaga » secondo una carta di vendita al marchese Adalberto Atto del 976 (*Reg. Mant.* 36), diventa Po vecchio in un'investitura a S. Benedetto del 1129 (*Reg. Mant.* 204); che infine Po vecchio è il « Po » che confina la corte di Gonzaga in una permuta del 967 (*Reg. Mant.* 34). Concludendo, i documenti scritti provano come il fiume che entrava nel territorio nostro sotto Suzzara, si abbassava poi fin verso Gonzaga, per risalire a Pegognaga e proseguire nel territorio di Quistello, cioè Po vecchio, era fino ai primi anni del secolo XI il vero Po.

Ma in una carta non datata, da porsi tuttavia tra il 1015 ed il 1036 (*Reg. Mant.* 58), che segna i confini della corte di Formigada, troviamo nominato due volte il Lirone in queste forme: « a Larione qui vocatur Padus », e « usque ad Larionem Padus ». Ci pervenne solo in copia del 1272, nè io sono lontano dal credere, e per il modo e per la sconcordanza, che « qui vocatur Padus » e « Padus », piuttosto che parole dell'originale siano aggiunte esplicative del notaio copista, soprattutto perchè nella donazione del 1072 da parte di Beatrice e Matilde di quella stessa corte a S. Andrea (OVERMANN N. 4, *Reg. Mant.* 92), il confine a mezzogiorno è detto solo « flumen Lirio ». Il binomio Po Lirone dev'esser nato quando il lento innalzarsi del fondo di Po vecchio e di Zara avevan già dato al Lirone una massa d'acqua notevole, e derivò senza dubbio dalla conoscenza del fatto, allora evidente e non lontano, della comune origine o d'altre intercomunicazioni dei due rami fluviali.

Ora, se quel primo documento non ci persuade, possiamo assegnare all'origine del binomio una data certamente non lontana dalla vera: troviamo l'espressione Po Lirone in una carta di Matilde del 1101: « Mincio vadit in Padum Larionem » (OVERMANN N. 68, *Reg. Mant.* 125) pure tuttavia pervenutaci in copia di copia, e quella di Po vecchio già in una del 1115 (OVERMANN N. 141, *Reg. Mant.* 162), e la ritroviamo molte volte poi; ma è secondo me definitivo un documento del 1142 (*Reg. Mant.* 249) che dice senz'altro il cenobio di S. Benedetto « sito intra Padum novum et veterem ». Il Po nuovo è indiscutibilmente il « Po Lirone » di altre due carte dello stesso anno indicanti sempre l'ubicazione di S. Benedetto (*Reg. Mant.* 250 e 251), e poi man mano di altre, dove l'espressione diventa comune non ostante il perdurare, anzi il prevalere per tutto il secolo, delle altre più antiche che indicano il nuovo Po con il solo nome di Lirone, nelle molte forme *Larone, Lairone, Lariono, Arone, Hillarione*.

Dunque, poichè si tratta di fatti che maturano lentamente, se non possiamo fissarli ad un preciso momento, ad un anno, possiamo ben determinarli sufficientemente, ammettendo che tra la fine dell'XI e il principio del secolo XII il Lirone avesse assunto, di fronte a Po vecchio, una tale portata da diventare di fatto, e poi man mano anche di nome, il vero nuovo corso di Po. Naturalmente, il depauperamento di Po vecchio continua, ed io ne trovo una conferma per esempio in atti di lite tra S. Benedetto e il vescovo di Mantova del 1189 (*Reg. Mant.* 460), dov'è detto che il vescovo possedeva nei territori vicini al monastero « remortas et polesina que quondam in alvo Padi erant », cioè nell'alveo ormai abbandonato, o quasi, del vecchio Po.

Ho notato come il principale ramo di Po vecchio seguisse approssimativamente, nell'ultimo tratto del suo corso, l'attuale alveo di Secchia: approssimativamente, per-

preme - lo dimostrerò certo - sullo sviluppo storico delle prossime terre e del maggior centro non lontano.

Si può con molta approssimazione datare il compimento di questa avanzata e, di conseguenza, la definitiva spinta alla rinascita, ponendoli tra la fine del secolo XI ed il principio del XII: contemporaneamente s'an-

chè almeno verso lo sbocco correva più ad oriente, presso la corte di Lagomoro, come dimostrò ottimamente il Tavani cit., pp. 24-27; e forse di questo ho trovato io una conferma in un documento tardo (12 nov. 1232, Arch. vesc. voi. I, c. 106) che parla di alcuni piccoli appezzamenti « in territorio Nivolarie » (ed io direi verso S. Lucia) « *que quondam fuit Gubernuli* »: per dipendere da Governolo, quel tratto di territorio che nel 1232 era sotto Nuvolato, doveva, *quondam*, esser posto a sinistra del fiume, il fiume cioè, naturalmente, doveva passare più ad oriente. E vedi subito più avanti, a proposito del paese di Nuvolato sul Po. Il fatto del corso ultimo di Po vecchio per Secchia, un poco confuso nel Paglia (p. 253), è chiaramente affermato dal RUBERTI, *Quistello nei secoli andati*, p. 32, sulla base della ricordata indicazione di Po come confine a sera della corte di Quistello nella donazione del marchese Tedaldo a S. Benedetto; ma era in ogni modo già detto espressamente nel diploma d'Ottone per la Chiesa mantovana del 997 a proposito dei confini del contado, e prima in quello di Berengario 21 novembre 894: - Mincio mette in Largione, e risalendo quest'ultimo fiume s'incontra Zara ed Oglio, e discendendolo (da bocca di Mincio) s'incontra il Po, e da questo punto risalendo Po s'incontra Quistello e discendendolo Burana -. Il Po cioè passava per Quistello e più in alto per Nuvolato, se ancora un documento vescovile del 1232 parla di questo paese come confinante - con l'argine di Po vecchio - (Arch. vescovile, vol. I, c. 39). Il Lirone finiva adunque alla confluenza con Po vecchio, cioè meno di due chilometri a valle dell'attuale sbocco di Secchia; da quel punto all'uscita dal territorio Mantovano non si ebbero notevolissimi cambiamenti nell'alveo del Po, almeno dal principio dell'era cristiana. Non si spiegherebbe altrimenti la notissima affermazione di Plinio « *Hostilia vicus alluitur Pado* », nè, per il tratto precedente, un documento, pur noto, di donazione da parte del marchese Bonifacio a S. Benedetto 25 luglio 1012 (BACCHINI, doc. p. 22, *Reg. Mant.* 48), d'una terra di mille iugeri « *super fluvio Padi, in fundo Septingenti.... silvata et çarea* », che appunto a mezzogiorno confinava col Po.

Importava precisare le notizie sull'andamento del nostro maggiore fiume; ma per farci un preciso concetto delle condizioni idrologiche dell'oltre Po, occorre aggiungere molto: anzitutto un corso minore, con tutta probabilità un altro ramo che si staccava da Po vecchio non molto lontano da Suzzara, andava per l'attuale letto di fossa Madama sotto il nome di fiume Gonzaga. Poi, non indipendente dal Po, anzi costituente uno dei due massimi rami in cui il fiume si divideva secondo Polibio, e primo a risentire del generale spostamento verso nord, il Bondeno (cioè il tratto di fiume che conservò l'antichissimo nome tramandatoci da Plinio III, 16), uscito dalle valli Guastallesi e direttamente alimentato da vari torrenti d'Appennino, seguiva almeno in parte l'alveo di Parmigiana, continuando poi a lungo nella direzione da occidente ad oriente, per fondersi con Burana a sud di Poggio Rusco. L'ansa del Bondeno fino a Gabbiana e giù a Brazzuolo, è ora chiaramente determinata nel citato libro del Rezzaghi, pp. 49-54, a cui rimando anche per i minori corsi locali.

Caratteristica certa del Bondeno era, dato il tenue declivio del terreno, la natura di un seguito di stagni piuttosto che d'un fiume; su questo convergono tutti gli studiosi che se ne occuparono, e lo affermano del resto documenti antichissimi: in una concessione di Astolfo a Nonantola del 753 (TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, doc. III,

dava formando, e si faceva ogni anno più grave, il problema delle condizioni del territorio a sinistra del nuovo corso di Po; il problema delle grandi piene, contro le quali eran certo insufficienti gli argini forse già posti a difesa contro il Lirone. Si trattava cioè della necessità, già assoluta e improrogabile sulla fine del secolo XII, di un arresto, di una stabi-

p. 11) è detto « cunctas fossas et paludes que fiunt de fluvio Bondeno ». Ma se questa era condizione specifica del Bondeno, è naturale che non molto diversamente doversero comportarsi il Gonzaga e la Zara, e lo stesso Po da quando il perenne rialzarsi della regione cominciò seriamente ad impoverirlo a favore del Lirone: lo dicono ancora e l'aspetto delle terrazze d'erosione ed il succedersi di stagni, ancone e larghi avvallamenti; e lo dicono i molti nomi di corsi minori, laghi, paludi, valli, che incontriamo costantemente nei nostri documenti e che avremo in parte occasione di rivedere.

Continuiamo più rapidamente l'esame di quella parte del territorio Mantovano che presenta per noi, e solo da questo punto di vista, minore interesse: a sinistra di Po, incominciando dalla parte occidentale della provincia, si parla d'un ramo d'Oglio, chiamato Bozza, che avrebbe seguito un avvallamento, effettivamente riscontrabile, tra S. Martino dell'Argine e Bozzolo, che scendeva fin verso la Delmona, creduta da qualcuno un ramo d'Adda, senza dubbio erroneamente (Cfr. ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonese*, II, p. 232), che aveva tuttavia andamento diverso dalla Delmona attuale, perchè toccava Sabbioneta.

L'Oglio mandava, come vedemmo, rami suoi verso oriente formando, si dice, il Lirone, ma il corso maggiore andava per la via attuale, fino a fondersi presso Gazuolo con diramazioni di Po, per formare, pur forse insieme, la Zara. L'Oglio riceveva prima il Gambarà, o diramazione del Chiese o formato dalle acque uscenti dalle lame di Ghedi; indi, presso Canneto, i corsi, certo naturali, del Naviglio e di Bozzolano; indi il Chiese, che doveva vagare in alveo più largo formando stagni e paludi già intorno ad Asola, e soprattutto presso Acquanegra e lo sbocco in Oglio. Seguono i Tartari occidentali: Tornapasso, Rabbioso, S. Michele.

L'Osona è probabilmente continuazione e risultato di torrenti conosciuti che venivano da Castiglione e Solferino, parte or Mantovana della lunga zona dei fontanili che da Calcio sulla destra d'Oglio giunge al Friuli; ed era certo di portata ben maggiore dell'attuale. Spingeva un suo ramo in Mincio sopra le Grazie, o lo spingeva Mincio in Osona (Dal Zotto), indi proseguiva per le valli di Buscoldo fino al Lirone.

Un torrentello usciva dalle colline di Cavriana e continuava nel Birbesi; tra Osona e Birbesi correva il Solfero, e Birbesi e Solfero entravano nel Caldona che, dal territorio di Volta, fa capo in Mincio sopra Rivalta.

Il Mincio subì un generale, se non molto notevole, spostamento verso occidente. Presso Goito, nella direzione dell'attuale Naviglio, correva un suo ramo antico, e vari suoi rami, pure antichi, rappresentano, nella città e nelle vicinanze, il Rio e Paiolo; intorno a Mantova spaziava libero formando, prima dell'opera del Pitentino meno ampi e di livello anche meno costante, i laghi (Livio, 2, 221; numerosi docum. mantovani del sec. XII; rilievi della quota fondo lago, inferiore al livello di magra del Po); si restringeva a Formigosa per allargarsi poi e, almeno nel secolo XIII, ancora col nome di lago di Mantova, in nuova palude (Virgiliana, Bugni della Zaita, Bagnolo). Per il territorio a destra rimando volentieri, sebbene con qualche riserva sui brevi riferimenti all'epoca che a me preme, al citato lavoro del Dal Zotto. A sinistra, prima di sboccare in Po, il Mincio riceveva il Derbasco.

Elenco poi qui, *ma elenco soltanto*, una serie di *si dice*: il Mincio fu condotto in Po artificialmente per ordine del Senato di Roma, nel 130 a. C., da Quinto Curio

lizzazione del corso nuovo; nè poteva avere altra soluzione che la completa arginatura delle due rive.

La storia delle arginature nei territori nostri ha dato e ci darebbe modo di nominare gli Etruschi ed i Romani, di citare il

*Sic pleno Padus ore tumens super aggere tutas
Excūrrit ripas*

ed i seguenti bei versi della Farsalia, e Strabone e non so che altro (1) e di combinare un'altra delle solite esposizioni di cenci!

Elia Lombardini portava al 1300 circa il compimento definitivo dell'arginatura continuata dall'Oglio ad Ostiglia (2), il che non esclude che argini a Po esistessero già nel secolo XII e prima, com'egli stesso aveva affermato sulla base di induzioni e d'un paio di documenti del Bacchini (3); qualche altro cenno documentato aggiunse il D'Arco (4); ma qualcos'altro si può e si deve dire.

Di argini a Po nel Sermidese parla un documento del 1082: un « arzenum de Turture vadit usque ad portum Tinazum »; v'è ricordato poi un tratto di fiume di cui nulla sappiamo fino ad un « Portum raptum », poi un tratto ancora, indi un « argenum Bruscosum ». Si parla certo della riva destra, da prima di Carbonara fino oltre Felonica o alla Stellata, per uno sviluppo di riva, secondo il corso attuale, di circa 25 chilometri; ma l'identificazione più esatta dei luoghi non è possibile, ne è

Ostilio (Bertazzolo, p. 41); ma questo ramo artificiale divenne alveo definitivo ed unico probabilmente in seguito al « diluvio » del 589 (Paolo Diacono) che portò trasformazioni in tutti i fiumi del Veneto: l'intervento dell'opera umana spiegherebbe anche la direzione con scarsa tendenza ad oriente propria di Mincio in confronto agli altri fiumi della valle Padana affluenti e non affluenti in Po. Prima, un ramo andava per l'attuale corso di Fissero, passava per il lago di Derotta, formatosi (e chi pone qui i termini tra *si dice* e *si sogna*?) per un terremoto del 365 ingoiando la città di Columbria; per le valli d'Ostiglia, Sanguinetto, Cerea, Legnago, Trecenta, col Tartaro entrava in Canalbianco e con Po di levante per Adria in mare sotto il comune nome di Fosse Filistine

Nel largo tratto tra Mincio e Tione e Tartaro ora così ricco di acque condotte e regolate dagli uomini, influentissimo sullo sviluppo storico Mantovano, correvano acque minori, tra cui il già ricordato Derbasco e la Gricia o Allegrezza, ed altri che incontreremo nei documenti nostri cento volte. Tartaro impaludava presso Ostiglia, dopo aver comunicato con Po per una fossa detta Olobia (Libiola).

(1) Cfr. SALVIOLI, *Storia economica d'Italia nell'alto medio evo*, Napoli, 1913, e specialmente la n. 1 a p. 60.

(2) *Dei cangiamenti* ecc., cit.

(3) *Idrografia naturale* ecc. pp. 149-50, e *Altre osservazioni* ecc., già citati.

(4) *Studi intorno ad alcuni lavori* ecc., cit.

lecito cavarne se si parli d'argini isolati, slegati, o di parti d'un'arginatura continua (1).

A sinistra di Po vecchio, e proprio nel territorio di S. Benedetto, si ricorda un tratto d'argine nel 1096, sul qual tratto eran posti segnali di pietra che indicavano confini di proprietà (2): dunque a quei segni l'argine nè cominciava nè finiva; ma da questo a sapere quanto s'estendeva e dov'era precisamente, ci corre. Si parla invece probabilmente del Bondeno, per una parte che io credo ora letto di Secchia, più a mezzogiorno di quella corsa da Po vecchio, a proposito d'un argine che già allora si diceva « antiquum », in un documento del 1105 (3). Proprio quest'argine antico, confine a mattina della corte di Villole, ritorna in una carta del 1129 come confine a mezzodi d'un'altra terra (4), nè posso sbagliare, perchè è posto presso una selva Castagnola in ambedue i documenti. Poichè Po vecchio è pur sempre nell'uno e nell'altro a settentrione, non mi pare improbabile che quell'antico argine costeggiasse, come dissi, l'antico Bondeno: Secchia infatti, il vecchio Gavello, girava ad oriente ben più a sud, e solo tardi fu incanalato, ritengo, per un tratto ulteriore del Bondeno risalente a nord ed ormai pressochè asciutto, per raggiungere in fine il letto del Po vecchio (5). In ogni modo, un argine che nel 1100 era antico e che rispondeva all'andamento, per quanto ci è noto, dell'antica idrografia locale.

Poi, un lungo periodo senza notizie se non indirette, quali per esempio la rotta di Po a Ficarolo del 1151 che implicherebbe un'arginatura della riva sinistra sul confine Ferrarese, e, da noi, un accenno vago ad argini ancora a sinistra, ma presso Pomponesco, nel 1189 (6). Nello stesso anno, in una lite tra il vescovo di Mantova e il monastero di S. Benedetto, « gli argini » genericamente ricordati dell'isola di S. Benedetto, si direbbero, dal dispositivo della sentenza, costruzione nuova ed opera del monastero, in quanto sembrano costituire, secondo la controparte, insieme a case e siepi edificate sul territorio in contestazione, una turbativa di pos-

(1) 5 maggio, *Reg. Mant.* 101. Cenno, ma non per gli argini, in MANTOVANI, *Il territorio Sermidese*, pp. 140-1; le stesse indicaz. topografiche si ripetono in *Reg. Mant.* 146 A, 25 luglio 1110.

(2) 13 agosto, OVERMANN 50 a., *Reg. Mant.* 121. Già cit. dal LOMBARDINI, *Altre osservazioni* ecc.

(3) 30 dic., OVERMANN 95, *Reg. Mant.* 135. Citato dal D'ARCO e dal LOMBARDINI.

(4) 10 apr., *Reg. Mant.* 205.

(5) Per Secchia v. TIRABOSCHI, *Dizionario*, MANTOVANI, *Il territorio Sermidese*, pp. 254-5, e RUBERTI, *Quistello*, cit.

(6) 23 ott., *Reg. Mant.* 456; ancora poi nel 1229, 14 luglio, Arch. Gonzaga R, XL, busta 3382.

nesso (1). Ma se sono opere nuove, sono in ogni modo parziali, perchè un testimonio nella causa ricorda che da quarant'anni almeno esisteva sul luogo un « arzinum Zenesii » (2). Un altro testimonio ci parla dell'altra riva, quella di Governolo, ed osserva, si ricordi bene, che lo « stare in convicinia Gubernuli », includeva lo stare « in scufiis, videlicet in solvendo fodrum civitati, in fodendo aggeres »; ed un altro dice lo stesso: « in cunzando aggeres » (3). Ma il riferimento è incerto, perchè lì presso corre anche Mincio.

E poi, tre documenti del 1197, importantissimi dal punto di vista agricolo, e del resto non ignoti, stabilendo patti d'investitura del monastero ad « uomini » di Villabona (4), S. Siro e Quistello, per un tratto di riva che calcolo, su e giù, da cinque a sei chilometri, dicono netto: « aggeres quisque faciat pro defensione tenute eius » (5). Ed aggiungono anche: « ad ruptas fondales per totam abaciam quisque veniet ad voluntatem curie ». La disposizione che ciascuno costruisca l'argine a propria difesa, non è nuova (6), ma l'aggiunta immediata dell'obbligo comune d'accorrere « ad rupta fondales », deve farci pensare che quest'obbligo riguardi l'argine maestro, e quelli che ciascuno si costruisce siano argini di golena. Lo stesso obbligo troveremo più tardi, nel 1209, per gli uomini di Castagnolo, località posta tra la corte di Villole, Pegognaga e il Po, pur anche costretti a farsi i propri argini, e per quelli di Sustinente (7); ma una disposizione simile, di pochi anni prima, per gli uomini di Gorgo, mi pare in proposito definitiva: « homines debeant circumdare totam insulam agere suis expensis, in laudamento curie », ed in più accorranò « ad ruptas fondales », dunque non degli argini loro ma, e mi par certo, dell'argine maestro (8).

(1) 9 dic. PATETTA, *Vacella giureconsulto mantovano del sec. XII*, in Atti Acc. R. d. Scienze di Torino, 1896-7, vol. XXXII. *Reg. Mant.* 460. La sentenza dice: « A petitione damni pro clausura fossati, quod dicebat d. episcopus habere, absolve d. abbatem. De nemore inciso et pascuo arato, et de domibus et sepibus supra hedificatis et de ageribus, absolve d. abbatem a petitione d. episcopi ».

(2) Deposiz. corrispondenti a *Reg. Mant.* 451.

(3) Deposiz. corrispondenti a *Reg. Mant.* 452.

(4) Il luogo non esiste più, ma era nel territorio dell'isola di S. Benedetto, probabilmente non lungi da Brede.

(5) 24 apr., *Reg. Mant.* 580, 581, 582. Cfr. CARRERI, *Gastaldi, decani e massari* ecc. in Atti Acc. Virgiliana 1900; e RUBERTI, *Quistello*, cit.

(6) TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, doc. CLXVI del 1056, p. 90; precaria per la corte di Roncaglia: « da sera est terra quam detinent omnes de prefata corte qui debent facere argenem iusta flumen quod dicitur Sicla, de subto est arutta suprascripti fluminis », ecc.

(7) Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Benedetto, doc. 9 giugno e 10 sett.

(8) Arch. St. Milano, monast. Mantovani, S. Benedetto, doc. 3 marzo 1204.

È importantissimo tutto questo: noi siamo davanti ad un vero e proprio sistema d'arginature, principale per difesa delle terre normalmente asciutte, e secondaria per quelle di golena; e di questa grande opera civile è autore il monastero di S. Benedetto, che stipula contratti agrari subordinandoli ad un fine, ad una visione economica più larga, che guida cioè la lotta di tutti i giorni contro la potenza devastatrice del fiume. Ed è cosa già rilevata in via generale da altri, ma è utile, necessario, che lo ridiciamo noi in forma concreta, perchè ci occorreranno poi elementi pesati per la valutazione storica di quel che è di Cesare.

Sempre a destra di Po, constatiamo l'esistenza certa di argini a Borgofranco nel 1230 ⁽¹⁾, a Sabioncello nel 1231 ⁽²⁾, a Torricella nel 1233 ⁽³⁾, e nel 1239 a Palidano e Tabellano: questa volta, tuttavia, si dice espressamente: *argini del Comune* ⁽⁴⁾.

Guardiamo indietro, per un momento: le memorie più antiche si riferiscono al tratto di Po che ebbe sempre pressapoco lo stesso corso, o a Po vecchio e a Bondeno, rispondono quindi alle più antiche condizioni idrografiche del territorio; possono adunque essere, se qualcuno non verrà a rivelarci le civiltà Longobarda od Ostrogota, resti dell'arginatura romana ⁽⁵⁾. Le memorie più recenti riguardano invece o il nuovo Po, il Lirone, o il tratto intorno a Suzzara, confuso nelle nostre cognizioni sull'idrografia antica, e probabilissimamente anche confuso di fatto, come dicemmo, per rami diversi di Po che si spingevano a settentrione ed altri d'Oglio che scendevano a mezzogiorno, ed altri ancora, qualcuno aggiunte, che venivano di più lontano. Queste difese contro le condizioni idrografiche nuove sono opera nuova o integrazioni di vecchie opere insufficienti, adattate, compiute, conservate, dal monastero di S. Benedetto o dai nuovi aggregati comunali.

Tuttavia, si tratti d'argini nuovi da fare o vecchi da rifare, quando le condizioni del Po nuovo, ed anche del tratto antico rimasto dov'era,

⁽¹⁾ 24 febr., Arch. vesc., vol. I, c. 8 r.

⁽²⁾ 26 giugno, « agger Padi magni », Arch. vesc., fasc. 10, Feudi.

⁽³⁾ 27 luglio, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, e v. 24 marzo e 26 agosto 1235, ibid.

⁽⁴⁾ 21 marzo, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, per Palidano, e due doc. 17 ag. ibid., S. Chiara (Arch. Gonzaga, Liber Lux c. 11 r.) per Tabellano.

⁽⁵⁾ Mantenuti, rifatti, compiuti, ben s'intende, quando li ritroviamo nei documenti nostri, quali gli argini di Po vecchio a Gonzaga nel 1233 (20 ag. Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6), e a Nuvolato nel 1232, (20 ott. Arch. vesc., vol. I, c. 39); a Priata (Corte Imperiata a nord di Quistello, all'altezza di Nuvolato) « argine vecchio » nel 1239, 22 ag., Arch. vesc., vol. II, c. 27; ecc.

per la mancanza ormai di sfoghi più a mezzogiorno dal Bondeno a Po vecchio a Zara, furono veramente quelle del corso unico o di gran lunga maggiore, d'un grande fiume; o quando eccezionali piene rifecero minacciosi, forse di rigurgito, anche i corsi vecchi normalmente depauperati, si portò in prima linea nella grandiosa opera d'arresto il primo interessato, il vescovado (1).

Abbiamo, tra i documenti vescovili, un quadernetto di memorie od appunti del 1214 (2), che ci offre un piano d'esecuzione di opere arginali nell'Isola di Revere, d'interesse che non esito a dire eccezionale. E si potrebbe chiamare insieme un piano finanziario, perchè lo scarso movimento della moneta non permetteva quotazioni di contributi in danaro (3), ma costringeva a dirette assegnazioni di settori d'argine da costruire. Memorie ed appunti, ho detto, quindi notizie incompiute: non risulta chiaro, per esempio, se le opere da eseguirsi siano ordinate e disposte solo dal vescovo, o concordate con altri interessati come vedremo d'altre più tarde; ma se anche l'accordo c'è, l'autorità vescovile è qui indubbiamente preponderante, perchè non si sarebbero altrimenti potuti chiamare a contributo paesi lontani che con l'Isola di Revere non avevano a che vedere: S. Giorgio, Formigosa, Barbasso, Barbassolo, Levata, S. Silvestro, Castellucchio, Rodigo, Galesco (4), Massimbona, Cavriana, tutti dall'altra parte del Po non solo, ma molto interni o addirittura nell'alto Mantovano o, come l'ultimo, in collina, dove l'acqua si attende solamente dal cielo

A ciascuno dei paesi del territorio, ove il vescovo aveva beni e dominio (5), era stata adunque *designata* una parte d'argine da costruire; i più s'impegnano con giuramento al vescovo d'eseguire direttamente, così: « De Capriana Ubertus masarius et Oricus Broçe iuraverunt die martis veniant, et habent XXX perticas ». Qui giurano il massaro ed uno dei vi-

(1) Per i diritti concessi già dal diploma Berengariano dell'894, SCHIAPARELLI, *Berengario*, XII, al vescovo sulle rive dei fiumi locali, e del testo per le enormi proprietà rivierasche vescovili a noi già note.

(2) Arch. vescovile, vol. miscell., cc. 90-96.

(3) Vi si giunse tuttavia, almeno in parte, ben presto, poco oltre la metà del secolo. Cfr. Revere, 19 maggio 1258: uno deve pagare « unam datiam XX sol. imp. ..., imposita occasione arzinorum de Pado ». Arch. vesc., vol. III, c. 26 v.

(4) Già presso Solarolo di Goito (Corte del Gallo?).

(5) Così è da ritenersi, quantunque nel quadernetto (dove le nostre notizie sono da cc. 90 a 92) non siano elencati che i paesi, tutti da noi già visti tra le proprietà vescovili o adiacenti o compresi in quelle, indicati nel testo, più Quingentole; ma neanche Massimbona, che appare da un contratto aggiunto, 28 ottobre, a c. 92, è nell'elenco: dunque è incompiuto.

cini, per le altre ville il console e con lui spesso un vicino; *veniant*, s'intende sul settore loro assegnato; quelli di S. Silvestro, per esempio, « iusta illos de Capriana », quelli di Castellucchio « iusta Formigosam », ecc. Qualcuno dei paesi obbligati, appalta invece ad un'impresa, diremmo ora, l'esecuzione del suo settore d'argine: così concordano per esempio i consoli di Massimbona, venuti appositamente a Nuvolato cioè sul luogo, con un tale, il 28 d'ottobre ⁽¹⁾. Località, misura, giorni di lavoro: quindi, dicevo, anche un vero piano d'esecuzione tecnicamente stabilito, e sorvegliato da appositi sovrastanti ⁽²⁾.

Nel territorio direttamente interessato il contributo non colpisce soltanto i Comuni (« illos de Quingentulis »), ma anche i proprietari singoli; la quota di lavoro assegnata ai paesi (nell'elenco nostro da due pertiche e mezza a trenta) è evidentemente in ragione della loro generica potenzialità economica, che vorrà dire, in concreto, numero di braccia; la quota dei proprietari locali (nell'elenco nostro da mezza pertica a due) è stabilità pure in ragione delle loro possibilità, ma certamente commisurate al valore specifico delle loro terre. E vi sono *domini* che costituiscono il grosso dei proprietari terrieri, e vi sono chiese locali: direi che nessuna è risparmiata: S. Fiorentino di Nuvolato, S. Michele di Quistello, S. Maria di Coriano, S. Andrea di Mullo, la chiesa di Zello, quelle di Quingentole, di Marzeneta, di Revere

Lavoravano così allo stesso lavoro, alla stessa grande opera civile, sterratori chiamati da ville lontane, rustici del luogo piccoli allodieri o fit-tavoli obbligati per sè e per il loro Comune, altri mandati dalle chiese e dai *domini* loro padroni; forse, le dissonanze vivaci di dialetti già sensibilmente diversi, davanti ai disastri delle rotte o alla torbida minaccia delle piene, dovevan dare il senso d'una buona battaglia combattuta insieme senza clamori di gloria, per l'amore umanissimo della terra contesa: io ridico che queste nostre vecchie pergamene custodiscono, con i segreti della verità storica, quelli anche d'una profonda ed umanissima poesia.

Non molto più tardi abbiamo altre notizie fondamentali: l'onesto Volta ricordava un'investitura del 6 marzo 1230 fatta dal vescovo Pelizzario al comune di Mantova, delle sue ragioni sulle acque del Po, « riservandosi

⁽¹⁾ c. 91. Un contratto simile, del 26, è illeggibile nei nomi.

⁽²⁾ 31 ottobre, c. 91: promessa di pagare certe somme « ad voluntatem supers-tantium ».

i diritti sulle rive come proprietario delle arginature » ⁽¹⁾. Quest'ultima affermazione non è nel documento, ma il Volta sapeva che le arginature « con grandioso dispendio erano state in parte formate da' predecessori (del vescovo) ed in parte si stavano eseguendo circa quest'epoca » - « come da scritture autentiche di que' tempi » aggiungeva in nota, « da noi vedute in questo Archivio segreto e nel vescovile ». Questo largo modo di citare le fonti non era raro allora nè rimase senza seguaci, se per esempio in una voluminosa storia recentissima d'una città vicina, leggiamo: « chi vuol credere, creda: chi non ha fede in me, cerchi negli archivi e nelle biblioteche »; ma non è certo il modo di citare più tranquillante. Ora, l'onesto Volta aveva visto sul serio, ed un erudito locale, circa vent'anni fà, scoprì per la seconda volta, nell'archivio Vescovile, un documento prezioso del 1232 ⁽²⁾, che è certo uno di quelli ai quali il Volta alludeva.

Tutto questo preambolo perchè camminiamo in terreno difficile: l'investitura del 6 marzo 1230 è, insieme ad un'immediata conferma del 15 luglio 1231, un solenne falso! Ne ripareremo; ma resta intanto ben certo che, in seguito a questa constatazione, il documento del 1232 si isola; che da questo solo, o da altri minori, ma nuovi, che sapremo aggiungervi, non dall'investitura del '30, dovremo cavare se e quale parte il vescovo avesse anche in queste nuove opere d'arginatura.

Il vescovo adunque chiede consiglio « a militibus et peditibus habentibus possessiones in insula Reveris et specialiter a consulibus et vicinis terrarum insule Reveris, convocatis predictis militibus et peditibus ac consulibus et vicinis insule Reveris per nuncios domini Episcopi, ut essent coram presentia eius *pro aggeribus faciendis et reficiendis* ». Parlano i « domini » o « milites », ma interviene alla discussione anche un inviato dei consoli delle varie terre dell'isola: Revere, Castel S. Pietro, Borgofranco, Rotta, Mullo, Quingentole, Riverono, Nuvolato, Borgonuovo, Gabiana, Sabioncello, Perarolo. Questa volta adunque sono chiamati a decidere e quindi a contribuire i soli interessati diretti, *domini* e ville dell'isola di Revere. « Demum, in reformacione consilii placuit toti consilio » che per ogni terra si eleggessero due sovrastanti ai lavori d'arginatura (cavarcinales), « unus de popullo et alius de militibus », sorvegliati a lor volta da due o tre anziani religiosi a piacere del vescovo; ed il vescovo, perso-

⁽¹⁾ *Compendio della storia di Mantova*, I, pp. 190-191. il doc. è in Arch. Gonzaga, B VIII, busta 7, v. TORELLI, *Catt.*, p. 8, nota al doc. N. V.

⁽²⁾ CARRERI, *Le condizioni dell'episcopio ecc.*, cit. pp. 32-33.

nalmente o a mezzo d'incaricati suoi, « sit dominus omnium predictorum et superstans ». Ciascuno « tam miles quam pedes », sotto pena d'incontrare doppio obbligo, dichiarare la misura delle sue proprietà e concorrere all'esecuzione diretta delle arginature in proporzione integrale se conduce la terra in proprio (ad suum donicatum), o in ragione del quarto, del terzo o della metà, se l'avrà ceduta in conduzione ricavandone il quarto o il terzo o la metà (1). Ciascun abitante dell'isola, anche se nulla tenente, debba prestare l'opera sua; i comuni delle ville, le chiese e i proprietari estranei a Mantova e vescovado, prestino pure la loro opera, come « hinc retro ad consimile opus laborare consueverunt ».

Che si tratti d'un provvedimento provocato da piena eccezionale e da conseguenti rotte non soltanto di Po, è detto espressamente nell'obbligo fatto ai militi di compensare i danneggiati, e nell'indicazione del settore d'inizio dei lavori: « incipit *opus ruptarum* fieri prius Gabiane » (sul Bondeno) (2). D'altra parte abbiám visto che si trattava di consultarsi « pro aggeribus faciendis et reficiendis »; ed in fine, il che è più importante, c'erano già prima « cavarcinales », ed esistevano « deganie terrarum », secondo le quali un consigliere aveva proposto che si dividesse il lavoro degli argini, il che fa pensare già anche ad una precedente commisurazione di contributo per le opere normali di manutenzione (3), ad un'organizzazione stabile cioè, che non avevamo perlomeno constatata nei lavori del '14. Per una valutazione il più possibile esatta, ricordiamo che si tratta, allora come ora, dell'isola di Revere, quindi, riguardo al Po, della parte che non ebbe grandi modificazioni di corso, che cioè, come notammo, gli argini da rifare potevano esser parte dell'antica arginatura romana. Non so se più costasse il rifare che il far nuovo; ad ogni modo di argini di costruzione vescovile sul tratto di Polirone, non ho notizia; o meglio, qualche accenno troppo nudo per Scorzarolo del 1229 (4), e, dopo i più antichi e già visti, per Governolo del 1231 (5), mi lascia del tutto incerto.

(1) Le cessioni al quinto (alla zappa?) erano fatte solo da fittavoli a terzi, e gli uni e gli altri eran tenuti in solido per l'arginatura.

(2) Dura anche poi, negli investiti di diritti parziari l'obbligo di fare e mantenere fossati *ed argini* necessari, a Gabiana per es. nel 1242, 2 giugno, Arch. vesc., vol. II, c. 64 v.

(3) Alcuni dei consiglieri avevan proposto che si dividesse l'onere « pro bibulca ». Ricordi storici di grandi piene si hanno veramente solo per il 1230, e precisamente per il Bergamasco e Bresciano. V. MANTOVANI, *Il territorio Sermidese*, p. 264, che toglie dalle Effemeridi sacro-profane del Calvi e dalla Historia di Brescia del Cavriolo.

(4) 31 ott., Arch. vesc., vol. I, c. 1.

(5) luglio? Arch. vesc., vol. I, c. 24.

Poi, degli argini a sinistra di Po Lirone ho soltanto ricordi tardissimi: del 1271 a S. Nicolò (1), del 1295 a S. Giacomo Po (2). Ma siamo già in un periodo nel quale l'autorità vescovile non ha, in questa materia, più nulla a vedere: al 1290 circa si riferisce una testimonianza raccolta il 20 aprile 1307, che dice il monastero di S. Maria di Romanore indebitato, anche per le collette imposte dal *comune* di Romanore « occasione fatiendi fossata et arçeros in dicta terra » (3), e cioè, dato il luogo, a Po.

Argini e bonifiche erano cioè già opera dell'autorità civile, e se pensiamo che era per esempio « arcinum communis » quello, senza dubbio a Po vecchio, ricordato da un documento del 1242 a Gonzaga (4), ci avvicineremo di molto all'argine comunale di Palidano del 1239 Insomma, il momento nel quale il Volta rileva la proprietà vescovile delle arginature, è senza dubbio molto prossimo a quello in cui l'autorità civile se le appropria e vi provvede, ed il prezioso documento del 1232 ci ha probabilmente già detto che il « grandioso dispendio » per riparare gli argini vecchi e farne di nuovi, non era ormai del vescovo se non forse in proporzione della parte dominicale, certo la minore, de' suoi beni e della quota di fitto degli altri; per il resto era dei conduttori, in pieno per la parte grandissima data in feudo o in enfiteusi e forme analoghe che studieremo, e parzialmente per quella ceduta altrimenti in locazione; e nello stesso modo era degli altri proprietari allodiali delle terre soggette alla minaccia dei fiumi. Tra questi, e forse in prima linea, dei Comuni delle terre stesse, se nella grande opera del '32 ebbero ciascuno un rappresentante proprio vicino all'altro dei nobili militi del luogo; per il vescovo, « dominus et superstans », c'era forse ormai più deferenza che soggezione, quando invece nel '14, almeno il dovere di contribuzione generale esteso anche ai non direttamente interessati, non si spiega se non ponendo in prima linea l'autorità vescovile. Dagli obblighi dei convicini di « fodere » o « cunzare » gli argini, si era già adunque giunti a diritti che necessariamente aderivano ad un dovere del Comune; e per questa via, alla dichiarazione od al tacito riconoscimento della proprietà pubblica degli argini si arriva rapidamente, per la invincibile forza riduttiva ed assorbente d'un'organizzazione di difesa, quella delle « deganie terrarum », dove si accordavano evidentemente gli interessi e della vecchia

(1) 13 marzo, Arch. di S. Andrea, N. 158 (TORELLI, *Capitanato*).

(2) 22 marzo, *Catt.* CCXLIV e CCXLV, « in territorio Coregii S. Iacobi de Bagnolo ».

(3) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

(4) 17 sett. Arch. Gonzaga, Ospedale. Argine già ricordato, senza indicazione d'appartenenza, il 20 ag. 1233, *ibid.*

nobiltà terriera e del nuovo Comune, proprietario già esso e rappresentante di proprietari « de populo ».

Notiamo che le povere notizie rimasteci sugli altri fiumi, non agguingono nè tolgono: nei pressi di Scorzarolo confina nel 1099 da due parti con l'argine, una terra « prope fluvio Oleo qui dicitur terrato » ⁽¹⁾: sembra che si debba intendere arginato l'Oglio terrato cioè quello che poteva essere stato un vecchio corso del fiume. Poi, per l'Oglio nel Mantovano, so solo che aveva argini in territorio di Commessaggio nel 1206 ⁽²⁾; poi, che nel 1260 l'argine a Campitello era *del Comune* ⁽³⁾.

Un *argine antico* a sinistra di Mincio, a Camposommaro sopra Governolo, è indicato in un documento del 1056 ⁽⁴⁾ e ricordato ancora nel 1217 ⁽⁵⁾; con un « ager quidam factus » in direzione del Lirone a Bagnolo, confinava nel 1101 la valle a destra del Mincio stesso ⁽⁶⁾. Ma più tardi, l'accennato problema dei rigurgiti di Po dava una specie d'unità al sistema arginale dei due fiumi; le necessità di attentissima manutenzione diventavano in certo modo correlative, come le analoghe condizioni dei territori rivieraschi consigliavano gli stessi modi di provvedervi: gli investiti a fitto erano tenuti a fare o riparare gli argini per il loro tratto di fronte, o in ragione della misura delle loro terre ⁽⁷⁾.

Anche per i corsi minori ho qualche notizia: per il Bondeno ho già ricordato un'argine antichissimo, ma so di un altro detto « agger vetus » nel 1205 ⁽⁸⁾, e le stesse paludi tra questo fiume ed il Po erano in parte arginate verso la metà del secolo ⁽⁹⁾; l'Allegrezza era arginata a destra per un tratto notevole già nel 1125 ⁽¹⁰⁾. Notiziette, lacerti: ma teniamo

⁽¹⁾ 12 nov., OVERMANN 57, *Reg. Mant.* 123.

⁽²⁾ 8 febr., Arch. Gonzaga, D, IV, 16, busta 302.

⁽³⁾ Arch. Gonzaga, B, xxxii, 1, busta 77.

⁽⁴⁾ 13 nov. *Reg. Mant.* 81

⁽⁵⁾ 4 sett. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

⁽⁶⁾ 4 maggio, OVERMANN 68, *Reg. Mant.* 125.

⁽⁷⁾ Tratto di fronte: Correggio, di Mincio, 12 giugno 1238: « ageres in ea (terra data a fitto) facere et facta manutene » Arch. vesc., vol. II, c. 10 v. Quota parte: ibid., 22 maggio 1238: obbligo all'investito di costruire o mantenere gli argini « si utique ei pars aliqua de ageribus pro parte sua fuerit assignata » ibid., c. 11 v. V., sempre per Correggio di Mincio, ibid., c. 32, 23 sett. 1239; c. 39 v., 6 ott. 1240.

⁽⁸⁾ 28 luglio, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

⁽⁹⁾ Argine alla palude a Mullo nel 1243 16 febr., Arch. vesc. II, c. 95 v.; id. a Borgofranco, stesso anno, 22 dic., ibid., c. 88 v.

⁽¹⁰⁾ 10 dic., FICKER, *Forschungen*, IV, doc. 99, *Reg. Mant.* 194. Il vecchio corso dell'« Agricia » era in parte diverso dall'attuale, ma l'identificazione è sicura, perchè si tratta dei confini ad oriente della corte di Nosedole, ed esistono ancora località indicate nel documento, cioè Valarsa, Poletto e, più in alto, sopra Roncoferraro, Corbolo.

presente che un'arginatura d'Allegrezza è una difesa da tutte le acque del prossimo territorio Veronese, le più temibili quando Po Lirone non era ancora veramente il grande Po. Ed anche per i corsi minori la proprietà comunale degli argini è poi attestata: erano detti espressamente *del comune di Mantova* il letto e l'argine o terraglio di Fissero vecchio e nuovo, già nel 1229 ⁽¹⁾; ma, in generale, noi sappiamo da quanto tempo il Comune cittadino avesse provveduto, con interpolazioni a vecchi privilegi imperiali, a trasformare in proprietà delle rive i diritti di ripatico già ottenuti con la concessione delle regalie ⁽²⁾.

Abbiamo rilevata una non piccola eredità d'antichi argini in tutto il territorio nostro; ma a noi preme ora soprattutto di notare come non sia necessario portare al 1300 circa la grande arginatura continua da Bocca d'Oglio ad Ostiglia, come vorrebbe il Lombardini: i nostri dati sono frammentari; tuttavia il provvedimento occasionale, ma certo di grande portata, del 1214, poi un'organizzazione permanente di difesa, e poi l'opera radicale del 1232 per tutto l'ampio territorio di Revere, e l'interessamento diretto dell'autorità civile, sono elementi, molti e buoni, concorrenti a far credere che i primi decenni del secolo XIII vedessero compiuta la grande opera. Che durante tutto il secolo poi venisse rafforzata, migliorata, è indubbio, e la rubrica quinta « De aggeribus » dell'ottavo libro degli statuti Bonacolsiani, è tutta un provvedimento di gelosa manutenzione di uno stato di fatto ben fisso da tempo.

Insomma io voglio concludere che intorno al 1230 gli spostamenti di Po erano definitivamente fermati, e le condizioni agricole del Mantovano potevano assumere quell'indirizzo decisivo che il mutevole corso del grande fiume aveva fino allora reso impossibile per l'attuale oltre Po, ed incerto anche per l'altra magnifica zona agricola di sinistra, minacciata dalle piene fino all'altezza della città. La difesa dalle innondazioni diventava cioè, dai primi decenni dopo il duecento, *una voce di bilancio*, ma le opere complementari di redenzione e la coltura della terra potevano ormai proseguire la loro via.

⁽¹⁾ 4 ott., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. Fissero era già arginato almeno dal 1217, 18 marzo, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

⁽²⁾ V. indietro p. 44.

CONDIZIONI AGRICOLE

La preponderanza del bosco e della palude nel periodo più antico

Sulle caratteristiche generali del nostro territorio, formate dal naturale sviluppo idrografico, compiute e fissate dall'opera dell'uomo, sappiamo abbastanza per comprenderne le condizioni agricole secondo le notizie che, dicemmo, incominciamo ad incontrare concrete intorno alla metà del secolo ottavo.

Da un diploma di re Astolfo del 753 ⁽¹⁾ sappiamo che Sermide e Bondeno erano proprietà regia, e davano prodotti di pesca, concessi appunto in quell'anno, per metà, al monastero di Nonantola; quasi settant'anni dopo quegli stessi luoghi davano sempre pesce, caccia, porci ⁽²⁾, quello cioè che naturalmente rendevano o nutrivano il Po, i molti corsi d'acqua minori, e le selve. Immense selve ⁽³⁾ e paludi, che si stendevano su quasi tutto l'oltre Po mantovano ⁽⁴⁾: di boschi abbiamo notizie documentate per Luzzara ⁽⁵⁾ e Suzzara ⁽⁶⁾, Gonzaga ⁽⁷⁾ e Pegognaga ⁽⁸⁾, Ron-

⁽¹⁾ TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, III; *Cod. dipl. Lang.* 93. Cfr. DARMSTÄDTER, *Das reichsgut in der Lombardei und Piemont*, Strassburg, 1896, p. 143.

⁽²⁾ Nell' 818, TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, XXII. V. tuttavia, per l'importanza dell'allevamento dei maiali nel periodo, in territorio Longobardo L. M. HARTMANN, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter*, p. 52, e riferimenti nella nota 1.

⁽³⁾ Con le seguenti nostre notizie vanno integrati i cenni del DARMSTÄDTER, *Reichsgut*, pp. 296-7.

⁽⁴⁾ TAMASSIA, *Ricordi longobardi nel territorio mantovano*, in *Atti R. Ist. Veneto*, 1922, p. 566.

⁽⁵⁾ Boschi di proprietà regia nella seconda metà del sec. IX, secondo il doc. 8 giugno 781, TORELLI, *Archivi reggiani*, VII, diploma falso, confermato in parte da uno di Ottone I, 20 aprile 962, *Mon. Germ. Hist. Dipl. Ott. I*, 242; la falsificazione si ritiene redatta prima dell' 882. V. anche DARMSTÄDTER, *Reichsgut*, p. 139.

⁽⁶⁾ Isola di Suzzara: dipl. di Lodovico II al vescovo di Reggio 8 sett. 870, BÖHMER M. 1212, TORELLI, *Arch. reggiani*, N. XIV; cfr. DARMSTÄDTER, cit., p. 142.

⁽⁷⁾ 22 apr. 967, *Cod. dipl. lang.* N. 700, *Reg. Mant.* 34: 420 iugeri di selva.

⁽⁸⁾ Toccata da una selva che occupava anche parte del Reggiano e del Mirandolese, e che apparteneva, dice un editto di Liutprando che vi concede diritti di pascolo alla pieve di S. Lorenzo di Pegognaga, alla città di Flesso. TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, N. III, XXII, XXV, e FICKER, *Forschungen*, IV, doc. 9 (dic. 824). Cfr. DARMSTÄDTER cit., pp. 137-8. Alla identità Flesso-Pegognaga crede lo SCHNEIDER, *Burg u. Landgemeinde*, cit. p. 171.

cōrlando (1), S. Benedetto (2)....., ed a grandi paludi già accennammo a proposito dei fiumi lenti e non contenuti della regione.

A sinistra del Po il bosco copriva ancora nei primi anni dell' 800 la riva e il territorio da Libiola al Tartaro, proprietà regia in parte, e in parte del monastero di Nonantola (3).

Nell'alto Mantovano, possiamo supporre già che la corte regia di Pozzolo sul Mincio non fosse meno delle altre ricca di boschi (4); ma troviamo fin dal 760 tra i beni confermati da Desiderio ed Adelchi re ed Ansa regina al monastero bresciano di S. Salvatore una terra « cum silva, in finibus Sermionensi, loco qui dicitur Gusenagus », di 150 iugeri (5). Che si tratti proprio di S. Martino Gusnago, prova una carta di cinque anni dopo che nomina espressamente la chiesa di S. Martino e l'Osone, e riparla di selve (6); d'altra parte, documenti di due secoli più tardi parlano ancora di amplissimi boschi presso Castiglione, Bande, Cicognolo e la fossa Redone (7): così io penso che anche là continuasse l'antica « silva Lucana » d'Eutropio, forse ancora nel nono secolo ricca di cervi e di caprioli (8).

Si ricordano boschi anche nella parte occidentale dell'alto Mantovano, ove ritengo si trovasse il « Lauriolo vel Canedulo », con selve e monti, citato in un documento del 980 (9); e di due anni dopo è il ricordo di una « silva Bonelle », che risponde ai Campi Bonelli presso Redonesco (10).

Se a queste notizie, raccolte solo in documenti anteriori al mille, vorremo aggiungere le memorie documentate che avremo poi occasione d'incontrare, di grandi boschi intorno a Goito, Campitello, Curtatone (1400

(1) Un bosco Mantovano presso il Po a Roncorlando, di un doc. 20 giugno 1187, *Reg. Mant.* 440, costituisce forse i resti d'una *Silva Mantuana*, ricordata in un doc. reggiano 25 ag. 961, TIRABOSCHI, *Mem. stor.* cit. I, cod. dipl. N. CII; BACCHINI, *Ist. di S. Benedetto*, doc., p. 6; *Cod. dipl. lang.* N. 646; *Reg. Mant.* 24.

(2) Secondo il doc. 25 ag. 961 cit. nella nota prec., c'erano a S. Benedetto 1060 moggia di bosco.

(3) 31 marzo 820, MURATORI, *Antiquitates*, I, 462, *Cod. dipl. Lang.* XCV; e 11 marzo 827, TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, XXVIII, *Cod. dipl. Lang.* CVIII. Cfr. DARMSTÄDTER, p. 135.

(4) 31 marzo 820, cit. Cfr. DARMSTÄDTER, p. 136.

(5) 4 ott. *Cod. dipl. Lang.* XX, *Reg. Mant.* 1. Cfr. DARMSTÄDTER, p. 133.

(6) 13 giugno 765, *Cod. dipl. Lang.*, XXIX. V. nelle note le infondate deduzioni topografiche dell'ODORICI.

(7) 10 giugno 977, *Cod. dipl. Lang.*, DCCLXXVII e v. ODORICI, *Storie bresciane*, III pp. 300-301 e IV p. 99.

(8) Dipl. di Carlomanno 6 ott. 878, BÖHMER - M. 1494. Forse, perchè sembrano interpolati proprio « die stellen über fischerei und iagd ».

(9) 23 maggio o 22 giugno, TORELLI, *Archivi reggiani*, doc. LXVIII.

(10) 16 marzo 982, *Cod. dipl. Lang.*, doc. DCCCVIII.

iugeri), Pietole e Bagnolo (Formigada: 3000 iugeri), Barbasso, Governolo (600 iugeri), Sustinente (1000 iugeri), esistenti ancora ai tempi di Bonifacio, Beatrice e Matilde di Canossa, e d'altri in Cipata, Porto, Castiglione Mantovano, Volta, Romanore, che duravano pure nei secoli XI e XII; se vorremo aggiungere gli infiniti nomi locali di Selva, Selvina, Silvore, Bosco, Boschina, Boscone, Cereta, Carpineta, Frassineta, Gazo, Valle, Ronchi, e simili, che ancora rimangono a ricordo di terre a bosco e a palude, od incolte o a novissima coltura, avremo un'idea adeguata delle condizioni di fatto del nostro territorio ⁽¹⁾..... e delle magnifiche risorse agricole portatevi dai Longobardi!

Trovo in un noto documento Matildico un accenno breve, ma decisivo, sicuro e luminoso più di cento parole: nelle foreste, e soprattutto, com'è facile immaginare, la sera, quando le bestie sparse a pascolo si radunavano per il ritorno nel chiuso, se qualcuna fuggiva, i pastori solevano chiamare per aiuto, « ad aidam »; ed era dovere quando si trattasse di mandre del signore, ma era certo anche costume nato da solidarietà necessaria ed istintiva, che chiunque udisse quelle voci perdute nel bosco, accorresse ed aiutasse a riprendere la fuggitiva ⁽²⁾. Questo vivissimo ricordo, portato a noi da una vecchia pergamena dei primi anni del secolo XII, sembra darci il senso di condizioni di vita anche più arretrate, del tutto primitive! Nelle profondità di quelle selve antichissime gli anni passavano senza segno, e più che agli irrequieti iniziatori della rinascita che lo stesso secolo XII vedrà, quei pastori e quei costumi eran vicini ai pastori ed ai costumi della Gallia cisalpina e d'Etruria che Polibio ricorda ⁽³⁾: quando due grandi greggi s'incontravano e si mescolavano, i guardiani, proseguendo ciascuno per la sua via, suonavano il corno: al suono noto gli animali accorrevano e dal groviglio uscivano ancora le due mandre distinte, e ciascuna continuava la propria strada, nell'immensa foresta.....

⁽¹⁾ Teniamo anche conto della estrema scarsità di documenti di quell'antico periodo, e della proporzionale abbondanza ed ampiezza di ricordi di selve.

⁽²⁾ 1114, 8 nov. BACCHINI, doc. pag. 101. E v. nel testo a p. 226. Si tratta di un'esenzione concessa al monastero di Polirone; la frase è questa: « Homines monasterii ad aidam quam ad bestias capiendas in forestis fieri solebat, ulterius non compellantur aut vocentur ». So benissimo dell'*aita* tributo; ma qui si tratta dell'accezione più immediata ed ovvia.

⁽³⁾ *Storie* XII. IV.

La parte coltivata del territorio e l'inizio del movimento agricolo

Non nascondiamoci tuttavia la frammentarietà delle notizie finora raccolte: saremo riusciti a suscitare un'impressione, che io credo giusta, ma un'impressione che non sarà male concretare con una riprova, seguendo la via contraria, segnalando cioè la presenza, nello stesso periodo o poco oltre, di terre coltivate. Bisognerebbe, s'intende, distinguer le nuove da quelle dove la coltura perdurava chissà da quando, e lo farò per quanto mi sarà possibile: in ogni modo, sebbene io non voglia far dire ai documenti nostri quello che non dicono, credo che avremo pure, avvicinandoci alla fine del periodo che andiamo studiando, il senso della prossima rinascita agricola.

Nel 765 un privato donava alla chiesa di S. Martino Gusnago una corte padronale posta sull'Osona, ed un'altra con case coperte di tetti o di paglia, stalla e molino, e con braide, terre arve e selve, ma anche con prati, saliceti e vigneti, e coloni che li coltivavano ⁽¹⁾. Sei anni dopo troveremo, nello stesso territorio, una corte di 50 iugeri, due fattorie della misura complessiva di 57 iugeri condotte da un libero, una casa padronale con molino e relativi edifici sul Mincio ⁽²⁾.

Ecco già una lacuna di oltre mezzo secolo: sulla « curtis regia » di Pozzolo dell'accennato documento dell'820, nulla sappiamo; ma in quella gran selva d'Ostiglia, parte regia e parte Nonantolana, che ci è nominata dallo stesso documento, era compresa, sette anni dopo, una « sors de domo cultile » della chiesa locale di S. Lorenzo ⁽³⁾. Non più che dopo altri dieci anni, in quella ricordata parte Nonantolana si concedevan terre ad un massaro, che eran già state precedentemente d'un altro, ed eran vicine ad altre concesse ad altri: si trattava, questa volta, di venti iugeri dati a livello per ventinove anni ⁽⁴⁾, per un tratto, già dissodato, « ad lavorando », per un altro, ancora a bosco, « ad roncando ». Ne venivano grano grosso e minuto, legumi e lino, e si poteva prevedere il caso di piantamenti a

⁽¹⁾ 13 giugno, *Cod. dipl. Lang.* N. XXIX, cit.

⁽²⁾ 25 sett. 771, *Cod. dipl. Lang.* N. XLIII. Anche qui, le identificazioni dell'Odo-rici non hanno fondamento.

⁽³⁾ TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, XXVIII.

⁽⁴⁾ Dunque il livello a 29 anni, è un contratto usato anche con non liberi (massari); cade cioè la funzione del termine, di evitare la prescrizione della libertà del livellario. Il che tuttavia non infirma la linea generale delle osservazioni dell'HARTMANN, *Wirtschaftsgeschichte Italiens*, cit., pp. 54-5.

vite; il livellario pagava al padrone il quarto dei frutti, un esennio in danaro e sei opere in Ostiglia ⁽¹⁾. Pochi anni dopo, e negli stessi luoghi, presso la « fossa Lubiola » ed altre fattorie proprie, il monastero concedeva un altro tratto di terra aratoria, « et frascarie », e bosco sul Po, con l'obbligo di costruirvi casa, corte ed orto, « claudere vineam, pastenare, propaginare, silva infructuosa roncare », e col patto generico di migliorare il terreno ⁽²⁾. In questo ampio territorio che già dicemmo compreso pressochè tra Libiola ed il Tartaro, l'azione di dissodamento voluta dal monastero di Nonantola è adunque certa, e datata: e riuscita e continua, perchè altri due contratti di livello dell'861 parlano di terre aratorie, con casa, corte, orto ed aia, che rendono i prodotti già indicati e vino, e sono ancora condotte allo stesso canone del quarto, esennio, « et operas manibiles » in Ostiglia ⁽³⁾.

Due *corti* sono ricordate nello stesso anno 861 nel testamento d'un Engelberto figlio di Grimoaldo d'Erbè ⁽⁴⁾, l'una padronale « in territorio Mantuano ubi vocabulum est Cereto », d'identificazione incerta dato il nome troppo comune, non ostante l'attuale Cereta; l'altra « in Villapicta finibus Veronensis », ora territorio Mantovano: due centri d'attività agraria dei quali non possiamo dire di più. E poi: se il *fundus* di Sustinente era ancora del tutto incolto nei primi anni dopo il mille ⁽⁵⁾, il vicino *fundus* di Barbasso conteneva, nel 1055, almeno una « curticella » ⁽⁶⁾. Ma, secondo me, i beni del monastero di Bobbio in « Adarbassio » e « Fraxeneta » delle celebri *Abbreviationes* dell'862 e 883, alludono proprio a Barbasso, o almeno al locale corso d'acqua Derbasco, ed alla vicina Frasinara ⁽⁷⁾. Nella *domus cultile* di Adarbassio si potevan seminare ogni anno 30 moggia di grano, e se ne traevano anche 30 anfore di vino e 12

⁽¹⁾ 19 nov. 837, *Cod. dipl. Lang.*, N. CXIX (TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, xxxiii).

⁽²⁾ 18 mag. 845, *Cod. dipl. Lang.*, N. CLVII (TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, xxxvi).

⁽³⁾ *Cod. dipl. Lang.* docc. CCXVII e CCXIX, 3 giugno. Sono i N. XLI e XLII del TIRABOSCHI, *Nonantola*, II. Il Tiraboschi stesso ricorda altri due documenti simili dell'867 e 868, nel vol I, p. 82. V. ancora un tardo documento 23 maggio 1043 per enfiteusi in Ostiglia chieste all'abate di Nonantola, in MURATORI, *Ant. It.* V, col. 617 e TIRABOSCHI, op. cit. II, CLVIII, col consenso del marchese Bonifacio, FALCE, *Bonifacio*, cit., II, N. 37.

⁽⁴⁾ *Cod. dipl. Lang.*, N. CCXV.

⁽⁵⁾ 25 luglio 1012, BACCHINI, doc. p. 22, *Reg. Mant.* 48.

⁽⁶⁾ marzo, BACCHINI, doc. p. 20, *Reg. Mant.* 42.

⁽⁷⁾ Non. cioè ad Erbezzo di Verona, come voleva il BUZZI, *Cod. dipl. del monast. di S. Colombano di Bobbio*, vol. III, p. 85. V. le *Abbreviationes*, ibid. I, pp. 208-9, dove rileverai che anche a Porto c'erano terre del monastero, che rendevano grano, vino e fieno. Cfr. Anche HARTMANN, *Wirtschaftsgeschichte*, cit.

carri di fieno; in quella di Fraxeneta si seminavano 20 moggia di grano, e si raccoglievano anche 10 anfore di vino e 20 carri di fieno.

Sempre a sinistra del Po, Cicognara ⁽¹⁾, Marcaria, Mariana, Cavriana, segnano un arco di cerchio ad occidente del territorio Mantovano, ov'erano, al principio del secolo X, beni di S. Giulia di Brescia: piccoli lotti, come dicono le misure, che rendevano grani, legumi e vino, e dove lavoravano « prebendari » o, in *sortes* a parte, uomini liberi, usando buoi ed asini, e allevando maiali, pecore, capre e polli ⁽²⁾.

Non so con certezza se alluda a Canneto ora Mantovano e a Castelgoffredo un documento del 915 che ricorda nel primo dieci iugeri di prato, nel secondo paese una « braida » di dodici iugeri e sei pertiche ⁽³⁾; certo invece si parla di Asola in un livello concesso dalla badia di Nonantola nel 930, d'una corte padronale con fattorie « et omnibus rebus, cum servis et ancillis, aldionos et aldianas », con il consueto obbligo di migliorare, ed al canone di tre soldi d'argento a novembre ⁽⁴⁾.

Soltanto nella seconda metà del secolo, nella parte più alta dell'attuale provincia di Mantova, a Castiglione, Cicognolo e Bande, un documento, già visto, parla soprattutto di terra « silvata », ma anche « in alico arva », e di qualche « sors masaricia » ⁽⁵⁾.

Dell'oltre Po non abbiamo, fino al mille, molto più ampie notizie. L'unico documento che in territorio nostro, o vicinissimo, accenni in periodo antico ad opere di dissodamento, il diploma di Carlomagno per la Chiesa di Reggio, del 781, è falso, ed il suo contenuto va riportato ad un secolo più avanti ⁽⁶⁾. Così, un « *gaium nostrum quod nunc noviter excolitur* », non era più allora proprietà regia, ma già non nuova proprietà ecclesiastica. Cade adunque per sè stesso quest'unico eventuale indizio dell'azione concreta dell'autorità sovrana nella nuova opera di redenzione agricola, a notevole conferma dei dubbi, riguardo all'Italia, su quanto l'Inama-Sternegg, e poi tutti, hanno detto dell'attività imperiale in questo

⁽¹⁾ Già pertinente a corte regia. V. il dipl. del 760, 4 ott., di Desiderio ed Ansa per S. Salvatore di Brescia, *Cod. dipl. Lang.*, XX, (*Reg. Mant.*, 1). Cfr. DARMSTÄDTER, p. 133.

⁽²⁾ *Cod. dipl. Lang.*, N. CCCCXIX, a. 905 o 906. Il CERUTI rileva che può trattarsi di copia, non più tarda tuttavia del sec. XI.

⁽³⁾ 9 ott., *Cod. dipl. Lang.*, N. CCCCLXIV.

⁽⁴⁾ 19 luglio, *Cod. dipl. Lang.*, N. DXXXV, dal TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, LXXXI.

⁽⁵⁾ 10 giugno 977, *Cod. dipl. Lang.*, N. DCCLXXVII, cit.

⁽⁶⁾ V. indietro, p. 116, n. 5.

senso, dell'importanza del Capitolare *De villis*, ecc. (1). Col dovuto spostamento d'un secolo, adunque, possiamo notare, in questo documento, una « terra » contrapposta a « silva » che vorrà dire già un tratto a cultura, in Gabiana tra Po e Bondeno, cioè nell'attuale Gabbiana di Quistello.

Prima, potremmo ricordare, come centro, la « curtis regia » di Revere, accennata appena in un documento dell'818; potremmo ricordarla quantunque vi sia dimostratissima l'immensa preponderanza di boschi anche in un periodo molto più tardo (2).

Non crediamo cioè che si possano generalizzare i risultati quasi contemporaneamente raggiunti dal Darmstädter e dal Seregni (3), bensì che anche questi *centri curtensi* debbano studiarsi dal punto di vista agricolo con tanta cura e continuità con quanta si studiano come unità giuridiche (4). E va bene che la stessa differenziazione tra parte dominica e parte massaricia o colonica includa già aspetti culturali determinati per quanto primitivi: ma per la nostra ricerca è questione d'intensità, di misura, di tipo, e proprio in questo i documenti ci aiutano scarsamente; vediamo man mano quanto delle corti a noi note man mano ci preme.

Suzzara, per esempio, già posta nel contado di Brescia, tra Po e Zara, cioè anche in questo senso un' *insula*, è nominata come *curtis* in un documento di dubbia fede dell'870 (5), ma ancora dieci anni dopo, in un diploma originale (6). Passa dalla proprietà del re a quella del vescovo di Reggio, e sembra abbia determinati gli elementi della *curtis* con proprie

(1) « In Italia non trovo però esempi di vere colonizzazioni fatte da imperatori » scrive il LEICHT, *Studi sulla proprietà*, I, p. 74. Il contributo indiretto portato dagli imperatori con le concessioni d'immunità e col conseguente alleviamento dei pesi fiscali, supera, come risultato, la loro volontà, che dobbiamo ritenere molto più immediata e meno previdente. Tuttavia, ma per la Germania, riguardo alla grande colonizzazione regia del sec. IX, a cominciare dal magnifico esempio della Pannonia, cfr. DOPSCH, *Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, vornehmlich in Deutschland*², I, pp. 194 e segg.

(2) V. la conferma imperiale al vescovo delle selve dell'Isola di Revere 10 dic. 1021, *Mon. Germ. Hist., Dipl. Enrico II*, N. 462; poi la donazione di Matilde a S. Benedetto, d'un manso « in Insula Reveris » che è bosco e pascolo, OVERMANN, 131, del 1113. Già nel 1110 il doc. TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, p. 140, parla di castello, case e cappella « in loco Reuri », e di 1000 iugeri di cui l'incompiutezza dell'edizione ci nasconde la natura. Cfr. DARMSTÄDTER, p. 143, e TAMASSIA, *Ricordi Longobardi*, cit.

(3) *La popolazione agricola della Lombardia nell'età barbarica*, in Arch. Stor. Lombardo, XXII, 1895, pp. 5-77.

(4) V. in genere la terza parte del cit. libro del DARMSTÄDTER; ma poi MAYER, I, pp. 217-226, ed ora BOGNETTI, *Orig. dei com. rurali*, pp. 122 e segg., e loro bibliografia. Non manca l'esempio di Bobbio nell' HARTMANN, cit.

(5) 8 sett., Lodovico II, BÖHMER - M. 1212; TORELLI, *Carte reggiane*, XIV.

(6) 8 genn. 880, Carlo III, BÖHMER - M. 1550; TORELLI *Carte reggiane*, XVI.

famiglie e cappella propria e molini, oltre a peschiere e paludi, boschi e prati e *mansi*, terre cioè già probabilmente in coltura o suddivise e pronte per la messa in coltura. Po vecchio e Zara ne determinano ancora per noi con certezza i confini a settentrione e a mezzogiorno (1).

Compresa nell'Isola di Suzzara dovrebb'essere Torricella, dove sappiamo che erano nell'899 e 900 tre « *sortes masaricie* », fattorie cioè, rispettivamente di 3, 13 e 24 iugeri (2): e tre iugeri, cioè poco più di due ettari e mezzo, non costituiscono certo una fattoria se non sono coltivati.

Potremmo parlare analogamente delle corti, così chiamate già nella seconda metà del secolo IX, di Palidano (3), di Pegnognaga (4) - lì presso, a Roncorlando, si troverà nel 976, senza nome di corte, una proprietà privata di 200 iugeri (5) -, di Villole (6), ove nei primissimi anni dopo il mille,

(1) Cfr. DARMSTÄDTER, cit. pp. 142-43.

(2) Donazione d'Adelmanno Mantovano a S. Prospero di Reggio e investitura al donatore, TIRABOSCHI, *Mem. stor.* I, doc. N. LIII, e *Cod. dipl. Lang.* CCCLXXXII; indi compiutamente TORELLI, *Carte reggiane*, N. XXIX e XXX.

(3) *Lictora Paludana*, non ostante precedenti diritti della Chiesa di Reggio, è donato da Angilberga (v. già una conferma a lei 3 giugno 870, di Lodovico II, BÖHMER 1245) al monastero di S. Sisto di Piacenza; non è compreso nella prima donazione del marzo 877, *Cod. dipl. Lang.* CCLXX, BENASSI, *Codice diplomatico Parmense*, pp. 146-157, *Reg. Mant.* 10, ma nelle conferme dell'imp. Carlo 17 apr. 882 BÖHMER 1593, *Reg. Mant.* 13, poi di Berengario I 27 ag. 917, SCHIAPARELLI CXV, DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei sec. X-XI*, XVII; di Rodolfo 12 nov. 924, SCHIAPARELLI VIII, DREI XXXI; di Ugo 3 sett. 926, SCHIAPARELLI II, DREI XXXIII; di Berengario e Adalberto 17 genn. 951, SCHIAPARELLI I, DREI LVII; di Ottone I 6 febr. 952, BÖHMER 203, *M. G. Hist. Dipl. Ott. I*. N. 141. Tuttavia il 10 ag. 942 Ugo e Lotario riconoscevano le ragioni della Chiesa di Reggio sulla cappella di S. Sisto di Palidano e il « *gaium* inter Padum et Bondenum », SCHIAPARELLI LXIII, TORELLI, *Carte reggiane*, L. Nelle donazioni, Palidano è espressamente designato *curtis*; non ne conosciamo i confini, bensì l'ubicazione, dall'attuale paese di Palidano presso Suzzara. V. anche DARMSTÄDTER, p. 141. Lotario III nel 1137 confermò i diritti della Chiesa di Reggio, che solo nel 1140 donò la corte a S. Benedetto, con un doc. di rinuncia che riguarda insieme S. Maria di Villole e il monast. di Gonzaga, dietro un censo di 5 lucensi annui, MURATORI, *Ant. It.*, V, col. 1025. Cfr. anche *Reg. Mant.* 218, 15 giugno 1132.

(4) Nella già vista donazione d'Angilberga dell'877 e nelle conferme che hanno pure riferimento a Palidano, è compresa la *curtis Pigugnaria*. Pegnognaga è paese noto. Cfr. DARMSTÄDTER, p. 142.

(5) 21 luglio, *Cod. dipl. Lang.* 774, *Reg. Mant.* 36,

(6) Per Villole, d'antichissimo possesso Nonantolano (TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, docc. III del 753 e xxv dell'824) vale quanto dissi per Pegnognaga, e cfr. DARMSTÄDTER pp. 136-7. Rimane il nome ad una corte *Viroli* a sud-est di S. Benedetto, ma la donazione di Tedaldo del 1007 BACCHINI, docc., pp. 16-19, *Reg. Mant.* 44, ci indica come confini a nord l'attuale Po vecchio, a mezzogiorno una palude « de Salecito » corrispondente con ogni probabilità ad un'attuale corte *Saliceto* appena oltre il confine Mantovano, nel Modenese. Non voglio tacere che suppongo una corruzione grafica od altro per una fossa *Piscarola* a cui potrebbe rispondere una cascina *Buscarola*, poco più alta di Saliceto, ma ora a destra di Secchia, segnata come confine della corte di

secondo l'atto di fondazione del monastero di S. Benedetto, saranno quattro « runcarii », cioè terreni in via di dissodamento (1).

Lasciamo la corte regia di Sabbioneta, fuori dall'ambito delle immediate influenze di Mantova e del resto solo nominata nel 924 (2). Sembrano certo di formazione più tarda le corti minori di Gonzaga, incastrata tra Villole, Pegognaga e Palidano, ed indicata come *curtis* solo nel 967, quando già contava quattro iugeri tra « sedimina » e viti e 76 aratori, contro 320 di selva (3); un'altra li presso, nel *fondo* « Marmoriole », una *curticella* se nel 976 tra castello e cappella occupava quattro iugeri, e ne aveva 15 tra « sedimina » e viti, 40 di terra aratoria e a prato, 30 di selve e gerbidi (4); Quistello, *luogo* ove di una corte padronale non si parla prima dell'atto di fondazione del monastero di S. Benedetto nel 1007 (5); Nuvolato, chiamata *corte* solo nel 1021 in una conferma di possessi vescovili (6): ma già dal 962 il vecchio *fundus* di Nuvolato, o meglio i resti di esso, contavano quattro iugeri aratori contro 96 di selva (7). Il « loco Sarmata » a noi già noto fino dal 753, è denominato *corte* pure soltanto dal 1021, insieme ad altra non lontana e minore, Canedole (8), ov'erano pure cinque *sortes*, in qualche modo coltivate, almeno dall'896 (9). A S. Benedetto si

Villole in un'ulteriore determinazione 30 dic. 1105 (OVERMANN 95, *Reg. Mant.* 135). Così si spiega l'importanza grande che sembra attribuita a questa corte nei numerosi documenti che ne parlano. V'era anche un « pratum domnicum » di Bobbio, *Cod. dipl. cit.*, I, N. LXIII, che non è quindi Villola di Parma, come suppose il BUZZI, *ibid.*, III, p. 106.

(1) giugno 1007, citato or ora.

(2) 8 ott., dipl. di Rodolfo II per il vescovo di Parma, SCHIAPARELLI, VI. Non so perchè il DARMSTÄDTER, p. 136, non creda che si tratti della stessa corte che fu poi di Leno. Cfr. ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, II, p. 249.

(3) Era vecchia proprietà dell'abazia di S. Benedetto di Leno: v. doc. 22 apr. 967, *Cod. dipl. Lang.* 700, *Reg. Mant.* 34; il monast. vi conservava beni, secondo un dipl. di Ottone II 18 genn. 981 *Mon. Germ. Hist., Dipl. Ott. II*, N. 243. Il « castrum Gunzaga » è nominato già il 14 nov. 966, *Cod. dipl. Lang.* 698, *Reg. Mant.* 33 (Pecorile e Frasseneta ivi ricordati, sono terre una reggiana e una modenese). I dati del DARMSTÄDTER, p. 138, si riferiscono ad un periodo molto più tardo. Gonzaga è centro ben noto, ed i confini segnati dai fiumi Bondeno, Gonzaga, Po (vecchio) e dalle predette grandi proprietà di S. Sisto, determinano la corte con evidenza; la misura complessiva, 400 iugeri, corrispondenti a circa 320 ettari, è certo di molto inferiore a quella che i confini indicherebbero: se non esprime solo una cifra tonda approssimativa include i soliti frastagliamenti o le discontinuità solite dei grandi possessi regi ed ecclesiastici.

(4) 21 luglio, *Reg. Mant.* 36, cit.

(5) BACCHINI, doc. pp. 16-19, cit.

(6) 10 dic., *Mon. Germ. Hist., Dipl., Enrico II*, N. 462. Nuvolato è sopra Quistello.

(7) 10 ott., BACCHINI, doc. p. 3; *Cod. dipl. Lang.* 662; *Reg. Mant.* 27.

(8) 10 dic., cit. a nota 6. Il Bagnolo ivi ricordato è Bagnolo Vicentino.

(9) SCHIAPARELLI, *Berengario I*, XV. Eran beni regi, se non proprio *corte* regia. V. DARMSTÄDTER, p. 137.

parlerà di una corte padronale solo nel già più volte ricordato atto di fondazione del monastero; tutto il territorio era chiamato genericamente *insula* (tra Po e Lirone), in documenti del 961 e '62, quando aveva, in due diverse località, rispettivamente 40 moggia aratorie e a vite contro 1060 di selva e 22 iugeri aratori contro 60 di bosco (1)....

Cenni sulla rete stradale

Noi sentiamo d'essere giunti ormai ad un nuovo periodo nella storia dell'organizzazione agricola: le nuove corti o corticelle, i nuovi terreni coltivati senza denominazione specifica, diretta opera Canossiana od opera del periodo Canossiano, sono frazionamenti, smembramenti delle vecchie corti che erano state centri agricoli ma anche, o prima, organizzazioni, sistemi amministrativi e giurisdizionali. Rivediamole un momento: dove sono poste?

Se dovessimo fermarci al tracciato della rete stradale del Mommsen, troveremmo poste su strade romane Ostiglia (Mantova-Ostiglia) e forse Villimpenta (poco a sinistra di Gazzo, sulla trasversale Ostiglia-Verona) (2); nel territorio Mantovano più ad occidente Viadana e Cicognara (sulla Brescello-Cremona); nessun centro importante, salvo Goito, attraverserebbe la Postumia nel tratto diretto Bedriaco-Villafranca-Verona, nè con la deviazione Bedriaco-Mantova-Verona. Nell'oltre Po, solo per la corte regia di Revere passerebbe la ripresa della via Ostigliese nel tratto Ostiglia-Bologna. L'insufficienza di questi risultati è evidente, nè del tutto giustificata dall'opinione che nel nostro territorio mancassero le pietre miliari per trascuranza dei municipi che dovevano porle, provvedendo alla manutenzione delle strade (3).

Non del tutto giustificata perchè qualche cenno si può aggiungere per chi vorrà ristudiare di proposito tutta la questione. Ho notizia anzitutto

(1) 25 ag. 961, BACCHINI, doc. p. 6, *Cod. dipl. Lang.* 646, *Reg. Mant.* 24. 10 ott. 962, cit. a n. 7 p. prec. Se calcoliamo, col DARMSTÄDTER, p. 314, il reddito di 4 moggia per ettaro, la prima misura darà 10 ettari contro 265 di selva.

(2) Nel 1907-8 in uno scavo profondo del canale Canameletto (Canamlè) nei fondi Cardinala-Fossato, venne trovato un tratto di strada massiciata in direzione Ostiglia-Villimpenta.

(3) *Corpus inscriptionum V*, p. 933.

d'una colonna miliare trovata a S. Martino Gusnago ⁽¹⁾ che proverebbe il passaggio d'una strada romana, ignota anche ai vecchi studiosi locali ⁽²⁾. Poteva essere una trasversale tra la Postumia e la Gallica ⁽³⁾, perchè il connettere la pietra miliare di S. Martino con una strada che, secondo una supposizione pure del Mommsen ⁽⁴⁾, passava per Asola, ci darebbe un duplicato troppo vicino alla Postumia, e quella d'Asola è forse già un'altra trasversale dalla Postumia, o addirittura dal Po (Brescello-Viadana) a Brescia e che potrebbe toccare in territorio nostro centri notevoli quali Marcaria e Mariana.

Poi io conosco, da documenti del 1174 ⁽⁵⁾ e del 1197 ⁽⁶⁾, un « cippum Balcuncelli » che più non esiste, ma che era certo un cippo miliare e che, per la posizione sua, (Balconcello, sotto S. Lorenzo) poteva anche segnare un incontro tra la via che veniva da Brescello-Viadana a Mantova ⁽⁷⁾ e l'altra da Bedriaco a Mantova, se questa strada, dato che le molte parole del Filiasi possano avere qualche valore ⁽⁸⁾, fosse davvero stata più bassa del tracciato del Mommsen e fosse quindi passata per Campitello.

Chi vorrà ristudiare di proposito, dicevo, tutta la questione, non foss'altro per una grande impresa scientifica finalmente italiana e già bene iniziata, dovrà tener conto di questi nuovi fatti se non delle mie opinioni, e dovrà vedere, per l'oltre Po, se era così semplicemente da scartarsi la

⁽¹⁾ «Inventario delle cose mobili come dei beni stabili della parrocchia di S. Martino Gusnago - Una colonna di marmo con scolpite nella medesima :

D D D D
 . . . CONSTANTINO
 MAXIMO FLAVIO
 IMPERAT. AVGVSTO

 DIVO CONSTANTIO

NOBB. (?) CAESS.» (Notizia privata). Per il nome Gusnago: *ago* è desinenza celtica (*aco*) frequentissima in Lombardia, suffisso di derivazione nominale. Si tratta cioè d'un nome proprio (Gauso, cfr. Gauzeningum - Gozolengo) più un suffisso celtico. Cfr. FLECHIA, *Di alcune forme di nomi locali dell'Italia superiore*, Acc. d. Scienze di Torino, 1873.

⁽²⁾ V. FILIASI, *Delle strade romane che passavano anticamente pel Mantovano*, Dissert. letta all'Acc. di Mantova, Guastalla, 1792.

⁽³⁾ Una ne suppose il PAGLIA, *Studi naturali* cit., p. 305, ma più in alto, verso Verona.

⁽⁴⁾ Loc. cit. p. 946, sulla fede d'una colonna, N. 8046.

⁽⁵⁾ 6 marzo, *Reg. Mant.* N. 369; D'ARCO, *Studi ecc.* VII, pp. 168-9.

⁽⁶⁾ dopo il 28 agosto, *Reg. Mant.* N. 605.

⁽⁷⁾ Cfr. largamente. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg u. Landgemeinde*, cit., da p. 42 e soprattutto p. 46.

⁽⁸⁾ Op. cit., cap. Via di Cremona.

via che da Modena per Colicaria presso Mirandola andava a Sermide e su ad incontrare a Montagnana la grande strada per Altino, affermata dal Filiassi e, con uno spostamento da Sermide verso Gavello del « Vico Sernino » ricordato nell' Itinerario Antoniniano (1), anche dal Mantovani (2). E dovrà tener conto delle quote di livello più alte già notate dal Lombardini per Luzzara, Palidano, Polesine e Pegognaga (3), tutti luoghi anticamente compresi tra Po vecchio e Bondeno e quasi su una stessa linea condotta da Brescello ad Ostiglia, e poi dell'alta quota di Gonzaga (4); ma sopra tutto terrà conto degli infiniti ritrovamenti di oggetti romani, di cui per esempio Pegognaga è fonte inesauribile, avvenuti dopo la pubblicazione del tomo V del Corpus inscriptionum (5), dove del resto l' « ager inter Benacum, Mincium, Ollium, Clesum », costruzione insostenibile, o come altro si dovrebbe dire se non si trattasse del Mommsen, offre un numero ragguardevole di centri minori dov'è attestata la penetrazione profonda della civiltà romana. Ora, la rete stradale costituisce evidentemente il sistema d'alimentazione di questa civiltà, di questa vita da ristudiare.....

Per quanto ci riguarda ora, noi abbiamo ritrovato sulle strade certe o probabili molti nomi delle vecchie corti che ci eran già note: dunque, la ripresa della vita agricola è una rifioritura del vecchio tronco. Il vecchio tronco, fieramente potato dalla inettitudine barbarica, mette gemme nuove: i centri rurali già da tempo decaduti per mancanza di braccia e di mezzi che l'impero romano disperdeva altrimenti, assediati dalla palude e dal bosco, riprendono vita: le vecchie strade, trascurate certo ma non cancellate, portano linfa nuova e dai loro margini parte la lotta contro la selva invadente. Come avviene anche ora per esempio nelle grandi plaghe appena conquistate sulla palude nel territorio di Mirandola più prossimo al Mantovano, dove la coltivazione è ridotta ancora intorno ai centri abitati, ma di là parte e prosegue, più che verso l'interno, a striscie ristrette e presto interrotte lungo i bordi delle strade, così doveva naturalmente essersi

(1) *Receuil des itinéraires anciens* De Fortia d'Urban, Parigi 1845, dove bisogna anche notare, a p. 85, che la via da Verona a Bologna per Ostiglia, non va per Cento, ma per Colicaria-Modena, tratto comune con l'altra di cui nel testo. V. nella ed. dell' *Itinerarium* di PINDER e PARTHEY, p. 135, N. 282.

(2) *Il territ. Sermidese e limitrofi*, pp. 98 e segg. e 347 e segg.

(3) *Cenni intorno al sistema idraulico del Po*, ecc., nel *Politecnico*, III, 1840, p. 44.

(4) V. cenni incerti nella mappa itineraria in fine al volume del Mantovani.

(5) Notevoli già tuttavia, nella parte seconda, i luoghi di ritrovamento di oggetti minori, tegole, anfore, lucerne, ecc.

anche allora ridotta la coltura dei campi e così doveva ordinarsi ed avanzare il nuovo dissodamento (1).

Su quell'antica struttura si va intessendo, o ritessendo, tutta una rete di strade maggiori o locali o private di cui non ci è dato seguire, onestamente, il processo di formazione, ma di cui possiamo ben constatare l'esistenza quando nei secoli XII e XIII il forte sviluppo agricolo le richiedeva come un'assoluta necessità. Del resto, in terreno piano come il nostro, in un periodo senza pretese eccessive dati i mezzi lenti e primitivi di trasporto, il problema della costruzione poteva in molti casi non essere gravissimo, e l'aumento della produzione agricola doveva per sè stesso crearsi prontamente i mezzi congrui di sfogo. A noi, quindi, preme avere un'idea adeguata delle strade *in esercizio*, cioè delle reali possibilità di circolazione, anzitutto come controllo di quell'aumento, poi in certo modo come una misura di tutto l'ampio e rapido rinascere della campagna.

La conoscenza dei centri abitati non è certo sufficiente ad indicarci la direzione delle vie che in qualche modo dovevano pur congiungerli, ne' le frequentissime indicazioni dei documenti, *via*, *via publica*, *strata*, *strata publica* (2), così sole, ci dicono in questo senso molto di più; ci atteniamo quindi esclusivamente alle menzioni di strade di cui è detto dove conducano, per avere qualche garanzia di non prendere per strade di comunicazione di qualche importanza vie vicinali, limiti di proprietà, che i nostri documenti ricordano pure frequentissimamente (3).

Rimando naturalmente alle note le informazioni più minute, e parto anzitutto dalla città, da cui diramano, a raggiera, le strade *spinali* del territorio :

Mantova-Verona, per *Bancole* e *Castiglione Mantovano*, ov'era una « Porta romana »; ed ulteriormente per *S. Zenone* in *Mozzo* e *Villafranca* (4).

(1) Nota che il sistema di distruggere il bosco per una certa misura parte per parte della via, è *imposto* per es. riguardo a quella S. Giovanni Lupatoto - Palù (Verona), dal *Liber iuris civ. Veronae*. V. FERRARI, *La campagna di Verona*, cit. p. 57.

(2) Tuttavia, il medievale *strata* allude sempre, quantunque senza rigore tecnico, a strada di comunicazione tra centri abitati, e il classico *via* ha sempre portata minore.

(3) Strade fra proprietà oltre il ponte dei Molini, 2 luglio 1216, Arch. Gonzaga, D, IV, 16; « senterius veter », ibidem, 2 giugno 1212, Arch. di S. Andrea N. 64, 10 dic. 1219, id. 93; via consorziale a S. Michele 28 nov. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 44; vie vicinali a Pietole, 15 nov. 1281, Arch. S. Andrea N. 192; ecc. ecc. Le vie hanno spesso un nome proprio: quando è generale (Theuthonica, Molinaria, ecc.) indica una grande arteria, quando è di persona o famiglia indica una via padronale; ne faremo spesso ricordo nelle note: il lettore distingua.

(4) « Strada que vadit versus Veronam (in hora S. Ruffini), non longe a ponte civitatis Mantue », 9 maggio 1199, *Reg. Mant.* 643. Non è possibile distinguerla da una

Sono note anche alcune diramazioni ⁽¹⁾, e vie intermedie importanti nella vasta zona agricola tra questa prima strada principale e la seguente ⁽²⁾.

Mantova - Stradella - Gazo - Bigarello - Casteldario, via che prosegue superando il confine veronese nella direzione di Nogara ⁽³⁾, ma che

« via vetus que vadit Veronam » del doc. *Reg. Mant.* 631 dell'anno precedente: dal contesto può sempre essere quella di Castiglione, che nel tratto Castiglione-Villafranca, ad un luogo Clevo, inidentificabile, piegherebbe a sinistra per andar contro la Postumia o Levata: del resto il passaggio, anche attuale, per S. Zenone in Mozzo, è attestato dal 1202, CIPOLLA, *Relazioni*, pp. 13-14 e segg. V. tuttavia avanti, nota seguente. Trasversali fino alla Levata, ivi, p. 14. Cfr. per la Levata a Villafranca, anno 1185, anche FERRARI, *La campagna di Verona*, cit., p. 56. Nel tratto Mantova - Castiglione sono possibili molte variazioni di tracciato. Strada « que dicitur *teutonica* qua itur Veronam » Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, 23 genn. 1260: confinava un campo di 100 biolche (33 ettari) presso Mantova, dai casamenta al fossato, dei Boccamaggiori (proprietari a Porto, *Catt.* CCXV), e attraversava inidentificabili selve « Scubitorum ». *Settori*: Mantova - ponte di Bancole, 24 apr. 1269 Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino (notiamo, per il tratto più vicino alla città, che una strada a traverso gli orti di S. Giulia, era « *strata nova Communis Mantue* » nel 1270, 18 maggio, *ibid.*) — Mantova - Castiglione Mantovano, 2 marzo 1222, Arch. S. Andrea, N. 100, « *strata magna que venit Mantuam* », in località inidentificabile del Castiglione, Tassarie. Una « porta romana » a Castiglione è ricordata nei doc. di S. Andrea 18-19 lug. 1274, N. 170, e forse 15 lug. 1277 N. 179. — Porto - Castiglione 1325, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto. — Castiglione - Verona, 17 luglio 1280, Arch. S. Andrea, 185.

⁽¹⁾ Castiglione Mant. - Prestinara, 1325, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, cioè il breve tratto dalla strada di Castiglione, a destra, alla corte Prestinara.

⁽²⁾ Per Castiglione Bonafisso (Castelbelforte) passava un'importante via per Verona, una delle due a cui allude la denominazione « via vecchia » di cui alla nota. prec. V. doc. 3 sett. 1318, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro (ma è di S. Giovanni). A Castiglione Bonafisso erano anche una via nuova e una « via de Spexa », inidentificabili, 26 marzo 1223, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni. Una « via Molinaria » si trova a Castiglione Mantovano 18-19 lug. 1274, Arch. S. Andrea, N. 170; e in territorio di Porto, 2 maggio 1238, 3 apr. 1252, ecc., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino; *ibid.*, al ponte di Bancole, 24 ag. 1269, stessa sede. A Mulina - S. Giorgio (Poggio Reale) una « *strata que tendit Canedulo* » 2 genn. 1226, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, è certo quella Spinosa - Canedole; *ibid.*, « *strata Fossemane* » 13 ott. 1242, Arch. Gonz., Ospedale, è quella per Villanova Maiardina, già indicata nel 1234, 29 nov., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino; *ibid.*, una « via Nucis » luogo « *Nux domine Avennatis* », inidentificabile, 6 nov. 1306, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo. Alle Ceresare, una via per un Castellaro posto in terr. di Canedole (Castelletto?) 20 febr. 1302, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, potrebbe essere la S. Antonio-Ceresare e, per un tratto scomparso, Drasso, Dosso, Canedole. *Ibid.*, « via de Ruvere », inidentificabile, 2 genn. 1222, Arch. S. Andrea, N. 98. Non so se il fossato e via da Carpineta a « Porecto », in costruzione nel 1208, 2 genn., Arch. Gonz., D, IV, 16, e la Carpineta Oldevrandorum, con una « via Scale » e una « via Fura » 10 marzo 1309, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, si riferiscano ambedue (per la seconda mi par certo) a corte Carpaneta a sinistra della strada tra Stradella e Gazo.

⁽³⁾ « *Strata magna* » da S. Giorgio, 6 dic. 1222, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara (in parte parallela ad una via secondaria per Boccabusa, corte che esiste ancora, stesso doc.) Noto in un doc. del 1316, *Catt.* CCCXLI, p. 457, beni posti in

è anche strada importante per Verona, compiuta o migliorata, per la linea di Sorgà, Erbè ed Isola della Scala, in esecuzione della pace tra le due città 5 settembre 1272 ⁽¹⁾.

Mantova - Cipata - deviazione per Formigosa - Ponte Merlano - Barbasso - Garolda - Governolo, cioè la strada per il Po a sinistra di Mincio ⁽²⁾. Tra questa e la precedente è compresa forse la più ricca plaga agricola mantovana: abbiamo numerose notizie di diramazioni e di strade intermedie, confluenti, data la conformazione a triangolo della plaga stessa, così lungo il confine veronese come lungo il lato opposto di Mincio e Po, verso Ostiglia ⁽³⁾.

territorio di Castellaro, contrada « Selvorum », « penes viam Communis per quam itur Mantuam », la via per andare a Campagnola e il fossato grande di Campagnola. Campagnola c'è ancora, dunque la via per Mantova corrisponde all'ultimo tratto verso Casteldario, che si chiama ora « via Napoleonica ».

⁽¹⁾ CIPOLLA, *Relazioni*, pp. 124-130. Il passo che ci interessa è a p. 128-9. « Strata dirrigatur de una civitate ad aliam, scilicet a civitate Mantue directo ad terram Castellarii, et a terra Castellarii per dictam terram ad terram Insule Comitum et a terra Insule per dictam terram ad civitatem Verone, eundo et redeundo, et custodiatur dicta strata et teneatur secuta per Comune Verone usque ad aquam Teioni curentem iuxta curiam Castellarii et maxime ad aggerem castri Sabloni; et Comune Mantue custodire debeat et tenere securam dictam stratam a civitate Mantue usque ad dictam aquam et locum dicti aggeris castri Sabloni ». I due Comuni risarciranno, ciascuno per il suo tratto, i danni a chi ne riceverà percorrendo, *di giorno*, questa strada, « et per istam viam debeat incedi sive ambulari tantummodo, et non per aliam, donec videbitur per utrumque Comune de alia strata ordinanda »: chi andrà per un'altra, se avrà guai, suo danno.

⁽²⁾ Mantova - Cipata, « strata magna », 4 giu. 1251, ed altra parallela lungo la riva del lago, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro. — Cipata - Governolo, 1200, *Reg. Mant.* 683. *Settori*: Ponte Merlano - Barbasso, strada pubblica, 20 febr. 1248, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo. — Formigosa - Barbasso - Governolo, 28 febr. 1252, *ibid.* — Barbasso - Governolo, « via Communis », 14 dic. 1317, Arch. S. Andrea, N. 238. — Governolo, « strata que est secus Mincium », 30 apr. 1256, Arch. vesc., vol. III, c. 18 v.

⁽³⁾ *Strade maggiori*: a) Ci è già nota una « Via molinaria » a Castiglione e Porto: non so se si possa parlare d'una strada unica con quella dello stesso nome che troviamo in territorio di Cipata, presso l'Allegrezza, già nel 1131, *Reg. Mant.* 211; a Barbasso il 4 nov. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 118; « in curia S. Martini (Roncoferraro), il 23 dic. 1222, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. — b) Una « Via vescovilis » ricordata già nel 1037, *Reg. Mant.* 59, come passante per S. Cassiano, tra l'Agricia maggiore (Cavo Allegrezza) e l'Agricia minore (Scolo Allegrezza). Si ritrova a Roncoferraro il 26 nov. 1259, *Catt.*, CLIII. Ma già il 23 dic. 1222, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, per Roncoferraro, S. Martino, S. Cassiano, passava un « *fosatum* comune quod appellatur Via vescovilis ». Si potrà parlare d'una via d'acqua? S. Martino è ora corte posta ben più in giù in direzione di Governolo, quantunque ancora in sinistra di Fissero; una via S. Martini da Roncoferraro, luogo Burgus Luceus, trovo anche il 4 sett. 1217, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; allo stesso « Burgo Luco » si trovano una via di S. Maria « et via dugalis per quas vadit fosatus novus

Mantova - Cerese - Bagnolo - Correggio - (Governolo), via al Po a destra di Mincio (1).

ad traversam» Arch. vesc., vol. I, c. 55, 12 dic. 1231. — c) Una « Via Arniosa » s'incontra a Carzedole in doc. dal 1197 al 1200, *Reg. Mant.* 575, 629, 635, 636, 677: dovrebbe essere la strada per Pontalto-Cadè, perchè confina un terreno al quadrivio di Carzedole, che ha a sera la via Barbasso-Casteldario. Ma allora, qual'è la « via Mantuana » a Carzedole 7 nov. 1216 e 14 dic. 1217, Arch. Gonz., D, IV, 16? Per l'una o per l'altra potrebbe trattarsi d'una trasversale, ora campestre, per Villanova Bellis, che è forse la Cipata-Carzedole d'un altro doc. del 1325, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto. — d) Barbasso-Carzedole-(Corte Raffa e Villa, o Bazza)-Casteldario: il primo tratto è ricordato in un doc. 2 marzo 1250, Arch. Gonz. D, IV, 16. Ma è già indirettamente indicato nei doc. del 1197 e 1198 *Reg. Mant.* 575 e 629, indi 20 dic. 1235, Arch. Gonz., D, IV, 16 b, che a proposito della « via per quam itur Castelare » o « via magna » a Carzedole, parlano d'un quadrivio, cioè d'una prosecuzione verso Barbasso. Il 19 genn. 1290, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo, si nomina a Carzedole una via vecchia per Casteldario: per questo suppongo le due vie per corte Raffa-Villa, e per la Bazza. — e) Della parallela che parte dalla strada Barbasso-Garolda e va a Barbassolo-Casteldario, è ricordato solo quest'ultimo tronco, 15 ott. 1240, Arch. vesc., vol. II, col. 45 (con una vicina « via Barozii » inidentificabile). — f) La strada che si stacca dalla Garolda-Governolo alla Salmistrera e procede per Casale e Poletto, corrisponde a una « strata publica » che da Camposommaro (sopra Governolo) continua parallela a Fissero, secondo un doc. 4 sett. 1219, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. — g) La strada che, sia l'« Arniosa » o la Mantovana (c), arrivava a Carzedole da Cadè e Pontalto, continuava per Roncoferraro e Frassinara (via Frasenede), fino a Molinello e Valarsa, secondo i doc. 4 sett. 1217 e 23 dic. 1222, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. — h) Governolo-Sustinente, per Sacca, 1096 *Reg. Mant.* 121, e 8 maggio 1219, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

Strade minori: le elenco senza tentare, in genere, troppo incerte identificazioni. A Cipata, una « via Morana » nel 1200, *Reg. Mant.* 683. A Formigosa, via « Dossi, Saccola, Antiga, Cornaletti, Lavacli Longi, de Arceris », tutte in un doc. 8 ott. 1202, Arch. Gonz., D, IV, 16 b.; il tratto Formigosa-Mincio, 4 dic. 1251, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. A Carzedole, la Carzedole-Bigarello, 15 giu. 1218, Arch. Gonz., D, IV, 16 b., e 19 genn. 1290, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo, può corrispondere in parte alla strada campestre che dalla corte Albarello (nominata in quest'ultimo doc.) va alla strada grande di Mantova sboccandovi rimpetto alle Chia-viche. Sempre a Carzedole, « via de Bulgaro », che fa capo all'Arniosa, nel 1198, *Reg. Mant.* 629; « via Meiarinorum » 18 dic. 1237, Arch. Gonz., D, IV, 16 b.; « via Cazarrelli » presso la strada di Mantova, 26 nov. 1237, *ibid.* A Roncoferraro, via comunale « de Drutagno », 27 apr. 1228, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto; via Stretta, via de Molino, via de Albara, tutte 15 mar. 1244, Arch. vesc., vol. II, c. 103. A Sustinente, la Sustinente-Poletto 4 ott. 1229, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, dovrebbe essere quella per la Rocca, Basse Cavriani, Corte Fornace. Per Villimpenta, vedi CIPOLLA, *Relazioni*, cit., passim, e per quello che ci interessa della via Ponte Molino - Ostiglia, *id.*, p. 131.

(1) Mantova - Cerese (argine), 16 nov. 1297, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. — Cerese - Bagnolo: a Bagnolo « strata de Mantua » 5 marzo 1208, Arch. Gonz. P, IV, 9, « via » o « strata maior » 24 marzo 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 17 v., 17 febr. 1256, *ibid.*, III, c. 15, e « strada del Comune di Mantova » 21 dic. 1289, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, ecc.; a Cerese « strata per quam itur Bagnolum » 17 maggio 1269, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro. — Bagnolo-Correggio, 12 genn. 1259

Mantova - Cerese - Romanore - Bocca di Ganda, la più diretta linea dalla città al Po ⁽¹⁾, e vie intermedie con la precedente ⁽²⁾.

Mantova - Campitello, diretta connessione con l'Oglio ⁽³⁾; strade intermedie con la precedente, importanti per la zona di S. Silvestro e Levata, e sotto fino al Po ⁽⁴⁾.

Mantova - Castelnuovo - Curtatone - Castellucchio - Marcaria, la

e 8 febr. 1289, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro. Deve trattarsi della strada in destra di Mincio: a Bagnolo infatti, presso Levata (Levatella presso Gradaro) c'è una «bragida Donega», cioè dominicale, cioè probabilmente la villa Gradaro, con una «via Donega», e *la strada*, 4 dic. 1251, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro. Numerose sono le strade minori a Bagnolo: «via ecclesie S. Blasii de Bagnolo», all'Olmo, quindi probabilmente la strada da S. Nicolò, 27 genn. 1235, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; via del ponte, 17 ott. 1239 e 18 ott. 1290, *ibid.*, Gradaro; «via de Gastaldionibus» 4 dic. 1251, *ibid.*; «via de Venzonibus», 27 giu. 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 83, 1 marzo 1244, *ibid.* 101 v., 24 febr. 1245, *ibid.* 110; «via de Cazagallis» (famiglia), 23 magg. 1243, *ibid.* 81 v.; «via Lamperti, via Malicioli, via de Longis, via Bagatta», 5 genn. 1256, *ibid.* III, c. 14; «via de Garuzolo» 18 febr. 1245, *ibid.* II, 109, ecc.; «via de Olçis» (famiglia) 4 lug. 1249, 9 ott. 1279, ecc., ecc., frequentemente, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro; «via Stradele», 7 dic. 1284, *ibid.* Sono tutte d'identificazione incertissima.

⁽¹⁾ Per Mantova - Cerese, v. la strada prec. — Cerese - Romanore, «strata Armaronii», 17 ag. 1260, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro.

⁽²⁾ Romanore - Bocca di Ganda, 26 nov. 1259, *Catt.* CLIII, dovrebbe essere una laterale della strada di Borgoforte al 10° Km., e rispondere a vie campestri forse per Oppioli e Benate. — Romanore - S. Gataldo, 10 maggio 1205, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 24 mar. 1245, «via publica», *ibid.*, S. Giovanni. È l'attuale. Inidentificabile, a S. Gataldo, una «via Cerri» 9 nov. 1213, Arch. Gonz., D, IV, 16. — Una strada di Portiolo a Formigada, 15 febr. 1281, S. Andrea 188, non potrebbe essere che un prolungamento della Pietole - Campione - S. Nicolò, ricordo di un corso più basso di Po, quello stesso che giustifica Bocca di Ganda in territorio di Villa Saviola; e c'è anche una strada Portiolo - Correggio di Po, 17 giu. 1212, S. Andrea 65: ma ogni induzione potrebbe essere rovesciata da un qualsiasi ora scomparso Portiolo a sinistra di Po.

⁽³⁾ «Strada nuova», fuori Aquadrucio, che va a Campitello, 22 apr. 1252, Arch. Gonz., Ospedale. A Campitello, un ponte sulla Nascenga 19 ag. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 116, avrà corrisposto a qualche strada, probabilmente a questa nostra, tra Campitello e il Pilastro. La strada vecchia era forse più a sud, passando per il Balconcello, ov'era un cippo miliare, già ricordato.

⁽⁴⁾ Mantova - (Chiesanuova-Mezzalana) - Levata: via per Levata fuori porta Aquadrucio, a Pozzo Marino (Schirrolli?) 29 maggio 1297, S. Andrea, 213. Per Tonfiolo in terr. di Romanore «in runchis veteribus» passa una strada che dev'essere quella per S. Silvestro da una parte e per Romanore dall'altra, 5 ott. 1216, Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie. A S. Silvestro è una «via Valerii» nel 1209 circa, *ibid.*, S. Benedetto; e a S. Silvestro 8 dic. 1232, *ibid.*, Varie (S. Bartolomeo) e a Levata 2 ag. 1275, S. Andrea 174, una «strata Casalis Albani», inidentificabili. A Scorzarolo, oltre una via per le «Coronelle» 31 ott. 1229, Arch. vesc., I, c. 1 v., conosco una strada d'accesso al Po di dove vengono, per il passaggio, «specialiter theothonici», 25 ag. 1231, *ibid.*, c. 27 r.: dovrebbe essere la Campitello - Cesole. Tra Scorzarolo e Torricella c'è proprio servizio di traversata di Po, 16 genn. 1238, *ibid.*, II, c. 6 v.

più breve via per Cremona ⁽¹⁾; strade intermedie con la precedente ⁽²⁾.

Mantova - (Curtatone) - Rivalta - Sacca - Goito, cioè la strada a destra di Mincio ⁽³⁾. Del largo triangolo tra questa, la precedente e la via Postumia o Levata, ho notizie molto scarse, ma senza dubbio per difetto di documentazione ⁽⁴⁾.

Mantova - Marmirolo - Goito ⁽⁵⁾ e *Mantova - Marmirolo - Marengo - Pozzolo - Valeggio* ⁽⁶⁾, con derivazioni e vie intermedie tra la prima ed il Mincio ⁽⁷⁾, e tra la seconda e la strada da Mantova a Verona, dalla quale abbiamo incominciato ⁽⁸⁾.

Non molto so delle *strade a settentrione della Postumia*, ma a suf-

⁽¹⁾ « Strata Curtatoni » 1192, *Reg. Mant.* 496; strada di Castelnuovo 15 nov. 1238, Arch. Gonz. P, IV, 9.

⁽²⁾ Nel territorio di Castelnuovo erano una via « que vadit Cornalesca » e una « strada mulinaria », inidentificabili, nel 1195, *Reg. Mant.* 556. Nel 1248, 15 marzo, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo, vi passavano due vie pubbliche: se una è la strada grande per Curtatone, l'altra può essere la trasversale per le Rizze e l'Eremo verso la via di Campitello. A Curtatone-S. Lorenzo era fin dal 1044, *Reg. Mant.* 64, una « via Predosa » che andava fin contro Mincio: non è identificabile senza arbitrio.

⁽³⁾ Nel 1194, *Reg. Mant.* 523 a Praporcino (terr. di Goito) una terra ha il Mincio a mattina e la strada a sera; altra tra il Goldone e la strada, nel 1198, *Reg. Mant.* 623.

⁽⁴⁾ A Rivalta, una « via de Camigna » 14 maggio 1310, Arch. St. Milano. monast. Mant., S. Giovanni. Una strada Rivalta - Sarginesco vedemmo a proposito dei *domini* di Rivalta. A Rodigo una « via Campemalli », 30 lug. 1251, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo. La Marcaria-Casatico è certo la « via publica » che passava per Laberotta (la Burette, corte) nel 1197, *Reg. Mant.* 599. A Casatico, una « via de Malis » al Carrobbio (verso Castellucchio), 10 febr. 1261, Arch. Gonz., Ospedale, 7.

⁽⁵⁾ Mantova - ponte di Goito, 2 ott. 1272, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni. — Marmirolo - Goito « strata Crucis », nel 1177, *Reg. Mant.* 388; indi 6 nov. 1301, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni, e 10 marzo 1328, *ibid.*, Varie.

⁽⁶⁾ La « via Gardesana », dal fossato di Marmirolo va alla strada Levata, indi sale a Pozzolo e Valeggio: cfr. *Reg. Mant.* 156 del 1113, 162 del 1115, 388 del 1177, 631 del 1198. « Strata Mantue » e « via de Valegio » a Pozzolo ancora il 30 genn. 1307, *Catt.* CCLXXXIII. Una « via Godescha » tra Pozzolo e Valeggio che va fin contro la Levata, certo una parallela anche attuale alla via Gardesana, v. in CIPOLLA, *Relazioni*, p. 23.

⁽⁷⁾ Tra Mantova e Marmirolo, al Barco, si staccava a sinistra la « via de Fontana Ragonis » (bosco Fontana), nel 1113, *Reg. Mant.* 156. Nel territorio di Marmirolo, una « via Calamaxie », 22 nov. 1312, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, è inidentificabile. Porto - Soave, 1325, *ibid.*, S. Benedetto. Porto - S. Cristoforo (?) *id.*, *ibid.*

⁽⁸⁾ « Via de septem modulis », probabilmente tra Pero e Marengo, 1113, *Reg. Mant.* 156. Al ponte di Goito si separavano due vie, una per Mantova, v. sopra, una per « Insulecta », 2 ott. 1272, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni; è un tratto della via per Marengo con deviazione a sinistra per Isoletto (presso Villabona), deviazione parallela alla sponda sinistra di Mincio. Nello stesso doc. è nominata un'identificabile « via Palungola supra dossum de Uziis ». Pure inidentificabile una « via Lanzarole » a Goito 12 apr. 1307, *ibid.*, varie.

ficienza per non ritenerle meno frequenti di quelle del territorio nostro esaminato fin qui (1).

Per l'oltre Po, il ponte a Bocca di Ganda, in diretto nesso con la Mantova-Romanore, non poteva non dar adito a strade interne per *Suzzara* e *Palidano* e a vie rivierasche per *Torricella* a ponente e per *Villa Saviola* a levante: gli argini, almeno, che noi già conosciamo, sono naturalmente anche strade; lo stesso vale per i noti guadi a *Scorzarolo-Torricella* e a *Governolo-Sabbioncello*. Conosciamo direttamente, del resto, una *via di Reggio per Pegognaga e Gonzaga* (2) con altre minori nel territorio (3), ed altre più vicine al Po attuale tra *Zara* e *Lirone* (4) e nell'isola di *S. Benedetto* (5). Più sotto, ma ancora a sinistra del Secchia attuale, è la *via Moglia - S. Benedetto* (6).

A destra del Secchia hanno strade note i territori di *Quingentole* (7),

(1) A Ceresara, 1235, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, una « via magna », può tanto essere la Piubega-Ceresara-Guidizzolo (o Medole), quanto quella che staccatasi dalla Postumia passa per Solarolo-Ceresara-Castelgoffredo (o Medole); questa è già forse la « via publica » di Benedesco, 25 ott. 1204, Arch. Gonz., D, IV, 16. Per la Goito-Brescia, v. 18 sett. 1279, in CIPOLLA, *Relazioni*, cit. pp. 169-170. A Cereta (territorio) è una « stratella » per Guidizzolo e una per Guasto (corte Vasto a ponente della Goito-Guidizzolo), nel 1194, *Reg. Mant.* 540; e c'è una « via S. Celestini » 12 genn. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 58. A Volta: una strada per Mantova (Massimbona-Marengo-Marmirolo?) è attestata nei doc. Portioli; una « via Mezana » presso il Caldene, cioè presso la strada di Goito, *ibid.*; nel doc. *Catt.* CXXIII, del 1250 circa è ricordata una strada Volta-Cavriana. A Cavriana, *ibid.*, una Cavriana-Gualdo, un Carobio (quadrivio) e stradella per Cereta, una « via a dugalibus » e vie del Comune. Una via sul confine Cavriana-Castellaro Lagusello, nel 1289, v. in CIPOLLA, *Relazioni*, cit., pp. 206 e segg. *ibid.*, pp. 158-9 a Castellaro Lagusello una via per Pozzolengo, una per Moradega e ai Molini di mezzo, 8 ott. 1277.

(2) In una pace Mantova-Reggio 9 giugno 1257 (v. sopra, p. 67), è detto: « Strata theothonicorum ordinetur, fiat et assecuratur per utrumque Comune ». Sappiamo che « specialiter theothonici » passavano il Po a Scorzarolo-Torricella, da un doc. 25 ag. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 27; ma quella pace riguardava i paesi di Pegognaga, Gonzaga e Bondeno, e per i due primi passava certo la strada reggiana.

(3) « Via paludis Dolçole » a Gonzaga, 20 ag. 1233, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6.

(4) « Via Focaricia » tra Zara e Lirone, 1077-1091, *Reg. Mant.* 117, può essere parallela al Po, od una delle molte trasversali.

(5) « Via Comitisse », confine delle terre di S. Benedetto « inter Runcos », presso Po vecchio e una fossa Roverina, 1096, *Reg. Mant.* 121.

(6) « Elevata », a sera della corte di Villole, giugno 1007, *Reg. Mant.* 44: si tratta d'una via, che il nome può farci ritenere antichissima, corrispondente ad un tronco della Moglia-S. Benedetto.

(7) Quingentole-Priata (corte Imperiada) 1086, *Reg. Mant.* 106; è detta « via donna » cioè padronale (del vescovo). Le strade attuali sul tronco sono ora troppe per una identificazione probabile. Così per la Priata-porto di Riverono (scomparso, verso Revere): può essere la rivierasca, come una delle più interne. A Nuvolato, una via dei Ronchi, 22 dic. 1242, Arch. vesc., vol. II, c. 73 v. Su a Sabbioncello una « via comuna » 20 ott. 1245, *ibid.* c. 117.

di *Quistello* ⁽¹⁾, di *Revere* fin giù a *Villa Poma* (*Mullo*) ⁽²⁾, e fino all'estremo lembo del Mantovano sulla *destra del Po* ⁽³⁾.

Abbiamo anche qualche notizia sulla misura delle vie di pubblico transito: nel 1255, in una questione tra Comune e vescovo, per i territori al vescovo rimasti si conviene che egli debba lasciare lungo *Mincio* una strada di tre pertiche (otto metri e mezzo circa) e lungo una fossa, di due (cinque metri e mezzo), « per quas gens possit ire et redire » ⁽⁴⁾. In rapporti con privati, due anni dopo, il Comune pretende ancora una via d'uso pubblico di diciotto braccia (otto metri e mezzo circa) lungo *Mincio*, alle *Ginepre*, e sulla fossa di dodici (cinque metri e mezzo) ⁽⁵⁾; altri due anni dopo, ancora da un privato, vuole una strada di quattro pertiche (più che undici metri) lungo il *Fissero nuovo* a partire da *Pelagallo*, misurate dal piede dell'argine, ed un'altra, da *Sustinente* a *Poletto*, di cinque pertiche (quattordici metri) compresi i fossati ⁽⁶⁾.

Riguardo alla manutenzione, potrei citare alcuni trattati con grandi Comuni finitimi, per esempio quelli già ricordati del 1257 con *Reggio* per la «strata Teothonicorum», e con *Verona* per la *Casteldario - Isola della Scala*, che le città interessate si obbligano di conservare e render sicure;

⁽¹⁾ A S. Michele di *Quistello*, « via de Gallis » (famiglia) e « via de Gvasinis », 18 febr. 1245, Arch. vesc., vol. II, c. 109. Via per *Quistello*, vol. miscell. vescovile, metà sec. XIII. A *Gabiana* « via de subtus » 16 genn. 1244, Arch. vesc., vol. II, c. 99; « via Bubulcorum, via Gisanorum, via Columbe », vol. miscell. vescovile, cit. A *Borgonuovo* (ora caschine *Borgo* e *Borga* a nord di *Quistello*?), via per *Marzaneta* e via della *Tagliata* di *Borgonuovo*, vol. miscell. vescovile, cit.; via di *Priata*, 27 nov. 1232, Arch. vesc., I, c. 106 bis, 17 nov. 1240, ibid. II, c. 48 v., ecc.; vicino, una « via Manghi », ibid., e un luogo « inter ambas vias », 22 giugno 1232, ibid. I, c. 91; c'è anche un « dugale delle due vie », 4 apr. 1245, ibid. II, 112 v.; « via de Medio », 13 dic. 1231, ibid. I, 55 v.; « viazola de Sacha », 24 apr. 1232, ibid. I, 78; via per S. Fiorentino (*Nuvolato*), 11 marzo 1241, ibid. II, 53; « via de Ulmis », 9 febr. 1241, ibid. II, 49, 28 febr. 1244, ibid. II, 101 v.

⁽²⁾ *Revere - Castel S. Pietro* (o *Castel Bresciano*, scomparso), 12 nov. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 106; 26 ott. 1240, ibid. II, c. 45; 22 genn. 1256, ibid. III, c. 15. *Castel S. Pietro - Mullo* (passa per i *Sabbioni*), 16 apr. e 13 giu. 1239, ibid. II, cc. 19 e 24 (corrisponde forse a un tronco dell'attuale *Revere - Villa Poma*); *Castel S. Pietro - Zelo*, 2 marzo 1257, Arch. vesc., vol. III, c. 23 v. A *Mullo*, via al bosco, via di S. Martino, via di S. Marco, vol. miscell. vescovile, cit.

⁽³⁾ *Borgofranco*: strada presso l'argine di *Po*, 11 ott. 1242, Arch. vesc., vol. II, c. 68 v.; id. «strata magna» parallela a *Po*, 9 genn. 1243, ibid., c. 93; « via Zagonelli », 26 maggio 1240, ibid., cc. 41-42. Ai *Ronchi di Borgofranco* «strata Padi», 6 maggio 1245, ibid., 113 v. A *Felonica*, « via que vadit Porto Rapto », con un « terminum lapidis longi », 1082, *Reg. Mant.* 101.

⁽⁴⁾ 13 nov., Arch. Gonz., B, xxxii, 1, busta 77.

⁽⁵⁾ 12 maggio 1227, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

⁽⁶⁾ 4 ott. 1229, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

ma si tratta di notizie generiche. Meglio è vedere, per questo, le disposizioni statutarie: tarde, se guardiamo alla data generale degli Statuti Bonacolsiani, rispondono tuttavia certo ad uno stato di fatto che vale per gran parte del secolo XIII, e danno particolari d'interesse tecnico che non è certo il caso di riportare qui ⁽¹⁾; come m'accontento di rinviare alla rubrica 52 del libro VII degli stessi Statuti, per una serie di nomi di paesi del distretto, diviso, come avveniva dovunque, a norma dei quartieri cittadini, paesi di cui è indicata la distanza dalla città in miglia, certo non computate in linea d'aria, che è concetto incompatibile con l'epoca, ma su strade effettivamente esistenti, e che rispondono del resto in gran parte a quelle che abbiamo elencate sin qui ⁽²⁾.

Ed anche mi accontento d'aver solo indicato quali erano le grandi arterie di comunicazione con le città finitime, le più importanti, s'intende, per il fluire della vita politica e della più ampia vita economica; ho citato il Cipolla perchè la sua raccolta documentaria è anche immediata raccolta mantovana, ma e il Muratori e il Tiraboschi e l'Affò e l'Astegiano e l'Odorici, e soprattutto gli editori del «Liber potheris Communis Brixiae», ci darebbero i nessi con la prosecuzione di quelle strade maggiori, e qualche nome di via di confine: il rilevarli non sarebbe dunque, da parte mia, ripostissima erudizione; solo, non è necessaria per il mio scopo preciso..... e la mia strada precisa è così lunga!

Teniamo conto anche delle molte vie minori indicate in nota, e l'impressione che un sistema di circolazione sufficiente alla vita del territorio nel secolo XIII, proporzionato ad una notevolissima rinascita agricola e poi anche ad una rinascita commerciale, e quindi ad un respiro politico più largo, quest'impressione, mi pare raggiunta già con queste notizie spesso monche e certo incomplete. Nè la nostra bella rete stradale è un miracolo Mantovano, ma risponde a tutta una viva fioritura italiana, come altre storie locali ci dirannoin avvenire: grandi vie di comunicazione tra città e città, strade minori ma frequenti tra laboriosi centri di campagna, tutte condussero veramente a fare, come conducono a capire, la grande storia.....

⁽¹⁾ V. tutto il libro VIII degli Statuti.

⁽²⁾ Per le quali, resti ben chiaro, non si può garantire identità di tracciato con le attuali: tale identità si può convenire, così, *grosso modo*, quando lo scopo principale è soltanto quello d'indicare i centri legati dalle strade stesse. Grandissime deviazioni, almeno nelle principali, non sembrano tuttavia esservi state, a giudicare dalle distanze segnate appunto nella detta rubrica statutaria Bonacolsiana, della quale (in qualche dato rettificata con la corrispondente Gonzaghese) tengo il massimo conto, non ostante varie incertezze e qualche errore indubbio, nella carta del territorio che do in appendice a questi studi.

Concentrazione e redistribuzione della proprietà Canossiana. Il fenomeno contemporaneo di frazionamento agricolo

Parlando della distribuzione della proprietà privata, avevamo notato, già dal secolo X, una tendenza evidente alla concentrazione in poche mani - dei principi Canossiani, degli istituti ecclesiastici ⁽¹⁾ -; solo verso la metà del secolo XII appariva chiaro il rifiorire della proprietà minore, specialmente nel territorio meno lontano dalla città.

Rivediamo, sotto altro aspetto, cose già note a noi: la corte di Gonzaga, 400 iugeri, viene acquistata per cambio con S. Benedetto di Leno nel 967 da Adalberto Atto di Canossa, che già nel 961 e 962 aveva, pure in seguito a permuta, ottenute 1100 moggia, cioè circa 275 ettari, 10 coltivati e il resto a bosco, dai canonici di Reggio, e 82 iugeri dal vescovo di Mantova, nell'isola di S. Benedetto. Lo stesso Adalberto Atto aveva staccati 100 iugeri dal *fondo* vescovile di Nuvolato, forse per arrotondare o formare la sua corte di Quistello. Egli comperava poi da privati 100 iugeri tra arato e bosco nel *luogo* di Campitello presso l'Oglio, nel 976, ed insieme 200 nel *luogo* di Roncorlando, e una corte padronale nel *luogo e fondo* di Marmoriole sul Po, con castello e cappella, e cioè, dicemmo, quattro iugeri di fabbricati, quindici di sedimini e viti, quaranta di terra aratoria e prato, trenta di selva. A misure attuali, la corte di Marmoriole era inferiore ai 70 ettari; quella di Gonzaga era di 320; gli altri terreni da noi ora elencati, che con l'espressa distinzione interna tra coltivato e bosco sembrano costituire unità agricole a sè, erano di 275, 65, 80, 160 ettari. Io non penso neppur lontanamente ad un'intenzione di Adalberto Atto di frazionare la proprietà; egli, come ho già notato, non intendeva probabilmente ad altro che ad ampliare la propria ed a consolidarla, o, più precisamente, cercava certo d'aggiungere a' suoi beni feudali altri beni allodiali, con mire politiche: ma il fatto sta che la terra in qualche modo in commercio nella seconda metà del secolo X, si presentava in lotti relativamente piccoli o non enormi, e, in proporzioni varie, già parzialmente messi in coltura.

La minor misura delle terre già in mano a privati, quali appunto

(¹) Fatto generale, al solito; cfr. VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani*, in *Medio evo italiano*, p. 25. E poi, viceversa, per la disintegrazione delle grandi corti, VACCARI, *Territorialità*, cit. pp. 73-5; DOPSCH, I, 357 e segg.

quelle nominate or ora di Campitello, Roncorlando e Marmorio, si capisce, e noi ricordiamo d'aver parlato qualche pagina indietro di piccoli lotti di 3, 13, 24 iugeri a Torricella, donati da uno scabino mantovano Adelmanno a S. Prospero di Reggio, per riaverli a livello, già nell'889 e 900; e potremmo aggiungere che nell'attuale alto Mantovano, a Medole, in principio del secolo XI, per 73 iugeri, cioè meno di 60 ettari di terreno, sei erano i venditori, poniamo parenti, ma che davano *tutto il loro*, diviso in tre *locas et fundoras*, e due i compratori (1).

Orbene: gli altri pur non ampi appezzamenti, pervenivano ad Adalberto da enti ecclesiastici grandi proprietari, quali il monastero di Leno, i canonici di Reggio, il vescovo di Mantova: dunque il fenomeno del frazionamento agricolo, non amministrativo, del frazionamento di conduzione, non di proprietà, che sarà la chiave di volta del progresso economico delle nostre campagne nei secoli immediatamente seguenti al mille, sembra già in qualche modo iniziato, nè abbiamo ragione di credere che non durasse anche quando quei singoli lotti entravano a far parte delle immense terre dei principi di Canossa.

Anzi: quando noi andavamo constatando, più sopra, la forte concentrazione di proprietà nelle mani di quei principi, notavamo anche come agli acquisti, da parte di Adalberto Atto, di piccoli lotti già privati, Bonifacio e Richilde aggiungessero, tra il 1015 e il 1036, comprendola da un conte Arduino, l'immensa selva di Formigada, e nel 1044 la stessa Beatrice acquistasse per mille libbre d'argento da un Gotefredo del fu Enrico, sei corti, di cui due nel comitato Mantovano, e precisamente una in Governolo « cum monte et turre » e case padronali e fattorie per 400 iugeri, e 600 di zerbo e bosco; l'altra in Castelnuovo « cum castro ibi noviter edificato », e con case e terre « in curte Altrude », in « curte Otoni » e nel *luogo* di S. Lorenzo, in tutto altri 600 iugeri di corti padronali e fattorie e 1400 di zerbo e bosco. E vedemmo che erano anche passati ai Canossa grandi territori nell'isola di S. Benedetto, oggetto di vendita, nel 963, di Alberico del fu Rogerio conte del contado di Piacenza, ad un prete Rigenfredò. Non questa parte di S. Benedetto nè Formigada, ma Governolo e Castelnuovo erano già in buona parte dissodati, e quest'ultima corte, non ostante i suoi complessivi 2000 iugeri - 1600 ettari - *appariva già anche suddivisa in corti minori* e luoghi senza nome di corte, costituenti certo altrettante unità agricole. Vale a dire che il fenomeno di concentrazione di

(1) 26 agosto 1008, *Reg. Mant.* 45.

proprietà nelle mani dei principi, fenomeno politico, sembra indipendente, ed io credo proprio perchè politico, da quello di frazionamento agricolo come d'immissione di terreno nuovo in cultura.

*
*
*

Non siamo andati oltre la prima metà del secolo XI; la seconda ed i primi anni del XII fino alla morte di Matilde, rispondono ad un periodo di redistribuzione delle proprietà Canossiane ad enti ecclesiastici, a noi, come fatto, già nota; ed a privati, pei quali tuttavia le concessioni dirette in genere ci sfuggono, ma dovettero ripeterne o continuarne altre più antiche: la loro storia non poteva non essere quella stessa della potenza militare e politica della grande casa principesca; noi, del resto, abbiamo pur riscontrate di fatto quelle concessioni nelle proprietà di consorterie nobiliari e di qualche singolo. Vengono in genere date ad enti ecclesiastici come donazioni, a laici come investiture feudali o in qualche modo condizionate, ma sappiamo e rivedremo che gli avvenimenti seguiti alla morte di Matilde finirono per consolidare di fatto anche la proprietà nelle mani dei feudatari.

Ora, i fenomeni di frazionamento agricolo e di conseguente immissione di nuove terre in cultura, continuano vivissimamente anche in questo periodo.

Continuano, ho detto, e sta bene per tutto il territorio a sinistra del Po: nella corte di Campitello, per esempio, Bonifacio assunse, in un momento imprecisato, dal vescovo Itolfo una precaria di 233 mansi di dieci iugeri l'uno ⁽¹⁾; poi, nel 1107, Matilde ne staccò dodici iugeri di terra con la chiesa di S. Maria del Bosco, a favore del monastero di S. Paolo di Parma ⁽²⁾; e negli ultimi anni della sua vita cedette al vescovo tutto il suo nella corte, riservandosene l'usufrutto ma separandone intanto cinque mansi che gli diede in libera proprietà ⁽³⁾. I cento iugeri che nel 1045 costituivano una corte a Pietole donata dal marchese Bonifacio alla canonica di S. Pietro, non sono una gran cosa come estensione, ma sono tutti terreni a vite, a prato, aratori, con case coloniche ⁽⁴⁾. La divisione, un poco

⁽¹⁾ 1077-1091, *Reg. Mant.*, 117.

⁽²⁾ 24 genn. Contemporaneamente, ed allo stesso scopo, staccava una « braida » dalla corte di Castellucchio. CARRERI, *Un aneddoto*, cit., *Reg. Mant.*, 136.

⁽³⁾ 1109-24 luglio 1115, *Reg. Mant.*, 166.

⁽⁴⁾ 22 sett., BACCHINI, doc., p. 27; TORELLI, *Catt.* II.

imbrogliata, della corte di Volta in due parti tra il vescovo ed i canonici di S. Pietro, è opera di Beatrice e di Matilde, che dà luogo alla creazione di due centri agricoli distinti e qualche volta in contrasto: notiamo tuttavia che almeno nei redditi della « pars dominica » predomina ancor troppo il prodotto molto primitivo di porci e montoni (1). Nel vecchio « fundus Burbascius » del principio del mille (2), sembrano proprio suddivisioni posteriori i 700 iugeri di Casale Barbato donati da Tedaldo a S. Benedetto - 700 iugeri coltivati da cinque servi! (3) -, la corte di Casale concessa da Beatrice e Matilde ai canonici di S. Pietro (4), e, probabilmente, il resto della « curtis Burbasio » venduta nel 1088 al vescovo (5): tutte proprietà, ove Matilde teneva, a' suoi tempi, tre guardiaboschi e tre cacciatori, terre che rendevano porci e pesci come primo prodotto, indi pane e vino di cui andava un quarto alla contessa. E così via (6).

Per il territorio a destra del fiume, abbiamo visto che nella seconda metà del secolo XI e nei primi anni del XII, cioè nel periodo Canossiano da Bonifacio alla morte di Matilde, si determina un nuovo stato di fatto nell'assetto idrografico della regione. Non possiamo adunque se non pensare che la volontà degli uomini seguisse l'andamento dei fatti naturali; ad ogni modo, i documenti non ci rivelano direttamente quel rapporto, ma si presentano analoghi agli altri già visti. La contessa Richilde, moglie di Bonifacio dona alla chiesa di S. Benedetto di Gonzaga due masserizie nel territorio, - una in un luogo dal nome ben chiaro: Scolatico! -, di complessivi venticinque iugeri (7); nel 1104 Matilde dona al monastero di S. Benedetto la metà, che già Tedaldo s'era riservata, dell'isola ov'era il monastero stesso, metà che doveva quindi, come unità agricola, aver già fatto parte a sè (8); nel 1109 ancora Matilde dona un manso, lavorato da un uomo, nella corte di Villole (9); nel 1110 un terreno a sè, in parte

(1) 3 e 10 genn. 1053, TORELLI, *Catt.* III; 10 sett. 1073, *ibid.* VIII, OVERMANN N. 16.

(2) marzo 1005?, BACCHINI, doc. p. 20; *Reg. Mant.* 42.

(3) giugno 1007, BACCHINI, doc., pp. 16-19, *Reg. Mant.* 44.

(4) 10 sett. 1073, TORELLI, *Catt.* IX, OVERMANN, N. 17.

(5) 14 nov., CARRERI, *Tre doc. Matildici*, cit., *Reg. Mant.* 108.

(6) Una valle a sè, in Bagnolo, 4 maggio 1101, OVERMANN 68, *Reg. Mant.* 125; « aliquantulum terre de foresto de Marengo » concesso da Matilde a S. Benedetto per i frati di S. Valentino di Marengo nel 1113, OVERMANN 132, *Reg. Mant.* 156; una donazione pure di Matilde d'una « piscaria » presso Scorzarolo a S. Genesio di Brescello, 12 nov. 1099, OVERMANN 57, *Reg. Mant.* 123.

(7) 28 apr. 1025, BACCHINI, doc., pp. 24-5 (con data 1035); *Reg. Mant.* 53.

(8) 15 sett., OVERMANN 85, *Reg. Mant.* 130.

(9) 4 nov., OVERMANN 118, *Reg. Mant.* 146.

lavorativo, má con paludi, selve e prati, presso Quistello (1); nel 1113 un manso con bosco e pascolo a Revere (2).....

* * *

Come la concentrazione di grandi proprietà territoriali nelle mani dei Canossa aveva una sua specifica ragione politica, così questo frazionamento, in parte contemporaneo in parte immediatamente seguente, ha ragioni molto più ampie, d'ordine naturale e d'ordine sociale, che superano l'interesse dei principi e che d'altra parte confermano come quella concentrazione fosse puramente amministrativa, come il fenomeno agricolo procedesse cioè per altra via. Tutto ciò è certo, perchè gli altri grandi proprietari - se non si tratta più dell'immensa proprietà dei Canossa, si tratta pur sempre di quella più che notevole dei beneficiati dagli imperatori e da loro - non si comportano diversamente.

Le terre, selve e peschiere tra Zara e Lirone che vedemmo acquisite alla chiesa mantovana nel secolo XI, senza più precisa determinazione, sembra contenessero la sola corte di Roncorlando ai tempi del donatore, il re Arnolfo. Senonchè, della donazione non abbiamo altra memoria che questa d'un documento della fine del secolo decimoprimo (3); e poichè Roncorlando non ha nome di corte in uno del secolo precedente (4), non è eccessivo pensare che, ricordando la donazione, il notaio della fine dell'undecimo l'aggiungesse di proprio rispecchiando uno stato di fatto che era solo de' suoi tempi. È in ogni modo certo che in questa parte di territorio solo nel 1105 troviam ricordata, in confine con S. Benedetto, una corte di Saviola (5), nuova dunque e minore delle sterminate più antiche. Ancora i vescovi di Mantova, avevano pure staccato, probabilmente dai vecchi beni del monastero di S. Ruffino, Castiglione mantovano, per cederlo, nel 1056, a quello di S. Andrea (6); è terra che così posta a sè, piglierà forse allora il nome di corte che troveremo per la prima volta

(1) 29 ag., OVERMANN 123, *Reg. Mant.* 147; e v. il doc. 1 giu. 1102, OVERMANN 72.

(2) genn.-sett., OVERMANN 131, *Reg. Mant.* 155.

(3) 1077-1091, *Reg. Mant.* 117.

(4) 21 luglio 976, inserito in altro 23 luglio, *Hist. Pat. Mon., Cod. dipl. Lang.* n. 774, *Reg. Mant.* 36-7: « ubi Runco de Rolando dicitur, super fluvium Padi, non longe a castro Pigioliaca ».

(5) 30 dic., OVERMANN 95, *Reg. Mant.* 135.

(6) genn.-marzo. S. Andrea 2, in TORELLI, *Capitanato*.

non molto più tardi, quando già rendeva bestiame, vino ed altri frutti ⁽¹⁾. Un grande proprietario laico, Uberto figlio del conte Arduino di Parma, dona o altrimenti cede, a tratti, tra il 1090 ed il 1105, a S. Benedetto, prima cento iugeri tra « braide » ed altre terre, poi la corte di Medole, Solferino ove sono pascoli e selve, e terre diversamente infeudate, aratorie ed a vite ⁽²⁾: terre che si possono con ogni probabilità considerare, per questi successivi passaggi di proprietà, unità agricole a sè.

Sviluppi del fenomeno di frazionamento

La tendenza al frazionamento è adunque un fatto certo nei latifondi dei grandi ecclesiastici e laici. Ma, di fronte a questi, la proprietà minore si trova in condizioni agricole d'indiscutibile superiorità.

Valgano come esempio del tipo normale di piccola proprietà le numerose donazioni fatte da privati al monastero di Brescello, di beni in territorio di Goito, durante tutto il secolo undecimo: un primo documento del 1031 parla di due iugeri e 160 tavole, cioè poco più di due ettari, integralmente aratori ⁽³⁾; poi, dal 1042 al 1062, otto documenti si riferiscono a campicelli tra le venti e le 260 tavole, tutti adunque inferiori, e in genere di molto, all'ettaro ⁽⁴⁾: il più esteso, veramente, è tutto, ed un altro è in parte, a bosco, ma gli altri sono per intero aratori. Potrei aggiungere un atto di vendita del 1079 d'un terreno di misura imprecisata ma indicata in ogni modo a tavole, quindi non ampio, coltivato a vite ⁽⁵⁾.

Di più, quanto allo stesso monastero era pervenuto da donazione Canossiana nello stesso territorio di Goito e nel vicinissimo di Rivalta, era, alla fine del secolo XI, diviso in otto fattorie di venti iugeri, cioè di sedici ettari ciascuna, ciascuna lavorata da un uomo e così suddivisa: due iugeri tra fabbricati, annessi e terreno a vite, dieci aratori, otto a bosco ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ 29 luglio 1128, S. Andrea, in TORELLI, *Capitanato*, doc. 21.

⁽²⁾ *Reg. Mant.*, 112-114, 131.

⁽³⁾ novembre, *Reg. Mant.* 55; transunto in CARRERI, *Condizioni medioevali di Goito*, estr. p. 25.

⁽⁴⁾ *Reg. Mant.* 63, 65, 66, 70, 71, 73, 85, 86. Per il 70 v. TAMASSIA, *Una prof. di legge gotica*, cit.; per gli altri, brevi transunti in CARRERI, *Le condizioni medioevali di Goito*, cit.

⁽⁵⁾ 17 febr., *Reg. Mant.* 98; CARRERI, *Le condiz.*, cit., transunto.

⁽⁶⁾ 12 nov. 1099, Conferma di Matilde, ●VERMANN, 57; *Reg. Mant.* 123.

Sono condizioni di coltura di poco inferiori a quelle delle minuscole terre viste or ora; ma Brescello è, nel Mantovano, un piccolo proprietario, che ha già potuto organizzare i suoi beni sull'andamento generale della piccola proprietà. Ha infatti, anche nell'oltre Po, una fattoria nella gran corte Benedettina di Villole, sei nel Gonzaghese, e tre forse ancora nel Mantovano presso il Bondeno: ciascuna è « retta » da un uomo, ed è della misura di dieci iugeri, cioè di otto ettari, nella ripartizione di due iugeri tra fabbricati, annessi e terreni a vite, sei aratori, quattro a bosco. Altre quattro fattorie possiede presso Scorzarolo, non lontano dalla foce d'Oglio, condotte nello stesso modo ciascuna da un massaro, ma di misura diversa: l'una è di quattro iugeri tra fabbricati ed annessi (sedimen); l'altra di 29 iugeri, laboratoria; un'altra ad orto, di un iugero solo; una quarta a bosco, di 257 iugeri. Anche qui i fatti parlano: quest'unico grande tratto, equivalente a 205 ettari, è ancora a bosco (1).

Non una tavola di bosco, ma terra a vite ed aratoria, troviamo nel 1096 in mano a privati a Rivalta, divisa in cinque pezze, di cui una sola supera le 100 tavole (2); le stesse condizioni riscontriamo a Porto, in tre documenti, dal 1058 al 1101: appezzamenti che non raggiungono, al massimo le 300 tavole, e tutti a vite ed a grano (3); in sei documenti riguardanti proprietà private in territorio di Formigosa, redatti tra il 1070 ed il 1085, nessun appezzamento raggiunge le 100 tavole, e non vi si trova che vite e terra aratoria (4).

*
* *

Il secolo XI trascorre adunque in questa evidente sperequazione di redditi, per cui la grande proprietà vale solo in modo di gran lunga inferiore ai suoi mezzi potenziali (5). Ora, o vi concorra la volontà espressa del grande proprietario, cioè il senso concreto, riflesso, di questa situazione, o spingano le condizioni generali di fuori, certo una reazione si delinea

(1) Sempre dallo stesso doc. del 1099.

(2) 23 giugno, S. Andrea, 12, in TORELLI, *Capitanato*.

(3) S. Andrea 3, 5, 16.

(4) S. Andrea 6, 7, 8, 10, 11 e *Reg. Mant.* 90.

(5) In appoggio a quanto abbiamo detto or ora, ricordiamo che i latifondi rimasti indivisi davano ancora, in fine del secolo, proporzioni come quello per es. di Formigada: 32 iugeri di terreno vitato, arato, prativo e zerbo (incolto), contro 3000 di bosco! 19 genn. 1072, *Reg. Mant.* 92.

già evidentissima, ed anzitutto nella tendenza al frazionamento che abbiamo avvertita in tutto il periodo Canossiano: tendenza tuttavia iniziale e parziale.

Ma v'è ben altro. La ricordata precaria « quam fecit marchio Bonifacius cum Itulfo episcopo Mantuano » di 233 mansi di dieci iugeri ciascuno, intorno alla metà del secolo, nel territorio di Campitello ⁽¹⁾, rappresenta in certo modo piuttosto un piano di dissodamento che una realtà attuale, è insomma, credo, una *divisione sulla carta* di un territorio enorme - circa 1900 ettari - da mettere in cultura.

Il manso, che ha notoriamente e già anticamente l'importanza di « elemento costitutivo della proprietà », di « unità censuaria rispetto al proprietario o signore » (Schupfer), di « misura per gli obblighi militari » (Dopsch) risponde, secondo la sua accezione comune, ad una terra di dodici iugeri o più, meno spesso inferiore, sufficiente al lavoro annuale di due buoi, cioè d'un solo aratro, con casa per la famiglia d'un colono ⁽²⁾; è cioè il terreno concretamente lavorato da un uomo; ma è anche certo la misura di terreno che un uomo può lavorare. Gli studiosi che mi leggeranno non temano una nuova disquisizione sulle origini del sistema curtense! Restiamo nel periodo che andiamo esaminando ora, e constatiamo che il manso è in genere da noi inteso in quel secondo significato, e così come somma ideale di frammenti nel fatto divisi e spesso lontani, quanto come blocco unico in determinati confini: unito, e a bosco e pascolo è per esempio un manso donato da Matilde al monastero di S. Benedetto nel 1113 ⁽³⁾, dove non entra cioè ancora l'aratro; in un'investitura del 1129 del marchese Alberto allo stesso monastero, di beni in Pegognaga,

⁽¹⁾ Secondo il doc. 1077-1091, *Reg. Mant.* 117.

⁽²⁾ Si cita sempre un passo di Papia, per cui v. il DUCANGE, alla voce; e cfr. PERTILE, IV, 280 e segg. Poi, per le prime notizie nei doc. franchi del sec. VII e per le varie misure del manso (Hufe), da 12 iug. a 40, è necessario vedere BRUNNER, *Deutsche Rechtsgesch.*, 1² p. 285, e *fondamentalmente*, per la bibliografia, le note 22 e 23. Tipi e distinzioni anche in DARMSTÄDTER, *Die Reichsgut*, cit., p. 315. S'intende che per il nesso manso-corte è da vedere il LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel M. E.* I, pp. 18, 70-73 ecc. Poi, nessuna più ampia e ragionata bibliografia che in PIVANO, *Sistema curtense* in *Boll. Ist. Stor. Ital.* 30; indi SCHUPFER, *Diritto privato*, cit., III, pp. 97-9 ecc.; DOPSCH, *Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland I*, pp. 329-361 (Die Hufen). Notevole che manso sarebbe espressione generica « neutral » (p. 339) o d'insieme (p. 342); manso, come misura, non risponde ad un'unità reale, e varia concretamente da luogo a luogo (pp. 343-4). Mi pare anche il caso di ricordare il carattere di unità agricola famigliare del manso nella Venezia Tridentina ancora nella legge 12 giugno 1900, secondo lo studio dell'ISOTTI, *I masi chiusi nella Venezia Tridentina*, in *Studi trentini*, anno V, fasc. I, del 1924.

⁽³⁾ genn.-settembre, OVERMANN 131, *Reg. Mant.* 155.

si parla senz'altro di un terreno determinato di tre mansi e mezzo con bosco, e del diritto dei frati, « ipsos mansos runcare » (1); qualcosa di simile vedremo più tardi per Villanova e S. Siro (2).

È dunque naturalissimo che il manso diventi così anche la misura astratta di frazionamento del terreno per la coltivazione (3). Mi preme fissarlo, perchè l'uso della misura stessa è larghissimo nel Mantovano; ma il trovarla per esempio nei secoli XI e XII nell'oltre Po a Palidano, Suzzara, Pegognaga, Villole, Quistello, Revere, e nel territorio a sinistra del fiume a Cereta, Goito, Castiglione, Carzedole, Villimpenta, Governolo, Romanore, cioè a dire dovunque, non significa che si trovasse dovunque un ordinamento curtense a mansi altrettanto antichi quanto la parola, ma che si tratta o si può trattare di divisioni nuove sulla base d'un sistema di frazionamento che usa quel vecchio elemento solo come unità di misura.

È il sistema normale applicato anzitutto in terre vescovili secondo quanto ci mostra appunto la suddivisione del territorio di Campitello in 233 mansi, alla metà del secolo XI. Sarebbe veramente strano che i 1900 ettari che costituiscono pressochè tutta l'estensione del territorio di Campitello, avessero formato allora una grande organizzazione agricola in atto, con le consuete divisioni del manso in casa, fondo e *comunalia* corrispondenti, in mezzo ad un gran bosco che la limitava in parte ad occidente e a mezzogiorno, ancora nel 1099, nel confinante territorio di Scorzarolo (4), e ad oriente per tutto quello di Romanore fino a S. Lorenzo, ove giungevano i 1400 iugeri di selva che ancora facevan parte della corte di Curtatone proprio verso la metà del secolo (5)! Dunque, ripetiamo, i 233 mansi di Campitello sono soltanto misure, ma misure adatte a costituire un vero e proprio *piano di dissodamento*, il più antico a noi noto per il territorio nostro.

Del resto, e questo è importantissimo, se poi documenti ci offrono

(1) 25 genn., FICKER, *Forschungen*, IV, 103; *Reg. Mant.* 204: roncare i mansi, non la parte incolta di essi.

(2) Cioè si tratta di un vero *ager limitatus*, non più d'un manso parcellato e frammentario come quelli ricordati dal FORMENTINI, *La tenuta curtense degli antichi marchesi della Tuscia in val di Magra e val di Taro*, Arch. Stor., per le prov. Parmensi, XXVIII, dell'estr. p. 18. Ma di mansi in più parti troveremo molti esempi anche da noi; per la mancanza se non del concetto, della necessità dell'unità territoriale, v. DOPSCH, *Wirtschaftsentwicklung*, cit., I, p. 342 e specialmente 350-351.

(3) Il rapporto col dissodamento è notato dal LEICHT, *Studi*, cit. p. 81.

(4) 12 nov. OVERMANN 57, *Reg. Mant.* 123.

(5) 14 maggio, *Reg. Mant.* 64, FALCE, *Doc. dei duchi e march. di Toscana*, N. XII.

appena un filo conduttore a traverso più che un secolo, il manso non vi appare già più soltanto una unità di misura, bensì *un'unità agricola a sè*: questa è la prova della buona riuscita del sistema, della rispondenza reale, attuata, della misura di terreno affidata ad un uomo per l'immissione in cultura, con le capacità concrete d'un uomo! Il filo ci è dato dalle donazioni, manso a manso condotto da un massaro, fatte a luoghi sacri nei territori, lontanissimi tra loro, di Goito e di Villole nel 1109 ⁽¹⁾, poi a Revere nel 1113 ⁽²⁾, a Castiglione mantovano nel 1114 ⁽³⁾, a Pegognaga, come dicemmo, nel 1129, dove il permesso di *roncare* dato ai frati indica la conoscenza del loro costume di farlo, a Palidano nel 1146 ⁽⁴⁾, e così via.

Si noti bene: il manso non ha più, di antico, che il nome: non è più solo una porzione della vera grande unità agricola, la corte ⁽⁵⁾, ma è per sè stesso, dicemmo, un'unità agricola ⁽⁶⁾, anche se molti servizi e rapporti continuano di necessità a svolgersi in un comune centro più o meno lontano ⁽⁷⁾. Questa è la *grandiosa* funzione di quel tanto di terra che segnava le possibilità concrete della forza di lavoro di un uomo - d'una famiglia nel ristretto senso moderno: condusse già dal comunismo agrario dei più antichi tempi germanici alle più tarde partizioni del suolo (Krome), ed ora il manso ha assunto il carattere a sè stante e preciso di elemento tattico, direi, nella lotta contro il bosco o in genere contro l'incolto ⁽⁸⁾: l'uso, a questo scopo, dell'antica misura è diventato un sistema, di cui ecco, da noi, l'affermazione e da parte d'un grande monastero e da parte del Comune cittadino, sulla fine del secolo XII.

⁽¹⁾ Goito, 18 ag., *Reg. Mant.* 145; Villole, 4 nov., OVERMANN 118, *Reg. Mant.* 146.

⁽²⁾ V. pag. 144, n. 3.

⁽³⁾ luglio, S. Andrea 19.

⁽⁴⁾ 22 maggio, STUMPF, 3517.

⁽⁵⁾ Ciò è nettamente visto in BRUNNER, *Rechtsgesch.* I², p. 300, già per il periodo franco. Che il rilievo debba estendersi anche all'Italia (PIVANO, *Sistema curtense*, p. 56, n. 4) è più che giusto, ed è più giusto quanto più ci si avvanza nel tempo. Vedi sopra quanto dicemmo della nuova costituzione dei grandi possedimenti Canossiani.

⁽⁶⁾ Vedine un rilievo *concreto*, quindi importante, in FORMENTINI, *La tenuta curtense* ecc. cit. p. 18, a proposito della donaz. di re Ugo alla regina Berta, del 938.

⁽⁷⁾ Il che, s'intende, non implica la necessità di un'economia assolutamente chiusa, già screditata anche in Germania, DOPSCH, cit., p. 356. Anche per questo, come già per il tipo della grande proprietà romana secondo gli studi più recenti, una vecchia affermazione che attribuiva il trapiantamento in Italia del sistema agrario barbarico più ai moderni storici dell'economia che all'azione vera dei barbari (TAMASSIA, *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale*, in *Archivio giuridico* del 1898, pp. 19-20), da aspra che parve, va diventando ogni giorno più vera. Cfr. soprattutto LUZZATTO *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei sec. IX e X*, pp. 55-77.

⁽⁸⁾ Questa affermazione ha un suo nesso con «la classificazione forse più giusta

Nel 1197 il convento di S. Benedetto investiva gli uomini di Villabona delle terre poste nelle « braide » del monastero fin rimpetto a Governolo (1): sedici erano gli investiti, specificamente nominati, e ciascuno doveva avere un manso od un mezzo manso (2), cioè terra e bosco e, rispettivamente, uno o mezzo « quarterio », che questa volta vorrà proprio dire casa d'abitazione. Su ciascun manso l'investito non poteva tenere più d'una biolca « pro casamento », occupata cioè da costruzioni o steconate per l'allevamento del bestiame, fundamentalmente maiali, per cui doveva un certo canone in danaro ed un « amiscere » di determinata qualità e peso al proprietario; e doveva il quarto e la decima dei frutti per la terra lavorativa, il terzo e la decima del vino per quella a vite.

Ma ecco: « De terra roncanda, usque ad tres fruges *nichil* preter decimam dare debet », e di più, come vero obbligo « quisquis de uno manso et pro uno plantare debet bubulcam unam ad vineam, *nichil* de ea domino reddendo per IV annos preter decimam ». In fine, « de lignis terre quam roncabunt et zapulabunt, per II annos *nichil* dabunt nisi decimam ».

Nello stesso giorno il monastero fa gli stessi patti a ventun uomini di S. Siro (3) e a dieci di Quistello (4): questo è cioè, vedremo, un suo sistema di concessione a fitto ad enti collettivi. Ma è anche il suo sistema di dissodamento, perchè non si concede l'esenzione dal canone per tre anni sul terreno nuovamente messo a coltura, per quattro sulla parte *obbligatoriamente* coltivata a vite, per due sulla stessa legna ricavata dall'ab-

che si può fare delle plebi rurali » offertaci dal VOLPE, *Per la storia economica e giuridica del medio evo*, in *Medio evo italiano*, p. 228: la popolazione « libera, o alla libertà assai vicina », è, in contrapposizione al personale del *dominico*, quella di coloro « che hanno in autonoma coltura un manso ». E tutto questo è ben più che un commento alle pagine, del resto bellissime, dello HARTMANN sullo sviluppo della mano d'opera libera, *Zur Wirtschaftsgeschichte*, cit., pp. 53-57. V. sempre LUZZATTO, *I servi ecc.*, cit. Le vedute del SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, pp. 36-40, forse sembrano più che non siano contrarie: si riferiscono ad un periodo precedente, e assumono *manso* nel significato generico d'una esigua proprietà.

(1) 24 aprile, *Reg. Mant.* 580.

(2) Ricordiamo: « Homo, nisi *manso vel dimidio* sit inbeneficiatus a domino....., a testimonio potest abiici in iure beneficiati », cit. in PERTILE, IV, p. 268 n. 17, da *Auct. Vet.* I, 37.

(3) *Reg. Mant.* 581; in questo doc. è specificato che il manso è di 36 biolche = circa 12 ettari.

(4) *Reg. Mant.* 582, ed. in CARRERI, *Dei gastaldi, decani e massari ecc.*, cit., pp. 27-9. Il doc. è studiato da U. RUBERTI, *Una contribuzione storica del sec. XII sull'assetto giuridico economico delle campagne Quistellesi*, Opusc. per nozze Zanvettori-Porta, Quistello 1925.

battimento del bosco, se non con l'intenzione precisa di *volere* un dissodamento (1).

Ricordare qui la figura giuridica del pastinato si può, ma è forse solo una pallida evocazione da studioso: giova invece ripetere su basi di fatto affermazioni note, ma guaste da generalizzazioni o interessate o fantastiche: lo sono certo che quella grande opera era iniziata da tempo; perchè, ad esempio, ho un documento del 1140 che si riferisce a pressochè tutte le terre del monastero nell'oltre Po, dicendo « omnium terrarum quas idem monasterium et eius obedientiae, vel per se vel per suos homines *runcarunt*, aut deinceps runcaturi sunt » (2); ed ho prove testimoniali del 1178 dove uno dei testi « dixit vidisse braidam Castagnoli runcari proprii sumptibus monasterii » (3); ed ancora memorie, per Villole, di ronchi che gli uomini del monastero « propriis suntibus roncaverunt et laborant » (4) ed altre, magnifiche, del 1189, dove un teste sa d'un bosco di roveri e d'olmi, presso Nuvolato, ormai da quarant'anni distrutto « et a predicto tempore in za, scilicet XL anni, monaci ceperunt runchare in predictis locis »; ed eran lotte aspre e costanti, perchè « terra runcata revertebatur ad nemus propter plenas » e poi di nuovo gli uomini la roncavano e lavoravano « pro dicto monasterio »..... (5). Sono certo che seguendo la Regola del Santo e l'esempio, vivissimo nel territorio nostro, del grande monastero di Nonantola che da secoli metteva nei contratti propri non diremo un patto, ma un motto luminoso: « silva infructuosa roncicare » (6), sono certo che l'im-

(1) Così, già dal secolo IX, erano concessi beni *regi* da dissodare, e chi li dissodava ne diventava padrone, DOPSCH, *Wirtschaftsentwicklung*, cit., I, p. 266 e v. p. 194.

(2) Cessione del vescovo di Reggio a S. Benedetto di Polirone delle chiese di Villole, Gonzaga, Palidano ecc., in MURATORI, *Ant. It.*, V, col. 1025. V. già per questa cessione il doc. 15 giugno 1132, *Bullarium Casinense* II, 141-2, *Reg. Mant.* 218.

(3) *Reg. Mant.* 396.

(4) ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, sec. XII, N. 235, *Reg. Mant.* 430, doc. senza data ma da porsi tra il 1168 e il 1185.

(5) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto. Cenno in *Reg. Mant.* 451, 452; ed estratti in PATETTA, *Vacella*, cit., da una copia di proprietà dell'autore.

(6) a. 837 e 845 circa, TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, doc. xxxiii e xxxvi, per Ostiglia. La grande portata di questo patto nei doc. Nonantolani, non sembra compresa in SEREGNI, *La popolazione agricola della Lombardia*, cit., che pure li ricorda a p. 67 n. 2. È il caso di notare le osservazioni, sempre importantissime, del DOPSCH, *Wirtschaftsentwicklung*, cit. pp. 266-269, in proposito: Già il Lamprecht aveva detto che gli istituti spirituali non avevano fatto troppo, per il dissodamento, fino al sec. XI. Solo con l'XI e specialmente col XII, entrarono in pieno nel generale indirizzo di questa seconda epoca di risorgimento agricolo (la prima sarebbe quella regia del sec. IX). Il Dopsch crede che il Lamprecht non abbia tutti i torti: in antico, non si trattava di grandi opere coloniche, ma di scopi minori e vicini: seguono esempi ma per la Germania.

presa era molto innanzi sulla fine del millecento, perchè in successive investiture ad uomini di Gorgo, di S. Benedetto, di Sustinente, del 1204 e 1209, a noi già note per l'obbligo d'opere d'arginatura, in mezzo a patti e formule identiche a quelle del '97, manca l'accento alle terre da roncare, e perchè in altra del 1211 si poteva ormai anche pensare alla conservazione di boschi rimasti sulle terre del monastero! (1).

Ma torniamo al manso. Nel territorio di Romanore, già proprietà arimannica, poi comunale, la lotta contro il bosco è già iniziata nella prima metà del secolo XII (2), e la divisione del terreno è in mansi (3). Dal 1199 abbiamo notizie di vendite o assegni, da parte del Comune, di quanto era rimasto sua proprietà: la vendita o la cessione è per mansi, fatta a singoli cittadini o a famiglie o a corporazioni, in una più ampia divisione per quartieri, di cui riparleremo. Ne uscirono i mansi « de Vilana », « de Ilda », « de Stelegaita », « de Bonovicino », « de Mezanis », dei « magistri manarie », dei ministeriali del Comune..... (4); non diversamente si procede, pressapoco negli stessi anni, rispetto al bosco di Carpeneta, altra proprietà cittadina (5). Ma queste assegnazioni, cioè in genere, *passaggi in mani private* (6), se-

(1) 2 marzo, investitura agli uomini di Sustinente d'un bosco nel luogo; gli uomini promettono espressamente « nemus non runcare ». Arch. St. Mantova, Fasc. di S. Benedetto. Cfr. un fatto analogo ricordato per Nogara dal VOLPE, *Lambardi e romani*, cit., p. 71. Non vuol certo dire che allora tutte le terre di S. Benedetto fossero già roncate: secondo un doc. 20 febr. 1293 Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 27-8, un uomo di Sustinente ricorda bene che la contrada « Gazinus » era bosco del monastero, poi « homines dicte terre Sustignenti, instantia monasterii predicti, extirpaverunt et roncauerunt, et eum reduxerunt ad terram laboratoriam ». L'opera di civiltà, dunque, continuava. Cenno generico in BELLODI, *Il monastero di S. Benedetto*, p. 41.

(2) Donazione alla chiesa di S. Pietro 3 febr. 1140, di terra « in ronco de Armonore », *Catt.* XVIII; 1151, 6 maggio, privilegio d'Eugenio III alla chiesa cattedrale, IAFFÈ - L. 9477; KEHR VII, 1, p. 312; *Catt.* XXII: « decimas runcorum Armanoris ».

(3) 1165, *Reg. Mant.* 333: « uno manso terre aratorie in Armanore ».

(4) Tutti i relativi documenti saranno citati riparlando della cosa nella nota 2 a pag. seg. per la tecnica della ripartizione e nel II vol. per le ragioni politiche delle assegnazioni. Cenno a colonizzazione di territori incolti da parte dei Comuni, in SALVIOLI, *Storia economica d'Italia*, cit. p. 194. Per una distribuzione in mansi analoga alla mantovana da parte del comune di Verona del territorio di Villafranca (1185), cfr. FERRARI, *La campagna di Verona*, cit., p. 55. Sono mansi di 33 campi. V. ibid. p. 58, altra distribuz. del 1199, ma non divisa per mansi.

(5) Arch. Gonzaga D, IV, 16, 23 sett. 1202. Id. più tardi alle Zenevre (presso Governolo), ov'è un *mansus mercatorum*, 12 maggio 1227, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. Id. a Poletto, ove 43 mansi erano ancora indivisi il 4 ott. 1229, ibid.

(6) Le corporazioni vendono subito, e precisamente alle grandi famiglie indicate avanti nel testo. Cfr. per es. il doc. 9 ott. 1202, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, ecc.

gnano un'immediata ripresa dell'opera di disboscamento, e nel 1204 troviamo già, accanto ai vecchi, «runca nova in Armanorio» (1), e presto vedremo fiorirvi le ricche terre dei Poltroni e dei Gambolini! (2).

Riassumiamo: vedemmo che se gli sforzi per dissodare il terreno

(1) 14 nov., Arch. Gonzaga, D, IV, 16, busta 302.

(2) Sul sistema tecnico di ripartizione delle terre in mansi, ci illumina soprattutto un prezioso documento, rimastoci nelle cc. 83 v. - 84 del già ricordato volume miscellaneo del Vescovado (prima metà del sec. XIII). I mansi vi appaiono divisi in sei gruppi, ma i nomi noti (fra i molti inidentificabili) di Fossalta, Spella, Tagliata (di Quingentole), Quingentole e Mullo, non ci lasciano dubbi sulla loro generale ubicazione. In ciascun gruppo, o il primo manso o qualcun altro, è di misura irregolare (per es. di 41 biolche), e spesso si trova il mezzo manso: era evidentemente necessario adattarsi alle condizioni del terreno, e deformarne o accrescerne o diminuirne qualcuno (salvo compensi altrove), per lasciare a tutti gli altri mansi una determinata struttura geometrica: uno dei confini di ciascun gruppo era cioè un confine naturale, l'opposto (caput mansorum) era tracciato artificialmente in direzione più o meno parallela alla direzione generale del primo: le irregolarità del confine naturale costringevano a variare le misure sull'altro confine, cioè del lato di testa dei vari mansi, per conservare a ciascuno la misura di superficie fissa di 36 biolche (12 ettari).

I° gruppo: «Hee sunt terre que sunt iuxta Fosaltam» È costituito di 66 mansi = 2376 biolche, più l'eccedenza del primo (5 biolche) e 2 mansi e mezzo fuori numerazione (90 biolche) = 2471 biolche = 823 ettari circa. La misura di testa dei singoli mansi è la seguente:

15 mansi di 18 pert.	2 mansi di 25 pert.	2 manso di 50 pert.
2 „ 19 e 1/2 „	4 „ 26 „	1 „ 52 „
2 „ 20 „	1 „ 39 „	1 „ 54 „
1 „ 22 „	1 „ 42 „	1 „ 64 „
2 „ 23 „	2 „ 44 „	1 „ 70 „
2 „ 24 „	3 „ 48 „	
5 mansi di 24 pert. da un capo, 27 e 1/2 dall'altro		
4 „ 24 „ „ „	32 „	
1 „ 24 „ „ „	37 „	
1 „ 25 „ „ „	33 „	
9 „ 26 „ „ „	22 „	
1 „ 26 „ „ „	24 „	
1 „ 64 „ „ „	70 „	

La misura complessiva di testa è così (tenendo conto della media per i mansi irregolari, del primo manso, dei due e mezzo fuori misura e di una conformazione in parte diversa del 52°) di circa pertiche 2000 = metri 5600. Trattandosi di 823 ettari, avremo un blocco di Km. 5,600 per una profondità media di Km. 1,470, diviso in 66 appezzamenti larghi in media 85 metri (i più dai 50 agli 80; tre soli fra i 150 e i 200) e lunghi in media Km. 1,470 (i più dai Km. 2,400 ai 2, pochissimi tra i 600 e 700 m.)

II° gruppo, tra la Tagliata (di Quingentole) e la Spella. È costituito di 21 mansi = 756 biolche = 250 ettari circa. Misura di testa dei singoli mansi:

4 di 22 pert.	2 di 26 pert.	3 di 36 pert.
2 „ 24 „	4 „ 28 „	1 „ 38 „
3 „ 25 „	1 „ 29 „	1 „ ? „

Misura complessiva in testa 575 pert. circa = m. 1610. Trattandosi di 250 ettari, avremo un blocco di Km. 1,610 per una profondità media di Km. 1,560, diviso in 21

incolto incominciarono già nei possessi Nonantolani d'Ostiglia nel secolo IX, se continuarono poi sempre, il secolo XII ed i primi decenni del seguente segnano il trionfo della grande opera d'immissione in coltura di terreni nuovi; la vedemmo contemporaneamente condotta in proprio dal

appezzamenti larghi in media 80 metri (i più dai 60 agli 80, pochissimi sui 100) e lunghi in media Km. 1,500 (i più dai Km. 1,600 ai Km. 2, pochi intorno ai Km. 1,200).

III° gruppo: « lujta fossolum de Quingentolis, inter ipsum fossolum et Taiatam que venit a Spella in Buzano; ab alia parte ipsius Taiate » e adiacenze. È costituito da 36 mansi = 1296 biolche = 432 ettari. Misura di testa dei singoli mansi:

8 di 24 pert.	2 di 30 pert.
5 „ 25 „	1 „ 31 „
14 „ 26 „	1 „ 36 „
1 „ 27 „	1 e $\frac{1}{2}$ di 39 pert.
1 „ 28 „	1 e $\frac{1}{2}$?

Misura complessiva in testa pert. 930 circa = m. 2600 circa. Trattandosi di 432 ettari, avremo un blocco di Km. 2,600 per una profondità media di Km. 1,660, diviso in 36 appezzamenti larghi in media 73 metri (i più 70, pochissimi intorno agli 80, uno solo 100) e lunghi in media Km. 1,660 (i più di circa Km. 1,715, pochissimi Km. 1,500, uno solo Km. 1, 200).

IV° gruppo, sempre intorno alla Spella. È costituito da 18 mansi = 648 biolche = 216 ettari. Misura di testa dei singoli mansi:

3 di 21 pert.	3 di 23 pert.
3 „ 22 „	1 „ 24 „
1 di 25 e $\frac{1}{2}$ pert. da un capo,	22 e $\frac{1}{2}$ dall'altro
1 „ 25 „ „ „	22 e $\frac{1}{2}$ „ „
1 „ 26 „ „ „	23 „ „
1 „ 26 e $\frac{1}{2}$ „ „	27 e $\frac{1}{2}$ „ „
1 „ 27 „ „ „	24 „ „
1 „ 27 e $\frac{1}{2}$ „ „	24 e $\frac{1}{2}$ „ „
1 „ 28 „ „ „	25 „ „
1 „ 28 „ „ „	25 e $\frac{1}{2}$ „ „

Misura complessiva in testa (media) pert. 430 circa = m. 1200 circa. Trattandosi di 216 ettari, avremo un blocco di Km. 1,200 per una profondità media di Km. 1,800, diviso in 18 appezzamenti larghi in media 67 metri (da 58 a 75) e lunghi in media Km. 1,800 (da Km. 2,060 a Km. 1,600).

V° gruppo: « Porto Pomethello » inidentificabile; ma in questo gruppo è una località « campi de Mayfridis » che si trova pure nel precedente. È costituito da 9 mansi e mezzo = 342 biolche = 114 ettari. Misura di testa dei singoli mansi:

1 di 29 pert.	1 di 48 pert.
2 „ 41 „	1 „ 150 „ da un capo, 109 dall'altro
1 „ 42 „	1 „ 120 „ „ 100 „
1 „ 44 „	1 senza misura indicata

Sette e mezzo di questi mansi misurano complessivamente in testa pert. 275 = m. 770. Formano 90 ettari in un blocco di m. 770 per una profondità media di Km. 1,178, diviso in 7 appezzamenti larghi in media 107 metri (da 81 a 134) e lunghi in media Km. 1,178 (da Km. 1,481 a m. 895). I due altri mansi, di larghezza media rispettiva di pert. 110 e 130, danno una misura di testa di 240 pert. = 672 m. Formando 24 ettari, daranno un blocco di 672 m. per una profondità media di m. 357.

VI° gruppo. Segue subito al precedente, senza indicazione di località. È costi-

maggiore monastero del territorio ed almeno preparata e voluta dal Comune cittadino; e non abbiamo ragione di credere che diversamente si comportassero gli altri grandi proprietari ecclesiastici e laici: il prevosto e l'arciprete della Cattedrale affermavano per esempio nel 1223, nel modo più semplice e più vivo, che dalla fine del secolo precedente le loro terre

tuito da 10 mansi, = 360 biolche, = 120 ettari. Misura di testa dei singoli mansi:

1 di 36 pert.	3 di 50 pert.	2 di 52 pert.
1 „ 49 „	1 „ 51 „	2 „ 53 „

Misura complessiva di testa pert. 496 = m. 1388. Trattandosi di 120 ettari, avremo un blocco di Km. 1,388 per una profondità media di m. 864, diviso in 10 appezzamenti larghi in media m. 138 (da 100 a 148) e lunghi in media m. 864 (da Km. 1,200 a m. 810).

Dai dati sopra esposti la conformazione del manso appare rettangolare o a trapezio con lati che variano da 50 per 2400 a 200 per 600, salvo uno di m. 308 per 389 ed uno di 364 per 329. Non v'è adunque un sistema tradizionale molto fisso nei riguardi della forma del manso, ma piuttosto un adattamento alle condizioni naturali del terreno da ripartire.

Questa divisione in mansi delle terre presso Fossalta è anche poi ricordata nei documenti: 23 apr. 1221, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara: 12 biolche boschive, feudo vescovile, son poste « in una pecia in XXIIII parte de mansis incipiente numerum (*sic*) a Fosalta ». Una frase: « curit sicut alie terre » a proposito d'un terreno paludivo e boschivo tra Felonica e Sermide, proprietà dell'abazia di S. Maria di Felonica, 3 febbraio 1297, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, sembra alludere ad una ripartizione del terreno, dello stesso tipo di quella di Fossalta.

Quantunque meno particolareggiato e preciso, abbiamo pure qualche ragguaglio tecnico sulla ripartizione del territorio di Romanore, proprietà del Comune di Mantova. Era avvenuta per lo meno in due momenti: d'una « secunda divisio » parla infatti un doc. 6 marzo 1202, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. La quota di uno o più mansi toccata a ciascuno nelle assegnazioni da parte del Comune, pare si chiamasse *taglia* (3 nov. 1204, vendita del Comune a Boso Poltroni di 6 b. a Romanore, luogo Ganda, « inventa superflua in eius taia » Arch. Gonzaga, D, IV, 16. Della assegnazione già a lui fatta dal Comune, parla il doc. 15 mar. 1203, Arch. Gonzaga, T, 1. Era ancora a bosco). Esisteva una maggiore divisione del territorio per quartieri, rispondenti a quelli della città, con un sistema che si riscontra presso altre città, come tutti sanno; ma la minore ripartizione in mansi, doveva essere fondamentalmente analoga a quella di Fossalta: v'era infatti una linea fissa di riferimento, la linea dei « capita quarteriorum », che potrebbe così essere stata tracciata artificialmente come essere preesistita (e poichè i « capita quarteriorum » costituivano, per i mansi che mi sono noti, il confine a mattina, potrebbe trattarsi della strada Cerese - Romanore o d'una linea qualsiasi nella stessa direzione: cfr. doc. 17 febr. 1200, *Reg. Mant.* 658, e 3 sett. 1200, *ibid.* 674); e v'erano misure di larghezza in testa, prese su questi « capita » (« una petia de terra..... racionata per capita 28 pert.» *Reg. Mant.* 660); « ad rationem mansi de L pert. per testam », è detto espressamente in un doc. 17 febr. 1200, *Reg. Mant.* 659. La lunghezza è indicata « sicuti sunt alii mansi Armanoris » in questo ultimo documento e « ad racionem aliorum mansorum venditorum civibus Mantue » in uno, già cit., del 18 febr. 1200, *Reg. Mant.* 660, ove non è proprio detto che si vendesse un manso, ma una « petia de terra » di 28 pertiche misurate sui « capita ». Si potrebbe quindi pensare a mansi di larghezza fissa di 50 pertiche (metri 140) e tutti lunghi quindi m. 857, cioè tracciati tra due linee parallele.

di Casaleto erano « roncate et arate, et de nemoribus et paludibus tracte et ad usum panis reducte » (1); nè per altra ragione le terre vescovili, per esempio, dell'Isola di Revere eran state divise per mansi, secondo una ripartizione topografica generale che sembra proprio simile a quella a noi già nota di Campitello..... (2). Il procedimento tecnico era impostato sulla base uniforme di una suddivisione in lotti di circa dodici ettari, da assegnarsi ciascuno ad un uomo - una famiglia -; il valore pratico della ripartizione era evidentemente nella rispondenza alle condizioni agricole d'allora (3).

La buona riuscita delle esatte visioni, delle tenaci volontà, dei pratici sistemi che abbiamo riesumati finora con qualche fatica ma, credo, anche con qualche sicurezza di risultati, è provata indiscutibilmente dalla superba rifioritura agricola del territorio nel secolo XIII. Ma, ormai constatato l'impulso, segnata la strada, il seguirla passo passo, se potrà accontentare legittime curiosità locali, non ha più un interesse storico generale: ormai ci richiama il grande quadro della rinascita in atto.

Il fenomeno dell'aumento della popolazione, già iniziato all'alba del nuovo millenio, è stato cento volte avvertito, specialmente per i centri cittadini d'attività commerciale ed industriale, ma anche per le campagne; se

(1) 10 ott., *Catt.* LXIV, con riferimento a 25 anni prima. Altri doc. ci dicono solo della divisione in mansi e del manso lavorato da un solo massaro: 4 febr. 1147 *Reg. Mant.* 268, 6 febr. 1178 *Reg. Mant.* 390, ecc. Un doc. pure del 1178 *Reg. Mant.* 386, ci da la preziosa notizia che anche da parte di un gruppo rurale, « per homines Pigognage », « parum iuxta Padum runcatum erat..... antequam per S. Benedictum runcaretur ». Il manso misura rimane a lungo dovunque: 17 ott. 1231 Castiglione Mantovano *Catt.* XC; 3 maggio 1245 « mansium de Zaria » Arch. Gonz. D, IV, 16, busta 304; 14 dic. 1317 Barbasso, Arch. di S. Andrea; ecc., ecc.

(2) V. pag. 150 n. 2. Avremo del resto molte volte occasione d'incontrare questa divisione in mansi, soprattutto parlando di quei contratti collettivi il cui scopo anche di dissodamento è evidente. Nell'Isola di Revere, come nei visti territori di S. Benedetto, ciascun manso aveva una parte proporzionale a casamento « uno casamento in Castro S. Petri pro ratione unius mansi » S. Chiara, 4 maggio 1210.

(3) È ancora il vecchio concetto del Waitz per cui la difficoltà di coltivazione, varia per le varie terre, avrebbe portato le diverse misure dei mansi. Da noi, vedemmo il manso di 10 iugeri (8 ettari) nel doc. di Campitello della fine del sec. XI; di 24 biolche è ancora a S. Benedetto, 9 giu. 1209, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto; di 36 biolche (12 ettari) nel doc. per gli uomini di S. Siro del 1197, S. Chiara 12 maggio 1227, ecc.; il manso di 18 biolche, Pieve di Coriano 3 maggio 1238, Arch. Vescovile vol. II, c. 10, è probabilmente il « mezzo manso » già visto. Per la capacità lavorativa di una famiglia, 12 ettari potrebbero, su e giù, rispondere anche oggi: del « paio di buoi » rispondente al manso originario forse non si può parlare già per il periodo che andiamo studiando; ne occorrerebbero oggi da tre a quattro. V. anche LUZZATTO, *I servi* ecc., cit., pp. 148-49.

non possiamo dedicarvi qui che poche parole, non per questo vogliamo diminuirne l'importanza centrale: senza braccia nuove e molte nè la terra si riscatta nè riscattata si lavora. Solo, poichè in argomento sono stàte dette molte parole, ed io non potrei d'altra parte esporre dei numeri senza sentire il ridicolo o peggio di approssimazioni cervelotiche, debbo accontentarmi di avvertire come le pagine che seguono ed i ragguagli statistici sui contratti che darò in appendice, richiamino sulla scena tanti proprietari e conduttori e lavoratori della terra, da offrirci un criterio sensato per la valutazione dell'effettivo incremento demografico già, nel duecento, in pieno sviluppo. Sensato anche se indiretto, perchè a proprietà o conduzione di terre d'una certa misura, od a proprietà o conduzione di parcelle minime di terreno, che noi distingueremo da luogo a luogo, sappiamo che deve rispondere necessariamente, da luogo a luogo, una popolazione là meno densa e qua più. In altre parole, non sarà male se dovremo sostituire impressioni fondatissime a generiche asserzioni o ad espressioni numeriche senza fondamento.

Dal punto di vista dei rapporti con la terra, si entra nella piena vita dei campi ricercandone gli usi, i vecchi legami e i nuovi sforzi per infrangerli, i vecchi ed i nuovi contratti liberi.

USI E CONTRATTI

Gli usi contrattuali

La rubrica decima del secondo libro degli Statuti Bonacolsiani dispone: « Statuimus quod si aliquis investitus ad fictum voluerit vendere vel pignori obligare vel alienare rem quam habet ad investituram vel ad fictum, teneatur denunciare domino cui persone et quanto precio vellit vendere vel alienare; quod si non fecerit, vendere, alienare nec pignori obligare non possit. Et denunciacione facta domino, dominus infra trium dierum spacium, si voluerit, eam possit habere, et si emere voluerit habeat pro XII imper. minus. Si vero infra terminum predictum dominus noluerit, dictus investitus eam vendere vel pignore obligare possit » (1).

Con un documento fatto a Mantova il 9 dicembre 1140, il priore del monastero veneto di S. Cipriano, che era tuttavia « sub obedientia monasterii S. Benedicti supra Padum », investiva un tale Ottobono di casamenti in città e di terre a vite nel distretto di Mantova, beni che già una zia dell'investito aveva donato a S. Cipriano: in concreto, una precaria oblata. Si stipulava un fitto di due denari veronesi annui da pagarsi a Mantova il giorno di S. Martino. Ora, l'investitura veniva fatta « tali modo quod liceat Ottobono eiusque heredibus *secundum usum Mantue* vendere ad predictum fictum reddendum monasterio ut supra legitur. Et si vendere voluerit », si aggiunge, « domino petere debeat et ei vendere ad XII den. minus quam aliis; et si (dominus) emere noluerit, tunc licitum esse debet Ottobono vendendi eas (res) » (2).

(1) Ed. D'ARCO, *Studi cit.*, II, pp. 181-2. Vi corrisponde ancora pienamente la rubrica 45 degli statuti Gonzagheschi del 1400, inediti, nell'Archivio Gonzaga, F. 1.

(2) *Reg. Mant.* 244.

L'identità tra lo Statuto del 1300 e la norma applicata nel documento di centosessant'anni prima è perfetta: ma lo Statuto tuttavia non porta la formula *secundum usum Mantue* del documento, formula che troviamo già prima, nel 1137 ⁽¹⁾, e ritroveremo subito dopo, nel 1145 ⁽²⁾ come *bonum usum civitatis Mantue*, e poi tante volte nel secolo XII ⁽³⁾, ed infinite nel seguente. Essa si riferisce infatti, già nell'investitura del 1140 alle precedenti parole « Ottobono eiusque heredibus », cioè solo ad un ordine di successione, non alle altre modalità, che sono quelle note ed antiche di tutti i livelli, anzi, riguardo al diritto di prelazione del *dominus*, già dell'enfiteusi romana; se anch'esse cioè, almeno rispetto al *quominus* (com'è detto in varie carte d'altri territori) concesso al padrone, sono modalità d'origine in parte consuetudinaria, si tratta di consuetudini generali, non certo d'un uso locale.

« Unus alteri succedendo secundum bonum usum Mantue », dicono altri documenti, così nei casi d'investitura a coniugi, come a fratelli, come ad un solo e successori ⁽⁴⁾; credo che l'uso si possa spiegare con una disposizione pur consuetudinaria del vicino territorio di Brescia: « De emphyteosi lateratim sine appellatione domini. - Item, ubi quis accepit in emphyteosim rem, quod descendentes ex eo *inter se succedant*, quamvis inter se sint ex latere, et inter se possint alienare sive vendere, domino non appellato » ⁽⁵⁾.

Cioè, se il buon uso di Mantova come la consuetudine di Brescia regolano un rapporto successorio, lo regolano riguardo al dominio utile nei contratti livellari od enfiteutici. E questo è già un punto che *tutti* i

⁽¹⁾ 21 marzo, *Reg. Mant.* 236.

⁽²⁾ 13 ott., *Reg. Mant.* 264.

⁽³⁾ *Reg. Mant.* 284, 318, 339, 349, 368, 390, 408, 418, 423-4, 454, 462-3, 476, 486, 500, 549, 613, 642.

⁽⁴⁾ In un doc. 10 genn. 1233, Arch. Gonzaga, D, IV, 16, è anzi proprio detto: « ad bonum usum civitatis Mantue, *videlicet* uno alteri succedendo ». L'investito è uno solo, e ci si riferisce agli eredi. Così anche 18 nov. 1237, *Catt.* XCVIII. È quindi certo che uno spostamento della formula in un doc. maggio 1198 *Reg. Mant.* 617, è una svista del notaio.

⁽⁵⁾ LATTES, *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, Appendice, p. 422, cons. 32. E dovrebb'esser già questo l'« *usus recti livelli Brixie* » che trovo in un doc. d'investitura di terre in Pozzolengo, 20 marzo 1231, Arch. Gonzaga, P, XXI, 20, busta 3355. C'è poi un'investitura, forse non dissimile, nei nostri doc. di S. Ruffino, Arch. St. Milano, monast. Mant., 25 febr. 1230, da parte dell'abate ad uno di Bardolino, di varie pezze in Cisano e Bardolino, « *locationis nomine, secundum bonam consuetudinem Verone* ». Ed un'altra in quelli di S. Andrea, 2 dic. 1257, N. 145 pur da parte dell'abate, di terre nel Ferrarese « *in braida Granarole* », ad un tale « per sè e per il fratello, secondo il buon uso della corte di Ferrara ».

nostri documenti provano: ma non possiamo fermarci qui perchè, come vedremo, l'importanza dei contratti nei quali questa consuetudine agisce, è tale da giustificare ogni indagine più sottile.

L'uso di Brescia concede adunque, nell'enfiteusi o nel livello, una successione « inter se » ai discendenti anche « ex latere », e vorrà dire in mancanza di discendenti in linea retta. Bisognava pur regolare questi rapporti, trattandosi di investiture date, di solito, ai concessionari ed eredi *in perpetuum*: ma fin qui, come ordine successorio generale, in che cosa mai la consuetudine mantovana e bresciana si staccava dal diritto comune? ⁽¹⁾. Era cioè solo una « consuetudo secundum legem » ?

In un'investitura (vedremo che ho ragione d'adoperare questa parola invece di enfiteusi o livello) al buon uso di Mantova 16 e 25 giugno 1191, gli investiti sono tre, madre e due figli; ma la madre « donec viveret », e dei figli l'uno, e suoi eredi, « habeat potestatem faciendi quicquid voluerit de predicta investitura » senza contraddizione del secondo e suoi eredi, ed il secondo ed eredi succedano solo dopo la morte del primo e de' suoi eredi ⁽²⁾.

In un'altra investitura alle stesse persone, ma dove figura veramente investita la madre, « videlicet per eam eius heredes ex ea », poichè due figli dicono espressamente che l'oggetto dell'investitura fu comprato con danari loro e non d'un terzo fratello, s'aggiunge: fin che vivranno i due figli e loro eredi « alteri eorum fratres nec sorores seu eorum heredes non habeant ius aliquod in hac investitura »; solo morendo quei primi due senza eredi, succederanno gli altri fratelli e sorelle e loro eredi ⁽³⁾.

In un altro caso, Boso Poltroni - un grande nome nella storia locale - è investito « vice omnium heredum patris sui Poltroni ». Ma solo « si Boso vel eius heredes decesserint sine herede, alii heredes patris sui

⁽¹⁾ Una deviazione troveremo, se mai, in casi come questo: l'abate di S. Andrea di Mantova investe un calzolaio e sua moglie « unus ulterius succedendo et eorum heredes in perpetuum, secundum bonum usum Mantue », di una bottega (statio) in città, 8 giu. 1160, D'ARCO, *Studi*, I, doc. 21, *Reg. Mant.* 318 (casi analoghi: 1 ag. 1183, *Reg. Mant.* 418; 6 dic. 1184, *Reg. Mant.* 423-4; 7 apr. 1198, *Reg. Mant.* 613; ecc.) Ma l'espressione non è chiara: l'investitura era fatta ai due coniugi in solido; il superstite diventava solo investito, escludendo i figli del defunto, fino alla propria morte? Sembra una strana costruzione, forse contraddetta per es. dall'espressione di un doc. analogo 30 marzo 1224, *Catt.* LXVIII: investiti sono i due coniugi « et per eos suos heredes ex illis duobus natos, secundum bonum usum Mantue uno altero succedente », dove sembra salva la quota dei figli; id. 8 maggio 1260, *Catt.* CLVI; 24 ott. 1265, *Catt.* CLXXI, ecc.

⁽²⁾ *Reg. Mant.* 476.

⁽³⁾ 14 genn. 1192, *Reg. Mant.* 486.

Pultroni succedant in hac investitura, et donec Boso et sui heredes vixerint, alii heredes Pultroni nullum habeant ius in ea investitura ». Anzi questa, pur comprendendo gli altri discendenti di Poltrone, non deve impedire a Boso e suoi eredi, se vorranno, di « vendere vel pignori obligare seu in feudum dare vel aliquo modo alienare, quin ex ea (investitura) possint facere quid voluerint » (1). E ci si può chiedere allora a che cosa si riduca, per gli altri eredi di Poltrone, l'investitura fatta a Boso anche in loro nome, « vice omnium heredum patris sui Poltroni » (2).

Ma c'è di più: in un documento del 1198 gli investiti « ad bonum usum Mantue per se et suos successores » sono due conversi della chiesa di S. Lorenzo di Prato Lambertino *per la chiesa stessa*: è escluso quindi ogni ordine di eredità familiare, ed il documento parla infatti di successori, non di eredi, cioè di successori nelle funzioni di amministratori dei beni della chiesa di S. Lorenzo..... « et successor(um) illius ecclesie » (3).

Ancora un documento: l'undici febbraio 1214 il vescovo di Mantova ed il prevosto di S. Pietro, investono un console ed un altro rappresentante del comune di Volta, « recipientes vice et nomine dicti Comunis et vice et nomine singulorum hominum de Volta ad quos pars aliqua dicte investiture ex divisione perveniret », di terra e bosco nel territorio di Volta, « secundum bonum usum civitatis Mantue », al fitto di una mina di frumento per biolca. Si aggiunge che il Comune dividerà a suo talento detta terra e bosco tra gli uomini di Volta « per divisum », ed allora il vescovo ed i canonici di S. Pietro dovranno investire ciascuno di quegli uomini « pro rata parte dicte investiture que ad eos pervenerit, secundum bonum usum Mantue in se et in suos heredes », al detto fitto. Il Comune risponde ai *domini* per i comunisti insolventi. È fissata la quota di prima investitura ai singoli in dieci imperiali per biolca, « hoc etiam addito quod si plures fuerint vel fratres vel consanguinei seu participes ex uno patrimonio, qui pecierint investituram ut dictum est per divisum, dicti domini teneantur eos investire in se et suos heredes uno alteri succedendo ». La quota degli

(1) 1 luglio 1195, *Reg. Mant.* 549. Lo stesso tipo di investitura ad uno « et per ipsum » agli eredi di suo padre, « uno succedente alium », sempre col richiamo al buon uso di Mantova, trovo a Marcaria in due doc., 10 dic. 1191 e 3 febr. 1192, *Reg. Mant.* 484 e 489.

(2) Se infatti è normale l'investitura ad uno per sé e suoi successori, quella per sé e i successori di un terzo è indiscutibilmente un'investitura in solido che esclude la illimitata disponibilità in un solo, di cui sopra.

(3) 11 febr., *Catt.* XL. V. anche Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, 1209.

investiti singoli se muoiano senza eredi, o degli investiti cumulativamente « uno alteri succedendo » se tutti muoiano senza eredi, non ricade ai *domini* ma al comune di Volta; e si ripete, a scampo d'equivoci, una cosa che sembra superflua: « set si non omnes singulariter investiti uno alteri succedendo ut dictum est decesserint sine herede, pars eorum deficientium seu deficientis sine herede, ad superstitem vel superstites perveniat » (1).

Nei primi tre casi è chiaro che i fratelli non godevano ciascuno la propria quota dell'eredità paterna o materna salvo subentrare in quelle dei premorienti senza eredi diretti, ma che un fratello preferito escludeva gli altri da *tutta* l'investitura; dunque il buon uso di Mantova, anche in questi casi invocato, non valeva solo nelle successioni normali di tutti i figli come « *consuetudo secundum legem* », ma anche in quelle regolate dalla volontà del disponente a favore di uno solo, e valeva salvando la successione ai fratelli quando si estinguesse la discendenza diretta del primo. Gli altri due documenti da me citati dimostrano che la consuetudine locale si applicava anche fuori del campo familiare, cioè a chiese, a Comuni; se per ogni singolo nei gruppi di « *fratres vel consanguinei vel participes ex uno patrimonio* » di Volta, vale la successione « *ex latere* », anche tutto il Comune è investito espressamente « *secundum bonum usum civitatis Mantue* », e d'altra parte succede ai singoli ed ai gruppi che si spengono senza eredi o, in altre parole, non per una qualsiasi norma di diritto successorio ma per una convenzione contrattuale, la loro quota non ricade ai *domini* investenti.

Concludo: il buon uso di Mantova, che in così diversi casi si applica pur sempre e solo in questi tipi d'investitura perpetua (2), non è altro che una *consuetudine contrattuale* che prescrive un ordine di successione negli intestati all'investitura. Essa vuole infatti solo questo: si tratti di fratelli intestati a quote singole nell'investitura ereditata, o di fratelli esclusi a favore d'uno o più preferiti tra di loro, o di amministratori di un ente, o di compartecipi in una società, o di singoli membri d'una collettività originariamente investita e che ha ripartito fra loro l'oggetto della propria investitura - se uno qualsiasi di costoro muore, la sua quota od

(1) *Catt.* XLVIII.

(2) In due soli doc. trovo il buon uso di Mantova in contratti a termine, cioè in uno 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, a 30 anni, e in un altro molto tardo, 31 luglio 1277, *Catt.* CLXXXIV, per un contratto ventennale: ma conosco questi soli fra i moltissimi; a rigore, anche in questi è possibile il verificarsi, nel termine, di una successione laterale; ad ogni modo, di solito, nelle locazioni a termine la formula dell'uso di Mantova non c'è.

il tutto passino a' suoi eredi diretti o in mancanza ai laterali, o ai nuovi amministratori, o ai consoci, o all'ente collettivo, *anzichè ricadere all'investente*.

In queste ultime parole è tutto: l'uso di Mantova tende cioè fino all'estremo al distacco perpetuo del dominio utile dal dominio diretto e segna così un indirizzo locale nettissimo, di fronte a consuetudini d'altri luoghi che escludono invece la successione dei collaterali nell'investitura ⁽¹⁾. Si tratta, da noi, e voglio ripeterlo a sazieta, non solo da noi, di un generale *favor* all'utile dominio, ed è significantissimo che l'abbiamo rilevato proprio in una consuetudine: si chiamerà, nella più tarda dottrina, *consuetudine* od *equità di Bartolo* quella contorsione d'un passo di diritto romano su che il grande giurista troverà modo di fondare un obbligo del proprietario di rinnovare l'enfiteusi concessa per un certo numero di generazioni, morto l'ultimo concessionario, a favore del suo più vicino parente. Poichè adunque in questo nostro affaticante episodio agisce l'idea costruttrice della nuova proprietà, il nostro sforzo per comprenderlo a dovere è giustificatissimo: si tratta d'un vivo aspetto della storia generale.

Sotto un'altro punto di vista, nella più comune applicazione di quest'uso mantovano, ed almeno anche bresciano, mi pare anche evidente che la legittima aspettativa attribuita ai collaterali, non potesse non nascere in un ambiente preparatissimo ad accoglierla: un ambiente di conduttori di terre ove il vincolo familiare, nel largo senso di vincolo agnazio, doveva essere generale e tenacissimo. Tutto l'istituto sembra supporre un regime di comunione ⁽²⁾, espressamente ricordato nei « fratres vel consanguinei seu participes ex uno patrimonio » di Volta, creato per contratto in altri casi; questo per esempio, evidentissimo: nel 1229 il prevosto della Cattedrale investe dodici uomini di Carzedole, uno di Barbasso, uno di

⁽¹⁾ Pisa, Napoli, secondo LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 322. Ma vedi anche per Lodi esempi di limitazione convenzionale agli eredi maschi. Cfr. anche LEICHT, *Studi*, p. 102. Che sia materia largamente regolata dall'uso locale, v. ancora in LATTES, pp. 305 e segg., ed anche nei trattati generali: mi limito a citare il SOLMI, p. 768 (ed. 1908). Nei riguardi del canone regolato a norma della consuetudine, cfr. SCHUPFER, *Diritto privato*, III², pp. 469 e 482. Del resto, il feudo pazonato o retto (dell'influenza del feudo su questo contratto riparleremo), è *tibi et filiis*, cioè solo per i discendenti diretti del primo investito. Cfr. anche per l'investitura d'un beneficio a due fratelli, *Lib. feud.* III, XII. Per una revoca delle enfiteusi e livelli da parte del primo successore del concedente, cfr. VISCONTI, *Una legge feudale di Ottone III esclusa dal Capitolo italo*, in Rend. Istit. Lombardo del 1927, pp. 198-208.

⁽²⁾ Del resto, le dirette investiture a vari fratelli secondo il buon uso di Mantova, sono frequentissime. A S. Benedetto, in un'investitura collettiva, che vedremo,

Mantova, « in perpetuum secundum bonum usum Mantue, et per eos eorum heredes », di 47 biolche (circa 16 ettari) a prato, in territorio di Barbasso, « ad liberum tercium ». Col prevosto e tra loro i detti *rustici* investiti patuiscono che nessuno possa vendere la propria parte nè a milite nè a servo nè a chi abbia per moglie femmina di masnada, « sed, si quis illorum quoquo tempore voluerit suam partem vendere, tunc liceat ei suos parciales appellare et eis vendere si emere voluerint, et si emere noluerint, tunc possit vendere cui voluerit, exceptis exceptatis » (1). Si tratta questa volta di una « *societas quaestus* » certamente; il diritto di prelazione dato ai « *comparciales* » è un antico diritto spettante ai conlivellari (2), ma la chiamata dei successori secondo l'uso mantovano, tradisce ancora quel carattere familiare che saturava l'ambiente agricolo, come noi vedemmo ampiamente più indietro, come vediamo ora nel tipo degli usi locali (3).

« *Unus alteri succedant* » fratelli e coniugi (4), ed anche compartecipi in genere: ma ancora nei « Consigli » dell'Alciato troviamo una convenzione, dove se una delle parti muore senza figli « *alter succedere possit* ». « *Intelligendum est ergo* » continua il giurista, « *de fraternitate, idest societate universali omnium bonorum, quae societas vulgo fraternitas appellatur* » (5). Come la fraterna è istituito « *naturalmente e quasi necessariamente continuativo nei superstiti* » (6), così è proprio sua caratteristica la suc-

ad uomini di S. Siro, 21 febr. 1220, sono espressamente contemplati i casi di « *fratres insimul investiti, vel nepotes cum barbano* », proprio per la successione « *unus alteri* », e l'investitura è appunto detta al buon uso di Mantova. Un altro è il punto di vista del SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, pp. 16-18, ma vi è pure un accenno ai consortes livellari, su cui ritorna nell'importante recensione allo HARTMANN, che va sotto il titolo *Sulla storia economica d'Italia nell'alto medio evo*, in Riv. italiana di sociologia, fasc. 1 del 1905, dell'estr. a p. 16, a proposito dell'inventario bobbiese dell'863.

(1) maggio - luglio, *Catt.* LXXXIV.

(2) Per questo diritto, v. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, cit. pp. 275-6; SCHUPFER, *Diritto privato germanico*, III², p. 466, ecc.

(3) Invece, non c'entra il rapporto consorzio - usi civici, che mi sembra un'infelice aggiunta del SALVIOLI, *Storia economica d'Italia nell'alto medio evo*, pp. 198-204, a quanto egli stesso aveva detto nel citato *Consortes e contiberti*. Estendendo nel suo nuovo libro l'esame ai più ampi consorzi non famigliari, non poteva giungere che ad una confusione di concetti.

(4) Nota come già secondo antiche formule (*Marculfinae, Augienses*), in precarie oblate emesse da due coniugi, « il diritto di usufrutto si consolidava nel superstito di essi quando l'altro venisse a premorire », PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo*, Torino, 1904, p. 100.

(5) Passo ricordato dal diligentissimo FUMAGALLI, op. cit., p. 113.

(6) FUMAGALLI, p. 141, che nota come la continuazione della società negli eredi,

cessione trasversale, e contro di essa si appunteranno i maggiori sforzi del nuovo individualismo quando penserà a sciogliere i vincoli di fraterna stabilendo precisamente che il capitale sociale originario va ripartito per stirpi (1).

Dei livelli ed enfiteusi così trasmissibili riparleremo a proposito dei contratti: l'applicazione dell'*uso di Mantova* in essi, dura per tutto il periodo che andiamo studiando, quantunque almeno la formula espressa si vada facendo meno frequente sulla fine del secolo XIII e nei primi anni del seguente (2); si trova spesso in contratti fra privati (3), spessissimo nelle investiture di beni ecclesiastici (4), tanto che v'è detto una volta « secondo l'uso di Mantova e della chiesa di S. Alessandro » (5), un'altra « di Mantova e della chiesa di S. Alessandro e S. Egidio »..... (6).

Topograficamente, l'uso della città regola i territori prossimi (7), quelli tra Mincio ed Oglio e vicini (8), parte dell'alto Mantovano (9), della sinistra di Mincio (10), dell'oltre Po (11), e precisamente o soprattutto i territori ove predomina l'autorità vescovile. In questi è così largamente applicato, che

giuridicamente non valida, viene convenzionalmente pattuita, e corroborata da giuramento, nelle espresse costituzioni di fraterna.

(1) FUMAGALLI, pp. 155-7 e 177; quando cioè, dato che « il regime di fraterna si matura negli usi contadineschi », un tardo salace giurista dirà anche dei rustici « quotidianè, mulierum instigationibus dividunt bona sua » (Il Porcellini, professore a Padova, morto nel 1453, cit. dallo stesso Fumagalli, p. 153).

(2) V. numerosissimi esempi nel mio volume di *Documenti della Cattedrale*, fino al 27 maggio 1321, N. CCCLXI; ma già prima, e poi, vi s'incontrano di queste investiture perpetue senza cenno al buon uso di Mantova.

(3) Dei doc. già cit. del *Reg. Mant.* (sec. XII), sono tra privati i N. 264, 284, 349, 368, 408, 454, 462-3, 476, 486, 500, 549, 613, 642. Molti del sec. XIII in Arch. Gonzaga, D, IV, 16; ecc.

(4) V. le molte citazioni già fatte per la Cattedrale; meno spesso nei doc. di S. Benedetto; spesso in quelli di S. Chiara; spessissimo in quelli di S. Ruffino.

(5) 28 genn. 1285, *Catt.* CCVIII.

(6) 27 genn. 1286, *Catt.* CCXVII.

(7) Così intensamente che le ville vicine finiscono per appropriarselo: 9 dic. 1224, *Catt.* LXIX, investito è uno « et per eum eius heredes perpetuo ad bonum usum Mantue et terre Pletullarum », id. 1225 *Catt.* LXXV, dal 1278 al 1280 nei doc. *Catt.* CLXXXXV, CLXXXXVI, CLXXXXVIII; e 31 maggio 1243, *Catt.* CIV, investiti due fratelli « et eos per eorum heredes uno alteri succedendo perpetuo ad bonum usum Pletullarum ». Buon uso di *Casaletto* (presso Governolo) diventa in un doc. 2 febr. 1288, *Catt.* CCXXV; di *Formigada* in due doc. che vedremo.

(8) Si trova citato a Bagnolo, Romanore, Rodigo, Scorzarolo, Campitello, Gazzuolo, Marcaria.

(9) A Goito, Ceresara, Benedesco, Volta, Cavriana.

(10) A Barbasso. Ivi anche un buon uso di Mantova per « bene colere et laborare? » 26 mar. 1256, Arch. vesc., vol. III, c. 18.

(11) A Revere e Nuvolato.

si spiega come tardi, nel 1308, riguardo ad un feudo onorifico, in cui la successione dovrebbe essere regolata come nelle enfiteusi e livelli, si parla proprio d'investitura « secundum bonum usum episcopatus » (1).

* * *

Di un *buon uso di Pietole* trovo menzione la prima volta nel 1211 a proposito della misura del fitto, ma senza specificazioni (2); poi ancora nel 1232 e riguardo allo stesso oggetto: « reddere unum modium et II situlas vini de una tina uvarum, ad usum de Pletulis, omni anno tempore frugum » (3). Ancora nel '32, la determinazione ritorna in forma equivalente: « reddendo omni anno tempore vindimiarum X situlas vini puri de tina, ad tinas de Pletulis secundum usum eiusdem terre » (4). Dopo, non trovo più questa indicazione espressa d'un uso locale, ma l'uso risulta costantemente osservato nelle modalità dei contratti d'affitto. Siccome altri documenti del luogo ci parlano del reddito d'una tina su tre, *oppure*, se tre non saranno, di dieci secchie di mosto per tina (5), ritengo che la misura di reddito risponda precisamente al terzo, il che, per le terre a vite, non è certo una specialità (6). L'uso di Pietole dovrà vedersi nel modo di computare il terzo, non cioè sul vino realmente fatto, ma nella misura di dieci secchie di mosto per ogni tina d'uva; tina di Pietole, d'altra parte, cioè una misura speciale del luogo (7).

(1) 11 genn., Arch. vesc., pergamene, N. 12. I beni sono a Campitello, per cui v. tuttavia avanti.

(2) 3 luglio, *Catt.* XLVII.

(3) 22 genn., Arch. vesc., vol. I, c. 62 v.

(4) 2 maggio, Arch. vesc., vol. I, c. 74. Equivalente perchè il moggio è 8 secchie. Il 24 ag., *ibid.* c. 102, si parla del reddito o *dritum* annuo, « tempore frugum », secondo l'uso e la consuetudine del vigneto di Bredoldo; ma questo vigneto è parte del territorio di Pietole.

(5) 4 ag. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 96 v.; 13 ag. 1239, *ibid.*, II, c. 26; 11 febr. 1241, *ibid.*, c. 49; 9 nov. 1241, *ibid.*, c. 70; 9 ott. 1242, *ibid.*, c. 70; 14 febr. 1243, *ibid.*, c. 95; 14 genn. 1245, *ibid.*, c. 107 e 107 v., tre doc.; 18 febr. 1245, *ibid.*, c. 109 v.; 6 dic. 1245, *ibid.*, c. 120; 15 nov. 1252, *ibid.*, III, c. 10; 12 marzo 1256, *ibid.*, cc. 16 v. - 17, cinque doc.; 17 apr. 1256, *ibid.*, c. 18; 18 dic. 1267, *ibid.*, c. 36; 8 genn. 1268, *ibid.*, c. 36 v.

(6) E qualche volta è pur detto solo « al terzo » e decima: 9 febr. 1241, Arch. vesc., vol. II, c. 49; 27 dic. 1242, *ibid.*, c. 91; 21 genn. e 16 nov. 1244, *ibid.*, cc. 99 v. e 105 v.

(7) 4 ag. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 96, e ancora nel 1267 18 dic. e '68 8 genn., *ibid.* III, cc. 36 e 36 v. La tina d'uva di Pietole produrrebbe quindi 30 secchie di mosto; ma il computo s'imbrogia con quello della decima sul rimanente (la decima è anche altrove sul rimanente, dedotta la parte del padrone, LATTES, *Dir. consuet.*,

L'uso locale dovrebbe adunque limitarsi proprio a questo, importante ad ogni modo per i grandi vigneti che a Pietole avevano il vescovo ed i canonici; ma poichè non è certo facile nè sicuro segnare un confine netto tra uso locale e convenzione costante nel luogo ⁽¹⁾, ricordo che ben presto, e poi sempre nei documenti vescovili di Pietole, si stipula, come obbligo dell'investito, « ipsum dritum (fitto) conducere ad ripam Pletularum, ad navem predicti domini episcopi, et ponere in eadem », a sue spese ⁽²⁾. Ancora: in tre documenti del 1232 si pone come patto a carico dell'investito di piantar nuova vite, con l'obbligo conseguente di « bene laborare et podare specialiter » ⁽³⁾ o, più specificatamente, « plantare ipsam vineam, plantatam habere alevatam usque ad IIII annos completos, et deinde bene laborare et specialiter omni anno podare » ⁽⁴⁾; e sembra proprio obbligo di rinnovazione di piantamenti, perchè si tratta di terre già da tempo in cultura. Dopo qualche anno, l'obbligo di « bene laborare et colere » diventa comune a tutti questi strumenti d'investitura di terreno vitato a Pietole, e non espresso così genericamente, che sarebbe il consueto patto di cento territori italiani, ma anche nelle forme più minute, come « alere studiose » e « colere, laborare, alevare, nutrire et studere » ⁽⁵⁾; l'investito adempia a quest'obbligo di buona conduzione, si aggiunge, « ad suam et domini episcopi utilitatem ». L'obbligo in sè, ripeto, è così comune che una volta, a Pietole stesso, diventa anche questo una « bona consuetudo Mantue » ⁽⁶⁾ tutt'altra cosa, naturalmente, del buon uso di Mantova a noi noto; ma tuttavia costituisce qui una modalità *fissa* dei contratti riguardanti la coltivazione a vite.

p. 328), stipulata varie volte in questi contratti nella misura di due secchie per tina (è sarebbe giusto), ma sulle altre due delle tre, di cui una va al padrone: ed allora il conto non torna. Di misure locali gli esempi, oltre questo, non mancano: v. in due doc. 28 genn. 1211, Arch. S. Andrea (TORELLI, *Capitanato*, N. 62 e 63), proprio per il vino, un « modium Castioni » e un « modium Mantue ». Per il grano, vedi una « recta mensura Comunis Mantue » usata a Ceresare, 30 nov. 1268, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino; ecc.

⁽¹⁾ V. le forme « come negli altri contratti del luogo », citate in SCHUPFER, *Diritto privato*, III², p. 482, e che troveremo anche noi.

⁽²⁾ 2 ott. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 98 v., e poi sempre, almeno per tutto il secolo, in decine di documenti.

⁽³⁾ 4 ag., Arch. vesc., vol. I, c. 96 v., già cit.

⁽⁴⁾ Ancora 4 ag., due doc. *ibid.*, a c. 97.

⁽⁵⁾ Dal 13 ag. e 4 sett. 1239, Arch. vesc., vol. II, cc. 26 e 28 e poi sempre, almeno per tutto il secolo.

⁽⁶⁾ 2 sett. 1257, Arch. vesc., vol. III, c. 26. Nota come in un doc. di Barbasso 26 marzo 1256, *ibid.*, c. 18, si trovi pure: « bene colere et laborare dictam terram ad bonum usum Mantue, et secundum formam Statutorum Comunis Mantue ».

E sarà pure, come dicevo, soltanto un patto costante anche quello di consegna del fitto al porto consueto, nella barca del vescovo; tanto più che nelle terre pietolesi dei canonici di Mantova, com'è un altro il tipo di fitto, così la decima del vino vien portata sulla piazza del paese e nella cantina dei canonici « ibi prope », o il mosto, « cum exiverit de tina » pure in piazza (ma qualche volta anche « ad ripam lacus »), e solo la quota padronale del grano a Mantova, fino ad un periodo avanzatissimo ⁽¹⁾. Ma, come patto costante, notevole in ogni modo, perchè la legislazione mantovana - tarda, veramente - intendeva, nel silenzio del contratto, che il fitto fosse tutto portato *a casa* del padrone ⁽²⁾.

Per l'esattezza, non ampliamo dunque troppo la portata dell'uso locale; ma neppure affermiamo troppo in una questione di limiti delicatissimi o addirittura imprecisi: noi troviamo, per esempio, in confine con Pietole, nella grande tenuta di Formigada, proprietà del monastero di S. Andrea, la consuetudine mantovana della successione laterale negli investiti a fitto perpetuo, richiamata *come uso*, ma anche *come convenzione*: il 15 settembre 1235, l'abate investe di certe terre tre fratelli « ita quod unus succedat allium *secundum usum et pactum* quod est inter commune Fornicate et ipsum monasterium » ⁽³⁾. Un *buon uso di Formigada*, sempre nel senso di quello mantovano, è pur ricordato nel 1241 in un altro documento di vendita del dominio utile e successiva investitura di terre non lontane da Pietole ⁽⁴⁾; di qui fino a S. Nicolò, vertice opposto sul Po, si estendeva, come sappiamo, la grande corte del monastero di S. Andrea, e a S. Nicolò, nel 1247 il « bonus usus curie Fornicate » riguardo all'investito di un vigneto e suoi eredi, è ancora e sempre il buon uso di Mantova; ma il documento ci rivela che la consuetudine locale aveva altri aspetti: oltre una quota parte di vino sul prodotto della vite, l'investito doveva al monastero « unum ferrum de bubus pro porcatico et mutonatico, in festo S. Martini, *secundum consuetudinem curie Fornicate* » ⁽⁵⁾.

Formigada

⁽¹⁾ Cfr. per es. 31 maggio 1243, *Catt.* CIV; 25 marzo 1279, *Catt.* CLXXXXVI; 1 nov. 1310, *Catt.* CCLXXXIV; 12 o 14 apr. 1321, *Catt.* CCCLIX.

⁽²⁾ Statuti Bonacolsiani, II, 7: « Et cultores terrarum, vinearum et possessionum teneantur partem contingentem dominis de redditibus omnium fructuum, tam natura quam cultura, ipsis dominis dare et ad eorum domum conducere, nisi apparuerit speciali pacto remissum ».

⁽³⁾ Arch. Gonzaga, P, IV, 9, busta 3303. Cenno in CARRERI, *Pietole, Formigada*, ecc., cit.,

⁽⁴⁾ 13 genn., Arch. di S. Andrea, N. 130.

⁽⁵⁾ 21 ag., Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6. Il condurre il *drietum* a S. Nicolò nella casa del monastero, e poi il vino a Mantova o a Formigada o a Pietole e non

S. Michele di
Campitello

A *S. Michele di Campitello* vigeva una *consuetudo ville* che si riferiva alle «albergarie» dovute al vescovo dagli investiti di terre nel luogo. Non ci restano che due documenti dello stesso giorno, 12 marzo 1256, che ce ne parlino ⁽¹⁾, e non ci è possibile stabilire un rapporto tra il numero delle albergarie prestate ed il valore della terra per cui sono dovute: sette albergarie si debbono per un ettaro e mezzo nel primo documento, ma nient'altro; due nel secondo per più di quattro ettari, ma insieme a fitti in natura e in danaro. Poichè le parole precise dei due documenti sono queste: «debere facere domino episcopo Mantue annuatim septem albergarias secundum consuetudinem dicte ville», e «reddere annuatim..... duas albergarias et unam spallam secundum consuetudinem dicte ville», ritengo che la consuetudine locale si riferisse al *modo* di prestare l'albergaria, cioè al contenuto materiale delle singole albergarie, rimanendo al contratto la determinazione del loro numero.

Marcaria

Nel Mantovano anche più occidentale, a Marcaria, la chiesa di S. Maria, dipendente, notiamolo, da quella omonima di Castiglione di Parma, cede a fitto le sue terre nel luogo secondo un proprio *buon uso*, per cui le ricade la terza parte del fondo affittato, se il diritto del conduttore venga venduto o giudizialmente assegnato ai di lui creditori. Trovo la prima volta questa riserva del terzo nel 1239 ⁽²⁾, e la ritrovo nel 1290 ⁽³⁾, e poi ancora nel 1326 ⁽⁴⁾.

Cereta

A Cereta, nell'alto Mantovano, si parla di un *usum Cerete*, di una *consuetudo terre Cerete*, nelle investiture vescovili a feudo: non pare si tratti d'altro che della decima, che troveremo come unico gravame anche nei feudi di Campitello, quantunque le più antiche investiture siano di boschi, e la decima sia richiesta solo se l'investito disboscherà e la terra «reverteretur ad culturam» ⁽⁵⁾. Ma poi, quando è in contratto terra ara-

altrove, come il «bene colere, plantare, allevare», sono convenuti espressamente in contratto. La prestazione minore d'un ferro da bue, può collegarsi con quelle note, nelle enfiteusi, di ferri di cavallo: cfr. SCHUPFER, *Diritto privato*, III², p. 452; VOLPE, *Per la storia giuridica ed economica del Medio Evo*, cit., p. 244, n. 1.

⁽¹⁾ Arch. vesc., vol. III, c. 17-17 v.

⁽²⁾ 20 febr. (data dubbia), Arch. di S. Andrea, N. 128.

⁽³⁾ 9 marzo, Arch. Gonzaga, Ospedale.

⁽⁴⁾ 20 apr., Arch. di S. Andrea, N. 253.

⁽⁵⁾ Due doc. 26 genn. 1232, Arch. vesc., vol. I, cc. 64 v. e 65: «investivit eos et eorum heredes in perpetuum per feudum secundum usum Cerete», e segue il patto di decima in caso di dissodamento; id. 29 marzo 1232, ibid., c. 74 v.

toria, l'obbligo della sola decima è enunciato così: avvenuta la vendita del proprio diritto da parte del feudatario, il vescovo investe l'acquirente nuovo « secundum quod venditor habebat et tenebat », cioè « in feudum ab episcopatu Mantue et ad decimam omni anno de omnibus frugibus episcopatus reddendam », e tutto ciò « secundum modum et consuetudinem terre de Cereta » (1).

Ma non si deve tacere che, all'infuori dei feudi, in un normale contratto di fitto del 1243, al canone stipulato si aggiunge che l'investito darà e farà « pastos et operas et alias conditiones secundum quod alii vicini de Cereta consueti sunt facere » (2). Bisogna concludere che queste prestazioni minori - vedemmo le albergarie di S. Michele e vedremo i *pasti* accennati a Castellucchio e Bagnolo - sono anche da noi sempre regolate, nelle loro modalità, dal costume locale (3).

Nella non lontana terra di Pozzuolo, il tipo normale di feudo è quello « de caballo et scutifero »; do integralmente il passo, chiarissimo, dell'unico documento che parli d'un uso locale: il vescovo investe un nuovo feudatario « per se suosque heredes, et per eos dictos suos nepotes absentes et eorum heredes, in perpetuum, de dictis peçis terre in feudum de caballo et scutifero, ad illas condiciones et secundum quod dictus venditor cum dictis suis consortibus fuerat investitus et condiciones probatas secundum usum Poçoli » (4). Noto che il feudo « de caballo et scutifero » è altrove espressamente e indiscutibilmente, e non può non essere, una forma speciale *convenuta* (5), e che l'uso e le condizioni approvate di Pozzuolo debbono quindi ricadere nelle modalità delle prestazioni minori che abbiamo ricordate or ora per Cereta.

Pozzuolo

Per l'oltre Po, conosciamo una concessione vescovile di terre nell'isola di Suzzara, del 1249, senza condizioni salvo questa, che i cessionari debban tenere dal vescovo quelle terre « sicut tenentur omnes allie de insola Suçarie » (6). E si tratta della « consuetudo obtenta et servata » nel luogo, della rubrica prima del nono libro degli Statuti Bonacolsiani del 1300, perchè riguarda diritti del *dominus curie* che, se già dal 1293 era il Si-

Suzzara

(1) 21 nov. 1251, Arch. vesc., vol. III, c. 11.

(2) 9 marzo, Arch. vesc., vol. II, c. 98 r.

(3) Come in genere dovunque: Cfr. SCHUPFER, *Diritto privato*; III², pp. 469-70.

(4) 3 aprile 1232, Arch. vesc., vol. II, c. 75 v.

(5) Così ad esempio nel doc. Lucchese offerto dallo SCHUPFER, *Diritto privato*, III², p. 471; e v. già PIVANO, *I contratti agrari*, cit., p. 219 n. 86.

(6) 18 dic., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

gnore di Mantova ⁽¹⁾, era stato fino allora il vescovo; la consuetudine regola la quota spettante al *dominus* in caso di vendita del dominio utile nelle sue terre feudali, quota che nel 1300 si fissava appunto statutariamente in 30 soldi mantovani la biolca per i terreni cintati (« clausure »), in 15 per i campi aperti ⁽²⁾. Abbiamo proprio un'investitura a feudo onorifico, del 1302, fatta *secundum usum terre Suçarie*: investente è la chiesa di Mantova, a mezzo d'un incaricato, che riscuote anche il prezzo d'investitura, ma a nome di Guido Bonacolsi « podestà, rettore e protettore dell'isola di Suzzara », ed esattamente nelle proporzioni fissate dallo statuto ⁽³⁾.

Felonica

Felonica, all'estrema punta orientale del territorio nostro, ha pure usi agricoli propri: il 3 febbraio 1297 l'abate Gerardo, del monastero locale di S. Maria, investe un tale d'una terra paludosa ed a bosco « versus Sermidum », presso l'argine. L'investito renderà la sola decima per tre anni, indi il quinto dei frutti, « *ad bonum usum Felonice*, quia de lino, fassolis, panico, mileo, stuparolo et rapis solam decimam debet, et de omnibus aliis quintum ». Si tratta d'un livello a 29 anni, col solito diritto di prelazione del *dominus* a prezzo inferiore (12 imperiali per lira in meno), in caso di alienazione del dominio utile ⁽⁴⁾.

* * *

Non posso seguire un ordine topografico plausibile, perchè gli usi locali di cui parlerò ora hanno un carattere diverso, un'origine tangibile, dirò, che li avvicina piuttosto a tipi di contratto collettivo.

È necessario che non dimentichiamo la funzione generale di questa nostra ricerca, quella di valutare l'importanza degli usi locali nell'economia agricola del territorio, per non perderci nelle discussioni minute che purtroppo i nostri non chiarissimi documenti ci offrono: quel grande centro d'interessi economici vescovili che è Campitello, ha per esempio un proprio *usus* o *bonus usus*, che saremmo qualche volta tentati d'interpretare come un'estensione al feudo del buon uso di Mantova della successione late-

Campitello

⁽¹⁾ TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, I, in Atti Acc. Virgiliana di Mantova, 1911, dell'estr. p. 24 (n. 4 a p. 23).

⁽²⁾ Statuti Bonacolsiani, Ed. D'ARCO, *Storia*, III, p. 249.

⁽³⁾ 28 giu., *Catt.* CCLXIX: soldi ventidue e mezzo per una biolca e mezza, evidentemente in terra aperta. Questa volta la quota d'investitura corrisponde all'undici per cento del prezzo di vendita (10 libbre).

⁽⁴⁾ Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

rale ⁽¹⁾, se un caso specifico non ci mostrasse il ricadere all'episcopato della quota d'uno degli investiti morto senza eredi maschi, essendo pur vivo un nipote ⁽²⁾.

Ed allora l'uso locale dovrà riferirsi alla decima che debbono rendere al vescovo queste sue terre feudali, come sembra voler dire del resto anche un ultimo documento, ove il richiamo dell'uso di Campitello assume grammaticalmente nel periodo una posizione di rapporto immediato con l'obbligo di decima ⁽³⁾.

Senonchè, tre altri documenti del luogo parlano di feudo onorifico che rende « *decimam omni anno tempore frugum dicto domino (episcopo) et suis successoribus, secundum quod continetur in instrumento pacti habiti et facti inter episcopatum Mantue et commune Campitelli* » ⁽⁴⁾. Si noti poi che due di questi tre documenti precedono per data quelli che parlano d'un uso locale, e d'altra parte si deve ritenere che l'« *instrumentum pacti* » altro non sia che un documento del 1215 che noi conserviamo e di cui riparleremo.

Ed allora? Siamo davanti ad una consuetudine o solo ad una convenzione contrattuale? O, per lo meno, la consuetudine nacque dal patto, od il patto fissò una consuetudine precedente? Non io voglio certo nascondermi come l'avvilente analogia di questo dubbio con l'insolubile questione di precedenza che ricorre in un detto quasi volgare, esista e per le consuetudini di Campitello e di Mantova e per infinite altre d'Italia e di fuori;.... ma esiste anche per queste nostre e di Campitello e d'altri paesi del territorio!

⁽¹⁾ 21 marzo 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 73 v.: « investivit eos emptores et per eos (eorum) heredes in perpetuum, *secundum usum Campitelli*, de dicta terra per feudum ad decimam reddendam, in campo vel in area ad voluntatem dicti domini episcopi vel sui gastaldi, omni anno, tempore frugum »; 25 apr. stesso anno, *ibid.*, c. 78 v. « investivit eos et per eos eorum heredes in perpetuum per feudum, secundum usum Campitelli » ecc., come nel doc. prec.

⁽²⁾ 30 maggio 1243, Arch. vesc., vol. II, c. 82 v. Il vescovo Guidotto aveva investito « per feudum secundum bonum usum Campitelli », alla decima, zio e nipote, d'una terra feudale da essi comprata. Ora il vescovo Iacopo afferma, senza contestazione, nell'atto di rinnovare l'investitura a quel nipote, che metà della terra ricade a lui per la morte dello zio senza eredi maschi.

⁽³⁾ 24 maggio 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 86 r.: « investivit eum in feudum, et per eum dictos eius fratres et eorum heredes in perpetuum, de predicta terra secundum quod dictus venditor fuerat investitus ad decimam reddendam de ipsa omni anno tempore frugum dicto domino episcopo et suis successoribus, *secundum usum Campitelli* ».

⁽⁴⁾ 12 dic. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 54 v.; *id.*, *ibid.*, c. 57; 7 dic. 1232, *ibid.*, c. 110.

Così: vale a Governolo un «modus, tenor, consuetudo atque condicio investiturarum feudorum in hominibus Gubernulli factarum», per cui il vassallo è tenuto ad un «donegum», cioè ad un servizio al *dominus*, che consiste nel condur lui e la sua «familia» o «societas», «usque Venetias cum navi per Padum, vel alibi a Gubernulo inferius, et versus Mantuam usque Gubernulum ipsum reducere, ad voluntatem suam». Tanto dice il primo documento, del 1231, che ne parla ⁽¹⁾: col tempo, i luoghi nei quali il vescovo ha diritto d'esser condotto con la sua comitiva, si determinano più precisamente: Venezia, Aquileia, Ferrara, Ravenna, Nogara, Guastalla ⁽²⁾; ed anche si ricordano, e prima e poi, altre condizioni, quali quella di dare al vescovo «omnes pisces quos homines Gubernuli caperent in Pado in omnibus diebus veneris mensis aprilis usque tertiam» ⁽³⁾, o di fornire i letti «et alia servicia» al vescovo e compagni, certo durante i ricordati viaggi, «secundum quod de iure fieri debet» ⁽⁴⁾. Dunque un «feudum condizionale» dove la *conditio* è diventata una *consuetudo terrae*, tanto che per fissare tutte quelle prestazioni basterà dire, nei contratti, che il tal casamento è ceduto a feudo condizionale «secundum quod alii vassalli fideles episcopatus Mantue faciunt, quos habet in terra Gubernuli» ⁽⁵⁾, e poi, più semplicemente, «come gli altri casamenti della terra», o «secondo la consuetudine di Governolo» ⁽⁶⁾.

Ma è *diventata* una consuetudine, perchè già per sè stessa questa *conditio* di vettura non poteva non avere origine contrattuale ⁽⁷⁾, e d'altra parte sappiamo che era stata non dico istituita ma fissata da un fierissimo consolidatore e restauratore dei diritti della sua Chiesa, il vescovo Gui-

⁽¹⁾ 14 ag., CARRERI, *Appunti e documenti sull'episcopio mantovano ecc.*, cit., p. 28. Il Carreri omette che nel doc. (Arch. vesc., vol. I, c. 19 v.), a «Venetias» è aggiunto, d'altra mano, «vel alibi».

⁽²⁾ 24 ag. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 19 v., Venezia e Ravenna e, sempre aggiunto in interlinea «vel alibi»; 9 ott. 1232, ibid., c. 100, Venezia, Aquileia ed altrove; 23 sett. 1242, ibid., II, c. 67 v., ancora Venezia e Aquileia; 21 marzo e 4 apr. 1243, ibid., cc. 76 v. e 79 v., Venezia, Aquileia, Ferrara; poi, quasi con una progressione, anche gli altri luoghi, come nel testo, 4 dic. 1252, ibid., III, c. 12, e 30 apr. 1256, ibid., c. 18 v.

⁽³⁾ 14 ag. 1230, cit.

⁽⁴⁾ 30 apr. 1256, cit.

⁽⁵⁾ 13 dic. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 56 v.

⁽⁶⁾ Aggiungi ai doc. già cit. 22 dic. 1237, Arch. vesc., vol. II, c. 5 v.; 21 apr. 1240, ibid., c. 40 v.; 1 luglio 1267, ibid., III, c. 32.

⁽⁷⁾ Così già per esempio in un antico doc. di Farfa 843-857 per il servizio di trasporto fino a Roma, ricordato dal LUZZATTO, *I servi nelle proprietà ecclesiastiche*, cit., p. 155, quantunque non si tratti, come qui, del solo trasporto dei padroni.

dotto, eletto nel '31, cioè non molto avanti i primi documenti che ci parlano dell'uso Governolese, ucciso nel '35, vittima del suo zelo (1). L'uso locale era esteso ad una prossima villa, Correggio; ora, un'investitura del 1239, di beni posti colà, dice espressamente che l'investito li terrà « secundum quod venditor (l'investito precedente) habebat et tenebat, et secundum modum et tenorem ac conditionem *instrumenti investiture facte hominibus de Gubernulo a domino Guidoto olim episcopo Mantue* » (2).

Nell'oltre Po è documentatissimo un uso di Borgonuovo, nome scomparso d'una notevole corte a nord di Quistello (3); l'uso di Borgonuovo si estende alla confinante Priata, ora corte Imperiata. Si tratta di contratti d'affitto, e la consuetudine locale regola il canone e le modalità di consegna. I *casamenta*, cioè, sono tutti affittati in ragione di 12 imperiali e due capponi per biolca, con le espressioni inconfondibili: il vescovo investe « ad fictum, secundum quod alii casamenti de Burgonovo solvunt, videlicet XII imperiales et II capones de bibulca » (4), o « ad rationem XII imperialium et II caponorum de unaquaque bibulca, secundum usum Burginovi » (5), o « secundum modum ac consuetudinem (altrove anche « conditionem ») terre Burginovi » (6).

Le terre aratorie pagano il quarto e la decima e le vitate il terzo e la decima, uso non certo limitato a Borgonuovo, tuttavia, nel luogo, evidentemente costante; le espressioni sono le stesse: « secundum modum et consuetudinem aliarum investiturarum factarum in aliis hominibus Burginovi », o semplicemente « secundum modum et consuetudinem (altrove anche « tenorem ») Burginovi » (7). Ma a Priata s'investe « secundum tenorem

Borgonuovo
e Priata

(1) CARRERI, *Appunti e doc.*, cit.

(2) 6 ag., Arch. vesc., vol. II, c. 25 v.; id. 27 ott. e 5 nov. stesso anno, ibid., c. 32 v. e 34; id. 28 apr. 1240, ibid., c. 41 (« modum, *consuetudinem* et tenorem instrumenti » ecc.); id. 26 maggio 1240, ibid., c. 41 v.; id. 8 nov. 1242, ibid., c. 69 v.; id. 28 marzo 1243, ibid., c. 77 v.

(3) V. indietro a proposito delle strade, p. 135, n. 1.

(4) 28 e 30 ott. e 2 nov. 1231, Arch. vesc., vol. I, cc. 35, 36, 36 v.

(5) 25 giu. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 91 v.; 14 nov. id., ibid., c. 106 v.: « reddendum VI imp. et I cap. in festo S. Stephani de Natale »; si tratta infatti d'un casamento di mezza biolca.

(6) 11 marzo 1241, Arch. vesc., vol. II, c. 52 v.; 20 sett. 1242, ibid., c. 68 v.; 18 ag. e 16 sett. 1245, ibid., cc. 116 e 117; 31 ag. 1252, ibid., III, c. 3 v.

(7) 13 dic. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 56; 5 febr. e 24 apr. 1232, ibid., cc. 67 e 78; 19 marzo 1239, ibid., II, c. 17; 12 maggio 1240, ibid., c. 41; 11 marzo 1241, ibid., c. 52 v.; 20 sett. 1242, ibid., c. 68 v.; 19 marzo 1243 (e al solo quarto per il prato), ibid., c. 75 v.; 20 e 28 febr. 1244, ibid., cc. 101 e 101 v.; 30 marzo e 4 apr. 1245, ibid., cc. 112 e 112 v.; 28 ott. 1252, ibid., III, c. 9.

investiture Burginovi » (1), cioè, ritengo, a tenore di un'investitura unica, d'un contratto unico con un ente collettivo, che non mi risulta, ma di cui conosco troppi esempi altrove: ed allora si tratterebbe dell'osservanza costante d'un contratto, non d'una vera consuetudine; ne riparleremo presto.

Tuttavia, proprio un uso locale in questi stessi contratti di Priata è ricordato a proposito delle modalità di consegna del fitto in natura: «trahere dictum dritum Nivolario (Nuvolato) ad castrum episcopatus Mantue et in ipsius caneva gubernare, secundum consuetudinem in terra illa de hoc olim habitam et servatam » (2). Per Priata, la lontananza d'una corte padronale di concentrazione spingeva certo a rilevare in contratto queste modalità di consegna; per Borgonuovo bastava l'accento alla consuetudine, che doveva pur comprenderle, se in un certo caso, stabilito contrattualmente un canone diverso dal solito per speciali condizioni del casamento affittato, si aggiunge poi « et secundum eiam consuetudinem et modum terre Burginovi » (3).

*
*
*

Il senso della presenza e costanza per tutto il territorio e per tutto il periodo che andiamo studiando, di usi contrattuali di carattere consuetudinario puro, o nati dall'osservanza generale e continuata di espresse convenzioni, è raggiunto; ed avranno ora un loro valore di conferma e di compimento alcune poche notizie minori. Ricordammo già un particolare uso del vigneto di Bredoldo, (4) appezzamento compreso nella terra di Pietole; accenniamo ora ad una consuetudine speciale ad una « braida » compresa nella corte di Borgonuovo: nel 1232 un tale viene investito d'una piccola terra « secundum consuetudinem aliorum habentium in braida supradicta, in qua iacet pecia terre predicta » (5). Dunque, anche unità agricole o suddivisioni territoriali minori hanno proprie consuetudini contrattuali, e la espressione comune « buon uso » finisce per indicare perfino il contenuto

(1) 21 nov. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 106 bis; 8 maggio 1238, ibid., II, c. 10; 19 apr., 8 ott., 5 nov. 1239, ibid., cc. 20, 30 v., 34 (quarto del fieno; se si arerà, quarto e decima).

(2) La formula è ridotta, in un altro dei citati contratti, a « in area episcopatus in Burgonovo conducendum ».

(3) 22 febr. 1244, Arch. vesc., vol. II, c. 101.

(4) V. indietro, p. 163, n. 4.

(5) 29 dic., Arch. vesc., vol. I, c. 113 v.

di una determinata investitura precedente, che si rinnova: nel 1281 i patti minori di fitto d'una terra nella corte di Formigada sono fissati « *secundum bonum usum prime investiture* » (1). Hanno cioè assunto il nome, e col nome la funzione di consuetudine, anche il fitto antico, le « *conditiones antique* », che troviamo non di raro richiamate nei nuovi contratti! (2).

Nome e funzione: perchè tutto tendeva a fare d'ogni patto, d'ogni modalità, un patto, una modalità tipo, a creare non un contratto per il rapporto singolo, ma un contratto tipo per tutti i rapporti analoghi. Esprendoci così, ci sentiremo certamente su terreno saldo: per questa via si è superato il prevalere del beneplacito del concedente nei contratti agrari, ed allo stesso carattere formalistico dell'obbligazione contrattuale del medio evo, dove « le condizioni, più che dalla volontà delle parti, erano imposte dalla consuetudine che imperava dovunque » (3), si è data una facoltà di movimento in avanti.

È cioè indiscutibile che l'impero della consuetudine, togliendo importanza alla volontà, limitava già anche il beneplacito del concedente nei contratti, di fronte al quale beneplacito le volontà, specificamente le volontà singole dei concessionari che con infinito stento andavano perdendo il carattere di *beneficati*, avrebbero avuto, così sole, valore scarssissimo. Ora invece, le formule *si è sempre fatto così*, o *tutti fanno così*, che sono normalmente formule d'arresto, eran diventate base d'appoggio come volontà di molte parti in molti contratti, ed assumevano una loro funzione dinamica che andava oltre la pura resistenza contro l'arbitrio; diamo il peso che meritano alle tradizioni, dalle *leges saltus* alle *consuetudines loci*, al diritto curtense: sono stati certo, anche nei rapporti contrattuali, una delle fonti delle consuetudini nuove, ma *una*, di fronte agli infiniti contratti veri e propri, stipulati e posti, *subito*, come fondamento e modello dei contratti futuri. O m'illudo, o la mia constatazione dell'esistenza di così dette consuetudini, nate evidentemente da quei contratti, ha un'importanza: il patto, è stato detto benissimo, segna la vittoria della volontà delle parti anche contro la legge; ma il patto è l'incontro di volontà libere sul terreno di interessi concorrenti: come s'era raggiunto, bisognava mantenerlo, fermarlo, proprio perchè insufficiente era la costrizione della legge e l'azione dei poteri statali. Il nodo è qui, e poichè è importantissimo, ci

(1) 15 febr., Arch. di S. Andrea, N. 128.

(2) V. per es. nei doc. di Sarginesco 17 giugno 1203, Arch. di S. Andrea, N. 45-48.

(3) SCHUPFER, *Il diritto delle obbligazioni nel periodo del risorgimento*, II, p. 71, e v. pp. 115 e segg.

si può anche in parte ripetere. Molto si è già detto per le convenzioni che da gran tempo avvenivano tra padroni e rustici, per i brevi delle «inquisitiones», per i «poliptici» che fissavano possessi, redditi, prestazioni, e diventavano «legge costante della terra e di coloro che l'abitavano» (1). Ma, e il rilievo è perfetto specialmente nel nostro Luzzatto, questa è soprattutto legge di servi o di gente in condizione analoga alla servile; ora, io credo che si debba aggiungere, la stessa situazione si ripete di fronte soprattutto a liberi, od a gente in condizione molto prossima alla libertà, ed i liberi si muovono, procedono rapidi, in un ambiente tutto favorevole, da una posizione raggiunta alla conquista di una posizione più avanzata.

Orbene: in terreni di tipo omogeneo, quali le corti e le minori divisioni territoriali che abbiám viste, l'interesse dei numerosi conduttori e diretti coltivatori di fondi era uno ed eguale, di fronte al padrone unico od ai pochi padroni. Per questo, il patto raggiunto diventava facilmente, in luogo, un *patto tipo*, che si faceva valere subito col nome di uso locale, che si fissava volutamente, non potendosi altrimenti, come una consuetudine direi più ampia che profonda, che si ripeteva cioè in estensione regolando interessi eguali, anche prima d'aver agio di ripetersi nel tempo (2).

Si noti che questo fissare, questo assicurare, questo chiarire è, nel campo nostro come in tutti, lo spirito del Rinascimento; che questo stringersi a gomito con chi ha eguali interessi è, nel nostro campo ed in tutti, il sistema del Rinascimento. Vedremo confermati l'uno e l'altro nei contratti con enti collettivi, tendenti a raggiungere la vera figura del contratto collettivo.

(1) Sempre avanti a tutti, come trattazione generale, mi pare il capitolo sugli usi contadineschi dell'epoca neolatina nelle *Fonti* dello SCHUPFER; ma vedi ora anche i capitoli notevolissimi e vari sulle consuetudini, pure nelle *Fonti* del BESTA, ove rileverai anche l'importanza dei nessi teorici *consuetudo - pactum*, e il richiamo del valore medievale della parola *consuetudo* di *prestazione* dovuta al *dominus*. Ma l'argomento si è presentato in parte anche in studi speciali, tra cui importantissimo per contributi e vedute personali di cui parlo e parlerò nel testo, LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche*, pp. 6 e 125, 134-35 e passim.

(2) La teoria, del resto, accettava, per la formazione della consuetudine, il periodo decennale: la glossa *diuturni* alle Istituzioni I, II, 9, si domanda «quanto tempore usus facit mores?» e risponde «un decennio», appoggiandosi, senza dubbio con garbo, al passo del Dig., XL, 9, 16, 3 che vieta la revoca in servitù di chi fu libero per almeno un decennio. La glossa *inveterata* al passo celebre a proposito di consuetudine, di Giuliano, Dig. I, III, 32, 1, avverte che chi sosteneva la opinione del decennio sulla base predetta, era Giovanni Bassiano. Ma l'una e l'altra glossa ricordano che «secundum quosdam exigitur tempus cuius non extet memoria». La teoria era cioè più vicina

Contratti con enti collettivi

Studiando il fenomeno eccezionalmente importante del contratto con enti collettivi, occorre procedere con infinita pazienza: nessuna minuzia è eccessiva se si pensa in quali rapporti quel contratto è stato messo con la formazione del Comune rurale. Dal Caggese allo Schneider la strada ormai percorsa non è breve, ma si è parlato in genere di documenti più antichi di quelli che io offro: non voglio esaminare *ora* questi miei in relazione col nuovo Comune; certo è tuttavia che, quasi rispondendo ad un suggestivo dubbio del Volpe, essi mostrano che il contratto con enti collettivi continua a vivere intensamente anche tardi e accanto al Comune con funzione propria, che può cioè non immedesimarsi con la causa d'origine del Comune stesso o con la sua legge. E in ogni modo è fuori di discussione che su questi contratti, antichi e nuovi, « uno studio più preciso s'impone » ancora, che ancora « bisogna raccoglierne molti perchè siano sicuramente servibili e, nella massa, eliminino l'incertezza che ci occupa di fronte a ciascuno di essi singolarmente » (1). Io raccolgo quelli locali, ma dico addirittura che bisogna trovare *tutti* quelli che restano, che senza conferme e riconferme *frequenti, estese, continuate e sicure*, ogni illazione che se ne tragga, se non è addirittura illegittima è sempre pericolosa.

* * *

Non posso troppo fidarmi d'un impreciso ed insufficiente accenno del 1128 (2), ma mi servirò poi di qualche elemento che in esso è pur certo. Ci si presenta, solo dopo quarant'anni, nel 1171, un contratto d'investitura d'una parte del bosco di Pratulamberto, data dai canonici della

alla pratica delle campagne che non le legislazioni che avvicinavano la validità della consuetudine per durata al concetto ed al periodo della prescrizione. Cfr. BESTA, *Fonti*, I, p. 436, e LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 59.

(1) VOLPE, *Classi e comuni rurali nel Medio Evo italiano - Leggendo un libro di R. Caggese*, già nella « Critica » del 1908, ora in *Medio Evo italiano*. I luoghi citati sono alle pp. 183 e immediatamente segg.

(2) 29 luglio, Arch. di S. Andrea, N. 21. L'abate del monastero ed il prete di S. Maria di Castiglione Mantovano si ripartiscono le decime delle loro terre in Castiglione, tre quarti al monastero, un quarto alla chiesa. Sembra dunque ci si riferisca solo alle decime; ma nel doc. non tutto è chiaro: l'abate « remisit » agli uomini di Castiglione « quicquid peccaverint de ipsius decime defraudatione, et insuper *investivit eos de toto benefacto* quod fuerit factum apud ipsum monasterium S. Andree de decima illa, et omnes futuros habitatores ipsius loci ». Cosa sia il « benefacto » si può più facilmente immaginare che sapere davvero.

cattedrale di Mantova al loro villico « vice totius comunitatis hominum Pratilamberti » (1). Il prevosto della nostra chiesa maggiore stipula il contratto « previdens, suis cum fratribus, utilitatem ecclesie et rusticorum utilitatem » - la stessa frase dei documenti che ricordano il buon uso di Pietole -, perchè la « comunitas hominum » investita, diventa più determinatamente, in tutto il documento, « rustici, eorumque heredes ».

Struttura giuridica del contratto: investitura perpetua, dietro pagamento immediato d'una somma fissa - 100 soldi di Mantova - ed obbligo ad un canone annuo - 40 soldi di Mantova -. I rustici dispongono solo dei prodotti di scalvo, sotto penalità determinate se contravvengano, per roveri, olmi e cerri (2); dispongono integralmente degli altri alberi, ma per proprio uso, non per alienarli in qualsiasi forma. La vendita della quota d'un singolo è lecita solo tra abitanti del luogo, consenzienti i canonici. La quota paterna rimane solo ai figli o figlie che continuino ad abitare a Pratulamberto; ricade alla chiesa la quota di chi muore senza eredi o di chi devasta la parte di bosco assegnatagli; tutto il bosco ricade al *dominus* se viene devastato per la parte maggiore. I canonici si riservano d'aver legna per proprio uso se la chiederanno (3), diritto di pascolo per i porci propri al tempo delle ghiande, di « escario » su quelli dei rustici. Per i danni reciprocamente infertisi tra i rustici, il *banno* spetta ai canonici.

Anzitutto: del prezzo d'investitura e del canone d'affitto risponde la comunità come persona; delle contravvenzioni ai patti e dei danni rispondono i rustici al *dominus* « uti singuli ». L'incongruenza non ci può sorprendere: si tratta dell'incomprensione medievale del concetto di persona giuridica. Poi, che il *banno* per danneggiamenti reciproci tra i rustici spetti al *dominus*, è assolutamente fuori d'ogni principio di diritto privato, ma neppure ci possono sorprendere queste tracce d'un *ius eminens* di carattere pubblico. Ed è normale anche tutto il resto, dati i tempi; ma non l'obbligo di non « vendere, donare, pignori dare, nec aliquo modo alienare » i *frutti* (legna) della cosa locata, in un contratto d'enfiteusi o di livello come vorremo chiamarlo.

La ragione è chiara: sotto le forme enfiteutiche o livellarie questo contratto nasconde un riconoscimento od un regolamento di usi civici di pascolo e legnatico.

(1) 13 marzo, D'ARCO, *Studi*, I, doc. 20; *Reg. Mant.* 348; *Catt.* XXVIII A, p. 531.

(2) 5 soldi di Mantova per un rovere venduto, 12 mantovani per un olmo od un cerro.

(3) « pro circulis vegetum », aggiunto; vuol dire per le botti.

Forse, lo afferma già il fatto che c'è una parte di bosco « quam canonici in se retinent », dove « nullam conditionem rustici habere debent »; il liberare una parte del terreno gravato da usi civici riconoscendoli sul resto per contratto, è una forma di transazione semplice e frequente. Ma, in questo caso, sappiamo di più: trentasei anni dopo, il prevosto della Cattedrale aveva dimenticato il contratto del 1171 che pur teneva chiuso ne' suoi archivi, ed asseriva in un giudizio arbitrale « homines Prati Lamberti in dicto nemore nullum ius habere, et si quod ius habuerunt, eos illud amisisse » (1). Senonchè, dell'atto del '71 eran stati fatti, al solito, « duo brevia in uno tenore » e gli uomini di Pratolamberto non avevano perduto il loro: secondo quel contratto, rispondevano, il bosco è investitura nostra e de' nostri antecessori, anzi, i nostri antecessori tenevano (2) « a comitissa Matelda dictum nemus antequam ecclesia haberet vel adquisivisset ». E se in qualche modo i canonici ebbero od acquistarono (3) il bosco, vuol dire che Matilde agli uomini di Pratolamberto non l'aveva concesso in proprietà - e non c'era da pensarci - ma in uso; la loro affermazione generica, quello che avviene di tutte le grandi selve di proprietà Canossiana, provano già per sè che doveva trattarsi di usi civici.

Dunque, i canonici del 1207 non la pensavano diversamente dai loro predecessori di trentasei anni avanti: volevano il bosco libero, e volevano sostituire agli usi civici un regolare contratto di livello nelle forme, applicate altrove, che vedremo subito. Un primo passo era stato fatto allora, ed ora si giudicava venuto il momento per un secondo; si dichiarava invalido quel primo contratto, o almeno si eccepiva la lesione enorme, chiedendo la restituzione. Ma i canonici dovettero accettare una transazione, e dietro pagamento di quaranta lire imperiali da parte dei rustici, confermarono in tutto la prima investitura.

Dopo vent'anni, altra conferma espressa del primo contratto e della transazione del 1207, per sessanta lire imperiali (4). Gli uomini di Prato-

(1) 7 dic. 1207, *Catt.* XLV. Il doc. è ricordato dal DAVARI, *Il paese e la chiesa di S. Maria di Prato Lamberto*, p. 5. Notiamo che due dei canonici presenti a quest'atto del 1207, Bellino e Boninsegna, erano stati consenzienti a quello del 1171.

(2) Uso un verbo generico perchè, per svista del notaio, proprio questo verbo manca nel documento.

(3) Qui non è detto, e neppur noi sappiamo bene come i canonici acquistassero Pratolamberto; forse si deve considerare compreso nella donazione di S. Lorenzo fatta da Beatrice e Matilde nel 1073, *Catt.* IX. V. indietro pp. 16-17.

(4) luglio - agosto 1227, *Catt.* LXXXI. Mi sfugge la ragione della rinnovazione dell'investitura.

lamberto nel secondo di quegli atti, rappresentati da speciali procuratori *ad litem*, eran riusciti a tener fermo e il canone d'affitto e gli altri patti; questa volta li rappresenta il loro *console*. Sono passati anni e storia ed il piccolo Comune rurale vuole e può far valere i propri diritti contro i vecchi padroni che van diventando, ogni giorno più, soltanto una *parte in contratto*: i bravi canonici, che certo studiavano «all'Evangelio» ma anche avevan sciupati i «vivagni» d'altri libri di profana scienza che perchè «lucrativa è contumeliosa», videro eliminato dalla radice un loro conducente sistema di comprar le quote dei rustici male in gambe per riaffittarle «ad frumentum»: il nuovo contratto impone che intanto restituiscano, s'intende dietro indennizzo, poi non comprino più; se un rustico venderà, venda ad altro rustico, e se non trova l'acquirente «quod comune Pratilamberti emere teneatur et comune emat, salvo iure investiture dominorum et salvo iure universitatis rusticorum». E s'intende: il diritto dei *domini* va salvaguardato contro un acquirente come il Comune ⁽¹⁾; ma va salvaguardata anche l'«universitas rusticorum», la vera investita, che può non coincidere in tutto col nuovo Comune, forse anche qui come altrove, e l'abbiam visto, formato di rustici e di non rustici. Ora, se l'obbligo degli investiti di non vendere ad estranei, che era già nei patti del 1171 e rimase, poteva costituire una garanzia anche per i *domini* ed era insieme nel carattere del vincolo livellario, l'obbligo dei canonici di restituire il mal comperato, cioè di ricostituire *in pristinum* il terreno in contratto, è proprio contro i *domini* e non è altro che l'azione, o dovremmo dire la reazione, del carattere fondamentale del diritto originario dei rustici, *l'inalienabilità degli usi civici* a favore della popolazione locale ⁽²⁾.

La nuova veste contrattuale non ha cioè mutato ancora la natura dei diritti originari: la muteranno solo quei tratti «de nemore roncato» che già esistevano al tempo della transazione del 1207, e per i quali gli stessi procuratori dei rustici di Pratilamberto riconoscevano ai canonici il diritto di «procedere de iure» per incamerarli ed affittarli poi certo «ad

⁽¹⁾ Allo stesso modo che spesso il maggior Comune cittadino è escluso per contratto dall'acquisto di diritti su beni ecclesiastici, come i grandi e come i servi. Le ragioni sono note. Nel nostro documento, contro l'intrusione del comune di Mantova che con le commissioni del 1217 da noi conosciute, aveva venduto parte del bosco, sono d'accordo canonici e rustici.

⁽²⁾ Cfr. in genere CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi*, Napoli 1917, e RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, Milano 1915, e, per il fatto dell'inalienabilità degli usi civici, le opinioni concordi ivi ampiamente e ripetutamente citate.

frumentum» o a denaro; la muteranno, quando tanto saranno cresciuti da sopraffare il bosco originario (1).

Cerchiamo di eliminare e il naturale desiderio dei canonici di accrescere il proprio e quant'altro non ha, in tutta la questione, che il valore nullo dell'episodio momentaneo, perchè ne esca, ora, solo questo: anzitutto che per la stessa natura dell'uso civico chi acquista per qualsiasi ragione la qualità di rustico del luogo si sottopone *ipso iure* a questo contratto; poi, che se delle contravvenzioni e dei danneggiamenti i rustici rispondono al *dominus* « uti singuli » per le ragioni che abbiám detto, il *dominus* non è riuscito a farli rispondere nello stesso modo anche del canone d'affitto (2), come avveniva invece in forme livellarie già altrove largamente applicate.

E dagli stessi canonici: essi ed il vescovo possedevano insieme, per donazione Canossiana, terre in Volta; insieme tennero a lungo, tra l'altro, un bosco detto « *Nemus de subtus* », sul piccolo fiume Caldone. L'undici febbraio 1214 - e di questo documento abbiamo parlato ancora - il vescovo ed i canonici ne investono a fitto il comune di Volta, rappresentato dal suo console e da un apposito « *sindicus* ». Notiamo: console e sindaco agiscono « *vice et nomine dicti comunis et vice et nomine singulorum hominum de Volta ad quos pars aliqua dicte investiture ex divisione perveniret* ». Il fitto è in frumento, una mina mantovana per biolca, nè potrà aumentarsi: « *nulla alia superimposita dicto Comuni seu dictis hominibus de Volta fiat* », la condizione solita d'immutabilità, piena d'incalcolabili conseguenze. Il Comune potrà a suo libito suddividere tra gli uomini del luogo la terra locata, ed il vescovo ed i canonici investiranno « *singulariter et per divissum homines singulos de Volta qui pecierint, pro rata parte dicte investiture que ad eos pervenerit, secundum bonum usum Mantue in se et in suos heredes, ad predictum fictum redendum unius mine mantuane frumenti de qualibet bibulca sue partis* ». Il Comune risponderà per gli insolventi, ma per chi paga in termine « *comune Volte de iamdicto ficto non inquietetur a dominis* »; il che vuol dire, chiarissimamente, che ogni singolo pagherà direttamente ai padroni la propria quota. Singolar-

(1) Le liti tra canonici e comune ed università di Pratolamberto, duravano ancora almeno nel 1232. Cfr. una nomina di procuratori *ad litem*, 21 ag., *Catt. XCIV*.

(2) Con un doc. 14 genn. 1223, Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 3, il prevosto di S. Pietro, per 9 lire mantovane investe uno « *ad bonum usum Mantue et terre Pratilamberti* » di due biolche di bosco, in 4 pezze, nel bosco di Regona, terr. di Pratolamberto, al fitto, *da pagarsi al comune di Pratolamberto*, in ragione di 3 mantovani per biolca, a S. Stefano; « *dominus vendidit (ma vuol dire investi) salvo tenore carte que est inter canonicos et comune Pratilamberti* ».

mente poi, quelli che verranno investiti « pro parte per divisum » pagheranno ciascuno per la lor prima investitura dieci imperiali in ragione di biolca della lor parte. Il Comune d'altro lato, come ente, paga ora, per questa investitura collettiva dieci lire imperiali, ma nessun fitto collettivo, appunto perchè in questo contratto *i comunisti rispondono del canone d'affitto « uti singuli »*: la sua caratteristica tipica è questa (1).

E c'è una notizia, senza data, in un quaderno vescovile scritto nella prima metà del secolo XIII (2), che ci mostra, ritengo, proprio questa divisione in atto: « Omnes infrascripti homines de Volta habuerunt sorte partem sibi contingentem de divisione boschi, secundum quod inferius aparebit, et respondent isti, canonicis, de ficto » (3); per questo ne occorre l'elenco. Sono centodue nomi di investiti da mezza biolca in su non oltre le otto e mezza, ed è raro chi ne ha più di tre; in tutto 177 biolche (60 ettari), parte dei canonici del bosco comune col vescovo, che doveva quindi superare per estensione, in complesso, i cento ettari.

*
* *

Indipendentemente dai canonici della Cattedrale, il vescovo usa di questo tipo di contratto con enti collettivi anche per le proprie terre, anzi, le memorie di investiture vescovili a comunità intere sono abbastanza numerose. Così, da un documento del 1239 (4), si rileva che a' suoi tempi il vescovo Guidotto aveva regolati, come tanti altri, anche i rapporti patrimoniali del vescovado col comune ed università di S. Biagio di Bagnolo, con un atto notarile per cui dei redditi che il Comune traeva dai propri « comunali » - boschi, prati, paludi - un terzo doveva essere pagato al vescovo entro un mese dall'esazione; se questa importava spese, giudiziali o non, per un terzo erano a carico dell'episcopato. Ora, il vescovo Iacobo, ricevuti per investitura due mansi di terra, investe il Comune « de omnibus comunalibus, suprapresis et palludibus curie Bagnoli ad dictum episcopatum de iure pertinentibus », al fitto annuo, a S. Martino, di un imperiale per biolca, più la decima dei frutti « de tota ea terra que poterit laborari »,

(1) *Catt.* XLVIII.

(2) Arch. Gonzaga, documenti Portioli.

(3) È certo questo il bosco del 1214, perchè il « Nemus de subto » non è nominato nell'elenco delle tenute del vescovado in Volta che è nello stesso quaderno, e che debbono essere tutte, cioè tutte le altre.

(4) Arch. vesc., vol. II, c. 21 r. - v.

cedendo ogni suo diritto su detti beni comunali. E seguono certi patti: « Si dictum comune vel universitas vel aliquis de predicta universitate velet vendere, debeant inter se vendere, et si emptores non invenerit in terra Bagnoli, debent vendere talibus personis *que bene solvant domino episcopo et episcopatu fictum et decimam* », previa denuncia del contratto al vescovo « secundum tenorem statuti Mantue » (1), e debbon pagare fitto e decima al villico e nunzio del vescovo nella terra di Bagnolo. Il vescovo si riserva il diritto di prelazione sulla quota in vendita per 12 imperiali meno del prezzo convenuto con terzi; se non compera, investirà l'acquirente « *habendo investituram et fictum et decimam* ». Tutto ciò salvi onore, giurisdizione e « districtum » del vescovo sulla terra, salve le « conditiones » che gli spettano, « et iure pasti, si quod pastum habere debet ». Dunque, anche in questa specie di transazione non molto dissimile da quella dei canonici con gli uomini di Pratolamberto, l'investitura è bensì fatta al Comune, ma del prezzo delle nuove investiture di quote parti, del fitto e della decima, *rispondono direttamente ed individualmente i singoli*.

Ora, ricordiamo quanto abbiam dello dell'uso contrattuale di Borgonuovo, ricordiamo i casi da noi citati in cui trovammo applicato il *modus*, la *consuetudo*, o addirittura il *tenor investiture* del luogo. Non conserviamo l'istrumento d'investitura collettiva originario, ma non possiamo non ritenere che tutti quei contratti singoli, a cui dovremo aggiungere i numerosissimi, così di Borgonuovo come anche di Priata, che rispondono ai canoni d'affitto irrigiditi dall'uso locale (2), non siano altro che l'applicazione dello stesso sistema da noi riscontrato a Volta e a Bagnolo: diritti di nuova investitura in caso di vendita del dominio utile da parte degli investiti, e di fitto, l'uno e l'altro a carico dell'acquirente, costituiscono i redditi che il *dominus esige direttamente ed individualmente dai singoli in base alle norme fissate in un contratto con la collettività*.

Volta nell'alto Mantovano, Bagnolo sotto la città ma a sinistra del Po, e a destra Borgonuovo, e Priata e, come una serie di documenti lascia credere, Castel S. Pietro presso Revere (3); dunque dicevo bene: è un

(1) Cioè della rub. 10 del libro 2°, anteriore adunque al 1239.

(2) Vedemmo: 12 imperiali e 2 capponi per biolca pei casamenti, quarto e decima per l'aratorio, terzo e decima per il vitato.

(3) Un citato volume miscelaneo dell'Archivio vescovile, a c. 82, ci dà un contratto 21 ott. 1215 in cui il vescovo Enrico si dichiara pagato di quanto gli doveva il comune di Castel S. Pietro « *causa emptionis quam Brixienses vel homines castri S. Petri fecerunt a dicto d. episcopo* ». Seguono patti e riferimenti non tutti chiarissimi, che in ogni modo ci interesseranno in altra occasione; ma par certo che potes-

sistema. Ma un sistema generale, dei canonici della Cattedrale come del vescovado; e se, per questi due enti ecclesiastici maggiori potremo pensare ad un indirizzo d'amministrazione patrimoniale almeno originariamente unico, potremo anche facilmente dimostrare, che dello stesso sistema si valgono il monastero di S. Andrea ⁽¹⁾, e una chiesa minore della città, dedicata ai Santi Cosma e Damiano ⁽²⁾, ed il grande monastero di S. Benedetto di Polirone ⁽³⁾. Ciascuno dei contratti stipulati da questi diversi

sero accedere ad *investiture e locazioni*, anche uomini non compresi nella convenzione del '15. Certissimo è che in una permuta e in una « *refutatio et investitura* » 5 dic. 1244, ambedue in Arch. vesc., vol. II, c. 106 v., si ricorda come base il « *contractus aquisti castri S. Petri* » e si tratta di terre vescovili: siamo cioè davanti a contratti singoli stipulati sullo schema di una concessione originaria collettiva.

⁽¹⁾ Abbiamo già visto, a proposito degli usi contrattuali, un « *pactum quod est inter comune Fornicate et ipsum monasterium* » di S. Andrea, ricordato in un doc. 15 sett. 1235 che è proprio un'investitura dell'abate a singoli. Dunque esiste anche qui un patto base con la comunità, da cui nasce una serie di rapporti analoghi, ma diretti fra padrone e coltivatore.

Nè mi pare diverso il doc. del 1128 già cit. a p. 175, n. 2: quantunque si tratti solo di decime, gli investiti sono in ogni modo gli *uomini di Castiglione* « *et omnes futuros habitatores ipsius loci* ». Molti documenti del secolo seguente, a cominciare dal 1205 (7 ott., N. 50), e più nella seconda metà, dal 1273 in avanti (N. 161, 165, 169, 179 ecc.), dimostrano che della decima non rispondevano gli uomini di Castiglione come corpo, ma ciascuno di essi personalmente e direttamente per le terre gravate di quest'onere a favore del monastero.

⁽²⁾ La chiesa possedeva un manso in territorio di Castelluccio, detto appunto manso di S. Damiano. Ora noi non abbiamo più, ma sappiamo che esisteva, un « *antiquum instrumentum confectum per Bellebonum notarium* », secondo il quale « *omnes condiciones et ficta, dictum mansum totum S. Dalmiani et eius tenutores, facere et reddere annualiter consueverunt pro dicto manso* ». Quell'istrumento ora perduto, era della fine del sec. XII, perchè noi conosciamo un notaio Bellebono che rogava un documento di S. Andrea 16 febr. 1190, N. 35, ed altri dal 1183 al 1200, *Reg. Mant.* 417, 488, 519, 584, 680. Conserviamo invece numerosi contratti individuali di vendita del dominio utile e d'investitura dell'acquirente di parti del manso, dal 1252 al 1287; in essi è detto che tutto il manso era affittato per 8 soldi, 2 capponi, 2 galline e 20 uova, più le albergarie che in alcuni di quei contratti si precisano così: « *dare comedere et bibere quociens ipse presbiter (della chiesa dei SS. Cosma e Damiano) iverit in dictam terram Castelluculi, competenter, secundum qualitatem illius diei* ». Ma in ciascun contratto è anche stabilita la singola quota di fitto in proporzione della parte di manso con esso contratto affittata. All'« *antiquum instrumentum* » del notaio Bellebono si sono cioè sostituiti tanti strumenti che si riferiscono a quello come ad una norma unica, originariamente giustificata da un nesso personale tra gli investiti che è ora del tutto sparito, tanto, che nel contratto più recente, del 1287, la norma è perfettamente seguita, ma non è più espressamente ricordata. I doc. in proposito sono tutti in *Catt.* 29 ag. 1250, CXVI; 6 febr. 1251, CXXVI; 26 o 27 lug. 1252, CXXX; 25 ott. 1253, CXXXII; 19 ott. 1255, CXXXVII; 12 febr. 1256, CXXXVIII; 28 dic. 1287, CCXXIII. Dai computi, deve trattarsi d'un manso di 24 biolche (8 ettari).

⁽³⁾ Nel 1195 l'abate di S. Benedetto investe una quindicina di persone (de manso uno terre in Roncobonardo », 27 dic., *Reg. Mant.* 558. I termini del contratto sono

enti ha, s'intende, qualche suo peculiare carattere: quello per esempio di S. Damiano per un manso in territorio di Castellucchio, mostra come al disgregarsi del contratto originario unico in nuovi contratti individuali, possa contribuire anche un fatto, importante: alla quota di fitto di ciascun investito, proporzionale al canone globale originariamente stipulato, ciascuno aggiunge, nei contratti nuovi, un « *fictum frumenti* » computato ad una mina e mezza per biolca; poichè la terra è ancor tardi in parte a salici, si può pensare che fosse originariamente paludosa, cioè in istato di reddito scarso od incerto, e lo confermerebbe la tenuità del canone: doveva allora esser stato pattuito, come avviene anche in altri casi, che se mai la terra si immettesse in coltura e dopo un certo termine, al concedente spettasse un determinato canone aggiuntivo. Ora quest'immissione in coltura, non certo contemporanea per tutto il manso, doveva dare a ciascuna delle parti man mano redente dalla palude una specie d'individualità propria, doveva cioè contribuire a rompere un'unità antica che di fatto andava man mano fisicamente scomparendo.

Il contratto di S. Benedetto per un manso in Roncobonoldo, ha una

questi: investitura perpetua ai consorti e loro eredi maschi e, in difetto, femmine, per 5 lire imperiali d'investitura e un fitto annuo, da pagarsi il giorno di S. Andrea, di 30 soldi della stessa moneta (o 3 lire di mediatini: il soldo imperiale valeva cioè due mediatini, come valeva due mantovani), e un « *precum* » all'abate (non con buoi, aggiunge fra le righe una mano contemporanea) per ciascun residente nel manso, prestatato in Palidano, dove vorrà il priore della locale chiesa di S. Sisto, dipendente dal monastero. Patti aggiunti: gli investiti non possano vendere il dominio utile della loro quota senza il consenso dell'abate; abitino nel manso; le femmine chiamate all'eredità d'una quota possano sposare solo liberi solvibili (non astrattamente, ma fino a concorrenza della lor parte di fitto), e pure residenti; la quota di chi muore senza eredi ricada al monastero.

Quasi sessant'anni dopo, un probabile discendente d'uno dei « *comparcionales* » primi investiti, compra la quota d'un altro, 5 biolche e 4 piedi di terra (2 ott. 1252, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto: Saço (Soço?) de Roncobonoldo è un investito del 1195, Guido de Suçis de Roncobonoldo il compratore del 1252; Silvestro è pure un originario investito, Iordanino qd. Forçani de Silvestris il venditore attuale. La terra è sempre nella contrada Valoria, e i Martocci e i Silvestri ora confinanti con la parte venduta, rispondono ai « *fili* Martocci » ed ancora a Silvestro, investiti nel 1195). L'acquirente pagherà 18 imperiali di fitto nel di di S. Andrea, *a norma dello strumento di locazione del manso di Roncobonoldo*. (Si noti che se la quota di fitto, come avviene di solito, non è cresciuta, - nè può servir di base il prezzo d'investitura, per 5 biolche 32 soldi imperiali e mezzo nel 1195, nel 1252 per tutto il manso 100 soldi imperiali - il rapporto: fitto 18 imp. per 5 biolche nel 1252, fitto per tutto il manso 360 imp. (30 sol. imp.) nel 1195, darebbe un manso di 100 biolche = 33 etari). Dunque, le norme del contratto originario sono diventate una specie di *usus loci*, a cui basta riferirsi anche ora che alla quota complessiva di fitto costituente l'unità di quel contratto, si sono sostituite tante quote e tanti contratti individuali.

strana clausola nelle garanzie consuete di difesa del possesso, prestate dal *dominus* agli investiti: l'abate li difenderà contro tutti, « preter a potestate terre »; strana clausola, che può essere in rapporto con l'importanza del Comune rurale da cui dipende la terra in contratto, o forse con la qualità della persona del podestà: siamo in territorio di *milites*.

Ma se a ciascun rapporto locale possono dare una distinta nota di colore le condizioni fisiche o l'ambiente politico, la struttura fondamentale è una sola: in tutti, un originario contratto con una collettività ha dato origine a rapporti diretti tra *dominus* e singoli membri della collettività stessa, in quanto rispondono essi singolarmente dei prezzi d'investitura e di fitto, secondo tante convenzioni individuali nuove, ma analoghe perchè stipulate sulla base di quella prima originaria ed unica.

* * *

Tuttavia, il tipo seguito nei maggiori contratti stipulati dal monastero di S. Benedetto con enti collettivi, quantunque necessariamente vicino, non è proprio questo. Noi conosciamo le cause esterne superiori che promossero in un certo momento l'intensa applicazione di quei contratti: il Po, che raggiunte ormai le posizioni attuali minacciava durante le piene il monastero e le sue terre, la palude ed il bosco che si stendevano ancora su tanta parte del territorio e spesso ritornavano ostinatamente nelle campagne già redente e dissodate, in conseguenza proprio di quelle piene non contenibili se non con mezzi potenti e forze organizzate. Dei contratti del 1197 e di quelli di poi noi abbiamo cioè già rilevata la più diretta funzione sociale e la struttura economica: grandi concessioni di terre a tenue censo perchè si facessero, si compissero, si difendessero gli argini; esenzioni temporanee da ogni censo perchè si immettessero nuovi terreni in coltura. Ne studiamo ora la struttura giuridica, che ha altre sue proprie conseguenze d'ordine sociale, mediate ma non meno importanti.

Occorrevano grandi mezzi e forze organizzate, ed era naturale cercarle stringendo contratti con enti collettivi; ma in quali forme? In forme già in uso, adattate alle necessità occasionali e locali: quando mai il medio evo, che creò pure una nuova vita ed un nuovo pensiero, volle coscientemente fare, o solo credette di fare cosa nuova?

Nei contratti del 1197 ⁽¹⁾ gli investiti sono gli *homines* di Villabona

⁽¹⁾ 24 apr., *Reg. Mant.* 580, 581, 582; quest'ultimo edito in CARRERI, *Dei gastaldi, decani e massari ecc.*, cit. Cfr. RUBERTI, *Una contribuzione storica ecc.*, pure cit.

e di S. Siro, borgate non lontane dal monastero, e di Quistello; quegli uomini determinati, indicati per nome: sedici per il primo paese, ventuno per il secondo, dieci per l'ultimo; ma, tutti, anche per gli altri abitanti del luogo; anzi, poichè l'investitura, che contempla gli eredi dei due sessi, è perpetua, anche per coloro « qui super locum istum ad habitandum venturi sunt » (1). L'investitura ha per oggetto terre espressamente determinate (2), ma è *pro diviso*, « quemdam de uno manso et quemdam de medietate unius mansi, scilicet terre et nemoris, et de quarterio uno et de dimidio ». Il *dominus* riceve per l'investitura 12 imperiali a Villabona, due soldi imperiali a S. Siro, da ciascuno, e a Quistello 30 soldi imperiali per manso. Il canone d'affitto è in rapporto col tipo di coltura: il casamento darà 12 imperiali ed un « amiscere » (3), la terra lavorativa il quarto e la decima, la vitata il terzo e la decima, tutto portato « ad caneavam monasterii » (4); la terra a prato, fuori del manso, darà 6 imperiali per biolca (5).

Come struttura, il contratto è così già nettamente determinato, nè alterano la sua natura di schietta obbligazione civile i patti aggiunti a noi già noti della costruzione degli argini propri e prestazione obbligatoria d'aiuto in caso di pericolo dell'argine maestro a carico degli investiti, del-

(1) Villabona; a S. Siro: « et per omnes venturos habitatores »; a Quistello: « et per alios habitatores et habitatores curie Custelli ». Per Quistello non è certo questa la prima investitura. Parla di Quistellesi « investiti » da S. Benedetto un testimoniaio in lite del 1189, ricordando anche diritti loro di pascolo e legnatico a Priada, territorio vescovile; Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, già cit.

(2) Non a Quistello, per omissione, o perchè note.

(3) Ma il casamento sarà di una biolca, il che risponde ai contratti di Borgonovo ecc. Dodici imperiali equivalgono, è detto, a due soldi mantovani: una mano più tarda corregge in tre. L'« amiscere » è determinato in una spalla di una libbra e mezzo, e, se non è possibile, in due capponi o due galline, a S. Stefano, consegnati all'abate o al suo villico in luogo, « cum comestione » a Villabona, senza a S. Siro e Quistello.

(4) Chi li conduce avrà là un pasto. Da S. Siro, i fitti si possono condurre per acqua o per terra; se il tempo non permetterà, si depositino a S. Siro, ma « sine comestione » al portatore, e quando tornerà bel tempo si portino a S. Benedetto. Per Quistello, i fitti si portino « ad caneavam de Custello ».

(5) Mi par chiaro che il prato sia fuori del manso assegnato, dalla frase « pro bubulca prati VI imp. ... quisque persolvat, posita et habita in concordia curie » di Villabona e Quistello, frase spiegata nel doc. di S. Siro: « pro bubulca prati habita in convallibus in concordia curie, omni anno VI imp. », ed in un altro più tardo, 14 nov. 1205, per terre lungo Po vecchio: chi ha un manso, « tres habeat bubulcas prati designatas per nuncio monasterii in convalibus », Arch. St. Mantova, fasc. S. Benedetto, p. 21. Non è ancor detto, con questo, che *ogni corte* in Italia, avesse terre destinate ad uso comune, ma è un esempio da aggiungersi a quelli meridionali del LIZIER e ai settentrionali del LEICHT, a proposito delle prudenti limitazioni del LUZZATTO, *I servi* ecc., cit., p. 49.

l'esenzione dal canone per tre anni e per due anche da ogni quota di legna ricavata dal disboscamento della terra nuovamente immessa in coltura, salva sempre la decima; e potremo aggiungervi l'obbligo di piantar viti in ragione d'una biolca per manso con esenzione dal canone per quattro anni, di fornire annualmente tre o quattro o sei *opere* al monastero, e il diritto del padrone, in caso di vendita del dominio utile, a 12 imperiali per lira dal venditore e ad altrettanto dal compratore ⁽¹⁾.

Neppure escono dal tipo livellario note altre condizioni apposte a questi contratti: la quota di chi muore senza discendenti ricade alla curia; le figlie e le vedove eredi ed in effettiva tenuta d'una quota non possono maritarsi « nisi in concordia curie »; se uno vuol vendere « eius tenute melioramentum » lo ceda alla curia per due imperiali meno che ad altri, e se la curia non vuol comperare, venda a persona gradita al padrone ed ai vicini e che si sottoponga alle condizioni del contratto. Nè è nuovo l'obbligo di residenza, che ora passa tuttavia in prima linea, sotto pena al contravventore di perdita dei propri diritti ⁽²⁾.

Ma seguono, a carico dell'investito, l'obbligo di giurare il « salvamentum loci », di contribuire alla conservazione delle ragioni ed onori del monastero, di prestare « *consilium et adiutorium* » come gli altri uomini dell'abazia se il monastero dovrà ospitare il papa o l'imperatore od altri grandi; ed in fine è aggiunto: « omnes habitatores presentes et futuri de omnibus offensis et culpis sub iurisdictione et mandatis nunciorum monasterii semper in omnibus stare debent ». E tutto questo implica un rapporto di sudditanza in ogni modo estraneo alla pura obbligazione civile, non necessario e neppure comune nel contratto livellario ⁽³⁾.

Dunque, una miscela di istituti, comprensibilissima certo, dovremmo anzi dire naturale dato il periodo, ma, anzitutto, più precisamente determinabile. Se facciamo astrazione dalla causa, chè la difesa armata del luogo si capirebbe difficilmente ⁽⁴⁾, ed agli Ungari invasori sostituiamo le piene del Po, e gli argini alle fortificazioni da erigere, « conciare et waitare », ci

⁽¹⁾ Ma a S. Siro 12 in tutto, metà per uno.

⁽²⁾ Poichè si tratta di liberi, è appositamente accentuato che ciò « inter eos stetit atque convenit ex pacto ».

⁽³⁾ In sè, senza pregiudizio del concetto generale del VACCARI. *La territorialità*, cit.

⁽⁴⁾ Da noi. Per la castellanza di S. Giorgio delle Pertiche invece, il CHECCHINI, *Comuni rurali padovani*, pp. 155-162, ha mostrato (non direi proprio dimostrato) pericoli esterni; ed è importante il raffronto perchè quella castellanza o abitanza, o diremo meglio la carta di castellanza di S. Giorgio, è del 1195, cioè dello stesso periodo delle nostre.

troveremo davanti certo a quel rapporto insieme livellario e feudale che va sotto il nome di *abitanza* o *castellanza* ⁽¹⁾. Non uno manca degli elementi essenziali: concessione collettiva per gli abitanti presenti e futuri - nel documento per S. Siro è detto espressamente « ad abitandum » - di un territorio determinato che almeno per Quistello coincide con la corte; regolamento della *pace* del « castrum » - il « salvamentum » e la promessa finale espressa « non furtum facere, non incendium -; alienazione ed eredità contenute nei confini della corte e tra abitanti di essa. E d'altra parte io non ho che da prendere i vari esempi che ci offre il Leicht sulle carte di Nonantola ⁽²⁾ e di Cremona ⁽³⁾ per trovare fondamentali analogie d'ambiente ⁽⁴⁾. Certo, e si comprende, da noi passa in second'ordine la casa ed in primo il manso personale ed il prato comune posto fuori dai mansi: ma noi siamo, coi documenti nostri, alla fine del secolo XII, che ha altra storia ed altre pretese che il X e l'XI.

Dunque, poichè il medio evo non crede e non vuole far nulla di nuovo, come già contro i barbari invasori, si adatta ora alla funzione nuova il vecchio tipo d'abitanza, che fondeva l'antica forma del livello con quella del feudo, ed anche con le influenze della costituzione curtense. Quest'ultima sottile osservazione non mia ⁽⁵⁾, trova forse una conferma nei documenti miei, così tardi: la curia, abbiam visto, vi torna in campo insistentemente: assegna il prato su terreno comune ai detentori d'ogni manso, chiama alle rotte degli argini maestri, determina le opere da prestare al monastero, incamera la quota di chi muore senza discendenti, acconsente ai matrimoni delle figlie e vedove che restano nella terra, ha diritto di prelazione sulla quota di chi vende. In successive investiture di S. Benedetto, che subito vedremo, in tutto questo si sostituiscono alla curia *il dominus ed i vicini*: è un aspetto della questione generale dei rapporti tra l'uno e gli altri, che mi basta, ora, d'aver posto in rilievo.

Al monastero di S. Benedetto non erano del resto ignoti nè l'espressa denominazione di *abitanza*, nè il contenuto schietto di essa, indipendentemente dalla difesa dal fiume. Il nome ricorre in un'investitura del 1209 di

⁽¹⁾ PERTILE, I, p. 340 e 355-56; ma ora LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria*, p. 137 e segg.

⁽²⁾ TIRABOSCHI, *Nonantola*, II, 78, 85, 220, quest'ultimo del 1116, della contessa Matilde per gli « habitatores de Gipso ».

⁽³⁾ ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, 27 (1105 e 1116).

⁽⁴⁾ Insufficiente invece riuscirebbe ogni ravvicinamento col pastinato romano e ligure; v. citaz. di documenti in LEICHT, *Livellario nomine*, dell'estr. pp. 20-21 e 28.

⁽⁵⁾ LEICHT, *Studi*, cit., p. 102.

terre a Castagnolo, sulle rive di Po vecchio ov'era, un tempo, una gran selva che conosciamo, tra le corti di Pegognaga e di Villole: non solo la concessione è « ad habitandum » e v'è fissato ai 39 investiti l'obbligo di residenza a datare dal giorno di S. Michele, ma la terra concessa, ormai tutta aratoria e divisa in vari appezzamenti, è proprio « possita in *abitancia* » del luogo (1).

Il contenuto s'incontra in un documento del 1218, d'investitura ai consoli ed uomini che abitano ed in futuro abiteranno a Quistello, proprio del « castrum », vecchia costruzione Canossiana sorta quando erano giustificate le ragioni tipiche di concessione di questi feudi (2); ed io credo che la forma di questo nuovo contratto sia ricalcata su ben più antiche investiture conservate dal nuovo Comune come privilegi locali. L'investitura è *pro diviso*, ed ognuno ha nel castello una tavola o meno o più « ad perticam antiquam sibi designatam » in ragione della quale paga all'abate un fitto di tre bolognini a calen di maggio; ma sul suo, ognuno deve, entro l'anno, costruir casa ed abitarvi, e non locarla se non a persona gradita all'abate ed ai buoni vicini di Quistello. Per la vendita valgono le consuete limitazioni: consenso dell'abate, diritti di prelazione e di sei imperiali d'investitura per lira da ciascuna delle due parti. Tipica è la funzione degli investiti: « quod ipsi homines de Quistello debeant bene claudere et manutene, ad voluntatem domini abbatis iamdicti et eius successorum, predictum castrum Quistelli, et banna que in ipso et pro ipso castro posuerit vel poni fecerit dictus dominus abbas vel eius successores, atendere et custodire et observare et observari facere ad voluntatem domini abbatis et eius successorum teneantur ». L'investitura generale è concessa al prezzo d'una gallina per tavola di superficie, e nelle mani del nostro bravo notaio la rinuncia dell'abate già pagato all'eccezione « non traditae pecuniae », diventa per l'occasione una rinuncia « exceptioni non traditarum galinarum »..... Non ostante le frequenti liti di giurisdizione con potenti vicini (3), e forse già col Comune cittadino, io credo che il « bene claudere » il castello avesse ormai valore solo a salvaguardia delle biade ivi custodite, del monastero e dei privati ! (4).

(1) 9 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

(2) V. RUBERTI, *Quistello nei secoli andati*, pp. 10-11.

(3) Il vescovo, proprietario confinante, aveva usurpati diritti di uomini di Quistello, secondo deposizioni testimoniali del 1189 a noi già note per altre ragioni.

(4) Arch. St. Mantova, Fasc. di S. Benedetto, pp. 24-5.

Se quest'ultimo tipo schietto di feudo d'abitanza o castellanza ⁽¹⁾, dove cioè non entrano nè argini nè fiumi, non è, come supponevo, che una rinnovazione di concessioni più antiche ora perdute, potremmo aver trovato in quelle i modelli che al monastero servirono non per le investiture di Quistello soltanto, ma per tutte le altre, adattate contro il nuovo nemico

Poi, in questa forma di feudo d'abitanza i principii amministrativi del monastero si irrigidiscono, e non tanto perchè la minaccia del fiume rimane, quanto perchè rimane una tradizione non superabile ed anche, ritengo, un interesse economico notevole della controparte.

Rimane la minaccia per S. Siro, dove nel 1221 si richiamano le condizioni del 1197 per una terra i cui confini sembrano dire l'opera di dissodamento e di bonifica in venticinque anni compiuta: « a mane *laborationes veteras* S. Syri, a meridie *via nova*, a sera *dugalem novum* » ⁽²⁾; e rimane per territori vicini, quale Gorgo, i cui uomini ebbero nel 1204 un'investitura pur simile a quella del 1197 ⁽³⁾, e Mirasole, come da un documento del 1226 ⁽⁴⁾; e per terre in riva di Po vecchio, (S. Bar-

⁽¹⁾ Conosco due corti denominate *Castellanza*, sopra Rodigo, verso la Postumia; potrebbero ricordare antiche comunità rustiche del tipo studiato nel testo.

⁽²⁾ 21 febr., Arch. St. Mantova, Fasc. di S. Benedetto, pp. 17-9: investitura a 58 persone, per sè ed eredi al buon uso di Mantova, di due pezze di terra aratoria e prativa a S. Siro « in valle S. Benedicti », in tutto 193 biolche (64 ettari), già nell'atto d'investitura ripartite in 49 lotti da una ad 11 biolche (maggioranza da 3 a 5) concessi a persone singole o a gruppi famigliari, al terzo e decima del pane e terzo del fieno, condotti al monastero. Si riferisce « ad illas condiciones et pactos et usancias », tranne pel fitto, « quas continentur in cartis veteris, et specialiter in carta ab Agnello notario facta », cioè a quella del 1197.

⁽³⁾ 3 marzo, *ibid.*, c. 4, e orig. in Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto. Gli « homines de Gurgo » investiti sono 30. L'investitura è perpetua e vale per gli abitanti e « habitaturi », ed eredi maschi e femmine. Oggetto dell'investitura è l'isola di Gorgo, senz'altra indicazione o ripartizione. Fitto, terzo e decima di tutto, condotti a S. Benedetto o a S. Biagio (li presso). Ciascuno abbia una biolca per casamento, al fitto di 18 imperiali e una spalla e mezza; più, ciascuno « de iugero sue tenute » paghi due imperiali di fitto. Vendita: prelazione al *dominus* a 6 imperiali meno per iugero, vendita solo a chi abiti nell'isola; investitura: 12 imp. da venditore e compratore, alla curia. La vedova senza prole può rimaritarsi sulla tenuta. Chi vende a servo, bandito, omicida, sospetto criminoso o ladrone, avvertito invano tre volte sia cacciato, con lui, da tutta l'abazia. Ciascuno presterà tre opere a S. Biagio; « ipsi homines debent circumdare totam insulam bono et sufficiente aggere suis expensis, in laudamento Curie »; non sono obbligati che per gli argini delle loro tenute e per le « rupte fundales ». Prezzo della presente investitura, 4 soldi mantovani per iugero.

⁽⁴⁾ 25 ag. Cinque « homines de Mirasolo et de Braydis », investiti di 10 biolche, in lotti da una a tre, in territorio « de Braydis in loco ubi dicitur Sparado, per sè ed eredi, succedendo uno all'altro. Non vendere a servo, chiesa, potente. Prelazione al

tolomeo, Castagnolo), cedute a vari, parte nel 1205 ⁽¹⁾, parte nel 1209 ⁽²⁾.

Ma proprio nel 1209 un'investitura di certe « braydelle » ancora presso Gorgo, e nel 1211 un'altra d'altre braide non lontane, non parlano di argini ⁽³⁾, ed ancora nel 1209 due investiture per Libiola e Sustinente,

dominus per 12 imperiali meno; investitura a 12 imp. dal compratore e 12 dal venditore. « Bene collere et laborare » e pagare terzo e decima, condotti « in caneva » del monastero. « Debent facere arçinos et allia scufia sicuti faciunt de alliis terris quas ipsi habent ». Prezzo dell'attuale investitura 40 sol. imp. per biolca. Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, p. 15.

⁽¹⁾ 14 nov. Gli investiti sono 15, più certi fratelli di numero indeterminato, ed eredi liberi maschi e femmine, abitanti e « habitaturi » di tutta la terra sulle rive di Po vecchio nell'isola di S. Benedetto « apud tegetem S. Bartholomei », « ad habitandum », in perpetuo. La terra è tre mansi « et unum quarterium », al quarto e decima delle biade, terzo e decima del vino, decima dei casamenti, condotti al monastero. Ciascuno abbia una biolca per il casamento, per 18 imperiali e una spalla e mezza di porco; ciascuno piante a vite in ragione d'una biolca per mezzo manso. Ciascuno abbia terra a prato assegnata dai nunci del monastero « in convalibus », in ragione di tre biolche per manso, pagando di esso prato a calen di maggio in ragione di un imperiale per biolca. Si rendano 10 opere per manso. Vendita: prelazione al *dominus* a 3 sol. imp. meno, o vendita a libero, gradito al *dominus* e vicini; investitura 12 imperiali da ciascuna parte per lira. Ciascuno fa gli argini per la sua tenuta e accorre alle rotte « fundales » per tutta l'abazia, ad invito dei nunci. La quota di chi muore senza eredi legittimi ricade al monastero. Solite disposizioni per le figlie successe in mancanza di maschi, e per le vedove. Per la presente investitura, 6 lire imperiali e mezza per manso. Per i bisogni d'un'eventuale « magna curia » del monastero, diano porci, polli, anitre ed altro. Giurano il « salvamentum » e fedeltà. Chi, senza licenza, non risiede, decade dal suo diritto. Il *dominus* darà agli investiti, per fabbricare le loro case, legname del bosco di Cona (a nord) ed essi faranno una fossa tra le lor terre ed il bosco, a difesa di questo. Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 21-22.

⁽²⁾ 9 giugno. Investitura a 40 persone di tre pezze aratorie poste « in abitancia, in loco qui dicitur Castagnolum », sul Po vecchio, verso Pegognaga; in tutto 224 biolche (74 ettari) in 24 lotti dati a gruppi famigliari, lotti da 4 a 24 biolche (i più, di 4; otto da 12; uno da 24). Concessione « ad abitandum »; fitto: 3 soldi mantovani e una spalla d'una libra e mezza per biolca (casamento), 12 imperiali a S. Stefano per biolca di prato, terzo e decima dell'aratorio e vitato, condotti « de grossum » sull'aia a Castagnolo, « minuta » al monastero; più, un'opera ogni 4 biolche. Vendita: prelazione al *dominus* a 12 imperiali meno per lira, o vendita a terzi, tranne a chiese, ospedali, potenti, religiosi, militi, cittadini, servi, con investitura da pagarsi 12 imper. per lira dal venditore e 12 dal compratore. Obbligo di residenza, fissata entro il prossimo S. Michele. L'abate darà agli investiti il legname per costruirsi le case, e ognuno avrà « usançam in curia Vilole inbossare et inpabolare sicuti abent illi de Vilolis ». Aiuto di ova, polli, agnelli, venendo potentati al monastero. Obbligo di fare gli argini a difesa della propria terra e d'accorrere alle rotte fondali di tutta l'abazia. Gli investiti non pagano quote parziarie per alberi da loro piantati « supra costam fossati ». Prezzo dell'attuale investitura: 2 sol. imper., 2 denari, 2 ferrarini per biolca. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto.

⁽³⁾ 1 febr. 1209. Gli investiti sono 39, per sè ed eredi maschi e femmine, della « braida Gubernuli » (ma a destra di Po), e d'un'altra braida fuori, verso la palude, tutto presso Gorgo. La concessione (salvo per gli alberi che planteranno) è al terzo e

a sinistra di Po, parlano solo dell'obbligo d'accorrere alle rotte degli argini maestri ⁽¹⁾, naturale gravissima preoccupazione del monastero, tanto che l'« ad rupas fundales per totam abbasiam venire » si ritrova convenuto anche per terre abbastanza lontane ed interne rispetto al Po,

decima, condotti al monastero, e due opere annuali per iugero, in tre volte: al mietere, al seminare, al segare; e un mantovano per biolca di fitto à S. Stefano. Fitto di ogni biolca di casamento, due soldi imperiali e un « amiscere » di una libra e mezza di carne a S. Stefano; di ogni biolca di prato 12 imperiali, pure a S. Stefano. « Si placuerit domino, debent habitare ipsam terram ». La terra è 174 biolche (58 ettari) divisa a 20 gruppi famigliari, in lotti da 3 a 16 biolche: 8 è la misura più comune. Solite norme per le femmine da maritare e per la vendita (prelazione a 12 imperiali meno, investitura a 12 imp. da ciascuna parte, per lira). Non si venda a chiesa, milite, cittadino, capitano, servo, potente, ospedale. Prezzo dell'attuale investitura 4 sol. imp. per biolca. Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 9-10.

10 genn. 1211. Investitura perpetua ad un rappresentante degli uomini di Brede, che sono 42, per sè ed eredi maschi e femmine, di un bosco « Dosus Arcus » 50 biolche (16 ettari e mezzo) e d'una terra aratoria, « Rotunda », di 53 biolche e mezza (18 ettari circa), tutto diviso in 42 lotti, in modo che ciascuno abbia al massimo 2 biolche di bosco e 2 di terra, al minimo una di terra o (in un sol caso), una di bosco. Fitto: del bosco tre mine di frumento, in agosto; della terra terzo e decima, condotti all'aia del gastaldo o al monastero. Vendita, a chi risieda, come nel doc. prec.; femmine, idem. Il terzo e la decima saranno dati anche del bosco se verrà roncato; degli alberi piantati « supra costam fossati » non si rende niente. Prezzo della presente investitura 3 sol. imp. per biolca. Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 12-14.

(¹) 10 sett. Gli investiti sono 25, per sè ed eredi maschi e femmine, e per tutti gli altri « abitates et habitaturos in terra Setegnentis supra ripam Padi, quos ad hanc investituram venire voluerint, de tenuta una pro quolibet ». Ciascuno abbia tre quarti di biolca per casamento, al fitto di 24 imperiali e una spalla di porco d'una libbra e mezza a S. Stefano. Per il resto, quarto del pane e terzo del vino, tutto portato alla chiesa di Sustinente. Ciascuno farà due « precos » annui a volontà del cenobio. Letto all'abate o monaci che vanno a Sustinente. Vendita come nel doc. 1 febbraio; esclusi militi, servi, chiese. Solite norme per le donne (la quota della donna maritata fuori vivo il padre, alla morte di lui ricade al monastero. Idem per la quota del fratello morto senza eredi se il padre è premorto). Pasto al gastaldo che va « super vindemiis ». « Quicque abitates in terra Setegnentis debet venire ad ruptas fundales in abathia ». Gli investiti giurano fedeltà, il « salvamentum terre, et bona fide custodire rationes monasterii et res », e promettono di « bene laborare suam tenutam ». Prezzo dell'attuale investitura 30 soldi imperiali per manso. Salvi onori, bandi e giurisdizione del monastero. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, due originali, e Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 26-7.

30 nov. Investitura agli « homines de Libiola », 14, per sè ed eredi maschi e femmine, abitanti e « abitaturi ». « Carta pacti concessionis in perpetuum » di tutta la terra, vigna, bosco, prato che possiedono nel fondo Libiola e nel fondo Sustinente, di proprietà del monastero. Una biolca per ciascuno di casamento, per due soldi imp. a S. Stefano. Se uno si divide da' suoi figli, ciascuno di questi abbia sulla tenuta paterna una biolca per casamento, e ciascuno abiti personalmente e coi figli « dicta casalia ». Esclusi dall'acquisto anche i cittadini e i religiosi. Fitti, vendita, femmine, come a Sustinente. Accorrano alle rotte degli argini maestri « in insula nostre abbasie tantum, et non alibi ». Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 28-9.

come Casale Barbato e Nosedole, e per tutto il secolo ed oltre (1).

Riguardo agli altri elementi del contratto, per tutto il secolo ed oltre, l'irrigidimento che ho notato nel tipo di feudo d'abitanza continua almeno come riferimento alle investiture precedenti; ma s'intende che nei nuovi contratti diventa sensibilissima la situazione generale nuova; la comunità investita si presenta in piena regola rappresentata da propri sindaci nominati « in concione ad sonum campane et per precones ad ecclesiam coadunata »; e se la formula « ad habitandum », inizialmente solo a favore del monastero, scompare, resta l'obbligo di non vendere le quote singole a nessuno « qui non sit habitator dictarum villarum », perchè ormai l'interesse del *dominus* coincide con il geloso esclusivismo del Comune, che non vuole estranei (2). Scompare dal contratto la partizione effettiva in lotti individuali o famigliari, certo perchè si sono già fissati in *quelle* determinate famiglie e non è più il caso di parlare di ridistribuzioni; appare invece, di fronte alla nettissima personalità assunta dal Comune rurale, quella altrettanto netta degli investiti dal monastero di feudi onorifici: sono vassalli, e sta bene, ma appunto per questo obbligati esclusivamente *iure feudi*, nè intendono d'essere sottoposti alle « conditiones » dei rustici convicini, se non per le terre che tengono appunto come convicini; per quelle feudali, no (3).

(1) Casale Barbato, 19 genn. 1243, Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 30-33. Ma il riparare « ruptas fondales » dell'isola di S. Benedetto è riconosciuto come dovere ancora in una convenzione 22 sett. 1304, *ibid.* p. 36. Nosedole, 7 febr. 1286, *ibid.*, pp. 32-3, nella forma: « Si rupte fierent in ysula S. Benedicti que fondales dicuntur, ipsi homines pro Comuni sint et esse debeant ad ripas reficiendas et aptandas, ut alii dicte ysule ».

(2) Cf. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, cit., pp. 255-56.

(3) Ho una magnifica serie di documenti, tutta compresa nel citato fascicolo di S. Benedetto del fondo religione dell'Arch. di Stato di Mantova: 19 genn. 1243 per Casale; 22 dic. 1245 per S. Benedetto e Gorgo; 27 maggio 1246 per Portiolo e « Coacassa »; 14 giugno 1271 per S. Siro; 7 febr. 1286 per Nosedole; 20 febr. 1293 per Sustinente; 18 e 22 sett. 1304 ancora per Casale. A metà del secolo, la quota per queste investiture generali sembra fissata a 18 imperiali per biolca. Come fitto, la tendenza è ad ottenere il terzo e la decima; si ha per tutte le terre di S. Benedetto e Gorgo, ed è imposto per le terre nuovamente ridotte a cultura; ma per le vecchie terre resiste il vecchio fitto di quarto e decima e del solo quarto per i prati (anche 12 imperiali per biolca), ed il contratto per Nosedole è al quarto e decima. Dura la consueta quota per i casamenti, e nulla si deve per i prodotti di scalvo. Fisse restano le norme di vendita delle quote, fisso il *quominus* di prelazione al monastero ed il prezzo delle nuove investiture. Fisse pure le norme contro le donne: se pervengano alla successione figlie nubili o vedove, si mariteranno « cum voluntate » dell'abate e dei parenti. Ma si aggiunge, di comune accordo tra abate e investiti (22 dic. 1245 per S. Benedetto e Gorgo) una disposizione vessatoria: se uno dei fratelli indivisi muore

Chiaro è che la lotta del monastero e dei vassalli e dei rustici contro le forze naturali avverse, è diventata lotta del monastero contro i vassalli ed i rustici. Il contratto, che era originariamente piuttosto una garanzia dei dipendenti contro gli arbitrii del *dominus*, è diventato ora una garanzia per il *dominus*, che ha in fondo una preoccupazione costante, questa, esposta nuda e cruda nei documenti nostri: egli vuol mantenere « *merum dominium, iurisdictionem et potestatem, cum omnibus honoribus suis integraliter in dicta terra, et in omnibus habitatoribus presentibus et futuris, ut in aliis suis terris et habitatoribus de abbazia* ». Ma e i termini del vecchio contratto e questa dipendenza giurisdizionale vanno diventando limitazioni insostenibili per i dipendenti, e bisogna proprio dire per i nuovi comunisti. Così, nel 1271 gli uomini di S. Siro si riuniscono « occasione sedandi rixas, discordias et rumores et ut, inter se et monasterium, quietis, tranquillitatis et pacis remedia ac beneficia consequerentur »: dunque, inadempienze e liti. L'accordo ci rivela che gli uomini di S. Siro non pagavano le dovute decime degli agnelli, porci e capretti che nascevano nei loro casamenti, ma, e sono questioni di ben altra portata, qualche volta *declinavano la giurisdizione penale e civile del monastero* (premeva, lo vedremo nella seconda parte di questi studi, l'azione del Comune cittadino), e *si facevano per proprio conto « statuta ed ordinamenta »*. Si conviene ora che per l'innanzi questi statuti si faranno « *cum voluntate ipsius domini abbatis, alioquin non valeant et pro infectis habeantur* » ⁽¹⁾; e che, in genere, « *nullum alicui ipsarum partium contra instrumenta sua prejudicium generetur, sed semper salvis omnibus iuribus instrumentorum cuiusque partis intelligantur* » ⁽²⁾.

Lo strumento adunque, il contratto, che segna naturalmente per i due campi alterne vittorie, è insieme garanzia e morsa; morsa che, come tutte, ha la funzione di stringere ed il destino d'aprirsi, quantunque non per ora, o scarsamente per ora. Nel 1304 è la volta di Casale, ma la lite

lasciando solo femmine, esse non possono sposarsi sulla terra, ed il possesso già comune resta « *integraliter* » a zii e cugini, che però debbono dotarle convenientemente; in caso di contestazione giudica l'abate. La disposizione risponde ad un andamento generale così noto, che le citazioni sarebbero superflue. Nelle divisioni tra fratelli o tra padre e figli, l'abate determina la parte di terra necessaria a casamento, aia ed orto da assegnare a ciascuno.

⁽¹⁾ Che i Signori tenessero a questo loro potere legislativo, prova, per i territori Lombardi, con ottime osservazioni, il LATTES, *Diritto consuetudinario*, cit., pp. 365-8; ed è da vedere per tutti questi rapporti giurisdizionali, fino a p. 377.

⁽²⁾ 14 giugno 1271, Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 19-20.

col monastero è più grave: «Orta materia questionis, dissensionis et scandali..... super servitiis, proventibus, decimis, afflictibus, redditibus, angariis et perangariis et ceteris quibuscumque», si rinnovano convenzioni e patti già tante volte fissati e non mantenuti. Gli uomini di Casale riconoscono anzitutto «quod villa, territorium, iurisdictionis et posse dicte ville Casalis sunt domini et proprietatis dicti monasterii», e che non possono sottoporsi alla giurisdizione di nessuno senza consenso dell'abate. Gli obblighi di sudditanza e vassallaggio si spingono fino alla difesa armata del *dominus*; il puro contratto si sente qui solo nelle limitazioni: difesa armata, ma a spese del signore ed esclusa la guardia a castelli e fortezze. Il rapporto feudale, nel suo aspetto di vincolo personale, ritorna subito: il signore, «in necessitatibus et pressuris» dei sudditi, «debeat ipsos habere caros, adiuvere et fovere sicut dominus tenetur suos subditos et vassallos».

Una nuova preoccupazione evidente del monastero è la protezione dei propri uomini di masnada e dei propri servi: non si faccia «novitas, turbatio, ordinamentum, status deterioratio» confro i primi; ai secondi possano vendere le loro quote gli uomini della villa, contro il divieto generale di vendere a servi. È un passo notevolissimo: il lavoro libero e cointeresato alla produzione, tanto cercato dagli enti ecclesiastici del periodo precedente ⁽¹⁾, ha dato già i suoi risultati d'intensità nel disboscamento e nella bonifica; resta in questo senso ancora molto da fare, ed ancora nella nostra convenzione «vegros seu terras incultas desvegrare et ad culturam reducere» è obbligatorio ⁽²⁾ e premiato ⁽³⁾, ma il monastero sente già i danni della libertà..... degli altri, e ritornerebbe ora forse volentieri al lavoro servile, durato sempre certamente nella parte dominica delle sue corti ⁽⁴⁾. Forse per questo tutte le inadempienze, ora, portano il ricadere della terra al *dominus* che vuol ridarla a chi crede; il contrario cioè di quello che avviene in altri tempi e di fronte ad altre necessità: penalità sempre, decadenza mai ⁽⁵⁾.

Rimangono, nella nostra convenzione, il diritto di prelazione del *dominus* sulle quote da alienare, le norme di successione delle donne, l'ob-

⁽¹⁾ VOLPE, *Per la storia giuridica ed economica ecc.*, cit. *Medio evo italiano*, p. 227; CHECCHINI, *Comuni rurali padovani*, cit., p. 153.

⁽²⁾ Chi non lo fa entro quattro anni, perde la terra.

⁽³⁾ Il primo anno si paga la sola decima.

⁽⁴⁾ VOLPE, *Per la storia giuridica ecc.*, pp. 228-30; LUZZATTO, *I servi nelle proprietà ecclesiastiche*, cit., passim.

⁽⁵⁾ Cfr. le molto fini osservazioni del LEICHT, *Studi*, cit., p. 101.

bligio di residenza - certo vi si contravviene, perchè è detto qui che occorre licenza espressa dell'abate per recarsi a lavorare altrove -, l'obbligo di accorrere alle rotte degli argini nell'isola di S. Benedetto, quelli di cavamento di dugali e fossi e manutenzione di ponti, argini, siepi e spinate. Le quote di fitto in generi ed opere e le prestazioni minori non sono mutate, e forse vi sono accenni ad un notevole vantaggio economico degli uomini della villa, per esempio in questo: v'erano due appezzamenti di cinque ettari l'uno circa « ubi dicitur antiquitus fuisse casamenta » ed ora ridotti a vite ed a grano. Scomparso, coi casamenti, il vecchio fitto consuetudinario, non è subentrato il diritto di quarto o terzo sui nuovi prodotti, ma è rimasta la sola decima, « et nulla alia superimposita fiat » ⁽¹⁾. Qui l'evoluzione sembra compiuta: i conducenti sono diventati veri proprietari, restando al *dominus* un diritto reale gravante sul fondo. Ma ne riparleremo.

Certo, la figura giuridica del vecchio feudo d'abitanza, si svuota: l'obbligo di residenza non è più il fondamento della concessione, ma un elemento comune a molti livelli, che ha assunto puro carattere economico e coincide d'altra parte con vedute proprie del nuovo ente investito; l'obbligo di difesa armata non è limitato alla terra d'abitanza ma si estende teoricamente a tutti i possessi dell'abazia, teoricamente perchè di fronte alla ben fondata Signoria del centro cittadino che s'è già attribuito il distretto, quell'obbligo diventa un ricordo; il dovere di difesa contro le inondazioni, il farsi i propri argini, che in un primo tempo aveva sostituito perfettamente l'obbligo militare, è per forza di cose diventato un dovere di manutenzione, restando quello d'accorrere alle rotte grandi, anche fuori cioè del territorio d'abitanza. Non si tratta allora più, riguardo a questo tipo di contratto, di un'« isola » nel diritto feudale generale: il colore feudale è rimasto, ma sotto si è formata man mano la figura prevalentemente civile d'un nuovo contratto.

*
*
*

Queste cose si potevano dire meno rigidamente, o meno frigidamente, ascoltando cento richiami alla storia di tutta la regione, alla storia di grandissima parte d'Italia ⁽²⁾; non li raccolgo, ora, non proprio perchè io non

⁽¹⁾ 18 sett. 1304, Arch. St. Mantova, Fasc. S. Benedetto, pp. 36-7.

⁽²⁾ Rapida sintesi nella recensione del VOLPE al Caggese, ora in *Medio evo italiano*, pp. 158-9; e per le ragioni delle concessioni collettive p. 186.

veda o non comprenda, ma perchè mi sembra più opportuno affrettarmi a qualche conclusione senza dubbio meno nota.

Al vano tentativo di indurre gli uomini di Pratolamberto ad abbandonare loro precedenti diritti d'uso, potremmo avvicinare una convenzione del 1207 tra la famiglia dei Visdomini vescovili ed il comune di Sermide, anch'essa basata su antichi diritti collettivi ⁽¹⁾; nell'un caso e nell'altro si raggiunsero risultati ibridi ma che segnarono una legge della vita economica della comunità; si raggiunse cioè un tipo specifico, differenziato proprio dal riconoscimento da parte dei *domini*, sia pure forzato, di quei vecchi diritti.

Ma dalle nostre indagini uscirono due altre figure tipiche di rapporti tra signori ed enti collettivi, caratterizzate la prima dal frangersi di un contratto unico originario, che come tale non si rinnova, in tanti contratti individuali che ne conservano le forme e gli estremi; la seconda dal permanere e rinnovarsi di un contratto unico con l'ente collettivo, anche se i singoli obbligati sono direttamente tenuti verso il *dominus* riguardo al canone ⁽²⁾.

Se l'investito è un ente privato, cioè un gruppo, una società costituitasi solo per il contratto, chiunque sia l'investente si fa luogo al primo tipo:

⁽¹⁾ 13 maggio, Arch. Gonzaga, R, LVII, busta 3385. Vari membri della famiglia Visdomini consegnano a due consoli e quattro convicini di Sermide, i boschi *comuni* che hanno nella corte, eccettuata una *valle comune* che tengono per sè. I convicini possono trarne legna di salice per il fuoco e legno per fabbricare i loro carri e botti, ma col consiglio e consenso del rappresentante (podestà) dei Visdomini o dei loro gastaldi. I Visdomini non potranno dividersi tra loro i boschi, che rimarranno quindi sempre comuni (alla famiglia); se ne apparirà parte congrua « ad runcandum » a giudizio dei consoli o vicini, i Visdomini la possano « collocare ». Se i convicini vendono legna di salici o « albare », paghino come stirpatico ai Visdomini sei mantovani per carro. Tutti coloro che vengono ad abitare a Sermide « conservant bannis et iurisdictionibus et dominiis (questi errati ablativi sono nel testo, pervenutoci in copia) de predictis nemoribus iamdictis dominis » e pagano ai *domini* il consueto glandatico. I *domini* consegnano ai convicini tutte le acque e canali comuni che hanno nella curia, al terzo dei pesci. I convicini debbono notificare ai *domini*, cioè al loro podestà in Sermide, quando intendono « dictas aquas bandire vel disbandire secundum quod tempus dederit »; se il Po inonda, peschino al modo consueto (?). Si conviene la remissione dei danni passati ecc., salvo l'onore e giurisdizione dei Visdomini.

Per questi patti, convenzioni ed investitura (che vale per i presenti e per coloro che verranno ad abitare a Sermide) il comune di Sermide farà ai Visdomini, a sue spese, con buoi e braccianti, per sei mesi, due « donicalia » per settimana, consistenti in tagliar legna in detti boschi e condurla « ad aquam ».

⁽²⁾ Dunque giustificatissimo è il dubbio del VOLPE sulla generalità dei patti a responsabilità collettiva riguardo al pagamento del canone, e non solo per il sec. XII, ma anche per il seguente. È proprio il canone che non è dovuto in solido! V. ora: *Medio evo italiano*, pp. 183-4.

così nel caso della chiesa dei SS. Cosma e Damiano per il manso di S. Damiano, di S. Benedetto per quello di Roncobonoldo; e potremmo aggiungere a questi un contratto, importante per la storia locale, fatto dal vescovo per pagare certi suoi grossi debiti, con una « *societas militum* » nel 1204: durò alcuni anni con carattere prevalentemente civile, non dissimile dagli altri del vescovado che conosciamo, e ne resta memoria appunto e solo a traverso i contratti individuali in cui si suddivise; cadde dopo alcuni anni per « *refutatio* » degli investiti, per rinascere con altra natura, cioè con schietto carattere feudale (1).

(1) Conviene esaminar bene, l'uno e l'altro contratto e per riflessi futuri, e perchè è difficile trovare una prova della insensibilità ad ogni netto distacco tra tipo feudale e tipo contrattuale più evidente di questa.

Nel settembre 1204, consentiti il vescovo di Bergamo e l'abate di S. Benedetto delegati da papa Innocenzo per il pagamento dei debiti del vescovo di Mantova (il papa emanò per questo « *litteras bullatas* » di cui non c'è memoria in POTTHAST, nè in quant'altro si può sapere dei registri d'Innocenzo III) il vescovo Enrico stringeva coi militi di Mantova un contratto, « *contractus militum* », per cui cedeva loro in feudo onorifico l'isola di Revere e Sermide, eccettuate le parti già cedute ad altri in feudo onorifico, antico o retto, intendendosi feudi antichi quelli dati da almeno due anni e nove mesi, eccettuate le terre già vendute o permutate dal detto termine, eccettuati i beni di certi enti ecclesiastici, ed il castello di Nuvolato ed alcune terre che il vescovo ivi possedeva come parte dominicale. Con l'isola di Revere e Sermide il vescovo cedeva le decime vescovili nel territorio stesso e diritti, onori, giurisdizione, salva quella pertinente ai Visdomini sui loro rustici. Il prezzo d'investitura era di 5600 lire mantovane, ma non ostante il nome di *feudo onorifico* (quando nel 1207 ci si riferirà a questo contratto lo si chiamerà *fitto*), il vescovo si riservava anche un fitto annuo di 100 moggia di frumento, 100 di melica, 100 tra milio, segala e legumi, 100 di vino, 100 carri di legna, e un'albergaria di due pasti al vescovo e scorta di 20 uomini e 20 cavalli. Spettava inoltre al vescovo la metà dei bandi d'omicidio, adulterio e ferite. Eran previsti in contratto i casi di guerra e di ritardato pagamento, e determinato l'ordine di successione per gli investiti, concessa alle donne mancando i maschi.

Si può tentare una valutazione economica: le terre in luogo valevano allora (vedremo) circa 12 lire mantovane l'ettaro; le 5600 lire d'investitura corrispondevano cioè al prezzo di 466 ettari, che, in luogo, risponderebbero ora a circa cinque milioni di lire italiane. Per il fitto: essendo il moggio di grano uguale ad otto staia, 300 moggia di frumento e grani inferiori e legumi equivarrebbero a 640 quintali; 100 moggia di vino, a 8 secchie per moggio, calcolato il secchio a dieci litri, equivalgono a ottanta ettolitri; per la legna, non ho criterio per la misura del carro. Questi dati varranno tuttavia solo per valutare l'introito immediato del vescovo ed i suoi proventi annui; nient'altro, perchè non conosciamo l'estensione dei beni ceduti.

Per effettuare il contratto, il territorio ceduto era stato idealmente ripartito in cento quote indivise; ciascuno dei militi stringeva un contratto personale o familiare per più quote o per una (contratto con Alberto Trivoli e fratelli, 24 sett. 1204, Arch. Gonzaga, Liber privilegiorum, cc. 22-3, D'ARCO, *Storia*, I, doc. 25, pp. 168-171), o per metà (« *ducentesima pars* », contratto con Azo del fu Gualtiero di Giovanni di Zenone, 24 sett. 1204, Arch. Gonzaga, P. 1, 13, busta 3281), od anche per un quarto di quota (« *medietas ducentexime partis* » contratto con Odolino de Faxanis, 23 sett. 1204,

Quando l'investito è un ente di diritto pubblico, cioè l'«*universitas hominum*», il Comune, si può far luogo al primo tipo o al secondo; e troviamo il primo nelle investiture del vescovado ⁽¹⁾ e di S. Andrea, il secondo in quelle di S. Benedetto. Ora, con tutta la buona intenzione di non far altro, qui, che porre in evidenza elementi certi, non possiamo non rilevare come le proprietà vescovili siano le prime a sentire l'azione disgregatrice del Comune cittadino; il Comune cittadino afferma diritti sul contado proseguendo un'evoluzione della quale, almeno inizialmente, è responsabile lo stesso vescovo, così, in certo senso, già disarmato: vedremo com'egli s'impunti ove creda di avere diritti sostenibili (Campitello), ma

ibid.). Il contratto generale non ci è noto che a traverso questi contratti speciali in cui si scompose.

Ma, dopo meno di tre anni, la «*societas militum*» acquirente ed investita, rifiutava al vescovo il territorio così concesso «*ad fictum episcopatus reddendum*» (dice il nuovo documento riferendosi al primo), ed il vescovo dovette restituire lo stesso prezzo che ne aveva percepito. Per poterlo fare, egli rinnovò il contratto con molti altri (una nuova «*societas*») il 9 giugno 1207, per 6400 lire di nuova moneta; ma di fitto non si parla più, e la nuova investitura «*per astam cum vexillo*» riprende il suo vero carattere di feudo onorifico. Il vescovo si trattiene in più Borgofranco e Borgonuovo, e «*cognitiones appellationum, pugna et iudicia aque ferventis et ferri candentis*». (Arch. Gonzaga, P, I, 13, busta 3281). In altre parole, con un contratto di locazione o che della locazione aveva l'elemento base cioè un fitto congruo, non si trovavano acquirenti, nè le ragioni dei «*milites*» dovevano essere solo economiche; ed allora convenne ricorrere ad una vera concessione feudale, attenuata in un tipo che permette un prezzo d'acquisto, e, benchè data collettivamente, anch'essa destinata a rompersi in tante singole concessioni.

⁽¹⁾ Quantunque già originariamente di carattere feudale, risponde esattamente a questo tipo anche un'investitura vescovile, fatta per la stessa ragione del «*contractus militum*» se il prezzo, 400 lire mantovane, doveva servire «*ad solvendum Bonacurso Caloroso et nepoti pro debitis episcopatus*». Si tratta d'una concessione del 29 o 30 genn. 1215 ad uomini di Campitello (e fra essi non trovo uno solo dei *domini*), a nome del Comune, che ripartirà fra loro la terra ceduta. Non renderanno al vescovado che la decima; non potranno cedere la lor parte a chi «*non sit de hac investitura consors, parcionalis sive particeps*»; rimarrà al vescovo diritto di prelazione a parità di prezzo, o di nuova investitura all'acquirente per i soliti 12 denari per lira. Notiamo che il vescovo, ricevendo per investitura oltre le dette 400 lire anche sei mansi e mezzo di terra in vari luoghi, diventa in qualche modo egli stesso un «*comparcionalis*»; anche lui, infatti «*nullam possit alienationem facere nisi in commune Campitelli vel in aliquem qui sit particeps investiture huius*», purchè gli dia quanto un estraneo. Il doc. è in Arch. Gonzaga, P, I, 13, busta 3281, e venne edito dal BONOLLO, *Su di una investitura del vescovo di Mantova Enrico II*, nell'Arch. Stor. Lombardo del 1875, pp. 5-9 (data erronea 2 genn.) V. anche CARRERI, *Gastaldi, decani*, ecc., cit., dell'estr. p. 14.

Che questo contratto unico si frangesse poi in tanti contratti individuali diretti tra vescovo ed investito singolo od eredi, provano i molti feudi alla sola decima in Campitello. V. per es. quelli, parecchi, del dicembre 1232, in Arch. vesc., vol. I, cc. 107-9, ecc.

proprio il vecchio nesso vescovo - città ha reso inutili le tarde resipiscenze. Dovunque ha potuto stendere le sue pretese giurisdizionali, la città ha tentato di eliminare, naturalmente, le sopravvivenze feudali e curtensi, lo sappiamo tutti: ma su questa linea, sostituire a vincoli collettivi incerti tra il vassallaggio e la pura obbligazione contrattuale, il rapporto individuale, vuol dire proprio facilitare, snodare una tendenza diffusa e certa verso il puro contratto privato. Ed ogni singolo per sè stesso si snoda, perchè intuisce che quanto nel contratto collettivo era rapporto d'ordine pubblico, cioè giurisdizionale, passa irresistibilmente proprio dal vescovo al Comune cittadino.

La parte che in tutto questo i piccoli Comuni rurali hanno pure potuto farsi vorrà studiata a sè; ma intanto è chiarissima la contrapposizione con quanto è avvenuto in quelli sorti in territorio non vescovile, cioè nelle proprietà del potente monastero benedettino di Polirone. La difesa delle proprie prerogative da parte di questo monastero, e proprio contro il Comune cittadino, è fierissima ed ostinata, e ne avrà ragione solo la Signoria; a questo atteggiamento risponde anche la difesa contro il Comune rurale: gli abati disconoscono ogni tentativo d'infrazione delle vecchie unità curtensi-feudali, basi di un'organizzazione economica e di un potere giurisdizionale che accettano di fissare contrattualmente per ragioni superiori a noi note, ma che non intendono di cedere; l'irrigidimento nelle forme ibride che già abbiamo studiate è in fondo la posizione di lotta contro il nuovo Comune.

Ora, queste differenziazioni storiche sono dovute a ragioni d'ambiente, e permangono, s'attardano, quando già tutta la vita sociale ed economica si evolve verso risultati unitari. A Pratolamberto come a Sermide sono *necessariamente* soggetti al rapporto determinato in contratto coi canonici e coi Visdomini *tutti* coloro che entrando a far parte delle rispettive comunità parteciperanno al godimento di determinati usi civici; nei mansi di S. Damiano e di Roncobonoldo, nelle terre dei militi dell'Isola di Revere e di Sermide durante il primo contratto, a Volta a Bagnolo a Borgonuovo a Priata a Castel S. Pietro a Formigada, non solo i soci o i comunisti primi investiti, ma i loro eredi, ma i mariti venuti di fuori delle donne eredi d'una quota, ma *i nuovi acquirenti*, che dopo alcune generazioni sono naturalmente la maggioranza, se intendono assumere la conduzione di terre *debbono sottoporsi ad un contratto tipo le cui forme ed i cui estremi sono stati fissati di comune accordo tra proprietari ed investiti in una convenzione originaria*. Nelle terre di S. Benedetto - Villabona, S. Siro, Mirasole, Gorgo, Brede e Braidelle, Quistello, Libiola, Sustinente,

Casale, Nosedole - gli abitanti presenti e *quelli che verranno*, i quali possono essere liberi compratori che accettano come patto contrattuale l'obbligo di residenza, assumendo la conduzione di terre *debbono* accettare il tipo e le modalità del contratto fissato tra il monastero e il rispettivo Comune; qualcuna di quelle modalità cambia con gli anni e le condizioni generali da noi viste, ma cambia in base a nuove convenzioni ancora tra monastero e Comune, ed il singolo conduttore *deve* accoglierle riguardo alla sua obbligazione individuale. È notevolissimo come a Volta i conduttori siano i « *singuli qui pecierint* » di farsi tali, come a Sustinente siano coloro che « *ad hanc investituram venire voluerint* »: dunque il sottoporsi a questi contratti implica in linea generale *un atto di volontà*. Ed allora tutti questi contratti con enti collettivi, pur serbando varietà caratteristiche dipendenti da varietà di condizioni d'ambiente, presentano un elemento fondamentale unitario; si innalzano cioè a *contratti tipo*, obbligatori in quella determinata forma e con quegli estremi determinati per chiunque intenda assumere la conduzione di quelle certe terre; superano allora, sostituendosi all'effettivo incontro dei consensi individuali, « i limiti che il diritto delle obbligazioni assegna al contratto puro », acquistano quella capacità di « espansione ultracontrattuale » che li eleva alla netta figura del *contratto collettivo*.

Ricordiamo anche che lo scopo iniziale di questi contratti è la costruzione d'argini o il dissodamento di terreni incolti, scopo d'ordine diverso di quello immediato del normale contratto agricolo, e di carattere più adatto alla funzione normale del contratto collettivo: aderenza di contenuto che avvalora indiscutibilmente l'attendibilità del ravvicinamento storico.

Anche dal punto di vista economico tutti questi tipi contrattuali hanno portato ad un risultato unico. Misuriamo le quote di terreno di tutti i singoli investiti: a Volta sono al massimo di 8 biolche e mezza (meno di tre ettari), al minimo di mezza, raro è chi supera le tre (un ettaro); a Borgonuovo, Priata, Castel S. Pietro, Formigada, le quote ancora riconoscibili (per cui rimando alle mie tavole d'appendice) risultano di media probabilmente inferiore a quelle di Volta; a S. Damiano i contratti individuali sono per lotti da 2 a 8 biolche; a Roncobonoldo sappiamo solo d'un lotto di 5 biolche, ma si tratta pur sempre d'un manso diviso tra parecchi conduttori. Nelle terre di S. Benedetto le prime investiture parlano d'un manso o di mezzo, 36 biolche o 18 (12 ettari o 6) per cia-

scuno ⁽¹⁾, ma anche senza tener conto di tutti i casi *appositamente previsti* di ripartizione d'ogni singola quota tra gli eredi e discendenti, sappiamo che già nel 1205, sul Po vecchio, tre mansi (36 ettari) eran divisi in 15 lotti, e nel 1209, 224 biolche (74 ettari) in 24 lotti i più di 4 biolche, 8 di 12, uno di 24; a Braidelle, nel 1209, 174 biolche eran divise in 20 lotti, i più di 8 biolche, il resto da 3 a 16; nel 1211 a Brede, 103 biolche e mezza in 42 lotti; nel 1221 a S. Siro 193 biolche in 49 lotti da una biolca a 11 con maggioranza da 3 a 5; nel 1226 a Mirasole 10 biolche in 5 lotti

In fondo, se noi consideriamo che moltissimi, e in ogni modo i più di questi investiti sono rustici o sono altrimenti « *minores gentes* », la garanzia, naturalmente cercata dai *domini*, che « *bene solvant fictum et decimam* », si presenta da sè anzitutto nella limitata quantità di terra concessa; la misura è cioè in ragione della scarsa potenzialità economica dei concessionari. Ma se noi guarderemo un poco avanti, al momento in cui questa gente anche senza riflessa coscienza di un preciso stato giuridico, considererà in fondo come proprie le terre che conduce riconoscendole gravate da un onere reale più o meno pesante a favore dei vecchi padroni, noi avremo constatato, ed insieme per notevole parte spiegato, il fenomeno generale più che d'un frazionamento, d'una *polverizzazione della proprietà terriera* che il secolo XIII ci presenta evidentissimo.

Ma intanto bisognerà pur notare che i contratti collettivi realizzavano anche per gli investiti, tanto quanto gli usi locali ⁽²⁾, la cercata controgaranzia di sicurezza, spesso d'immobilità, nei rapporti contrattuali, e rimettevano di fronte i molti dipendenti - gomito a gomito - ai pochi padroni ⁽³⁾.

F e u d i

Abbiamo parlato già varie volte di feudi; occorre ora studiarli da un punto di vista più comprensivo e specifico.

Se non ci lasceremo turbare dalle controversie che intorno ai beni Matildici si dibattevano in genere troppo in alto, e assumevano qui l'indirizzo locale che « nel fatto, sotto un'ideale alto dominio della Chiesa,

⁽¹⁾ Non teniamo conto della *tavola* che è, su e giù, la quota di ciascuno degli investiti del castello di Quistello, perchè non ha funzione agricola.

⁽²⁾ O più degli usi, in parte « incerti ed obliterati », LUZZATTO, *I servi*, cit. p. 181.

⁽³⁾ E non ancora in modo notevole e non dappertutto, i molti dipendenti alla « classe intermedia di grossi concessionari che spremono quanto possono dai coloni liberi e servi » LUZZATTO, *I servi*, cit., p. 180.

rendeva eredi dei beni della Contessa alcuni piccoli Signori ed i grandi Comuni » (1), *per il secolo XII ed oltre* dovremo un poco modificare, e non soltanto riguardo al territorio nostro, il concetto più diffuso intorno a certe usurpazioni laiche dei beni ecclesiastici; sulle quali si insiste senza dubbio troppo. Parlo della feudalità minore: non che si debba neppure attenuare l'idea che ci siamo tutti formata dalla sua violenta prepotenza; ma è indubbio che una concessione come quella di papa Innocenzo, del 1204, al vescovo di Mantova, di tenersi a nome della Sede Apostolica le terre che già la Contessa possedeva nella sua diocesi (2), se applicata a rigore non poteva non suscitare reazioni, come già nel Comune cittadino (3), in un ceto che dalla Contessa o da' suoi predecessori aveva avuto terre e grado feudali: ricordiamo l'organizzazione militare territoriale di cui abbiamo parlato. Ora questa gente, dopo tanti anni, non poteva veder volentieri esplicitamente confermata dal pontefice l'autorità d'un padrone troppo vicino e non alto abbastanza, il vescovo; non alto abbastanza *nel fatto*, in questi nuovi tempi, anche se il diritto feudale lo considerava dello stesso grado dei marchesi e dei conti. Ne seguì lo spostamento verso una diretta dipendenza imperiale; ma giù, nel contatto diretto con la terra su che questa gente viveva, storicamente, cioè realmente, nei secoli XII e XIII il rapporto feudale, salvo nella più alta sfera che rimase a lungo ben stretta alle forme più antiche, s'andava spogliando delle sue caratteristiche peculiari; ed insieme, in parte nel secolo XII e più nel XIII, il trionfo del

(1) OVERMANN, *Gräfin Mathilde von Tusien. Ihre besitzungen*, ecc., cit., p. 119. Da noi, come attestazione concreta d'una iniziale presa di possesso imperiale, dobbiamo ricordare d'aver trovato l'occupazione della corte di Barbasso e S. Martino da parte di conti che la tenevano per re Enrico; morto lui, subentrò il vescovo Manfredi (cit. doc. del 1176, *Catt.* XXIX). Tutto ciò corrisponde con la permanenza d' Enrico V nella vicina Governolo dal 6 al 15 maggio 1116; e conferma quanto l'Overmann crede, contro lo Scheffer-Boichorst, che cioè la Chiesa non elevò proteste vivo Enrico (p. 47). Egli rimase in Italia fino al 1118, ed è notevole il riconoscimento da parte dei grandi anche nelle nostre terre (Gonzaga, Manfredi, p. 46) e la loro politica che consiste nell'appoggiare chi non può essere troppo vicino padrone (pp. 49-50). Le tracce di Corrado III e dei rappresentanti imperiali in Italia, sono seguite dall'Overmann, come già in parte dal Ficker, spesso su documenti di S. Benedetto di Polirone. Notizie sparse per la nostra regione, dopo l'urto delle pretese imperiali e papali, si trovano sempre nell'Overmann, alle pp. 63, 71, 97 ecc. In fine, per le tarde investiture imperiali di Gonzaga ecc. ai Casalodi, e conseguenze, vedi ampiamente pp. 102 e segg. fino in fine.

(2) 14 maggio, POTTHAST 2207.

(3) Cfr. OVERMANN, p. 98. È notevole come l'Overmann stesso avverta che Innocenzo, per molte altre terre, non ostante le forme esterne di presa di possesso, lasciò, in fondo, le cose com'erano, aspettando tempi migliori; e dubiti della riuscita del provvedimento per Mantova.

contratto nel suo pieno e profondo significato civile, si faceva nella realtà e negli spiriti definitivo, se non ancora nei formulari notarili; il colore feudale era già solo un gradito colore nobiliare che, per tornare al caso dei vecchi feudi Matildici, non copriva meno il senso della proprietà assoluta. Questa proprietà difendevano i minori nobili laici, difendevano cioè un'usurpazione giuridica ma un diritto storico, perchè si può vivere fuori del diritto, ma fuori della storia non si vive.

Dunque, le lotte singole che seguirono a tutto questo si riducono ad una serie di particolari astiosi ed inutili; assume piuttosto una sua efficienza storica, nel feudo, la nuova tendenza ad avvicinarsi sotto un certo aspetto al contratto civile più comune nel tempo e nel luogo, in modo che anche il « dominus » possa trarne un qualsiasi vantaggio economico.

* * *

Tuttavia, la storia degli uomini è infinitamente complessa, nè le vecchie spoglie si lasciano così facilmente per istrada come quelle di certi esseri inferiori. Intanto, tutta la cerchia di confine verso Cremona e Brescia, che vive, come abbiamo notato, sotto regime diverso da quello della marca Canossiana, conserva i suoi feudi maggiori ai conti di Sabbioneta, ai Malaspina, ai Cavalcabò, ai Casalodi (1), ai conti di S. Martino, ecc. Lasciamoli.

Non mi consta, da noi, di porzioni di terre ecclesiastiche secolarizzate già avanti Ottone I a favore dei conti, e da essi cedute a loro militi, diventati così vassi ecclesiastici che pagavano al vescovo la decima (2). Nacquero tuttavia situazioni analoghe, ma ben più tarde, da usurpazioni, sotto ogni titolo, di beni ecclesiastici da parte dei Canossiani, - questi grandi sono i più veri usurpatori! - o da feudi per amore o per forza

(1) Questi però, per le loro terre del Mantovano, non la pensavano diversamente dai nostri militi. La loro più elevata posizione procurò l'intervento imperiale, ed è noto il documento di Federico II 24 sett. 1220, BÖHMER-F. V, 1173 e v. *Mon. Germ. Hist.*, Legum IV, II, N. 80-81, con che, ordinata già ai conti Alberto di Casaloldo e Nerisio da Monteclaro la restituzione del castello di Gonzaga e pertinenze « quod est de comitatu Comitisse » ed avutone un rifiuto, col consiglio di un patriarca e di molti vescovi, tra cui il nostro, li poneva al bando dell'Impero, se non avessero obbedito entro pochi giorni. Nello stesso doc. Federico investiva i rappresentanti del papa anche di Pegognaga e Bondeno, sciogliendo abitanti e militi di quei luoghi dal giuramento a lui e imponendo che prestassero fedeltà al papa, ecc.

(2) Il LEICHT, *Studi*, cit., p. 116 e segg., li ritiene in genere non numerosi.

loro concessi dal vescovo, perchè su quelli posero vassalli propri. Di terre così da loro trattenute e poi certo subinfeudate, il più vecchio esempio certo dev'essere, da noi, Campitello: ne uscì la speciale condizione dei *domini*, che già conosciamo ⁽¹⁾. Accennammo ad un contratto del 1215 che finì per costituire un uso locale riguardo alla concessione di feudo alla decima: ma era un contratto con gli « homines » del luogo, nè mai vi si parlava di « milites ». Invece, i *domini de antiquo feudo* si trovavano nella situazione, certo non comune per i feudi nobili e possibile solo se stipulata per patto espresso, di dipendere da un *dominus* al quale non dovevano giuramento di fedeltà ⁽²⁾, appunto perchè « avevano sul luogo ragioni precedenti ed estranee all'autorità vescovile ». Era, vedemmo pure, una situazione che si veniva man mano normalizzando nel corso del secolo XIII, col riconoscimento da parte dei *domini* di Campitello dell'autorità vescovile, soprattutto di fronte al Comune cittadino che minava costantemente i resti dei diritti giurisdizionali degli uni e dell'altra.

Anche questo nostro più vecchio esempio d'infeudazione da parte di grandi signori laici di beni di effettiva proprietà ecclesiastica, rientra in ogni modo nel periodo di più larga costituzione di feudi ecclesiastici diretti che, nella maggior parte dell'Italia settentrionale, viene dopo Ottone II. La necessità di difesa dalle invasioni Ungare, la decimazione dei « milites », la paura di nuove secolarizzazioni dei beni delle chiese e monasteri enormemente aumentati, spingono i vescovi ad assumere essi quella difesa, a costituire un'organizzazione militare sulle proprie terre; è stato ben riferito, a proposito, un passo d'Incmaro, che va esteso ad una portata generale: « Episcopus de rebus ecclesiae propter militiam beneficium donat », e dona ad idonei al servizio che assumono. Agli Ungari si aggiunsero presto turbolenze locali, « effervescenze cittadine », il motore più evidente, per esempio, della distribuzione ai nobili milanesi, e per essi ai valvassori, dei beni dell'Arcivescovado. Fin qui si tratta di fatti, di verità acquisite ⁽³⁾.

⁽¹⁾ V. indietro, pp. 58-60.

⁽²⁾ *Consuetudines feud.* ed. LEHMANN, Vulgata, II, 3 § 3 « Nulla autem investitura fieri debet ei qui fidelitatem facere recusat, cum a fidelitate feudum dicatur vel a fide, nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum ut sine iuramento fidelitatis habeatur »; e II, 24, I in fine « Sunt enim quaedam feuda ita data, ut pro his fidelitas non sit praestanda ». Ma i casi non sono specificati e la glossa, pur riferendosi a questi due passi, insiste nella sentenza: « semper intelligi debet » che il giuramento di fedeltà sia obbligatorio, salvo fatto contrario. Cfr. la glossa *Si tale sit*, II, 40, princ., e il « feudum non iurabile » degli « arbores feudorum ».

⁽³⁾ LEICHT, *Studi*, cit. pp. 119-120. VOLPE, *Lambardi e romani*, cit., p. 169: distribuzione di livelli e feudi che dovevano servire alla immissione di terre in cultura e

Ed agivano anche ragioni d'altra natura: le chiese trovarono, è stato detto, nel contratto feudale più che nella concessione enfiteutica una « efficace protezione patrimoniale ». Innocenzo III, per esempio, « raccomandava ai vescovi di dare in feudo i loro immobili per conservare almeno il nudo diritto di proprietà » (1). Bisogna per lo meno specificare: proprio nei domini ecclesiastici prevale nel feudo quel lato reale che lo avvicina alle « forme di concessioni puramente economiche », e ciò contro l'indirizzo generale della legge imperiale; lo dicono chiaro i documenti, e si tratta di quel nesso con la corte che del feudo è, nei beni ecclesiastici, il substrato informatore: ed anche questa dovrebbe essere verità acquisita (2).

Dunque, dovremo intendere la « protezione patrimoniale » come adattamento dei vassalli al tipo reale del feudo ecclesiastico; ed allora l'importanza del « rapporto personale, sancito dal giuramento, con reciprocità grande di diritti, di doveri, di servizi », scade di molto. La verità è che il vescovo teme la classe feudale, e se in principio e finché urgevano ragioni di difesa militare, avrà pur dovuto investirla di terre proprie, più tardi cercherà di concederne solo a gente d'altra classe, già adatta per origine e spirito a capire un tipo patrimoniale che dovrebbe proteggere di fatto anche il vescovo; e poi, disilluso dal facile passaggio anche di questi nuovi alle idee dei vassalli nobili, si sforzerà, come potrà, di concedere feudi addirittura a classi inferiori, a rustici alieni dalle ambizioni cittadine, a gente che tratterà il feudo come una qualsiasi enfiteusi o livello.

Tuttavia c'è luogo e luogo: vediamo da noi.

Peggio che scarsi sono i documenti del periodo più antico: quattro vassi del vescovo di Mantova trovo nominati la prima volta nel 962 (3); gente che non conosco; ma se i nomi dicono ancora qualcosa, Adelfredo, Alberto, Arderardo, Adelberto, non sono rustici. È in ogni modo indubbio che l'assorbimento maggiore di beni ecclesiastici, anche in questa forma feudale, fu Canossiano (4). Un documento d'incerta data, ma da porsi tra

« ad aumentare le schiere dei fedeli e difensori ». Il fatto è rilevato localmente in PALMIERI, *Feudatari e popolo*, cit., p. 323; ecc.

(1) VOLPE, *Emendazioni ed aggiunte a - Lombardi e romani -*, in *Studi storici*, XIV, 1905, p. 124.

(2) Espressa definitivamente in LEICHT, *Studi*, pp. 124-131.

(3) 12 ott. *Cod. dipl. Lang.* N. 663, *Reg. Mant.* 28. Il vescovo Guglielmo sedeva in giudizio « in vico Longuo » nel Reggiano, assistito da quattro giudici imperiali e da quattro « vassis ipsius presuli ».

(4) Qui, come già più volte indietro, non è il caso di riferirci alle pp. 15-19 dell'OVERMANN perchè egli non poteva conoscere vari documenti pubblicati solo dopo apparso il suo libro. Così sono incompiutissime ed imprecise le notizie sul carattere feudale di Governolo verso S. Benedetto, di Campitello verso l'episcopato, ecc.

il 1077 e il 1091, che ho citato più volte, è in fondo un elenco di quei beni, un elenco di usurpazioni, larvate sotto la sanatoria dell'investitura feudale concessa « cum anulo aureo » dal vescovo Ubaldo a Guelfo marito di Matilde: si tratta « de omnibus rebus sancte Mantuane ecclesie que Bonifacius marchio habuit et tenuit in die mortis sue », « habuit », dicemmo, per amore o per forza. È sempre la situazione che abbiám rilevata or ora per Campitello, quantunque originariamente ceduto a Bonifacio ad altro titolo, cioè a precaria; ma nell'elenco sono compresi S. Cassiano, le selve di Bagnolo, quelle dell'isola di S. Benedetto; e vi si parla delle corti di Lodolo e Asilo, delle terre fra Zara e Lirone, di Scorzarolo, Rivero e Roncorlando, di Corniliano e della selva presso Castelnuovo, « et multa per comitatum in curtibus et in silvis et in arimania inserta » (1)..... Può darsi che sul capo di Bonifacio si riversasse così anche qualche magagna de' suoi predecessori (2), ma per sè, questa tempesta Canossiana è un fenomeno temporaneo, poichè tutto ritornò alla Chiesa per la pietà di Matilde; è tuttavia un fenomeno importantissimo.

Da noi, e forse in tutta la marca, la forte signoria locale ha cioè in parte deviato i rapporti diretti vescovo-militi, che si ritrovano altrove. Tutto ritornò alla Chiesa; ma in quanta parte già subinfeudato a militi o dei più vecchi Canossiani o degli altri poi fino alla Contessa? Supponemmo con fondamento il più antico esempio di Campitello, ma sappiamo espressamente di certe terre nella corte di S. Benedetto ed in quella di Villole, riguardo alle quali Matilde disponeva che alla sua morte « beneficia que milites ipsius domine eatenus ab ipsa tenuerunt » dovessero passare « in potestate » del monastero di S. Benedetto (3). Come aveva

(1) *Reg. Mant.* 117.

(2) FALCE, *Bonifacio*, cit., I, p. 19: « ai danni specialmente degli enti ecclesiastici per mezzo di contratti simoniaci conchiusi più o meno apertamente o legalmente, i primi Canossiani gettarono le solide e profonde basi della loro grandezza futura ». Cfr. anche il doc. 81 del vol. II.

(3) 18 marzo 1109, OVERMANN 114, *Reg. Mant.* 144. Non so se sia la stessa cosa per i « vassallos de Curtisella » del privilegio del duca Guelfo 12 maggio 1154, *Reg. Mant.* 290, perchè Matilde aveva chiamato vassalli anche i « fabri, canevarii » ecc. di Pegognaga, nel 1115, *Reg. Mant.* 162. Del resto, secondo le *Consuetudines feud.* II, 51, princ., l'alienazione della corte in cui un capitano abbia dato benefici a militi, non include l'alienazione dei benefici « nisi expressim de eo actum sit »; ed infatti Matilde li include espressamente per Villole; ma anche esclude espressamente i capitani e valvasori nella donazione di Pegognaga ancora a S. Benedetto. Cfr. LEICHT, cit., pp. 125 e 129. Oppure è il caso dell'allodio infeudato ad altri, donato ad una chiesa, del lib. II, 53, 12: l'investito del feudo « nisi per gratiam ecclesiae tanquam de novo receperit », perde il feudo. La glossa dice appunto che questo è un caso nel quale « vassallus amittit feudum sine culpa sua ».

fatto qui, trattenendosi vita durante beni già donati al monastero, così dovevano aver fatto, ed essa stessa e i suoi predecessori, in quelli della Chiesa mantovana che sotto qualche titolo, come la detta investitura al duca Guelfo e la vecchia precaria di Campitello a Bonifacio, i Canossiani tenevano effettivamente per sé.

Non si può sorvolare sulla caratteristica propria che questo *mezzo* Canossiano dà alla storia della regione. Lasciamo stare Mantova: nella notissima donazione Matildica alla chiesa di S. Cesario, sul confine tra Modena e Bologna, sono compresi « cunctos vasallos meos videlicet capitaneos, vavadores et alios qui feudum a me habent in eadem curte qui faciant predictae ecclesie fidelitatem per sacramentum » come già facevano a lei ed a' suoi antecessori, salvi i Da Sala, nobile schiatta che molto servì la contessa nella sua discordia con l'imperatore Enrico (1), com'eran salvi, da noi, i capitani e valvassori di Pegognaga dalla sottomissione a S. Benedetto. È tutto un ingresso nelle dipendenze d'una chiesa di vecchi feudatari che verso di essa non ebbero mai le funzioni di difensori cercate con le più antiche infeudazioni ecclesiastiche, nè le assumono con troppo entusiasmo o disinteresse ora che, se di Ungari non si può parlare, si può parlare molto più forte di « effervescenze cittadine ».

Riassumendo: i quattro vassalli vescovili che io ho trovati nel 962 non ci autorizzano certo a credere che anche da noi, in un tempo così lontano « ecclesie facultates et multa clericorum beneficia » venissero, come a Milano « distributa militibus » (2). Sarà avvenuto probabilmente in principio, e poi certo molto limitatamente, in ragione dei limitati bisogni di protezione militare non soddisfatti direttamente dai Marchesi, che si ripagavano per proprio conto con le usurpazioni aperte, o mascherate da concessioni feudali, che abbiamo elencate or ora. Essi stessi subinfeudarono, come già Campitello dai tempi di Bonifacio, insieme alle proprie, la maggior parte delle terre usurpate, e Matilde restituì o donò terre già gravate di feudi (3).

(1) 8 maggio 1112, OVERMANN 129. Poi, nobili minori già feudatari matildici nel Bolognese indica il PALMIERI, *Feudatari e popolo*, cit., p. 323. Ma in generale, v. LEICHT, *Studi*, pp. 124-5 e 129. Se nella vendita della « curia » s'intenda venduto anche il feudo, è già discusso, dicemmo, nelle *Consuetudines*, Vulg. II, 51, LEHMANN p. 174. E cfr. le *Consuetudini di Milano*, cap. XXVIII, fine, ed. PORRO, col. 949. Non posso controllare sulla ed. BERLAN.

(2) È la notissima frase di Arnolfo a proposito dell'arcivescovo Landolfo di Carcano.

(3) E notiamo fin d'ora un chiaro senso di parificazione *di fatto* tra infeudare e

Ed allora, una distinzione netta tra i vassalli d'investitura diretta del vescovado e quelli che alla Chiesa mantovana pervennero insieme ai beni canossiani, non è facile e spesso non è possibile: se dobbiamo con quasi certezza porre tra questi ultimi i da Bagnolo feudatari a Bagnolo e a Nuvolato, i figli di Manfredi a Revere, i domini di Campitello e i da Rivalta nelle terre che loro diedero il nome ed a Revere, i da Gonzaga oltre che a Gonzaga ancora a Revere e a Nuvolato, gente che conosciamo tutta anche come proprietaria di beni così disseminati, non è facile aggiungere, a questi pochi nomi di vecchie schiatte famigliari, ed a quelli dei vari rami che ne discesero, altri nomi sicuri (1).

Cade ad ogni modo ancora tra i fedeli di Matilde la scelta vescovile dei maggiori feudatari della Chiesa locale, i Visdomini. Il vescovo Eliseo (morto nel 1077) aveva investito a' suoi tempi del feudo di visdominato per tutta la diocesi, un Alberto; il vescovo Ubaldo nel 1082 confermò nella stessa forma la carica ai nipoti d'Alberto per il Sermidese, nel 1086 ancora per la diocesi intera. Il contenuto dell'investitura di visdominato è, naturalmente, soprattutto giurisdizionale ed amministrativo, e spettano per questo in genere ai Visdomini certe entrate per intero e il terzo di altre (2), e prestazioni speciali (3); ma i Visdomini hanno anche altri feudi a feudo retto terre vescovili, già notevoli al tempo del vescovo Eliseo a Cortancolfo, Bigarello e Bagnolo, notevolissime poi nelle corti di Sermide e di Revere, e noi lo sappiamo (4). Ora, questa famiglia dei Visdomini non è altro, l'abbiamo già notato, che un ramo dei Rivalta, capitani

alienare o vendere, nelle stesse *Consuetudines feud.* II, 3, LEHMANN 118 e II, 9, id. 126. Ricordiamo che l'investitura a feudo del vescovo Eliseo ai Gambolini 6 ott. 1056, *Catt. V., Reg. Mant.* 80, è notoriamente falsa.

(1) Certo tuttavia il « dominus Carolus de Palude » che ha feudi vescovili nell'isola di Revere, 5 dic. 1231, *Arch. vesc.*, vol. I, c. 51 v., CARRERI, *Le condizioni*, cit., p. 30; i *Bosi* di Ostiglia, se sono un ramo della grande famiglia, 10 febr. 1230, *ibid.*, I, c. 7 r.; ecc.

(2) « Vobis vestreque generationi do omne lucrum quod ad vos pervenerit de albergando, platheçando, pathiçando, contendendo, fodrando, menas faciendo, de ofensionibus, adulteriis, periuriis, furtis, scachis, asaltis, ferutis, homicidiis, incendiis; vel massariis, canevariis, portenariis, gastaldis, deganis, selvanis, presto vobis licenciam mittendi et extrahendi; et de ingaçando et desgaçando buscos, de gandethego, strepathego, de postis, pescheriis, terciu piscium, de oselando, de servisiis, de investituris, tertiam partem de hoc quod ad vos pervenerit vobis concedo ». Dal *Reg. Mant.* 106.

(3) « Unaquaque mea curia debeat vobis dare per omnem annum II porchos magnos » più le decime di tutti i cavalli e maiali del vescovo, e di varie terre. *ibid.*

(4) 5 maggio 1082, *Reg. Mant.* 101, parzialmente ed. in MANTOVANI, *Il terr. Sermidese*, pp. 140-1; 6 apr. 1086, *Reg. Mant.* 106 cit. or ora.

e militi di Matilde, a cui lo stesso vescovo Ubaldo apparteneva. D'altra parte, le concessioni di lui, nel 1082, eran state fatte « pro precibus quod (*sic*) facit nostra domina comitissa Matelda », ed essa stessa accrescerà i lor beni con altri ancora a Revere ed altri presso il Tartaro e a Barbasso e a Marmirolo, con una concessione feudale diretta del 1110 (1).

Ora, questa grande famiglia, posta già troppo in alto da autorità estranee alla vescovile, cioè già troppo ricca e troppo forte per sè stessa, che nel Comune cittadino avrà sempre un posto eminente dalle origini al periodo di pieno rigoglio, doveva finir per diventare, non più l'aiuto, ma il terrore del vescovado. Di questa evoluzione dei nobili minori, fenomeno generale, l'esempio mantovano è eccellentissimo: nel 1235 il vescovo Guidotto cadeva ucciso sacrilegamente sul limitare d'un tempio: fra gli accusati del delitto, e banditi, furono i Visdomini; e con loro i Visconti, i vecchi visconti Matildici che ebbero, sotto la Contessa, giurisdizione in gran parte del territorio a settentrione ed a levante della città; e con loro, anzi esecutori materiali del delitto, gli Avvocati, anch'essi vecchi nobili pur Canossiani, probabilmente appartenenti ai *domini* di Campitello (2): tutti detentori di terre diventate per concessione Matildica vescovili, tutti decisi a tenerle come proprie, tutti cioè naturali nemici dei vescovi che volevano restaurare ed affermare i diritti patrimoniali della Chiesa, quindi e principalmente di Guidotto. La figura del prelado fu lumeggiata con amore già da un minutissimo studioso locale (3); speriamo di poter esaminare noi tutto il complesso ambiente in una seconda parte di questi studi: per ora vogliamo solo far rilevare la sorte dei beni vescovili tenuti a feudo da questi troppo forti vassalli, e la seguiamo a preferenza nei Visdomini perchè la nostra documentazione è riguardo a loro più ricca e persuasiva. Non abbiamo noi visto un contratto del 1207 di questa grande famiglia col Comune di Sermide, ove sembrava tendere soprattutto a realizzare patrimonialmente i suoi vecchi diritti, non ostante le frasi che volevan salvarle giurisdizioni ed onori e proventi che ne derivavano? Ma è tipico un documento del 1231: il vescovo Guidotto investe i Visdomini dei loro retti feudi ed anche del visdominato, ma in una forma che vale la pena di riportare intera: « per hanc investituram vicedominatus nullum ius nullaque ratio augeatur vel acquiratur eisdem per hanc investituram

(1) 25 luglio, in *Atti R. Acc. Virgiliana*, 1913, I, *Reg. Mant.* 146 A.

(2) Non sono gli avvocati del vescovo; ma tutto quanto riguarda le famiglie accennate rivedremo specificamente, e proveremo, nella seconda parte di questi studi.

(3) CARRERI, *Appunti e documenti sulle condizioni dell'episcopo*, ecc., cit.

in vicedominatu, nec in eo videlicet quod possint instituere vel remove aliquos officiales episcopatus Mantue scilicet gastaldos, vicecomites, iuratores, canevarios, vel curias episcopatus Mantue visitare, vel alios officiales quibuscumque nominibus censentur, nec super aliquo alio articulo qui pendeat vel oriri possit seu provenire ex ipso vicedominatu; et nullum preiudicium per hanc investituram episcopatus Mantue debeat generari vel preiudicari; et ita predicta protestatione premissa sub eo modo investivit eos et conditione, de vicedominatu episcopatus Mantue, nullum sibi et episcopatus Mantue preiudicium generando ». Ed il « presto vobis licentiam mittendi et extraendi » massari, canevari, portinai, gastaldi, decani e silvani dell'investitura d'Ubaldo del 1086 ?

Ma i Visdomini non giurano ora fedeltà al vescovo senza proteste: « prefati domini..... protestati sunt quod propter investituram et iuramentum vicedominatus factam sub predicta forma, nullum preiudicium fiat eis iure suo propter investituram predictam, et hanc potestacionem fecerunt predicti domini ante investituram predictam ». Nè il documento si chiude senza che il vescovo insinui ancora che « si aliquis predecessorum suorum feudum aliquod eis concesserit contra ius et rationem, quoquo tempore, sive de novo et inlicito modo, per hanc investituram nichil sibi acrescat vel acquiratur » (1). La tensione è evidente, e finirà in un delitto (2).

Ma al disopra dell'avvenimento occasionale è il fatto certo: diritti e terre vescovili tenuti in feudo dalle famiglie che ripetevano nobiltà e beni da altra fonte antica ed altissima, erano nella realtà *beni economicamente perduti per il vescovado*, senza compenso in una supremazia formale incapace di frenare neppure gli atti della più feroce violenza.

E ciò sempre, anche fuori dell'ambiente Matildico: l'otto luglio 1230 il vescovo Pelizario investiva Guifredo Gonfaloniere di Medole ed il conte Guido di Casaloldo di *tutti* i beni del vescovado in Castelgoffredo, salve le « fidelitates vassallorum episcopatus » in luogo, e col solo obbligo nei nobili investiti di difendere i diritti vescovili in Castelgoffredo stesso e nell'isola di Revere: quant'era economicamente valutabile una prestazione di questa natura, dovuta da gente abbastanza forte per non restituire la

(1) Questi brani del doc. 22 giugno 1231 sono tolti dalla ed. CARRERI, *Appunti e doc.*, cit., pp. 26-7.

(2) Più tardi, i rapporti Visdomini-vescovo miglioreranno: una rinnovazione d'investitura, del vescovo Martino 29 giu. 1252, Arch. vesc., vol. III, c. 1, è molto attenuata, ommettendosi la protesta degli investiti e l'allusione a illegali investiture precedenti. Ma resta l'esclusione dalla nomina degli ufficiali.

terra mai, e che viveva tutti i più rapidi volteggi del tornaconto politico? (1). E che peso economico daremo ad un'altra investitura, del 22 settembre 1232 a Manuele figlio del conte Bonifacio di S. Martino, della metà indivisa « omnium novalium que habet episcopatus Mantue in curia Marcarie » per mille anni? (2).

Ma queste due concessioni di terre lontane, così attratte nella cerchia d'interessi di grandi feudatari orientati piuttosto verso Cremona e Brescia che verso di noi, rispondono certo a necessità di momento e di luogo, non alla volontà libera dei vescovi che da troppi anni avevano perfettamente compresa un'altra più generale necessità, quella di *non infeudare a grandi*. Dei feudatari acquisiti per amore o per forza coi beni Matildici, ne avevano abbastanza non solamente il vescovado ma anche i maggiori monasteri nostri: il secolo XII ci offre in proposito qualche documento significantissimo. Già dal 1131 S. Benedetto non solo non dava feudi, ma si ricomprava a suono di buone lire milanesi certe terre nella corte ove sorgeva il monastero ed in quella di Villole, da alcuni *domini* di Campitello che le tenevano a feudo probabilmente già dalla Contessa ed ora, per donazione di corti e vassalli, dal monastero stesso (3). Più tardi, nel 1195, l'abate Alberto concedeva, chissà sotto quali pressioni, un feudo ai Gonzaga, ma così mal volontieri che, con la scusa d'averlo dato senza licenza di Filippo di Toscana « dominus in possessionibus olim comitisse Matildis », l'abate se lo faceva restituire per decreto del duca, confermato poi dall'imperatore Enrico (4). Anche il monastero di S. Andrea, che del resto aveva indubbiamente altri beni infeudati (5), non voleva saperne, nel 1200, di cedere certa terra, o meglio palude a salici, nella sua corte di Formigada, in feudo ad alcuni *domini* di Bagnolo, che pure l'avevano « multociens » richiesta all'abate (6).

(1) 8 luglio, Arch. vesc., vol. 1, c. 16; estratto in CARRERI, *Le condizioni dell'episcopio*, cit., pp. 23-4.

(2) Arch. vesc., vol. I, c. 105 v.; estratto in CARRERI, cit., p. 39; questa volta c'è un prezzo d'investitura, 30 lire imperiali; è cioè, nel fatto, una vendita definitiva.

(3) 22 e 28 dic., *Reg. Mant.* 216 e 217.

(4) 4 dic. 1195, FICKER, *Forschungen*, IV, 190, *Reg. Mant.* 557; gennaio 1196, FICKER, *ibid.* 191, *Reg. Mant.* 559; agosto 1196, STUMPF 5026, *Reg. Mant.* 569.

(5) Arch. di S. Andrea, 14 ag. 1199, N. 40; 4 genn. (1200), N. 41.

(6) 28 apr., *Reg. Mant.* 666; estr. in CARRERI, *Pietole, Formigada*, ecc., cit., pp. 50-51. Un feudo dei da Bagnolo a Correggio di Po, ricade al monastero per sentenza dei pari di curia nel 1212, 17 giugno, S. Andrea N. 64-5. V. *ibid.* una enumerazione di otto feudali a S. Andrea, cioè dei « pares curiae » giudicanti. Un gruppo di più tarde investiture a feudo onorifico del 1221-2, rappresentato da sei doc. di

Dovevano obbedire più facilmente ad influenze locali e momentanee chiese o monasteri minori come S. Ruffino ⁽¹⁾ ed i privati ⁽²⁾; ma questi ultimi investivano tuttavia per lo più *umiliores*, e solo ad *umiliores* concedeva i suoi beni in feudo il monastero di Brescello che aveva, nel Mantovano, limitate proprietà ⁽³⁾.

Per tornare al vescovado, esclusa, da quanto vedemmo e vedremo, l'obbedienza se non forse momentanea a decreti papali che vietavano di

S. Andrea N. 95 - 99, 101, per piccole terre (da una a nove biolche) nei terr. di Cipata, Pietole, Ceresare, Roncoferraro, è a famiglie cittadine notevoli (Obizoni, Gezi), ma è legato ad un fatto particolare di certi fitti in città che il monast. aveva da tempo loro concessi in feudo; non è chiaro, ma forse il monast. concede in campagna per incamerare in città.

⁽¹⁾ È attestato che il monastero dava in feudo al conte Uberto Maltraversi, e prima ad altri, beni suoi a Bagnolo Vicentino già dal 1117, 21 maggio, *Reg. Mant.* 178. Ma nel Mantovano aveva pur dato a feudo terre in Ceresara e Benedesco a Oldoberto de Godio (dei *domini* del luogo) prima del 1140, 29 apr., *Reg. Mant.* 241; così in Olmeta e Novelote (?) a Lantelmus Fans (dei figli di Manfredi secondo il CARRERI, *Condizioni dell'episcopio*, cit., p. 24) 25 nov. 1155, *Reg. Mant.* 298; in S. Martino dell'Argine (Marcaria) ai Gambolini, 7 apr. 1188, *Reg. Mant.* 446; nell'Isola dell'Abate (Ceresara) ai Ruffini il 20 e 28 febr. 1196, *Reg. Mant.* 560 e 563.

⁽²⁾ Ricordo non chiaro 21 marzo 1137, *Reg. Mant.* 236, riguardo a terra in Castiglione Bonafisso che, almeno dopo, era di S. Ruffino; 5 dic. 1144, *Reg. Mant.* 259, feudo antico: dovrebbe trattarsi della famiglia Rivalta, certo è tra parenti, e si ha qui un notevole caso di retratto gentilizio, cfr. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, cit.; 16 o 17 febr. 1177, *Reg. Mant.* 381, D'ARCO, *Studi*, I, doc. 22, un iugero di terra a S. Silvestro e un casamento a Castellucchio, feudo dato dai Poltroni; 15 o 17 luglio 1190, *Reg. Mant.* 468, « feudum secundum bonum usum regni in heredibus masculis tantum », concesso dai Poltroni ad uno di Prato Lambertino di terre a Balconcello: l'investito raccoglierà decime e redditi in luogo, ma li consegnerà al *dominus* solo a volontà del *dominus* stesso: non pare vi siano elementi per cavarne che i Poltroni fossero investiti delle decime dal vescovo come capitanei di pieve e che essi poi le subinfeudassero ad un terzo costituendo così quel « caput decime » che ha trovato nel Milanese il BISCARO, *Di un'antica costumanza dell'Archidiocesi milanese*, Arch. Stor. Lombardo 1907, pp. 538-42, nè v'è traccia da noi delle distribuzioni di palme e vino, ecc.: qui dovrebbe trattarsi di pure decime laiche, in fondo, quote di fitto parziario; 16 nov. 1191, *Reg. Mant.* 480, investitura « honorifice per feudum secundum bonum usum regni, sine fidelitate sacramenti » e per i due sessi: non si parla di prezzo d'investitura; 26 o 27 nov. 1192, *Reg. Mant.* 503 e 504, in tutto come il doc. prec., e fra le stesse parti (Albertus de Orlando, che è pur sempre dei Poltroni, investe Nasin guerra de Antelmis), ma c'è un prezzo d'investitura « servitio quod ei investierat de feudo ». Non parlo dei feudi di territori soggetti ad influenze non mantovane, Medole *Reg. Mant.* 238 e 295, Pomponesco id. 407, Sabbioneta id. 568.

⁽³⁾ Biolche 6, aratorie, vitate e a prato, in Goito, refutate da Vitalis de Petro Pico, e investite « pro feudo » ad un rustico, col patto di « servire abati anualiter apertum VI. den. Mantue », 27 febr. 1184, *Reg. Mant.* 420; pure nel 1184, *Reg. Mant.* 426, una terra passa da feudo a fitto, ma era probabilmente feudo ad un servo o ministeriale, perchè la nuova investitura a fitto cade se la figlia od erede di colui che l'aveva prima a feudo, vorrà « se appellare de familia ecclesie S. Genesii de Birsello »

dar feudi ⁽¹⁾, ed anche esclusa ogni limitazione, quale esisteva a Milano, a concedere feudi nuovi ⁽²⁾, dello stesso secolo XII non conserviamo documenti d'inf feudazione che non siano ad umilissimi ⁽³⁾, ed ancora bene avanti nel secolo seguente abbiamo forse qualche prova diretta d'una netta ripugnanza ad infeudare a grandi ⁽⁴⁾; ma è tuttavia un fatto indiscutibile che *all'aprirsi del secolo XIII troviamo tutta una serie di nuovi militi investiti a feudo di terre vescovili*. Siamo cioè davanti ad un fenomeno nuovo che dobbiamo spiegarci.

Se contro le piene del Po, *dominus* dei destini delle nostre terre, si era dovuto provvedere ad un lavoro radicale d'arginatura almeno nel 1214, da decenni le rovine portate dal fiume, i provvedimenti parziali, smungevano le casse di *tutti* i proprietari rivieraschi; già noi sappiamo bene dei grandi feudi d'abitanza concessi dal monastero di S. Benedetto negli ultimi anni del millecento; ma grande proprietario rivierasco era anche il convento cittadino di S. Andrea con la corte di Formigada che toccava per lungo tratto Mincio e Po; ed il comune di Mantova con i beni di Romanore e Sustinente che, divisi in mansi, vendette tra la fine del secolo

cioè, credo, riconoscersi della classe del padre; 24 ott. 1194, *Reg. Mant.* 537, « *refutatio* » di feudo e riinvestitura a fitto, ma anche prima si trattava di feudo improprio, cioè ad *certum servitium* », e cioè « *facere legationes eidem monasterio* » (v. avanti nel testo); 1 ott. 1195, *Reg. Mant.* 552; 24 febr. e 8 marzo 1198, *Reg. Mant.* 611, ma è un feudo che rende fitto: passa a fitto puro e semplice a vari nel maggio 1198, *Reg. Mant.* 617. Di tutti questi documenti ha dato un regesto il CARRERI, *Le condizioni medievali di Goito*, cit.

⁽¹⁾ *Consuetudines*, Vulg. I, 6, LEHMANN p. 92.

⁽²⁾ È già detto nelle *Consuetudines*, Vulg. II, 35, LEHMANN 166, che l'arcivescovo di Milano, per « speciale privilegium », come commenterà poi Baldo, non poteva dare in feudo « *quod tempore introitus sui, in dominico invenerit* ». Ma, continua il testo, « *profecto, alii episcopi et clerici, ea quae in dominico habent, et feuda his aperta, olim dederunt et hodie dant* ». Ma cfr., riguardo a questa nota ed alla precedente, LATTES, *Diritto consuetudinario*, pp. 339-40.

⁽³⁾ E si tratta di ben modesta cosa: due terzi di ettaro tra casa, casamento, terra aratoria e vitata nel 1196, 2 dic., *Reg. Mant.* 572; forse la metà tra « *sedimen* » e terra nel 1199, 8 dic., *Reg. Mant.* 649: qui non c'è misura, ma il prezzo di riinvestitura a fitto, 6 lire mantovane, è la metà di quello della terra precedente, e così i fitti, rispettivamente di mezza e di una libbra di cera. Le due terre, poste a Scorzarolo, eran feudi « *refutati* », cioè preesistenti, da un umilissimo, e vennero poi cedute alla chiesa del luogo, dedicata a S. Bartolomeo, al prezzo d'investitura e al fitto predetti. Tuttavia, fra il 1197 ed il 1200 si svolse una questione per decime di Castelnuovo che alcuni dei *domini* di Goito sostenevano d'avere in feudo dal vescovo; ma la controparte negava, disposta a provare il suo asserto « *pro pugna* » (per pugnam). Cfr. *Reg. Mant.* 592-3, 605, 612, 676.

⁽⁴⁾ A Medole il vescovo ricusa d'investire « *d. Guifredus de Confanoneriis* » del retto feudo che già teneva dal vescovado, Arch. vesc., vol. I, c. 4 v., 11 genn. 1230; le ragioni saranno state occasionali, ma probabilmente segnano una tendenza.

XII ed i primi anni del seguente; e grandissimo proprietario rivierasco era il vescovado, a destra del Po con terre da ben sotto Suzzara all'isola di S. Benedetto, poi con tutta l'isola di Revere e giù fino a Sermide, a sinistra con i beni di Scorzarolo dove toccava anche Oglio e con quelli a Correggio e Bagnolo su tutta la riva destra del Mincio, dove il pericolo era pur dato dai rigurgiti del maggior fiume. Come sappiamo delle vendite comunali e dei contratti di S. Benedetto, così conosciamo quelli vescovili di Campitello, di Castel S. Pietro e di Borgonuovo, e forse sempre lo stesso è il movente della ripartizione dei mansi di Fossalta.....

Ma ci è anche noto un contratto del 1204 coi « milites de Mantua », stretto dal vescovo ancora per bisogno di danaro. Chi erano questi militi? Di tre soli ci è rimasto direttamente il nome, ma potremo facilmente aggiungere alcuni che ci offre già la più nota storia locale, molti che incontriamo in cento documenti della prima metà del secolo XIII, anche proprio come feudatari del vescovo. Dei più notevoli tra quei militi cercheremo di sapere il più possibile a suo tempo ⁽¹⁾; ma già ora teniamo per certo che i « milites de Mantua » non erano tutti nè soltanto i vecchi « milites de domo comitisse Matildis ».

Nell'ambiente cittadino, o più strettamente e materialmente nel palazzo episcopale; i vescovi s'eran sempre tenuti dattorno tutto un gruppo di persone, qualcuna, non ribelle o più avveduta, appartenente alla più antica classe nobiliare - ricorrono subito i nomi dei Bonacolsi e dei Gonzaga - le più *homines novi*: ne conosciamo già non pochi dalle prime pagine di questo libro; il premio della loro fedeltà, o forse l'esca, era il feudo vescovile ⁽²⁾. Il secolo XII aveva già offerto a tutti, s'intende, numerose occasioni per entrare in questa classe nuova; ma io porrei negli ultimi anni del millecento e nei primi del secolo seguente, cioè proprio nel periodo di lotta più accanita, ansiosa, improrogabile contro il grande fiume, il maggior numero di concessioni a feudo dei beni vescovili ai fedeli di palazzo ⁽³⁾, grandi cittadini già avvezzi alle armi per le tempeste dell'ultimo trentennio di vita comunale, e non più ai vecchi nobili del contado, salvo

⁽¹⁾ Nella seconda parte di questi studi.

⁽²⁾ È un fatto generale, che non richiede citazioni.

⁽³⁾ Nel contratto del 1204, eccettuando dalla concessione i feudi onorifici *antichi* e retti già dati sul luogo, si aggiungeva: « ita quod antiqua feuda intelligantur data a II annis et VIII mensibus retro »; il che non combinava certo col concetto legale di feudo antico. Se il 24 sett. 1204 si volevano considerare antichi i feudi dati fino al primo gennaio 1202, vuol dire che non ce n'erano poi troppi di antichissimi, e forse che i più erano stati dati appunto negli ultimi anni del 1100 e nei primissimi del 1200.

alcuni che dicemmo non ribelli o più avveduti. È quasi sempre impossibile ormai, s'intende, sapere di dove ciascuno di quei nuovi originariamente veniva, se già milite di classe perchè cadetto di grandi famiglie o comunque derivato da quelle, o per grado e fortuna tutto creatura del vescovo, e distinguere chi giunse prima e chi poi; ma gli Assandri, i Gambolini, i Callarosi, i Gaffari, i Mozzi, i Ravasi, i Trivoli, i Flaccazovi, i Regenzi, ecc. ecc., tutti o quasi tutti trovarono nella piccola corte vescovile il modo spesso già di creare la propria ricchezza, e poi di elevarla ai fastigi del feudo.

Ed assistiamo allora ad un'evoluzione rapidissima: con la violenza dei neofiti, tutta questa gente si lancia nella più turbinosa vita di parte, anche perchè le armi non permettono tregua a chi crede d'aver le migliori: e combatte fuori per il Comune e dentro le mura per il partito, dove non è difficile finir per schierarsi anche contro il vescovo. L'avvicinamento ai vecchi nobili è quindi immediato, e noi vedremo come i vecchi nobili fossero in gran parte i motori occulti anche delle clamorose violenze dei nuovi venuti: nel delitto contro il vescovo Guidotto sono già tutti insieme Avvocati, Visconti, Visdomini, Poltroni, Callarosi, Ravasi

Con un nuovo contratto del 1207, seguito alla « refutatio » delle terre dell'oltre Po fatta dai *milites* investiti nel 1204, entra nella classe feudale, perchè si tratta questa volta d'una vera e propria investitura a feudo « per astam cum vexillo » (1), una numerosa « *societas hominum* »: molti appartengono all'alto Mantovano, alcuni all'oltre Po, gente evidentemente ricca, ma nuova, che già supera il gruppo dei più aderenti al vescovo a noi noti finora. Così non molto più tardi, nel 1215, porteranno alla condizione di feudatari vescovili ancora molti uomini nuovi e non cittadini le *designationes* delle varie quote dei « *communia* » di Campitello di cui il vescovo investiva il Comune del luogo. Qui, la scelta degli investiti non è più neppure diretta scelta vescovile, ed il rapporto feudale a base personale è in questo superato definitivamente; infatti, i « *designati* » non dal vescovo, ma dal Comune come assegnatari delle quote individuali, sono proprio indicati nel documento con la frase « *singuli quibus datio facta fuerit* » in perfetta aderenza con la norma delle « *Consuetudines feudorum* » che dichiara non avere « *propriam naturam feudi* » la concessione con la formula « *ipse habeat et quibus ipse dederit* » (2). Mi pare

(1) V. indietro, p. 196, n. 1.

(2) Vulgata, II, 48, LEHMANN, p. 172.

inutile spigolare ora altri esempi successivi di investiture individuali, ma non è invece possibile non vedere le stesse cause e gli stessi risultati nella vendita - investitura collettiva di Castel S. Pietro ⁽¹⁾ dove i « Brixenses vel homines Castri S. Petri » che comprarono e furono investiti, erano certo, almeno in gran parte, rustici: la strada è aperta.....

L'importanza di questo successivo mutarsi della classe ove il vescovo cerca i suoi dipendenti - vecchi nobili prima, poi grandi cittadini, poi proprietari del contado in genere, in fine ignoti piccoli allodieri o rustici o artieri - è già notevolissima in sè, all'infuori de' suoi possibili riflessi sulla storia cittadina. Si riproduce, in piccolo, la necessaria ricerca da parte di chi è od era alla testa, di quella più larga base d'appoggio nelle classi minori o minime, che tutti conosciamo per i grandi esempi della grande storia; e, contemporaneamente, dal feudo vero si passa a forme ibride, e, dove ancora è possibile, ad un contratto agrario stretto sulla base di usi locali o di contratti tipo, direttamente dal vescovo con chi coltiva la terra con le sue mani, ma paga, e costituisce il vero sostegno, per ragioni generali ormai solo economico, del vescovado.

Ma di quest'ultimo contratto dovremo riparlare: fermiamoci ancora nel piccolo mondo feudale che abbiám visto raggrupparsi attorno al vescovo. Dicemmo che i beni investiti alla nobiltà già Canossiana od altrimenti antica dovevan considerarsi, per il vescovado, economicamente perduti; ora, il titolo giuridico di concessione rimase pur sempre, anche nelle investiture nuove, lo stesso: si tratta sempre di « *feudum honorifice concessum* », espressione generica che non indica cioè un tipo determinato di feudo e non si trova infatti nei consueti « *arbores feudorum* » della vecchia dottrina. Nessuno vorrà darmi torto se dirò che per l'Italia non abbiamo, sullo sviluppo locale delle forme feudali, le idee nette, qualche volta troppo nette, per esempio degli storici del diritto francese: altra è la loro base informativa, altra l'importanza che il feudo ha assunto da loro; ma questo non vuol dire che da noi si debba pur sempre accennare solo di corsa o genericamente, cioè, in fondo, si debba rinunciare a veder chiaro. Dunque, le nostre fonti documentarie parlano infinite volte di *feudi retti* confermati dal vescovo al tale ed al tale, ed altre infinite di concessioni date *honorifice per feudum* al tale e tale. Sulla natura del feudo retto, cioè puro, cioè non soggetto a prestazioni *determinate*, non possono sorgere

(1) V. indietro, p. 181, n. 3.

dubbi (1); ma il concetto di feudo « honorifice datum » non è così evidente, e perchè le fonti legislative non ne parlano (2), e perchè nella stessa abbondante esemplificazione francese del « feudum honorabile » od « honoratum » che sembra corrispondervi (3), non v'è certezza assoluta neppure riguardo alla caratteristica fondamentale di « nulli servitio obnoxium », cioè di identificazione col feudo franco.

Ora, il Lattes parlò di investiture onorarie a Cremona, nel secolo XIII, « in cui il signore promette di non chiamar l'investito vassallo, nè pari di curia e di non esigere da lui il giuramento di fedeltà » (4). Senonchè, l'affermazione è basata su un certo numero di sunti di documenti dati dall'Astegiano, il primo del 1220 (5), gli altri dal 1256 al 1266 (6); i documenti visti per intero dicono qualcosa di diverso: insieme a molti altri che l'Astegiano non cita (7), sono, i più, a favore di Boso da Dovara e parenti, e parlano di feudi retti, antichi, aviti, proaviti e paterni, concessi « honorifice » proprio come i nostri mantovani. Il patto aggiunto che toglie la qualità di vassallo o di pari e l'obbligo di giurar fedeltà, manca nel documento del 1220, ma è costante nel gruppo 1256-66, nel periodo cioè di maggior consolidamento della fortuna economica dei da Dovara, che non volevano certo diventar vassalli o pari dei propri sudditi, e raggiungevano quel consolidamento a mezzo di una serie di contratti ove il patto era conseguenza specifica della qualità personale dei contraenti (8). Ma non si costituiva per questo un tipo di feudo a sè, tanto è vero che il notaio, per giustificare lo snaturamento assoluto, che il patto includeva,

(1) Cfr. la contrapposizione a feudo di camera o di caneva, direttamente nella fonte prima, *Consuet. Feud.*, II, 2, § 1, ed. LEHMANN p. 117.

(2) Solo poi, dai *Capitula extraordinaria* di Ardizzone, si può dedurre che il feudo dato « cum honore feudi » non può più essere ritolto, cap. 9, ed. LEHMANN, p. 188; ma si tratta dell'accezione generale di « honor feudi ».

(3) Nel cit. doc. 7 apr. 1188, *Reg. Mant.* 446, la formula è: investivit *honorabiliter* per feudum»; ed era « iure *honorabilis* feudi et investiture » la concessione imperiale di legittimare figli ecc. ai conti palatini (Bertolotto de Venturis di Riva di Suzara), 11 genn. 1291, FICKER, *Forschungen*, IV, 495.

(4) *Dir. consuetudinaria*, cit., p. 342.

(5) *Cod. dipl. Cremonae*, 297.

(6) *Cod. dipl. Cremonae*, 675 e segg. fino all' 878, in 13 doc.

(7) Arch. Gonzaga di Mantova, B, XXXII, 18 a., libri del not. cremonese Oliviero de Solarolis, e D, IV, 7.

(8) In questo gruppo di doc., la formula si trova anche quando i Dovara sono gli investenti: spesso investono gli stessi che hanno investito loro d'altre terre, e la reciprocità è comprensibilissima, e forse si presentò ai Dovara come necessaria, perchè si tratta di un assetto, che in sè ha carattere solo economico (indipendentemente dalle conseguenze), della loro proprietà territoriale.

d'ogni carattere feudale, con un espediente curialesco ingenuo ma significantissimo, poneva solo una condizione sospensiva: l'investito non assumerà la qualità di vassallo nè di pari e non presterà giuramento, fino a che l'investente « ei iniunxerit et dederit » un nuovo feudo del valore di 200 marche d'argento, o di 200 o 100 o 25 lire imperiali. L'aggiunta, naturalmente, non sarebbe venuta mai, ma l'elastica coscienza o solo scienza giuridica del notaio era a posto di fronte alla legge feudale: « Si dominus et vasallus nunquam de fidelitate cogitavit pro nimia parvitate beneficii, quis unquam contradixit? », affermavano i *Capitula extraordinaria Baraterii*! (1).

Dunque il caso speciale ha voluto patti speciali (2), ma indipendenti dalla concessione data « honorifice per feudum », che del resto a Cremona stessa (3), come a Mantova, si ritrova infinite volte senza quei patti. E da noi, come a Cremona (4), si trova per feudi aviti, proaviti, antichi e paterni, trasmissibili agli eredi dei due sessi (5) e non (6); la concessione fatta « honorifice » come non include patti speciali, non riguarda adunque nè l'antichità nè il modo di successione nel feudo, ma esprime in generale che esso è dato col pieno « honor feudi », attribuisce genericamente gli « honores terrae » relativi, non ostante qualche caso di limitazione che coinciderebbe con le predette limitazioni francesi. Ora, a questo contenuto risponde perfettamente anche il feudo retto: ed allora, come mai feudo retto e feudo « honorifice datum », nelle nostre fonti documentarie, dicemmo,

(1) Cap. 1, ed. LEHMANN, p. 199. Al caso sembrano rispondere esattamente feudi di 2 pertiche di terra dati « honorifice » tra i Davilli pure a Rivarolo 5 o 6 sett. 1209 (e 8 ott. 1213), Arch. Gonz., D, IV, 16, in cui il giuramento di fedeltà è rimandato a quando il *dominus* aggiungerà ai vassalli altro feudo.

(2) Così per es., in altro campo, un feudo onorifico 16 nov. 1191, *Reg. Mant.* 480, è concesso senza giuramento di fedeltà, perchè era garanzia d'un mutuo: v. *Reg. Mant.* 481.

(3) Ve n'è tarda memoria anche negli Statuti di Cremona del sec. XIV, citata pure in LATTES, p. 338.

(4) Esempi per il territorio cremonese o prossimo ne' miei stessi documenti: Pomponesco, 18 sett. 1181, *Reg. Mant.* 407; S. Martino dell'Argine, 7 apr. 1188, *Reg. Mant.* 446; Rivarolo Cremonese, 5 o 6 sett. 1209 e 8 ott. 1213, Arch. Gonz., D, IV, 16 citati or ora; Viadana, 26 ag. 1264 e 16 giu. 1265, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradarò; Sabbioneta, 1196 *Reg. Mant.* 568, e 18 genn. 1285, Arch. St. Milano, id. S. Chiara.

(5) *Reg. Mant.* 480, 503; ecc.

(6) V. infatti una questione con donne, transatta, in cui esse si sforzano a provare che il feudo onorifico era stato concesso per i due sessi, Campitello 29 apr. 1243, Arch. vesc., II, c. 80-81; e Quingentole, 13 marzo 1245, *ibid.*, c. 111, dov'è detto che per una parte del feudo non si trova strumento che dichiari essere l'investitura « in heredibus utriusque sexus ». I due casi dimostrano che, nel silenzio, s'intendevano successibili i soli maschi.

appaiono distinti? Non si tratta di differenza sostanziale, ma di pura locuzione; ce lo spiegano i « Capitula, extraordinaria » di Iacobo d'Ardizzone: quando si fa un'investitura nuova, vi è detto, « nominatim et de certa re oportet fieri »; quando si rinnova l'investitura d'un beneficio vecchio, ed allora « satis sit si de *recto* beneficio fiat investitura » (1). E così nei nostri documenti: essi specificano il carattere *onorifico* e qualità e misura della cosa nelle investiture nuove, dicono solo « investivit de suo *recto* feudo » quando invece si rinnovano vecchi feudi rimasti in casa.

Dunque, dicevo, nessuna distinzione nel titolo giuridico tra le vecchie investiture e le nuove; ed anche nessuna distinzione economica, fin che si tratta delle maggiori famiglie che trovarono la ragione della loro fortuna nella cerchia degli interessi vescovili: com'esse si accodano o si alleano alle nobiliari più antiche, così anche i loro grandi beni si immobilizzano e diventano essi pure, per il vescovado, *economicamente nulli*. Ma quando le investiture nuovissime scendono a classi minori e rustiche, pur rimanendo identico - e ripetiamoci pure - il titolo giuridico del possesso, le cose cambiano in modo notevole dal punto di vista economico. Le minori classi vendono facilmente, liberamente il loro feudo, cioè il dominio utile, che diventa nel fatto commerciabile tanto quanto la proprietà allodiale.

Sull'alienabilità del feudo, sappiamo bene tutti che le « Consuetudines » permettevano solo di venderne la metà « sine domini voluntate », ma anche conosciamo tutti il prevalere dell'elemento reale, il beneficio, su quello personale della commendazione nei domini ecclesiastici, e conosciamo abbastanza il nesso del feudo, nelle nostre corti, più con l'alienabile e precaria « largitas » longobarda che col « munus » franco, per riparlare inutilmente in forma generale: certa, chiara e nettissima è, a proposito, la constatazione del Leicht, che l'indifferente mutare del rapporto personale purchè resti intatto il reale, dato che il padrone s'accontenta d'investire il compratore, è in pieno contrasto con lo spirito del feudo (2). Da noi, e proprio per i beni vescovili, l'alienazione è esplicitamente permessa dai vescovi stessi (3) come sarà poi dal Comune: del resto, si ve-

(1) Cap. 19, ed. LEHMANN, p. 190.

(2) *Studi sulla proprietà fondiaria*, cit., p. 130-131, e indietro, 126-7.

(3) Nel doc. della « curia vassallorum » adunata il 18 agosto 1252 dal vescovo Martino, che costituiva *la sua legge* in proposito, è detto: « si aliquis vassallus feudum quod a dicto domino episcopo seu episcopatu Mantue tenebat in alliam personam transtullerat aut quocumque titulo alienationis in toto vel in parte alienaverat, illud hinc ad viginti dies domino episcopo vel eius certo nuntio manifestet » Arch. vesc., vol. III, c. 2 v.

dano le mie tavole dell'appendice seconda, e la frequenza delle vendite effettive del dominio utile nei feudi si noterà immediatamente.

Quello che s'è detto tante volte dei sovrani riguardo ai grandi feudi, che cioè i diritti d'investitura diventavano per loro l'interesse principale, ha i suoi riflessi nel nostro mondo minore, ma assume qui, s'intende, una tonalità propria: le analogie con le forme livellarie, che sono l'aspetto concreto della patrimonialità del feudo italiano, mostrano cioè nei vescovi del secolo XIII più gelosi custodi dei beni della loro chiesa, come quelli che appartengono al periodo di più grave crisi economica del vescovado, il tentativo di riguadagnare il più possibile di quanto la Chiesa aveva effettivamente perduto con le concessioni feudali. Li troviamo per questo attentissimi ai casi di possibile incameramento ⁽¹⁾ ed alle eventuali usurpazioni degli investiti ⁽²⁾. Ma rispetto ai feudi incontestabili, bisognava accontentarsi di esigere rigorosamente l'introito delle investiture.

Sappiamo che, almeno in Francia, il « relevium » non era pagato nelle successioni di discendenti diretti, bensì in quelle dei collaterali oltre un certo grado, e ad ogni modo era certo pagato quando si trattava di vendita del feudo ⁽³⁾. Riguardo ai documenti miei, nei moltissimi casi che ho già ricordati di riinvestitura a feudo retto di beni che restano nella famiglia investita, non si parla mai d'un prezzo d'investitura, e questo benchè gli atti notarili relativi siano spesso, nei preziosi registri vescovili che ce ne conservano la maggior parte, dati per intero ⁽⁴⁾; questa assoluta costanza nella documentazione ci autorizza quindi a ritenere gratuita l'investitura dei beni feudali trasferiti per successione, anche prima che lo

⁽¹⁾ Questione con donne di Campitello, citata or ora, per un feudo che esse dichiarano per i due sessi, ed il vescovo vuole per i soli maschi, cioè comune, 29 apr. 1243, Arch. vesc., vol. II, cc. 80-81; richiesta dichiarazione preventiva ad un altro, di non avere eredi, ma che il feudo, lui morto, ricadrà al vescovado, 24 apr. 1239, ibid. c. 20 v.; ecc.

⁽²⁾ Si fa espressamente dichiarare nel giuramento d'investitura che in essa non sono comprese usurpazioni o sopraprese eventuali. V. 1231, CARRERI, *Le condizioni dell'episcopio*, cit., p. 24; poi sempre nei giuramenti documentati dai nostri registri; indi nei patti all'elezione di Martino, ecc.

⁽³⁾ Ora per tutti DECLAREUIL, *Histoire generale du droit français*, pp. 255 e 260; in questo caso è il quinto, o il quinto del quinto, e in certi luoghi il dodicesimo; il solito « relevium » è invece fisso, o proporzionato al valore, o uguale alla rendita di un anno. Le notizie del PERTILE, IV, 149 sono basate su fonti insufficientissime e parlano del decimo o del ventesimo, o del reddito di un anno o di mezzo.

⁽⁴⁾ Con formula espressa « res quas dicebant eis ex successione hereditatis quondam eorum patrum », Bagnolo 13 luglio 1240, Arch. vesc., vol. II, cc. 43 v. - 44, ecc. Per successione tra fratelli, 17 ag. 1243, Revere, ibid., c. 85. Gli esempi di successione da padre in figlio sono infiniti.

stabilisse espressamente la rubrica prima del decimo libro degli Statuti Bonacolsiani (1).

Quando invece si tratta di *vendita* del dominio utile, spetta al signore, nella grandissima maggioranza dei casi, il dieci per cento sul prezzo. Non manca qualche volta il venti per cento, cioè la diffusa misura del quinto (2), e trovo abbastanza frequente anche il cinque per cento, ma noto come sia soprattutto nei feudi di Campitello che rendono anche la decima (3); s'incontra tuttavia questa percentuale anche a Castel S. Pietro senza giustificazioni apparenti, ma in ogni modo in un numero di casi molto inferiore a quelli che offrono la normale del dieci (4). Bisognerà pensare, riguardo a questo rapporto, ad una specie di « *lex fundi* », cioè ad una misura specifica locale fissa di *laudemio*, tanto più probabile in quanto si tratta di una delle modalità che entrarono nel feudo dal tipo livellare, attinenti cioè all'elemento reale, proprio alla terra.

Dalle mie tavole, dicevo, può risultare la frequenza delle vendite del dominio utile nei feudi, soprattutto per gli anni più documentati, dal 1230 circa al 1260; il relativo introito, come prezzo di « *refutatio et investitura* » pagato dalle due parti (5), era dunque per il vescovo abbastanza notevole: nel periodo per il quale conserviamo una documentazione più intensa, anzi, ritengo, pressochè intera sull'andamento dell'amministrazione dei fondi rustici vescovili, dal 1240 al 1245, il vescovo incassò per quote

(1) Rubrica che del resto subito vedremo di data ben anteriore al 1300.

(2) Barbasso, 1 marzo 1203; Borgonuovo, 12 marzo 1239; Nuvolato, 18 nov. 1239; Quistello, 10 marzo 1241 (circa); Bagnolo, 23 maggio 1243; Castel S. Pietro, 22 nov. 1244. E si trova qualche caso, senza dubbio giustificato da ragioni eccezionali, di percentuali anche maggiori.

(3) Infatti, vi sono molti casi di feudi non tenuti alla decima, e che rendono investiture superiori: 4 giu. 1232, 12 %; 27 ag. 1232, 10 %; 11 giu. 1239, 10 %; 30 ag. 1239, quasi 11 %; 17 maggio 1242, 10 %; 23 ott. 1242, 10 %; 23 maggio e 30 sett. 1243, 10 %; tutti i casi del 1245; ecc. Ma neppure proprio tutti i feudi di Campitello alla decima danno il 5 %. A Volta e Cereta la percentuale è diversa, ma notevole è il caso di bassissime quote nel 1232 (2 e $\frac{1}{2}$ %) per ferre da roncarsi e che, roncate, daranno la decima.

(4) Il dubbio eventuale che il 5 % rappresenti la quota di una sola delle parti, sembra eliminato dal fatto che, per es., nello stesso giorno 18 marzo 1243, a Castel S. Pietro, due feudi danno d'investitura l'uno il 5 e l'altro il 10 %, in base a documenti redatti dallo stesso notaio e con l'identica formula di ricevuta « *ab utraque parte nomine refutationis atque investiture* ».

(5) È detto chiarissimamente in vari documenti, per es. 4 dic. 1256, Arch. Gonz., Ospedale, busta 32: il vescovo, signore feudale dei beni venduti, riceve dalle due parti, « *scilicet a venditoribus pro refutatione et licencia vendendi* » e dal compratore « *pro investitura* », ecc., fino alla disposiz. espressa dagli Statuti Bonacolsiani X, 1. V. avanti.

di « refutatio et investitura » di feudi circa 700 lire imperiali ⁽¹⁾, pari a 1400 lire mantovane, in un momento in cui il prezzo della terra allodiale e libera si aggirava, come vedremo, tra le 15 e le 20 lire di Mantova per biolca, cioè tra le 45 e le 60 per ettaro. Se esclusivamente per farci un'idea concreta, vorremo accontentarci d'un grossolano computo sulla base del prezzo attuale di 12000 lire l'ettaro delle terre nostre, potremo dire che secondo il valore odierno del nostro danaro il vescovo ricavò in sei anni dalle « refutationes et investiturae » una somma oscillante tra le 280.000 e le 370.000 lire complessive, cioè tra le 45.000 e le 60.000 annue ⁽²⁾. Ora, l'estensione effettiva dei feudi di cui venne venduto il dominio utile tra il 1240 ed il '45, era di 2582 biolche, cioè 850 ettari; dunque l'introito annuo che ho detto rappresentava un impiego di capitali al reddito irrisorio del mezzo per cento! In ogni modo un introito che non è proprio il *niente* che al vescovo rendevano o meglio non rendevano i vecchi feudi.

* * *

Cerchiamo di concludere. Tra i beni vescovili ceduti a feudo abbiamo distinti: quelli pervenuti al vescovo già infeudati, in genere dai Canossa, e li abbiamo giudicati, riguardo al vescovo stesso *economicamente nulli*; quelli da lui direttamente concessi a feudo in un primo periodo, o poi per necessità gravissime, a grandi famiglie o nobili o nuove, e perchè in tali famiglie i beni ottenuti s'immobilizzarono, giudicammo anche questi, per il vescovo, *economicamente nulli*; quelli ceduti a « minores gentes », rimasti effettivamente in commercio per il dominio utile e che, con le quote di « refutatio et investitura » anche al vescovo *qualche cosa rendevano*.

Ora è evidente che senza *la misura* di queste terre feudali in rapporto con la totalità dei beni rustici vescovili, l'idea che vogliamo e dobbiamo pur farci dello stato patrimoniale effettivo, reale dell'ente ecclesiastico più forte, efficiente, interessato allo svolgimento di tutta la vita locale, rimane generica e monca. E tenteremo una misura. Non pensiamo ad un

(1) Secondo le mie tavole: Bagnolo 87 lire imp.; Correggio niente; Scorzarolo 24; Campitello 170; Volta e Cereta 3; Quistello 10; Quingentole 51; Borgonuovo e Priata 11 e $\frac{1}{2}$; Nuvolato 71 e $\frac{1}{2}$; Castel S. Pietro 42; Revere 123 e $\frac{1}{2}$; Bonizo, Borgofranco, Carbonara 54; Barbasso 22 e $\frac{1}{2}$; Roncoferraro 14; Governolo 9.

(2) Notiamo che gli stessi computi ripetuti per gli anni 1230-31, di cui pure ci sono pervenuti tutti gli atti amministrativi vescovili, darebbero un reddito corrispondente, oggi, a 8000 - 10000 lire annue; ma il '31 segna proprio l'inizio della rigorosa amministrazione di Guidotto, e quindi l'ascensione alle cifre del '40 - '45 non è senza ragioni plausibili.

computo esatto, ma anzitutto accontentiamoci di qualche sensata impressione d'insieme: gli investiti a feudo presenti alla « curia vassallorum » riunita dal vescovo Guidotto appena eletto, il 22 giugno 1231 ⁽¹⁾, eran novanta, ed io conosco come investiti di feudi vescovili anche parecchi degli assenti, tra cui i Gonzaga ⁽²⁾. Ad un'altra curia di vassalli riunita dal vescovo Martino pure appena eletto, il 18 agosto 1252, i presenti erano quarantacinque ⁽³⁾, ma entro l'anno gli giurarono fedeltà, come investite di feudi retti, ben più di duecento persone ⁽⁴⁾. Non abbiamo tuttavia un'idea precisa dell'estensione dei singoli feudi e solo sappiamo che gli ultimi concessi erano anche i minori, nè siamo in grado di distinguere questi effettivamente in commercio per la quota di dominio utile, dagli antichi pressochè immobili.

Ma si può procedere: si ammette in genere che ora la proprietà fondiaria cambi titolare integralmente nel giro di venticinque anni; noi abbiamo, si disse, trent'anni documentatissimi, dal 1230 al 1260, e sappiamo che in questi trent'anni fu venduto il dominio utile di 4364 biolche mantovane, cioè di 1400 ettari di terre feudali. Non sarà proprio soltanto fantasia pensare che nel giro di questi trent'anni, il dominio utile della maggior parte delle terre vescovili che era in condizione di muoversi, si sia mosso di fatto ed abbia cambiato padrone: si tratta di un periodo economicamente così turbinoso che solo le sostanze delle grandi famiglie dovettero resistere agli allettamenti o alle necessità del vendere. D'altronde, le notizie staccate ed incerte per il resto del secolo, non ci porterebbero, in proposito, ai 2000 ettari, ed il supporre proprio questa, pressochè tutta la terra che rendeva al vescovo il misero introito delle refutazioni e investiture, non può essere, dicevo, audacia eccessiva.

D'altra parte sappiamo di non esagerare calcolando la misura complessiva dei beni terrieri che il vescovo possedeva sotto ogni forma, dal puro e sterile « ius eminens » alla proprietà autentica ed assoluta, intorno ai 20000 ettari ⁽⁵⁾. Detrattine i 2000 circa or ora ricordati, e 1000 altri

⁽¹⁾ Arch. vesc., fasc. Feudi, c. 5 v. CARRERI, *Le condizioni*, cit., p. 24.

⁽²⁾ Secondo un documento della fine dello stesso anno, 5-7 dic., Arch. vesc., vol. I, cc. 107-110, erano 24 solo a Campitello.

⁽³⁾ Arch. vesc., vol. III, c. 2 v.

⁽⁴⁾ Ibid. cc. 4-13.

⁽⁵⁾ Non sulla sola base delle donazioni ecc., per lo più imprecisabili, viste nelle prime pagine di questo volume. Un quaderno miscellaneo del vescovado ci dà per qualche centro di proprietà vescovile - ma purtroppo solo per qualcuno (Borgo-franco, Revere) - cifre rispondenti al computo totale da me fatto.

ceduti a fitto, come si vedrà nelle pagine prossime (1), avremo che più dei cinque sestimi di quegli immensi beni terrieri erano occupati dal feudo in genere immobilizzato nelle grandi famiglie investite, che cioè i cinque sestimi delle sue terre erano per il vescovo *economicamente nulli*.

I riflessi anche politici di questa realtà di fronte alla illusione comune dell'enorme proprietà ecclesiastica vista genericamente e di lontano, saranno oggetto di esame nella seconda parte di questi miei studi (2).

* * *

Mi pare chiarissimo che tutto dimostri come il motore più vero e profondo degli avvenimenti studiati fin qui sia il fenomeno economico; ed insieme, proprio l'indifferente mutare del rapporto personale, in pieno contrasto con lo spirito del feudo, mi pare il segno caratteristico altrettanto chiaro d'un periodo, non dirò più d'adattabilità, ma d'assoluta insensibilità giuridica. Il Nani aveva, a' suoi tempi, espressamente dedicate alcune buone pagine all'ibrida fusione degli elementi feudali coi livellari ed enfiteutici (3); poi tutti vi hanno accennato sommariamente, o a proposito di aspetti o casi speciali. Ma è un tema a sè, da riprendere per la storia giuridica italiana in genere, e potrebbe darci tutto un ampio lavoro forse più utile di qualche preziosa spigolatura in campi mietuti

(1) Ma già ora, se vogliamo fare i conti del rapporto d'estensione tra i terreni a feudo e quelli a fitto sui documenti delle nostre tavole, nei territori ove si trovano i maggiori possedimenti vescovili, e sempre riguardo alle terre il cui dominio utile è effettivamente in commercio, raggiungeremo facilmente dal 70 all'85 per cento di beni feudali nei centri maggiori come Bagnolo, Campitello, Volta, Quistello, Quingentole, Nuvolato, Castel S. Pietro, Revere, Bonizzo e Borgofranco; a Borgonuovo il 50; il 35 a Scorzarolo e Correggio. In complesso appaiono feudali i due terzi della proprietà vescovile il cui dominio utile è in commercio.

(2) Per ora notiamo che se è perfettamente vero che non vale in Italia, come del resto in Germania ove durò sempre anche proprietà allodiale, il famoso « nulle terre sans seigneur », non è certo accettabile, almeno da noi, l'osservazione del BIGNETTI, *Comuni rurali*, p. 185: « il suolo posseduto a titolo feudale non constitui che una minima parte del complesso dei fondi ». V. in fine a questo capitolo, in nota, per i feudi ecclesiastici non vescovili e per quelli laici.

(3) *Storia del dir. italiano privato*, pp. 370 - 73. Ma per il fatto generale e le sue ragioni v. LEICHT, *Studi*, cit., pp. 126 - 131; per la fusione precaria - feudo v. PIVANO, *Contratti agrari*, cit., pp. 154 - 6, anche riguardo ad un prezioso doc. Nonantolano del 1353, cit. ivi, p. 154, n. 302; per quella livello - feudo, come conferma della natura essenzialmente formale del livello, ibid., p. 219, n. 86. Ecc. Le analogie tra i due istituti sono già riconosciute nelle fonti legislative: cfr. il framm. Berlinese ed. in LEHMANN, a p. 204, righe 24 - 25. La dottrina civilistica attuale sull'enfiteusi accetta forse troppo semplicemente questi concetti di fusione; cfr. per tutti DE RUGGIERO, *Istituz. di diritto civile*, I, p. 659.

Ritorniamo pure umilmente al nostro piccolo territorio. Le deviazioni dalla stretta legge feudale non si possono forse giustificare neppure nelle subinfeudazioni concesse dai vassalli minori o minimi, quantunque « non iure feudi iudicentur » secondo una ripetuta affermazione delle « Consuetudines feudorum »; perchè quell'affermazione si riferisce solo e sempre alla revoca del feudo, e perchè la curia Milanese, o *i moderni*, « non ita subtiliter cernentes », tendono piuttosto ad identificare coi più alti tutti i gradi del feudo, che a differenziarli ⁽¹⁾. E del resto non saprei trovare, da noi, un grado feudale inferiore al terzo ⁽²⁾ a cui far risalire la responsabilità di deviazioni radicali che indiscutibilmente incontriamo già nelle dirette concessioni vescovili ed abbaziali, cioè nei rapporti tra il primo grado degli autorizzati a concedere feudi, ed il secondo ⁽³⁾. Insomma, queste deviazioni costituiscono un fenomeno *generale* d'assorbimento del rapporto feudale da parte del contratto civile, che bisogna comprendere, cioè misurare.

Nel feudo laico, il senso del *servitium* come prestazione specifica del vassallo, rimane nettissimo da Matilde agli ultimi possessori secolari della sua eredità ⁽⁴⁾; nei feudi ecclesiastici, la preoccupazione gravissima di pre-

⁽¹⁾ *Cons. feudorum*, I, I, 4, LEHMANN p. 85; I, VII, 1, *ibid.* p. 93; I, XV, *ibid.* p. 100.

⁽²⁾ Non si va oltre i valvassori minori, cioè vassalli di vassalli del vescovo o d'un abate o d'un marchese o conte (Canossa). Le molte investiture a feudo concesse dai Gonzaga, Visconti, Poltroni, Dall'Occhio, ecc., sono tutte dello stesso grado. Notevole è l'espressione *clientes* per i vassalli; la trovo in una divisione tra discendenti di Bonsignorino Bussi, vassallo del vescovo a Scorzarolo, 2 marzo 1216, Arch. Gonzaga, Ospedale, b. 6: in questa divisione spetta ad una parte, « pro cliente », un Rogerino da Scorzarolo « cum feudo quod ipse a Bonseignorino habebat »; ed ancora a Scorzarolo son detti « clientes » certi investiti a feudo 26 marzo 1223, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni. Sono esempi da aggiungere ai troppo pochi del Du Cange, dopo, naturalmente, quello del *Lib. Feud.* I, 12 (*clientulus*).

⁽³⁾ *Consuet. feud.* I, princ.

⁽⁴⁾ Matilde, in una concessione a S. Benedetto del 1110, OVERMANN 124, *Reg. Mant.* 148, permette le donazioni « pro anima » al monastero da parte di coloro che hanno feudi da lei, « ita sane ut maiorem partem inde retineant, ut nostrum *servitium* et nostrorum heredum facere valeant ». La frase ritorna in un documento del duca e marchese Alberto, del 1128, FICKER, *Forschungen*, IV, 102, *Reg. Mant.* 203, per i fedeli che ebbero « a nobis in beneficio » beni della Contessa; ed ancora con Filippo di Toscana, 31 luglio 1195, MARGARINO, *Bull. Casinense*, II, 225-7, *Reg. Mant.* 550, chiarissima: « vassallis nostris de beneficio quod a nobis tenent in potere possessionum olim comitisse Matildis, iamdicto monasterio licentiam donandi confirmamus, ita quod maior pars beneficii eis remaneat, unde *servitium facere nostrum* valeant », che è del resto il concetto base delle « Consuetudines ». Notevolissimo che il testamento del march. Alberto 15 febr. 1135, *Bull. Casinense* II, 147-8, GLORIA, *Cod. dipl. Padovano*, N. 275, *Reg. Mant.* 229, determinava anche i limiti territoriali del servizio annesso al feudo dei da Magreda: « et serviant intra Mincium et Plavum »; diventano feudali al vescovo di Verona ma il fatto è importante anche per noi, per analogia di situazioni.

venire o reprimere usurpazioni o « sopraprese », evidente da noi nei vescovi migliori, Guidotto ⁽¹⁾ e Martino ⁽²⁾, dimostra, come vedemmo, che dai feudatari c'era molto più da temere che da sperare. Tuttavia, la formula di giuramento dei vassalli per le rinnovazioni è la « nova fidelitatis forma » delle « Consuetudines » ⁽³⁾; anzi, all'obbligo di mantenere e sostenere onore, ragioni e giurisdizioni vescovili nell'episcopato, si aggiunge qui: « specialiter in omnibus illis locis ubi iaceant dicta eorum feuda », e poi ancora « et specialiter eodem iuramento teneantur dare operam et virtutem predicto domino episcopo, si petierit, expellendi catharos de Mantua et eius districtu » ⁽⁴⁾. Ma l'essenza del feudo anzitutto si snatura fuori dell'abito militare che il vescovo ha da tempo dimesso, e noi troviamo nei documenti nostri proteste e liti per usurpazioni vere o presunte da parte dei feudatari, ma non troviamo mai prove pratiche d'una reale efficienza della giurata fedeltà di vassalli. Anche dove non si richiede assistenza armata, la collaborazione da loro prestata al vescovo per esempio nella grande opera civile delle arginature, era stata, vedemmo, piuttosto una partecipazione di cointeressati che un aiuto di dipendenti.

Un elemento costitutivo del rapporto feudale puro è adunque caduto anche nei feudi più antichi; nè certo a mantenere la purezza di linee di quel rapporto dovevano contribuire i cosiddetti *feudi di servizio* (non il feudale tipico ma un'umile prestazione determinata) « qui non habent propriam naturam feudi », e pur durarono per tutto il periodo che andiamo studiando. Ve n'erano d'importanza limitata, quali le investiture di piccole terre a chi faceva le « ambaxate » del vescovo, i servizi cioè di nuncio e di ufficiale giudiziario ⁽⁵⁾; ed altri d'importanza grande o caratteristica,

⁽¹⁾ Convocazione della curia dei vassalli per la rinnovazione delle investiture, alla sua elezione, doc. 22 giu. 1231, parzialmente ed. dal CARRERI, *Appunti e doc. sulle condiz. dell'episcopio*, cit., dell'estr. pp. 24-5.

⁽²⁾ Convocazione come sopra, pure all'elezione del nuovo vescovo, per la rinnovazione delle investiture « secundum usum et legem de rectis feudis », 18 ag. 1252, Arch. vesc., vol. III, c. 2 v.

⁽³⁾ Vulgata II, 7, LEHMANN pp. 122-3.

⁽⁴⁾ Nel giuramento al vescovo Guidotto 22 giugno 1231 e in quello a Martino 18 ag. 1252, cit. Le aggiunte durano anche poi nei singoli atti di giuramento in occasione di rinnovazione di retti feudi; vedine per es. uno per esteso, al vescovo Martino, 16 genn. 1266, in Arch. Gonzaga, Ospedale. Ma non sto a citare le investiture con le stesse formule, quantunque di solito in forma abbreviata, che si trovano nei primi tre volumi dell'Arch. vescovile, perchè sono senza numero. La « requisitio specialis », cioè contro un determinato nemico del « dominus » è contemplata tuttavia espressamente nel normale giuramento di fedeltà, LEHMANN, p. 123; qui è chiesta per un certo luogo e per un certo oggetto.

⁽⁵⁾ Arch. vesc., vol. I, c. 25 v., a Scorzarolo; luglio 1235, ibid., II, c. 15 v. per

quali i feudi dati per i servizi di vettura che abbiám visto nei contratti collettivi con gli uomini di Governolo. Ma ne esce sempre evidentemente la figura contrattuale di prestazione d'opera retribuita col godimento d'un immobile, secondo le condizioni di povertà monetaria del momento; è una promiscuità nota di concetti, e quindi di parole, per cui continuerà a chiamarsi feudo perfino lo stipendio in moneta d'un funzionario comunale.

La deformazione più grave, anzi definitiva del contratto feudale è la stipulazione d'una quota di fitto. Eppure noi vedemmo chiamato feudo onorifico il « contractus militum » del 1204, ov'era stipulato un fitto annuo in natura, che fu la ragione, od una delle ragioni della denuncia del contratto in capo a tre anni; nè il vescovo trovò modo di rinnovarlo se non rinunciando al canone, tanto è vero che nella nuova e vera concessione feudale del 1207 di canone non si parla, dicemmo, bensì si parla del primo contratto col suo più esatto nome di « affitto ». E si deforma, con l'aggiunta di un canone annuo il vecchio feudo « de caballo et scutifero » molto comune nelle terre nostre: a Volta, ove si presenta e dura con l'aspetto meno alterato, gli investiti, oltre la prestazione tipica di questo feudo, pagano la decima (1); ma altrove, a Canicossa, a S. Michele di Quistello, si aggiunge al servizio con scudiero e cavallo per un certo periodo di giorni, un vero fitto in danaro, o lieve, o addirittura normale (2);

sei ettari di terreno, a Campitello: l'obbligo è solo per il periodo nel quale il vescovo si trova colà. Questo genere di servizio era già degli aldi a S. Giulia di Brescia, e non dei soli aldi a Lucca ed a Farfa; v. LUZZATTO, *I servi nelle proprietà ecclesiastiche*, cit., pp. 147 e 155-6, e HARTMANN, *Zur Wirtschaftsgesch. Italiens*, cit., p. 54, n. 1.

(1) L'investitura era agli « homines » di Volta. Il vescovado ne teneva nota in polittici appositi, divisi « per possessores vel consortes », così: « Hoc est feudum Stroporum Hoc est feudum de Bonatis et consortibus Hoc est feudum de Panfillis », ecc. V'erano sottodivisioni dei feudi singoli in « colonelli », pure intestati ad una persona (colonellus Bondi) o ad una famiglia (colonellus illorum de Belotta), con le indicazioni delle singole pezze e loro conduttori: Arch. Gonzaga, doc. Scardovelli, c. 3 r. (Hec sunt feuda de scutiferis, ecc.), e segg., secondo decennio del duecento. Il doc. CXXIV della *Catt.*, del 1250 circa, indica forse alcuni di tali feudi già incamerati dal dominus, cioè, qui, dai canonici che avevano a metà col vescovo la corte di Volta, e ne elenca quindi i coltivatori ed i fitti che ora rendono alla cattedrale come prima ai feudatari (feudum de Lucianis, diviso in colonelli, ecc.) Mi pare che così debba interpretarsi l'« Hoc est feudum de Armanis (famiglia) inpositum de voluntate hominum habencium de dicto feudo, citati per ministeriales comunis Volte, quod quilibet qui haberet de dicto feudo, veniret ad inponendum dictum feudum » (p. 169): è venuto meno l'intestato, ed ora i coltivatori denunciano il fitto che pagavano (inpositio), e da ora pagheranno ai canonici. Di feudo di cavallo e scudiero si parla anche a Pozzuolo, 3 apr. 1232, Arch. vesc., vol. J, c. 75 v., senza indicazione di fitto nè di decima.

(2) Canicossa, 21 genn. 1232, Arch. vesc., vol. I, c. 62 v., fitto ben tenue, 5 mant. e 1 cappone per 4 biolche; ma l'investito deve rendere servizio al vescovo per 2 giorni

e a Castiglione Bonafisso la badessa di S. Giovanni cede una terra, già feudo « scutiferi de equo », ad un normale fitto in generi, col patto che « si velet istud feudum redire ad feudum scutiferi, ipsi (investiti) debeant eum tenere ad feudum scutiferi et dare servicium scutiferi de equo » ⁽¹⁾, cioè, a volontà del padrone si passa indifferentemente dalla prestazione d'un servizio feudale a quella d'un affitto: il concetto di feudo è finito! ⁽²⁾.

Ma di questa confusione evidente gli esempi non sono molti ⁽³⁾; la *linea* è in genere tenuta, e di solito tutti i tipi di feudo non rendono prestazioni annue in danaro od in generi; nè bastano ad alterare la natura del rapporto la libbra di cera o di pepe, o il « mantovano » che troviamo spesso annualmente dovuti al « dominus »: sono piuttosto segni di riconoscimento di un « ius eminens » che canoni ⁽⁴⁾. Certo, non senza disagio

e 2 notti e mezzo, con uno scudiero e 2 cavalli, più un'opera. S. Michele di Quistello, 8 nov. 1242, *ibid.*, II, c. 69 r.: si tratta di contratto con collettività, perchè l'acquirente di 3 biolche, che pur paga un fitto normale (prezzo dell'utile 5 lire imperiali, fitto 10 soldi imperiali) deve la parte corrispondente a tre biolche di un ronzino « a scutifero »; id. 20 ag. 1258, *ibid.* III, c. 27 v.: sono le tre biolche del 1242, e qui la parte « contingente dicte terre » del prezzo di un cavallo è proprio la « *condictio terrae* ». Si tratta di parte di un « mansus de Gallis », e probabilmente il servizio del cavallo intero era rispondente a tutto il manso. V. per questi rapporti col manso d'originaria investitura SÉE, *Les classes rurales*, cit., p. 143.

⁽¹⁾ 26 marzo 1223, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni: 37 biolche e 71 tav., presso a poco la comune misura d'un manso, in undici appezzamenti.

⁽²⁾ Come influenza di questo tipo di feudo sui contratti d'affitto, lo SCHUPFER, *Diritto privato germanico*, III², p. 471, ricordava una carta lucchese già del 1017, ov'era fatto obbligo ad un livellario di somministrare un cavallo al vescovo quando andasse alla guerra. È lo stesso doc. citato dal PIVANO, *Contratti agrari*, p. 219, n. 86, appunto per il nesso livello - feudo.

⁽³⁾ Notevoli tuttavia quelli dell'abazia di Felonica: nel doc. 20 ott. 1220, Arch. Gonz., T, I, busta 3392, d'investitura a feudo « honorifice, secundum bonum usum regni » per gli eredi dei due sessi, di terre a Borgofranco e Carbonarola, il canone annuo di 4 moggia di frumento a S. Maria d'agosto, è proprio detto « pro censu et ficto totius dicti feudi ». E v. 8 genn. 1297, Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Chiara. Sull'altro confine, verso Cremona, ecco il regesto d'un significantissimo feudo-affitto: S. Martino dell'argine, 30 marzo 1246 « Trenchodus de Guidorcio de Mogetis investivit honorifice per feudum Venturinum et Petrum filios qd. Iohannis Vestri de suprascripto loco, de X pert. terre ad plantandum vineam, in curia S. Martini de Arçino, ad Carpenum Dent cui voluerint (la formula che toglie la « propria natura feudi »), preter militi, servo, ospitali aut ecclesia; reddendo anuatim tertium de fructibus usque quo elevata vinia, postea, tantum tertium vini, tracti in domo domini, sub pena X sol. imper. Si voluerint vendere, debent dare domino pro minus XII den. quam alicui persone. Si dominus emere noluerit, vendant cui voluerint, habendo dictus dominus pro barabola (sic) danda et investitura a novo aquisitore XII den. Si dominus voluerit suum ius vendere, prius debet dare dictis fratribus, si voluerint, pro minus XII den. Pro investitura confessus fuit dominus excepisse XII den. » Arch. Gonz., Ospedale, busta 6. Salvo il nome di feudo, è tutta la struttura del livello - investitura.

⁽⁴⁾ V. esempio a Bagnolo, Scorzarolo, Goito, ecc. Notevoli, a Nuvolato, il doc.

per il nostro modo di concepire istituti giuridici distinti da linee nette, noi incontriamo stipulato in un'investitura un canone, per quanto tenue, con l'espresso nome di *fitto*, e subito poi una « fidelitas contra omnes homines » giurata dal fittavolo ! (1).

D'altra parte troviamo in veri e propri contratti di fitto l'obbligo di sottoporsi alla giurisdizione del padrone, che può a sua volontà « cognoscere, absolvere et condemnare » in questioni di danni sul luogo o d'inoservanza di patti contrattuali: io non mi persuado che si tratti esclusivamente di « un'appendice, una parte integrante o pertinenza della proprietà fondiaria » (2), che dal crollo dell'impero carolingio alla dominazione cittadina sul contado, corra da noi *senza influenze durature* tutto un periodo dove i diritti di giurisdizione, e più i diritti di giurisdizione minore, fondati nell'immunità, vivono e prosperano nell'immunità proprio in quanto essa è elemento del rapporto personale feudale (3); e non mi persuado che non continuino con questa nuova natura e veste a lungo poi, malgrado il Comune: ne abbiamo esempio larghissimo nei visti contratti di S. Benedetto del 1197, e prima (4) e poi, a tutto intero il secolo seguente (5). E c'è un patto, indiscutibilmente illecito, in un contratto del 1258 d'affitto di mezza biolca di casamento, che sente il rapporto feudale personalissimo, adattato

25 ag. 1231 e la probabile rinnovazione 23 dic. 1242, d'investitura del vescovo al Comune, a feudo, è detto nel primo, con canone di una libbra di pepe; nel secondo, solo: « ad fictum piperis et cere ».

(1) A Gonzaga, per un casamento nel castello, 21 o 22 febr. 1213, Arch. Gonz., D, IV, 16.

(2) VACCARI, *La territorialità*, cit., pp. 109-111; e, non precisamente nello stesso senso, SCHUPFER, *Dir. germanico*, III², pp. 471-4.

(3) È « il progresso dell'immunità » dice il LEICHT, *Libellario nomine*, pp. 8-9: ma il suo carattere *positivo* si forma più e più nel feudo, e si riflette anche sui dipendenti non feudali. V. tutto ciò chiaramente inteso in SALVIOLI, *Storia della procedura*, I, p. 136; e già nelle sue *Giurisdizioni speciali*, e ancora in *Massari e manenti nell'economia italiana medievale*, in *Gedächtnisschrift für Below*, dell'estr. pp. 11-12.

(4) L'abbiamo notato già nel contratto del 1171 dei canonici della Cattedrale con gli uomini di Pratalamberto; v. poi 1 dic. 1192, *Reg. Mant.* 505 e 506, fitti di S. Ruffino: se il conduttore « faceret offensionem alicui illorum de braida in braida (di S. Ruffino, ov'era la terra affittata), aut acciperet ab aliquo illorum, promisit stare mandato domini ». L'« offensio » può essere di carattere penale, ed allora il patto non varrebbe come pura convenzione *privata* d'arbitrato.

(5) 1247, 21 ag., Arch. Gonz., Ospedale, busta 6: se l'investito contravviene ai patti, l'abate investente possa punirlo « secundum qualitatem facti, sicut consuevit punire alios habitatores de S. Nicholao de Pado quando faciunt quod facere non debent ». 1290 16 sett., e poi spesso, 8 nov. 1292, 21 febr. 1293, ecc., Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro: gli investiti di terre nel vignale dei frati (Bagnolo) hanno l'obbligo di denunciare i danni al priore, perchè possa « cognoscere, absolvere et condemnare » a suo arbitrio e volontà.

ai nuovi indirizzi politici: il concedente, uno della grande famiglia cittadina dei Ruffini, conviene che il cessionario, un rustico di Roncoferraro, « non eligat neque elligere faciat consullem, potestatem nec capitaneum neque aliquem allium officialem in ipsa terra, sine verbo et licentia predicti domini Bertolamei (concedente), si a potestate Mantue fuerit requisitus officiales facere » (1); regime elettorale, comenterebbe un maligno, malignamente pensando che, in questo senso, i feudi durarono a lungo, molto a lungo anche poi

*
*
*

Vedremo le norme emanate dal Comune cittadino per chiarificare i complicatissimi rapporti nati dai tipi di contratto che, in genere, scindevano la proprietà dal dominio utile: naturalmente, queste norme non potevano non includere i feudi. C'è un'affermazione netta nella rubrica 50 del secondo libro degli Statuti Bonacolsiani: « quod feuda cadant in obligationem creditoribus »; il Comune cittadino poteva cioè aver avuto, almeno inizialmente, la buona intenzione di non intervenire nel rapporto privato che intercede tra le parti nel contratto feudale, o di lasciarlo al normale giudizio dei « pares » (2), ma la funzione di difesa dei terzi, eventualmente lesi da quel rapporto, è funzione pubblica a cui il Comune, gelosissimo della sua giurisdizione, non poteva rinunciare in nessun momento. Se cioè interverrà più tardi a regolare anche quel rapporto privato (3), la pretesa che i feudi « cadant in obligationem creditoribus », sarà dal nostro,

(1) 2 apr., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

(2) *Consuet. feud.*, Vulg. II, 16, LEHMANN, p. 133 ecc.; loro intervento nell'investitura, *ibid.* II, 20, p. 137; loro presenza, *ibid.* II, 32, p. 161. Ricordiamo che noi andiamo parlando per lo più di investiture ecclesiastiche, e « in clericorum feudo aequaliter recipiuntur pares et extranei, hoc ideo quia, cum clerici quosdam de feudo investiunt, saepe absconse et sine praesentia suorum confratrum facere student », *ibid.*, I, 25, 1, pp. 111-112. Viceversa noi abbiamo molte investiture di S. Benedetto, S. Ruffino, ecc., consenzienti e presenti tutti i frati. Dell'azione giurisdizionale della curia feudale dei « pares » nel nostro territorio, abbiamo memoria solo in due doc. 17 giugno 1212 di S. Andrea, N. 64 e 65, dove un giudice Bonaventura degli Adalardi, forse avvocato del monastero, aduna la « curia parium », e pronuncia l'immissione dell'abate in possesso di feudi in Correggio di Po, già di Iohannes qd. Totheschini de Bagnolo. Todeschinus era proprio uno dei « domini » di Bagnolo, v. indietro, p. 69. Nel territorio di Sabbioneta sono concessi feudi davanti ai « pares curiae » in doc. Arch. Gonz., D, IV, 16, 2 ott. 1212, 12 genn. e 23 nov. 1214. E a Sabbioneta, Viadana e Bozzolo si riparla di « pares curiae » nel 1264 26 ag., 1265 16 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, e nel 1285 18 genn., *ibid.* S. Chiara. Ma è sempre territorio Cremonese.

(3) È già sottratto alla competenza della curia dei pari che si estende ad ogni « contentio de feudo inter dominum et vasallum », *Consuet.*, II, 16, LEHMANN 133, un

come da molti altri Comuni, avanzata subito ⁽¹⁾, sarà, in altre parole, una cosa sola con l'affermazione de' propri diritti giurisdizionali. E s'intende che l'occasione d'affermare quella pretesa in una legge debba esser sorta quando la rinascita dei traffici aveva certo moltiplicati i casi di debitori insolventi che si difendevano dietro il canone dell'inalienabilità dei loro feudi; ma, in concreto, il principio sanzionato da quello statuto, che va pure sotto la data generale della redazione Bonacolsiana - 1300 - si può dimostrare molto più antico.

È notevolissimo questo: nella prima metà del secolo XIII, i beni feudali del debitore esecutato ricadono per metà al « dominus »; l'altra metà viene assegnata *in allodio* ai creditori. Ho esempi di assegnazioni giudiziali di tal genere fin da quell'anno 1217 che vedemmo importantissimo per l'assetto patrimoniale del Comune e che incominciamo ora a vedere altrettanto importante per l'affermazione del suo potere giurisdizionale ⁽²⁾. Vi è già fisso il criterio di valutazione del diritto feudale nella metà del prezzo di stima ⁽³⁾, ed in un documento dell'anno dopo è già pur fissa una linea procedurale che, esauriti gli atti di esecuzione, conduce al rilascio da parte del Comune al creditore d'una « carta proprietatis » dei beni assegnatigli in pagamento, per i quali cioè il Comune stesso si fa autore e garante ⁽⁴⁾.

caso del monast. di S. Ruffino, 22 genn. 1243, Arch. St. Milano, monast. Mant., in cui è chiesto giudizialmente, davanti all'autorità ordinaria, un feudo alienato senza il consenso del monastero infeudante.

⁽¹⁾ Anche la legislazione nostra è cioè da aggiungere alle varie citate dal LEHMANN, p. 205, n. 3, a proposito della « nova lex municipalis » Milanese che vuole anche il feudo come garanzia dei creditori, ricordata nel frammento Berlinese « iuris feudalis Mediolani »; e dal LATTES, *Diritto cons.*, pp. 345-6. Affermazione generica in SALVIOLI, *Storia della procedura*, II, p. 691; è ancora più precisa quella del PERTILE, VI, 2, pp. 346 e segg.

⁽²⁾ 19 ag., Arch. Gonz., D, IV, 16, due biolche di terra in Carzedole, luogo Carnarolo, giudizialmente *extimate* in allodio ai creditori di Zambonino de Maroardo, che le aveva in feudo; 23 dic., *ibid.*, ingrossazione giudiziale in allodio a favore di Bonaventura de Oculo di terre in Formigosa, presso il ponte del Derbasco, tenute dai Folenghi in feudo dai Visconti. Per la pura e semplice ingrossazione ho anche un doc. 26 nov. 1217, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6, dove i beneficiati dall'ingrossazione di terre feudali al vescovo, ne ottengono da lui la conferma e restano per esse a lui feudali.

⁽³⁾ Nel documento 23 dic. 1217 cit. nella nota prec., il prezzo di stima a 28 soldi mant. la biolca è pagato dal De Oculo metà ai Folenghi, metà ai Visconti. Lo stesso criterio è seguito dai privati quando convengono tra loro un'allodiazione: 29 nov. 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, un investito a feudo di quattro biolche dal monastero, conviene con l'abate di refutargliene due e tenersi le altre due in allodio. La metà anche a Brescia: cfr. la citaz. in PERTILE, VI, 2, p. 346 n. 94.

⁽⁴⁾ 15 giugno 1218, Arch. Gonz., D, IV, 16 b, busta 317, terre di Lanfranco de Geziis in Carzedole date in feudo ad un beccaio; subastati i beni dell'investito, metà

Il sistema d'allodiazione ed il tipo procedurale continuano fino alla metà del secolo o poco oltre ⁽¹⁾, poi io non ne trovo più traccia; quando finalmente nel terz'ultimo decennio incontro ancora una di queste sentenze d'assegnazione « in solutum » di beni feudali, non si parla più di allodiazione; assegnato al creditore è cioè solo il dominio utile che al debitore spettava, e d'altra parte gli estimatori rilasciano solo una « carta extimationis et dati », non più « proprietatis » ⁽²⁾. Ed ecco come negli Statuti Bonacolsiani troviamo: « allodia extimentur et in solutum dentur in alodium, *feudalia in feudum*, fictalicia ad fictum » ⁽³⁾.

Quella prima disposizione aveva adunque certo lo scopo sociale di chiarificazione a che ho accennato, ma poi le condizioni di fatto raggiunsero un assetto più rispondente ai bisogni del momento; e vorrà dire che la quantità di terre libere, cioè in commercio, e la liberissima commerciabilità del dominio utile nei feudi, poterono fornire sfogo adeguato ai capitali nuovi che cercavano un investimento in terre: era il ritorno alla situa-

di quelle terre è assegnata dal Comune in allodio al creditore. L'assegnazione è naturalmente atto del giudice, ed il documento che di esse il notaio (cancelliere) redige, e che sarebbe già per sè titolo legittimo di proprietà, si chiude con questa formula: il giudice « nomine Communis Mantue cartam proprietatis ei (creditore) una cum omni iure, usu, racionibus et accionibus, usanciis et pertinenciis, accessibus et egressibus in integrum dicte terre pertinentibus tradidit....., et nomine Communis Mantue de evictione promisit ei, dando ei verbum in tenutam quando vellet sua auctoritate intrandi ». La disposizione Bresciana per l'assegnazione pure a metà, citata nella nota precedente, afferma pure analogamente che i creditori che ebbero così beni feudali « in solutum »..... « securi existant, *sicut si allodium venditum esset a Comuni* ».

⁽¹⁾ 24 dic. 1227, Arch. S. Andrea, N. 111, assegnazione giudiziale alla moglie di un esecutato, per ragioni dotali, di metà dei beni del marito, posti in Pietole, feudali al monast. di S. Andrea; l'altra metà ricade al monastero; 5 marzo 1233, Arch. Gonz., D, IV, 16 b, busta 317, assegnazione in allodio, metà ai creditori, metà al « dominus », d'un feudo di cui era investito l'esecutato. Un estimatore del Comune, a nome anche de' suoi soci, assegna detta metà al creditore, e la formula di cui alla nota precedente diventa: « et carta pro Comuni ei tradidit de medietate pro indiviso in alodium supradictarum trium bubulcarum tere, dando ei verbum in tenutam intrandi sua auctoritate, promittendo ei difendere vice et nomine Communis Mantue, ita quod suis propriis nominibus nullo modo teneantur (gli estimatori, che non rispondono essi personalmente, ma il Comune), et pronunciavit medietatem supradicte tere remanere domino ». Id. 18 dic. 1237, ibid. Secondo il cit. doc. della curia del vescovo Martino 18 ag. 1252, si può ancora perdere il feudo « occasione extimationis vel ingroxationis facte per legem vel usum feudi vel per statutum » e chi così lo perdette è escluso dalla rinnovazione generale concessa in questa curia. Arch. vesc., vol. III, c. 2 v.

⁽²⁾ 18 dic. 1276, Arch. Gonz., B, xxxii, 1, busta 77 (quaderno di Gentebello, c. 6 v. - 7).

⁽³⁾ Lib. II, rub. 48, De officio extimatorum, D'ARCO, *Studi*, II, p. 210. A più complicate sistemazioni pervennero altre legislazioni statutarie, quantunque più logiche dal punto di vista feudale: cfr. le molte citazioni della n. 97 a PERTILE, VI, 2, p. 347.

zione d'equilibrio, quindi il ritorno alla legislazione normale, ed i feudi, potevano « cadere in obligationem creditoribus » rimanendo feudi, cioè senza mutamento della natura giuridica del rapporto, tra il « dominus » ed i nuovi investiti. E forse conosciamo il momento in cui questo assetto si ritenne raggiunto: le disposizioni che regolano definitivamente la materia feudale, date dal Comune con la rubrica prima del nono libro degli Statuti, valgono - v'è detto espressamente - dalla morte del vescovo Martino (1268), che noi conosciamo come rigorosissimo amministratore dei beni vescovili; l'avveduto e forte prelado, riuscendo ad assestare in forma duratura i feudi episcopali, assestò la parte maggiore dei rapporti feudali del territorio ⁽¹⁾; ed il Comune approfittò di questa situazione ⁽²⁾, o almeno vi si riferì, fissando per tutti norme « De feudis » che rispondevano esattamente al tipo vescovile che noi abbiamo fin qui esaminato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Questo è fuori discussione. I feudi del territorio, non vescovili, sono ancora per la maggior parte ecclesiastici. I più sono di S. Benedetto, ed abbiám visti quelli tipici di abitanza, già del resto degenerati in un rapporto di locazione; le terre già infeudate donate dai Canossiani a S. Benedetto, sono pur molte, non ostante l'esclusione Matildica dei Capitanei di Pegognaga; i rapporti tra nobili investiti e monastero sono gli stessi già visti a proposito degli analoghi feudi vescovili. Non sarà possibile non riparlare a proposito dei Gonzaga, v. LUZIO, *I Corradi*, cit., dei Boattieri, ecc. Dei feudi della Cattedrale, soprattutto a Volta, sappiamo; ma ricordiamo ivi un tipo di feudo servile « de masnata » che nel nostro territorio non s'incontra espressamente altrove, *Catt. XLI*, 1200 circa. Notevoli erano i feudi di S. Andrea; riguardo a quelli già investiti ai domini di Bagnolo, si potrebbe ripetere quanto sopra; molto ampi quelli ai Gezzi, ecc. Non presentano situazioni nuove i feudi di S. Ruffino, dov'è notevole una tarda concessione feudale del 1 ag. 1268, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, ad un Gubertino f. d. Ubaldo de Anculfo, di metà, di tutte le terre che potesse recuperare al monastero, come premio d'altri recuperi, il che allude a chissà quali usurpazioni; ed anche è notevole, per l'umiltà delle prestazioni, un arbitrato in lite per concessione feudale a minori, di circa 5 ettari presso il monastero, 5 dic. 1230, *ibid.*, ov'è detto tra l'altro: « pueri non teneantur facere panem neque aptare blavam nec buratare farinam ». - Feudi di S. Genesio di Brescello a Goito, *Reg. Mant.* 420, 426, 537 ecc., e in CARRERI, *Condiz. medievali di Goito*, doc. XXVI. - Nel territorio di Suzzara sono feudi concessi dal vescovado di Reggio, per es. 14 apr. 1260, Arch. Gonz., Ospedale, ai Redaldi, a Polesine dei Redaldi. - Per i feudi di laici abbiamo già accennato a quelli dei *vessilliferi* di Medole, e ad altri di grandi famiglie nobiliari; altri sono già per il sec. XII indicati nel *Reg. Mant.* 236, 381, 468, 480, 503-4, ecc.; molti feudi sono ricordati nei doc. nostri, concessi dalle famiglie più in vista: non presentano caratteristiche economiche o giuridiche diverse da quelle già viste; li ricorderemo a proposito delle famiglie stesse nella seconda parte di questi studi.

⁽²⁾ Per i rapporti Comune-Vescovo a questo riguardo, cfr. uno statuto preparato dagli Anziani indi approvato dal Consiglio, 20-21 ott. 1264, sui privilegi, giurisdizioni, beni feudali e non feudali vescovili, da Revere fin giù a Burana, nel mio *Capitanato del popolo*, pp. 216-17, dell'estr. 146-8.

⁽³⁾ Anzitutto la rub. 48 del lib. II, che ripristina la legge normale, previene

Contratti individuali

La nostra strada si è spianata da sè; poichè nella vita agricola non hanno efficienza reale i contratti d'eccezione, fin che rimangono tali od almeno rimangono rari, ma quelli che trovano generale applicazione nel luogo e nel periodo, a noi non resta che identificare soprattutto questi ed esaminarli; e molto conosciamo già, soprattutto per i contratti con enti collettivi e per il frangersi di essi in tanti altri individuali identici. Vi risultava preponderante una figura accolta poi e fissata dalla legge locale.

Ho già ricordato, a proposito d'una consuetudine contrattuale mantovana, che la rubrica decima del secondo libro degli Statuti Bonacolsiani parla della vendita, pignoramento o alienazione in qualsiasi forma, da parte dell'investito, della cosa concessagli « ad investituram vel ad fictum »,

ogni pretesa retroattiva sanando anche l'opera di allodiazione fatta antecedentemente: « omnia data, venditiones et alodiationes pro Comune Mantue iuste facte et facta et que in futurum fient hominibus Mantue vel districtus de aliquibus rebus immobilibus per potestatem vel quemcumque officialem nomine Comunis Mantue qui dandi, vendendi vel alodiandi potestatem habeat, firma et firme perpetuo teneantur, nec questionem Potestas vel iudex inde fieri paciatur ». Poi la stessa rubrica dispone che chi provoca la « subastatio » dei beni feudali, o ad investitura, denunci al « dominus » entro sei mesi il suo subentrare; non decorreranno i sei mesi se il « dominus » è il vescovo, fino a che non sia in città e in grado di fare l'investitura. E si previene un tentativo di frode: la « extimatio » dei beni del debitore al creditore vale anche se il « dominus » ha già investito il figlio o il coerede del debitore suo vassallo della cosa che da lui tiene in feudo, perchè il « repudium » della cosa da parte del debitore ai figli o ai coeredi, e la investitura a loro, si presumono fatti in frode dei creditori; e la disposizione valga per tutti i tipi d'investitura.

La rub. « De feudis », X, 1, dispone che i beni feudali si possano vendere, « in solutum dare », donare, legare o in ogni modo alienare a soggetti alla giurisdizione del Comune di Mantova. Chi dà e chi riceve, paghi ciascuno per « refutatio et investitura » al « dominus » 6 denari per lira del prezzo. Il « dominus » deve investire, e il compratore prestar giuramento di fedeltà. Se il contratto non è fatto presente il « dominus », l'acquirente chieda l'investitura entro due mesi; scaduto il termine paghi il doppio della quota predetta, *ma non decada dal suo diritto*; se il « dominus » non è in città, noto, ecc. i due mesi decorrono da quando entra, si rende noto, ecc. Sono contemplate l'assegnazione di feudi in dote e la donazione. Quando il feudo perviene per testamento o donazione all'erede che sarebbe tale anche « ab intestato » l'investitura è gratuita. Se un feudo si dà in enfiteusi « non intelligatur alienare », ma il diritto al canone rimane in chi ha dato l'enfiteusi e passa per alienazione o successione come gli altri feudi. Se il feudo è stimato giudizialmente ad uno, i due mesi per chiedere l'investitura decorrono solo dalla scadenza dei sei « intra quos debitor potest extimationem exigere » (riscattare). Queste « consuetudines et iura feudorum » valgono per tutto quanto è avvenuto dalla morte del vescovo Martino (1268) in poi, e per il futuro. Lo statuto ha la data 1299, e riserva la consuetudine dell'isola di Suzzara di cui già abbiamo parlato.

previa denuncia dei termini del contratto che sta per concludere al concedente, al quale spetta un diritto di prelazione. Ora, nella rubrica sessantaduesima dello stesso libro secondo « De alienationibus prohibitis in personis non subiectis iurisdictioni Comunis Mantue », fa capolino qualche altro aspetto dello stesso istituto: al divieto d'alienazione posto dalla rubrica esiste un'eccezione: « salvo tamen consuetudine obtenta in iure *in feudis, fictis et dritis* et aliis, pertinentibus ad predictas personas, collegia, corpora et universitates (non subiectas iurisdictioni Comunis Mantue), de quibus, *secundum antiquum morem et ius*, possit de uno in alium fieri translatio et investitura, et inde notarii possint facere instrumenta » (1).

Dunque, il diritto d'alienazione del dominio utile non si ferma neppure davanti alle barriere delle gelosie municipali: è concesso entro certi limiti anche agli stranieri, certo perchè la classe che compera e vende è, in genere, classe di *minores*, che non allarma e che lavora. Vediamo particolarmente a quale costruzione giuridica dia luogo questo diritto, largamente esercitato, nella legislazione locale.

L'enfiteuta, il livellario, l'investito a fitto possono vendere, pignorare, subaffittare, cedere in feudo, sottoporre in genere ad oneri, prestazioni o gravami la cosa oggetto del loro dominio utile, salva denuncia al titolare del dominio diretto. La mancata denuncia importa nullità del contratto, penalità in danaro proporzionale alla gravità del fatto ed alla condizione delle persone, risarcimento dei danni. La denuncia d'alienazione vale per un periodo di trenta giorni: entro i primi tre il proprietario del dominio diretto può far valere un suo diritto di prelazione, offrendo il cinque per cento in meno del prezzo convenuto col terzo acquirente.

L'acquirente stesso dovrà avere requisiti di solvibilità ed eventuale capacità di lavorare la terra assunta in enfiteusi, livello o fitto; altri requisiti d'ordine sociale, economico, politico, si trovano fissati contrattualmente; per tutti rimane garante il venditore.

Concluso il contratto, compratore o venditore debbono farne denuncia al proprietario del dominio diretto entro quindici giorni; entro dieci da questa denuncia il detto proprietario investirà della cosa il compratore, dietro un compenso che non potrà superare il cinque per cento del prezzo d'acquisto. Già le evidenti e costanti analogie col rapporto feudale (2) ci dicono che il prezzo dell'investitura dovrà pagarsi metà dal venditore,

(1) D'ARCO, *Studi*, II, p. 228. Aggiunta del 1286.

(2) Rub. I, lib. IX.

metà dal compratore del dominio utile, il che del resto risponde a due momenti del trapasso, la cessione o *refutatio* al titolare del dominio diretto, che è atto del venditore, e l'*investitura*, che è atto del titolare stesso a favore dell'acquirente (1).

L'investito dovrà chiedere la rinnovazione dell'investitura appunto, come nel rapporto feudale, al nuovo titolare in caso di vendita o trapasso per successione del dominio diretto, ma la otterrà gratuitamente.

Il mancato pagamento dei canoni o fitti importa come penalità il doppio del loro ammontare, e, dopo tre anni d'insolvenza, anche un nuovo pagamento dell'investitura al solito cinque per cento del valore di stima della cosa, salvi i casi d'assoluta povertà, minorità, incapacità mentale, assenza. Al titolare del dominio diretto compete, per i canoni e penalità arretrati, l'esecuzione sui frutti dell'immobile, con privilegio di fronte agli altri creditori dell'investito; questi tuttavia ed in ogni modo « non amittit tenutam ».

Il caso di guerra che impedisca di lavorare i beni in contratto esonera dal pagamento del canone, ma nel frattempo « ususfructus et omne comodum terre » appartengono al padrone del dominio diretto (2).

Fin qui lo Statuto. Se stiamo al titolo: « Qualiter investitus ad affectum possit vendere et obligare rem quam habet et non aliter », manca in queste, come in cento altre disposizioni statutarie, una rigorosa logica giuridica, in quanto le modalità procedurali e le penalità per mancato pagamento possono riguardare la figura dell'enfiteusi o del livello o della locazione, non il puro trapasso del dominio utile. Ma nel legislatore era chiarissimo il senso del pratico formarsi d'*un istituto storicamente nuovo*, dalla fusione di quei vecchi istituti, sotto l'azione prevalente d'uno dei diritti dell'enfiteuta, indi del livellario, l'alienabilità della cosa.

Istituto storicamente nuovo, ho detto, non ho affermata ancora una differenziazione giuridica: ricordo bene una frase prudente e sapiente del Lattes: « in pratica è sempre molto difficile determinare il vero carattere giuridico dei rapporti fra concedenti e concessionari di terreni, sia per la grande varietà dei contratti usati nel Medio Evo, sia per l'incertezza degli stessi concedenti intorno all'estensione dei propri diritti, sia infine per la coesistenza di rapporti signorili di dipendenza, che legavano talvolta i colti-

(1) Non infirma, ma conferma le molte prove che potrei darne, un doc. 29 apr. 1292, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, dove il venditore dovrà pagare metà dell'investitura ai compratori; ciò vuol solo dire che l'avevano anticipata tutta.

(2) Lib. II, rub. 10, D'ARCO, *Studi*, II, pp. 181-2.

vatori ai proprietari » (1). C'è in queste parole, come d'altra parte nello sforzo di fusione sintetica del Solmi in due capitoli ottimi sui diritti reali di godimento (2), la fine comprensione del Medio Evo, che viene diretta dalle fonti documentarie studiate davvero. E così in un noto lavoro del Leicht che ha l'apparenza del minuto procedere, e mi pare, in questo, anche più comprensivo: vi si parla addirittura del « fluttuare continuo delle concessioni fondiari medievali tra il concetto di proprietà e quello di locazione » (3), delle « forme dubbie tra la compravendita e la locazione che erano così frequenti nel Medio Evo » ed eran comprese, in Lombardia come in Toscana, sotto l'ampia figura del livello (4). E potrei continuare questo mosaico d'opinioni altrui, parlando d'altri valentissimi, vecchi e nuovi.

Quello che importa è il constatare che siamo tutti d'accordo sulla linea generale: la confusione giuridica di istituti contrattuali diversi, è una fusione storica.

Ora, in particolare, la questione dei rapporti tra enfiteusi e livello, dopo le più vecchie e più facili soluzioni, con le affermazioni radicali del Pivano, e le indagini ancora del Leicht, e la dura e recisa opinione dello Schupfer (5), e via e via, ci ha fatto assistere sì ad una buona battaglia, ma ci ha condotto appena alle soglie del periodo che a me preme. Sul territorio nostro, e precisamente su quella parte della bassa Lombardia « che si protende verso il Bolognese e che comprende Mantova, Ostiglia, Cremona, ecc. », proprio il Leicht riscontrò identità di svolgimento con la Romagna; e portandosi avanti, fino al secolo XI inoltrato, notò nel livello le stesse caratteristiche che l'istituto assunse nel Ravennate, cioè la denominazione di coloni ai conduttori, la preponderanza della stipulazione dei canoni in derrate, la durata normale di 29 anni, e soprattutto la condizione dei livellari che appare costantemente quella di « semplici coltivatori del suolo »; gli stessi caratteri, aggiunse, che ritroviamo nel Modenese e nei possessi della badia di Nonantola: « ed è naturale, quando si pensi alla vicinanza di questa al confine che sino al 727 si mantenne Bizantino » (6).

(1) *Diritto consuetudinario*, cit., p. 305.

(2) *Manuale*, cit.

(3) *Livellario nomine*, cit., p. 3.

(4) *Ibid.* p. 30.

(5) PIVANO, *I contratti agrari*, cit.; LEICHT, *Livellario nomine*; SCHUPFER, *Diritto privato germanico*, III², p. 465. V. la ripresa del PIVANO, *Origine del contratto di livello*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 1928, pp. 468-82, ov'è l'esplicita promessa di riparlare dell'argomento e continuarlo.

(6) LEICHT, *ibid.*, pp. 17-19.

Notiamo anche noi, in donazioni Canossiane del 1053, 1072, 1073 ai nostri istituti ecclesiastici, l'insistenza nel distinguere le concessioni in beneficio, precaria, enfiteusi, da quelle « per libellum minoribus personis »⁽¹⁾, in perfetta aderenza con le note disposizioni d'Ottone I per Arezzo e di Alessandro II per Lucca, di concedere « nisi tantum agricolis et laborantibus » la conduzione di terre ecclesiastiche, sia ciò veramente insito nella natura del livello o non abbia altra ragione che quella di « provvedere efficacemente alla conservazione della proprietà ecclesiastica contro le frequenti usurpazioni »⁽²⁾.

Ma se vorremo inseguire la espressa denominazione di livello, in verità poco avremo da aggiungere: livellari, e certo rustici, aveva in territorio nostro il monastero di Bobbio secondo le note « abreviationes » dell'862 e 883⁽³⁾; una rinnovazione del 1097 « ad fictum censum reddendum libellario nomine » per beni in Rivalta, Riverso e Castellucchio, conserva il periodo tradizionale dei 29 anni ed è concessa ad un rustico di Rivalta⁽⁴⁾. Poi, per il territorio più strettamente mantovano la parola *livello* si perde, quantunque rimanga a lungo qualche caratteristica del contratto, come appunto la rinnovazione in capo a 29 anni, o nel tipo nuovo che abbiám visto o in vere e proprie locazioni⁽⁵⁾.

La vecchia precaria di Campitello era stata dal vescovo concessa ad un principe, Bonifacio di Canossa; ma anche questo istituto scompare definitivamente nella prima metà del secolo XII; dura del resto in genere

(1) 3 o 10 genn. 1053, donazione di Volta, fatta da Beatrice alla chiesa di S. Pietro, *Catt.* III: il vescovo non abbia facoltà di vendere, « neque in beneficium concedendi, nisi in *minoribus personis libellum* ad redditum faciendi ». 18 genn. 1072, donazione di Formigada, fatta da Beatrice e Matilde alla chiesa di S. Andrea, OVERMANN 4, *Reg. Mant.* 92: la chiesa non abbia licenza di vendere, donare, commutare « seu per titulum emphiteusis alienandi, atque per libellum seu per beneficium, atque alio modo, nisi per *libellum in minoribus personis* ob redditum faciendum ». 10 sett. 1073, donazione di metà di Volta, fatta da Beatrice e Matilde ai canonici, *Catt.* VIII: non abbiano licenza di vendere, donare, commutare « aut in beneficium dandi, aut per precariam neque per enfiteosin, nec per ullum alium modum vel titulum, nisi a *minoribus personis libellum* ad redditum faciendi ». id., id. di S. Lorenzo, dalle stesse agli stessi: sono vietate tutte le forme di cessione; come mai allora si dice: « de frugibus et reditu quam ex censu et proficuo quod anualiter Dominus dederit » facciano quanto vogliono?

(2) PIVANO, *Contratti agrari*, pp. 202-3.

(3) *Cod. dipl. di S. Colombano*, cit., I, pp. 208-9.

(4) 2 ag. *Catt.* XIII.

(5) 18 febr. 1223, terre a Cereta; 26 maggio 1278, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo, terre fuori Aquadrucio; 4 giugno 1298, *ibid.*, a Sacchetta; 17 ag. 1298, *ibid.*, S. Chiara, casa a Rodigo; 4 apr. 1307, *ibid.*, S. Ruffino, terre a Villa Cappella. Ricordiamò tuttavia che neppure il termine di 29 anni è « caratteristica del contratto livellare » per il PIVANO, op. cit., p. 223.

fino allora non proprio la precaria, ma la forma del dare e riavere ⁽¹⁾, quantunque nel 1117 incontriamo istituto e nome in un caso notevole perchè non si tratta di beni ecclesiastici ⁽²⁾. È importante, a proposito, la constatazione del Pivano del fondersi della precaria col feudo, e dell'apparire dell'investitura in luogo della concessione ⁽³⁾, ma è ben chiaro che si tratta d'interferenze generali tra tutti i vari istituti in cui si presentano i due domini.

Così, rispetto all'enfiteusi, di cui per il periodo tardo avrei solo esempi in territori Nonantolani ⁽⁴⁾, mi basta attenermi alle generali affermazioni di fusione col livello nei sec. XI e XII ⁽⁵⁾; e mi basta constatare che non è più riscontrabile, da noi, in un periodo avanzato, se proprio il livello risponda piuttosto ad un vero contratto di locazione-conduzione, e la precaria-enfiteusi invece ad un tipo intermedio tra la locazione e la vendita ⁽⁶⁾.

Ora, non è facile fermarsi dove, nella storia di questi detriti,

⁽¹⁾ Il PIVANO, op. cit., pp. 227-9, parla di livelli oblati, remuneratori, ecc., quando il procedimento formale è di precaria, ma nell'atto è scritto livello.

⁽²⁾ luglio 1114, Arch. di S. Andrea, N. 19: donazione alla chiesa di S. Andrea di beni in Castiglione Mantovano; la chiesa ne investe il donatore. - 17 febr. 1066, CARRERI, *Condiz. di Goito*, p. 28, *Reg. Mant.* 87: un prete anche per sua cognata, « offersit » all'abate di S. Genesio di Brescello tutto il loro in Goito; « hodie » l'abate ne li investe per la loro vita; nel doc. il rapporto è detto « conventio », con piena disponibilità dei beni « ita ut non peiorescentur », dietro un fitto di 2 den. Veronesi. - 1 sett. 1135, Arch. di S. Andrea, N. 24: donazione al monastero di beni in territorio di Porto, e l'abate investe il donatore « de usufructu predictae offerisionis tantum in vita sua ». 12 marzo 1117, MURATORI, *Antichità Estensi*, I, 295 (cenno), *Reg. Mant.* 176: i Da Coencio vendono al monastero di S. Benedetto la loro parte del castello di Mullo, convenendo « ut si aliquam precariam habebant in predicta curte Muli, quod predictum monasterium tenere eam debet, et habere fructum ex ea quousque predictus Albertus (venditore) aut eius heredes eam tenere deberet ». Quelle precarie erano adunque tra privati, il che è rarissimo, v. PIVANO, *Contratti agrari*, p. 91, che cita Anselmino dall'Orto, per il quale le precarie sarebbero solo su beni ecclesiastici.

⁽³⁾ PIVANO, *Contr. agrari*, pp. 154-6. Ma è necessaria qualche riserva se ci si riferisce, come fa il Pivano ibid. nota 303, ai sec. XII e XIII. V. avanti.

⁽⁴⁾ A Goltarasa, 26 nov. 1167, *Reg. Mant.* 338; 4 nov. 1288, Arch. vesc., TORELLI, *Capitanato*, N. 22; 3 febr. 1270, ibid. 33. Una notevole enfiteusi concluse il monast. di S. Ruffino, ma per i suoi beni Veronesi, ed in periodo molto avanzato, 11 giu. 1326, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino.

⁽⁵⁾ Anche per lo stesso PIVANO, *Contr. agrari*, p. 234.

⁽⁶⁾ Riassumendo le sue vedute, il LEICHT, *Livellario nomine*, cit., pp. 44, dice: « Nel territorio ravennate, le cui istituzioni giuridiche si diramano anche nella bassa Lombardia, nel basso Veneto, nell'Emilia ed anche più oltre a Modena etc., la concessione livellaria è veramente un contratto di locazione-conduzione, ed è in contrapposto alla precaria-enfiteusi la quale conserva il carattere di contratto intermedio fra la locazione e la vendita, che aveva nel diritto romano ».

finisce l'interesse vero ed incomincia la curiosità erudita: e forse conviene vedere quello che l'istituto è piuttosto che quello che non è più.

Ed anzitutto, quando s'incontrano da noi già fusi gli elementi formativi del nuovo rapporto? L'origine da un atto d'investitura, che non « sic et simpliciter », ma sotto qualche riguardo avvicina proprio il titolare del dominio diretto ad un signore feudale; la mancanza, in certo senso conseguente, d'un termine qualsiasi, normale anche poi quando non intervenga addirittura la formula « in perpetuum » (distacco chiaro non dirò da tutti i livelli ma dal più comune tipo di livello); la possibilità nell'investito di vendere salvo a chiese o servi il proprio diritto previa denuncia al padrone; il diritto di prelazione a quest'ultimo a dodici denari per lira in meno del prezzo convenuto col terzo acquirente: sono caratteri che già avevamo constatati nel documento 9 dicembre 1140, il primo ov'era ricordato un buon uso di Mantova ⁽¹⁾.

Queste ed altre modalità fino alla compiuta costruzione statutaria, sono saltuariamente ricordate da altri documenti poi ⁽²⁾, e ci autorizzano a ritenere che questo tipo di rapporto contrattuale, sia pure in forme ancora scarsamente differenziate, fosse conosciuto ed applicato già più che un secolo e mezzo avanti la legislazione Bonacolsiana del 1300.

Tocchiamo senza dubbio il punto più delicato della nostra ricerca e dobbiamo necessariamente procedere a piccole dosi: il fenomeno iniziale, ho detto, ma anche il fenomeno motore, è piuttosto storicamente che giuridicamente una novità, ed è l'accentuarsi delle effettive alienazioni del

⁽¹⁾ *Reg. Mant.* 244.

⁽²⁾ 4 febr. 1147, *Reg. Mant.* 268, vendita a S. Bartolomeo presso Mantova, per 6 lire di mediatini, fitto 2 den. lucensi, obbligo di vendere al padrone a 24 den. lucensi meno: se non comprerà, sarà lecito vendere a chiunque; spettano al padrone 24 den. luc. d'investitura. 27 lug. 1150, *Reg. Mant.* 276: sembra si possa vendere « sine parabola domini », ma forse è un caso speciale; l'obbligo di chiedere il permesso del padrone è espressamente sancito nei doc. 8 dic. 1232, Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie (S. Bartolomeo), 21 ag. 1247, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6. Un doc. 1 nov. 1209, Arch. Gonz. D, IV, 16, è proprio, a sè stante, il consenso alla vendita del dominio utile, che ha luogo poi il giorno 3; i due atti sono nella stessa pergamena. In un doc. 23 maggio 1214, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, c'è ancora l'offerta all'abate a meno che agli altri « sicuti in suo instrumento continetur », cioè nell'investitura; l'abate risponde di non voler comperare, ma « per amorem » di uno che dev'essere un interveniente, permette all'offerente di vendere a chi vorrà, salvi i diritti del monastero, ed esclusi i servi, militi e chiese. 1 dic. 1219, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, denuncia al padrone ed offerta a 5 soldi meno (l'investitura è 10 soldi); dopo 30 giorni libera vendita, tranne a chiese, ospitali, uomini di masnada, militi. Per il condono dell'affitto in caso di guerra, v. il cit. contratto dei militi del 1204, e poi tardissimo, 1 marzo 1293, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, e 13 dic. 1293, *ibid.*, Gradaro.

diritto del conduttore; è cioè nuovo anzitutto il fatto pratico, concreto, della rapidità e frequenza di queste alienazioni. Un fenomeno storico economico, in fine, il solo che ci possa spiegare perchè dell'alienabilità del diritto di godimento si siano preoccupate, come la nostra, tante legislazioni statutarie, disposte vicéversa per loro natura, ed è notissimo, ad abbandonare i rapporti contrattuali alle norme del diritto comune: la commerciabilità del diritto del conduttore è regolata a Vicenza ⁽¹⁾ ed a Padova ⁽²⁾, a Piacenza ⁽³⁾, a Brescia ⁽⁴⁾ ed a Bergamo ⁽⁵⁾ e su a Vercelli ⁽⁶⁾, e nell'oltre Po a Parma ⁽⁷⁾ e a Bologna ⁽⁸⁾ da apposite norme statutarie, e ve n'è cenno in consuetudini osservate a Genova ⁽⁹⁾ È inutile cercar oltre,

⁽¹⁾ Statuti 1264 (LAMPERTICO), p. 134 « Si aliquis conductor venderit ius suum livelli, nisi parabola et denuntiatione domini, amittat conductor X libras pro banno, et ius livelli redire debeat in dominum ».

⁽²⁾ Statuti (GLORIA) p. 214, § 647, del 1222: nel doc. di livello dev'essere espressamente detto « quod non possit vendi nec alienari nisi certis modis ».

⁽³⁾ Statuti 1336 (1391) (BONORA), III, 10, p. 294: l'enfiteuta non venda « sine requisitione domini legitime facienda »; ibid. 12, p. 296: l'enfiteuta non venda « inscio domino vel inrequisito; cui domino teneatur dare, si voluerit dominus, XII denariis minus quam ab aliquo alio habere poterit » E cfr. LATTES, *Dir. cons.*, p. 406, a proposito di statuti Piacentini attribuiti al 1135 (BOSELLI).

⁽⁴⁾ Dalla consuetudine 33, ed. LATTES, *Dir. cons.*, p. 422, si ricava come costume eccezionale per i fitti di S. Siro che potevano venderli anche « inrequisito domino ». Statuti sec. XIII, (ODORICI), colonna 255, del 1251-3: si parla di vendita del diritto del conduttore in terre che rendono fitto od enfiteutiche: il compratore paghi il fitto e riceva l'investitura; corrispondono agli Stat. 1313, lib. III, LXXXV - LXXXVII.

⁽⁵⁾ Statuti (FINAZZI), coll. X, rub. II, parla delle solite « refutationes » (1243); la rub. XX della stessa « collatio » parla della cessione dei diritti del vassallo, nel feudo, ai creditori: è del 1221.

⁽⁶⁾ Statuti (ADRIANI), cap. CCCCXL, del 1242 « Si aliqua persona iurisdictionis Vercellarum tenet sive laborat possessiones unde dat alii medietatem vel tercium vel quartum vel fictum, et ipsas alienaverit vel in alium transtulerit possessionem seu detentionem, sine voluntate domini sive illius cui consueverit dare medietatem vel tercium vel quartum vel fictum, ipso iure non teneat », perda i suoi diritti, ecc.

⁽⁷⁾ Statuti del 1255 (RONCHINI), II, p. 251 « terra adfitata ad blavam non possit vendi nec alio modo alienari sine parabola domini cui blava redditur Additum est: idem observetur in fictis terrarum adfictatarum ad denarios ». Nel cap. seg.: « idem de omnibus qui a tenitoribus emerunt », p. 252: anche se uno non paga l'affitto per tre anni, non può essere cacciato; « dominus teneatur, finito libello vel precario, renovare ipsam investituram. Et hoc locum habeat volente et postulante possessore, habendo dominus de qualibet libra III. sol. parmenses ».

⁽⁸⁾ Statuti (FRATI), 1259, XI, CVI (vol. III, - p. 356): « Statuimus et ordinamus quod quicumque habet rem aliquam emphiteoticam a quacumque persona seculari vel clericali sive ecclesia, possit et liceat ei alienare dictam rem, domino irrequisito (nei testi del '60 e 62 - requisito -), salvo tamèn iure emphiteotico in pensione et renovatione ».

⁽⁹⁾ « Consuetudine della Chiesa Genovese permettente a' suoi dipendenti, fossero enfiteuti, massari, servi, aldioni, di - vendere res suas proprietarias seu libellarias, cui volebant - » SALVIOLI, *Massari e manentes*, cit., p. 5, da BELGRANO, *Registro della Curia di Genova*.

anche se è certo che, almeno negli atti notarili di stipulazione di contratti agrari, si troverebbe molto di più.

Ora, se la legislazione e la pratica contrattuale di tanta parte d'Italia dimostrano l'importanza raggiunta dal fenomeno dell'alienabilità dei diritti di godimento ⁽¹⁾, poichè l'alienare è, dopo l'*abusus*, la forma suprema del disporre, noi affermeremo con sicurezza che il senso del distacco dei *due dominii*, diretto ed utile, era certo e saldo nella vita del nostro periodo a cominciare dalla metà del secolo XII. Fenomeno storico generale, adunque, d'importanza molto maggiore degli sforzi compiuti dai glossatori per adattarvi il diritto romano, in sè irriducibile; e bisogna confessare che noi conosciamo molto meglio questi sforzi che non quel fenomeno, e li conosciamo soprattutto per merito del Landsberg e più del Meynial. Ma i glossatori non si sarebbero mai preoccupati di far dire al diritto romano quello che non diceva, quantunque intendessero limitarsi ai rapporti di difesa giudiziale dei diritti di dominio utile ⁽²⁾, se la pratica del loro tempo, notissima a tutti loro che facevano tutti e facevano largamente gli avvocati, non li avesse in qualche modo costretti alla famosa induzione da azione a diritto che forse essi stessi, e certo qualcuno tra loro, vedevano insostenibile ⁽³⁾.

La trattazione, tanto più fine, del Meynial, riguarda soprattutto il

⁽¹⁾ Per lo più restringendo una facoltà di alienazione addirittura « irrequisito domino », che è quindi lecito supporre tendesse in pratica ad affermarsi. È importantissimo osservare come più che seicento anni prima questo stesso fenomeno sembri essere stato provocato dall'ingordigia di riscuotere il libellatico, cioè una tassa di nuova concessione analoga a quella d'investitura esaminata nel testo, da parte dei proprietari. Non si può altrimenti interpretare una lettera di Gregorio Magno del maggio 591 (*Epist.*, I, p. 65), ora opportunamente ricordata dal PIVANO, *Origine del contratto di livello*, cit. Ecco il passo: « Iubemus etiam ut per commodum conductores in massis ecclesiae numquam fiant, ne dum commodum quaeritur, conductores frequenter mutantur. Ex qua mutatione, quid aliud agitur nisi ut ecclesiastica praedia numquam colantur? ». E da una frase seguente risulta che quel *commodum* è il libellatico.

⁽²⁾ LANDSBERG, *Die glosse d: Accursius und ihre Lehre vom Eigentum*, p. 101.

⁽³⁾ I più importanti rilievi sono in MEYNIAL, *Notes sur la formation de la théorie du domaine divise, du XII au XIV siècle dans les romanistes*, in *Mélanges Fitting*, II, pp. 409-461 (Montpellier, 1908); egli ricorda come l'Ostiense dicesse che agli occhi del suo maestro Iacopo Balduino « dominium utile est chimaera », p. 424. Ma mi par notevole anche un passo, non avvertito dal Meynial, di Ugolino, non ostante la conclusione: HUGOLINI, *Summa super usibus feudorum*, *Bibl. Iur. M. Aevi*, II, p. 190, col. 1: nel caso in cui il « dominus » fa l'investitura d'un beneficio, la proprietà rimane a lui, « nec obstat quod (l'investito) habet utilem actionem sive quasi vindicationem, quia per hoc non dicitur quod habeat dominium aliquod; nam et aliunde datur utilis rei vindicatio ei qui non est dominus directo nec utiliter, sicuti est ille cui datur Publiciana (Ist. 4, 6, 4, e Dig. 6, 2) Quicquid tamen superius sit allegatum, satis videtur posse dici quod habeat utile dominium ad exemplar supradictorum » (superficiario ed enfiteota).

feudo, e si preoccupa naturalmente molto della dottrina dei glossatori francesi, pur fissando in Bartolo il momento decisivo di *frattura* dell'antico concetto unitario della proprietà. Con Accursio, dice il Meynial, la strada è segnata, ma ancora in modo timido ed incerto ⁽¹⁾: così, l'inizio della teoria con Giovanni Bassiano, supposto dal Landsberg, cade ⁽²⁾; ma poichè in Francia lo sviluppo del senso *pratico* d'un nuovo diritto del conduttore è senza dubbio più tardo che da noi ⁽³⁾, io non dubito, per noi, della mediocre importanza di tutto questo di fronte al fenomeno grandioso che praticamente premeva ⁽⁴⁾.

In fine, anche oltre il fatto economico nuovo, dal punto di vista giuridico noi abbiamo un poco l'aria d'andar continuando lo sforzo dei glossatori, costringendo vecchie parole a significare quello che non possono, ed insistendo a chiamare enfiteusi o precaria o livello un contratto che non ha scopo, o scopo principale, di miglioramento dei terreni, che può applicarsi a terre estesissime come a poche tavole di orto, e a case come a beni rustici, che nasce da un atto analogo all'investitura feudale e, come quella, non ha di regola termine fisso o scadenza ma s'intende perpetuo, che comporta canoni parziari o in derrate a quantità fissa o in danaro, non solo, ma così canoni insignificanti come fitti perfettamente congrui e rispondenti al valore reale dei beni ceduti; un contratto in fine dove si stacca così profondamente il dominio utile da quello diretto, che la volontà del titolare di quest'ultimo non ha più nulla a vedere con la sorte del primo, dove quindi il termine di 29 anni imposto al vecchio livello per evitare la prescrizione a danno del concedente, e che del livello si ritiene da molti caratteristica normale, giuridicamente non ha più senso perchè non si può estinguere per prescrizione un diritto che s'è perduto già al momento ed in forza della stipulazione del contratto. E questo profondo distacco e la nuova gelosissima giurisdizione Comunale che nel secolo XIII non permette più di pensare ad un livellario « quasi separato da qualunque rapporto diretto con lo Stato e coi suoi ufficiali », sembrano

⁽¹⁾ Ha già trionfato tuttavia il principio di sdoppiamento del possesso, naturale al vassallo, civile al « dominus », ma anche il riconoscimento al possesso naturale dell'efficacia e necessità dell'*animus*, cioè dei caratteri di quello civile, secondo lo stesso MEYNIAL, pp. 439-441.

⁽²⁾ LANDSBERG, cit., p. 99. Fondamentale è invece il Bassiano per la questione dei due possessori, MEYNIAL, pp. 438-9.

⁽³⁾ MEYNIAL, p. 12.

⁽⁴⁾ V. del resto, su questa « provocazione » da parte della realtà pratica, una bella pagina sintetica nel *Manuale* del SOLMI, cap. sull'Età del risorgimento, Concetto e carattere della proprietà.

far precipitare anche quell'*aspetto etico* che secondo lo Schupfer si trovava pur nel livello come ricordo germanico di una necessaria intima relazione tra il proprietario che aveva data la terra ed il concessionario che l'aveva ricevuta (1).

Conviene fare ancora un passo prima di concludere: non possiamo appoggiarci agli Statuti, se non ricordando come siano spesso redatti od ispirati da giuristi; pure, negli Statuti l'identità di trattamento fatta a livello, enfiteusi, fitto, « drictum », « condicio », non è altro, ripeto, che una confusione giuridica conseguente ad una fusione storica in un rapporto che non è precisamente nessuno di quelli così nominati. E poi, non ostante il prevalere naturale di cognizioni e termini giuridici nella redazione della *norma*, anche negli Statuti, guardando più a fondo, scorgiamo i segni molteplici della nuova realtà: una rubrica Bonacolsiana « De ingrosationibus » (2) indica la procedura d'ingrossazione prima nei *feudi*, poi negli *allodi*, in fine nelle terre « *emphiteotice vel fictalicie vel decimales aut conditionales* »; di queste si può ottenere la « *ingrosatio seu drisatio* » così riguardo al dominio diretto come riguardo all'utile, e in quest'ultimo caso, è detto, l'utile della parte « *ingrosata* » spetta all' « *investitus seu laborator* ». Quell' « *investitus* » è..... un tradimento della realtà alle nozioni romanistiche del redattore dello statuto, perchè qui *investitus* è un *conduttore non feudale*, dato che dei feudi si è già prima parlato; e così anche dove, parlando di frode a danno dei creditori nella « *repudiatio* » del feudo del debitore ai figli, e nella nuova investitura del « *dominus* » a loro, si aggiunge: « *et item dicimus de omnibus aliis investituris* », cioè delle *investiture non feudali* (3); e così dove a proposito dell' « *investitus ad afflictum* » si dice: « *rem quam habet ad investituram vel ad fictum* », ed i feudi non c'entrano (4). Un tradimento della realtà, perchè nei documenti *investitus* e *investitura* non vogliono dire investito e investitura a livello o a locazione

(1) *Dir. germanico*, III², pp. 471 - 2.

(2) Statuti, II, 49.

(3) Statuti, II, 48, e v. qui indietro p. 233, n. 3 (a pag. 234).

(4) Troppo semplice appare il passaggio da concessione per investitura ad investitura a titolo di semplice locazione in SCHUPFER, *Il diritto delle obbligazioni*, II, p. 109; com'è troppo rapido, nell'affermazione del dissolversi della precaria nel feudo, il passaggio dalla concessione « *precario iure* » a quella « *per investituram* » in PIVANO, *Contratti agrari*, p. 155. Il..... non plus ultra della semplicità è poi l'affermazione del DECLAREUIL, *Droit Francais*, cit., p. 263, che i contratti a censo, in genere, siano la degenerazione del contratto di feudo, da cui erano stati man mano eliminati tutti i rapporti personali, e le vecchie formalità, tranne l'investitura. Ma non c'erano contratti a censo prima del sorgere del feudo?

o tanto meno a feudo, ma esprimono così, presi soli, un proprio tipo di conduttore e di concauzione. Gli esempi sono senza numero: nel 1137 si parla di terre a Bonafisso che un tale aveva « pro feudo et ad investituram » (1); nel 1147, al posto della vecchia frase: il presente contratto « per hunc *libellum* permaneat in sua firmitate » troviamo: « dato predicto ficto hec *investitura* firma et stabilis omni tempore permanere debeat » (2); nel 1192: « huic investiture succedere huic investiture consentire » (3); nel 1195 ancora: se l'investito vuol « vendere investituram » ecc., e: gli eredi succedano « in ipsam investituram » (4); nel 1203, in un'assegnazione giudiziale « in solutum » d'una terra che è allodio e d'un'altra « que dat fictum », il Comune fa di quella in allodio una « carta venditionis ad proprium », e dell'altra « que est ad investituram, pro investitura, salva ratione domini de illa que est ad investituram » (5). Poi sempre, nei nostri infiniti documenti vescovili, « investire per feudum » è concedere o rinnovare un feudo, « investire » puro e semplice è concedere o rinnovare il dominio utile d'una terra non feudale, che rende un fitto, che è vendibile ecc.

Dunque, se la parola *investitura* conserva pur sempre il suo significato di atto dell'investente (6), tanto da corrispondere addirittura a « traditio » per esempio in un'autentica vendita del 1214 ove i venditori *ad alodium investiverunt* il compratore (7), nei nostri esempi ed in cento altri diventa anche il nome di un vero e proprio *tipo di diritto reale*, che nel dettato dei documenti si è sostituito anche materialmente al posto dei nomi di altri diritti simili - feudo, livello, enfiteusi - perchè non risponde precisamente a nessuno di essi (8).

(1) 21 marzo, *Reg. Mant.* 236. Certo l'*et* è disgiuntivo, perchè è determinato un *fitto* in denaro che non può riferirsi alla parte a feudo, ma all'altra.

(2) 4 febb., *Reg. Mant.* 268.

(3) 14 genn., *Reg. Mant.* 486.

(4) 24 genn., *Reg. Mant.* 543.

(5) 27 maggio, Arch. Gonz., D, IV, 16.

(6) Senza pregiudizio, naturalmente, dell'affermazione: « investitura proprie dicitur possessio; abusivo autem modo dicitur investitura, quando hasta vel aliud corporeum quodlibet porrigitur a domino » delle *Consuetudines feudorum*, II, II, LEHMANN 115-116. Di quest'*investitura* parlò il SIMONCELLI; v. avanti, *Conclusiones*.

(7) 4 sett. 1214, Arch. S. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, vendita di terra a Cereta; è detta *venditio* e ne ha pienamente gli elementi. Un richiamo al significato generale germanico di investitura - *gewere*, mi parrebbe, dato il tempo, insensato; anche il *saximentum* di un documento 24 giugno 1228, Arch. di S. Andrea, N. 120, non c'entra con la *saisina*, ma vale « sequestratio, mancipatio », com'è detto in DUCANGE, anche con un esempio mantovano, del 1239.

(8) Non posso constatare se abbia rapporto con quanto ho rilevato nel testo una

Del fenomeno che andiamo studiando dovrà certo essere controllata l'*intensità* luogo per luogo, ma la sua importanza evidente e tutt'altro che locale, ci permette fin d'ora di liberamente concludere con qualche ampiezza. Già la figura dell'enfiteusi - livello del medio evo avanzato assumeva nello Schupfer un'elasticità e larghezza di contenuto che, se non dava gioco vinto al Pivano, dava pure il senso d'un'imprecisione giuridica tutt'altro che tranquillante: « quis enim dubitat » dicevano le Consuetudini feudali, « quod libellario nomine sub vilissima duorum denariorum pensione perpetuo conceditur utendum, in fraudem esse alienatum? » (1). Ed allora, se già in questo il contenuto economico snaturava il livello, ripeto che l'effettiva, frequentissima alienazione del diritto del concessionario, cioè sempre un fatto economico, snaturava ancora una volta l'antico istituto accentuando così profondamente il distacco da noi già notato tra dominio diretto e dominio utile, da togliere al nuovo diritto dell'investito il carattere di « ius in re aliena ». Non c'è bisogno di scrivere un capitolo nuovo nella storia del diritto italiano privato, ma bisogna che ci slegiamo noi dal vincolo di vecchie denominazioni da cui non si slegarono i glossatori e neppure in tutto i compilatori degli Statuti comunali; inutile tenere negli occhi e nel cuore il concetto della proprietà romana: il concedente del dominio utile, in una parola che bisogna intendere in tutto il suo più assoluto significato giuridico, *vende* (2); e l'evoluzione ulteriore dell'istituto lo

« Summa super contractibus emphyteosis et precarii et libelli atque investiture » di Anselmino dall'Orto, opera frammentaria pubblicata dal Jacobi a Weimar nel 1854 (SCHUPFER, *Fonti*, ed. 1895, p. 467; PIVANO, *Contratti agrari*, p. 2, n. 3; ecc.), perché l'ho cercata invano nelle maggiori biblioteche pubbliche italiane!

(1) II, 9, LEHMANN 126.

(2) Ricordo volentieri una frase del SOLMI: « Tutti i iura in re aliena non son più riguardati come semplice limitazione di un diritto di proprietà altrui, ma prendon figura a sè, si individuano fin quasi ad assumere talvolta l'aspetto di un diritto di proprietà limitata, affermandosi come potestà di godimento totale o parziale della cosa », *Manuale*, Età romano barbarica, Concetto della proprietà e del possesso. Le espressioni dei documenti dicono spesso le cose come sono: 22 nov. 1233, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6, il Comune di Mantova *fecit vendicionem* a vari di due biolche a bosco e palude « ultra carariam et fogarolam supra Mincium » *al fitto* di due staia di frumento a S. Michele Le parificazioni livello-vendita sono frequenti nelle *Cons. Feudorum*; cfr. la ed. LEHMANN, pp. 90, 97, 170, 180, oltre la già cit. p. 126. Oltre i noti dubbi romani, per l'enfiteusi v. una parificazione alla vendita nel diritto del primo medio evo, cit. in TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili e gli eredi*, ecc. Milano 1885, p. 7. In somma, la pratica aveva già fatto da tempo quello che nella teoria fece poi Bartolo, « en brisant en morceaux », per usare le incisive parole del MEYNIAL, p. 446 « le droit de propriété et en réservant à chacune des pierres de l'ancien édifice la dignité et les caractères que revêtait autrefois l'édifice tout entier »; e più avanti: Bartolo ci ha fatto compiere un grande passo « dans la voie de l'égalité juridique et de l'identité d'organisation du *dominium utile* et du *dominium directum* ».

dimostra chiarissimo. Usciamo pure dal periodo cronologico che studiamo ora: si manifestarono in questo tipo di rapporto due correnti opposte: dove il canone annuo spettante al proprietario del dominio diretto era elevato, restò il senso di un diritto preminente che, anche quando non in tutto assorbiva il dominio utile, s'incamminava tuttavia chiaramente verso la figura vera e propria della locazione ⁽¹⁾; dove il canone era insignificante, il diritto seguì la preminenza economica dell'investito dell'utile e ne fece il proprietario vero, dando al canone il carattere di onere reale gravante sul fondo ⁽²⁾.

Così anche *questo tipo d'investitura, si incamminava*, soprattutto nei rapporti della proprietà ecclesiastica, *per lo stesso cammino della grande maggioranza delle terre feudali*, che avevano man mano cambiato l'obbligo di fedeltà in una prestazione reale di valore economico normalmente nullo.

Questo è il fatto *storico*: il lettore giurista avrà notato quanti riferimenti potrebbero trovare queste mie conclusioni nelle dispute da noi ancor fresche o ancor vive sulla natura dell'enfiteusi nella sua configurazione moderna. Ma io mi accontento di osservare come i giuristi puri - non ostante qualche introduzioncina storica liberissima - ponendo il dubbio se proprietario sia il direttario o l'utilista, in rapporto ad *un momento fisso* e ad *una legislazione ben determinata*, mostrino, in questo, un senso della storia che potremmo forse invidiare.

*
* *

Come già avvertimmo a proposito dei feudi, il bisogno di chiarezza nei rapporti patrimoniali era naturale e logico nel Comune cittadino, che andava estendendo di fatto al contado la propria giurisdizione ed organizzando un sistema di tributi; e, soprattutto, si reggeva su uomini ed idee contrari al groviglio delle relazioni personali e reali caratteristico del periodo allora allora superato. Abbiamo memoria di un riordinamento generale

⁽¹⁾ Le *investiture a titolo di locazione*, così scarsamente comprensibili per es. nella indicazione isolata dello SCHUPFER, *Obbligazioni*, II, p. 109, già cit., segnano proprio questa linea di evoluzione. Un esempio nostro: 21 ag. 1247, Arch. Gonz., Ospedale, busta 6: l'abate e i monaci di S. Andrea, a titolo « locationis et investiture locaverunt » e « locationis investiverunt »

⁽²⁾ E questo di onere reale gravante sul fondo è proprio il senso che si attribuisce oggi comunemente alla parola *livello*: livello è il *peso* rimasto come ricordo storico dell'antico contratto di livello, per es. nei territori già vescovili di Sermede ecc.

degli Statuti cittadini in quel famoso anno 1217 ⁽¹⁾ che ho ricordato ormai tante volte: a questo riordinamento dobbiamo ascrivere l'aggiunta delle funzioni di *ingroxatores* agli estimatori del Comune, per l'applicazione del noto diritto d'acquisto a giusta stima del fondo incluso per due lati in un altro d'estensione almeno doppia, da parte del proprietario del fondo includente ⁽²⁾ - ed è già un principio d'assetto della proprietà eccessivamente ed irregolarmente frazionata ⁽³⁾. Ma appartiene allo stesso riordinamento la disposizione, di tanto maggiore portata, « ut ficta et decimas in alodium fiant secundum tenorem Statuti Mantue » ⁽⁴⁾, quantunque limitata, almeno inizialmente, ai terreni compresi nel raggio di tre miglia intorno alla città ⁽⁵⁾. Si potrebbe supporre, dalle espressioni delle fonti (« ad alodia facienda omnia ficta et decimas »), che l'allodiazione fosse, entro quell'antichissimo limite territoriale segnato poi dal Comune con pietre di termine ⁽⁶⁾ inizialmente obbligatoria; ma io non credo ad un provvedimento d'ufficio,

⁽¹⁾ Nella parte lasciata inedita dal CIPOLLA dei patti tra Mantova e gli eredi di Azzo d'Este, di quell'anno, *Relazioni*, cit., doc. XIV, è ricordata una commissione di dodici « electi super Statuto Comunis Mantue ordinando », Arch. Gonz., Liber privilegiorum, c. 173.

⁽²⁾ LATTES, *Le ingrossazioni nei documenti Parmensi*, in Arch. Stor. prov. Parmensi, 1914, e v. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei Comuni italiani*, Arch. giur. 1885, pp. 282-94. A Mantova gli estimatori si chiamano anche ingrossatori appunto solo dal 1217 (14 dic., Arch. Gonz., D, IV, 16); Parma precede (AFFÒ, *Storia di Parma*, III, p. 33, e LATTES, cit.); v. poi subito Modena, ancora nel sec. XII (TIRABOSCHI, *Nonantola*, doc. N. 400, e MURATORI, *Antiquitates*, II, 338-42). Gli ingrossatori formano ufficio a sè a Padova già prima del 1236, GLORIA, *Statuti*, §§ 609 e 231; così a Vicenza, LAMPERTICO, *Statuti*, pp. 21-2, 48. Da noi le ingrossazioni si incontrano numerose nei documenti a cominciare proprio dal 1217; cfr. Arch. Gonz., D, IV, 16.

⁽³⁾ Infatti, ancora negli Statuti Bonacolsiani II, 49, l'ingrossazione riguarda le terre di mezza biolca e 10 tavole, cioè di un quinto di ettaro, entro le tre miglia, e quelle d'una biolca, cioè d'un terzo di ettaro, nel distretto.

⁽⁴⁾ La prima commissione comunale d'allodiazione appare solo nel 1221, 15 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; è di nomina podestarile, ma agisce « secundum tenorem Statuti Mantue ». Si ritrova negli anni seguenti con le indicazioni: « ad alodia facienda omnia ficta et decimas a tribus millibus infra versus civitatem Mantue », 28 giugno 1222, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto; e « ut ficta et decimas prope civitatem Mantue tria miliaria in alodium fiant », 14 giugno 1223, ibid.

⁽⁵⁾ I doc. indicati nella nota prec. riguardano infatti terreni entro le tre miglia (Cipata, S. Giorgio, Castelnuovo); e dovrebbero rispondere a questa disposizione gli arbitrati in questioni di decime già del 1219 *Catt.* LI e LII, e del 1222 *Catt.* LVIII. La rispondenza al limite è dubbia per le allodiazioni di decime del 1222 *Catt.* LIX e del 1223 *Catt.* LXIV (Casaletto) e *Catt.* LXX (Rivalta).

⁽⁶⁾ Statuti II, 49: « infra terminos lapideos trium miliarium pro Comuni Mantue fixos ».

bensi credo che, provocata dalla richiesta di una delle parti, l'allodiazione diventasse per l'altra obbligatoria; in pratica, un diritto d'affrancazione simile a quello, non a tutti beneviso, concesso oggi dalla legislazione nostra all'enfiteuta (1): non avrebbero altrimenti ragion d'essere i patti di « non facere alodium » stipulati in moltissimi contratti d'affitto (2). D'altro lato è certo che l'allodiazione diventa ben presto un diritto della parte richiedente anche per tutto il distretto, perchè ben presto gli stessi patti si appongono a contratti d'affitto di terre lontane o lontanissime dalla città (3).

Il bisogno di chiarificazione in questo tipo di rapporti, si manifesta largamente anche con allodiazioni conseguenti ad assegnazione « in solutum » ai creditori, dei beni di debitori eseguiti; ed anche, nel terzo decennio del secolo, con allodiazioni consensuali, permutate d'assetto, acquisto del dominio diretto da parte dell'investito dell'utile (4): l'iniziativa privata asseconda cioè gli intenti della legge.

Ora, la disposizione del '17 « ut ficta in alodium fiant », si cercherebbe invano negli Statuti del '300. Io credo che si tratti dello stesso procedimento da noi osservato a proposito del feudo: a provvedimenti di carattere eccezionale rispondenti ad un bisogno grave ed urgente, succede, raggiunto lo scopo, o per lo meno raggiunto un assetto possibile, il ritorno alla normalità, ed ho ragione di pensare che il momento di questo ritorno debba in qualche maniera coincidere con quello già visto in cui cessarono le allodiazioni delle terre feudali (5).

(1) Proprio nell'esempio 15 giugno 1221 che ricorda la prima Commissione d'allodiazione cit. a n. 4 della p. prec., si procede a richiesta del fittavolo, e i *domini* (Rivalta) debbono accettare il prezzo d'affrancazione citato e cedere la proprietà.

(2) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, 9 ott. 1222; *Catt.* LXVIII, 30 marzo 1224, e LXIX, 9 dic. 1224; S. Ruffino, come sopra, 3 sett. 1225, 2 genn. e 6 dic. 1226, 13 febr., 3 maggio, 1, 8, 14 nov. 1227, 28 nov. 1228, 19 maggio e 15 dic. 1230, 12 ag. 1233 (le parti « inter se promiserunt quod alter alterum non compellet dictam terram allodiare rinunciando Statuto Mantue »), 29 apr. 1235.

(3) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 12 marzo 1227, Bagnolo; *ibid.*, 12 febr. 1233, Nuvolato.

(4) Cfr. soprattutto i doc. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; v. anche i doc. citati più avanti a proposito dei prezzi delle terre fissati per stima giudiziale; v. Arch. Gonz., Ospedale, busta 6, 28 genn. 1222, ecc.

(5) Le « alodiationes » passate, e confermate dal Comune nella rub. 48 del lib. II degli Statuti, possono comprendere, oltre quelle già citate di terre feudali, anche queste. Più tardi, troviamo anzi *convenuto* un diritto dell'investito all'allodiazione, dietro pagamento d'una quota determinata: cfr. 10 marzo 1309, Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie.



Applicazione abbastanza larga ebbe da noi il contratto di mezzadria, nè si staccò, in genere, dalle norme comuni ⁽¹⁾; il contratto assunse tutte le forme, dall'investitura perpetua alla vera locazione a termine ⁽²⁾, accogliendo una serie di patti aggiunti, dall'obbligo di « bene laborare, collere et studere » e simili, a quello di condurre a casa del padrone la sua parte di frutti; patti comuni a tutti i contratti a canone parziario ⁽³⁾ e così frequenti che, per gli Statuti, qualcuno diventa sottinteso, salvo espressa convenzione contraria ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ PERTILE, IV, 638-43. Bisogna vedere anche CIPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto di mezzadria del sec. XV*, in Acc. di Agricoltura, Arti e Commercio di Verona, vol. LXVII, serie III, 1892.

⁽²⁾ Già nel più vecchio esempio, 1 maggio 1214, *Catt.* XLIX, per 4 biolche a Volta, il Capitolo « nomine locationis investivit »; id. 19 nov. 1231, Arch. vesc., vol. I, c. 41 v.; 18 ott. 1245, Arch. Gonz., T, I, « nomine investiture et locationis »; e fino a tardi: 14 apr. 1300, Arch. Gonz., D, IV, 16, busta 307, un privato *loca* ad un altro varie terre « ad medium dandum »; tutti questi contratti sono « in perpetuum » o senza indicazione di termine. Invece, 2 marzo 1250, Arch. Gonz., D, IV, 16, busta 304 bis, pure un privato « locavit ad medium omnium frugum hinc ad III annos »; 29 marzo 1265, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, locazione « ad medium » per un anno; 10 giugno 1295, Arch. Gonz., D, IV, 16, busta 306, locazione ad un anno; 14 nov. 1310, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni, id., id.; (è cioè frequente il tipo annuale, antico e modernissimo); 1308, 25 ott., LUZIO, *I Corradi*, doc. VIII: « locavit ad laborandum ad medium ad quatuor annos »; id. 9 nov., ibid. doc. IX. In tutti gli altri casi si usa solo la formula « investivit », coi rapporti e tipi della studiata investitura, compresa la vendita dell'utile, normalmente senza indicazione di termine, salvo 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, a 30 anni, e 26 marzo 1256, Arch. vesc., III, c. 18, a 10 anni. Il monast. di S. Chiara fece largo uso del contratto di mezzadria soprattutto nella seconda metà del secolo, per i suoi beni a Miliaretto.

⁽³⁾ All'obbligo di cui all'art. 1659 del nostro Codice Civile risponde in qualche modo nei documenti mantovani quello di costruire argini e scavare fossati e mantenerli « in arbitrio gastaldionis episcopi », 12 giugno 1238, Arch. vesc., vol. II, c. 10 v.; 23 ottobre 1239, ibid., c. 32; 6 ott. 1240, ibid., c. 39 v.; 3 novembre 1240, ibid., cc. 47 e 47 v.; 17 maggio, 11 e 30 agosto 1242, ibid., cc. 63-4, 66, 67; 2 marzo 1250, Arch. Gonz., D, IV, 16; ma si trova anche in contratti al terzo (4 dic. 1311, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni, per ponti), e al quarto (13 marzo 1271, Arch. S. Andrea, N. 158), e in locazioni d'altro tipo (21 maggio 1301, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro) ecc. All'obbligo dell'art. 1660 d'avvertimento al padrone per procedere al raccolto, rispondono tutti i documenti nostri, comprendendovi il mantenimento del nunzio padronale in luogo per il periodo; ed in tutti i documenti nostri è specificatissimo il dovere di portare a casa del padrone o in determinati luoghi (porto fluviale di Correggio, ecc.), la quota padronale, in paglia poi in grano, in uva poi in vino, ecc. Così nei contratti al quarto, terzo, ecc. Anche la vendita del dominio utile risente del carattere più strettamente personale della mezzadria (art. 1649), con l'obbligo espresso di denuncia al padrone dei cit. doc. del 1238 e 1242.

⁽⁴⁾ Stat. Bonacolsiani, II, 7.

Invece, solo nelle mezzerie vere e proprie, cioè nelle concessioni « ad medium omnium frugum », troviamo il carattere specifico di cooperazione diretta del padrone nell'azienda agricola, o come intervento nella conduzione tecnica del fondo - nelle terre vescovili di Correggio il mezzadro dovrà coltivare a biada o a prato o tenere a bosco la terra adatta a ciascuno di questi tipi di cultura, « in arbitrio gastaldionis domini » ⁽¹⁾ - o come prestazione di capitali - il padrone dovrà provvedere metà delle sementi ⁽²⁾ e dare qualche altro contributo determinato ⁽³⁾.

Non è certo una particolarità esclusivamente locale, ma è qui comune e ben documentata, l'esonazione proprio dei mezzadri da pesi ed oneri pubblici, sanzionata espressamente dai documenti nostri: per la prima volta nel 1231, in una locazione « ad medietatem de omnibus frugibus » di una terra di trenta biolche (10 ettari) a Cereta, trovo convenuto che « per hanc concessionem et locationem dictus mezzadrus sit liber et absolutus ab omni factione, honore et gravamine Communis, secundum formam Statuti de Mantua conditi pro mezzadris » ⁽⁴⁾. Un accenno vago agli Statuti s'incontra ancora in un contratto di mezzadria del 1256 ⁽⁵⁾, e non v'è detto che si riferisca proprio a quest'esonazione; in ogni modo, negli Statuti Bonaccoliani una rubrica « De mezzadris » o simile, non c'è più. Altri documenti si esprimono un poco diversamente: il padrone « defendet et expediet predictos investitos (ad medium) ab omni honore et scufio, secundum quod alii domini de Mantua facient suos mezzadros, donec ipsi steterint et habi-

⁽¹⁾ 12 giugno 1238, Arch. vesc., vol. II, c. 10 v.; due doc. 17 maggio 1242, *ibid.*, cc. 47 e 47 v. Può essere della stessa natura l'obbligo posto per contratto al mezzadro di condurre, *di fuori*, 100 carri di letame sul fondo, 14 nov. 1310, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni.

⁽²⁾ 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; 18 ott. 1245, Arch. Gonzaga, T, 1; 14 apr. 1300, *ibid.*, D, IV, 16, busta 307; 25 ott. e 9 nov. 1308, e 30 dic. 1318, LUZIO, *I Corradi*, doc. VIII, IX, XII.

⁽³⁾ Anticipazione a mutuo delle spese per i pali (cfr. Cod. Civ., art. 1658, come prestazione specifica) necessari ad un pergolato, 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; concessione dell'uso di legna del bosco allo stesso scopo (in più immediata corrispondenza con l'art. 1661), 23 ott. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 32. Un paio di buoi e un carro danno i padroni nel doc. 25 ott. 1308, LUZIO, *I Corradi*, doc. VIII; e in quello 30 dic. 1318, *ibid.*, doc. XII, « unum par bovum cum medietate paramenti omnium rerum ad ipsum pertinencium, silicet currus et plodii et de omnibus aliis necessariis ad ipsam rem et mezzadriam pertinentibus ». Metà sementi e buoi sono già contributo padronale nell'antica mezzeria Amiatina dell'821 ed. dal LEICHT, *Livellarto nomine*, doc. IV, e v. p. 7.

⁽⁴⁾ 19 nov., Arch. vesc., vol. I. c. 41 v.

⁽⁵⁾ 26 marzo, Arch. vesc., vol. III, c. 18.

taverint super ipsam terram»: così nel 1239, '40, '42 (1); e nel '50: il padrone si obbliga di «excludere et custodire (il mezzadro) a solucione fodrorum et scuffiorum et factionum tamquam alii milites facient suos mezzadros» (2). Qui l'investente è un Dall'Occhio, *miles* di stirpe, e nei documenti dal 1239 al '42 era il vescovo: il «milites» dell'ultimo documento dà quindi un senso specifico al «dominus» degli altri; deve trattarsi d'un costume dei nobili proprietari terrieri del Mantovano accolto dagli Statuti cittadini, cioè d'uno degli aspetti delle relazioni tra classi sociali e Comune che ci occuperanno in altro tempo. Le esenzioni normali ai famigli di case nobili a compimento di quelle concesse ai nobili stessi, si trovano spesso estese ai coloni che lavoravano le terre loro od anche estese a quelle dei cittadini; per questo, non è eccezionale il beneficio ai mezzadri mantovani, ma è tuttavia notevole come sia loro concesso in forma che sembra escludere gli altri fittavoli (3).

Naturale e frequente è ora com'era allora il nesso del contratto di mezzadria con quello di soccida, ma nei nostri documenti si tratta sempre di soccida semplice: due buoi o mucche (4) o, più spesso, due maiali dati dal padrone al mezzadro, che li allevierà e nutrirà; a tempo congruo si divideranno gli ulili (5). Il contratto di soccida, nelle sue forme varie, era tuttavia noto da noi anche per sè stesso, indipendentemente dalla mezzadria (6), senza caratteristiche diverse da quelle che si riscontrano anche

(1) 23 ott. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 32; 6 ott. e 3 nov. 1240, *ibid.*, cc. 39 v. e 47 e 47 v.; 17 maggio e 11 agosto 1242, *ibid.*, cc. 63-4 e 66.

(2) 2 marzo, Arch. Gonzaga, D, IV, 16.

(3) Cfr. i molti esempi in PERTILE, II, pp. 478-481; condizione molto vicina alla nostra è quella dei *tezolani*, di Modena: tezolano per colono parziario, pure in PERTILE, IV, 639 e 640 n. 10.

(4) 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; 25 ott. 1308 e 30 dicembre 1318, LUZIO, *I Corradi*, docc. VIII e XII.

(5) 23 ott. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 32; i visti doc. del 1240 e 1242; 2 marzo 1250, Arch. Gonzaga, D, IV, 16; 3 e 18 dic. 1267, Arch. vesc., vol. III, cc. 35 v, e 36; i doc. del 1308 (4 porci) e 1318 ed. dal LUZIO, citati or ora; 14 dic. 1310, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni.

(6) 1242, 10 maggio, Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6: marito e moglie, di Scorzarolo, ricevono da un Orioli 22 pecore e una capra a soccida per quattro anni, alla metà dei frutti, condotti a Mantova. Non vendere senza il consenso del concedente. Se le bestie muoiono «pro mala guardia», i conducenti pagano il danno in ragione del prezzo di metà, che è 33 soldi imperiali. 1281, 10 febr., soccida d'una cavalla pregnant, data dagli Umiliati di Porto, Arch. Gonzaga, Ospedale; *id. id.*, di buoi, dagli stessi, *ibid.*; 1284 20 febr., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, tre giumente date da un privato a soccida al monastero; metà del prezzo (81 lire e mezza), metà dei nascenti. 1299, 8 dic., Arch. Gonzaga, Ospedale, buoi. 1309 25 luglio, Arch. S. Andrea 228, asine. 1318, 8 genn., *ibid.* 239, due manzi. Ecc.

altrove (1). È poi notevole come in queste forme di mezzadria s'insista sull'obbligo d'abitazione (2), o addirittura di farsi casa sul fondo (3), da parte dei mezzadri; obblighi, del resto, che in via generale abbiamo trovato in tanti contratti parziari, compresi quelli di S. Benedetto che studiamo come calcati sul tipo del vecchio feudo d'abitanza. E potremmo aggiungere come largamente noto, da noi, un patto di *manentatico* o residenza (4); ma non ci lasceremo attrarre oltre dal magnifico tema: non studiamo la storia di tutti i tipi di contratto agrario usati nel Mantovano, ma di quelli che ebbero un'applicazione ed un'efficienza ampia e reale nella vita agricola del territorio e del periodo: cerchiamo ora piuttosto di conoscerne, nei limiti del possibile, l'aspetto economico.

(1) PERTILE, IV, 644-655; e l'ampia trattazione dello SCHUPFER, *Obbligazioni*, II, pp. 143-168.

(2) « promissit habitare dictum casamentum et ibi morare », 13 maggio 1234, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

(3) 23 ott. 1239, Arch. vesc., vol. II, c. 32, e i visti doc. del 1240 e 1242. Nel doc. 25 ott. 1308 ed. dal LUZIO, *I Corradi*, VIII, è viceversa il padrone che promette di far fare una casa pei mezzadri.

(4) Nel molto che si è scritto sui *manentes*, il nesso coi contratti di masseria, livello, ecc. è ricordato costantemente. Cfr., dopo MAYER, *Italianische Verfassungsgeschichte*, I, pp. 180 e segg., SALVIOLI, *Massari e manenti nell'economia italiana medievale*, in *Gedachtnisschrift für G. Below*, 1928. Ma proprio sul *manentatico*, dopo l'accenno del PERTILE, III, 176, n. 30, e quanto scrive lo SCHUPFER, *Dir. germanico*, III², pp. 484-5 a proposito della masseria, cfr. principalmente lo stesso SCHUPFER, *Obbligazioni*, II, pp. 112-113, e 133. Per lo stesso significato, che ha l'espressione *villanatico* o *villania*, cfr. anche

Da noi, l'investitura *ad manentaticum* è comunissima nelle terre del monast. di S. Andrea, per tutto il sec. XIII (1203-1271, doc. 45, 46, 47, 48, 70, 145, 158), poste principalmente a Sarginesco, Formigada e Pietole, dove anzi appare un sistema, se in una delle solite « *refutationes et venditiones* » del dominio utile (1 dic. 1213, N. 70) il compratore è investito dal monastero « *ad manentaticum, ad quartum et ad illud porcaticum et multonaticum et operas manuales et bibulcas et carezia* » e a tutte le « *conditiones* » che il venditore già prestava al monastero, e che prestano le altre terre « *ad manentaticum* » nello stesso territorio. Cfr. anche un doc. 9 ag. 1225, *Catt.* LXXV, per investitura d'un casamento con casa pure a Pietole, al fitto di mezza spalla di porco e alla decima, « *ad abitandum, ad usum et condicionem de vilana et ad manentaticum* ». — A proposito del *porcatico* e *montonatico* di cui al doc. 1 dic. 1213 cit. or ora, vedili pagati in denaro in un doc. 13 genn. 1224, *Catt.* LXVI riguardo a terre in Pradolamberto che l'ospedale di S. Lorenzo tiene proprio « *ad fictum et porcaticum et moltonaticum* » dalla Cattedrale: sono 22 biolche (7 ettari) aratorie, vitate e prative, che pagano « *condicionaliter omni anno pro porcatica et moltonatica* » 32 mantovani, 1 mina e 1/2 quartirone di spelta, due cavagnate e mezzo di fieno, due carreggi e mezzo. In danaro si paga pure il *porcatico* e *montonatico* in terre ancora del monastero mantovano di S. Andrea a Granarola (Ferrara), 2 dic. 1257, doc. 145. Finalmente, si riduce ad un ferro da buoi in un doc. di S. Nicolò a Po, 21 ag. 1247, Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6.

Valori e redditi delle terre: tentativi di computo

Tutta la vita italiana dal secolo XI al XIII « è poco suscettibile di essere studiata a parte a parte, separatamente: tanto stretto ed immediato è il rapporto fra sviluppo economico, diritto, istituzioni pubbliche, concetti generali; tanto semplice la mediazione delle condizioni prime dell'esistenza ai più alti prodotti dello spirito »: verità profonda, sentita confusamente da molti, retoricamente proclamata da troppi per il nostro e per altri periodi, forse da nessuno sentita in modo più chiaro ed in più sincero modo proclamata che dal Volpe (1). Così, il deformarsi dei rapporti feudali e lo sviluppo dei contratti civili e gli adattamenti per inquadrarli in schemi noti e le disposizioni straordinarie degli Statuti ed i ritorni alla legge normale, sono fenomeni assolutamente indivisibili dal generale movimento economico ascendente, che richiede alla campagna, con un'intensificazione di coltura, un aumento di reddito.

Dunque, secondo il nostro incomodo sistema di non girare le posizioni, esaminata la veste giuridica assunta dai nuovi rapporti, per comprenderne il contenuto reale ci troviamo davanti ad un problema pericolosissimo, ma fondamentale: la valutazione dei redditi agricoli. Problema pericolosissimo: - se le amministrazioni pubbliche, con numerosi funzionari e grandi mezzi d'informazione, riescono tanto faticosamente a stabilire in modo incontestabile il valore ed il reddito degli immobili nell'epoca presente, sembrerà impresa insensata quella d'un privato che, solo, cerca di stabilire una statistica dello stesso genere per i secoli passati. - Così scriveva il D'Avenel (2): un superbo richiamo, veramente, per me che studio poco più di cent'anni di storia ed un territorio ristretto! Ma, in compenso.....

(1) *Questioni fondamentali*, cit., ora in *Medio Evo italiano*, pp. 37-8.

(2) *Histoire économique de la propriété*, I, pp. 309-10. Noto, a proposito di questa grande opera, quanti ricorrono ancora più tranquillamente per es. ai dati statistici del vecchio Delisle sulla Normandia, cioè a constatazioni più limitate per territorio e, in proporzione, molto più minutamente documentate; v., appunto in Delisle, i moltissimi documenti sui prezzi di vendita, affitti, prezzo dei grani, per es. per gli anni 1190 e 1314, che lo stesso D'Avenel accoglie, ma ai quali non può contrapporre, per altri anni e per tutta la Francia, se non scarsissimi dati disparati, normalmente tre o quattro per anno (parlo del periodo che m'interessa). S'intende che questo non è un irriverente giudizio, ma una constatazione che non supera il campo ristretto che ora mi preme; ne' altro cerco se non di giustificarmi lo scarso uso che dei dati del D'Avenel sembrano fare i più recenti storici del diritto francese noti anche da noi, e gli studiosi di problemi specifici, come il Sée, riguardo alla sua cit. storia delle classi rurali.

non mi salverà la legge dei grandi numeri, come non m'incoraggia qualche tentativo altrui per territori non più ampi del mio.

Vediamo fin dove è possibile procedere onestamente, ed incominciamo dal valore venale della terra libera.

*
* *

Togliamoci anzitutto l'illusione di poter determinare qualcosa di serio riguardo ai contratti più antichi: quando l'oggetto venduto si presenta a centinaia o migliaia di iugeri, un po' qua e un po' là, con castelli e cappelle ecc., come avviene per Campitello e Roncorlando nel 976, per Curtatone e Castelnuovo nel 1044, per Barbasso nel 1088, le 100, le 300, le 1000 lire di danari d'argento del prezzo offrono, con buona pace degli studiosi non pochi e di non scarso valore dietro la cui autorità potrei trincerarmi, almeno nei rapporti con la cosa venduta, un elemento incomprendibile per noi. Poco più chiari ci riescono i prezzi di denari 3,3 circa per iugero a Medole nel 1008 ⁽¹⁾, e di 5 a Goito nel 1028 ⁽²⁾, anche perchè non ci è nota la qualità del terreno venduto; ripeto piuttosto l'osservazione del Portioli, che la concessione data nel 945 al vescovo di Mantova di batter moneta non ebbe troppo immediati riflessi nel territorio nostro ⁽³⁾: alla moneta d'argento così semplicemente indicata nei pochi documenti che ci restano del primo cinquantennio dopo il mille, sembra subentrare, nella seconda metà, la moneta milanese e soprattutto la veronese ⁽⁴⁾. Da uno a due soldi veronesi per tavola vale la terra aratoria e vitata intorno al 1070 a Formigosa e a Porto, e anche meno di un soldo se è solo aratoria, e più fino a quasi cinque se è solo vitata ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ 26 ag., *Reg. Mant.* 45; 20 sol. di denari d'argento per 73 iugeri.

⁽²⁾ 13 febb. *Reg. Mant.* 54; 30 denari d'argento per 6 iugeri, in territorio di Goito, luoghi Rasco, Guadrisingo, Buscalio, Casaliclo qui dicitur de Longovardi, campania Godi, Caminiano, prato Suavelo, Spexa, Boina glio (sic) sul Mincio, Pultarione sul Caldone.

⁽³⁾ *La Zecca*, I, p. 46. Non ripeto invece col Portioli qualche fantastico apprezzamento, quale per es. questo, che la lira mantovana « nel sec. XII costituiva il prezzo di un ettaro di terreno » p. 48.

⁽⁴⁾ Importantissima, nel periodo, anche a Venezia; cfr. R. CESSI, *Studi sulla moneta veneta*, in « *Economia* » anno I, N. 7, vol. II, dell'estr. p. 2.

⁽⁵⁾ Formigosa, luoghi Puteo antico e Coguzo, 1070 mar. 15 *Reg. Mant.* 90, in tre pezze, ar. e vit., con casa, circa 18 tav., sol. 15; 1071 genn. 15, S. Andrea 6, tav. 8 vit., sol. 16; ma 1076, 12 febb., S. Andrea 7, tav. 12 e mezzo, vit., lib. 3 = circa 5 sol. per tavola; 1079 10 ag., S. Andrea 8, 27 tav. ar., sol. 24; 1083, 2 nov., S. Andrea 10, tav. 7, vit., sol. 19. Porto, 1068 23 genn., S. Andrea 5, tav. 18, sol. 32.

La prima metà del secolo XII ci mostra ancora l'uso di moneta milanese e della celebre moneta lucense, senza tuttavia la possibilità di deduzioni attendibili riguardo ai prezzi ⁽¹⁾: coi Milanesi e coi Lucensi si discenderebbe ad uno o a due denari per tavola, e a poco più di due denari ci porterebbe la prima indicazione di moneta mantovana nel 1143, a Goito se fosse esatta ⁽²⁾. Lasciamo stare i salti acrobatici da una media di quattro denari per iugero a quella di due per tavola in poco più di cento anni: vorrebbero dire un deprezzamento, su e giù, da 125 ad uno, od un corrispondente rialzo del valore della terra! c'è di mezzo certo la nostra insufficiente documentazione. Ma i due soldi veronesi per tavola della fine del secolo XI, discesi in cinquant'anni a due denari di Milano o di Lucca, darebbero un deprezzamento d'un dodicesimo, che bisognerebbe giustificare tutto con i rapporti tra le monete, perchè non possiamo pensare a grandi mutamenti nel valore di terre che si vendono a tavole (metri quadrati 31,38). Poi, che il denaro mantovano valesse un po' più della metà del lucense, come direbbe il documento del 1143, non è improbabile: anche dopo, vedremo, la lira imperiale valeva il doppio della nostra.

E, in fine, con questo documento usciamo dalle spine peggiori, soprattutto perchè d'ora innanzi l'uso della moneta locale sarà il più frequente. A poco più di due denari per tavola, la biolca mantovana (100 tavole = metri quadrati 3138) varrebbe più di 200 denari, cioè meno d'una lira: e poco meno d'una lira per biolca vale infatti una terra aratoria e vitata e con casa a Carzedole nel 1164 ⁽³⁾, e meno ancora un'altra con bosco e prato, nel 1176 a Governolo ⁽⁴⁾. Ma già, fra sbalzi notevoli che tuttavia la natura del terreno potrebbe giustificare ⁽⁵⁾, il rialzo dei prezzi è certo: la presenza della vite dà subito, per i piccoli terreni in vendita, prezzi da cinque a sette lire per biolca a Curtatone ed a Goito ⁽⁶⁾; l'aratorio rimane

⁽¹⁾ 1124 20 maggio, Rivalta, *Catt.* XVI, 2 biolche e 2 tav., ar., per 20 sol. lucensi, equivalgono ad un decimo di soldo, cioè a poco più d'un denaro per tavola; 1139 29 dic., Governolo, *Reg. Mant.* 240, cioè in territorio presumibilmente migliore, 59 tav. valgono 10 sol. e due den. lucensi, cioè il doppio circa della terra di Rivalta; 20 tav. ar. per 35 milanesi a Goito, 13 dic. 1143, *Reg. Mant.* 255, darebbero pure circa due den. per tavola, con un valore dei milanesi molto prossimo a quello dei lucensi.

⁽²⁾ Non me ne fido perchè il doc. è in copia del 1291; è del 13 dic., *Reg. Mant.* 254, 16 tav. ar. per 3 sol. mant.

⁽³⁾ 6 apr., *Reg. Mant.* 325: 23 biol. e mezza per lire 19 e sol. 4.

⁽⁴⁾ 7 nov., *Reg. Mant.* 379: 5 iugeri = meno di 12 biolche, per 7 l. mant.

⁽⁵⁾ A Curtatone nel 1171, 18 o 19 genn., *Reg. Mant.* 347, 16 biolche e 23 tav. ar. furono vendute per l. 5 e $\frac{1}{2}$.

⁽⁶⁾ Curtatone, 5 ott. 1162, *Reg. Mant.* 322, 66 tav. per 3 l. e 10 s.; Goito, 28 ott. 1180, *Reg. Mant.* 403, 42 tav. per 3 l. e 10 s.

da due a quattro ⁽¹⁾. Alle soglie ormai del secolo XIII, osserviamo due fatti: a parte le vendite già viste del periodo più antico, e potremmo aggiungerci quella di Mullo del 1117 ⁽²⁾, non abbiamo mai incontrato territori di grande estensione, andiamo cioè da poche tavole ad un massimo di 32 biolche, dieci ettari circa. Secondo: si tratta sempre di territori molto prossimi alla città; l'eccezione al primo fatto, i 73 iugeri (60 ettari circa) di Medole del 1008, è già troppo antica, ma è anche l'eccezione unica al secondo fatto: Medole è cioè ben lontana da Mantova. E non vuol dire soltanto che i nostri documenti non ci hanno permesse osservazioni che per queste terre più prossime, ma che la situazione varia rispetto alla città aveva un peso allora come ora, anche oltre quanto già sappiamo riguardo alla distribuzione della proprietà; e che bisogna tenerne conto.

Avviene, sulla fine del secolo XII e ai primissimi del seguente un fatto economico che ci è in parte già noto, tutt'altro che locale, ma di cui studiamo ora qualche riflesso locale: le grandi spese che il Comune di Mantova incontra e per guerre e forse più per grandi opere civili a cui accennammo e accenneremo in altra parte di questi studi, lo costringono ad intensificare l'alienazione, del resto già iniziata da anni, dei beni comunali. Senonchè, assistiamo ad un fenomeno notevole: gli ampi territori portati così sul mercato non riescono a deprimere il prezzo della terra, anzi, la tendenza ascensionale già osservata, si accentua. Si noti che una parte di quei beni passa per le mani di terzi prima d'esser posta in vendita, ed è precisamente la parte assegnata ai danneggiati dalla guerra « pro captione Verone » e per uno « sturmum Mutine » ⁽³⁾. Questi danneggiati, e come loro le istituzioni, i corpi che s'eran visti pagare prestazioni e crediti con assegnazioni analoghe ⁽⁴⁾, vendono subito le loro quote ad acquirenti - il provarlo sarà uno dei compiti fondamentali del nostro studio futuro - che sono gli accentratori delle ricchezze, i plutocrati del periodo.

⁽¹⁾ Carzedole, 8 febb. 1197, *Reg. Mant.* 575, 32 biolche per 86 l.; *ibid.*, 11 nov. 1200, *Reg. Mant.* 677, b. 15,50 per 26 l.; Castellucchio, 21 ott. 1196, *Catt.* XXXIX, b. 22,52 per 56 l. e 7 s.; Cerese, 29 e 30 ag. 1198, *Reg. Mant.* 626, b. 3,20 per l. 12 e s. 10; Romanore, ott. 1199, *Reg. Mant.* 648, b. 10 per l. 27; S. Silvestro, 16 dic. 1199, *Reg. Mant.* 650, b. 7 per l. 18; Carpineta, 17 ott. 1202, Arch. Gonzaga, D, IV, 16, b. 17 per l. 47; *ibid.* 19 nov. 1202, *ibid.*, b. 13 per 29 l.; *ibid.* 31 genn. 1203, *ibid.*, b. 13,68 per l. 40.

⁽²⁾ 15 marzo, *Reg. Mant.*, corte castello e chiesa, senza indicazione d'estensione, per 50 l. d'argento di denari milanesi vecchi.

⁽³⁾ 24 ott. 1202, Arch. St. Milano, monast. Mant. S. Chiara; ecc.

⁽⁴⁾ I « magistri manarie », i « ministeriales » del Comune, 9 ott. 1202, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; ecc.

Si verifica quindi fra loro una gara che neutralizza l'azione deprimente dell'offerta di nuovo terreno alla proprietà privata (1), così che i prezzi si sostengono, ed anzi aumentano.

Si tratta sempre di territori prossimi alla città, soprattutto di Romanore, e sempre di lotti non grandi, come sappiamo, sul tipo fondamentale del manso; quindi il nostro ragionamento procede su elementi omogenei. Nel 1199 il Comune vende a 200 lire per manso, cioè a cinque lire e mezza la biolca (2), ed è terra con bosco; ad un po' meno, da quattro a cinque lire, vendono gli assegnatari nel 1200 (3); vi sono casi di valutazione a 110 lire imperiali per manso, che equivarrebbero a 220 mantovane, cioè a più di sei lire per biolca, e da quattro a sei si mantiene il terreno boschivo a Romanore fino al 1205 circa (4). A questi prezzi così sostenuti non doveva tuttavia mancare una base in sé, e cioè già forse le condizioni del terreno, e certo la comodità al centro cittadino: derivano infatti da analoghe alienazioni del Comune le vendite degli assegnatari ad una grande famiglia, i Dall' Occhio, di parti del bosco di Carpineta - terreno allora paludoso presso Gazzo - al prezzo di due lire e un terzo o tre lire la biolca, negli stessi anni (5), come quelle nel territorio probabilmente non diverso di Camposommaro (presso Governolo) a due lire la biolca a bosco (6).

Il secolo XIII ci si presenta con una folla di documenti (7) distribuiti naturalmente come ha voluto il caso e non il nostro desiderio. Incominciamo da una zona pressochè alle porte della città: S. Giulia, Porto, S. Ruffino, S. Giorgio, Cipata, Aquadrucio fino a Castelnuovo: il terreno aratorio segna nel primo cinquantennio, dal più basso e soggetto alle piene del lago ai più alti e sicuri, sbalzi da 3 a 12 lire mantovane la biolca; quello insieme aratorio e a vite vale da 7 a 14 lire; quello a vigneto o prevalentemente a vigneto, di più, fino a 30 lire la biolca.

(1) Tanto per dare un esempio: già il 23 aprile 1201, una parte di manso delle assegnazioni comunali a Romanore, era stata venduta *tre volte*, Arch. Gonzaga, D, IV, 16.

(2) 19 dic., *Reg. Mant.* 651.

(3) V. *Reg. Mant.*, N. 659, 660, 663.

(4) V. i numerosi documenti del fondo di S. Chiara, Arch. St. Milano, monast. Mant., del periodo 1200 - 1205.

(5) 17 ott. 1202, 17 b. per 42 l.; 19 nov. id., 13 b. per 29 l.; 31 genn. 1203, b. 13,68 per 40 l.; tutto in Arch. Gonzaga, D, IV, 16.

(6) 30 o 31 marzo 1202, 2 b. per 36 soldi, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara.

(7) Per quanto mi spiaccia togliere al lettore un controllo immediato, appunto per questa sovrabbondanza evito altre note sesquipedali e rinvio all'appendice prima, ove si ritroveranno anche i pochi documenti elencati fin qui, ma con indicazioni, soprattutto toponomastiche, che qui non era necessario fornire.

Oltre questa cerchia suburbana, fino al Po a mezzogiorno e ai territori Cremonese, Bresciano e Veronese a sera, a settentrione e ad oriente, i prezzi variano evidentemente a norma delle qualità dei terreni. Sempre nel primo cinquantennio del secolo XIII, i prezzi più elevati rispondono alla zona tra Mincio ed Oglio e poco oltre, a sud della strada cremonese, e si aggirano per la terra aratoria tra un minimo raramente toccato inferiore a 3 lire la biolca ed un massimo altrettanto raro di 12 e fino a 16: ma c'è momento e momento, e verso la metà del secolo è già sensibile un rialzo generale che insiste in qualche miglior punto sulle 14 lire. Minori, da 2 a 4 lire, sono i prezzi dell'aratorio a nord della città e nell'alto Mantovano, scarso tuttavia di documenti; medi nel territorio a sinistra di Mincio a sud della strada per Casteldario, con qualche notevole rialzo per località più favorite: vanno da 2 lire a 9, ma i più si aggirano sulle 5.

Il terreno vitato costa dovunque di più, da 6 a 20 lire; ma non siamo in grado di valutare questi sbalzi, sui quali influisce soprattutto un rapporto quantitativo tra parte arata e parte a vite, che i documenti o non avvertono od indicano in modo troppo vago.

Nello stesso periodo incominciamo a poterci basare anche per l'oltre Po su un certo numero di dati, non tuttavia quanti vorremmo, nè bene distribuiti. A destra di Secchia e fino a Sermide, non abbiamo notizie che dei territori di Quingentole e di Borgofranco sul Po, presso Carbonara, dove i prezzi vanno dalle 2 alle 6 lire per biolca, senza variazioni notevoli tra l'arato e l'arato-vitato. Tutto il resto riguarda solo il nodo, certo importantissimo, Suzzara - Pegognaga - Gonzaga: la terra aratoria costa da 3 lire e mezza ad 11 con tendenza notevole a stare sulla media di circa 7; quella a vite - ma non ne abbiamo notizie che per Palidano - da 9 a 14. Soprattutto la terra aratoria ci dà quindi la prova del grande valore di questa plaga della quale abbiamo intraveduto la formazione come dono degli spostamenti del Po, e i primi sforzi d'immissione in coltura come opera in gran parte del monastero di S. Benedetto: ora, la troviamo già notevolmente valutata quantunque lontana da ogni grosso centro di smercio; e vorrà dire che la sosteneva già allora la sua naturale fertilità.

Nella seconda metà del secolo XIII e fino ai primi del seguente, troviamo nella zona suburbana prezzi diversissimi, ma giustificabili con una ragione già vista: vi sono terreni di produzione limitata o malsicura perchè soggetti alle crescenze periodiche dei laghi, che valgono da 2 a 4 lire la biolca; ve ne sono di più alti che godono largamente del vantaggio d'essere molto prossimi alla città, e salgono da 14 a 25 lire; ed altri in fine, forse coltivati o coltivabili ad orto, che raggiungono da 36 a 46 lire.

La ragione delle variazioni del prezzo può essere quella accennata, in parte anche per i terreni della zona espressamente indicati come a grano e vite o solo a vite: presentano, pur tenendosi sempre più alti, analogo andamento, da 6 lire a 51 la biolca. Certo il lamentato errore locale di metter vigna per forza ove non rende, non è di ieri; anzi, il concetto che ogni terra debba rendere al coltivatore direttamente *tutto* quanto occorre alla vita sua e dei suoi, è molto più di ieri che d'oggi; ma qui ci manca soprattutto, al solito, rispetto alla vite, l'elemento di *quantità* in proporzione all'estensione del terreno.

Le terre aratorie e prative della zona tra Mincio ed Oglio a sud della strada cremonese si vendono da lire 3 a 36, ma la media più frequente è sulle 14; le poche a vite che appaiono dai contratti di vendita a noi rimasti, valgono da 6 lire a 37 e più; questi sono prezzi estremi, e una media dei normali non ha gran valore per la ragione detta or ora.

Per l'alto Mantovano ho elementi troppo scarsi, che mi danno un prezzo da 4 a 23 lire per biolca per le terre aratorie e prative; le quote più alte, con qualche tendenza all'aumento verso la fine del secolo, si riscontrano nei luoghi più vicini (Marmiolo), le minori negli altri.

Molto più documentate sono le condizioni della zona a sinistra di Mincio, da su in alto a Castiglione Mantovano fino al Po. Ma per questa ora ricchissima plaga le medie generali non avrebbero significato: i terreni di Carzedole e vicini, spesso ancora incolti e valutati allora da un terzo di lira a 2 lire la biolca, non sembrano valere molto di più - quasi costantemente 2 lire - anche quando son ridotti ad aratura; gli altri terreni della plaga valgono invece da 2 a 3 lire il prato, da 3 a 11 l'aratorio. Ma i massimi prezzi sono raggiunti nelle località del basso Mincio, più prossime al fiume, dove troviamo pagato 5 lire e mezzo la biolca il bosco e 18, 21, 24 l'aratorio. La coltivazione a vite non appare in modo sufficiente in questi nostri contratti di vendita: i prezzi tuttavia si elevano e la terra vitata, in proporzioni imprecisabili, si paga, di solito, da 20 a 30 lire la biolca.

Riguardo all'oltre Po la nostra documentazione è ancora contenuta nei limiti topografici indicati per la prima metà del secolo: a destra di Secchia conosciamo solo qualche contratto di terreni intorno a Quingentole, anche per la scarsità delle terre libere, essendo la regione quasi tutta feudale o livellaria al vescovo, e vi troviamo l'alto prezzo di 21 o 22 lire la biolca per la terra aratoria e casamentiva, ma su base documentaria, dicevo, insufficiente. A sinistra di Secchia, la grande proprietà ecclesiastica benedettina e la nobiliare, riducono pure di molto le terre in libero commercio; tuttavia abbiamo abbastanza documenti per notare il prezzo pure

elevato dei terreni aratori più prossimi al Po (Saviola), che si pagavano da 9 a 16 lire la biolca, e quello notevolmente minore dell'interno, da 2 lire a poco più di 4. Trovo venduto un solo tratto di terreno a vite, ma anche aratorio, casamentivo, boschivo, in tutto 46 biolche, tra Gonzaga e Polesine, in ragione di 4 lire la biolca.

Per ricordare fortissimi sbalzi nel valore degli immobili, non abbiamo proprio bisogno di ricorrere alla storia medievale, così che i risultati da noi raggiunti non possono non sembrarci anzi sufficientemente omogenei; ed il poco che sappiamo sul valore della moneta mantovana del periodo, non turba ma accentua questa omogeneità. Continuando qualche notizia già data, osserviamo che nei nostri contratti, esclusi i più antichi che abbiám visti, fino al 1220 si trovano usati raramente lire, soldi, denari imperiali ⁽¹⁾, ma quasi sempre invece lire, soldi, denari mantovani; poi, per vent'anni l'uso dei due tipi è promiscuo, accentuandosi man mano quello della moneta imperiale, che diventa assolutamente preponderante dal 1240 al 1256, ed anzi, negli ultimi anni, quasi esclusivo ⁽²⁾. Dal dicembre del 1256 appare una nuova moneta mantovana che s'impone subito ed assolutamente: è la « moneta parva et etiam grosa ad modum Venetorum » che il *Breve cronicon* ci ricorda come coniazione nuova sotto l'anno 1257 ⁽³⁾ essendo podestà Nordio de' Nordii da Imola ⁽⁴⁾. La piccola discordanza

⁽¹⁾ Cioè la vera e nota moneta imperiale, non la moneta « del periodo imperiale » delle divisioni del PORTIOLI, *Zecca*, I, p. 4. Si trova ancora a Ceresara nel 1197, 1219, 1220; Quistello nel 1197; Pradolamberto 1198; Formigosa 1202; Sustinente 1209, 1211; Carzedole 1212; Volta 1214; Castel S. Pietro 1214; Campitello 1220.

⁽²⁾ Moneta mantovana nel periodo si usa ancora sporadicamente a Pietole e a Campitello solo fino al 1241; a Borgofranco fino al 1243; a Revere e Quingentole fino al 1245; a Romanore e Marcaria fino al 1246; a Porto fino al 1249; a Castellucchio fino al 1250; a Castel S. Pietro fino al 1254.

⁽³⁾ Ed. PERTZ, in *Mon. Germ. Hist., Scriptores*, XIX. La notizia è naturalmente raccolta dal PORTIOLI, *Zecca*, I, p. 43.

⁽⁴⁾ Di qui il PORTIOLI fa datare, dal punto di vista numismatico, la nuova « era podestarile » che adotta questo nuovo « sistema veneziano », e rileva la contemporanea neità di un analogo provvedimento a Brescia. V. *Zecca*, cit., I, pp. 51 e segg. Il grosso nuovo sarebbe d'identico peso e titolo del Veneziano. Tuttavia, a Venezia il grosso fu introdotto negli ultimissimi anni del sec. XII o nei primissimi del seguente, cfr. CESSI, *Studi sulla moneta veneta*, cit., dell'estr. p. 4, lavoro netto, secco e preciso, che mi evita la solita citazione ornamentale di molti altri. Verona segue alla metà del secolo, ma resta inferiore per titolo e peso; *nel fatto* è inferiore anche il grosso di Bologna della riforma del 1269. — Provano, da noi, l'immediato ed assoluto prevalere della nuova

di data tra documenti e *Cronicon* importa poco; importa invece notare che il rapporto tra la moneta imperiale e la mantovana era sempre stato da 1 a 2 ⁽¹⁾; nel 1256, introdotta appena la nuova, un documento ci indica subito, e si comprende, il rapporto nuovo, ma proprio col danaro grosso d'argento appunto allora coniato ⁽²⁾, che nei nostri documenti non si usa; so tuttavia che non troppo più tardi, nel 1283, il rapporto da imperiale a mantovano piccolo era salito ad 1 a 4 ⁽³⁾, ed ho qualche ragione di credere che il deprezzamento della moneta piccola sia avvenuto abbastanza lentamente e forse sempre in relazione con le sorti del piccolo di Venezia ⁽⁴⁾.

Si attenua così quando addirittura non si annulla, dicevo, anche il significato reale della notata ascesa dei prezzi della terra nell'ultimo periodo del secolo XIII; secolo che del resto, da noi, non presenta catastrofi senza rimedio o troppo fortunati periodi di pace, ma una certa agitata omogeneità che giustifica un andamento economico relativamente omogeneo, d'altra parte neppure turbato da nessuna rivoluzione seria nei sistemi di coltura. Insomma, io voglio concludere che mi appoggio ad elementi sufficienti per la mia modesta pretesa di non avere di troppo sbagliati i computi; che questi elementi non segnano sbalzi così gravi da compromettere la serietà dei risultati d'insieme, anche se non ho potuto tener sempre

moneta locale a datare dal 1256, tutti i documenti di tutto il territorio; nei rari casi in cui, dopo il '56, ricompaiono gli imperiali, o si parla di imperiali *vecchi* (Pratolamberto 1260; Porto 1269), od è chiaro che si ripetono, nei fitti, solo come misura fissa da conguagliarsi a nuova moneta (Porto, Marmirolo, Ceresara), ed anche in questi casi i prezzi delle relative investiture, più variabili, sono sempre in mantovani.

⁽¹⁾ 1195, *Reg. Mant.* 558; 1225, 10 apr., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara; 1241, 12 genn., *ibid.*; documenti nei quali il rapporto è indicato espressamente. In questo c'è già adunque da tempo identità con la moneta veneziana, cfr. CESSI, *Studi*, cit., dell'estr. pp. 2-3.

⁽²⁾ 1256, 4 dic., Arch. Gonz., Ospedale: i denari grossi mantovani d'argento valevano 10 imperiali l'uno.

⁽³⁾ 1283 11 giugno, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino: 5 soldi imperiali e 5 imperiali di vecchia moneta si conguagliano a 21 soldi e 8 mantovani piccoli nuovi; cioè 65 imperiali corrispondono a 260 mantovani p. n.

⁽⁴⁾ In un doc. 8 apr. 1272, Arch. Gonz., D, IV, 16, rinnovandosi in 6 soldi di mantovani piccoli un fitto antecedente di 2 soldi imperiali, sembra indicato che allora l'imperiale stava al mantovano come 1 a 3; ed abbiamo appena osservato nel testo che nel 1283 il rapporto diventò 1 a 4. Quindi il rapporto tra grosso e piccolo mantovano che a 2 mant. per imperiale (condizione di fatto certa solo fino al 1241, v. pag. prec., n. 2) sarebbe stato 1 a 20, era probabilissimamente nel 1272 1 a 30 e certo nel 1283 1 a 40. Ora, lo stesso rapporto tra grosso e piccolo di Venezia era per la legge del 1254 1 a 26 e $\frac{1}{9}$, e poi per successive fasi diventava, nel 1282, 1 a 32, CESSI, *Studi*, cit. dell'estr. pp. 11-14. L'importanza di questo parallelismo non ci sfuggirà a suo tempo.

conto di periodi, del resto certi, di transizione tra dati estremi; che in fine la eventuale sproporzione tra il prezzo della terra ed il suo effettivo valore in rapporto ai prodotti è di solito un fenomeno momentaneo ed ha quindi conseguenze indubbiamente compensate in una raccolta di dati che comprende, come questa mia, più di un secolo. Ci tenevo ad affermare tutto questo, perchè i prezzi delle terre allodiali mi serviranno d'ora innanzi come termine costante di riferimento.

Incominciamo dai feudi; e non vorrò dire che incominciamo benissimo. Sulla base dei nostri non pochi documenti di vendita del *dominio utile nei feudi*, non è impossibile tentarne una valutazione, quando lo scopo si riduca appunto ad istituire un rapporto con i prezzi delle terre in proprietà allodiale. Non in tutto il Mantovano il feudo ha sufficiente importanza per dare elementi seri ad un confronto: nella zona suburbana, per esempio, il contratto civile lo ha quasi intieramente soppiantato; altrove, come nel gruppo d'oltre Po Suzzara - Pegognaga - Gonzaga, mancano le basi documentarie per calcolare i beni feudali al vescovado di Reggio e le terre subinfeudate dai nobili locali; per il resto, abbiamo in realtà buoni elementi di studio ⁽¹⁾. Ma, sempre tralasciando i dati troppo imprecisi del secolo XII, e seguendo per il XIII la distinzione cronologica e topografica già tenuta per l'allodio, non ci troveremo troppo d'accordo con le disposizioni comunali a noi note che stabilivano per il dominio utile feudale un valore pari a quello del dominio diretto, assegnando in caso d'allodiazione metà dell'immobile al « dominus », metà al feudatario. I rapporti di prezzo tra proprietà libera e dominio feudale utile, dovrebbero essere così da 2 ad 1; invece, anche senza tener conto di casi eccezionali chissà come

(1) Ho già accennato a p. 224, n. 1, ai feudi vescovili; estendendo ora l'esame a *tutti* i feudi, l'aspetto generale della loro distribuzione nel territorio in rapporto con la proprietà libera, in pieno secolo XIII, appare il seguente:

Miliaretto, Cerese, Pietole e Formigada, Cipata, Fuori Aquadrucio, Rivalta, Rodigo, Marmirolo, Ceresara - percentuale di terra feudale nulla o insignificante.	
Goito, Carzedole, Roncoferraro, Sustinente - percentuale di terra feudale scarsissima.	
Marcaria (v. Cremona), Castellucchio, Pratolamberto, S. Silvestro e Levata, Carpeneta, Barbasso, Casteldario, Formigosa, Porto, Soave, S. Ruffino	dal 2 al 10 %
Romanore, Correggio, Cereta, S. Giorgio, Castiglione Mantovano	dal 20 al 30 %
Borgonuovo e Priata, Scorzarolo	dal 35 al 50 %
Volta, zona tra la strada di Bagnolo e quella di Borgoforte, Bognizzo, Revere, Quingentole, Nuvolato, Quistello	da 70 all'80 %
Campitello, Bagnolo	85 %
Castel S. Pietro	88 %
Sermide	100 %

spiegabili, quei rapporti sono irregolarissimi, tanto, che se si può notare una tendenza generale a valutare l'utile oltre e spesso molto oltre la metà del corrispondente prezzo dell'allodio, di più non è possibile affermare seriamente (1).

Il che non significa che non sia possibile trarne illazioni serie; anzi: le assegnazioni salomoniche fatte dal Comune fino a mezzo il secolo o poco più al « dominus » ed al feudatario nelle allodiazioni, rispondevano, come dicemmo, ad una necessità superiore e generale di chiarezza nelle relazioni patrimoniali (2); ma i nostri documenti ci dicono ora che non rispondevano certo alla realtà economica, sensibilissima alle infinite variazioni

(1) Tra il 1200 ed il 1250, nel territorio fra Mincio ed Oglio, ai prezzi per biolca della terra aratoria libera da 3 a 12 e fino a 16 lire, con tendenza ad una media 14 verso la fine del cinquantennio, possiamo contrapporre prezzi del dominio utile da una lira ad 8 e fino a 10, 12, con media da 4 a 5, tendente negli ultimi anni a 6. Notiamo che l'aratorio - prativo varia da 4 ad 8, il bosco da 3 a 10, il prato basso con salici da 5 a 9: se mancano cioè i minimi bassissimi, i massimi si avvicinano, e le medie ancor più. Il vitato, che valeva libero da 6 a 20 (ricordiamo sempre che ci manca l'elemento quantitativo della vite in rapporto con la superficie del terreno) vale, come dominio utile, da 2 a 10.

Nell'alto Mantovano l'aratorio allodiale valeva da 2 lire a 4 secondo scarsissimi documenti; l'incertezza del dato sembra confermata dal prezzo dell'aratorio a feudo, che vale da una lira a 6, con media 3-4; e vale più il bosco, da 5 a 11 con media 8; il vitato e l'aratorio - vitato libero valevano da 6 a 20 lire, il feudale circa 8.

I terreni aratori allodiali a sinistra di Mincio valevano da 2 a 9 lire, i feudali non giungono a 2; per i vitati non ho riscontri.

Nell'oltre Po, a destra di Secchia ai prezzi 2-6 dell'aratorio vitato allodiale rispondono quelli 4-14 e fino a 16 nel feudale; l'aratorio - prativo vale da 2 a 9. Qualche attenuazione a questa incongruenza di dati ci offre forse la media 2 e 1/2 di Quistello, ed ho notizia di molte terre a bosco e paludive quotate da meno di 1 a 3: vuol dire che andiamo paragonando elementi non omogenei.

Per la plaga Suzzara - Pegognaga - Gonzaga, ricca soprattutto di feudi antichi non facilmente alienabili, non ho dati.

Nella seconda metà del secolo XIII, nella zona Mincio - Oglio ai prezzi variabilissimi dell'allodio (aratorio 3-33 con tendenza ad una media 14) risponde pure nel feudale forte variabilità tra estremi più bassi 1-10, e in qualche zona 6-12 fino a 15; la tendenza alla fine del secolo è da 7 a 12. Il vitato libero era 6-37, il feudale 6-8.

Nell'alto Mantovano agli estremi 4-23 per l'aratorio rispondono per il feudo quelli 3-8 con media verso il 6.

A sinistra di Mincio ai bassissimi prezzi dell'allodio nella parte più alta (da 2 a 3), risponde una media 1 e 1/2 per il feudale; il vitato libero valeva 20-30, l'aratorio vitato feudale 12-22.

Nell'oltre Po, a destra di Secchia al 21-22 dell'aratorio allodiale risponde una media 6-12 per il feudo; ci sono sbalzi più in alto, fino a 20, e bassi prezzi, 3-4-7, per l'aratorio prativo e per il bosco, e più alti, 7-16 e fino a 21, per l'aratorio vitato.

(2) Questo facile principio o meglio condizione della *metà*, forse proprio perchè facile, si riscontra del resto un poco dovunque: vedi per esempio, per il nostro periodo, lo stato delle terre signorili in Inghilterra, in THOROLD ROGERS, *Travail et salaires en Angleterre depuis le XIII siècle* - Parigi, 1897, p. 59.

che potevan derivare dal peso diverso dei diversi servizi nei beni feudali, dalle loro condizioni di subaffitto spesso immutabili come presto vedremo, dal carico delle imposte certo più grave nelle terre allodiali. Accomodate appena quelle necessità superiori, infatti, la realtà economica prevalse e le assegnazioni giudiziali, per legge, non si fecero più col sistema dell'allodiazione, ma attribuendo ai creditori i beni feudali del debitore com'erano, cioè come feudi, senza ricorrere ad una stima determinata da un rapporto fisso (1).

E tutto questo, in verità, non è poca cosa, perchè vuol dire che le nostre constatazioni pratiche ci hanno condotto a giustificare, cioè a capire, le disposizioni legislative del Comune.

* * *

Quando dai feudi passiamo ai contratti livellari od enfiteutici, alle *investiture*, alle vere locazioni, quando cioè nel rapporto entra l'elemento *fitto*, la determinazione del valore del dominio utile diventa estremamente complicata, data la notissima immobilità normale, se non assoluta, di quell'elemento - *nulla superimposita fiat!* -, e, quindi, la naturale reazione economica degli altri. Ora, noi abbiamo contratti stipulati per canoni insignificanti, e ne abbiamo altri al terzo, alla metà dei frutti: è chiaro che non potremo considerarli tutti allo stesso modo; s'impone anzi, prima d'ogni altro, proprio un esame dei canoni di fitto (2).

Incominciamo dai contratti parziari, che sono naturalmente di meno difficile valutazione: il reddito del terzo del vino (3) e del quarto degli altri prodotti, è d'antico costume: anche da noi trovammo il quarto dovuto dai livellari Nonantolani ad Ostiglia nella prima metà del secolo IX Ancora nel secolo XIII il tipo è molto diffuso, ma non è il più comunemente applicato, nè la quota parziaria è costantemente maggiore per il

(1) V. indietro, pp. 230-33.

(2) Ricordo per dovere il citatissimo lavoro del CIPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto di mezzadria del sec. XV*, Atti Acc. d'Agricoltura di Verona, 1892; ma confesso che mi pare così slegato che, non ostante la grande erudizione, troppo spesso non sembra superare la raccolta pura e semplice di dati interessanti ma del tutto frammentari.

(3) Non constato il reddito della metà del vino proprio come « consuetudine della valle Padana », (VOLPE, *Per la storia giuridica ed economica*, cit., in Medio evo italiano, p. 238, che si riferisce tuttavia ad un periodo molto antico) ma lo trovo tuttavia qualche volta: v. la nota seguente.

terreno a vite e minore per l'aratorio ⁽¹⁾. Il tipo è molto diffuso, ma resiste di più nell'alto Mantovano e in determinati gruppi territoriali dipendenti da certi monasteri più ostinati conservatori dei vecchi sistemi, come S. Chiara, e soprattutto come S. Benedetto che tende anche evidentemente a ridurre tutto al terzo, e vi riesce sempre per i terreni di fresco messi in coltura; pure, perdura ostinatissimo e generale il sistema nel territorio vescovile

⁽¹⁾ Anche i livellari Bobbiesi nel Mantovano rendevano il terzo del grano, secondo le citate *Abreviationes* dell'862-83. Nel sec. XIII, come ripartizione territoriale: i vigneti di S. Giorgio durano al terzo per tutto il secolo, quelli di Porto e Soave solo per i primi decenni; in quelli fuori Aquadrucio e fuori Cerese questo tipo parziario non si usa, ma dal 1260 circa alla fine del secolo le terre vitate di Miliaretto daranno la metà, con qualche piccola aggiunta in danaro (un esempio anche a S. Giorgio nel 1222). Trovo il quarto per il terreno aratorio a S. Giorgio solo una volta sulla fine del XII sec., a Porto nel primo decennio del seguente; fuori Aquadrucio e fino a Castelnuovo l'aratorio si affitta alla metà dei frutti fino intorno al 1265.

Allontanandoci dalla città a destra di Mincio, a Pietole e Formigada, il terzo per il terreno a vite risponde all'uso locale che conosciamo, ma si trova già nel sec. XII e non va poi molto oltre il 1260; il reddito del quarto vi è altrettanto antico, e l'uno e l'altro si applicano all'aratorio ed al prato, e solo il terzo alle rape, ai redditi della pesca e della caccia, e solo il quarto alle legne dei salici; di tutto trovo qualche esempio anche tardo, ma in genere, anzi per la parte di gran lunga maggiore, si resta nella prima metà del secolo. La metà paga il prato due volte, nel 1217 e nel 1241. Sempre nel primo cinquantennio del secolo paga per lo più il terzo e la decima il terreno aratorio e l'aratorio paludivo a Bagnolo e Correggio (la metà paga il prativo aratorio paludivo una volta nel 1240); per la plaga lungo Po, S. Nicolò, Bocca-diganda, ho solo contratti della seconda metà del secolo per terreni prativi aratori vitati che rendono il quarto.

Più ad occidente, a S. Silvestro e Levata, il terzo per la vite ed il quarto per l'aratorio sono normali fin oltre il 1230; nel penultimo decennio del secolo ho qualche esempio del terzo aumentato della decima o di qualche tenue aggiunta in danaro per terreni aratori o a coltura multipla. Terzo e quarto sono usati a Romanore per tutte le colture, ma manca la vite; i più dei pochi documenti del luogo non vanno oltre il 1260, ma ho pure un esempio tardissimo (1318) al terzo. - L'aratorio vitato dà il terzo a Pratolamberto alla fine del sec. XII, l'aratorio dà il quarto e la decima nel 1260. A Buscoldo i contratti al quarto e decima sono numerosissimi per tutti i tipi di coltura verso la metà del secolo; poco dopo ne trovo uno al terzo, con qualche aggiunta in danaro, per l'aratorio e prativo (1259).

A Castellucchio i consueti terzo per il terreno a vite e quarto per l'aratorio si riscontrano solo nel secolo XII. A Scorzarolo l'una e l'altra quota, più la decima, indifferentemente per tutti i tipi di coltura, fino alla metà del secolo XIII; più tardi non ho che un esempio del terzo per terreno aratorio nel 1285. A Campitello il contratto parziario non è frequente, ma quando s'incontra è nel tipo comune del terzo per il vitato e il quarto per l'aratorio, nè va oltre il primo cinquantennio (un caso d'aratorio vitato alla metà dei frutti nel 1219); e così a Marcaria, dal 1191 al 1246 (un caso ai due terzi per l'aratorio prativo vitato nel 1238).

Salendo verso l'alto Mantovano per la via di Rivalta (terzo per l'aratorio boschivo nel 1310, sesto per l'aratorio nel 1300) e Rodigo (metà, nel 1234), trovo lacune grandissime a Goito e Benedesco, dalla fine del sec. XII con vari contratti al quarto per terreno aratorio, addirittura al principio del XIV, ove incontro per tutte le colture variamente pagati il sesto, il quarto, il terzo, la metà. A Ceresara a Villa Cappella il

di Borgonuovo e Priata, e non si trova invece affatto in quelli pur vescovili e vicinissimi di Nuvolato e Castel S. Pietro: vuol dire che si tratta proprio d'una *lex loci*, spesso e a lungo invincibile da ogni evoluzione (1).

La mia documentazione non è omogenea, ed è molto più scarsa negli ultimi quattro decenni del secolo XIII che nel periodo precedente; pure sembra certa una notevolissima diminuzione di questo costume del canone parziario col procedere degli anni, di fronte ai canoni in denaro; fenomeno avvertito dovunque, e per sè stesso, e come necessaria preparazione di sviluppi economici e politici di grande e generale portata (2).

quarto è reddito regolare e abbastanza frequente del terreno aratorio per tutto il sec. XIII fino al terz'ultimo decennio. Per Marmiolo ho solo un tardissimo esempio del quarto per terreno aratorio nel 1301, e poco prima, 1295, trovo un prato alla metà. In casi non frequenti, ma distribuiti per tutto il secolo, terre di Volta e Cereta danno il terzo o il quarto per tutte le colture (metà 1214 e 1231). Castiglione Mantovano, Canedole, Castelbelforte offrono esempi scarsi, ma per tutto il secolo, del sesto, quinto, terzo, metà, sempre per terreno aratorio o prativo.

Più verso mezzogiorno e sempre a sinistra di Mincio, nessun contratto parziario trovo nel territorio di Cipata, e un solo caso del quarto per l'aratorio vitato a Formigosa nel 1216. A Barbasso si dava il quarto del pane ed il terzo del vino già alla contessa Matilde (*Catt.* XXIX), ma poi è notevole l'uso del terzo per l'aratorio e prativo fino al 1256 (un caso al quarto, uno al quinto e decima in terreno anche a salici). Carzedole e Casteldario usavano il quinto (o quinto e decima) per l'aratorio ed il quarto per il vitato, dal principio del secolo al 1261 (un caso d'aratorio vitato alla metà nel 1250); Governolo il terzo per l'aratorio vitato prativo nel 1270. A Sustinente vale il vecchio sistema del terzo del vino e quarto del pane più un fitto in danaro in principio del secolo, poi non trovo altri casi fino agli ultimi anni (1293), ov'è detto che le vecchie terre davano il quarto e la decima, e le nuove, recentemente messe in coltura, il terzo e la decima.

Ora, questa tendenza al terzo per Nosedole, Casale e Libiola, e per Sustinente anche poi, e, nell'oltre Po, per Gorgo, Mirasole, S. Bartolomeo, Castagnolo, Portiolo, S. Siro, è chiara nei documenti di S. Benedetto da noi studiati, dove notammo tuttavia e il solito sistema del quarto e terzo e la resistenza al quarto e quarto e decima delle vecchie terre (p. 192 n. 3.)

A Quistello erano terre, nel 1197, al quarto dell'aratorio e terzo del vitato, ma di poi non so nulla. A Quingentole, sempre per terre aratorie, un contratto del 1231 dà il quarto, uno del 1293 il terzo. A Borgonuovo e Priata il quarto per l'aratorio e prativo e il terzo per il vitato costituiscono il tipo di fitto assolutamente prevalente a tutto il 1267 almeno, nè altro posso dire ora, perchè non ho documenti più tardi. Nessun caso di canone parziario a Nuvolato e a Castel S. Pietro; a Revere aratorio e vitato al terzo e decima nel 1242; a Borgofranco il terzo del fieno nel 1230, il quinto nel 1252; a Felonica il quinto dell'aratorio e prativo nel 1297.

Trovo, nei pochi documenti della plaga occidentale dell'oltre Po, il quarto nel 1217, il terzo nel 1242 e 1295 per l'aratorio e prativo a Gonzaga (e casi di mezzeria); il quarto nel 1261 a Palidano.

(1) Notevole come, in Francia, i censi in natura siano spesso designati con la voce generale « contumes »: cfr. SÉE, *Les classes rurales*, cit., p. 400.

(2) VOLPE, *Questioni fondamentali*, cit., in Medio evo italiano, p. 17. In questo senso forse il Volpe attribuisce troppo al secolo XI, *ibid.*, p. 8. Ma v. LEICHT, *Studi*, cit., p. 100; e per la Francia SÉE, *Les classes rurales*, cit., pp. 406-8. Ecc. ecc.

L'affitto in generi a quantità fissa, concretamente a tanto grano per biolca, va da noi, in via normale, da uno staio a tre, ma è chiarissima la preponderanza dei contratti alle quote minori, cioè ad uno staio o ad uno e mezzo, e tutt'altro che raro è il contratto a mezzo staio per biolca. Il reddito di tre staia s'incontra con qualche larghezza solo nella zona suburbana, ma in questa, come fuori, non sembra influire sulla misura del fitto il tipo di coltura: uno staio come due come tre, rendono indifferentemente terreni a vite e terreni aratori. I casi eccezionali di reddito maggiore (6 staia per biolca a S. Silvestro, 4 a Sarginesco, a Castel S. Pietro, a Torricella) si riferiscono a piccole terre, da 25 tavole a mezza biolca (1).

(1) Per la distribuzione topografica :

Zona suburbana : 1 staio di frumento per biolca : S. Giorgio, aratorio 1242, 1299. Cipata, aratorio, prativo, bosco 1299 (1 mina e mezza 1292, bosco). Fuori Aquadrucio fino a Curtatone, vitato 1241, 60, 72, 1311; aratorio 1325. Porto e Soave, aratorio 1196, 1238, 85; vitato 1252.

1 staio e mezzo per biolca : S. Giorgio, aratorio 1284. Fuori Aquadrucio, vitato 1279, 94, 1310, 11, 25.

2 staia per biolca : S. Giorgio, aratorio 1285. Cipata, vitato 1270; aratorio 1282. Fuori Aquadrucio, aratorio 1234, 65, 72, 1315; vitato 1233, 75-77, 84, 93, 1325. Porto e Soave, aratorio 1278, 86; vitato 1226, 27, 35, 37, 38, 52, 56, 87, 88, 89, 91; spesso si aggiunge la decima del vino.

2 staia e mezzo per biolca : S. Giorgio, aratorio 1285, 1306, 16. Porto, vitato 1296.

3 staia per biolca : Cipata, vitato 1277. Fuori Aquadrucio, vitato 1274, 90, 96, 98, 99; spesso si aggiunge un quartirone.

Casi vari : 1 mina per biolca : S. Giorgio, aratorio vitato 1296; aratorio 1319, Cipata, aratorio vitato 1279; aratorio-vegro 1293. Fuori Aquadrucio, aratorio vitato 1310, 11. A Porto, nel 1230, 5 biolche e 26 tavole per 1 staio di frumento e la decima, oltre rape e legna dei salici.

Destra di Mincio (inferiormente alla città). Tra Mincio e la strada di Borgoforte: 1 staio di frumento per biolca : Cerese, aratorio 1235; aratorio vitato 1280. Pietole e Formigada, vitato e aratorio vitato, 1221-26, 43, 79, 80, 84, 91. Bagnolo, aratorio 1243, 77, 81, 85; vitato 1264, 68, 70, 71, 76, 97, 1321. Correggio, aratorio (prato, palude) 1238, 39, 40, 44, 57.

1 staio e mezzo per biolca : Cerese, aratorio 1289; vitato 1290, 99. Bagnolo, vitato e aratorio vitato 1227, 32, 82, 92, 93, 99. Correggio, prato 1279.

2 staia per biolca : Cerese, aratorio vitato, vitato 1270, 92. Bagnolo, prato, a salici, bosco 1241, 45; aratorio 1286, 98; vitato 1269, 89, 90, 93, 96, 97, 1321. Correggio, aratorio 1244. S. Cataldo, aratorio 1213.

3 staia per biolca : Cerese, aratorio (con casa) 1282.

Casi vari : 1 mina per biolca a Bagnolo, aratorio 1283-85, 92.

Tra la strada di Borgoforte ed Oglio e oltre :

1 staio per biolca : S. Silvestro e Levata, aratorio 1222, 97; vitato 1278, 89,

La valutazione di questi redditi non è facile, ma non è impossibile: nel 1196 la decima d'una terra aratoria a Spinosa veniva calcolata ad una

92-94. Pratolamberto, aratorio 1297; vitato prativo 1190. Buscoldo, aratorio 1245; prato 1281. Castellucchio, aratorio 1226, 74, 75 (segala), 81, 97. Scorzarolo, aratorio e prato e palude 1239, 52, 57. Campitello, aratorio 1232, 39, 40-42; 62. Marcaria, aratorio 1233, 38.

1 staio e mezzo (circa) per biolca: S. Silvestro e Levata, aratorio 1209, 11, 35, 37, 63, 75, 82, 84, 85; vitato 1283, 86, 97. Pratolamberto, aratorio 1261 (1 st. e $\frac{3}{4}$). Scorzarolo, aratorio 1231, 32 (1 st. e $\frac{1}{4}$). Campitello, aratorio 1239 (1 st. e $\frac{1}{3}$).

2 staia per biolca: S. Silvestro e Levata, aratorio 1282; vitato (e aratorio) 1260, 82. Romanore, aratorio 1213. Scorzarolo, bosco 1243. Campitello, bosco 1207, 17, 19; aratorio 1240, 43. Gazzuolo, aratorio 1219, 55.

2 staia e mezzo per biolca: Castellucchio, aratorio 1273. Scorzarolo, aratorio 1241.

3 staia per biolca: S. Silvestro e Levata, vitato 1325. Scorzarolo, (aratorio) 1232. Marcaria, aratorio vitato 1238.

Casi vari: mezzo staio per biolca: S. Silvestro, aratorio 1282, 87. Castellucchio, aratorio 1226, 74, 75, 91. Campitello, aratorio 1231, 42. Marcaria, aratorio 1238. - tre quarti di staio per biolca: Campitello, aratorio 1239, 41, 42, 56. - A Buscoldo nel 1290 una mezza biolca (aratoria) paga in ragione di 4 staia e mezzo la biolca. A Castellucchio nel 1286, pure mezza biolca vitata paga in ragione di 4 staia la biolca. A Levata nel 1288, sempre mezza biolca vitata, paga in ragione di 6 staia la biolca. A Pratolamberto nel 1231 una biolca con rasoli paga un moggio di vino.

Alto Mantovano: 1 staio di frumento la biolca: Rodigo, aratorio 1200, 70-80, 84 (spelta), 99; prato 1298; vitato 1300. Marmirolo, aratorio 1235, 67, 1306; vitato 1202. Goito, aratorio 1272; vitato 1232. Ceresara e Villa Cappella, aratorio 1197, 1220, 35, 71, 1308; aratorio vitato 1238. Castiglione Mantovano, bosco 1190, 1302; aratorio 1209.

1 staio e mezzo la biolca: Marmirolo, prato 1295, vitato 1268 (e decima del vino), 1269 (1 st. e $\frac{3}{4}$). Ceresara, aratorio vitato 1220. Castiglione Mantovano, aratorio 1226.

2 staia per biolca: Marmirolo, aratorio 1272 (1 st. di frumento e 1 di milio), 95, 97. Ceresara, aratorio 1220. Castiglione Mantovano, aratorio 1302.

2 staia e mezza per biolca: Marmirolo, prato 1272, 95. Castiglione Mantovano, aratorio 1290, 94.

3 staia per biolca: Ceresara, aratorio 1220.

Casi vari: mezzo staio per biolca: Marmirolo, aratorio 1279 (segala), 1301. Ceresara, aratorio 1268. Castiglione Mantovano, aratorio 1302, 10.

Sinistra di Mincio (inferiormente alla città). Uno staio di frumento la biolca: Barbasso, bosco 1232, 33; aratorio 1279; prato 1240, 56, 71. Bigarello, aratorio 1293. Carzedole, aratorio vitato 1286.

1 staio e mezzo per biolca: Formigosa, aratorio vitato 1264 (e decima del vino). Roncoferraro, aratorio 1245 (1 st. e $\frac{1}{4}$).

2 staia per biolca: Formigosa, vitato 1265 (e decima del vino). Carpineta, aratorio 1309. Carzedole, aratorio vitato 1280. Sustinente, bosco 1211.

2 staia e mezzo per biolca: Carpineta, aratorio 1225.

3 staia per biolca: Carzedole, aratorio 1252 (12 biolche).

Casi vari: Barbasso, aratorio 1276, 94 ad una mina la biolca o poco più.

Oltre Po orientale: 1 staio di frumento la biolca: Castel S. Pietro, aratorio 1254. Quistello, aratorio 1239. Quingentole, aratorio 1279 (poco più). Borgonuovo, aratorio 1252.

1 staio e mezzo la biolca: Quistello, aratorio, prato, bosco 1242. Quingentole,

mina di frumento per biolca ⁽¹⁾; nel 1230 la decima di tre biolche aratorie a Castiglione Mantovano si computava a tre mine e mezzo di melica, cioè ancora a poco più di una mina per biolca ⁽²⁾: ogni biolca avrebbe quindi dato da 10 a 12 mine, vale a dire da 5 a 6 staia di frumento come rendimento totale; la biolca è, ho detto ormai tante volte, un terzo di ettaro: si tratta quindi d'un rendimento molto scarso, anche di fronte a quello normale dei nostri territori prima che si generalizzasse l'uso della concimazione artificiale ⁽³⁾.

Vediamo solo quanto riguarda i nostri computi: i fitti più comuni da uno a due staia di frumento per biolca corrisponderebbero presso a poco al quarto o al terzo che abbiám visto usati come canoni parziari; i due tipi di contratto, parziario e a fitto in generi a quantità fissa, darebbero cioè dal più al meno redditi uguali. E questo non può non confortarci a ritenere attendibili i risultati delle nostre indagini.

Si capisce che la valutazione dei fitti in danaro è necessariamente la più difficile. Constatiamo anzitutto alcuni dati certi: i fitti in danaro non appartengono tutti alla seconda metà del secolo XIII, ma nella seconda metà del secolo sono moltissimi; i più alti si trovano in grande maggio-

aratorio prativo 1239. Borgonuovo e Priata, aratorio prativo 1240 (1 e $\frac{3}{4}$), 44 (1 e $\frac{1}{4}$). Nuvolato, aratorio 1243. Castel S. Pietro, aratorio 1242; aratorio vitato 1242; vitato 1241, 52.

2 staia la biolca: Quingentole, aratorio 1245. Borgonuovo e Priata, aratorio 1241, 43. Nuvolato, aratorio 1233, 38; aratorio vitato e vitato 1231, 38, 40-45, 52. Castel S. Pietro, aratorio e aratorio vitato 1242; vitato 1252. Isola di Revere (Rotta), aratorio 1241, 52; prato 1255.

2 staia e mezzo la biolca: Quingentole, aratorio e bosco 1245. Borgonuovo e Priata, aratorio 1232; vitato e aratorio vitato 1243, 52; casamentivo 1244. Castel S. Pietro, aratorio vitato 1242.

3 staia la biolca: Borgonuovo, aratorio 1243 (in parte 2 e $\frac{3}{4}$). Isola di Revere (Rotta), aratorio 1243.

Casi vari: 1 mina per biolca a Borgonuovo e Priata, spesso negli anni 1231, 39, 41 per l'aratorio e prativo. A Castel S. Pietro nel 1241 25 tavole casamentive, e nel 1245 25 tav. aratorie, pagano in ragione di 4 staia di frumento la biolca.

Oltre Po occidentale: 1 staio di frumento la biolca: Saviola, aratorio 1282 (meno).

2 staia e mezzo la biolca: Pegognaga (Sacca), aratorio vitato 1235.

4 staia la biolca: Torricella, aratorio 1238, per 25 tavole.

A Pegognaga nel 1297 8 biolche vegre rendevano di fitto 3 staia di frumento.

⁽¹⁾ 23 febr., *Reg. Mant.* 562.

⁽²⁾ 28 novembre, Arch. di S. Andrea, 123.

⁽³⁾ Era tuttavia questione di plaghe: secondo A. MAGRI, *Stato attuale della proprietà ecc. della Provincia di Mantova*, Milano 1879, il reddito medio di frumento per

ranza in quest'ultimo periodo, ma, come notammo già per quelli di vendita della terra allodiale, si tratta d'un'ascesa apparente data la svalutazione della moneta piccola mantovana in base alla quale si stipulavano allora tutti i nostri contratti. Gli affitti in danaro dei terreni della zona suburbana sono altissimi in confronto a quelli del resto del territorio, anche senza tener conto dei piccoli appezzamenti ad orto che pagano naturalmente il doppio di quelli a grano ed a vite: ma ricordiamo che le leggi comunali avevano fatto dei suburbani terreni liberi, dove cioè, pur vigendo il sistema dei due domini, era stato rotto alla base il legame antico dei fitti inalterabili (1).

biolca era a' suoi tempi per un 1° gruppo territoriale formato dei distretti di Mantova, Bozzolo, Ostiglia, di 4 sacchi (12 staia), (p. 59); per un 2° gruppo (Asola, Viadana, Canneto) di 2 sacchi e mezzo (da 7 ad 8 staia), (p. 164); per un 3° (Gonzaga, Revere, Sermide) di 7 (21 staia) (pp. 169 e 174); ma per un 4° (Castiglione delle Stiviere, Volta) di poco più di 2 staia, (p. 194).

(1) Distribuzione topografica:

Zona suburbana: 100 soldi mantovani la biolca: Porto e Soave (S. Ruffino), orto 1268, 70; prato 1242, 43.

80 sol. m. la biolca: Fuori Aquadrucio, aratorio 1278 ($\frac{1}{4}$ di biolca); aratorio vitato 1326 ($\frac{3}{8}$ di biolca). Porto (S. Ruffino), orto 1292.

54 sol. m. la biolca: Cipata, vitato 1290; aratorio vitato 1290-96 (1292, 60 s. m.)

48 sol. m. la biolca: Cipata, aratorio o vitato o aratorio vitato 1288-96 (1290 50 s. m., 1291 49 s. m.) S. Giorgio, vitato 1291-95.

40 sol. m. la biolca: Miliaretto, vitato 1279.

36 » » » : S. Giorgio, aratorio 1298.

24 » » » : Cipata, aratorio 1289.

18 » » » : Cipata, aratorio 1297. Fuori Aquadrucio, aratorio 1295.

15 » » » : Porto, aratorio 1219 (più 7 opere).

12 » » » : Porto, prato 1293. Fuori Aquadrucio, vitato 1316.

10 » » » : Cipata, aratorio vitato 1298. S. Giorgio, vitato 1299.

9 » » » : S. Giorgio, vitato 1316.

6 » » » : Porto, orto 1270; vitato 1282.

4 » » » : molto frequente a Porto e Soave dal 1192 al 1287 per terreni vitati o aratori vitati, spesso con la clausola « ad plantandum et alevandum » viti; (1233, vitato, a 4 sol. e 8 mantovani) più la decima. Cipata, aratorio 1293,

3 sol. m. la biolca: frequente a Porto e Soave per terr. a vite 1234-89; orto 1279; più frequente per il vitato (di raro aratorio) dal 1226 al 1262 la quota poco superiore di 3 sol. m. e 4 mantovani. Sempre in più la decima.

2 sol. m. la biolca: Porto e Soave, aratorio 1261.

1 sol. m. la biolca: Porto e Soave, aratorio 1259; vitato 1271.

Si hanno poi a Porto e Soave (beni di S. Ruffino) quote bassissime, fino ad 1 imperiale la biolca (vitato 1274).

Destra di Mincio inferiormente alla città. Fino alla strada di Borgoforte:

36 sol. m. la biolca: Cerese, aratorio vitato 1327.

14 » » » : Bagnolo, aratorio prativo casamentivo 1301.

9 » » » : Bagnolo, aratorio 1300.

2 » » e 4 mant. la biolca: Pietole, (aratorio) 1250 circa.

Si hanno poi quote da 1 a 4 mant. la biolca a Pietole e Bagnolo per terreni

sul valore venale del frumento (¹), sufficiente per indicarmi che nella prima metà del secolo valeva da 5 ad 8 soldi mantovani lo staio, nella seconda metà da 8 a 15: si potrà ricavarne che rispondano ad un fitto congruo nella prima metà del secolo i prezzi da 8 a 14 soldi mantovani la biolca, nella seconda quelli da 14 a 25. Ora, noi riusciremo ad intendere una diminuzione anche notevole delle cifre minime in vari casi pensando a dif-

3 sol. m. la biolca (circa): Formigosa, aratorio vitato 1297.

2 » » » » : Roncoferraro, prato 1231; casam., orto 1277.

mezzo sol. m. circa la biolca: Barbasso, aratorio vitato 1216, 6 mant.; vitato 1231, id.; aratorio vitato 1232, 5 mant.; id. 1286, 4 mant. Formigosa, aratorio 1283, 6 mant.

Si hanno canoni inferiori: Roncoferraro, bosco e palude 1233 a 6 veron. per 8 biolche; e quote imprecisabili: Sustinente, 1299, un manso (12 ettari cioè 36 biolche) da 30 soldi imperiali (allora circa 4 sol. m. per biolca) ma oltre il quarto del pane e terzo del vino; a Barbasso nel 1245 varie concessioni di qualche decina di tavole l'una, sono fatte a notevoli affitti, ma con l'obbligo di farvi casa e abitarvi.

Oltre Po orientale :

1 sol. m. la biolca (circa): Nuvolato, aratorio 1231. Bonizo-Borgofranco, tutte le culture 1239.

4 mant. la biolca: Borgonuovo, vite e salici 1242.

Si hanno canoni da 2 mant. la biolca in giù: Quistello, prato 1239; aratorio 1245. Quingentole-Perarolo, aratorio e prato 1205, 39, 45 (2 mant. per 11 biolche), 52 (4 mant. o mediani per 31 biolche, con bosco), 63. Mullo, tutte le culture 1243 (8 imp. per 90 biolche). Revere, casam., aratorio 1245.

La grandissima maggioranza dei contratti riguarda i *casamenti*, normalmente di non più di mezza biolca ciascuno. Rendono di fitto: a Borgonuovo e Priata, dove sono rari, 12 imp. e 2 capponi in ragione di biolca; a Nuvolato 36 imperiali e 4 capponi, sono frequenti dal 1231 al 1256, e di solito di mezza biolca; a Revere idem, dal 1239 al 52; a Castel S. Pietro 12 imperiali per biolca, frequentissimi dal 1241 al 56; a Bonizzo - Borgofranco, idem, idem, dal 1240 al 58, spesso insieme a terreno aratorio e vitato.

Oltre Po occidentale :

2 sol. m. la biolca (circa): Palidano, aratorio 1246 (e la decima); aratorio vitato 1273. Roncobonoldo, ? 1195.

10 mant. la biolca: Roncobonoldo, aratorio vitato 1261. 8 mant.: Palidano, aratorio vitato 1261. 6 mant.: Roncobonoldo, ? 1252. 4 mant.: Saviola, aratorio 1271.

2 mant. o meno la biolca: Gonzaga e Polesine, aratorio e aratorio vitato 1233, 38, 51.

I *casamenti* non hanno indicazione di superficie a Gonzaga (frequenti) e danno da 3 a 16 e fino a 24 imperiali l'uno (gli esempi sono dal 1247). A Pegognaga nel 1235 un casamento di 7 tavole e mezza paga d'affitto 3 imperiali.

(¹) 1232, 14 nov., Mantova, Arch. vesc., vol. I, c. 106 bis, 14 staia di frumento e tre moggia di spelta vendute per 57 sol. imp. e 2 imp. = 38 staia di grano a 1372 den. mant. = 5 sol. mant. lo staio di frumento e 2 sol. mant. lo staio di spelta.

1250, 11 maggio, Arch. Gonz., D, iv, 16, 4 sol. imp. lo staio di frum. = 8 sol. mant.

1270, Nuvolato, Arch. vesc., vol. miscell., 5 sol. imp. lo staio = 10-14? sol. mant.

1273, 7 febr., Arch. Gonz., I, I, busta 3392, parte 11, parte 13 sol. mant. lo staio (spelta 4 sol., 6 mant.)

ferenze indubbie di reddito tra plaga e plaga, e potremo quindi considerare ancora prezzi congrui per la seconda metà del secolo i 6 - 11 soldi per biolca dell'alto Mantovano, i 5 - 7 della sinistra di Mincio, zona allora in grandissima parte soggetta alle troppe e non regolate acque locali, come già ci hanno indicato i bassi prezzi di vendita dei terreni liberi; e forse giustificheremo i 3 - 5 soldi di Porto e Soave per la prima metà del secolo e i 6 - 12 per la seconda dato pure il carattere paludoso dei luoghi. Ma da queste cifre minime non sarà seriamente possibile allontanarci, senza cercare ragioni estranee al puro rapporto del reddito col valore effettivo della terra:

Tentiamo pure un'altra via: ai prezzi per biolca dei beni allodiali che noi già conosciamo, rispondono, al quattro per cento, redditi da 2 soldi e mezzo ad 11 per la prima metà del secolo, da 5 a 14 per la seconda: non siamo lontani dalle cifre fin qui ottenute altrimenti, ed il nuovo computo ci concede anzi una elasticità anche maggiore, soprattutto un più notevole abbassamento del limite minimo.

Ma i fitti delle molte terre che pagavano in qualunque epoca ed in qualunque plaga un terzo, un quarto, un sesto, un dodicesimo di soldo la biolca, o addirittura per 18 biolche (6 ettari) due dodicesimi di soldo, per questa strada *non li intenderemo mai*. Notiamo che si tratta per lo più di terre vescovili, a Bagnolo, Scorzarolo, Campitello, Quingentole, Nuvolato, Revere, e che dei mille ettari circa già da noi altra volta computati come proprietà vescovile ceduta a fitto ⁽¹⁾, un buon quinto rendeva quei prezzi irrisori ⁽²⁾; che infine nelle stesse condizioni si trovavano pochi beni della

1279, 29 agosto, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, 8 sol. mant. lo staio.

1285, 15 maggio, Arch. Gonz., D, IV, 16, 5 mine per 20 sol. mant. = 8 sol. mant. lo staio.

1297, 17 luglio, Arch. Gonz., D, IV, 16, 6 moggia per 36 lire mant. = 15 sol. mant. lo staio.

Teniamo presente per controllo, come dai nostri stessi documenti dell'Arch. Gonzaga, D, IV, 16, risulti che a Cremona nel 1243 26 febr., e a Sabbioneta nel 1248 2 sett., il frumento valeva 20 sol. imp. al moggio, cioè 5 sol. mant. lo staio. Sempre per controllo ed a notizia, possiamo anche ricordare che a Mantova il miglio valeva nel 1249 4 sett. Arch. Gonz., Ospedale, 10 sol. mant. lo staio; la segala nel 1304 23-26 sett., Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni, 5 sol. mant. lo staio; la melica nel 1268, 3 apr., Arch. Gonz., Ospedale, 7 sol. mant. e mezzo lo staio.

(1) V. indietro, p. 223.

(2) Il computo è fatto, come già per i beni feudali, anzitutto nel trentennio 1230-60, indi esteso con prudenza su di altri dati del secolo XIII.

Cattedrale e di S. Benedetto, pochissimi di altri istituti ecclesiastici Mantovani o proprietari nel Mantovano (1).

Possiamo in parte ripetere, ma soprattutto possiamo concretare, un'osservazione nostra di valore indubbiamente generale (2); così: tutti i terreni che già dai primi decenni del secolo XIII il Comune sciolse dai vincoli feudali o livellari, poterono essere poi concessi in una forma qualsiasi d'affitto, dall'investitura alla locazione vera e propria, a prezzi rispondenti al valore reale della terra; lo stesso avvenne dei beni originariamente concessi a canoni parziari o stipulando canoni parziari a datare dal momento d'immissione in coltura di terre vegre o a bosco; tutte le altre, concesse di solito a rustici a fitti bassissimi e fissi in generi o in danaro, li conservarono come *lex fundi* anche quando poi era scomparsa la ragione vera della concessione iniziale (arginatura, bonifica, disboscamento); e l'impossibilità generale d'aumento - *nulla superimposita fiat!* - divenne, e tanto più dopo il periodo che studiamo ora, per queste terre la ragione definitiva di un lento processo di eliminazione del vecchio proprietario, che finirà per riscuotere quei bassissimi canoni come un *livello* nel volgare senso tardo, ed anche odierno, di onere reale gravante sul fondo (3).

*
* *

Immobilizzata adunque soprattutto nelle mani di enti ecclesiastici, ed in minor misura in quelle di signori feudali laici che non vendono, la proprietà del dominio diretto, immobilizzato in parte il canone di fitto, vediamo

(1) S. Chiara, S. Andrea, S. Ruffino, Gradaro, S. Genesio di Brescello (Parma).

(2) V. indietro p. 246.

(3) Cfr. per beni non vescovili, il manso di S. Damiano presso Castellucchio, proprietà della chiesa cittadina dello stesso titolo: vedemmo (p. 182 nota 2) come tutto il manso venisse affittato per una somma globale insignificante (8 sol. mant. per 24 biolche); ma doveva essere stata prevista l'immissione in coltura, fissando per allora un « fictum frumenti » d'una mina e mezza per biolca: il contratto stipulato tra il 1183 ed il 1200 era congruo per allora, ma rimastine immobili i termini, a metà del sec. XIII il fitto non era più proporzionale al reddito della terra, diventò cioè un fitto incongruo. V. anche per il manso di Roncobonoldo a p. 182 (-3), nota 3. - Per altri territori, il processo d'eliminazione del vecchio proprietario è per esempio notato in PALMIERI, *La montagna Bolognese nel medioevo*, Bologna (1929), libro che ho visto troppo tardi, ma dove tuttavia è importante l'osservazione che le allibrizioni già nel sec. XIII erano fatte in capo ai coltivatori, p. 364: le notizie migliori del Palmieri si riferiscono in ogni modo ad un periodo seguente.

Tutte queste nostre osservazioni dovrebbero dimostrare troppo semplici le comuni asserzioni fondate sul solo rapporto tra canoni fissi e continua diminuzione della capacità d'acquisto del danaro. Cfr. per es. FERRARI, *La Campagna di Verona*, cit. p. 59.

come reagiscano gli elementi lasciati liberi, cioè fondamentalmente il valore venale del dominio utile.

Il prezzo di questo dominio, contrariamente a quanto avviene per i feudi, nei casi d'affitto a quota congrua non solo non giunge alla metà del prezzo della terra allodiale, ma si avvicina al terzo, cioè, in fondo, all'equilibrio economico normale ⁽¹⁾. Come poi man mano ci si allontana dai prezzi congrui d'affitto per discendere alle quote insignificanti che pur conosciamo, è evidente che il prezzo dell'utile sale ⁽²⁾, non ostante infiniti elementi perturbatori del rapporto, molti dei quali, come certe prestazioni personali d'uso, spesso anche gravi ma perchè d'uso tacite nei contratti, sfuggono alla nostra tarda valutazione ⁽³⁾.

Per esempio, la quota di « refutatio et investitura » spettante al pa-

⁽¹⁾ Prima metà del secolo XIII:

Zona suburbana: aratorio 4 lire la biolca (allodio 3-12); vitato da 1 a 6 (allodio 7-14, fino a 30).

Zona Mincio-Oglio: aratorio 1-4 (allodio 3-12).

Zona a sinistra di Mincio: aratorio 1-3 (allodio 2-9).

Oltre Po orientale: aratorio 1-4 (allodio 2-6); arat.-vitato 3-5; vitato 4-6.

Manco di documenti per l'alto Mantovano e per l'oltre Po occidentale.

Seconda metà del secolo XIII:

Zona suburbana: aratorio 12 (allodio 14-35); vitato 4-12 e alla fine del sec. 18-23 (allodio da 6 a 51 alla fine del sec.)

Zona Mincio-Oglio: aratorio 2-6 (allodio 14); arat.-vitato 12-18; vitato 4-11 e alla fine del sec. 12-21 (allodio da 6 a 37 alla fine del sec.)

Alto Mantovano: aratorio-prativo 2-6 (allodio 3-8); vitato 9-11.

Zona a sinistra di Mincio: prativo 10 (allodio, fino a 24).

Oltre Po orientale: aratorio 1-2 e in qualche plaga fino a 6 e $\frac{1}{2}$ (allodio 21-22); vitato fino ad 8.

Oltre Po occidentale: 2 (allodio 9-16). Ma ho troppo scarsi documenti.

⁽²⁾ A Bagnolo, l'utile delle terre aratorie-prative-boschive che rendono il terzo, nella prima metà del secolo costa da 1 lira a 2 e $\frac{1}{2}$ la biolca; così quelle che rendono uno staio o due di frumento. Nello stesso periodo l'utile delle terre dello stesso tipo, ma che rendono al padrone fitti insignificanti (in genere 1 imperiale) costano da lire 8 a 10. Nella seconda metà del secolo l'utile delle terre aratorie costa da 3 a 6 lire circa se rendono uno staio di frumento (id. a 9 sol. mant. nel 1300); e ai fitti insignificanti di cui sopra si ha qualche caso a 6, ma si arriva a 14 e la media si mantiene sui 10. - Così a Campitello, plaga soprattutto feudale, ma dove ho pure esempi di fitti e vendite del dominio utile, quantunque quasi solo per la prima metà del secolo, ai prezzi da poco più di una a due lire dell'utile delle terre affittate a due o tre staia di frumento la biolca, corrisponde una media di 4-5, che sale a 6-7 per i terreni vitati, in quelle affittate a pochi denari. - Così è chiaro per es. che fuori Aquadrucio negli ultimi anni del secolo l'utile della terra vitata che paga tre staia per biolca, costa la metà di quella che ne paga uno, uno e mezzo o due. - A Castel S. Pietro quello che paga due staia e mezzo per biolca costa poco più di due lire e mezza; quello che paga uno staio o uno e mezzo, 6 lire. Ecc.

⁽³⁾ Un esempio tra mille: nel 1243, 31 genn., Arch. Gonz., Ospedale busta 6, i conti di Marcaria investono un tale di certe terre nella curia di Marcaria, che egli

drone nei cambi di titolare dell'utile, non è più la cinquantesima Giustiniana dell'enfiteusi, bensì ha assunto dal rapporto feudale, come il nome, il valore (1): nella grandissima maggioranza dei casi, che proprio perchè maggioranza non vale la pena di specificare in nota, si tratta del 5 o 10 per cento sul prezzo di vendita dell'utile, ed il 10 prevale, come notammo appunto riguardo ai feudi; ma come nei feudi non mancavano esempi del 20 per cento e d'altre percentuali varie in casi sporadici, così nei livelli troviamo una varietà ben grande. Per esempio, non sono rari l'8,33 per cento, conseguenza naturale del rapporto tra soldo e denaro (2), ed anche appunto il 20 per cento (3); e s'incontrano percentuali minime come lo 0,66 a Borgofranco nel 1243 (4) in un caso in cui il solito prezzo d'un soldo per tavola di casamento sale a più di tre soldi, e l'1, nello stesso luogo ed anno, in condizioni simili (5); il 2 nel 1285 a Migliaretto (6), dove una biolca a vite vale in media poco più di cinque lire, e questa volta ne costa 14. Ma il rinvilimento della percentuale d'investitura di fronte all'elevarsi del prezzo dell'utile non è affatto costante, e non possiamo quindi mettere i due termini in sicuro rapporto di causa (7). Nè vale il rapporto, naturalmente *e contrario*, riguardo alle percentuali massime - 33 (8), 40 (9) a cui non si accompagna affatto una svalutazione dell'utile. Accontentiamoci di notare che anche il prezzo di « refutatio et investitura », ov'è, per ragioni che non possiamo controllare, alterabile, si altera; che è cioè un elemento non del tutto immobile e quindi perturbatore, nella valutazione dei prezzi del dominio utile (10).

un tempo teneva già dai predecessori dei conti attuali, « *ad fictum frumenti, denarium, spale carniū porci, donicorum bovuorum et hominum et conditionum aliarum* ». Per le prestazioni di opere « *ad grossos et ad minutos* » che ci sono anche da noi, cfr. per es. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, 30 apr. 1244, e cfr. la nota del LAMPERTICO agli *Statuti di Vicenza*, p. 135.

(1) Contrariamente SIMONCELLI, *Dell'enfiteusi*, in FIORE, *Diritto civile*, VI, Torino 1910, p. 161.

(2) Migliaretto 1279, 80, 85, 93; Revere 1230 (c'è pure a Revere un caso di feudo con laudemio all'8,33 %, nel 1245); Bonizzo 1240, 41 (circa).

(3) Borgonuovo 1232, 43; Nuvolato 1238, 44; Borgofranco 1244.

(4) 24 ottobre.

(5) 30 ottobre.

(6) 11 marzo.

(7) 1,66 % a Borgofranco, 24 ott. 1243 e 26 maggio 1245 e vari casi di percentuali minime in quegli stessi anni.

(8) Castel S. Pietro, 4 dic. 1244, se pur non è per un feudo, com'è per un feudo il 37 % del 4 nov. 1245.

(9) Borgonuovo, 5 giugno 1238.

(10) Ricordiamo anche il prezzo d'investitura in rapporto con la superficie del

Poco tranquillanti constatazioni che non dovevano ommettersi per onestà di ricerca, ma che tuttavia non riescono a lor volta a turbare la constatazione fondamentale fatta or ora: *man mano ci si allontana dai prezzi congrui d'affitto per discendere a quote insignificanti, è evidente che il prezzo dell'utile sale*. Dunque, fin che dominio diretto ed affitto rimangono elementi rigidi, l'elemento libero principale - dominio utile - slitta tra loro secondo una legge economica invincibile; e mi si permetta di ripetere la conclusione generale ogni volta che una constatazione nuova la conferma: la teoria giuridicamente o almeno romanamente insostenibile dei due domini ha tanto preoccupato i giuristi ed i legislatori del tardo medio evo, proprio perchè bisognava dare un legittimo riconoscimento, non solo nel nostro territorio e non solo nel nostro periodo, come alle vicende analoghe del feudo, al fatto pratico di questo slittamento libero del prezzo del dominio utile nei rapporti di locazione in amplissimo significato; al fatto pratico che alla commerciabilità dell'utile, all'adattabilità del suo prezzo al suo reale valore, faceva capo pressochè tutta l'economia terriera di grande parte d'Italia. E teniamo per certo che, come non lo facciamo noi, neppure i nostri lontani antenati di buon senso hanno mai comperato o venduto senza un criterio; anzi, teniamo per certo che ogni qual volta siamo indotti, senza una ragione superiore sicura, ad attribuire o magari a rimproverar loro, in un dato periodo storico, apatica indifferenza o rigidismo meccanico contrari al loro interesse, vuol dire semplicemente che non abbiamo capito.

Note conclusive ed osservazioni finali

Se i miei numerosi documenti non mi hanno sempre dato risultati assolutamente sicuri, mi hanno pur dato modo di seguire costantemente e di tracciare con tranquilla coscienza qualche linea di sviluppo storico che mi pare superi anche, e frequentemente, il puro interesse locale. Ma quante piccole cose, piccole e vive, e quante pur vive e non piccole, ho dovuto non ascoltare e non dire! Così: ho onestamente creduto di dovermi leggere qualche grossa storia dell'agricoltura; è lecito concludere che non ho molto imparato per il mio povero medio evo, e credere che non sia tutta colpa

terreno, non col valore dell'utile, secondo l'uso di Suzzara. V. indietro pp. 167-8. Per i precedenti del rapporto libellatico - pensio, V. sempre PIVANO, *Contratti agrari*, cit., pp. 195-7.

mia? Su quanti argomenti c'è il vuoto, nelle cognizioni nostre, tra Colu-
mella e l'aratura meccanica! Eppure i nostri documenti ci danno non poche
notizie concrete, e come i nostri certo anche quelli d'ogni altro terri-
torio.....

Per la distribuzione delle colture, dalle molte migliaia di ettari a bosco
e palude del periodo più antico (1) alle condizioni agricole del secolo XIII
non è possibile seguire un passaggio graduale, nè forse è necessario: i
documenti sui quali siamo andati intessendo la nostra lunga indagine ri-
guardano solo i terreni che hanno cambiato padrone o che furono concessi
in affitto, e si restringono quasi esclusivamente ai beni ecclesiastici; il fatto
sta che per il secolo XIII noi abbiamo lavorato su poco più di 2200 ettari
di territorio a grano ed a prato, su meno di 1000 di arato-vitato, su meno
di 200 indicati solo come a vite, ed il bosco non ci è tornato innanzi ne-
ppure per altri 200 ettari. In tutto poco più di 3500 ettari; ma per ragioni
generali che vedremo subito 3500 ettari più o meno coltivati sono l'espo-
nente vivo di molta terra; s'incontrano d'altra parte largamente sparsi su
tutto il Mantovano, ed allora, nella presunzione fondatissima che ciascun
appezzamento rappresenti le condizioni normali della parte coltivata nella
plaga ove si trova, un quadro generale della distribuzione delle colture
varie si può tentare.

Bisognerà perdonarmi un'esposizione puramente numerica:

ZONA	PERCENTUALI					
	arato	vitato	arato-vitato	prato	bosco	vegro
Suburbana	31	35	25	1	7	1
Migliaretto	12	70	18			
Porto	37	20	4	5	34	
S. Giorgio	20	33	44			3
Cipata	37	36	26		1	
Fuori Aquadrucio	50	29	21			
Mincio - str. Borgoforte	40	30	5	20	5 (e pal.)	
Cerese	47	18	35			
Pietole - Formigada	30	35	25		10 (e bos., sal.)	
Bagnolo	87	2 e 1/2	6 e 1/2		3	
Correggio	31		5	44 (e ar.)	20 (pal.)	
fino a Borgoforte	4	3	75	18		

(1) V. indietro pp. 116 e segg.

ZONA	PERCENTUALI					
	arato	vitato	arato-vitato	prato	bosco	vegro
Str. Borgoforte-Oglio e oltre	58	4	19	13	6	
S. Silvestro - Levata	46	14	40			
Pratolamberto	46	2	46 (e pr.)		6	
Romanore	30		4	66 (e ar.)		
Buscoido	90		4	6		
Castellucchio	65	5	2	28		
Scorzarolo	80	1	10 (e pr.)	7 (e ar.)	2	
Campitello	70	1	28 (e pr.)	1		
Marcaria ecc.	39		20		41	
Alto Mantovano	83	3	5	2	7	
Rivalta	55	7		2	36	
Rodigo	94	2	2	2		
Marmirolo	87	4	1 e 1/2	6	1 e 1/2	
Goito e Benedesco	73	10	14	3		
Ceresara, Villacappella	95		5			
Volta	85	1	5		9	
Pozzuolo e Roverbella	100					
Castiglione Mantovano ecc.	78	1	10	2	9	
Sinistra di Mincio	59	2	22	10	5	orto 2
Formigosa	75	2	23			
Barbasso	48	1	4	45	2	
Carpineta, Bigarello, Casteldario	70		30 (varie)			
Carzedole	60		40 (e pr.)			
Roncoferraro, Poletto, Governolo	40	6	15	8	20	orto 11
Oltre Po orientale	72	1	21	1	5	
Quistello	70		16		14	
Quingentole	66	1	25		8	
Borgonuovo e Priata	65	2	26	6	1	
Nuvolato	72		27	1 (e bos.)		
Castel S. Pietro	74	2	17		7	
Revere	52		44		4	
Bonizo, Borgofranco ecc.	81		17	2		
Sermide	99				1	
Oltre Po occidentale	86		13		1	
Gonzaga, Polesine ecc.	86	1	11		2	
Suzzara	86		14			

Questi numeri vanno intesi *cum grano salis*: in mezzo all'incolto, al bosco ed alla palude non direttamente ricordati dai nostri documenti, ma ancora grandemente preponderanti, nella parte a noi nota di ciascuna plaga la coltura era distribuita così, e per il resto potremo con fondamento supporre, ripeto, una generale corrispondenza a questi dati; non dimentichiamo tuttavia quanto abbiamo notato altra volta: il concetto del contadino non è quello, a cui ci si va solo ora instrandando, di adattare assolutamente il tipo di prodotto alle naturali caratteristiche del terreno, ma quello invece di trarre dal proprio campo *tutto* quanto occorre ai bisogni famigliari (1). In nessun luogo quindi la scarsità o mancanza per esempio della vite vorrà dire effettivamente assoluta mancanza, ma soltanto più o meno ristretta coltivazione.

Certo, la preponderanza notevolissima, e tanto maggiore quanto più ci si allontana dalla città, del terreno arato, non arborato, chè i documenti lo avvertirebbero, doveva dare alle nostre campagne, a parte anche le grandi estensioni incolte, un aspetto ben diverso da quello di oggi: larghe plaghe scoperte, quali del resto vediamo ancora nei rari tratti da poco bonificati. Ma l'arboratura, da noi e se non è detto altrimenti, vuol dire soprattutto sostegno della vite; e proprio questo della vite è senza dubbio un importantissimo problema che ci si è presentato più volte già riguardo al rapporto quantitativo nei terreni che i documenti indicavano come arati e vitati: dovevano essere ovunque i più prossimi all'abitato anche per ragioni di custodia, com'eran certo i vigneti. Ora, non soltanto escono dalla linea di questo mio studio, ma anche purtroppo dalle mie cognizioni tecniche, alcune curiose notizie sulle caratteristiche del vigneto ed altre non

(1) È appena necessario notare che il terreno aratorio in genere, non dà solo frumento: in un doc. di S. Andrea del 1247 che vedremo in una prossima nota, è detto che alle *famiglie* del monastero che lavoravano le tre corti di S. Nicolò, Formigada e Pietole, occorre annualmente tante moggia di frumento (60), quante di segala e miglio, ed occorre 60 moggia di melica per i porci e 20 di spelta per i cavalli; il monastero consumava inoltre annualmente 40 moggia di legumi. Bisognerà mettere questi dati in rapporto con quelli antichi offerti dal DARMSTÄDTER, *Das Reichsgut*, cit. pp. 308-10: v. anche SEREGNI, *La popolazione agricola di Lombardia*, cit. pp. 62 e segg. I grani inferiori ed i legumi si ricordano spessissimo nei nostri documenti: una terra che dà solo melica, miglio, panico a Boccadiganda 28 nov. 1202, Arch. Gonz. D, IV, 16 b.; nel grande contratto dei militi per l'oltre Po, citato, 23-24 sett. 1204, ibid. P, I, 13, si enumerano i prodotti, che sono frumento, miglio, segala, legumi, melica, vino, legna; orzo, ceci, spelta a Rodigo, 11 giu. 1251, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Bartolomeo; solo ceci, melica, segala, spelta, miglio, a Roverbella nel 1297, *Catt.* CCL-CCLIII; frumento, segala, orzo, ceci, fava, robegia (carruba), spelta a Bagnolo, 18 ag. 1298, Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro; ecc. ecc.

poche: io le elenco semplicemente in nota, come non trascuro qualche ragguaglio sulla conduzione pratica dei fondi ⁽¹⁾, per non sottrarli all'even-

(1) Leggiamo anzitutto un documento fondamentale per la costituzione d'un vigneto a cui partecipavano o potevano partecipare tutti i conduttori di fondi di un determinato territorio dipendenti, s'intende, dal proprietario dell'appezzamento messo a vigneto; si tratta d'una convenzione 22 settembre 1304, tra il monastero di S. Benedetto e gli uomini di Casale.

« Item, quod dicti homines et Comune teneantur et debeant plantare vites boni generis, Boninpergis dumtaxat exceptis, et colere et alevare usque ad quattuor annos vignale de medio quod est triginta quinque bibulce vel circa, cui coheret ab uno capite via Sandalarie, ab alio via Dossorum, ab uno latere viaçola et vinee decimarum predictarum, ab alio bragida que fuit monasterii. Et ipsas vineas habeatur et teneatur (*sic*) deinceps et perpetuo ad reddendum ex eis quartum et decimam tantum vel rectum tertium, in electione nuntii monasterii. Et quod quilibet qui habet boves vel vaccas in dicta villa Casalis, teneatur plantare unam bibulcam vinearum ad minus in vineali predicto. Et quilibet qui non habet boves vel vaccas in terra predicta, teneatur plantare mediam bibulcam vinearum ad minus in vineali predicto, ut dictum est, in pena et bampno sexaginta solidorum dandorum et solvendorum dicto monasterio sive abbati ipsius a quolibet non observante que dicta sunt. Et si deveniret quod illi de dicta villa qui modo non habent boves vel vaccas, aliquo tempore eos vel eas haberent, tunc teneantur infra certum tempus eis a nuntio monasterii designandum, aliam mediam bibulcam plantare et alevare modo quo supra, sub pena et bampno predictis. Ita tamen quod primo anno quo omnes predicti vineas predictas plantaverint, de terra ubi eas plantaverint, non cogantur solvere nisi solam decimam. Item, quod circumcirca predictum vignale per illos qui habuerint vineas intrinsecus, fiat bona fovea et grandis sepis proportionaliter et distribute pro rata et mensura quibus unusquisque introrsum terra habuerit. Nec ad dictum vignale fatiant nisi duas portas absque licentia domini abbatis petita et optenta. Item, si essent homines in dicta terra Casalis qui non haberent terras in vineali predicto, alii homines de dicta villa qui ibi haberent terras ultra mensuram pretaxatam, nisi velint eas plantare in totum et infra tempus indictum, ipsas teneantur vendere ad pretium et extimationem in pecunia, vel in cambium dando terram pro terra, ad voluntatem et extimationem bonorum virorum electorum, iuxta eis traditam potestatem. Item, quod predicti non debeant colligere seu colligi facere uvas aliquas de predictis vineis aut aliis, sine licentia nuntii monasterii. Et postquam nuntius monasterii parterm suam acceperit, teneatur ille a quo accepit, suis propriis expensis sine aliqua mercede partem illam uvarum conducere ad casinam sive canipam dicti monasterii in Casali; et postea de ipsis vinum extrahere, reponere et gubernare in vegetes ad voluntatem nuntii monasterii, sub pena solidorum viginti ipsi abbati et monasterio solvendorum. Item, quod vinee que modo sunt in territorio et posse Casalis, de quarum aliquibus prestatur decima tantum et de aliquibus certa quantitas frumenti nomine ficti, vindemiari aut colligi non debeatur, quousque supradicte vinee vignalis predicti vindemiate erunt, sub pena solidorum sexaginta ipsi abbati et monasterio solvendorum ». Arch. St. Mantova, fasc. di S. Benedetto, p. 40.

Qualcosa di simile aveva a S. Nicolò a Po il monastero di S. Andrea fin dal 1247 (21 ag., Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6): il monastero conveniva con un conduttore un affitto annuo di sei secchie « puri vini sicut exit de tina convenienti de VIII semissis, de qualibet tina uvarum », e il conduttore « dabit dictum dritum extra vineas sive ipsum vinetum [non minus] quam XL perticas ». Porta e via « vignalium » ci sono anche in territorio di Bagnolo, « ad Gacium », riguardo ad un vignale o « clau-

tuale lettore che di queste cose s'intenda: tutto è vivo ed umanissimo - l'ho già detto tante volte - in queste mie vecchie carte: così, la tragica

sara » pure dei frati di S. Andrea, secondo vari documenti dell'Arch. St. Milano, monast. Mant., Gradaro, dall' 11 nov. 1289 al 16 sett. 1290. A Pozzuolo, 30 genn. 1307, *Catt.* CCLXXXIII, gli investiti di certe terre « teneantur et debeant plantare de bonis plantis vinee et allevare, et plantatas et alevatas tenere, quatuor bibulcas terre in dicto territorio, *in loco ubi consueverat esse vignale* », o altrimenti si rimedierà con cambi. « Via vignalis » anche a Goito, « ad Gaçium », 17 luglio 1314, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Giovanni. « Vignale » di Albara del monast. di S. Ruffino, *ibid.*, S. Ruffino, 27 apr. 1244. Ecc. ecc.

Una terra a Casale di Cipata, senza indicazione di misura, ma che dal prezzo dell'utile non dovrebbe superare la biolca, aveva nel 1222, 12 dic. « quatuor ordines vinearum », Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara: si potrebbe mettere in rapporto con quanto leggo in NICCOLI, *Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini al 1900*, Torino 1902, p. 463, rispetto alla distanza tra i filari.

La promessa di piantar viti nuove « ed de bona planta » da parte del conduttore, è frequentissima; per la coltivazione, in un doc. 30 sett. 1257, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara, investitura al terzo d'una biolca vitata a S. Giorgio, trovo l'obbligo di « bene laborare, collere et studere et bene et de bono lignamine eas (vineas) facere (pali di sostegno), et çapare ad minus ter quolibet anno, et conducere et dare singulis quinque annis decem plaustra boni letaminis dictis vineis ». S'intende che il « bene laborare, collere et studere » è nella formula contrattuale comune e quindi generalissimo. « Vineas anuatim ter çapare et bene et diligenter putare et studere » trovasi anche a Pozzuolo, 30 genn. 1307, *Catt.* CCLXXXIII. Per Pietole, v. indietro p. 164.

Per una terra a S. Giorgio, data in locazione il 14 ag. 1317, *Catt.* CCCXLVIII, di due biolche aratorie, si conviene che il conduttore « teneatur et debeat plantare circum circha dicte terre investite, unum scayonum vinearum quod sit de uno filo vivo et duobus mortis ad minus, et ipsum scayonum debeat studere et alevare in melioramento dicte rei investite ». Da PIER CRESCENZIO, lib. IV cap. VII, p. 145 della ed. di Basilea del 1538, è consigliata una distanza di 3 piedi o 4 tra i filari e di 5-6 se ci si deve arare in mezzo; ma egli parla anche di solchi liberi (filo morto?) per poi tratturarvi la vite piantata doppia in un solco centrale: l'aspetto generale del piantamento darebbe così due solchi liberi tra ogni solco piantato, e potrebbe spiegare il nostro documento.

Non sarà male, in fine, dare con qualche ampiezza i patti aggiunti ad un contratto di mezzeria che già esaminammo (Rodigo, 13 maggio 1234, 60 biolche in tre appezzamenti, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara), per quanto soprattutto riguarda la vite: a carico dei padroni è, tra l'altro, scavare un fosso attorno al tratto a casamento e dare le pietre per farvi un pozzo, « versa vice, Martinus (conduttore) promisit habitare dictum casamentum et ibi morare cum familia, et dictas LX bibulcas terre bene arare et seminare, Il bibulcas de vineis plantare, et medietatem frugum vinearum dare, ipsis dominis habentibus unum tinatium in dicto casamento, ubi ponatur pars uvarum dominorum donec vinum erit curatum (« unum modium boni *vini curati* », ad esempio, è dovuto anche a S. Andrea, 28 genn. 1211, N. 62, ma si deve la decima « *vini colati* sicut venit a vineis » a Puteo de Rasii, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Ruffino, 14 ag. 1245. Vale a spiegazione *La pratica del vino* fiorentina del 1323 e 1364, ed. dal SUPINO nel 1897 per nozze D'Ancona - Orvieto? V. soprattutto il primo trattatello, da p. VII a p. XII) et dictas fruges ad Mantuam, ad domum dominorum ducere, dando ei seu mutuando illos denarios sufficientes ad emendum ligna-

durezza di uomini e di tempi, che permettevano ai figli e nipoti d'un Bo-

men et palos quando erunt ad ponendum in pergolato..... Si dictus Martinus nolisset ultra terminum constitutum in dicto casamento stare, habeat ius accipere lignamentum positum in dictis vineis » o il relativo prezzo.

Per speciale favore alla coltivazione della vite e degli *alberi da frutta*, si trova varie volte convenuto, in doc. Arch. S. Milano, monast. Mant., Gradaro, intorno al 1291 (cfr. per es. 3 maggio) che non si possano piantar alberi a meno di 6 piedi dal confine, salvo tuttavia *viti, fichi, peschi, avellane*.

Per la conduzione dei fondi mi pare importante un documento del 1250. Vivaldo Gambolini, ottenuto dal vescovo il permesso di poter edificare una chiesa sulle proprie terre a Romanore, dedicandola alla Beata Vergine, il 31 marzo, in occasione della posa della prima pietra, la dotava di 100 biolche aratorie, sul luogo, e stabiliva che vi vivessero 8 frati chierici e canonici e 5 frati conversi. Il 7 aprile dava pure una *regola* per i detti frati (Agostiniani) che, riguardo alla struttura e condizione del fondo donato, disponeva quanto segue: I frati non abbiano altro che questo fondo ma non lo alienino in tutto nè in parte; « conventus istius ecclesie habere poterit tria paria boum et centumquingenta oves et viginti agnas pro capitibus ovium veterum renovandis; porchos et pullos sive gallinas ad suffitientiam, et asinam unam, et quinque familiares tam pro custodia et regimime animalium quam pro utilitatibus suis. Poterit etiam habere centum libras imperialium et non plus, aliquo ingenio. Debitum quoque, si opus fuerit, poterit facere usque ad quinquaginta libras imperialium. Fructus et redditus et proventus suos poterit conservare ad providentiam et cautelam si superabunt ei, usque ad tercium annum; in quo tertio anno per totum mensem octubris teneatur omnes veteres fructus ad honorem Dei distribuere, nisi forte tercium annus esset ita sterilis quod necessarium videretur de fructibus veteribus conservare. Fratibus quoque permittitur elymosinas petere ac recipere si necessitas iminebit. In predicto fundo, in ipsius videlicet medio quantum comode poterit observari, mensurentur sedecim bibulcas in quarum medio, similiter quantum poterit observari comode, habeatur claustrum et construaturs ecclesia et alia edificitia conventui necessaria, et circa ipsa edificitia habeatur ortum, brolum, pratum et pergolatum seu vinetum; ita tamen quod ad extremitates totius quantitatis predictarum XVI bibulcarum superabit de terra alia huius fundi, que debet esse laboratoria, nec XVI hee bibulce alicui vicinorum iuxta hunc fondum habentium coherebunt, set separate sint iste XVI bibulce ab aliis per unum fossatum quinque brachiorum quod habeat fratam unam vel sepem super rivale; et circa omnes alias bibulcas habeant dicti fratres fossatum quatuor brachiorum, et ista fossata debeant perpetuo conservare, ita quod amoti esse valeant ab omni strepitu seculari. In primo loci huius introitu crunt area et teges et domus pro tenendis animalibus oportune, et domus ad recipiendos hospites conveniens et honesta. Erit deinde porta ad ingressum predictarum XVI bibulcarum » Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara. Si noti la disposizione delle colture: orto, brolo, prato, vigneto intorno alla casa, tutto in 16 biolche; 84 aratorie intorno; e si notino 6 buoi su una terra capace oggi di 30 bestie adulte e 10 d'allevamento; vivono sulla terra 18 persone: oggi, andando metà o poco meno al proprietario, vivono pure su altrettanta terra otto uomini che lavorano, cioè con donne, vecchi e bambini, circa 30 persone. Notevolissima è la presenza di molte pecore, ora da noi quasi del tutto scomparse; ma allora nel *casamento* si allevavano anche gli animali minori, agnelli, porci, capretti (2 apr. 1258, id. S. Chiara), e questo dovunque. - Di questi beni così donati dal Gambolini conosciamo la sorte non lieta per più di mezzo secolo: sempre nello stesso fondo di S. Chiara è un documento 20 apr. 1307 che ci racconta come le terre di S. Maria di Romanore eran ritornate per metà a bosco ed il monastero « devastatum et destructum erat propter nundationes aquarum »; i frati, per povertà costretti a cer-

nacorso de Gezi ucciso per ragioni d'interesse o di parte, di proclamare

care aiuti presso altri monasteri e secolari, avevano invano offerto sè ed i lor beni ai Predicatori, ma erano poi stati accolti dalle ricche e potenti suore di S. Francesco, che ne avevano rimessi i fondi in efficienza dotandoli anche di coltivatori nuovi e di bestiame, e ne avevano riattato le case cadenti.

Di condizioni molto tristi dei beni di un grande monastero, S. Andrea, in genere nel Mantovano, ci parla pure un documento 19 nov. 1247, Arch. S. Andrea 137 - la terza parte dei possessi del monastero è distrutta così che non può essere lavorata - e altrove: « est in vasto propter guerram »; ma se ne traggono notizie più importanti: a S. Andrea, per le sue tre corti di S. Nicolò, Formicata, Pietole occorre per le *famiglie* del monastero che le lavoravano, 60 moggia di frumento per il pane, 60 di segala e miglio, 60 di melica per i porci, 20 di spelta per i cavalli di S. Nicolò soltanto; poi, occorre 180 lire imperiali annue per abiti e calzature dei frati e *famiglie* e per mercedi agli uomini dei detti tre luoghi e di Sarginesco; e poi in genere per tutte le *famiglie* del monastero occorre ancora 170 moggia di frumento, 40 moggia di legumi, più che 100 carri di vino, e da 200 a 240 lire imperiali per carni, porci, sale « et aliis companaticis necessariis ». Nelle dette tre corti, della cui parte dominica purtroppo non conosciamo la misura, si seminavano annualmente 60 moggia di frumento. I redditi dell'annata, totali per tutti i beni del monastero, risultano da 260 a 280 moggia di frumento, 50-60 di segala e miglio, 160-170 di spelta, 150-170 di melica, 70-80 di legumi, 100-150 carri di vino. Per i computi, ricordiamo che il moggio è 8 staia, e il carro di vino è 8 sogli (soglio = 2 portate, portata = 60 boccali).

Buoi: 29 ag. 1279, Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara: un bue « cum cornibus in antea » vale 9 lire di Mantova; una mucca rossa « cum cornaturibus spartis », idem; cinque « buxios avarum » (?) tre lire e 15 soldi; due « porchas macçalas » e due « porchas temporales » nove lire mantovane. (Nello stesso doc. il frumento è valutato 8 sol. mant. lo staio, e la terra aratoria allodiale 6 lire mant. la biolca). Nel 1206, 21 apr., Arch. Gonz. D IV 16 b, un bue valeva « in plubico foro » 9 lire di veronesi; nel 1233, 21 febr., Arch. Gonz., Ospedale 3, una mucca 32 sol. imperiali = tre lire mant. e 2 sol.; id., 20 ag. ibid. 6, 2 buoi da lavoro (Gonzaga) 10 lire imp. cioè 10 lire mant. l'uno; nel 1250, 2 marzo, Arch. Gonz. D IV 16, 2 buoi furono venduti per 3 lire imp. (Carzedole), cioè 3 lire mant. l'uno.

Cavalli: Per i prezzi, che appaiono altissimi, ho notizie troppo scarse: 1202, 23 sett. Arch. Gonz., D IV 16, 1 cavallo, 22 lire mantovane, 2 cavalle 47 lire mant. 1284, 20 febr. Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Chiara: una giumenta « balia, balçana de pedibus posterioribus et quibusdam pilis albis in fronte et parum in muso alba », un'altra « balya, balçana in pedibus posterioribus et in fronte », un'altra « balia cum una stella in fronte », il prezzo complessivo è 81 lire e mezza. Indicazioni più incomplete: 1250 marzo 12, Arch. Gonz., D IV 16 b, « unus destrarius crevatus balçanus ».

Concimazione: Obbligo di « bene laborare et lethamare » già in un'investitura a 3° a Castellucchio 2 febr. 1174, *Reg. Mant.* 378; 12... , 12 maggio, Arch. di S. Andrea 78, investitura di terra imprecisata a Formigada con l'obbligo al conduttore di porvi annualmente due carri di letame; 1232, 8 dic., Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie (S. Bartolomeo), investitura di terre a S. Silvestro con patto di « bene aletamare » e porre sulla terra *tutto* il letame della stalla, salvo permesso dell'abate; v. a proposito già un patto 15 maggio 1221, *Catt.* LV; 1234, 13 maggio, ibid. S. Chiara, fitto a Rodigo, *tutto* il letame del casamento sia condotto sulle terre dei padroni; 1257, 30 sett., ibid., investitura al terzo, a S. Giorgio, 1 biolca a vite, dieci carri di ^d buon letame ogni 5 anni; 1258, 2 apr., ibid., investitura alle Ginepre, tutto il letame del fondo vada sul fondo; 1310, 14 nov., ibid., S. Giovanni, locaz. di 37 biolche (ma

addirittura per atto notarile: - noi vendiamo terra nostra a Carzedole, per procurarci danaro da spendere per la nostra vendetta (1) -; così, le misere frodi di contadini che mettevano legni e frasche nella bigoncia di sotto l'uva per farla apparire di più, o li mettevano altrimenti per salvarsi qualche grappolo dalla pigiatura, o facevano uscire il mosto per via diversa da quella Comune e visibile (2).....

Piccole cose forse, ed altre grandi certamente: a proposito dei contratti collettivi vescovili e di S. Benedetto, notavamo, più che un frazionamento, una *polverizzazione dei beni terrieri* che il secolo XIII ci presenta infatti evidentissima (3). Possiamo estendere quell'osservazione a molta parte del nostro territorio, rinviando alla colonna delle misure nelle tavole d'appendice e richiamando l'attenzione per esempio sul frazionamento delle terre di S. Benedetto a Levata ed in tutta la zona suburbana (4) e su a Ceresara (5) e nei beni d'oltre Po vicinissimi al monastero (6); di

8 a bosco) a Goito e Rivalta, per un anno, con obbligo al conduttore di farvi portare 100 carri di letame.

Tutte queste notizie frammentarie, unite ad altre d'altri territori, piglierebbero corpo se potessero controllarsi, oltre che a vicenda, anche per es. sul notissimo libro, presso a poco della stessa epoca, di PIER CRESCENZIO; se cioè un pratico, lasciando finalmente le vecchie traduzioni italiane agli amori più o meno sterili dei letterati, si prendesse il latino originale e, togliendone quanto è troppo romano-classico, ne traesse quanto è veramente del tempo. Non credo invece che dal nostro vecchio bolognese scrittore d'agricoltura, preso così solo, si potrà mai dedurre quanto di concreto ha per es. saputo ricavare THOROLD ROGERS, *Travail et salaires en Angleterre depuis le XIII siecle*, Parigi, 1897, dal trattato inglese di agronomia, del sec. XIII, di Walter de Henley.

(1) « In verra facienda pro morte dicti Bonacursi », Arch. Gonz., D IV 16, 20 luglio 1218.

(2) S. Nicolò a Po, 21 ag. 1247, Arch. Gonz., Ospedale busta 6: « de tina convenienti de VIII semissis de qualibet tina uvarum, faciendo tinam sine aliquo sustentaculo lignorum vel fruscarum, nec apponendo aliquid ad uvam tenendam in tina in fraudem faciendi maiorem tinam, ita quod mustum non exeat de tina sive extra tinam a superiori parte ». - Queste belle cose furono da qualcuno chiamate, lo ricordiamo tutti, « sapienti meditazioni e audacie del furto »!

(3) V. indietro, pp. 200-201.

(4) Arch. St. Milano, monast. Mant., Varie, (S. Benedetto); elenco delle terre suburbane e fitti, che non può trovar luogo in appendice: il monastero possedeva a Porto 40 ettari, divisi in più di 50 pezze, tra cui solo una di 5 ettari

Cipata e S. Giorgio	16	»	»	16	»	»	»	3	»
Aquadruccio	4	»	»	5	»	»	»	»	»
Levata	17	»	»	16	»	»	»	5	»
Castellucchio	14	»	»	24	»	»	»	3	»
Prestinara	11	»	»	5	»	»	»	2 e 1/2	»
Rodigo	18	»	»	12	»	»	»	3	»

(5) Ibid., 20 » » 49 » » 1 e 1/2 »

(6) Arch. St. Milano, monast. Mant., S. Benedetto, 16 giugno 1276, 22 ettari nel

quelle del convento di Brescello e Buscoldo; del Vescovado a Scorzarolo, Campitello, Volta e Cereta e in tutto l'oltre Po orientale; della Cattedrale a Pietole; di S. Ruffino a Porto e a Castiglione Bonafisso; e potrei aggiungere che da certi elenchi di decime dovute a S. Andrea nel 1228, si riscontra a Castiglione Mantovano ancora lo stesso fenomeno di frazionamento estremo delle terre coltivate (1).

In concreto, a parte anche la zona suburbana ove trovammo misure minime di terreni già nella seconda metà del secolo XII (2), possiamo constatare che gli appezzamenti superiori ai tre ettari sono scarsi nella plaga a destra di Mincio, salvo a Bagnolo ove si raggiungono, ma in un solo caso, i 25, e a Correggio dove pure in un caso solo si trovano i 30 e i 45 a Buscoldo e a Campitello i 20 ed a Scorzarolo i 20 ed i 30. In tutto l'alto Mantovano i terreni a me noti oltre i tre ettari sono pure estremamente rari nè superano mai gli otto; sulla sinistra di Mincio conosco una pezza di circa 40 ettari, ma di terreno incolto, a Castiglione Mantovano; poi, giù fino al Po, tranne intorno a Barbasso ove trovo i 9 e i 12 e i 15 e i 24, in pochi casi si va oltre i tre ettari. Questa misura che ho preso come base è superata con relativa frequenza nell'oltre Po orientale, intorno a Quistello, Quingentole e Nuvolato ed in tutta l'isola di Revere, ma ben raramente si sorpassano i 10 ettari, ed i 35 d'un feudo a Borgofranco costituiscono uno fra i maggiori appezzamenti uniti che io conosca, salvo un caso d'eccezione: sul fiume Quistello i nobilissimi *figli di Manfredi* possedevano tra viti, fratte, paludi e bosco, 15 mansi, cioè 180 ettari di terra, « et est tota in una pecia », è detto espressamente, quasi segnalando il fatto straordinario! (3). Dell'oltre Po occidentale ho pochissimi dati, che non sembrano tuttavia diversi da quelli rilevati fin qui.

Non dimentichiamo che si tratta quasi sempre di terre ecclesiastiche, cioè, in complesso, di proprietà grandi o grandissime; dunque, già dicemmo,

borgo e territorio di S. Benedetto, investitura della famiglia Guillelmi, divisi in 11 pezze, una di 4 ettari e due di 3, le altre da $\frac{1}{3}$ di ettaro a 2 ett. e $\frac{1}{2}$, località Bago, villa de Canalibus, via de mezzo, ad glaram, Pastenatica (dal nome del contratto di pastinato?), Rotunda, ad viam novam, super Lemeleto, dosso Valdirene, borgo inferiore di S. Benedetto.

(1) 1 maggio, S. Andrea 117, 42 biolche e mezza in 18 pezze, una di 8, le altre da 1 a 5, nei luoghi Calentiga, Fons rubeus, ad Proam, Ulmedelli, Curioletum, ad Esevum, ad Pozolum, in Varana, ad Cantonum, ad Verpiolum, ad Curtem, Buscomalum. 26 o 27 maggio, ibid. 118, 24 biolche in 13 pezze da 1 biolca a 4 nei luoghi Surçentiva, Brevatorium, Pratum donicum, Buccalis de Orio, ad Turem, Buscomalo.

(2) V. indietro pp. 82-4.

(3) Arch. Vesc., Vol. miscell., c. 5.

noi abbiamo innanzi un fenomeno di frazionamento di conduzione, non di proprietà, frazionamento veramente agricolo, non amministrativo ⁽¹⁾. La riprova, evidentissima, è nel fatto, che le terre condotte in casa, in economia, dagli stessi enti ecclesiastici, ci si presentano suddivise in unità agricole altrettanto piccole ⁽²⁾.

Ora, come si comportano, in questo, le terre dei privati? Gli esempi di frazionamento di conduzione almeno pari a quello dei beni ecclesiastici non mancano certo: a Castiglione Mantovano la grande famiglia dei Malvezzi possedeva .50 ettari circa in poco meno di 90 appezzamenti aratori ed a prato ⁽³⁾; a Cerese, quella molto minore dei Verdinelli ne possedeva 70 in almeno 15 appezzamenti ⁽⁴⁾; gli assegni d'emancipazione di Tommasino Boatieri al figlio Bernardino, mostrano così i feudi che la ricchissima ed antica famiglia teneva da S. Benedetto a Gonzaga e Pegognaga, come le terre allodiali di sinistra di Mincio, tutti suddivisi in appezzamenti non superiori ai tre ettari, salvo qualche caso eccezionale, fino a 13, in località ove anche la proprietà ecclesiastica tocca le maggiori misure ⁽⁵⁾; i beni che i Redaldi avevano nell'Isola di Suzzara in feudo dal vescovo di Reggio, non si presentano diversamente ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ V. indietro p. 138.

⁽²⁾ Bisognerebbe riportare, per dimostrarlo, tutto un grosso volume miscelaneo, dell'Arch. vescovile, una specie di catasto dei beni episcopali dell'oltre Po, redatto verso la metà del sec. XIII, che ho già spesso citato, e citerò ancora.

⁽³⁾ 1277 15 luglio, Arch. S. Andrea, 179; beni contestati e poi ottenuti dal monastero, ma che non servono meno al nostro scopo. La maggior pezza è di 8 biolche, la minore di 10 tavole (casamento od orto), e vi sono in più altri 20 casamenti circa: Località: ad Persescitum, Varana, Gardenesca, ad Persolcatum, ad Olivetellos, ad Vorpiolum, Cortoleto, Bredario, Cantoni sive Vadi de Dominico, ad Grolam, ad Rencunculium, ad Curtem, ad Nucem Corvi, ad Ruzolum frigidum, Calentigia, ad Stratellam, ad Portam, ad Vadum Bonde, ad Boscum malum, ad Brolum, ad Glarolam, ad Pratum donicum, ad Vadum Açuni, ad Gaçolum, ad dossum Essevi, ad Figarios, ad Broletum, ad Vadum dominicum, in Orio, ad Vadum de Vertis, ad Precapellum, ad Prata, ad Spisas, ad Casaras, ad Pozolum, ad Capite, ad Gazum ruptum.

⁽⁴⁾ 1285, 30 sett., Arch. S. Andrea, 197. Si tratta di beni non tutti allodiali; il numero degli appezzamenti è probabilmente maggiore, ma non esattamente determinabile per certe espressioni troppo vaghe; uno sembra tuttavia di 23 ettari. Località: domus Fabe, Valmala, ad Rigolas, ad dosum novum, ad Casellas, ad Galinellas; Levata; ad rochos (*sic*) Pletularum.

⁽⁵⁾ 1300, 16 marzo, Arch. Gonz., D iv 16. Il feudo da S. Benedetto è di 56 ettari circa, in 17 appezzamenti; il maggiore, di 13 ettari, è in gran parte a bosco e palude; poi ve n'è uno di 6; gli altri vanno da meno di due a 5. La parte allodiale è di 30 ettari circa in 11 appezzamenti; il maggiore, di 13 ettari, è aratorio-vitato a S. Martino (Barbasso); tutti gli altri vanno da meno di un ettaro a 4.

⁽⁶⁾ 1260, 14 apr., Arch. Gonz., Ospedale. Si tratta di 54 ettari circa in 14 appezzamenti, parte indivisi con i Corradi; l'appezzamento maggiore è di 13 ettari, nel Po vecchio; un altro è di 10, *ibid.*, due altri sono di 6; gli altri da mezzo ettaro a 3.

Da chiunque ed a qualunque titolo sia cioè tenuta la terra, il frazionamento di conduzione è un fatto certo ⁽¹⁾; e noi avevamo osservato a proposito dei grandi contratti collettivi ecclesiastici di concessione terriera a *minores gentes*, com'essi in notevole parte spiegassero quel frazionamento, che sarebbe poi diventato, col tempo, vero frazionamento di proprietà ⁽²⁾. Ora siamo in grado di constatare il carattere generale del fenomeno: a *minores gentes* come conduttori delle terre facevan capo tutti i tipi di contratto così collettivi che individuali ⁽³⁾; la classe cioè dei piccoli fittavoli, in qualsiasi forma, era la vera classe agricola produttrice, nel senso che era di gran lunga preponderante il sistema dell'affitto, in qualsiasi forma, sulla conduzione diretta. Ma si noti che questo sistema risolveva forse nel modo più ovvio la situazione creata da uno stato di fatto naturale, fisico: non ostante tutte le opere di bonifica pubbliche, collettive, private e singole, la terra coltivabile si presentava ancora a tratti numerosi o numerosissimi ma non ampi, ancora in mezzo alla palude, al bosco, in genere all'incolto. Ritorniamo ai nostri esempi più chiari: a Pietole e Formigada, sul tratto più elevato, cioè libero dalla palude di Mincio e dalle acque locali minori, si pigiavano tutti gli abitanti del luogo, i più come dipendenti dal proprietario maggiore, S. Andrea ⁽⁴⁾; nell'oltre Po tutto e tutti si riducevano sui più o meno ampi e sparsi dossi costantemente emergenti. Così la *valle*, la *palude*, spesso la *palude maggiore*, la *silva magna*, segnano con straordinaria frequenza qualcuno dei confini delle cento e cento piccole terre di cui parliamo; così, tutto il nostro studio, e l'abbiamo pur detto, si riduce alle poche migliaia di ettari più frequente oggetto di commercio perchè coltivate.

Ma nello stesso modo ci spieghiamo anche perchè non sia necessario che al minutissimo frazionamento terriero risponda un'effettiva den-

⁽¹⁾ Così si può facilmente supporre anche ove non è indicato: il 21 dic. 1206 per es., Boso e Bolso Poltroni potevano impegnare 4 dei loro mansi a Romanore: sono 45 ettari, ma perchè non se ne dice altro, se pur non erano ancora bosco e palude, potevano esser suddivisi come il rerto. - Forse è un ricordo dell'antico sminuzzamento la serie di denominazioni minori di parti dei fondi attuali: trenta ettari che vanno ora sotto il nome di Parenza, presso Pietole, hanno ancor oggi, sulla bocca dei contadini, vari nomi di porzioni: Povret, Ragna, Caselli.....

⁽²⁾ V. p. 201; e salvo l'intervenire del nuovo accentramento di cui avanti.

⁽³⁾ Notiamo questo molteplice aspetto, distinto dal tipo di formazione della piccola proprietà in Francia, analogo, ma unico e più vicino a quello da noi visto nelle grandi concessioni ecclesiastiche; cfr. SÈE, *Les classes rurales*, cit., pp. 159 e 224 e seg., e già per il sistema, ormai non nuovo, delle piccole colture separate, p. 63.

⁽⁴⁾ V. Appendice II, Pietole, in fine.

sità di popolazione: la scarsa popolazione è invece tutta a gruppi, sui dossi liberi che permettono l'opera dell'aratro; nè su così magre parcelle di terra sapremmo dire come si vivesse ⁽¹⁾, se non avessero aiutato il bosco ed il pascolo nei terreni incolti, liberi in genere a tutti i comunisti d'un determinato territorio, e la caccia e la pesca ricordate nei documenti nostri tante volte, tante più volte che non le forme anche più umili dell'industria.

* * *

Eppure si rivela già, in mezzo a questo primo necessario disintegrarsi delle unità agricole, una tendenza opposta di coagulazione che ha ragioni e riscontri in tutti gli aspetti della storia del periodo, ma che forse non si è mai bene constatata in campagna ⁽²⁾.

Teniamo presenti, nel complesso problema, tutte le cause generali da altri sapientemente escogitate per giustificare le più antiche assegnazioni di terre dei grandi proprietari a coltivatori che rendono un fitto, in misura molto maggiore della parte riservata alla diretta conduzione dominica ⁽³⁾; resta in ogni modo fermo che almeno dopo, da noi, la ragione più vera appare sempre la difesa dai fiumi ed il dissodamento. Certo è che nei primi secoli dopo il mille la classe dei piccoli fittavoli è già uscita alla luce e si è posta chiaramente sulla strada che finirà per cambiare l'aspetto generale della proprietà terriera.

Alla stessa idea costruttiva della nuova proprietà spingevano e l'opera semplificatrice del Comune cittadino, e vecchi usi locali, ed usi contrattuali che s'andavano rapidamente formando in base ad espresse convenzioni, e i contratti collettivi d'ogni tipo o rinnovati man mano ancora collettivamente o suddivisi in tanti contratti individuali, e lo snaturarsi del feudo; ma soprattutto spingevano il senso e la pratica dell'estrema commerciabilità del dominio utile che già abbiamo constatata come fenomeno tutt'altro che locale, ma che si esplicava così nel feudo minore, come e più in un contratto d'*investitura*, da noi studiato solo nei nostri documenti e

⁽¹⁾ Notiamo tuttavia anche come non di rado uno stesso rustico o fittavolo conduca terre varie in vari appezzamenti: i Gaimari per esempio avevan ceduto 5 loro terre da 3 biolche a 40 poste sotto Gabiana di Quistello, ad un solo mezzadro, ed 8 altre da 1 a 20 biolche sotto Borgofranco, pure ad un mezzadro solo. Arch. Vesc., Vol. miscell., c. 12 v.

⁽²⁾ Ma v. LUZZATTO, *I servi*, cit., pp. 144 e 180, per un tipo intermedio tra grande proprietario e coltivatore, che non risponde tuttavia a quanto dirò.

⁽³⁾ LUZZATTO, *I servi*, cit., pp. 72 e prec.

nei nostri Statuti, quando, parecchie pagine addietro, urgeva ancora fissare fatti e vedute. Bisogna riprenderlo definitivamente ora per toglierlo dai limiti angusti della *specialità locale*, gioia d'eruditi d'altri tempi, per dargli il suo peso di elemento attivo nella profonda ma chiara unità di questo concorrere di tutte le strade che noi abbiamo seguito fin qui, ad un solo risultato.

In Anselmino dall'Orto ⁽¹⁾ il contratto d'investitura si trova già col suo proprio nome: il giurista, figlio del famoso Oberto, elenca precisamente enfiteusi, livello precaria e investitura, e di quest'ultima dice: « Hoc est illud proprium, quod investitura debet fieri per lignum vel aliud aliquid, quod in manu habeatur, cum homines in perpetuum terras suas locant aliis, quae si non fiat predicto modo, nullius momenti est *contractus iste qui vocatur investitura* » ⁽²⁾. Trae da Anselmino tutto quanto importa su questa figura contrattuale il Simoncelli, forse il solo scrittore moderno che ne parli di proposito, quantunque rapidamente perchè non è proprio nel suo tema immediato ⁽³⁾; e ne esce anche il nome del territorio nostro: per l'alienazione del dominio utile occorre a Mantova il consenso del padrone, e non a Milano, Pavia e Cremona. Dunque si tratta d'un tipo contrattuale già avvertito anche dai teorici contemporanei, e vigente almeno in mezza Lombardia; e potremmo notare che il carattere formale-feudale dell'investitura *per lignum*, ancora in Anselmino richiesto *ad substantiam*, è superato nei documenti nostri, e non per esempio in quelli di Cremona.....

Ma ecco: per affermare l'avviamento definitivo del dominio utile a costituire un vero tipo di proprietà - il risultato solo a cui ci conducono tutte le strade da noi seguite - ci siamo basati soprattutto, ripeto, sul senso del tenere la terra « libere sive francamente » che al conduttore derivava dalla liberissima commerciabilità dell'utile a prezzo variabile secondo i pesi che lo gravavano, nel feudo minore come nell'investitura, sulla frequenza effettiva delle vendite, cioè sulla tendenza e capacità di un fatto economico a creare nuovi concetti giuridici; il Simoncelli, allo stesso scopo, si è fondato addirittura su un elemento giuridico, cioè sui casi di un forte prezzo, equivalente ad una compera, pagato al « dominus » al momento

⁽¹⁾ Che sono costretto a citare di seconda mano perchè, come già dissi a p. 245 n. 8, non lo trovo nelle biblioteche italiane. Per una mia deplorabile svista, la citazione dell'opera del SIMONCELLI, sull'*Enfiteusi* ed il rinvio a queste note conclusive, sono stati posti in fine della nota 6 di p. 245 invece che in principio della nota 2 di p. 246.

⁽²⁾ Da SIMONCELLI, *L'enfiteusi*, cit., p. 126.

⁽³⁾ SIMONCELLI, *ibid.*

della prima investitura, casi che tuttavia hanno, di fronte ad un'evoluzione storica, il torto di non essere molto comuni (1). Ma proprio il Simoncelli, benissimo anche storicamente, *in relazione al carattere economico fondamentale nell'enfiteusi* (sotto il qual nome spesso include tutti i rapporti analoghi che ci premono) perviene alla negazione a cui i documenti Mantovani condussero anche noi, del carattere di *iura in re aliena* di questi rapporti: sono vera proprietà, ed il Simoncelli stesso ricorda che così la pensava già il Fabro, ed in un primo momento anche il Savigny (2).

Se, in fine, nel corso dell'indagine analitica mi sono accontentato di un generale riferimento a problemi ancor vivi nello studio dell'enfiteusi, ora che concludendo voglio portare quella che poteva sembrare un'istituzioncina Mantovana, alla dignità almeno d'un'istituzione Lombarda, presento più volentieri al difficile palato dei giuristi puri l'opinione mia sostenuta da un'altra tanto più valida.

Ma per la funzione storica di questa mia vecchia gente di campagna, ho ambizioni anche più larghe: un fenomeno tutt'altro che locale, esplicatosi soprattutto in una forma di contratto non soltanto locale, dopo un primo periodo di disintegrazione degli elementi della proprietà, accompagnata per ragioni sociali e naturali da una disintegrazione della terra in minute unità agricole, ha provocato *una ripresa che è l'aspetto agricolo mal noto d'un fatto assolutamente generale, notissimo nelle altre sue forme di ripresa dei commerci e dell'industria.*

Tra il concentramento amministrativo, o spesso solo nominale, nelle mani di grandi proprietari - vescovado, monasteri, signori feudali - ed il frazionamento di conduzione rappresentato dalla misera parcella dell'investito che la lavora direttamente, personalmente, il salto non è sempre im-

(1) Ma notiamo come il Simoncelli più che giustamente avverta che una prima investitura ci può in questo senso sfuggire perchè si riferisce in genere a terre incolte, quindi di prezzo infimo. Il caso di forte prezzo all'investitura iniziale, si trova nei documenti nostri a Prato Lambertino nel 1171, v. indietro, p. 176; poi 29 ott. 1220, Arch. Gonz., T, 1, cessione di beni e decime di S. Maria di Felonica a Carbonarola, Borgofranco, Libiola e Sustinente, per un fitto annuo di 4 moggia di frumento, quantunque sotto il nome di feudo onorifico, e per una somma iniziale di 204 lire mantovane. Cfr. anche il *contractus militum* del 1204 ricordato tante volte. V. del resto LATTES, *Diritto consuetudinario*, cit., p. 307 e nel feudo, v. p. 342 e 446 (18).

(2) *L'enfiteusi*, cit., pp. 132 e 137-8. Bisogna pur ricordare che, soprattutto riguardo ai beni ecclesiastici, quelli dati in enfiteusi si consideravano, *come insegnamento comune*, « ad instar allodialum ». Con prudenza, ma si può in questo leggere ancora qualche buona pagina (90 e segg. e per i ricordi già delle opinioni dello Stuart Mill sull'enfiteuta vero proprietario, fino a p. 97) del BIANCHI, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio evo e nell'età moderna*, Pisa, 1891.

mediato: va anzi man mano delineandosi e facendosi più frequente la figura intermedia di chi compera ed accentra man mano le piccole quote di molti di quegli investiti minimi, predestinati per forza di cose a soggiacere facilmente a rovesci di fortuna che li costringono a vendere il proprio e ad assumere altra terra nelle forme ben più pesanti di vera locazione o di mezzadria, o addirittura a lavorare l'altrui come giornalieri (1).

Un magnifico registro miscelaneo del vescovado, compilato in gran parte non molto avanti la metà del secolo XIII, ci presenta il fenomeno come già bene avviato appunto nelle grandi terre vescovili dell'oltre Po, e ci dà fortunatamente nomi e numeri. A tempo debito quei nomi ci riveleranno come i nuovi accentratori della proprietà terriera uscissero in gran parte dalla classe più forte dei vassalli del vescovo, e spesso si fregiassero del titolo - antico o nuovo - di « domini »; ma nomi e numeri ci possono dire già ora per esempio questo: « Dominus Capadocius et dominus Venerius fratres, filii quondam domini Ugonis de Marçeneda », vassalli vescovili (2), denunciavano, in occasione di un' *inquisitio* generale promossa dal loro signore, di possedere in territorio di Marzaneta e Quingentole 400 ettari di terreno. Saranno stati in parte loro feudo originario, in parte feudi od investiture comprati da molti altri come manifesta la straordinaria suddivisione in appezzamenti notevoli o piccoli o minimi, anche più frammentariamente condotti in forme parziarie, al mezzo, al terzo, al quarto. Do in nota integralmente i termini della denuncia - *manifestatio* - perchè ci si faccia idea della complicata amministrazione di questa non piccola sostanza familiare (3). Con un così saldo appoggio economico nelle già ricche campagne dell'oltre Po, non è difficile capire come s'aprisse per esempio

(1) Viene da sè che le opinioni del BIANCHI, cit., ecc., sul medio-evo età dell'oro del contadino, dell'agricoltura, ecc., sono d'altri tempi.

(2) Lo stesso Venerio, e Giovanni figlio del fu Cappadocio, facevan parte della « curia vassallorum » congregata dal vescovo Martino il 18 agosto 1252 (Arch. vesc., vol. III, c. 2 v.), e gli giuravano fedeltà di vassalli come investiti di retto feudo.

(3) Loc. cit., cc. 7 v. - 9 v. :

Marçeneda: 2 biolche, 45 tav. « iuxta aggerem Mansi ».

3 b. presso il Quistello.

148 b. ar., vit., prat., casam., nei luoghi Braidacara, Mansus Pauperçani, terra Fornacis. Ne sono lavorati 3 lotti di b. 10, 25, 12, al terzo e decima.

8 b. prat., luogo Paiasola, lavorate al quarto.

1 b. prat. « in pratis Coreçii », infeudata dai da Marçeneda allo stesso che lavorava le predette 8 b.

68 b. ar., prat., bos., nei luoghi Sigollus e Prata Madone.

32 b., 62 e 1/2 t., ar., vit., cas., a Bruxavetera (Bruxavegia).

111 b. in Bruxa d. Widonis et Calmartini, sulla fossa di Marzeneta.

84 b. a Bruxa nova: 3 b. sono lavorate al terzo, 7 al terzo e dec.

luppo negli inurbamenti dei ricclii del contado (¹); ma intanto, con la formazione d'una classe di produttori capaci, laboriosi, saldamente attaccati alla propria terra ed economicamente in grado di farla rendere, possiamo ben riconoscere che anche la campagna risponde al movimento ascensionale evidente e noto di tutti gli altri aspetti della vita del periodo, e in quella stessa specifica forma di sforzo individuale che ci ha tramandato i più bei nomi di mercanti e banchieri d'altre regioni: anche noi, di questi due fratelli che se affittano un quarto delle loro terre se ne conducono direttamente, in economia, trecento ettari, possiamo affermare tranquillamente che sono due uomini.

-
- 19 b., 50 t., ar., prat., vit., casam., supra Quistellum.
 9 b. apud viam Isoelle, lavorate al terzo e dec., salvo $\frac{1}{2}$ b. casam. affittata per 18 imp. e 2 capp.
 2 b., 50 t., vit., dette Vignola.
 11 b. supra fossam Marçenede.
 2 b. sulla strada per valle Isoelle.
 5 b., 50 t. sulla strada per valle Isoelle.
 3 b., 65 t. » » » ad pratum Bovum.
 1 b., 22 t., « castrum Bruxe ».
 1 b., 32 t., « castrum vetus Marçenede ».
 2 b., 35 t., dette casamenta vetera Marçenede.
 2 b., 14 t. li presso.
 7 b. ad Roncadicios
 5 b. in 2 pezze (li presso?).
 7 b. ar., prat., luogo Coreçii et prati Coreçii, lavorate al terzo.
 4 b., luogo Poiani.

Quingentole: 4 b., in tre pezze, luogo Gaçolus. 30 t. casam., con casa paleata, affittata per 18 imp. e 2 capp.

(¹) Iohannes de Marçeneta (figlio di Cappadocio) il 24 maggio 1259 interviene ad una donazione fatta al Comune di Mantova insieme a Pinamonte Bonacolsi e a due anziani del Popolo, Arch. Gonz., Liber privilegiorum, c. 19 v.; ecc.

APPENDICI

ABBREVIAZIONI USATE NELLE APPENDICI

aq.	= acquoso	lat.	= ai lati
ar.	= aratorio	m.	= mantovano (agg.)
arb.	= arborato	mant.	= mantovano (denaro)
arg.	= d'argento	or.	= ortivo
b.	= biolca	p.	= piede
bos.	= boschivo	pal.	= paludivo
c.	= carta	pert.	= pertica
cap.	= ai capi	pr.	= prativo
capp.	= cappone	quart.	= quartirone, quartario
cas.	= casamentivo	r.	= recto
dec.	= decima	s.	= soldo
den.	= denaro	st.	= staio
fr.	= frumento	t.	= tavola
i.	= imperiale (agg.)	terz.	= terzirone, terziere
imp.	= imperiale (denaro)	v.	= verso
iug.	= iugero	vit.	= vitato
l.	= lira		

FONTI :

- A. G. = Archivio Gonzaga (Mantova).
A. S. M. = Archivio di Stato di Mantova.
A. S. Mi. = Archivio di Stato di Milano (Fondo religione, monasteri Mantovani).
A. V. = Archivio Vescovile di Mantova (Vol. I, II, III = volumi delle Investiture vescovili; miscell. = volume miscelaneo; Feudi = Fascicolo Feudi),
Catt. = P. Torelli, Le carte dell'Arch. Capitolare della Cattedrale.
R. M. = P. Torelli, Regesto Mantovano.
S. A. = Archivio di S. Andrea.

APPENDICE I.

Prezzi di vendita delle terre allodiali

DATA	LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE	
FUORI AQUADRUCIO FINO A CASTELNUOVO - CURTATONE - MONTANARA						
1044	mag. 14	Castro- nuovo, Curte Otoni, S. Laurencio, Curte Altrude	600 iug. 1400 iug.	cas. ar. vit. bos. zerbo	(1000 l. arg., con altre terre)	R. M. 64
1162	ott. 5	presso Castelnuovo	lat. pert. 28-28 cap. » 9,3-10,1	ar. vit.	3 e $\frac{1}{2}$ l. m.	R. M. 322
1171	gen. 18 o 19	Curtatone	16 b. 23 t.	ar.	5 e $\frac{1}{2}$ l. m.	R. M. 347
1224	dic. 20	Castelnuovo	2 b.	vit.	58 l. m.	Catt. LXXI
1241	gen. 29	in vignalibus S. Bertolamei	1 b.	ar.	26 l. m.	A. G. Ospedale
1244	apr. 25	Castelnuovo	87 t.	vit.	15 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1245	mag. 8	Castelnuovo	2 b.	vit. arb.	18 l. i.	id.
1245	mag. 8	Aquadruccio	1 b. 41 t.	vit.	20 l. 9 s. i.	id.
1243	gen. 26	Montanara	70 b. 87 t. in 2 pezze	cas. bos. pr. vit.	318 l. 18 s. 3 e $\frac{1}{2}$ den. imp.	A. G. D IV 16
1252	apr. 22	in vignalibus Mantue, sulla strada nuova per Campitello	1 b. 47 t. 4 p.	vit.	33 l. 10 s. 10 imp.	A. G. Ospedale
1257	mag. 1	in vignalibus ultra portam Aquadruccii, luogo Pozzo Marino	2 b. 30 t.	ar.	65 l. 12 e $\frac{1}{2}$ s. m.	A. S. Mi. Varie
1265	mar. 29	Curtatone	4 b.	ar.	58 l. 10 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1265	sett. —	in vignalibus Aquadruccii	1 b.	ar.	16 l. m.	S. A. 155
1266	ott. 4	in vignalibus Mantue, in videto Putei Marini	7 quart.	vit.	73 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. G. Ospedale
1279	febb. 27	in vignalibus Mantue, verso Castelnuovo	2 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	71 l. m.	A. G. D IV 16
1279	mag. 3	fuori Aquadruccio, luogo Roverina	5 b.	ar.	150 l. m.	A. G. Ospedale
1281	sett. 16	Castelnuovo	1 b.	ar.	45 l. m.	A. G. D IV 16

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1289	gen. 26	Aquadruccio, in vignali- bus Mantue	1 b.	ar.	42 l. m. (stima)	A. G. Ospedale
1290	giu. 1	terr. Aquadruccio, contr. Bagnolo (?)	47 t.	ar.	12 l. m.	A. G. Ospedale
1293	giu. 6	in Cartinis extra portam Aquadrucii	(1 b.)	(ar.)	36 l. m. (stima)	A. S. Mi. S. Bened.
1295	dic. 7	fuori Aquadruccio, in vi- gnalibus Mantue, luogo Pratarimoldus sive Scor- tegacanus	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	60 l. m.	Catt. CCXLVI
1296	mag. 12	in vignalibus Aquadrucii	8 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	308 l. m.	S. A. 221
1314	sett. 4	Curtatone	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	36 l. m.	A. S. Mi. S. Bartol.
1322	lug. 10	Aquadruccio, contr. Poz- zo Marino	15 b.	ar. vit.	750 l. m.	S. A. 244
1326	dic. 5	Aquadruccio, luogo Scor- tegacano	(1 b.)	—	60 l. m. (stima)	A. S. Mi. Varie

PRATOLAMBERTO

1174	mar. 27	in dosso hospitalis Leca- spedi	22 b.-19 t.	ar.	8 l. mil. 14 s. 5 den.	R. M. 370
------	---------	------------------------------------	-------------	-----	---------------------------	-----------

S. SILVESTRO E LEVATA

1199	dic. 16	ad regiolum Galli	7 b.	—	18 l. m.	R. M. 650
1203	nov. 5	Asilo, presso il ponte de Bussis	1 quart.	—	20 s. 8 mant.	A. G. D IV 16
1204	dic. 2	S. Silvestro e Levata, luo- go regiola Galli	7 b.	—	6 l. m.	id.
1205	ag. 5	S. Silvestro, luogo Val- lis Frogerii	1 b.	—	5 l. 8 s. m.	id.
1221	mag. 7	S. Silvestro, luogo Veloria	4 b.	ar.	8 l. - 4 s. m.	A. S. Mi. Varie
1249	sett. 4	id.	6 b. 61 t. 7 p.	ar.	54 l. 17 s. i.	A. G. Ospedale
1265	ott. 3	id. luogo Asilo	37 e $\frac{1}{2}$ b. in 8 pezze	ar. pr. cas. vit.	225 l. m.	A. G. D IV 16
1271	ag. —	Levata	3 b. 70 t.	ar.	12 l. 4 s. m.	A. S. Mi. S. Bartol.
1275	mag. 14	—	22 b. 74 t.	ar. pr.	68 l. 3 s. m.	A. G. D IV 16

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1280	mar.	26	S. Silvestro	6 b.	ar.	70 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1294	mar.	203	Asilo	2 b.	ar.	30 l. m.	Catt. CCXLIII
ROMANORE							
1165	—	3	—	1 manso in 3 pezze : 1ª lat. pert. 35,3 - 58 cap. pert. 31 - 23,06 2ª lat. pert. 33 - 42 cap. pert. 27,9 - ... 3ª lat. pert. 41 - 40,6 cap. pert. 14,9 - 14,6 cucula pert. 12 - 7,6	ar.	19 l. 8 s. den. arg. Mil.	R. M. 333
1199	ott.	—	in Campagnola in terr. S. Silvestri in roncis Armanoris	10 b.	ar.	27 l. m.	R. M. 648 ⁽¹⁾
1199	dic.	19	—	1 manso	(ar.) con bos.	200 l. m.	R. M. 651
1200	febb.	17	—	36 pert. (²)	id.	100 l. m.	R. M. 658
1200	febb.	17	—	32 pert. (²)	id.	106 l. m.	R. M. 659
1200	febb.	18	—	28 pert. (²)	id.	84 l. m.	R. M. 660
1200	apr.	12	—	6 b. e 1 terz.	id.	23 l. 4 s. m.	R. M. 663
1200	mag.	1	—	—	id.	15 l. m.	R. M. 667
1200	mag.	17	—	—	id.	6 l. m.	R. M. 668
1200	ag.	21	—	—	id.	42 l. m.	R. M. 673
1200	sett.	3	—	—	id.	48 l. m.	R. M. 674
1200	sett.	28	—	—	id.	14 l. 13 s. 4 mant.	R. M. 675
1201	gen.	4	in parte quarterii S. Mar- tini	—	—	12 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara

⁽¹⁾ Datio in solutum.⁽²⁾ V. n. a p. 152.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1201	mar.	13	—	—	con bos.	28 l. m.	A. G. D IV 16
1201	apr.	23	—	—	—	18 e $\frac{1}{2}$ l. m.	id.
1202	mar.	5	—	6 b.	con bos.	23 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1202	sett.	26	in Ganda, citra Navigatorium	5 b. 75 t.	id.	10 l. 12 s. m.	id.
1202	ott.	12	—	1 b.	—	3 l. m.	A. G. D IV 16
1204	gen.	15	in loco Vallis arsa	7 b. 31 t. e 5 p.	con bos.	22 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1204	gen.	19	—	31 b. 49 t.	id.	110 l. 4 s. m.	id.
1204	nov.	3	ubi dicitur Ganda	4 b. 14 t.	id.	23 l. 5 s. m.	A. G. D IV 16
1204	nov.	—	—	1 b. 8 t.	—	6 l. 11 s. - 4 mant.	A. S. Mi. S. Chiara
1204	nov.	22	—	2 b. - 14 t.	—	11 l. 4 s. 4 mant.	id.
1205	mag.	1	—	24 b.	con bos.	103 l. 4 s. m.	id.
1205	mag.	10	—	42 b.	—	231 l. m.	id.
1216	ott.	5	ad Tonfulum in Armanorio in Runchis veteribus	13 b. 80 t.	ar.	32 l. 15 s. m.	A. S. Mi. Varie
1217	giu.	1	—	80 t.	(bos.)	47 s. i.	A. G. D IV 16
1218	dic.	15	in Runchis veteribus	7 b. 1 terz. in più pezze	ar.	22 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1243	nov.	28	contrada Valle	6 b. 33 t.	ar.	44 l. 6 s. i.	id.
1245	mar.	24	—	12 b. circa	cas. ar. pr. con case	80 l. 8 s. i.	A. S. Mi. S. Giov.
1246	sett.	25	—	6 b. 49 t.	ar.	45 l. 9 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1246	dic.	6	Maso Pavesi	7 b. 76 t. in 2 pezze	—	54 l. 6 s. i.	id.
1247	feb.	1	—	17 b. 77 t.	ar.	124 l. 8 s. i.	id.
1259	apr.	2	—	6 b.	ar. pr. cas.	42 l. 2 mant.	id.
1265	ag.	21	—	17 b. 19 e $\frac{1}{2}$ t.	ar. pr.	232 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
BUSCOLDO							
1265	apr.	25	—	7 e $\frac{1}{2}$ b.	—	66 l. m.	A. G. Div 16
1292	giu.	10	—	$\frac{1}{2}$ b	ar.	6 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
RIVALTA							
1124	mag.	20	ubi dicitur Ulmi	lat. per. 62-64 cap. per. 14 $\frac{1}{2}$ - 8 $\frac{1}{2}$ cucula lat. per. 10-8,2 cap. per. 6-6	ar.	20 s. luc.	Catt. XVI
1189	apr.	23	in casamentis in Gazolo	1 b. 33 t.	ar. vit.	15 l. 5 s. m.	Catt. XXXV
1245	dic.	8	Villanova, contrada Acquafredda	1 b.	—	5 l. m. (stima)	A. S. Mi. S. Chiara
1259	dic.	13	luogo Cereto	2 b.	vit.	19 l. 10 s. m.	id.
1284	dic.	2	contr. Campazzolo	3 b.	ar.	9 l. m.	id.
1297	dic.	14	Belanda (Rivalta-Rodigo)	6 b.	ar.	10 l. m.	A. S. Mi. Varie
1300	mag.	30	contr. Campazzolo	3 b.	ar.	9 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1318	—	10	« ad ecclesiam »	5 b.	pr.	25 l. m.	S. A. 241
1327	ott.	12	contr. casariarum	8 b.	ar. bos.	18 l. m.	Catt. CCCLXXXII
CASTELLUCCHIO - SARGINESCO							
1174	febb.	2	Castellucchio, in vicinato de Quaquaris	3 pezze	ar. con vit.	3 l. 3 s. m.	R. M. 368
1192	gen.	11	id. in burgo Godizoli	—	ar.	15 l. m.	R. M. 485
1196	ott.	21	id. in Batedicio id. ad Stradellam supra stratam de Campitello in Plankis id.	1 b. 33 t. 1 p. 3 b. 34 t. 2 p. 4 b. 4 t. 9 p. 2 b. 56 t. 8 b. - 4 t. 2 p. 3 b. 37 t. - 2 p.	> ar.	56 l. 7 s. - 4 mant.	Catt. XXXIX
1228	mar.	16	Sarginesco, luogo Curtes	3 b. - 16 t.	ar.	8 e $\frac{1}{2}$ l. - 4 imp.	A. S. Mi. Gradaro

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1233	mag.	20	Castellucchio, luogo de Porcilis	4 b.	—	4 l. i.	A. S. Mi. Varie
1235	dic.	22	Sarginesco, luogo Ronche	3 quart.	ar.	3 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1238	mar.	17	id. id.	1 b. - 15 t.	—	58 s. m.	id.
1241	ott.	5	Sarginesco	1 b. in 2 pezze	—	40 s. i.	id.
1242	apr.	22	id. luogo Curte	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	28 s. i.	id.
1243	mag.	13	id. luogo Ronche	1 b.	ar.	9 l. m.	id.
1267	dic.	17	—	12 b. in 4 pezze	—	120 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1282	nov.	7	Sarginesco, luogo Ronche	1 b.	ar.	6 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1286	ag.	17	Sarginesco	$\frac{1}{2}$ b.	—	4 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1288	sett.	24	id. luoghi Chichia, Albarelle, Rovedasco, Pucia, Gallinasco, Molinello, Coatia, Marfengo	91 b. in 9 pezze	tutto	652 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. G. D IV 1
1288	sett.	25	Sarginesco, luogo Rovedasco, Ronco	71 b. in 5 pezze	ar.	20 l. m.	id.
1296	apr.	14	Castellucchio	4 b.	—	4 l. 10 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1304	giu.	14	id. luogo Godicolo	2 b. 15 t.	—	34 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. S. Mi. Varie

CAMPITELLO

976	lug.	21	in Campethello iuxta fluvium Ollium	100 iug.	—	100 l. arg. con altri beni	R. M. 36
1251	lug.	30	Campitello	25 b.	ar.	40 l. i.	A. S. Mi. S. Bartol.
1258	lug.	4	id.	6 b. in 2 pezze	ar.	18 l. i.	A. G. Ospedale
1291	febb.	10	id. in ghiara	50 b.	ghiara, bos.	3 l. m.	A. G. D IV 16

DATA	LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE	
M A R C A R I A						
1227	nov. 27	in Poleseno Porcorum	2 b.	—	14 l. m.	S. A. 109
1239	nov. 12	Casatico, luogo Clausum	1 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	52 e $\frac{1}{2}$ s. i.	A. G. Ospedale
1241	ag. 25	in villa Casatici, in loco Ponboni	4 b. in 4 pezze	ar. vit. salici	16 l. m.	id.
1241	ott. 14	Casatico, in clauso qui fuit de Torexanis, ad Pombonos	1 b. in 2 pezze	ar.	27 e $\frac{1}{2}$ s. i.	id.
1242	sett. 30	Casatico, sul Tartaro	3 b.	ar. pr.	10 l. i.	id.
1243	apr. 26	Marcaria, ultra Olium in Sanbuciis	10 b. in 3 pezze	ar. pr.	30 l. i.	A. G. D IV 16
1245	ag. 24	Marcaria, luogo Cauda lunga	2 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar. con alberi	8 l. 8 s. m.	id.
1249	nov. 3	Casatico	3 b. 4 t.	ar.	10 l. m.	A. G. Ospedale
1250	nov. 8	Marcaria, ubi Casamento dominorum dicitur	53 t.	ar.	40 s. i.	id.
1259	mar. 12	—	14 b.	ar.	80 l. 4 s. m.	id.
1299	nov. 4	Marcaria, oltre Oglio, luogo Fosolta	1 b.	bos. val.	3 l. 15 s. m.	id.
M I G L I A R E T T O						
1269	giu. 3	—	(stime)	vit.	30 l. m. la b.	A. S. Mi. S. Chiara
1269	giu. 6	—	1 b. 2 t.	pr. e salici	51 l. m.	id.
1277	ag. 18	—	1 b.	ar. vit.	51 l. m.	A. G. D IV 16
1277	ott. 10	—	1 b.	ar. vit.	13 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
C E R E S E							
1198	ag.	29 30	—	3 b. 20 t. e $\frac{1}{2}$	ar.	13 l. m. - 43 mant.	R. M. 626
1232	giu.	9	terr. de Cerexiis sive de Levata	10 b.	ar. vit.	100 l. m.	A. V. vol. I, c. 89 v.
1266	mag.	4	manso de Scaperlis	12 b. 15 t. e $\frac{1}{2}$	ar. vit.	455 l. 15 s. m.	A. S. Mi. Gradaro
1268	apr.	2	contr. Cerri	1 b.	vit.	6 l. m.	A. G. D IV 16
1269	mag.	16	S. Cerviano manso de Scaperli	6 b. 4 b.	ar. vit. vit.	300 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1270	apr.	5	—	14 b. 82 t.	ar.	103 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1277	dic.	8	manso de Scaperli	12 b.	ar. vit.	360 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1289	apr.	29	—	4 b. 28 t.	ar. vit.	229 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. G. Ospedale

PIETOLE - FORMIGADA

1258	lug.	24	Pietole, luogo Adalengo	1 b.	vit.	24 l. m.	A. G. D IV 16
1287	apr.	29	id. ad Dossos	6 b.	ar.	9 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1319	sett.	30	id. luogo Casalini (diretto diminio?)	4 b. 21 t.	ar. vit.	33 l. m.	Catt. CCCLIV

B A G N O L O

1220	giu.	30	supra viam de Olzis	1 b.	ar.	23 s. i.	A. S. Mi. Gradaro
1235	gen.	27	supra viam Ulmi	1 b. - 11 t. 1 b. - 13 t.	ar.	22 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1239	ott.	17	ad S. Vitum	40 b. 70 t. in 15 pezze	ar.	114 l. 2 s. i.	A. S. Mi. Gradaro
1239	ott.	27	lungo Quercus	20 b. in 2 pezze	ar.	150 l. m.	id.
1239	dic.	20	—	4 b.	ar.	40 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1240	ag.	22	in vicinancia S. Vithi	1 b. 47 t.	ar.	24 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1240	dic.	21	—	4 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	15 l. 7 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1249	dic.	28	—	$\frac{1}{8}$ di b.	ar.	25 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1250	gen.	26	—	2 terz.	ar.	2 s. i.	id.
1252	mar.	29	—	76 t.	ar.	4 l. i.	id.
1253	gen.	23	in Cararia supra Men- cium	28 b.	bos. pr. ar.	172 l. i.	A. S. Mi. Gradaro
1257	mar.	4	—	3 b. 13 t.	ar.	72 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1257	nov.	3	S. Biagio	2 b. 69 t.	ar.	52 l. 8 s. 9 mant.	id.
1257	nov.	29	id.	1 b.	salici	4 l. 9 s. m.	id.
1264	ag.	22	id.	1 b.	ar.	12 l. m.	id.
1271	ott.	13	contr. Casarolle	3 quart.	ar.	9 l. m.	id.
1271	ott.	—	fossato Carniera	1 b.	ar.	10 l. m.	id.
1271	ott.	13	contr. Vignale	3 b.	vit.	33 l. m.	id.
1274	gen.	31	S. Vito	5 b. - 6 p.	ar.	82 l. 8 s. m.	A. S. Mi. Gradaro
1277	febb.	24	id.	5 b. - 7 p.	ar.	82 l. 8 s. m.	id.
1279	ott.	9	S. Vito, via de Olzis	7 b. 80 t.	ar.	159 l. 18 s. m.	id.
1280	ag.	15	in Cararia supra Men- cium	2 b. 1 terz.	ar.	29 l. 10 s. 10 mant.	id.
1281	gen.	10	S. Vito, via de Olzis	7 b. 15 t. e 3 p.	ar.	214 l. 11 s. m.	id.
1282	febb.	23	in Cararia supra Men- cium (Carera)	20 b.	bos.	108 l. m.	id. e A. G. D IV 16
1282	nov.	9	S. Vito, via de Olzis	2 b. 69 t.	vegre	13 l. 9 s. m.	id.
1284	gen.	13	id.	4 b.	ar.	16 l. m.	id.
1284	lug.	17	S. Vito o Correggio	5 b.	ar.	18 l. m.	A. G. Ospedale
1284	ott.	31	—	6 b. 69 t.	pr. cas.	93 l. 13 s. 4 mant.	A. S. Mi. Gradaro
1284	dic.	7	S. Vito, ad Stradelam	7 b.	ar.	57 l. m.	id.
1285	gen.	22	S. Vito Correggio	6 b. 86 t. 11 b. 55 t.	ar. ar.	24 l. m. la b. 12 l. m. la b.	id.
1285	febb.	8	S. Vito	23 b. 6 b. 86 t.	ar. ar.	19 l. m. la b. 24 l. m. la b.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1285	febb.	22	S. Vito	23 b. 57 t.	ar. pr.	448 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1285	mar.	29	id.	7 b. 77 t.	ar.	260 l. 2 s. m.	id.
1286	ag.	15	id.	9 b.	ar.	50 l. m.	id.
1288	mag.	30	luogo Stradella	6 b.	ar.	11 l. 13 s. m.	id.
1289	febb.	8	S. Vito, ad Guastumos e Correggio	50 b. in 5 pezze	pr. ar. bos. cas.	858 l. m.	id.
1289	nov.	29	ad agerem Sprangi S. Vito Levata Braida Longa	5 quart. 5 b. 2 b. 1 e 1/2 b. 7 b.	bos. ar. cas. brolo ar. pr. ar.	66 l. 13 s. 4 m. di un terzo indiviso	A. G. Ospedale
1290	apr.	19	S. Vito	1 b.	ar.	18 l. m.	id.
1291	giu.	17	id.	9 b.	ar.	50 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1291	ott.	16	in Cararia, ad sedam Mincii	3 b. 71 t.	bos.	13 l. m.	id.
1292	gen.	31	S. Vito e Correggio	51 b. in 4 pezze	—	1011 l. 11 s. m.	id.
1292	apr.	29	in Cararia Mentii	22 e 1/2 b.	ar. pr. bos.	164 l. m.	id.
1293	mag.	26	in territorio Menciai	3 b. 67 t.	pr.	66 l. 3 s. m.	id.
1296	febb.	25	S. Vito	4 b. 59 t.	pr. bos.	110 l. 5 s. m.	id.
1298	febb.	9	S. Vito e Correggio	28 e 1/2 b. in 9 pezze	ar. pr. bos.	295 l. 5 s. m.	id. (4)
1299	ott.	11	—	3 b.	ar.	76 l. 10 s. m.	id.
1301	sett.	11	S. Vito	8 b.	ar.	240 l. m.	id.
1301	sett.	30	id.	2 b. 60 t.	—	60 l. m.	id.
1306	ott.	4	supra sedam Menciai	1 e 1/2 b.	bos.	16 l. m.	id.
1312	dic.	21	in Cararia	20 b.	bos.	200 l. m.	id.

(4) Ce n'è a 3 l. la b. (pr. bos. ar.), a 6 (ar.), a 15 (ar.), e a 12 (dom. diretto).

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
CORREGGIO							
1228	dic.	2	in Seda Mencii	2 e $\frac{1}{2}$ b.	—	5 l. m.	A. G. D IV 16
1238	dic.	9	—	38 b. 61 t.	pr. pal.	193 l. 12 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1238	dic.	16	—	1 b.	pr. pal. aq.	50 s. i.	id.
1239	sett.	11	Manso de Fornasari	6 b.	pr. pal.	17 l. i. circa	id.
1249	ott.	8	—	10 b.	ar.	47 l. i.	A. G. D IV 16
1258	mar.	16	—	6 e $\frac{1}{2}$ b.	pr. e salici	156 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1259	gen.	12	—	19 b.	ar.	456 l. m.	id.
1259	lug.	20	—	14 b. 22 t.	ar. pr.	256 l. m. - 9 mant.	A. G. D IV 16
1282	nov.	14	—	2 b. 70 t.	ar. pr.	32 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1285	febb.	20	—	10 b.	ar. pr.	10 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1290	mag.	31	—	5 quart.	pr.	45 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1293	giu.	2	—	5 quart. (metà) l'altra metà	pr. pr.	22 e $\frac{1}{2}$ l. m. 14 l. m.	id.
1293	giu.	25	—	2 t. 7 p.	pr.	19 s. m.	id.
1293	giu.	29	—	12 t.	pr.	4 l. 8 s. m.	id.
1295	mar.	22	—	8 b. 44 t.	pr.	228 l. m.	Catt. CCXLIII

BOCCADIGANDA

1272	febb.	10	—	35 b.	ar. vit. pr.	12 l. m. la b. (stima)	A. S. Mi. S. Chiara
------	-------	----	---	-------	--------------	---------------------------	---------------------

PORTO - SOAVE - S. RUFFINO

1068	gen.	23	Porto, loco Pecialonga	pert. lat. 12 $\frac{1}{2}$ - 11,9 cap. 5 - 6	—	32 s. Veron.	S. A. 5
1175	mag.	9	id. luoghi Aia e Sel- volino	—	zerbo, bos.	4 l. m.	S. A. 30
1221	mag.	11	Soave, apud valem Marchii	2 b. - 16 t.	—	40 s. m.	A. G. D IV 16

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1222	gen.	13	Soave, ad prata Vallis	4 b. - 15 t. in 3 pezze	—	4 e $\frac{1}{2}$ l. Ferr.	A. G. D IV 16
1222	ag.	26	in loco Greçola	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	44 s. i.	A. S. Mi. S. Ruffino
1222	ag.	27	ad puteum Deraxium	1 b. 42 t.	ar.	24 s. - 4 imp.	id.
1222	sett.	2	ad S. Daniellem	1 b. 37 t. e $\frac{1}{2}$	ar.	44 s. 4 e $\frac{1}{2}$ imp.	id.
1222	sett.	5.6	id.	3 b. 64 t.	ar.	10 l. - 6 s. m.	id.
1223	mag.	14	Soave, in Ronco Mauro, Frosctuli	6 b. 43 t. in 2 pezze	ar.	6 e $\frac{1}{2}$ l. i.	A. G. D IV 16
1239	—	—	Soave, (stima)	1 b. 1 b.	ar. bos.	3 l. m. 6 l. m.	A. G. T I
1240	gen.	30	Porto, luogo Rivanelle	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	38 l. m.	A. G. Ospedale
1250	gen.	6	id. vignali di Sovigo	2 b. 31 t.	vit.	21 l. 7 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1251	mar.	17	—	1 b.	vit.	9 l. m.	Catt. CXXIX
1252	gen.	12	Porto, contr. S. Agnese	8 b.	ar. pr. vit. pal.	128 l. i.	A. S. Mi. S. Agnese
1258	lug.	16	—	4 b. 1 t.	vit.	132 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1264	dic.	1	Porto-Soave, contr. Sel- volino	10 b.	ar.	18 l. m.	Catt. CLXV
1265	ott.	24	Oltre il ponte dei Mo- lini, luogo Iuvanelle	2 b.	ar.	43 l. m. la b. (stima)	A. G. Ospedale
1267	sett.	14	—	6 b.	vit.	120 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1268	mar.	21	S. Ruffino	6 b. 85 t.	pr.	329 l. 4 s. m.	Catt. CLXXVII
1273	gen.	16	Fuori Porta Molina, contr. Opi	8 b. 73 t.	ar.	222 l. 14 s. m.	Catt. CLXXXVIII
1281	gen.	10	Porto, contr. Sovigo	4 b. 84 t.	vit.	196 l. 3 s. 9 mant.	A. S. Mi. Gradaro
1283	febb.	7	Porto, contr. Albara	2 b.	ar.	31 l. m.	A. G. Ospedale
1285	dic.	22	—	2 b. 3 t.	ar.	45 l. 13 s. m.	Catt. CCXV
1290	gen.	26	Soave, luogo Ronci	6 b.	ar.	24 l. m.	A. G. D IV 1
1292	gen.	20	Porto, contr. Frasonere	1 b.	vit.	50 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1293	giu.	6	Porto, contr. Rivanelle	4 b. 11 b. 4 b.	ar. ar. con rasoli pr.	40 l. la b. 40 l. la b. 42 l. la b. (stime)	A. S. Mi. S. Bened.
1295	ott.	28	id. contr. Vallena	1 b.	vit.	24 l. m.	A. G. D IV 16
1312	febb.	17	id. in vignalibus Mantue	3 b. 8 p.	ar.	126 l. m.	Catt. CCCXVI
1312	sett.	15	Porto, in vignalibus, contr. S. Cristoforo	3 b. 12 t.	ar.	131 l. 5 s. m.	A. S. Mi. S. Agnese

M ARMIROLO CON BANCOLE

1266	giu.	5	Marmirolo, S. Brizio	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr.	36 l. m.	A. G. D IV 16
1266	ott.	23	id. ad Brolum e Valle	1 b. 60 t.	pr.	29 l. 7 s. m.	id.
1269	nov.	23	id. in capite roncorum	6 b. 99 t.	ar. pr.	128 l. m.	id.
1269	nov.	23	id. id.	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	30 l. m.	id.
1271	giu.	3	id. Bodrio e S. Brizio	5 b.	ar. pr.	30 l. m.	id.
1279	lug.	20	—	14 b.	ar.	21 l. m.	id.
1280	febb.	14	Marmirolo, extra burgum	2 b.	ar.	26 l. m.	A. G. D IV 1
1281	mar.	1	id. Casale, e ad Lanz ...	3 b. in 3 pezze	ar.	39 l. m.	id.
1281	mar.	29	id. in Casali apud fossatum Credarii	2 b.	vegre	36 s. m.	id.
1282	nov.	22	Bancole	10 b.	ar.	7 l. 5 s. m.	id.
1285	giu.	30	Marmirolo, contr. Malanorum	6 b.	ar.	100 l. m.	id.
1287	nov.	3	id. in Budrio	1 b.	pr.	18 l. m.	id.
1287	nov.	29	id. id.	2 b.	pr.	18 l. m.	id.
1288	lug.	22	id. ultra Ridum	2 b.	ar.	47 l. m.	id.
1294	febb.	27	id. Ançoellum	1 b.	ar.	15 l. m.	id.
1298	apr.	17	id. ad Casale	5 quart.	pr.	18 l. m.	id.
1298	nov.	4	id. contr. Cornalis	4 b. 72 t.	ar.	42 l. 10 s. m.	id.

DATA	LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE	
GOITO						
1028	febb. 13	Goito e luoghi Rasco, Guadrisingo, Buscalio, Casalicho de Longovardi, campania Godi, Caminiana, prato Suavelo, Spexa, Boina...glio sul Mincio, Pultariono presso il Caldone	6 iug.	—	30 den. arg.	R. M. 54
1079	febb. 17	Goito, luogo Argane	... t.	vit.	14 s. den. arg.	R. M. 98
1143	dic. 13	in Canduncello	lat. pert. 16 e $\frac{1}{2}$ cap. 5-3,2	ar.	3 s. m.	R. M. 254
1143	dic. 13	id.	2 pezze: 1 ^a lat. pert. 1,9-3-2 p. lat. pert. 16 e $\frac{1}{2}$ 2 ^a cap. pert. 2 e $\frac{1}{2}$ lat. pert. 16 e $\frac{1}{2}$	> ar.	35 Milan.	R. M. 255
1180	ott. 28	braida Grimaldo prope Campaniam	lat. pert. 21 cap. per. 7,10 - 9,1	clausura con viti	3 e $\frac{1}{2}$ l. m.	R. M. 403
1197	nov. 20 e 21	ultra Campaniam in vineo qui dicitur Breda Rimoldus	clusum unum	—	26 l. m.	R. M. 601
1275	apr. 9	ad Dossum Gaçii	2 b.	ar.	15 s. m.	A. S. Mi. Varie

CERESARA

1199	—	Ceresara, luogo Casale	—	ar.	3 l. m.	R. M. 639
1212	febb. 26	id. luogo Castionus Lovolus	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 l. den. m. d'arg.	A. G. D IV 16
1223	sett. 9	id. id.	2 b. 23 t.	ar.	10 l. 5 s. m.	id.

CERLONGO

1223	gen. 9	Cerlongo, ad S. Bartholameum	$\frac{3}{4}$ di b.	ar.	> 5 l. 3 s. m.	A. S. Mi. Varie
		id. non longe a Cona Stramazii	1 b.	ar.		
		id. ad Mothelinos	1 b.	ar.		

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
------	--	--	-------	--------	---------	--------	------

VOLTA

1232	giu.	2	ad Albaram	4 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr.	4 l. 7 s. i.	A. V. vol. I, c. 86
1297	apr.	18	contrada Runchi	9 b.	ar.	34 l. m.	Catt. CCXLIX

ROVERBELLA

1281	febb.	6	—	6 b. - 17 t.	ar. bos.	17 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. G. D IV 1
1285	sett.	1	—	52 b. in 2 pezze	ar. vit.	16 l. m.	id.
1294	mar.	1	contrada clausure Busso- rum	12 b.	ar. pr. bos.	20 s. veneti grossi	id.
1294	mar.	20	in ronco Bruçelle	$\frac{1}{2}$ b.	bos.	30 s. m.	id.

CASTIGLIONE MANTOVANO - CASTEL BELFORTE

1216	dic.	23	villa Pristinaria, luogo Pa- lus Sangenaria	5 b. - 28 t.	ar.	7 l. 2 s. m.	A. G. D IV 16
1226	mar.	13	Castiglione Mant., luogo Cantonus	1 b.	ar.	4 s. i. (stima)	S. A. 106
1230	ott.	16	Castiglione Bonafisso, luogo Grexano	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	17 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1234	febb.	9	Castiglione Mant., luogo Fortarellus id. Bosco Malus	— —	ar. pr.	> 9 s. i. la b. (stima)	Catt. XCVI
1235	ag.	12	Castiglione, apud viam euntem Tombe	4 b.	ar.	22 l. 6 e $\frac{1}{2}$ s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1246	ag.	10	Castiglione Bonafisso, contrada via della Valle	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	6 l. 12 imp.	id.
1256	lug.	21	Castiglione Bonafisso	8 b.	ar.	12 l. i.	id.
1286	mar.	11	id. Mant.	5 b.	ar.	30 l. m.	A. G. D IV 16
1288	febb.	21	id. Bonafisso	3 b.	ar.	7 l. 13 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1288	nov.	19	id. Mant.	20 b.	pr.	40 l. m.	A. G. D IV 16
1294	febb.	28	id. Mant., Persol- cato	3 b.	pr.	4 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1295	mar.	28	Castiglione Mant., Cornaleto e Brucelle	7 b.	ar.	46 l. m.	A. G. D IV 16
1298	sett.	26	Castiglione Bonafisso, contrada Grezza	3 b.	ar. pr.	34 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara

S. GIORGIO

1222	dic.	6	luogo Ulmus	3 b. in 2 pezze	ar. vit.	20 l. m. (ma vale per 4 anni)	A. S. Mi. S. Chiara
1222	dic.	6	tra la via grande e la via di Boccabusa	8 b. 26 t.	ar.	18 l. i.	id.
1223	gen.	15	id. id.	8 b. 16 t.	ar.	18 l. i.	id.
1223	mar.	12	supra stratam plubicam	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	30 s. i.	id.
1225	ott.	26	luogo Campagnola	1 b. 43 t.	ar. con qualche vite	16 l. m.	Catt. LXXVI
1226	apr.	$\frac{15}{16}$	in videtto Ulmi	2 b. 18 t.	ar. e «plantedate»	30 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1227	mar.	18	apud Tumbecolam	8 b. 64 t.	ar.	35 l. 3 s. m.	Catt. LXXVIII
1227	apr.	1	luogo Campagnola	1 b. 22 e $\frac{1}{2}$ t.	ar. vit.	20 l. - 8 s. m.	Catt. LXXX
1228	apr.	13	—	3 b. 1 terz.	ar.	18 l. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1248	ott.	11	—	13 b. 1 quart.	vit.	100 l. i.	id.
1252	mar.	20	—	7 b. 70 e $\frac{1}{2}$ t.	ar.	84 l. 15 s. i.	A. S. Mi. Gradaro
1253	mar.	4	—	2 e $\frac{1}{2}$ b.	pal. aq.	5 l. i.	A. S. Mi. S. Giov.
1260	ag.	25	braidia S. Nazari	3 quart.	ar.	9 l. m.	A. G. Ospedale
1263	nov.	18	—	2 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 l. m.	A. G. D IV 16
1264	nov.	21	presso la fossa del borgo	2 b. 70 t.	ar. ort.	35 l. la b.	A. S. Mi. S. Chiara
1274	ott.	13	Vivarius	1 b. 90 t. (2 terzi)	ar.	42 l. m.	A. G. Ospedale
1279	nov.	5	—	1 b. 1 terz.	vit.	48 l. m.	A. S. Mi. Varie
1281	nov.	9	Legrezola	7 b.	ar.	28 l. m.	A. G. D IV 16
1284	dic.	6	ad Casale	1 b.	ar.	14 l. m.	A. S. Mi. Gradaro

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1293	dic.	8	Vignale di S. Giorgio, contrada S. Lazaro	1 b.	vit.	33 l. m.	A. G. D IV 16
1304	giu.	28	ad vignale Standalorum	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	48 l. m.	A. S. Mi. Varie
1310	mag.	5	Cania	2 b.	ar. vit.	12 l. m.	Catt. CCLXXXXIII
1323	gen.	27	contrada fosse Veronesie	1 b.	vit.	34 l. m.	S. A. 245
1325	apr.	10	Ronchalius	3 quart.	ar. vit.	8 l. m.	Catt. CCCLXXXI
1326	gen.	8	Molinarie	2 b.	vit.	72 l. m.	Catt. CCCLXXXVI

CIPATA

1198	apr.	16 ^e 18	Cornu	lat. pert. 10 e $\frac{1}{2}$ - 22 e $\frac{1}{2}$ cap. pert. 4 e $\frac{1}{2}$ - 6,2	ar.	5 l. 3 s. m.	R. M. 615
1223	sett.	24	in Credario	1 b.	vit. e salici	11 l. 3 s. m.	A. S. Mi. Gradaro
1227	sett.	4	supra Agreçolam	2 b.	vit.	24 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1232	mar.	19	—	2 b.	vit.	60 l. m.	A. S. Mi. Gradaro
1233	mar.	4	intus Casale	2 b. 64 t. in 2 pezze	vit.	43 l. - 2 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1233	dic.	21	ad dosum Aderbasii in Valdris	2 e $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	18 l. m.	id.
1234	mag.	6	in Credario	5 b. - 9 t.	ar. vit.	35 l. 6 s. 6 imp.	A. S. Mi. Gradaro
1234	ott.	7	in Casali	38 t. - 2 p.	ar.	35 e $\frac{1}{2}$ s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1235	mag.	6	...çano	1 b. 22 t.	ar.	48 s. i.	id.
1269	nov.	8	—	—	ar. vit.	4 l. 10 s. m. la b. (stima) 21 l. m. la b. (stima)	id.
1304	ott.	23 ^e 26	in Valdariis	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	27 l. m. la b. (stima)	A. S. Mi. S. Giov.
1307	mar.	16	Casale vetus contrada Tecii sive Casa- lis veteris	45 b. 35 t. 2 b. 79 t.	ar. vit. ar.	2022 l. m.	Catt. CCCXLXV
1328	gen.	17	contrada Somevigi	1 b.	ar.	39 l. m.	id. CCCLXXXIV
1328	apr.	5	id. id.	1 b.	ar.	40 l. m.	id. CCCLXXXVI

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
FORMIGOSA (E CONIO)							
1070	mar.	15	Puteo Antico	lat. pert. 3,14 - 10,2 cap. pert. 3,3 - 4 cucula p. 24 - 20 cucula p. 15 - 10	casa e vacua		
			id.	lat. pert. 6,5 - 6,3 cap. pert. 1 - 0,10	ar.	> 15 den. Veron. d'argento	R. M. 90
			Cuguzo	lat. pert. 5,5 - 5,5 cap. pert. 3 - 3	(ar.) vit.		
1071	gen.	15	—	lat. pert. 8 e 1/2 - 8 cap. pert. 4 e 1/2 - 3 e 1/2	vit.	16 s. Veron.	S. A. 6
1076	febb.	12	Tonfilo	lat. pert. 10 - 10,4 cap. pert. 5,7 - 4,5	vit.	3 l. Veron.	S. A. 7
1079	ag.	10	in fundo Muciclini	lat. pert. 18 - 16,2 cap. pert. 6,2 - 6,8	ar.	24 s. Veron.	S. A. 8
1083	nov.	2	in fundo Carpini	lat. pert. 7 cap. pert. 4 e 1/2 - 1	vit.	19 s. Veron.	S. A. 10
1180	lug.	20	in Campomalo iuxta Gritiam	—	pr.	7 s. m.	A. S. Mi. Varie
1198	gen.	9	—	—	ar.	48 s. m.	R. M. 606
1202	ott.	8	apud vineas ad Dossum apud Nucem Marthe ad Nucem Gaitam ad Pirum Michaellem supra Laderbasium prope Fontanam Blancam prope viam Saccolam prope Saragolam ad viam Antigam supra viam Cornaletti in Cisergano in Lavaclio prope viam Lavacli Longi supra viam de Arceris	> 6 b. - 4 t. in 24 pezze	2 casam. e (ar.)	28 s. m. la b. (stima)	A. G. D iv 16 b.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1208	giu.	24	in Capanea	3 b.	ar.	3 l. 12 s. m.	A. S. Mi. Gradaro
1217	dic.	23	non longe a ponte Latherbassi	—	ar.	28 s. m. la b. (stima)	A. G. D IV 16
1230	mar.	1	Vallis de Airaldo	7 b. in 3 pezze	ar.	8 l. - 6 s. i.	id.
1232	lug.	23	terr. Formigose, in clausura	2 b. - 20 t. 40 t.	vit. salici	40 l. m.	Catt. XCIII
1242	nov.	1	terr. Conii, supra viam Vivarii	1 b.	ar.	7 l. m.	A. G. Ospedale
1245	ott.	24	supra viam de Archerio	1 b. 22 t.	ar.	53 s. i.	Catt. CVII
1246	giu.	20	terr. Conii de Iudeis	3 e $\frac{3}{4}$ b.	bos. pr. pal.	8 l. m.	A. G. Ospedale
1247	gen.	24	id. Iudeorum	62 b. in 11 pezze	ar. cas. pr. vit. pal.	139 e $\frac{1}{2}$ l. i.	id.
1247	apr.	30	id. id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	pr. pal.	40 s. i.	id.
1251	mar.	11	luogo Vales	3 b. 21 t.	ar.	16 l. 12 imp.	Catt. CXXVII
1251	mar.	11	luoghi Tonfius, Lavaclus longus	6 b. in 3 pezze	ar. e parte vit.	60 l. m.	Catt. CXXVIII
1251	dic.	4	sul Mincio	20 b.	incolte	30 l. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1252	febb.	28	luogo Dosso	3 b. 28 t.	ar. vit.	28 l. m.	A. S. Mi. S. Bartol.
1254	febb.	14	luogo Tonfius	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	4 e $\frac{1}{2}$ l. i.	Catt. CXXXV
1259	ag.	19	ad viam Archerii	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. 9 s. m.	Catt. CLII
1270	febb.	15	in Campanea in valle Peredello presso Campo malo	2 b. 1 b. 1 terz.	ar. ar.	15 l. m.	A. G. Ospedale
1273	mar.	9	in Conium indeorum	1 b. 1 terz.	ar.	6 l. m.	id.
1280	gen.	17	id. id.	7 b. 12 t. e 9 p.	ar. vit.	87 l. 5 s. m.	id.
1282	ott.	18	ubi dicitur Evolus	75 t. 7 oncie	ar. vit.	14 l. 5 s. m.	Catt. CCI
1297	nov.	16	contrada Baxoaria	2 b.	ar.	10 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1298	febb.	1	ad vicum Malesum	13 b.	ar.	71 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
BARBASSO							
1088	nov.	14	Corte Barbasso con le ville di Carzedole, Roncoferraro, S. Martino, e Governolo	—	—	300 l. den. Mil. d'argento	R. M. 108
1198-9	—	—	nemus Manice	—	—	600 l. m.	R. M. 652
1213	mag.	15	—	46 b. 2 t. in varie pezze	ar.	80 l. m.	S. A. 67
1229	ag. sett.	1-2 27	luogo Quadri	32 e $\frac{1}{2}$ b.	cas. vit. ar. pr.	195 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1233	mar.	5	luogo Lentecarius	3 b.	ar.	30 s. i. la b. (stima)	A. G. D IV 16 b.
1239	—	—	Silva Poltronorum sul Derbasco	—	ar. cas. bos. vit.	20 s. i. la b. 50 id. 50 id. 40 id. (stime)	A. G. T 1
1248	febb.	20	in Adherbaxo, luogo e contrada Pont Merlanus	19 b.	ar. vit. pr.	63 l. - 3 s. i.	A. S. Mi. S. Bartol.
1284	mag.	23	—	1 b. 25 t.	ar.	7 l. 2 s. m.	A. G. D IV 16
1298	mar.	23	Villanova sul Derbasco	1 b.	ar.	3 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara

CARPINETA - BIGARELLO

1202	ott.	17	Carpineta, fondo Coazia	17 b.	bos.	42 l. m.	A. G. D IV 16
1202	nov.	19	id. id.	13 b.	bos.	29 l. 15 s. m.	id.
1203	gen.	31	id. id.	13 b. 68 t.	bos.	40 l. m.	id.
1217	dic.	30	Bigarello, luogo Quoça	—	con bos.	30 s. i. la b. (stima)	id.
1218	dic.	$\frac{29}{30}$	id. id.	—	—	id.	id.
1223	ag.	30	id.	—	pr.	3 l. i. la b. (stima)	A. S. Mi. S. Chiara
1228	sett.	11	Carpineta luogo Coazia	6 b.	ar.	34 l. 4 s. m.	A. G. D IV 16
1229	sett.	16	id. id.	10 b.	ar.	57 l. m.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1229	nov.	29	Carpineta	40 b. 30 b.	vit. bos. vit. pr.	201 l. m.	A. G. D IV 16
1280	nov.	21	id.	13 e $\frac{1}{2}$ b. 1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit. ar.	57 l. m.	A. G. D IV 1
1281	dic.	17	Carpeneta Agnellorum, sive S. Marchi	—	vegro	$\frac{1}{3}$ di l. la b.	A. G. D IV 16

CARZEDOLE - RONCOFERRARO

1164	apr.	6	Carzedole territorio (pres- so il bosco di Carpeneta) e villa	6 pezze : 1 ^a pert. 21-23,2 20-21 2 ^a 16 14-13 3 ^a 98-91 78-95 4 ^a 8-4 98 5 ^a 4-4,4 25 6 ^a 11-10 3-4	> ar. cas. vit. cas. vit.	> 19 l. 4 s. m.	R. M. 325
1197	febb.	8	Carzedole	32 b. 33 t. 9 p. in 3 pezze	—	86 l. 5 s. m.	R. M. 575
1199	febb.	6	id.	31 b. 18 t.	—	78 l. - 2 s. m.	R. M. 636
1200	nov.	11	id.	15 e $\frac{1}{2}$ b.	—	26 l. m.	R. M. 677
1202	ott.	12	id. ?	1 b.	—	3 l. m.	A. G. D IV 16
1206	mag.	24	id.	4 b.	ar.	16 l. m.	id.
1213	nov.	30	id.	19 b.	ar. vit. e 1 casam.	60 l. m.	id.
1217	dic.	14	id. supra viam Man- tuanam	—	ar.	23 s. i. la b. (stima)	id.
1218	lug.	20	id. in manso de Car- narolis	23 b. 35 e $\frac{1}{2}$ t. in 2 pezze	—	21 l. 7 s. 2 me- zani	id.
1218	dic.	28	id. luogo Petia Longa	—	ar.	18 s. i. la b. (stima)	id.
1219	gen.	16	id. in manso de Car- narolis	9 b. in 2 pezze	—	27 l. m.	id.

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1219	mar. 9	Carzedole	20 b.	—	36 l. i.	A. G. D IV 16
1220	sett. 10	id.	39 b. 2 e $\frac{1}{2}$ t. in 5 pezze	—	58 l. m.	id.
1222	dic. 23	Roncoferraro, in curia S. Martini, S. Calxano	43 b. in 3 pezze	vit. cas.	25 s. i. la b. (stima)	A. S. Mi. S. Chiara
1225	febb. 18	Carzedole	26 b. in 4 pezze	ar. pr.	40 l. i.	A. G. D IV 16
1225	sett. 5	terr. Castellarii seu Careçetuli, ad Conam Gisulfam supra fossatum novum	33 b. 24 t. in 3 pezze	ar.	70 l. - 4 s. m.	S. A. 104
1226	nov. 6	Carzedole, ad viam Bigarelli	3 b.	ar.	8 l. - 4 s. m.	A. G. D IV 16
1227	mar. 22	Carzedole	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. m.	id.
1227	lug. 1	id. e Barbasso	56 b. 20 t. in varie pezze	cas. ar. pr. vit.	140 e $\frac{1}{2}$ l. m.	id.
1227	nov. 6	id.	4 b. 79 t.	cas. pr. ar.	18 l. 3 s. i.	id.
1228	mag. 24	id.	48 b. 40 t. in 2 pezze	ar.	65 l. 7 s. i.	id.
1230	apr. 11	id. luogo Braide	1 b. - 4 t.	—	19 s. i.	id.
1231	mar. 1	id. luogo Scorzarollo	11 b.	—	10 l. m.	id.
1231	dic. 9	id.	3 b. - 18 t.	ar.	4 l. i.	id.
1232	dic. 3	id.	11 b. 30 t.	ar. pr. cas.	22 l. 6 s. m.	id.
1234	giu. 20	Aderbarxium	1 b. 56 t.	ar. pr. cas.	4 l. 14 s. m.	id.
		Carzedole	cas.	4 l. m. la b. (stima)	
1235	mar. 29	id.	4 b.	ar.	46 s. i. la b.	
		id.	8 b.	ar.	50 id.	A. G. D IV 16 b.
		id. Prata	10 b.	ar.	40 id. (stime)	
1235	mar. 31	id.	8 b.	ar.	8 l. 4 s. i.	A. G. D IV 16
1235	giu. 20	id.	7 b. 1 b.	ar. seminaria	7 l. i.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1235	dic.	20	Carzedole, Gaçolus	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 s. i. (stima)	A. G. D IV 16
1235	dic.	20	id. Carnarolum Ronchi	4 b.	ar.	15 s. i. la b.	id.
			id. iusta fosatum grandum	2 b.	ar.	40 id.	
			id. a vineis Brixo- morum	1 e $\frac{1}{4}$ b.	ar.	20 id. (stima)	
1236	mar.	17	id. ? villa Meiannorum	6 b.	ar.	6 l. i.	id.
1237	dic.	18	id. luogo Carnarolum	3 b.	ar.	10 s. i. la b. (stima)	A. G. D IV 16 b.
1237	dic.	18	id. in Scorzarolo	8 b.	ar.	25 id.	id.
1237	dic.	18	id. id.	8 b. 2 b.	ar. ar.	25 id. 20 id.	id.
1237	dic.	22	id. (Cipata)	8 b. 3 b. 2 b.	ar. ar. ar.	19 e $\frac{1}{2}$ l. m.	A. G. D IV 16
1238	dic.	18	id.	11 b. in varie pezze	ar. bos.	33 l. m.	id.
1239	mag.	3	id.	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr.	8 l. m.	id.
1241	gen.	12	Roncoferraro	4 b.	ar.	36 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1242	nov.	29	Carzedole, in burgo	1 quart.	ar.	30 s. m.	A. G. D IV 16
1243	ag.	15	id.	1 terz.	ar.	30 s. m.	id.
1243	dic.	9	id.	3 b.	ar.	4 l. i.	id.
1246	mar.	22	id. ad ronos de Ze- nariis	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 s. i.	id.
1247	nov.	3	id. luogo Forestus	18 b.	ar. pr.	20 l. m.	id.
1247	dic.	2	id. supra fosatum Zosum	7 b.	ar.	10 l. m.	id.
1248	mag.	21	id.	25 b. in 2 pezze	ar.	20 l. i.	id.
1249	ag.	19	id.	23 b. in 2 pezze	ar. bos.	23 l. m.	id.
1251	nov.	22	id. in Gazolo	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	50 s. m.	id.
1253	gen.	31	id.	3 b.	ar.	3 l. i.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1254	mag.	22	Carzedole	1/2 b.	ar.	10 s. i.	A. G. D IV 16
1255	mag.	2	id.	10 b.	ar.	10 l. m.	id.
1256	ott.	31	id.	10 b. 5 t.	ar.	10 l. i.	id.
1274	gen.	5	id.	6 b.	ar.	49 l. m.	id.
1280	febb.	10	id.	1 b.	ar.	4 l. m.	id.
1284	mar.	4	id. Dosso Ravasi	30 b.	ar. vegro	38 l. m.	id.
1284	ott.	18	in terr. Silvarum sive Casteleti	15 e 1/2 b.	vit. (nuova)	16 l. m.	A. G. D IV 1
1284	dic.	6	Roncoferraro, sul Corvolo	50 b.	vegro	100 l. m.	A. G. D IV 16
1286	lug.	11	Carzedole	4 e 1/2 b.	vegro	4 e 1/2 l. m.	id.
1287	mar.	2	id. in valle Ayraldi	6 b. 11 t.	ar.	6 l. m.	id.

GINEPRE - GOVERNOLO - CAMPOSOMMARO

1044	mag.	14	Corte di Governolo	400 iug.	monte, torre cappella, case	R. M. 64
1139	dic.	29	id. id. luogo Camposomario	600 iug. lat. pert. 25,9 - 25,9 cap. pert. 10 - 2 p. - 8 e 1/2	gerb. bos. —	10 s. 2 den. Luc.	R. M. 240
1176	nov.	7	id.	5 iug.	pr. bos. ar.	7 l. m.	R. M. 379
1176	nov.	9	id.	pr. bos. ar.	30 l. m.	R. M. 380
1190	apr.	6	id. 4 b. 10 t.	pr. bos. (ar.)	40 l. Mil.	R. M. 466
1202	mar.	30 o 31	id.	2 b.	con bos.	36 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1216	febb.	2	id.	7 b.	ar.	21 l. m.	id.
1217	mar.	20	id.	1 e 1/2 b.	pr.	3 l. m.	id.
1222	dic.	23	id.	37 b.	ar. pr. bos.	30 s. i. la b. (stima)	id.
1225	apr.	10	id.	20 b.	—	100 l. m.	id.
1227	mag.	12	Zenevre (Seda Mencii)	36 b.	pr. pal. aq.	72 l. - 30 imp.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1250	ott.	1	Camposommaro	9 b. in 2 pezze	ar. vit. cas.	32 e $\frac{1}{2}$ l. i. per un quarto	A. S. Mi. S. Chiara
1254	mar.	22	Çenevrio	1 b.	ar.	18 l. m.	id.
1259	gen.	22	—	2 b.	ar.	20 l. m.	A. G. Ospedale
1260	mar.	11	Ginepro, sul Mincio	1 b.	ar.	24 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1263	ott.	27	id.	1 b.	ar.	5 l. i.	id.
1267	gen.	18	id.	38 t.	vit.	9 l. 8 s. m.	id.
1268	febb.	1	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. 15 s. m.	id.
1268	febb.	1	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 l. 10 s. m.	id.
1270	nov.	25	Governolo	1 b. 60 t.	ar. vit.	36 l. m.	A. G. D IV 16
1271	gen.	27	Camposommaro	4 b.	ar. vit.	120 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1280	gen.	29	Ginepro	8 b. 32 t.	ar.	61 l. 12 s. m.	id.
1283	mar.	15	S. Martino in Fissero	1 quart.	pr.	20 s. m.	A. G. D IV 16
1284	ag.	30	Governolo, luogo Barocio	10 b.	ar.	75 l. m.	id.
1290	febb.	17	S. Martino in Fissero	2 b.	vit.	29 l. m.	A. G. D IV 1

POLETTO

1229	ott.	4	Poletto	18 b.	—	123 l. 5 s. m. e 2 mant.	A. S. Mi. S. Chiara
------	------	---	---------	-------	---	--------------------------	---------------------

QUINGENTOLE - PERAROLO

1205	ott.	11	Perarolo, in hora Porti Righetti, luogo ad Strinatos	2 b. 20 t.	—	> 3 l. 40 mant.	A. S. Mi. S. Chiara
			ibid. luogo Clausura (Padi)	1 e $\frac{1}{2}$ b.			
1232	mar.	26	Quingentole, luogo Palus Maior	3 b.	ar. bos.	14 l. - 4 s. m.	A. G. D IV 16
1239	dic.	23	Quingentole	37 t.	ar.	37 s. i.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
1266	sett.	1	Quingentole	3 quart.	ar.	16 l. m.	Catt. CLXXIII
1267	gen.	22	id. luogo Spelanelo	2 e $\frac{1}{2}$ b.	pr. bos.	2 l. 5 s. m.	id. CLXXIV

MULLO

1117	mar.	15	Corte di Mullo, castello e chiesa di S. Andrea (parte)	—	—	50 l. den. Mil. vecchi arg.	R. M. 176
------	------	----	--	---	---	-----------------------------	-----------

BONIZO - BORGOFRANCO

1239	—	—	Borgofranco (Porto Bonizo e Canedolo)	(stime per b.)	ar. ar. ar. bos. ar. pr. ar. vit.	da 55 a 60 s. la b. 25 s. i. la b. 20 id. 30 id. 40 id.	A. G. T 1
------	---	---	---------------------------------------	----------------	---	---	-----------

FELONICA

1239	mag.	23	S. Vittore	3 b.	ar.	51 l. 12 e $\frac{1}{2}$ s. m.	A. V. vol. II, c. 22 v.
1240	lug.	6	id. in bragida monasterii (di Felonica)	5 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	33 l. i.	id. id. 43 v.

TORRICELLA

1235	gen.	23	Torricella, luogo Farruli	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	4 l. m.	A. S. Mi. S. Chiara
1267	nov.	23	id. apud aggerem ville	14 b. 66 t.	ar.	60 l. m.	A. G. D IV 16

SAVIOLA

1254	lug.	2	presso l'argine di Po	3 b. 29 t.	ar.	26 l. 8 s. 8 imp.	A. S. Mi. S. Chiara
1225	gen.	23	id. id. id. e in ghiara (piccola pezza)	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 l. i.	id.
1225	dic.	16	—	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	8 l. i. la b.	id.
1270	gen.	25	—	1 b.	ar.	9 l. m.	id.
1299	sett.	5	—	2 b.	ar.	12 l. m.	S. A. 218

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO	SEDE
PEGOGNAGA - RONCORLANDO							
976	lug.	21	(corte sul Po in fundo Marmoriole) e in Runco de Rolando sul Po, presso Pegognaga	200 iug.	—	(prezzo complessivo con altri luoghi)	R. M. 36
1246	sett.	10	Reda	50 t.	ar. pr.	55 s. i.	A. G. D IV 16
1248	nov.	10	id.	2 b.	ar.	6 l. i.	id.
1249	febb.	24	Roncorlando, oltre Zara, cioè in Berxano	1 b. 22 t.	—	3 l. 12 s. i.	A. S. Mi. S. Chiara
1287	ag.	15	Pegognaga	3 b.	ar.	10 l. m.	A. G. D IV 16

GONZAGA - PALIDANO - POLESINE

1226	dic.	2	Lecto Paludano	3 b. 12 t. in 3 pezze	ar. vit.	29 l. m.	A. S. Mi. S. Bened.
1235	giu.	17	terr. di Gonzaga, in Lecto Paludano	1 b. 19 t. in 2 pezze	cas. vit.	7 l. 12 e $\frac{1}{2}$ s. i.	id.
1235	ag.	4	terr. di Gonzaga, in Lecto Paludano	2 b. 20 t.	ar.	9 l. 2 s. i.	id.
1240	mag.	3	Polesinolo	9 b. 19 t.	ar.	37 l. i.	A. G. D IV 16
1241	ott.	20	Polesino Longo	5 b. in 2 pezze	—	59 s. i. per b.	id.
1251	apr.	14	Gonzaga, luogo Claviga	6 b.	ar.	4 e $\frac{1}{2}$ l. i.	id.
1251	apr.	29	Gonzaga - Polesine	46 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	93 l. i.	id.
1252	apr.	6	Gonzaga, palude Dolçola	1 b.	ar.	40 s. m.	id.
1270	febb.	22	Polesine (e Migliaretto)	15 b. $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	100 l. m.	id.
1283	giu.	20	Polesine - Pegognaga, luogo Reta	5 b.	ar.	10 l. m.	id.

APPENDICE

Prezzi di vendita del dominio

DATA	LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
FUORI AQUADRUCIO FINO A CASTELNUOVO				
1141	giu. 9	Castelnuovo	—	24 den. Mil.
1147	febb. 4	« in capite Mo... non longe ab eccl. S. Bartholomei »	vit.	—
1195	nov. 30	Castelnuovo, contr. Cornalesca Portinarolo	22 iug. in 11 pezze	cas. vit. ar. bos. pr. —
1221	giu. 2 ^e ₁₄	in videto S. Bortolomei	—	ar. vit. 57 l. i.
1223	giu. 14	Castelnuovo	8 b.	vit. 16 l. i. (stima)
1233	gen. 10	Scorticacano in vignalibus Mantue	1 b.	ar. vit. (rasoli) 14 s. m.
1234	febb. 5	id. id.	1 e 1/2 b.	ar. —
1241	mar. 3	Roverina	3 quart.	vit. —
1259	apr. 21	ad motexellam d. Moretti de longo Mincii sulla riva del lago superiore	—	bos. pal. 15 l. m.
1260	mar. 8	in Cartinis in vignalibus Mantue	1 e 1/2 b.	vit. 15 l. m.
1265	febb. 12	Prata Rimoldus	1 e 1/2 b.	vit. 14 l. m.
1265	mar. 29	Teze de' Scarcosi	4 b.	ar. —
1272	sett. 30	Braida Grimoldi infra vignalia Mantue	7 quart.	ar. —
1272	dic. 6	Cartine	1 e 1/2 b.	vit. 18 l. m.
1273	mag. 8	id.	6 b.	ar. 60 l. Raven.
1274	sett. 8	Scortegacano	1 b.	vit. 11 e 1/2 l. m.
1275	sett. 8	id.	1 b.	vit. —
1276	febb. 3	Fossa dei ladroni, presso il lago	1 b.	vit. —
1277	mag. 8	Scortegacano	1 b.	vit. 12 l. m.

II.

utile; investiture; canoni

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
- CURTATONE - MONTANARA			
—	—	S. A. 26	« Refutatio » all'abate.
6 l. Mil.	2 den. Lucensi	R. M. 268	Prelaz. al padrone per 24 den. Lucensi meno in caso di vendita; altrimenti, diritto d'investitura di 24 den. dal nuovo acquirente.
220 l. m.	2 mant.	R. M. 556	—
2 s. m.	2 mant.	A. S. Mi. S. Bartol.	Il fitto era stato prima di 2 lucensi.
—	dec.	A. S. Mi. S. Bened.	La dec. venne valutata, per allodiazione, 40 s. i.
12 mant.	2 st. fr., dec.	A. G. D IV 16	—
6 s. m.	3 st. fr., dec. vino	id.	« Ad vineas plantandas » entro 6 anni.
12 imp.	2 terz. fr.	id.	Terza parte indivisa.
15 s. m.	1 mina fr.	S. A. 48	—
15 s. m.	3 mine fr., dec.	A. G. D IV 16	—
30 s. m.	1/2 baceta d'olio	Catt. CLXVII	Il venditore del dom. utile aveva a questo fitto la terra dalla chiesa di S. Damiano; subaffittò per 3 st. fr. e dec.
—	metà frutti	A. S. Mi. S. Chiara	Fitto per un anno.
20 s. m.	3 st. 1 mina fr., dec.	A. G. D IV 16	—
18 s. m.	3 mine fr., dec.	id.	—
—	—	A. S. Mi. S. Bartol.	Cessione « ad laborandum » per 40 anni.
11 e 1/2 s. m.	3 st. fr.	A. G. D IV 16	—
4 l. m.	2 st. fr., dec.	id.	—
—	7 quarte fr., dec.	A. S. Mi. S. Chiara	—
12 s. m.	2 st. fr. dec.	A. G. D IV 16	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1278	mag.	26	S. Bartolomeo	1 quart.	ar.	—
1279	febb.	4	Fossa de' Ladroni in vignalibus Mantue	1 b.	vit.	9 l. 12 s. m.
1284	febb.	12	contrada Montenaria	3 b.	ar.	—
1290	gen.	3	Montus Beretus	1 b.	vit.	3 l. m.
1290	nov.	19	Lugolo (Castelnuovo)	1 b.	vit.	59 s. m.
1293	febb.	2	Contrada del ladrone	1 b.	vit.	12 l. m.
1294	mag.	31	Tenaria? fuori Aquadr.	7 quart.	ar. con rasoli	—
1295	ag.	14	in Campagna in vignalibus Mantue	2 b.	ar.	—
1296	mag.	6	fuori Aquadrucio	1 b.	...	6 l. m.
1298	mar.	16	Scortegacano	1 b.	vit.	4 l. m.
1299	mar.	8	id.	1 b.	ar.	38 s. m.
1310	nov.	29	Curtatone, extra fossatum in Cantaloda	1 b.	vit.	4 l. m.
1310	dic.	7	id. in brayda ecclesie (di S. Michele)	2 b.	ar. vit.	32 l. 15 s. m.
1310	dic.	7	id. in Cantaloda	1 b.	vit.	3 l. m.
1311	gen.	1	Curtatone, intra fossatum	1 b. 41 t.	vit.	20 s. m.
1311	mar.	15	id. brayda ecclesie (di S. Michele)	1 b.	vit.	—
1311	mag.	12	id. extra foss., in brayda eccl.	79 t. 4 p.	vit.	3 l. m.
1311	sett.	13	id. id. id.	1 b.	ar.	14 l. m.
1311	sett.	29	Curtatone, citra fossatum	1 b.	vit.	—
1311	dic.	1	id. « intra fossatum » in brayda	1 b.	vit.	—
1315	ag.	17	Montanaria in terr. Aquadrucii	2 b.	ar.	14 l. m.
1316	mag.	15	fuori Aquadrucio, in vignalibus Mantue	1 b. 18 t.	vit.	—
1326	dic.	28	S. Bartolomeo	1 quart. e $\frac{1}{2}$	vit. or.	14 l. m.

Intorno al 1270-80 la chiesa di S. Bartolomeo possedeva circa 24 b. ar., vit., pr., pal., sulla strada per Castelnuovo e presso il lago, oltre il terreno della chiesa, e 28 b. ar. in Cartine sulla strada per S. Silvestro. A. S. Mi. S. Bartolomeo. — Nel 1325 il monastero di S. Benedetto possedeva 12 e $\frac{1}{2}$ b. in 5 pezze, la mag-

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
15 s. m.	20 s. m.	A. S. Mi. S. Bartol.	A 29 anni.
—	3 mine fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
4 s. m.	6 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	11 quar. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	3 st. e 1 quar. fr.	id.	—
—	2 st. fr., dec. vino	id.	—
—	5 mine fr.	A. G. Ospedale	—
10 s. m.	36 s. m.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
4 s. m.	3 st. 1 quart. fr.	A. G. D IV 16	dall'ag. in poi, in perpetuo, 2 st. fr. e dec. vino.
2 s. m.	3 st. fr.	id.	—
4 s. m.	3 mine fr.	Catt. CCLXXXXV	—
32 s. 9 mant.	1 mina fr. per b.	id. CCLXXXXVI	—
3 s. m.	1 mina fr., dec. vino	id. CCLXXXXVII	la dec. è 2 secchie di vino per tina.
12 s. m.	3 mine fr. per b., id.	id. CCLXXXXVIII	—
3 s. m.	1 mina fr. id.	id. CCC	—
3 s. m.	1 mina fr. per b. id.	id. CCCII	—
14 s. m.	?	id. CCCV	—
3 s. m.	3 mine fr., dec. vino	id. CCCVII	—
5 s. m.	3 mine fr., id.	id. CCCXIII	—
14 s. m.	2 st. fr.	id. CCCXXXVIII	—
20 s. m.	14 s. m.	A. S. Mi. Varie	—
28 s. m.	30 s. m.	A. S. Mi. S. Bartol.	locaz. per 25 anni.

giore di 7 b.; 4 b. erano ar., il resto ar. e vit. Erano nei luoghi S. Tegaçano, Splaço, Roverine, Campagna. Due b. ar. rendevano 1 st. di fr. la b.; una ar. e vit. 1 e $\frac{1}{2}$ st. fr.; $\frac{1}{2}$ vit. 2 st. fr. la b.; 7 ar., vit., 2 st. fr. la b.; 2 ar. 28 s. m. la b. A. S. Mi. S. Benedetto.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
PRATO						
1150	lug.	27	ad Ospitale	$\frac{1}{2}$ manso 45 t.	ar. pr.	—
1150	—	—	—	—	pr.	—
1171	mar.	13	—	—	bos.	—
1173	nov.	13	in capite Pontis Prati Lamberti	1 iug.	ar. pr. con salici	38 s. m.
1190	febb.	24 26	in ora ospitalis (Lecaspeti)	1 b. e 1 pezza	vit. cas.	4 l. 4 s. m.
1190	mar.	3	id.	11 b.	vit. pr. con salici cas.	—
1190	lug.	15 17	in Balconcello	—	ar.	—
1196	mar.	23	—	$\frac{1}{2}$ b.	bos.	26 s. m.
1198	febb.	11	in Planchis iuxta eccl. S. Lorencii	—	ar. vit. pr. con salici	7 l. m.
1223	gen.	14	nemus de Regona	2 b. in 4 pezze	bos.	—
1224	gen.	13	—	22 b.	ar. vit. pr.	—
1227	lug. - ag.	—	—	—	—	—
1228	nov.	13	prati di S. Lorenzo	2 b.	pr.	15 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1231	mar.	24	—	1 b.	pr. con rasoli	—
1231	ott.	15	—	4 b.	ar.	3 l. m.
1260	mag.	8	—	2 b. 1 terz. 3 b. 3 quart. 1 e $\frac{1}{2}$ b.	bos. ar. pr. 1 cas.	—
1297	sett.	7	Bragida Campomalo Nosbella Cumentera Alode Sacha Frarelli	25 b. 2 b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 3 b. 3 quart. 1 b. 1 b.	ar. ar. ar. ar. ar. ar. ar.	> 227 l. 10 s. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
L A M B E R T O			
6 l. Mil.	2 Veron. *	R. M. 276	* « Quos nunquam in tempore dare non debent ».
—	3 Luc., 4 Ver.	Catt. XXI	Affittato a 3 persone.
100 s. m.	40 s. m.	R. M. 348	—
—	—	R. M. 367	—
4 s. m.	1 st. fr. la b., dec. 14 e $\frac{1}{2}$ mant., 2 capp., dec.	R. M. 462	—
—	1 st. fr. (la b. ?), dec. 12 mant., 2 capp.	R. M. 463	e metà fieno e salici.
—	(2 st. fr.)	R. M. 468	il fitto si pagava prima; ora è feudo vescovile.
16 mant.	2 mant.	R. M. 565	—
6 s. - 2 imp.	terzo	Catt. XL	ma anche 3 mant. di fitto al venditore del dominio utile.
8 l. m.	3 mant. la b.	A. G. Ospedale	—
—	32 mant., 1 mina e $\frac{1}{2}$ quart. spelta, 2 e $\frac{1}{2}$ cavagnatas feni, 2 e $\frac{1}{2}$ carezios.	Catt. LXVI	« ad fictum, porcaticum et moltonaticum ».
60 l. m.	—	Catt. LXXXI	—
24 s. m.	4 mant.	Catt. LXXXIII	—
2 s. m.	1 moggio di vino	A. G. D IV 16 e T I	—
—	—	A. G. D IV 16	vend. del feudatario al padrone.
> 45 s. m.	3 mant. la b. 7 quart. la b. 7 mant. la b. 3 imp.	Catt. CLVI	mant. vecchi. oltre, quarto e dec. mant. vecchi. imp. vecchi.
—	35 st. fr.	A. G. D IV 16	vendita dominio diretto.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
S. SILVESTRO						
1177	febb.	16 o 17	S. Silvestro	1 iug.	ar.	—
1198	ott.	24	Asilo	—	ar.	36 s. m.
1204	dic.	2	S. Silvestro	7 b.	—	—
1206	dic.	30	Levata	—	ar.	10 s. m.
1207	dic.	15	Asilo	cas. pr. bos. pal. vit.	—
1209	S. Silvestro, in burgo Cuchorum	2 b.	ar.	—
			id. id.	cas. vit.	4 l. m.
			in brayda Omnium Sanct.	braccia 12 × 12	cas.	—
			ad viam Valerii	9 b.	ar.	—
			2 b.	ar.	—
1211	Levata, ad Campaneam, loco Casalivo	1 e $\frac{1}{3}$ b.	ar.	—
1220	ag.	9	S. Silvestro, in Videxeto	4 b.	ar.	36 s. m.
1222	gen.	22	S. Silvestro	1 b. 3 b.	casa e cas. vit. ar.	—
1222	in summo Campanee versus S. Silvestrum	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1232	dic.	8	S. Silvestro	36 b.	ar. vit. casa	—
1235	Levata	3 b.	(ar.)	—
1237	gen.	2	id. Cerus	1 b.	ar.	—
1243	id.	—
1260	ag.	8	id. Robatasca	5 b.	vit.	57 l. m.
1263	febb.	24	S. Silvestro, Pontexelli	15 b. 9 t.	ar.	—
1275	ag.	2	Levata	1 b.	con rasoli	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	R. M. 381	« refutatio » di feudo.
10 s. m.	4 st. fr.	R. M. 628	—
—	—	A. G. D IV 16	feudo ; nessun prezzo.
2 s. m.	quarto, dec.	id.	—
2 s. m.	15 imp., 4 capp. quarto, dec. terzo, dec.	A. G. Ospedale	—
—	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
10 s. m.	14 mant., 2 capp. 5 st. fr.		
3 l. m.	12 mant.		
8 s. m.	quarto, dec.		
—	3 st. fr.		
—	2 st. fr.	id.	—
—	—	A. S. Mi. S. Bartol.	—
40 s. m.	11 imp., 3 capp. terzo, dec. quarto, dec.	id.	—
—	3 mine fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
14 l. 5 s. i.	terzo, dec. 12 imp. 2 capp.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
—	4 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
18 imp.	3 mine fr.	A. G. T I	Promessa di piantar viti e rendere fra 5 anni la dec. del vino.
—	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	10 st. fr., dec. vino	A. S. Mi. Gradaro	vendita diretto dominio.
3 s. m.	19 st. fr.	id.	—
12 mant.	3 mine fr.	S. A. 174	fitto « cum benedictione » (manciata aggiunta).

E L E V A T A

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1278	sett.	6 Levata	1 b.	vit.	27 s. m.
1280	mag.	8 id.	1/2 b.	cas.	—
1282	mar.	8 S. Silvestro, ad Dossum	22 b.	ar.	—
1282	mar.	28 Asilo	28 b.	ar. vit.
1282	giu.	8 S. Silvestro, ubi dicitur Marcha a Charubio de Tonsis S. Silvestro, ad burgum Rayneriorum	6 b. 3 b. e 1/2 quart.	ar. vit. cas. ar.	—
1282	dic.	28 id. Robatasca	2 b.	ar. vit.	—
1283	febb.	20 id.	1 b.	vit.	3 l. m.
1284	sett.	5 id. Dosus	5 b.	ar.	6 l. m.
1285	giu.	3 id. in burgo Cuchi	2 b. e 1 terz. in 2 pezze	ar. vit.	—
1285	giu.	3 id. id.	1 e 1/2 b.	cas.	—
1286	lug.	21 id. Carubium Piri	1 b.	vit.	—
1287	ott.	3 id. in burgo Sigtadey	2 b.	ar.	—
1287	dic.	20 id. via Valarii	11 b.	ar.	8 l. m.
1288	nov.	27 id. in burgo Cuchi	1/2 b.	vit.	6 l. m.
1289	nov.	12 Levata	1 b.	vit.	21 l. m.
1290	nov.	7 S. Silvestro	5 b. (metà indivisa)	cas. vit.	—
1292	ott.	4 id. videtus prioris	2 b.	vit.	18 l. m.
1294	gen.	30 Asilo di sopra	2 b.	vit.	28 l. m.
1297	apr.	28 id.	2 b.	ar.	—
1297	ag.	17 id.	2 b.	vit.	9 l. m.
1325	ag.	18 S. Silvestro	3 b. 50 t.	vit.	—

Nel 1270-80 il monast. di S. Bartolomeo possedeva direttamente nel terr. di S. Silvestro 24 b. ar., prat., vit., cas., e un fitto di 2 st. di fr. su due b. vitate stimato 20 s. m. per staio; e 71 b. ar. e per la maggior parte vegre nel terr. di Levata « ad Runchos de Armanorio »; e a nome di S. Maria in Porto di Ravenna 10 b. in terr. di S. Silvestro. A. S. Mi. S. Bartolomeo. — Nel 1325 il monast. di S. Benedetto possedeva in terr. di Levata

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
18 mant.	1 st. fr., dec.	A. G. D IV 16	—
—	3 st. fr.	A. G. Ospedale	—
22 s. m.	11 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	40 st. fr. e d'una b. terzo e dec.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita diretto dominio, conduzione a 14 coltivatori.
6 s. m.	9 st. fr. 14 mant., 2 capp., dec. 6 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	decima dei nascenti.
6 s. m.	4 st. fr.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
6 s. m.	3 mine fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
12 s. m.	7 st. fr.	id.	—
3 s. m.	5 st., 1 mina fr. e 5 mant.	id.	—
. . . .	1 capp., 1 mant., dec.	id.	—
18 s. m.	3 mine fr.	id.	—
. . . .	6 mant. e $\frac{1}{3}$ dei frutti	id.	promessa di piantar viti e allevarle entro 4 anni.
16 s. m.	1 mina fr. la b.	id.	—
12 s. m.	3 st. fr.	id.	—
21 s. m.	1 st. fr., dec. vino	A. G. D IV 16	—
—	2 st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Bened.	diretto dominio valutato 5 l. m. la b.
36 s. m.	2 st. fr.	id.	a 27 anni, dopo 19 rinnovare l'investitura.
28 s. m.	2 st. e 2 sest. fr.	id.	—
—	2 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
9 s. m.	2 st. e 2 terz.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	3 st. fr. la b.	S. A. 252	—

41 b., in 17 appezzamenti per lo più di 1 b. e fino 6 b. Delle 41, 26 b. sono ar., 12 vit. o ar. e vit., 3 vegre. Si trovano nelle località borgo Levata, Robatasca, Carobium Piri. 14 b. sono affittate a 1 st. di fr. la b. (ar., vit., ar. e vit.); una a 3 st. fr. (ar.); una a 29 s. m. (ar.); una a 30 s. m. (vit.); 15 a 32 s. m. (ar.); 3 vegre a 20 s. m. Sei b. vit. sono condotte direttamente dal monastero. A. S. Mi. S. Benedetto.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
ROMA						
1213	nov.	9	S. Cataldo	3 b.	ar.	—
1221	febb.	16	in runchis, ad Porcilos	—	ar.	20 s. m.
1221	sett.	12	in roncis veteribus	18 b.	ar.	36 l. i.
1246	nov.	3	Sparata	2 b.	ar.	30 s. m.
1259	apr.	2	—	6 b.	ar. pr. cas.	—
1318	ott.	23	Romanore inferiore, Valles id. Burgo Furo	48 e $\frac{1}{2}$ b. 3 b.	ar. pr. ar. vit.	—

B U S C

1238	apr.	21	in Ronchis	70 b.	ar. con 2 case	184 l. - 5 s. i.
1239	mag.	18	id.	47 b. 49 t.	ar.	32 l. - 22 imp.
1244	apr.	23	Scogozavarolus	37 b. 60 t.	ar. pr. cas. bos.	188 l. i.
1245	Pontonesca id. id. Scortegata id. id. Ronco Vigro ad Bugnum Scortegata apud nemorem d. Bolzige Poçolo ad Bugnum ad Lodolum Pratexolo Noveleto Scortegata Pozolo Scortegata apud nemorem Bolzige Pontone Pontonesca Pontonesca id. id. id. id. id. id.	1 b. 56 t. 63 t. 1 b. 44 t. 12 b. 4 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 3 b. 2 b. 3 b. 5 b. 6 b. 3 b. 3 b. 3 b. 1 b. 3 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 5 b. in 2 pezze 1 b. 1 b. 1 b. 5 b. 1 b. in 2 pezze 6 b. 2 b. 1 b. 6 b. 6 b. 2 b. 12 b. 3 b.	pr. cas. ar. ar. vit. ar. ar. ar. ar. ar. ar. ar. ar. pr. ar. ar. ar. ar. ar. ar. pr. ar. cas. pr. ar. ar. ar. ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
N O R E			
6 s. m.	6 st. fr.	A. G. D IV 16	—
3 s. m.	terzo, dec.	A. S. Mi. Varie	—
—	—	S. A. 94	feudo.
—	quarto, dec.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita al padrone del dominio diretto.
—	terzo, dec.	id.	—
—	terzo	id.	« bene laborare, arare, capare, seminare, putare, olivare » (allevare).

O L D O

15 l. i.	—	A. V. vol. II, c. 9	feudo.
3 1.5 s. i.	2 mant.	id. 22	già feudo.
19 l. - 4 s. i.	—	id. 103 v.	feudo.
—	quarto, dec.	A. G. D IV 16 e T I	Vari doc., due con la data espressa 1245, gli altri senza data ma presso a poco dello stesso momento. Terre del monast. di S. Genesio di Brescello. Qualcuna è contestata in quanto i conduttori la dichiarano non a fitto ma a feudo. Si aggiungano 17 b. senz'altra indicazione, 142 b. e 7 t. ar. in una sola pezza indicate esclusivamente come affittate a Livaldo Gambolini, 20 di bosco, feudo dei Callarosi.
	id. id.		
	3 imp.		feudo.
	quarto		
	?		
	quarto, dec.		
	id. id.		
	3 imp.		
	quarto, dec.		
	id. id.		
	3 imp.		
	quarto, dec.		
	id. id.		

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
			Pontonesca	7 b. in 3 pezze	ar.	
			id.	2 b.	ar.	
			id.	2 b.	ar.	
			id.	2 b.	ar.	
			id.	1 b.	ar.	
			Pozolo	5 b.	ar.	
			Pontonesca	5 b.	ar. pr.	
			id.	6 b.	ar.	
			id.	3 b.	ar.	
			Scortegata	2 b.	ar.	
			Pontonesca e Scortegata	2 b.	ar.	
1254	dic.	14	Potenescha	6 b.	pr.	—
				6 b.	pr. ar.	
				2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	
1281	giu.	2	Ponta de Busi	2 b.	pr.	—
1290	nov.	7	—	$\frac{1}{2}$ b. 10 t.	ar.	—
1322	mar.	2	—	1 b. 1 terz.	ar.	—

RIV

1097	ag.	2	(con Rivero e Castelluccio)	—	tutte le colture	—
1099	nov.	12	fondo Rivalta	4 masarice, ciascuna è 2 iug. 10 id. 8 id.	vit., sedimen ar. bos.	—
1192	mar.	28	Campomalo	—	—	—
1219	ad Pratellos	1 b. 7 t.	pr.	—
1263	mag.	7	—	cas.	—
1300	febb.	4	Vadedono	3 b.	bos.	—
1300	nov.	16	—	10 b.	ar.	—
1310	nov.	14	—	8 b. 8 b.	ar. bos.	—

ROD

1200	giu.	14	Gardescengo	4 b.	ar.	—
1234	mag.	13	Curtxane	60 b. in 3 pezze	ar. con 1 cas.	—
1284	ott.	8	Carnindentus	8 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	quarto, dec. id. id. id. id. 2 st. fr. quarto, dec. id. id. 9 imp. (3 b.) quarto, dec. (3 b.) 3 st. fr. quarto, dec. id. id. id. id.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	terzo e 6 s. m.	id.	—
3 s. m.	5 quart., 1 pugno fr., 1 capp.	A. G. Ospedale	—
—	—	Catt. CCCLXIV	V. Campitello.

A L T A

6 l. Veron.	6 den. Veron.	Catt. XIII	Fitto « servcium ». V. Castellucchio. Livello a 29 anni.
—	—	R. M. 123	Ogni masaricia è lavorata da un uomo.
—	... fr.	R. M. 493	Beni indeterminati di S. Bartolomeo.
—	5 mant.	A. G. T 1	—
15 l. m.	2 capp.	A. G. D IV 16	—
1 capp.	10 s. m.	Catt. CCLXII	—
2 capp.	sesto	A. S. Mi. S. Giov.	All'investitura si paga anche formaggio. Con altre terre, v. Goito.
—	terzo	id.	Con altre a Goito,

I G O

12 mant.	4 st. fr.	R. M. 669	—
—	metà	A. S. Mi. S. Chiara	a 30 anni.
5 s. m.	1 st. spelta la b.	A. S. Mi. S. Bened.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1297	mag.	23	—	1 b.	cas.	—
1298	mar.	22	—	3 b.	pr.	15 l. m.
1298	ag.	17	—	—	casa	—
1299	mag.	4	—	3 b.	ar.	16 l. m.
1300	mag.	7	Dragonato	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	—

Nel 1270-80 la chiesa di S. Bartolomeo possedeva a Rodigo 20 b. meno 1 quart. ar. e 3 b. ar. e vitate, in 9

CASTELLUCCHIO

1097	ag.	2	(Rivalta, Rivero e Castellucchio)	—	vit. ar. ecc. (generico)	—
1144	dic.	5	Castellucchio	—	—	—
1155	lug.	...	id. Gatoldesco	1 b. 12 t.	ar.	—
1173	lug.	21	id. Airole	—	(ar.)	38 s. m.
1174	febb.	2	id. in vicinato de Quaquaris	3 pezze	vit.	3 l. 3 s. m.
1191	nov.	16	id.	2 b. 2 b. 2 b. 2 b.	rasoli vigne vecchie ar. pr.	—
1203	giu.	17	(Sarginesco)	—	—
1203	giu.	17	Sarginesco	terzo d'un id.	cas. vit. pr.	—
1203	giu.	17	id. $\frac{1}{2}$ b.	cas. pr. vit. ar.	—
1203	giu.	17	id. ad Pratum nemoris	30 t.	cas. ar.	—
1214	Castellucchio, Bodrius	—	—	—
1226	mar.	6	id.	12 b. in 12 pezze	ar.	—
1226	lug.	11	id. in Campo Lançii	1 b.	con rasoli	20 s. m.
1226	dic.	12	id. Modula	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1237	nov.	18	id. clausum de Segatoribus	ar. pr.	10 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	6 st. fr.	A. G. Ospedale	—
—	3 st. fr.	A. G. Ospedale	vendita diretto dominio.
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	livello a 29 anni.
—	3 st. fr.	A. G. Ospedale	vendita diretto dominio.
5 s. m.	3 mine fr., dec.	Catt. CCLXIII	—

appezzamenti da 1 a 5 b. Risulta di 2 b. ar. che sono affittate a 1 st. fr. la b.

- S A R G I N E S C O

6 l. Veron.	6 s. Veron.	Catt. XIII	livello a 29 anni, rinnovabile.
—	—	R. M. 259	memoria d'un « feudo antico ».
... s. 8 den.	3 den. Veron.	R. M. 296	—
—	quarto	R. M. 364	—
—	terzo del vino	R. M. 368	—
—	—	R. M. 480	feudo concesso tra privati per garanzia di un mutuo. V. R. M. 481. Id. 1192 R. M. 503-4.
6 s. 2 mant.	? dec.	S. A. 47	ad manentaticum, se pianterà.
9 s. m.	terzo cas. e pr., dec. quarto vit., 2 st. fr., dec.	S. A. 48	la vigna darà di fitto 2 secchie per tina.
5 s. m.	quarto, dec. 1 st. fr.	S. A. 45	—
18 mant.	4 mant. e 2 opere 1 mina fr.	S. A. 46	—
—	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	6 st., 1 mina fr.	A. S. Mi. S. Giov.	—
3 s. m.	8 st. fr., dec. uva	A. G. Ospedale	La dec. è 2 secchie per tina.
3 s. m.	1 st., 1 mina fr.	A. G. D IV 16	piantarvi viti, che poi daranno la dec.
10 s. m.	1 st. fr., 4 imp., 2 capp. 2 galline, 20 ova	Catt. XCVIII	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1250	ag.	29	Castellucchio, vadus Pigi, nel manso di S. Damiano	2 b. in 2 pezze	pr. con salici e alberi	—
1251	febb.	6	Castellucchio, manso di S. Damiano	2 b. in 3 pezze	pr. ar. con salici, alberi	—
1252	lug.	26 o 27	id. id.	4 b. in 3 pezze	id.	8 l. i.
1253	ott.	25	id. id.	7 b. in 6 pezze	ar. pr. cas. con salici	—
1255	ott.	19	id. id.	6 b. in 2 pezze	pr.	6 l. i.
1256	febb.	12	id. id.	2 b. in 2 pezze	pr. con salici	4 l. i.
1273	febb.	5	id. S. Colombano	2 b.	ar.	21 l. m.
1274-5	—	—	id. in Antignascho	—	cas.	—
			id. in Modula	1 b.	ar.	
			id. in Gaduldischo	1 b.	ar.	
			id. in clauso Poltronorum	ar. vit.	
			id. id.	1/2 b.	ar. vit.	
			id. id.	1 b.	ar. vit.	
1281	id. Campus de Torcianis	4 b. 16 t.	ar.	—
1286	ag.	17	Sarginesco	1/2 b.	vit.	—
1287	dic.	28	Castellucchio, Brancafura (S. Damiano)	8 b.	pr.	14 l. 15 s. m.
1291	ag.	13	id.	1/2 b. 2 b. 81 t. 2 b.	cas. ar. ar.	—
1297	mag.	30	id. Campo d'Aymo	14 b. 4 b. 2 b. 8 b. (metà) 1 b. casa	ar. bos. ar. pr. ar. ar.	—
1297	id.	1 terz. 3 b.	cas. ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
7 l. m.	3 mine fr., 8 imp.	Catt. CXVI	e parte delle albergarie del manso di S. Damiano. E' porzione del manso, il quale rendeva complessivamente alla chiesa Mantovana, oltre il frumento, 8 s. i. e 2 imp., 2 capp., 2 galline e 20 uova e le albergarie. V. ripartizione nei doc. seguenti fino al 1256, e 1287, e v. nel testo p. 182.
50 s. i.	3 mine fr., 8 imp.	Catt. CXXVI	
8 s. i.	3 st. fr., 16 imp.	Catt. CXXX	
15 s. i.	5 st. fr., 27 e $\frac{1}{2}$ imp.	Catt. CXXXII	
14 s. i.	7 mine fr., 19 imp.	Catt. CXXXVII	
6 s. i.	3 mine fr., 8 imp.	Catt. CXXXVIII	
—	5 st. fr.	A. G. T I	
—	2 s. i.	id.	
	1 st. segala		vendita diretto dominio.
	1 mina fr.		
	1 mina fr., dec. vino		
	1 quart. fr. id.		
	1 mina fr. id.		
—	7 mine, $\frac{1}{2}$ terz. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	
—	2 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	
30 s. m.	5 st. fr., 27 e $\frac{1}{2}$ imp.	Catt. CCXXIII	e parte delle albergarie del manso di S. Damiano.
—	6 s. m., 1 capp. 1 st., $\frac{1}{2}$ quart. fr. 1 quart. e $\frac{1}{2}$ fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	> 20 st. fr.	id.	salvo il caso di guerra.
3 s. m.	3 l. m.	A. S. Mi. S. Agnese	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
SCORZ						
1196	dic.	2	—	2 b.	casa, cas. ar. vit.	—
1199	dic.	8	in Sablono	— 4 pezze	sedimen, ...	—
1220	mar.	2	Gramegnaçus	—	—	—
1229	ott.	31	ad Bruxas Spineti	— 11 pezze	ar.	300 l. i.
1230	gen.	27	Bruxadefredo, Sachiviroli, super Nasenghella	— 5 pezze	ar. pr.	—
1230	gen.	27	—	3 b. in 2 pezze	—	—
1231	ag.	16	—	1 b.	ar.	—
1231	ag.	16	—	8 b. -(un sesto)	—	—
1231	Bruxadefredo Bruxa Cleregasco Çemedinum Ludolum Corvulum Valexela Leçola Valle Arçaghi Gloriam de Frusarolis Il polesine tra Scorzarolo e Torricella Prathaçios sulla Nasenghella	30 b. 30 b.	casamenti	—
1231	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	44 s. i.
1231	nov.	20	vallis Nasenghelle	2 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1231	nov.	30	ad Bruxas Bruxadefredo	1 b. $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit. ar.	—
1231	nov.	30	id.	1 b.	ar.	—
1231	nov.	30	ad pratum Açonis	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1231	nov.	30	ad Bruxas	1 b.	ar.	—
1231	nov.	30	id. id. Bruxadefredo	3 b. 1 b. 1 b.	ar. ar. ar.	—
1231	nov.	30	ad Bruxas	1 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
A R O L O			
12 l.	1 lib. di cera	R. M. 572	Feudo refutato al vescovo da un privato; nuova investitura alla chiesa di S. Bartolomeo.
6 l.	$\frac{1}{2}$ lib. di cera	R. M. 649	id.
6 s. (m.)	6 st. fr.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
20 l. i.	—	A. V. vol. I, c. 1	—
—	—	id. 1 v.	Refutatio al vescovo.
—	—	id. 4 v.	Feudo.
—	—	id. 19 v.	Refutatio al vescovo.
—	—	id. 25 r.-v.	Investitura del vescovo a vari, purchè facciano le « ambaxate » che loro imporrà.
	> quarto, dec.	id. 24 v.	Reddito al vescovo, salvo quanto ha ceduto ad altri. Tenute da altri. id.
	9 e $\frac{1}{2}$ s. i.		
10 s. i.	1 imp.	id. 41 v.	Diritto del vescovo di comprare al detto prezzo entro 2 anni.
2 s. i.	quarto, dec.	id. 42 r.	—
18 imp.	5 quart. fr. la b.	id. 45 v.	—
12 imp.	id.	id. 45 v.	—
5 s. m.	id.	id. 45 v.	—
12 imp.	id.	id. 46	—
5 s. i.	id.	id. 46	—
12 imp.	id.	id. 46	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1231	nov.	30	ad Bruxam	1 b.	ar.	—
1231	nov.	30	Bruxadefredo	1 b.	ar.	—
1231	nov.	30	id. Bruxa	1 b. 1 b.	ar. ar.	—
1231	nov.	30	id. id.	$\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b.	ar. ar.	—
1231	nov.	30	id.	4 b.	ar.	—
1231	nov.	30	Bruxa e Bruxadefredo	44 e $\frac{1}{2}$ b. in 23 pezze da $\frac{1}{2}$ b. a 6 8 b. in 5 pezze da $\frac{1}{2}$ b. a 4 2 b. in 2 pezze da 1 b.	ar. ar. bos. ar. pr.	—
1231	dic.	7	—	5 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr. bos. cas.	12 l. i.
1231	dic.	9	ad Bruxax id. mediante aggere	1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 b.	ar. ar.	—
1232	apr.	27	Spinedo	3 b.	bos.	32 s. i.
1232	apr.	27	Coronelle	90 b.	—	80 l. i.
1232	apr.	27	ad Coreçium	4 b.	ar. bos.	—
1232	apr.	27	id.	4 b.	ar. bos.	—
1232	apr.	28	id. (de valle Nasenghelle)	$\frac{1}{3}$ di b.	—	—
1232	apr.	28	Nel borgo	metà indivisa di un	cas.	—
1232	apr.	28	Bruxa, Bruxadefredo e Valexelsa Lezula	44 b. in 28 pezze da 1 b. a 4 2 b. 1 b.	ar. ar. bos. pr.	—
1232	apr.	28	—	95 b. in 47 pezze da 1 a 2 b., 3 di 3 b., 2 di 6 b.	—	—
1232	lug.	31	contrata Spiniti	2 b. 3 b.	bos. ar.	5 l. i.
1232	dic.	30	Spinedo ad Nasenghellam	14 b. 2 b. 1 b.	ar. ar. pr.	23 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 imp.	5 quart. fr. la b.	A. V. vol. I, c. 46 v.	—
12 imp.	id.	id.	—
2 s. i.	id.	id.	—
12 imp.	id.	id.	—
4 s. i.	id.	id.	—
1 s. la b.	id.	id. 47-49	in 19 documenti della stessa struttura dei precedenti.
12 s. i .	—	id. 52 v.	feudo.
30 imp.	5 quart. fr. la b.	id. 52 v.	—
—	—	id. 79 r.	refutatio al vescovo.
—	—	id. 78-79	id.
10 s. i.	terzo, dec.	id. 80 v.	—
10 s. i.	terzo, dec.	id. 80 v.	—
4 imp.	1 st. fr.	id. 80 v.	—
6 mant.	6 mant.	id. 80 v.	—
1 s. la b.	5 quart. fr. la b.	id. 49-50	in 20 documenti della struttura di quelli 30 nov. 1231.
—	—	id. 79 v.	sola investitura da parte del vescovo, senza nessun'altra indicazione.
—	—	A. V. fasc. 10 feudi c. 8	refutatio al vescovo.
—	5 quart. fr. la b.	A. V. vol. I, c. 113 v.	refutatio al vescovo, che paga e riinveste.

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1237	dic. 30	ad Gambinos in Spineto in Broxadefredo	15 b. in 4 pezze	ar. bos. pal.	28 l. i.
1239	mar. 16	—	3 b.	ar.	9 l. i.
1239	apr. 9	in Spineto	1 iug.	bos. pr.	8 l. i.
1239	giu. 4	Odollum et Sablonum	10 b.	pr. pal.	—
1239	giu. 11	Bruxadefredo	16 b. 1 b. 4 b.	ar. pr. vit.	60 l. i.
1241	gen. 5	—	4 b.	ar. vit.	—
1241	mar. 11	Gremignacius	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1242	apr. 26	—	18 b. in 3 pezze	ar. vit. bos.	26 l. i.
1242	mag. 14	Bruxadefredo	18 b.	pr.	36 l. i.
1242	mag. 14	in Coronellis ad viam de Orbis	10 b. 2 b.	ar.	—
1242	lug. 1	ad Costam ad Lagnidonum ad Coronellas id. id.	17 b. 4 b. 21 b. 15 b. 6 b.	> ar.	—
1242	lug. 12	ad Bruxas	3 b.	ar.	—
1242	ott. 23	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr.	—
1242	ott. 23	in Bruxadefredo	3 b.	pr.	9 l. i.
1242	dic. 9	ad Costam id. ad Lagindonum ad Coronellas id. id.	17 b. 5 b. 4 b. 25 b. 15 b. 6 b. - 25 t.	ar. ar. pr.	> 146 l. i. (metà indivisa)
1242	dic. 23	sul Gambino	9 b. 47 t.	ar. con 1 cas.	23 l. 7 s. i.
1243	gen. 4	Tra Scorzarolo e Toresella nel polesine di Po	60 b.	ar. bos.	—
1243	gen. 4	in Spineto	1 b.	bos.	—
1243	dic. 10	Bruxadefredo e ad Canalem	3 b. in 2 pezze	ar. pr.	9 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
56 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 6	feudo.
18 s. i.	2 imp.	id. 17	—
15 s. i.	1 mant.	id. 18	—
20 s. i.	10 st. fr.	id. 23	—
6 l. i.	6 imp.	id. 23 v.	—
4 s. i.	terzo, dec.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
12 imp.	5 mine fr. la b.	A. V. vol. II, c. 52	—
52 s. i.	—	id. 60	feudo.
—	1 imp.	id. 63	sola refutatio al vescovo, che paga.
—	terzo, dec.	id. 63	refutatio al vescovo.
12 l. i.	—	id. 65	beni assegnati all'investito nuovo, come creditore di 46 l. i. da chi li aveva prima in feudo dal vescovo. Metà indivisa.
3 s. i.	terzo, dec.	id. 65 v.	—
—	—	id. 69	sola refutatio.
18 s. i.	—	id. 69	feudo.
—	—	id. 71-2	feudo. Vendita giudiziale della metà indivisa.
47 s. i.	—	id. 73 v.	feudo.
20 s. i.	quarto e 1 st. fr.	id. 92	—
2 s. i.	2 st. fr.	id. 92 v.	—
18 s. i.	—	id. 88	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1244	mar.	15	Scorzarolo id. id. Corte di Campitello id.	36 b. 12 b. 18 b. in 2 pezze 8 b. in 6 pezze 20 b. in molte pezze	ar. bos. ar. ar. vit. cas. ar. vit. cas.	36 l. i. 24 l. i. 18 l. i. 9 l. i. 24 l. i.
1245	giu.	6	Bruxa	18 b. in 2 pezze	ar.	—
1252	ag.	28	ad roncum Corezii	3 b.	ar. bos.	10 l. i.
1252	nov.	21	Bruxadefredo	2 b.	pr.	4 l. i.
1252	nov.	29	Odullum, in Capite Avaricie	3 b.	pr. pal.	—
1257	giu.	19	Scorzarolo, Spineto ad Bruçias	5 b. 5 b. in 3 pezze	ar. ar.	—
1285	nov.	17	Scorzarolo superiore	6 b.	ar.	—

CAMPITELLO - CANICOSSA

1207	gen.	16	Canicossa, ad nemorem regone in mansis episcopi	3 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	3 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	4 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	4 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	6 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	3 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	4 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	4 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	3 b.	bos.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
> 6 l. i.	—	A. V. vol. II, c. 102 v.	feudo.
—	quarto, dec.	id. 115	pura refutatio, senza indicazione di prezzo.
20 s. i.	—	id. III, c. 3 v.	feudo.
8 s. i.	2 ferrarini	id. 10 v.	—
3 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 11 v.	—
—	1 st. fr. la b.	id. 24 v.	—
3 l. m.	terzo	Catt. CCXIV	—

- S. MICHELE - CESOLE

12 s. m.	2 st. fr. la b.	A. V. vol. I, c. 68	—
12 s. m.	id.	id.	—
16 s. m.	id.	id.	—
16 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
24 s. m.	id.	id. 68 v.	—
12 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
16 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
16 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
12 s. m.	id.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1207	gen.	16	Canicossa, ad nemorem regone in mansis episcopi	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	2 b.	bos.	—
1207	gen.	16	id.	4 b.	bos.	—
1217	febb.	14	id.	4 b.	bos.	—
1217	febb.	17	id.	2 b.	bos.	—
1217	apr.	1	id.	2 b.	bos.	—
1219	mar.	17	id.	1/2 b.	bos.	—
1219	lug.	11	Campitello, a domo Bessorum	metà indivisa di 2 pezze	ar. vit.	—
1219	ag.	11	Vila Pavesorum	1 b.	ar.	—
1219	ott.	10	(Campitello) ad Gazum	1 b.	ar.	28 s. m.
1219	ott.	10	id.	1 b.	ar.	30 s. m.
1219	dic.	1	Campitello, ad Munareciam a prato de Cirianis	1 terz. 1/2 b.	pr.	47 s. i.
1219	dic.	1	id. ad nemus regone	6 b.	—	—
1220	gen.	21	id. ad Gradexelas	3 b. 36 t.	—	—
1220	ag.	6	id. ad Berozellum	1 b.	pr.	4 l. m.
1224	mar.	17	id. in Breida	1 b.	cas.	8 l. m.
1231	nov.	28	id. in regona in lama inferiori	2 terz.	ar.	40 s. i.
1231	nov.	28	id. in Gaçio	5 b.	ar.	12 l. i.
1231	nov.	28	id.	4 b. 9 b.	bos.	66 l. i.
1231	nov.	28	id. in lama de Cuvolo	1 b. 15 t.	pr.	5 e 1/2 l. i.
1231	nov.	28	S. Michele	1 terz. 4 b. in varie pezze	cas. pr. pr. ar.	—
1231	nov.	28	Campitello, braida	1 b.	ar.	5 l. i.
1231	nov.	29	id. nemus regone	5 b.	ar.	13 e 1/2 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
8 s. m.	2 st. fr. la b.	A. V. vol. I, c. 69	—
8 s. m.	id.	id.	—
16 s. m.	id.	id.	—
12 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	—
2 s. m.	id.	id.	—
2 s. m.	1 st. fr.	id.	—
12 mant.	metà dei frutti	id. 71	—
8 den.	1 st. fr.	A. G. Ospedale	—
18 m.	2 st. fr.	A. V. vol. I, c. 71 v.	—
18 m.	2 st. fr.	id.	—
3 s. m.	3 medalias	id. 72	il terzirone è venduto « per arzenieriam » tra privati.
16 mant.	12 st. fr.	id.	—
8 s. m.	2 mant.	id.	—
3 s. i.	3 medalias	id. 72 v.	—
10 s. m.	2 s. m.	A. G. Ospedale	—
2 s. i.	dec.	A. V. vol. I, c. 43 v.	—
12 s. i.	dec.	id. 44	—
56 s. i.	dec.	id.	feudo.
5 e $\frac{1}{2}$ s. i.	dec.	id.	feudo.
26 s. i.	2 imp. e $\frac{1}{2}$ d'un capp. 6 opere e $\frac{1}{3}$ di 5 alber- garie	id. 44 v.	—
5 s. i.	12 imp.	id. 45	—
13 e $\frac{1}{2}$ s. i.	dec.	id.	feudo.

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1231	dic. 12	Campitello, in regona de Zesulis	3 quart.	—	22 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1231	dic. 13	id. in bosco regone	8 b.	ar.	21 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1231	dic. 13	S. Michele, ad Cerrum	1 b.	ar.	—
1232	gen. 14	Campitello, ad Campagnolam	1 b. - 10 t.	vit.	6 l. 5 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1232	gen. 21	Canicossa	4 b. 4 b.	—	—
1232	gen. 22	Canicossa	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1232	mar. 21	Campitello, in regona	8 b.	—	24 l. i.
1232	apr. 25	id. in lama inferiori	3 b. 2 b.	ar. ar.	35 l. m.
1232	mag. 18	id. ad braidam de Galbaziis	22 b.	ar. vit.	54 l. 7 s. i.
1232	mag. 24	Campitello, in regona	3 b.	ar.	4 l. i.
1232	giu. 4	Cesole (loco Zesularum, nella curia di Campitello)	4 b.	ar. vit. cas.	16 l. i.
1232	sett. 14	Canicossa (curia di Campitello)	46 b. - 18 t. in 6 pezze	cas. vit. pr. bos. pal. salici	104 l. - 27 imp.
1232	ott. 3	Canicossa, in frasanara	2 b.	ar.	5 l. i.
1232	ott. 4	Campitello, ad Nasengham	3 quart.	ar.	—
1232	ott. 4	id. ad Prevedaschum	2 b.	ar.	—
1232	ott. 4	id. in lama inferiori	4 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. e glarea	12 l. 7 s. 4 imp.
1232	ag. 27	Canicossa	9 b. - 11 t. in 2 pezze	ar.	18 l. i.
1232	ag. 27	Curie di Campitello e Castellucchio « in laboratis ville S. Marie de Boscho »	19 b. in molte pezze	ar.	31 l. 7 s. i.
1232	dic. 5	Campitello, in fraseneria	2 b.	ar.	3 l. i.
1232	dic. 5	id. in lama de Cuvulo	1 quart.	pr. con salici	15 s. i.
1232	dic. 5	id. id.	1 quart.	saliceto	19 s. i.
1232	dic. 5	id. in bosco regone	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	7 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
13 e $\frac{1}{2}$ imp.	dec.	A. V. vol. I, c. 54	feudo.
21 e $\frac{1}{2}$ s. i.	dec.	id. 57	feudo.
6 imp.	1 mina fr.	id.	—
12 e $\frac{1}{2}$ s. i.	5 imp.	id. 59 v.	—
20 s. i.	5 mant., 1 capp. al quarto	id. 62 v.	aggiunti al fitto « 2 dies et 2 noctes et mediam uni scutifero et 2 equis et opera, annuatim ». Fitto « filiis d. Walfredi comitis », ma iurisdic- tione e investitura spettano al vescovo.
25 s. i.	1 Veron.	id. 63	—
28 s. i.	dec.	id. 73 v.	feudo.
35 s. m.	dec.	id. 78 v.	feudo.
10 l. m.	—	id. 85 r.	feudo.
4 s. i.	dec.	id. 86	feudo.
40 s. i.	—	id. 87 v.	feudo.
5 l. i.	2 mant.	id. 97 v.	c'è: « minus XVIII parte », dopo l'indicazione quantitativa e qualitativa.
8 s. i.	1 mant.	id. 99	—
12 imp.	3 quart. fr.	id. 99	sola refutatio, senza prezzo.
2 s. i.	2 st. fr.	id. 99	—
13 s. i.	dec.	id. 99	glarea « que est a testa, mediante aggere, iuxta Olium ». Feudo.
18 s. i.	—	id. 103 v.	—
3 l. m.	—	id. 103 v.	feudo. (33 s. i. la b. sulla eventuale differenza di misura).
3 s. i.	dec.	id. 107 v.	—
9 imp.	dec.	id. 108	feudo.
12 imp.	dec.	id. 108	feudo.
7 s. m.	dec.	id. 108	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1232	dic.	5	Campitello, in bosco regone, in prato de Bellinca	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	7 l. m.
1232	dic.	6	id. in lama de Cuvolo	1 terz. 2 quart. 2 t. $\frac{1}{2}$ b.	ar. con salici saliceto	4 l. i.
1232	dic.	6	id. id.	1 quart.	saliceto	20 s. i.
1232	dic.	6	id. in burgo	1	cas. con casa	5 l. i.
1232	dic.	7	id. in lama de Cuvulo	1 terz.	pr.	27 s. i.
1232	dic.	23	id. ad regonam de Canicossa in valle plantarum	2 b. 1 quart.	pr.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1237	dic.	12	Canicossa, in regona	4 b.	ar. pr.	20 l. i.
1239	mar.	12	Campitello, in regona	2 b. - 1 quart.	pr.	3 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1239	apr.	29	id.	2 b. in 2 pezze	ar. pr.	4 l. i.
1239	mag.	4	Canicossa, in regona	15 b.	—	—
1239	giu.	11	Campitello, Gazium	54 e $\frac{1}{2}$ b. in 5 pezze, una di $\frac{1}{2}$ b., una di 35 b.	ar.	169 l. i.
1239	lug.	31	Campitello, in frassenera	2 b.	pr.	4 l. i.
1239	ag.	30	Canicossa, in frassenaria in Caneto de Agia	1 terz.	ar. pr.	14 s. i.
1239	ott.	3	Campitello, in ronchis extra, iusta Gazium	40 b. 13 t.	ar.	41 l. 26 imp.
1239	ott.	6	id. iuxta Gazium	9 b. - 2 t. in 2 pezze	ar. con salici	25 l. i.
1239	ott.	29	id. ad S. Vithum	5 b. 17 t.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1239	ott.	29	id. ad Bugnolum	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1239	nov.	15	id. in regona	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1240	mar.	31	id. in Campo mallo	1 b. - 2 t.	vit.	5 l. - 2 s. i.
1240	lug.	13	Cesole	54 b. in 2 pezze	ar. vit. pr. cas. aq.	145 l. i.
1240	sett.	8	Campitello, intra Gazium	4 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	16 l. - 5 s. i.
1240	sett.	8	id. Molta	3 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
7 s. m.	dec.	A. V. vol. I, c. 108	feudo.
4 s. i.	dec.	id. 109 v.	feudo.
12 imp.	—	id. 109 v.	feudo.
5 s. i.	$\frac{1}{2}$ maiale	id. 109 v.	—
16 imp.	—	id. 110	feudo.
7 e $\frac{1}{2}$ s. i.	dec.	id. 113	feudo.
40 s. i.	4 Veron.	id. II, c. 4	—
4 e $\frac{1}{2}$ s. i.	dec.	id. 17	feudo.
8 s. i.	1 mant.	id. 20 v.	—
—	20 st. fr.	id. 21	—
17 l. - 4 s. i.	—	id. 23-4	feudo.
4 s. i.	—	id. 25	feudo.
18 imp.	—	id. 27 v.	feudo.
4 l. i.	dec.	id. 29 v.	feudo.
25 s. i.	dec.	id. 30	feudo.
15 s. i.	—	id. 33	feudo.
12 imp.	2 st., 1 mina fr.	id. 33 v.	—
5 s. i.	dec.	id. 35 v.	feudo.
10 s. i.	—	id. 40	feudo.
—	—	id. 38	feudo, e riinvestitura senza dati. Era stato venduto al tempo del vescovo Guidotto per 200 l. m.
16 s. - 3 imp.	dec.	id. 38	feudo.
?	2 st. fr.	id. 38 v.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1240	sett.	8	Campitello	8 b.	ar.	—
1240	nov.	2	Cesole, ad Crucem Senterii	2 b. 25 t.	ar.	3 l. 3 s. i.
1240	nov.	2	Campitello, ad Loveram	2 b.	ar. vit.	—
1240	nov.	3	id. in regona id. ad Ronchos	2 b. 1 quart. 1 b. 1 quart.	ar. ar.	—
1240	nov.	3	id. in regona id. ad Ronchos	2 b. 1 quart. 2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1241	mar.	9	Cesole, Corbello	3 b.	(ar.)	—
1241	mar.	9	Campitello, ad boschum regone	28 b. in 4 pezze	ar. pr.	100 l. - 2 s. m.
1241	mar.	9	id. in ora Gazium	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	6 l. 2 s. i.
1241	mar.	9	Cesole	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1242	apr.	7	Campitello	9 b.	ar.	13 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	mag.	9	id. ad boschum de regona	3 b.	ar.	8 l. 11 s. i.
1242	mag.	13	id. ad lamam de subtus (o regona de subtus)	2 b. 1 terz.	ar.	5 l. i.
1242	mag.	17	id. in Ronchis	7 b. in 3 pezze	ar.	12 l. i.
1242	lug.	22	id. frassenaria	1 e $\frac{1}{2}$ b.	pr.	5 l. i.
1242	ag.	27	Canicossa, in frassenaria	2 b.	pr.	5 l. i.
1242	ott.	17	id.	25 t.	cas.	—
1242	ott.	22	id. ad ronchum de Spino prope Cane- dullum	2 b. 15 t.	ar. pr. bos.	5 l. 22 s. - 3 imp.
1242	ott.	23	Campitello, Bruxa	7 b. $\frac{1}{5}$	ar.	29 l. i.
1242	nov.	8	id. ad Senterium	2 e $\frac{1}{2}$ b.	—	—
1242	dic.	2	id. intra Gazium	7 b.	ar.	20 l. i.
1242	dic.	8	id.	3 b.	ar.	18 l. i.
1242	dic.	8	S. Michele, in glaream	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1242	dic.	20	Campitello, in lamma de Cubullo	4 b.	ar. pr. salici	17 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	gen.	5	id. ad Ceros	1 b. 1 terz.	—	50 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
6 imp.	5 st., 1 terzo fr.	A. V. vol. II, c. 38 v.	—
6 s. i.	—	id. 46	feudo.
12 imp.	al terzo	id. 46 v.	—
— fr. 5 quarti fr.	id. 46 v.	—
—	4 st., 1 mina fr. 5 mine fr.	id. 47	—
6 imp.	3 quart. fr. la b.	id. 50	—
50 s. i.	—	id. 50 v.	feudo.
6 s. i.	dec.	id. 50 v.	feudo.
6 imp.	3. mine fr.	id. 51	—
50 s. i.	—	id. 60	feudo.
8 s. 6 imp.	dec.	id. 61 v.	feudo.
5 s. i.	dec.	id. 62 v.	feudo.
24 s. i.	—	id. 63 v.	feudo.
10 s. i.	2 mediani	id. 66	—
5 s. i.	—	id. 67	feudo.
—	—	id. 68 v.	refutatio, senza dati.
11 s. i.	1 e $\frac{1}{2}$ quartarola	id. 68 v.	—
58 s. i.	—	id. 69	feudo.
5 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 69 v.	—
8 l. i.	dec.	id. 71	feudo.
5 l. i.	—	id. 71	feudo.
2 s. i.	3 quart. fr. la b.	id. 71 v.	—
17 s. i.	dec.	id. 72	feudo.
—	2 st. fr.	id. 92 v.	feudo. Vendita del subaffitto.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	gen.	6	Campitello, Castellario, in insula	16 b.	ar.	58 l. 8 s. i.
1243	gen.	20	id. in Gagio	5 b.	ar.	10 l. i.
1243	gen.	20	id. in regona	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	46 l. i.
1243	gen.	23	id. in Ruzenago	4 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1243	febb.	7	id.	2 b.	ar.	—
1243	febb.	20	id. in regona, luogo Fossa Cava	1 b.	ar.	50 s. i.
1243	mar.	12	Campitello	62 b. 25 t. in 2 pezze	ar.	68 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	mar.	20	id. in regona	2 b.	pr.	8 l. i.
1243	apr.	2	id.	60 b.	cas. ar. pr. bos.	200 l. m.
1243	apr.	7	id. Cubolum	5 b. 50 t.	ar.	28 l. i.
1243	mag.	23	id. ad Cubullum	1 b.	ar.	6 l. i.
1243	mag.	23	Cesole	30 b. 30 t. in 2 pezze	cas. ar. vit. bos.	94 l. 5 s. i.
1243	mag.	30	Campitello, in lama inferiori	3 b. 2 b.	—	35 l. m.
1243	giu.	20	Campitello, in regona	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	4 l. i.
1243	giu.	22	id. S. Vito	1 b. 58 t.	ar.	3 l. 14 s. 4 imp.
1243	lug.	3	id. in regona	10 b. 42 t.	ar.	31 l. 5 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1243	lug.	16	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. cas.	12 l. i.
1243	ag.	10	id. in lama inferiori	4 b.	ar.	16 l. i.
1243	ag.	17	id.	« unum vadum	molendini »	—
1243	sett.	30	id. Ruzinago	4 b.	ar.	20 l. i.
1243	ott.	24	id. ad Valexellam	25 t.	ar.	—
1243	nov.	14	id. in regona	1 b.	ar.	30 s. i.
1244	gen.	23	id. id.	2 b.	ar. pr.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1244	gen.	27	id. frassenaria	10 b. 12 t.	ar.	50 l. 12 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
5 l. 16 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 93	feudo.
15 s. i.	dec.	id. 93 v.	feudo.
3 l. 12 s. i.	dec.	id. 93 v.	feudo.
10 s. i.	9 st. fr.	id. 94 v.	—
2 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 94 v.	—
2 s. i.	dec.	id. 95 v.	feudo.
6 l. 18 s. i.	3 st. fr.	id. 98	feudo.
8 s. i.	dec.	id. 76 v.	feudo.
10 l. i.	—	id. 79	feudo.
56 s. i.	—	id. 79 v.	feudo.
12 s. i.	—	id. 82	feudo.
9 e $\frac{1}{2}$ l. i.	—	id. 82	feudo.
5 e $\frac{1}{2}$ l. i.	dec.	id. 82 v.	feudo.
4 s. i.	dec.	id. 83	feudo.
7 s. 4 imp.	—	id. 83	feudo.
46 s. i.	dec.	id. 83 v.	feudo.
24 s. i.	—	id. 83 v.	feudo.
16 s. i.	dec.	id. 85	feudo.
20 s. i.	20 imp.	id. 86	—
40 s. i.	—	id. 86 v.	feudo.
?	1 mina fr.	id. 86 v.	—
18 imp.	dec.	id. 87 v.	feudo. La dec. è nuova.
5 s. i.	dec.	id. 100	feudo. La dec. è nuova.
5 l. i.	5 mant.	id. 100	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1244	febb.	13	Campitello, ad ronchum de Spino	4 b. 2 terz.	ar.	22 l. 40 imp.
1244	febb.	13	id. in Prevedascho	2 b. 5 t.	ar.	27 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1244	febb.	17	id. in lamma inferiori	1 b. 21 t.	ar.	3 l. 12 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1244	febb.	20	id.	un	molino, con vado	35 l. i.
1244	febb.	22	id. ad Senterium	2 b.	vit.	14 l. i.
1244	febb.	28	Canicossa, ad Canetum de Agia	1 b. 27 t.	ar.	5 l. 8 s. i.
1244	mar.	20	Campitello, in regona	2 b.	pr.	8 l. i.
1244	mar.	20	id. id.	2 terz.	ar.	29 s. i.
1244	mag.	17	id. id.	3 b. 5 t.	ar.	7 l. 7 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1244	mag.	17	id. id.	2 b.	ar. con salici	5 l. i.
1245	gen.	20	id. Cerri e S. Vito	38 b. 25 t. in 9 pezze	ar.	20 s. i. la b.
1245	febb.	7	Canicossa, Muzonus e Saca	32 b. in 4 pezze	ar. cas. pr.	100 l. i.
1245	febb.	18	id. Insula	11 b. 11 t. in 2 pezze	ar. pr.	43 l. 11 s. i.
1245	febb.	18	id. ad Campum de Saca	15 b. 57 t.	ar.	62 l. 6 $\frac{1}{2}$ s. i.
1245	febb.	23	id. Insula - Regona - Sacha - Sortis de Strinavero - S. Vito - Sors qd. Goselmi brixienensis - Arzenellos	140 b. in 57 pezze	ar. cas. pr. vit. bos.	300 l. i.
1245	mar.	9	Campitello, in regona	2 b.	ar.	8 l. i.
1245	mar.	22	id. Cerri - Nasenga - Olmo - Regona - Ronco Caponi - Frassenaria	13 pezza 1 pezza 1 id. 2 pezza 2 id.	—	—
1245	mag.	18	Canicossa (e Carucosa)	5 b. in 2 pezze	ar. cas. pr.	9 l. i.
1245	ag.	19	Campitello, ad pontem de Nasinga	4 b.	ar.	14 l. i.
1245	dic.	6	id. in burgo, in bragida episcopi	30 t.	cas.	—
1252	ott.	22	Canicossa, in regona	4 b.	ar.	50 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
42 s. i.	2 mant.	A. V. vol. II, c. 100 v.	—
3 s. i.	—	id. 100 v.	feudo.
5 s. i.	dec.	id. 100 v.	feudo. La dec. è nuova.
3 l. e $\frac{1}{2}$ imp.	20 imp.	id. 101	—
14 s. i.	2 Veron.	id. 101 v.	—
11 s. - 2 imp.	3 mant.	id. 101 v.	—
8 s. i.	dec.	id. 103 v.	feudo. La dec. è nuova.
17 imp.	dec.	id. 103 v.	feudo. La dec. è nuova.
7 s. i.	dec.	id. 104 v.	feudo. La dec. è nuova.
5 s. i.	dec.	id. 105	feudo. La dec. è nuova.
—	—	id. 108	feudo; molte altre condizioni; la terra è senza case e cas.
10 l. i.	—	id. 109	feudo.
4 l. 7 s. i.	—	id. 109	feudo.
6 l. 4 s. i.	—	id. 109	feudo.
30 l. i.	—	id. 109-110	feudo.
16 s. i.	—	id. 110 v.	feudo.
> 27 l. i.	6 pezze solo alla dec. 1 imp. « nona parte 1 opere de manaria » 1 mant. ciascuna « suam partem 1 albergarie »	id. 111 v.	feudo.
18 s. i.	9 mant., 1 capp.	id. 114	oltre il fitto, 3 e $\frac{1}{2}$ albergarie, e opere con buoi e manuali.
28 s. i.	8 mediani	id. 116	—
20 s. i.	6 imp.	id. 120	—
5 s. i.	dec.	A. V. vol. III, c. 7	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1256	gen.	10	Campitello, luogo Villa de Gnocchis	25 t.	vit.	20 s. i.
1256	febb.	11	id. in regona	3 b. in 2 pezze	ar.	12 l. i.
1256	mar.	12	S. Michele, contrada Prigisani e Cerrus	4 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar.	—
1256	mar.	12	id. id. id. luoghi Lingleramum, Cerrus, Bibul- culis Nella villa ad Ulmum, Cerrus	4 b. in 2 pezze 5 b. in 3 pezze 1 b. in 3 pezze 2 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	vit. ar. cas. pr. salici —	—
1256	mag.	20	Campitello, S. Maria de Bosco	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	10 s. i.
1256	giu.	1	id. id. id. ad Ulmum	8 b. 6 b.	ar. bos. cas. ar.	41 l. i.
1256	giu.	20	id.	1 guado da	molino	4 l. i.
1256	ott.	30	id. in burgo Taschero, presso il ca- stello di Campitello	6 b.	ar. cas. bos.	24 l. i.
1256	nov.	18	id. Ruzenago	5 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	12 l. 7 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1256	nov.	18	S. Michele	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1256	dic.	17	Campitello	7 b.	ar.	27 l. m. nuovi
1257	apr.	21	S. Michele, in circa ville	60 t.	4 cas.	3 l. m. nuovi
1257	mag.	29	id.	6 b.	ar.	—
1257	sett.	1	Campitello, Ruzenago	1 b.	ar. vit.	6 l. m. nuovi
1257	nov.	16	id. sull'Oglio	2 « vadi » di 4 b.	molini ar.	— —
1258	giu.	1	id. contrada S. Vito	8 b.	ar.	12 l. m. nuovi
1258	ag.	19	id. Campus Bessi	6 b.	ar.	18 l. m. id.
1258	ag.	24	id. Casalia	2 b.	ar.	21 l. m. id.
1258	sett.	4	S. Michele	4 b.	ar. pr.	30 l. m. id.
1258	sett.	6	Campitello, in Gazio	37 b. 9 t.	ar.	251 l. m. id.
1259	nov.	21	id. in Gambarariam id. id. id. id. id. id. in bina de supra S. Michaelis	3 b. 3 b. 5 b. 1 b. $\frac{1}{2}$ « vado » di	ar. pr. bos. molino	— —

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
2 s. i.	—	A. V. vol. III, c. 14	feudo.
—	—	id. 15	—
—	—	id. 17	per 7 albergarie annue. Investitura perpetua.
—	terzo quarto	id. 17-17 v.	più 2 albergarie e una spalla.
—	3 mine fr. } 7 s. i.		
12 imp.	—	id. 18 v.	feudo.
4 l. 2 s. i.	9 Veron.	id. 19	—
8 s. i.	20 imp.	id. 19 v.	—
48 s. i.	2 Veron.	id. 21	i nuovi acquirenti pagano 2 « mantuanini novi ».
24 s. 9 imp.	—	id. 21 v.	feudo onor.
2 s. i.	2 s. i., 2 capp.	id. 21 v.	—
54 s. m.	—	id. 22 v.	feudo. Il prezzo è in « piccoli » nuovi.
—	—	id. 24	feudo. Sola refutatio al vescovo.
—	al terzo	A. S. Mi. S. Bartol.	investitura a 4 anni.
12 s. m.	—	A. V. vol. III, c. 26	feudo.
—	21 st. milio e 8 di melica e spelta	A. G. B. XXXII, I, c. 7 v.	—
—	2 s. i., 4 capp.	id. 27	feudo.
7 s. i.	—	id. 27 v.	feudo.
42 s. m.	—	id. 28	feudo.
—	—	id. 28	feudo.
—	dec.	id. 28	feudo.
—	—	A. G. B. XXXII, I, c. 5-6	feudo dal vescovado. Refutatio e riinvestitura ad altri della famiglia; nessun prezzo.
—	10 imp.		

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1260	febb.	14	Campitello	6 b. 30 b. 12 b. 6 b. 9 b. 3 b. $\frac{1}{2}$ b. 9 b. 4 b. 1 1 2 « vadi » di	— cas. cas. e casa molino	—
1262	nov.	10	id.	4 b. in 2 pezze	ar.	—
1267	ott.	29	id. Prevedasco ad Nasengam in campo Besci ad burgum ad Avanticum sull'Oglio in Campomalo id.	5 b. $\frac{1}{2}$ b. 2 b. 1 quart. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 b.	ar. bos. ar. ar. vit. ar. ar. pal. ghiara ar. vit.	—
1267	ott.	30	Canicossa, a domibus Calvorum id.	26 b. 10 b.	ar. vit. ar. vit.	—
1267	nov.	7	Campitello, in campo Bosci	2 b. 1 quart.	ar. vit.	—
1270-80			Campitello	25 b. 4 b. 3 b. 21 b.	ar. pr. vegge vit. ar. vit.	5 s. la b. 3 s. la b. 3 s. la b. 10 s. la b.
			S. Michele, in bragida Tasche			
1308	gen.	11	Campitello, in Prevedasco id. id. id. contrada vallis id. Vinee de subtus	4 b. 2 b. 2 b. 2 e $\frac{1}{2}$ b.	bos. bos. bos. ar.	—
G A Z Z						
1215	ag.	9	—	12 b. 3 b. 2 b. 4 b. 5 b. 3 b. 15 b.	—	—
1219	ott.	19	—	1 b.	ar.	—
1219	nov.	17	—	1 b.	ar.	15 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	A. G. B. XXXII, I, c. 5 v.	feudo vescovile, ceduto per pagamento di un debito. Nuova investitura. Nessun dato.
3 s. m.	10 st. fr. la b.	A. G. D IV 16	—
> 6 l. m.	—	A. V. vol. III, c. 32 v.	feudo. Poste in una pezza di 10 b. poste in una pezza di 14 b. id. id. 3 b. id. id. 5 b. id. id. 3 b.
5 l. m.	—	id. 32 v.	—
26 s. m.	—	id. 34	in una pezza di 14 b.
—	—	A. S. Mi. S. Bartol.	elenco di beni del monastero. I fitti sono dovuti a privati. I prezzi dell'utile sono stime.
—	6 piccoli		
—	4 Veron.		
—	—		
> 14 s.,,	—	A. V. Perg. N. 12	feudo antico.

UOLO

6 l. m.	2 st. fr. la b.	A. V. vol. I, c. 12 r.	—
30 s. m.	id.		
20 s. m.	id.		
45 s. m.	id.		
50 s. m.	id.		
30 s. m.	id.		
4 l. - 5 s. i.	id.		
12 mant.	id.	id. 71	fitto condotto a Campitello in palazzo del vescovo.
9 den.	id.	id. 71 v.	—

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
M A R C A R I A - S . M A R T I N O					
1188	apr. 7	S. Martino	6 b. e «quatrel- lum caneve»	ar.	6 l. m.
1191	dic. 10	Marcaria, luoghi Bugnolungo e Valdolza	7 b. in 3 pezze	ar.	—
1192	febb. 3	id. Lentexone	8 b.	ar.	—
1197	ott. 21	id. La Berotta	—	clausura	—
1233	nov. 17	S. Martino, luogo Bruxadixi	3 b.	ar.	12 l. m.
1236	gen. 11	Marcaria	40 t.	ar.	—
1238	febb. 25	Marcaria, luoghi: Casatico (villa), ad Pradellum, Campus Veclorum, Careçetus, Salvareoldus, Guarda, Pomedulus, Castiones, Bugnolus, Pomboni, ad Tartarum	30 b. in 15 pezze	ar. pr. vit. cum arbori- bus	—
1238	mar. 17	Castiones de Casatico	2 b.	ar.	15 s. i. (stima)
		Pomedullus id.	1 b.	ar. vit.	5 s. i. id.
		Closi Veculi id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	12 imp. id.
		Predelli id.	mezzo quart.	ar. pr. salici	2 s. i. id.
		Praboni	1 b.	ar.	2 s. i. id.
		Bagnoli de Casatico	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	12 imp. id.
		Albaretus id.	2 b.	ar.	2 s. i. id.
		id. id.	1 b.	ar.	2 s. i. id.
[1239]	febb. 20	Marcaria	—	pr.	—
1243	gen. 31	Casatico	1 e $\frac{1}{2}$ b.	cas.	—
		id. ad Pradutios	3 quart.	bos. pr.	—
		id. id.	3 quart.	bos. pr.	—
		id. ad cas. Raçiorum	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1246	mar. 30	S. Martino, ad Carpenum	10 pert.	—	—
1261	febb. 10	Casatico, contrada Crarobium de Frurmentis, ad Plombinis	5 b. in 5 pezze	ar. vit.	5 l. m.
1263	sett. 15	Marcaria, luogo Tezolli « sive ad Catanellum »	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1290	mar. 9	Marcaria	12 t.	cas.	—
1297	dic. 7	id. borgo Coalonge	4 t. 1 pert.	cas.	—
1326	apr. 20	id. ubi dicitur Campum malum	72 b. 3 quart.	bos. vegro	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	R. M. 446	feudo dell'ab. di S. Ruffino. La caneva, che rendeva 8 mant. di fitto, era nel castello di Marcaria.
10 s. m.	quarto, 14 mant., dec.	id. 484	—
10 s. m.	id.	id. 489	—
20 s. m.	1 moggio fr., dec.	id. 599	—
—	6 mine fr.	A. G. Ospedale	—
12 s. m.	4 mant.	id.	—
—	due terzi	id.	concessione « ad laborandum », a 2 anni.
—	una b. rende 1 mina fr., l'altra 1 st. e dec.	id.	fitti dovuti all'abate di Castiglione, di Parma, agli Assandri, ai conti di Marcaria.
—	3 st. fr.		
—	quarto e dec.		
—	id.		
—	3 st. spelta		
—	3 mine fr.	S. A. 128	—
> 4 l. i.	4 st. fr., 14 imp., una spalla	A. G. Ospedale	—
12 mant.	terzo	id.	« ad plantandum vineam »; allevata, al solo terzo del vino. È detto feudo. Prelaz. a 12 den. meno alla controparte in caso di ven- dita del dominio utile o del diretto.
—	—	id.	—
5 s. m.	4 s. m., dec.	S. A. 151	—
6 s. m.	1 imp. la t., dec.	A. G. Ospedale	l'investente si salva « terciam partem vendi- cionis si aliquo tempore venderetur ».
3 s. m.	1 imp. la t.	id.	diretto dominio del Comune di Mantova.
1 capretto	2 libre di cera, dec.	S. A. 253	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
MIGLIA						
1264	ag.	17	—	1 b.	ar.	—
1270	ott.	26	—	1 b.	vit.	16 l. 10 s. m.
1271	febb.	2	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	5 l. 8 s. m.
1275	ag.	18	—	2 e $\frac{3}{4}$ b.	ar. vit.	—
1276	sett.	8	—	1 b. 2 t.	vit.	4 l. m.
1279	febb.	22	Orsa	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	40 s. m.
1279	apr.	16	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	30 s. m.
1280	gen.	15	—	1 b. 6 t.	vit.	—
1280	mar.	10	—	1 b.	vit.	9 l. m.
1280	apr.	7	—	1 b.	vit.	5 l. 5 s. m.
1280	mag.	18	—	1 b.	ar.	—
1284	ott.	10	—	1 b.	vit.	5 l. 10 s. m.
1285	mar.	11	—	1 b.	vit.	14 l. m.
1285	ott.	14	—	1 b.	vit.	5 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1289	ag.	21	—	1 b.	vit.	15 l. m.
1293	gen.	5	—	1 b.	vit.	3 l. m.

CER

1232	giu.	9	Cerese <i>sive</i> Levata	10 b.	ar. vit.	[100 l. m.]
1235	supra stratam Piri Buxoli	8 b. 27 t. 8 p.	(ar.)	—
1261	lug.	$\frac{21}{23}$	—	3 b.	ar.	—
1270	apr.	20	Caselle	1 b.	ar. vit.	12 l. m.
1270	dic.	11	id.	1 b.	ar. vit.	18 l. m.
1272	apr.	16	Pethesinus	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
RE T T O			
—	metà	A. S. Mi. S. Chiara	fitto in denaro.
....	1 Veron., dec.	id.	—
5 s. m.	1 mant. e metà frutti	id.	—
17 l. 5 s. m.	metà dei frutti	id.	—
4 s. m.	id. e 8 mant.	id.	—
40 mant.	20 s. m.	id.	—
....	metà frutti e 1 Veron.	id.	—
—	metà frutti	id.	—
15 s. m.	id.	id.	—
....	id.	id.	—
15 s. m.	id.	id.	—
7 s. m.	id.	id.	—
6 s. 8 mant.	id.	id.	—
9 s. 8 mant.	id.	id.	—
13 s. 4 mant.	id. e 1 mant.	id.	—
5 s. m.	id.	id.	—
E S E			
—	—	A. V. vol. I, c. 89 v.	allodio. Riinvestitura a feudo.
—	8 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	2 st. fr. e 2 paia capp.	A. S. Mi. S. Giov.	—
....	2 st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Chiara	—
....	2 st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	1 st. fr., 15 imp., 2 capp.	A. S. Mi. S. Giov.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1280	sett.	8	—	2 b.	ar. vit.	12 l. m.
1282	ott.	30	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. casa	40 l. m.
1289	ott.	28	al Dosso	6 b.	ar.	—
1290	—	1 b.	vit.	16 l. m.
1292	mar.	16	Croce	1 b.	vit.	9 l. m.
1299	mag.	7	Agguanegra	1 b.	vit.	4 l. m.
1327	gen.	22	—	2 b.	ar. vit.	7 l. m.

PIETOLE -

1200	apr.	28	Formigada	—	una peschiera	—
1200	ag.	²¹ o ²²	Pietole, in valle Pesoni ad Spesas Blandini Prati Ulmi	—	pr. ar. pr.	—
1211	lug.	3	Pietole (?)	1 b.	ar.	10 s. m.
1213	dic.	1	id. « a via de Cornu inferius usque lacum »	sei pezze	cas. con salici	—
12..	mag.	27	Formigada, clausura S. Stephanus	—	pr.	—
1216	dic.	31	Pietole, Prato donico	1 b. 2 b.	vit. ar. pr.	—
1221	dic.	26	id. in braida canonicorum	1 e $\frac{1}{2}$ b.	con rasoli	5 l. m.
1224	mar.	30	id. id.	1 b. 1 quart.	id.	6 l. m.
1224	dic.	9	id. vallis Bandonata	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	9 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1226	gen.	9	id. in videto de Adalengis	$\frac{1}{2}$ b.	con rasoli	—
1232	gen.	20	id. in Bretholdo	1 b.	vit. (già vegro)	—
1232	gen.	29	id. id.	5 b. in 9 pezze	—	—
1232	mag.	2	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	25 s. i.
1232	ag.	24	id. id.	vit.	3 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	2 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita diretto dominio.
....	4 st. fr.	id.	—
28 s. m.	3 mine fr. la b.	A. S. Mi. Gradaro	—
—	3 mine fr., dec. vino	S. A. 203	—
18 s. m.	2 st. fr., dec. vino	A. S. Mi. Gradaro	—
6 s. e 3 mant.	3 mine fr., dec. vino	A. S. Mi. Varie	—
14 s. m.	3 l. 12 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—

FORMIGADA

—	terzo	R. M. 666	preteso feudo di 3 domini di Bagnolo contestato da S. A.
—	—	S. A. 42	serie di refute all'abate, senza indicazione di prezzo.
6 mant.	(fitto per il $\frac{1}{4}$ di un iugero)	Catt. XLVII	« secundum quod aliud iuger terre, canonicis Mantue facit ». Uso di Pietole.
15 s. m.	quarto	S. A. 70	« ad manentaticum » ecc.
10 s. m.	quarto del fieno e 3 Veron.	id. 78	frammento
—	terzo, dec. terzo, dec. quarto	id. 84	—
50 imp.	1 st. fr. la b., dec. vino	Catt. LVI	—
10 e $\frac{1}{2}$ s. m.	5 quart. fr., dec.	id. LXVIII	dec. anche del vino quando le vigne daranno.
16 s. - 2 mant.	3 mine fr., dec.	id. LXIX	id. Investitura « ad plantandum de vineis ».
40 mant.	1 mina fr., dec.	id. LXXVII	id. id. id.
—	1 moggio e 2 secchie di vino per tina	A. V. vol. I, c. 62 v.	uso di Pietole.
—	2 capp. la b.	id. 65 v.	promessa di piantare a vite e allevarla, per 4 anni.
15 imp.	10 secchie per tina	id. 74	—
5 s. i.	« ad dritum »	id. 102	uso di Pietole.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1232	ott.	2	Pietole, in Bretholdo	vit.	52 s. i.
1233	[apr.]	23	In districtu Pletularum, in capite Bertholdi	14 t.	ar.	... s. i - 5 imp.
1235	sett.	15	Pietole Prato donico ad portum de Cornu contrada donici prope portam Pletularum in prafa abatis ad dosos de Frasenaria ad valem de Prexono 1 b. 2 pezze quattro 3 pezze	cas.con2case ar. pr. pr. formole pr. ar. ar. pr.	—
1238	giu.	27	id. in Bretholdo	1 b.	vit.	18 s. i.
1239	ag.	13	id. id.	1 b.	vit.	12 s. i.
1239	ag.	13	id. id. in vitheto di ripa	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	25 s. i.
1239	ag.	13	id. id.	3 quart.	ar. vit.	50 s. i.
1239	ag.	16	id. id.	1 b.	vit.	12 s. i.
1239	sett.	24	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	31 s. i.
1239	sett.	24	id. id.	1 b.	vit.	5 l. i.
1239	sett.	24	id. id.	1 b.	vit. (rasoli)	14 s. i.
1240	giu.	23	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	30 s. i.
1240	dic.	8	id. Prati di sotto.	3 quart.	pr. con salici	40 s. m.
1241	gen.	13	id. Tunfium	1 iug. 2 b.	ar. pr.	3 l. 2 s. m.
1241	febb.	9	id. in Bretholdo	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1241	febb.	11	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	18 s. i.
1241	febb.	11	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	18 s. i.
1242	ott.	9	id. id.	1 b.	ar. vit.	5 s. i.
1242	dic.	27	id. id.	1 b.	ar. vit.	20 s. i.
1243	febb.	14	id. id.	1 b.	ar.	19 s. i.
1243	apr.	1	id. in braida	1 b. $\frac{1}{2}$ terz.	ar. vit.	11 s. i.
1243	mag.	31	id. in videto de Adalengo	1 b.	ar. vit.	36 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
32 imp.	1 moggio e 2 secchie per tina	A. V. vol. I, c. 98 v.	—
—	—	S. A. 126	feudo; sola refutatio.
> 7 l. i.	5 imp. 1 capp. terzo, dec. > quarto	A. G. D IV 16	« formola » è pezzetta di terra a gioco per caccia; fitto, il quarto degli uccelli.
20 imp.	terzo, 2 capp., dec.	A. V. vol. II, c. 14 v.	—
—	10 secchie di mosto per tina	id. 26	fitto: o di tre tine una.
—	id.	id. 26	fitto: poi sostituito con terzo e dec.
—	10 secchie per tina	id. 26	—
—	id.	id. 26 v.	—
3 s. i.	id.	id. 28	fitto: o di tre tine una.
10 s. i.	id.	id. 28	—
18 imp.	id.	id. 28	—
3 s. i.	1 moggio e 2 secchie di mosto, 1 capp.	id. 43	—
40 mant.	quarto	S. A. 129	—
2 s. 2 mant.	quarto, 1 imp., dec. metà	S. A. 130	buon uso di Formigada.
12 imp.	terzo e 1 capp., dec.	A. V. vol. II, c. 49	—
2 s. i.	10 secchie per tina	id. 49	—
2 s. i.	id.	id. 49	—
—	id. e 2 capp.	id. 70	fitto: o di tre tine una.
2 s. i.	terzo e 2 capp., dec.	id. 91	—
2 s. i.	id.	id. 95	—
11 imp.	1 st. fr. la b., dec.	Catt. CIII	—
3 s. i.	1 st. fr., dec. vino	Catt. CIV	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE	
1243	sett.	29	Pietole, in Bretholdo		$\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1244	gen.	21	id.	id. in videto de ripa	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 s. i.
1244	gen.	21	id.	id. id.	3 terz.	vit.	20 s. i.
1244	nov.	16	id.	id.	1 b.	vit.	30 s. i.
1244	nov.	16	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 s. i.
1244	nov.	16	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	18 s. i.
1245	gen.	14	id.	id.	1 b.	ar. vit.	—
1245	gen.	14	id.	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	47 s. i.
1245	gen.	14	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1245	gen.	14	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	21 s. i.
1245	gen.	28	id.	id.	1 b.	vit.	40 s. i.
1245	febb.	18	id.	id.	3 quart.	vit.	20 s. i.
1245	dic.	7	id.	id.	vit.	20 s. i.
1252	nov.	10	Formigada, supra rizola de Lamma		4 b.	ar. pr.	10 l. i.
1252	nov.	15	Pietole, in Bretoldo		$\frac{1}{2}$ b.	vit.	34 s. i.
1256	mar.	12	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1256	mar.	12	id.	id.	3 quart.	vit.	36 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1256	mar.	12	id.	id.	3 quart.	vit.	—
1256	mar.	12	id.	id.	3 quart.	vit.	—
1256	mar.	12	id.	id.	1 b.	vit.	—
1256	apr.	17	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	16 s. i.
1256	ag.	29	id.	id.	1 b.	vit.	30 s. i.
1257	febb.	19	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	30 s. m.
1257	sett.	2	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	75 s. m.
1257	sett.	23	id.	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	36 s. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
18 imp.	terzo	A. V. vol. II, c. 86	—
—	terzo, dec.	id. 99 v.	lo stesso in altri 2 documenti.
—	terzo, dec.	id. 99 v.	lo stesso in altri 4 documenti.
2 s. i.	1 moggio, 2 secchie per tina	id. 105 v.	—
2 s. i.	terzo e 1 capp., dec.	id. 105 v.	—
2 s. i.	id.	id. 105 v.	—
30 s. i.	1 tina d'uva su 3, dec.	id. 107	la dec. è 2 secchie per tina.
5 s. - 4 imp.	id.	id. 107	—
18 s. i.	10 secchie per tina, dec.	id. 107 v.	—
....	id.	id. 107 v.	—
4 s. i.	10 secchie per tina	id. 107 v.	—
2 s. i.	id.	id. 109 v.	—
10 s. i.	id.	id. 120	—
20 s. i.	—	id. III, c. 9 v.	feudo.
3 s. i.	10 secchie per tina	id. 10	—
5 s. i.	id.	id. 16 v.	fitto: 1 tina su 3
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	id. e 1 capp.	id. 16 v.	id.
16 s. i.	id.	id. 17	—
8 s. i.	id.	id. 17	—
2 s. i.	id.	id. 17	—
20 imp.	id.	id. 18	—
3 s. i.	terzo, dec.	id. 20	—
3 s. m.	10 secchie per tina	id. 23 v.	—
7 e $\frac{1}{2}$ mant.	id.	id. 26	—
3 s. m.	terzo e 1 capp., dec.	id. 26	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1258	febb.	27	Pietole, in Bredoldo	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	6 l. m.
1267	dic.	18	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	3 l. 12 s. m.
1268	gen.	8	id. id.	$\frac{1}{2}$ b. 12 t.	vit.	34 e $\frac{1}{2}$ s. m.
1271	mar.	13	Formigada, in videto de Terciis	50 t. 4 p. 8 t. 1 quart.	cas. ar. vit.	—
1272	nov.	26	id.	10 b. 2 b.	ar. pr.	54 l. m.
1278	nov.	16	Pietole, prata de Cornu	20 t.	pr.	30 s. m.
1279	mar.	25	id. Cerro	3 e $\frac{1}{2}$ quart.	vit.	3 l. m.
1280	mar.	6	Formigada, ad Gaçium	1 b.	vit.	27 l. m.
1280	ag.	4	Pietole, in Adalengo	3 quart.	vit.	6 l. m.
1281	febb.	15	Formigada	1 b.	cas.	
			id. ad Gaçium	2 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	vit.	> 42 l. m.
			id. prata Ulmi, braida Abatis, braida Parixoti	20 b. in 6 pezze	ar.	
1281	ag.	17	Formigada	2 b. in 2 pezze	ar. cas. e casa	
			id. in clausura Richi	2 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar. pr.	
			id. in Cornu	3 b.	ar.	
			id. in Gaço	1 b.	ar.	> 15 l. m.
			id. in rivera	52 t.	riva, con sa- lici	(stima del dom. utile)
			id. in Prata	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	
			id. in vIGNALI Cerrorum	$\frac{1}{2}$ b.	rasoli	
1281	nov.	15	Pietole, in Rasoletto	3 quart.	ar. pr.	18 l. m.
1284	ott.	5	id. in Adelengo	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 l. m.
1287	dic.	6	id. in villa	1 terz.	cas. vacuo	4 l. 12 mant.
1290	gen.	13	Formigada, ad Dossos	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	33 l. 5 s. m.
1292	mar.	31	id.	19 b.	ar. vit. pr.	
			id. Landronçol	30 b.	ar.	—
			id. ad Tofium	17 b.	ar. pr.	

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 s. m.	10 secchie per tina	A. G. D IV 16	investitura vescovile.
7 s. m.	id. 1 capp., dec.	A.V. vol.III, c. 36	—
39 mant.	id. id.	id. 36 v.	se le vigne si seccano, quarto e dec. dei frutti.
20 s. 3 mant.	2 capp., dec. quarto id. terzo id.	S. A. 158	più 3 opere con buoi per il casamento, 7 opere manuali per iugero, 1 mant. per biolca. Investitura « ad manentaticum ».
—	5 mant. vecchi, dec.	S. A. 159	—
30 mant.	4 mant. vecchi e 1 asse per b.	Catt. CLXXXXV	—
5 s. m.	1 st. fr. la b., dec. vino	Catt. CLXXXXVI	—
45 s. m.	1 st. fr.	S. A. 184	—
10 s. m.	1 st. fr. la b., dec. vino	Catt. CLXXXXVIII	—
3 e $\frac{1}{2}$ l. m.	12 imp. 2 capp., dec. 6 secchie per tina quarto, dec.	S. A. 188	oltre il fitto, un « carezium ».
—	terzo	S. A. 191	—
30 s. m.	1 ferrarino, dec.	S. A. 192	—
33 s. 8 mant.	1 st. fr. la b., dec.	A. G. D IV 16	—
—	2 capp., dec.	S. A. 198	oltre il fitto, un « carezium ».
—	—	S. A. 199	—
> 18 l. m.	dec.	S. A. 205	refutatio senza prezzo e nuova investitura a feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1292	ott.	27	Pietole, ad burgum Furi	1 b.	cas. vit.	—
1297	giu.	13	id. in capite Breoldi	3 quart.	vit.	8 l. m.
1299	giu.	22	id. caput Bredoldi	3 quart.	vit.	13 l. m.
1315	febb.	5	id. sui prati del monastero	5 b. 33 t. in 16 pezze	bos. di salici	—

Da un doc. del 1181, ma con riferimento a 25 e 30 anni addietro, risulta che i canonici della Cattedrale di Mantova possedevano a Pietole vari casamenti; di uno di essi l'investito pagava come fitto ai canonici una spalla e mezza di porco all'anno, ma egli stesso aveva subaffittato al fitto di 3 den. milanesi. Un altro casamento rendeva di fitto 12 lucensi. E possedevano terre: di una di esse sulla via di S. Cipriano l'investito pagava il quarto alla chiesa, o senz'altro il subaffittuale pagava alla chiesa il quarto e la decima, al primo investito 12 lucensi ossia 7 milanesi, e poi anche a lui un quarto, in tutto una metà. Pure la metà dei frutti rendeva un « ravale », terreno coltivato non soltanto a rape, perchè proprio delle rape rendeva solo il terzo. Catt. XXX.

Da elenchi del 1250 circa risulta che la Cattedrale possedeva nel territorio:

Nel vigneto Adhalengo 48 b., 91 t. e $\frac{1}{2}$, date a fitto a 29 ditte; massimo appezzamento 5 b.; otto ditte pagavano il quarto dei frutti, per due altre è indicato che pagavano in frumento, per una in denaro (6 imp. e la decima per un terreno non precisabile); per le altre non v'è che l'indicazione « fictum » o « fictum Mantue ». Per 1 b. e 47 t. è indicato « pratum ».

Nel vigneto di S. Pellegrino 20 b. 3 t., date a fitto a 16 ditte; massimo appezzamento 2 b. 6 t.; sola indicazione « fictum » o « fictum Mantue ».

Nel vigneto Anoheti, 79 b. e 90 t., date a fitto a 60 ditte; un solo appezzamento di 10 b. 6 t., poi il massimo è di 4 b. 39 t.; a prato sono indicate 10 b. 32 tavole.

Nel territorio compreso « inter viam de Vidixelis et viam de Campagna »:

In Gavarda b. 28, date a fitto a 37 ditte; massimo appezzamento b. 2 t. 58; nessuna indicazione.

In Vidixelis b. 34 t. 80, date a fitto a 50 ditte; massimo appezzamento b. 2 t. 33; qualche rara indicazione « fictum ».

In monte Agambolarum, b. 5 t. 82, date a fitto a 9 ditte; massimo appezzamento b. 1 t. 17; nessuna indicazione.

B A G N

1208	mar.	5	—	—	pal., in riva al lago	—
1209	mar.	22	Tra Formigada e Bagnolo	—	pal.	—
1210	febb.	6 o 7	—	—	pal. salici	—
1210	mag.	30	—	—	pal. cas. riva	—
1223	mar.	4	Casarolus	—	(ar.)	13 s. m.
1227	mar.	12	id.	2 b.	ar. vit.	—
1229	dic.	12	sul Mincio	5 b.	—	5 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
9 s. m.	4 st. fr. e 2 capp.	A. G. D IV 16	—
8 aquilini	1 st. fr. la b., dec.	id.	—
—	1 st. fr. la b., dec. vino	id.	investitura perpetua, senza indicazione di prezzo.
3 l. 6 s. 7 mant.	quarto	S. A. 235	piantarvi altri salici nei luoghi opportuni.

Nel territorio « inter viam de Videxelis et viam de Redena » :

In Brugneto b. 14 t. 15, date a fitto a 19 ditte; massimo appezzamento b. 1 t. 86; vi sono indicate 41 t. e 7 p. prato, e v'è detto che rendono di fitto 1 st. fr. V'è una parte « in ravalibus ». In Campagna b. 41 t. 69, date a fitto a 27 ditte; un solo appezzamento di b. 7 t. 89, poi il massimo è di b. 2 t. 92; v'è l'indicazione « fictum » e una volta « dritum », e di b. 3 t. 54 a prato.

Segue un'aggiunta al terreno tra la via dei Videxeli e quella di Campagna, per 2 b. 68 t. affidate a due ditte di cui una ha 85 t., l'altra 55 di prato.

« Ad Scucum » b. 21 t. 38, date a 16 ditte; massimo appezzamento b. 2 t. 76; sono indicate a prato b. 5 t. 65.

« Tera cum vineis videti maioris », b. 25 t. 18, date a fitto a 51 ditte; massimo appezzamento b. 1 t. 2 e $\frac{1}{2}$; vi sono le seguenti indicazioni di prezzi:

t. 36 p. 6 « et est spala » rendono 4 imp.

t. 26 p. 9 id. id. 7 mant.

t. 25 p. 9 id. id. 7 id.

L'appartenenza al territorio di Pietole risulta dal ricordo di località altrimenti note: Adalengo, Fornicatula, via de Cornu, e dai nomi dei conduttori, con assoluta certezza.

Somma totale dei possedimenti: b. 332 t. 54, cioè 110 ettari, cioè un terzo di più dell'originaria donazione del marchese Bonifacio del 1045, che era di 100 iugeri tra terra arativa, a prato e a vite. Catt. CXXXV.

I prati e le rive del lago a Pietole e Formigada rendevano il terzo degli uccelli e pesci ivi presi, e il quarto « de palis et ancinis » dei salici, e metà del fieno. Queste quote costituivano il rectum (dritum) che gli uomini di Pietole, Formigada e Bagnolo dovevano al monastero di S. Andrea. A. G. P IV 9 (1217).

Un doc. 7 dic. 1220, *ibid.*, investitura concessa per 8 paia d'uccelli, parla di terzo del fieno e quarto dell'arato.

OLO

—	terzo dei salici, da piantarsi dall'investito	A. G. P IV 9	terzo indiviso. Investente l'ab. di S. Andrea, investito il proprietario frontista. Tutta la palude del monastero, che trattiene il « ius piscandi et aucupii ».
3 s. m.	id. e 2 Veron.	id.	id. id.
—	id.	id.	id. id.
***	id.	id.	id. id.
13 s. m.	2 mant., dec.	A. S. Mi. S. Chiara	metà terra è venduta, metà refutata.
2 s. m.	3 st. fr.	id.	tre mine per b.
10 s. m.	3 Veron.	A. V. vol. I, c. 3 v.	(Carreri, Guidotto, p. 20)

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1230	giu.	22	Carera (sul Mincio)	20 b.	—	—
1231	—	—	in Foresto	2 mansi	ar.	—
1232	mar.	20	convicinia di S. Biagio	—	casa e cas.	—
1232	lug.	10	—	2 b.	—	—
1233	nov.	22	sul Mincio, «ultra Carariam et Fogarolam»	2 b. 8 b.	bos. aq. bos. aq.	40 s. m. 26 l. m.
1237	dic.	19	ad fossatum Voldum	3 b. 32 e $\frac{1}{2}$ t. in 3 pezze	—	4 l. 11 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1238	mag.	17	S. Vito	—	cas. e casa in parte	42 s. 4 imp.
1239	mar.	24	sulla via maggiore	7 b. 52 t.	ar.	10 e $\frac{1}{2}$ l.
1239	apr.	6	ad Dorsum Bonini	2 b.	ar.	4 l. i.
1239	apr.	19	sulla via maggiore	8 b. in 2 pezze	ar.	20 l. i.
1239	ott.	24	—	40 b. in 4 pezze	ar.	100 l. i.
1239	nov.	12	Olmo	6 b. 67 t. in 3 pezze	ar.	25 l. 3 imp.
1239	nov.	26	vithetus de Ronchis	2 b. 1 quart.	ar.	9 l. i.
1240	lug.	13	—	1 manso	ar.	—
1240	sett.	15	S. Vito	3 b.	ar.	9 l. i.
1240	nov.	2	ad Conios maiores supra levatam	81 b. in 2 pezze	ar. pr. pal.	—
1241	mar.	6	in Cararia	2 b.	pr. salici	30 s. i.
1242	mar.	29	ad Dorsos	4 b. 33 t.	ar.	19 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	mar.	29	in Foresto	3 b.	ar.	—
1242	apr.	5	id.	3 b.	ar.	3 l. i.
1242	apr.	26	—	2 b.	ar.	8 l. i.
1242	mag.	9	Insula de Credario	3 b.	—	—
1242	ag.	16	in Cararia	6 b.	—	—
1242	ag.	30	S. Vito	31 b. 44 t. 4 per.	ar. con casa	94 l. 6 s. 7 imp.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
20 s. m.	5 moggia fr.	A. V. vol. I, c. 13 v.	—
—	terzo, e 18 capp., dec.	id. 23 v.	—
3 s. i.	4 mant.	id. 73 v.	diritto di riscatto per 2 anni.
....	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	2 st. fr.	A. G. Ospedale	vende il vescovo come podestà.
	6 Veron.		id. id. id. vescovo.
5 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 5 r.	feudo.
12 s. i.	1 imp.	id. 11 r.	l'investitura è per tutta la casa.
21 s. i.	—	id. 17 v.	feudo.
8 s. i.	—	id. 18	feudo.
40 s. i.	—	id. 19 v.	feudo.
—	—	id. 32	feudo.
50 s. i.	—	id. 35	feudo.
18 s. i.	—	id. 37	feudo.
—	—	id. 43 v.-44	feudo antico e paterno.
18 s. i.	—	id. 38-9	feudo.
—	metà frutti	id. 47 v.	condizioni minori come Correggio, 6 ott. 1240.
3 s. i.	4 st. fr.	id. 49 v.	—
39 s. i.	1 imp. la b., dec.	id. 59	—
—	terzo, dec.	id. 59	sola refutatio al vescovo.
6 s. i.	terzo, e 1 capp., dec.	id. 60	—
16 s. i.	1 imp. la b., dec.	id. 60 v.	—
—	—	id. 61 v.	sola refutatio al vescovo.
—	12 st. fr.	id. 66 v.	id. id.
9 l. i.	—	id. 67	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1242	nov.	13	in Cararia	6 b.	pr. bos.	—
1242	nov.	28	Vidatellus ad Ronchellos	20 b. in 3 pezze	ar.	60 l. i.
1243	gen.	8	—	4 b. 66 t. in 2 pezze	ar.	18 l. 12s. 9 imp.
1243	febb.	13	in rupta Feminarum	—	cas.	30 s. i.
1243	febb.	13	id. id.	25 t.	cas.	33 s. i.
1243	mar.	9	—	3 b. 7 t.	ar.	15 l. 6 s. i.
1243	mar.	9	S. Vito	16 b. 18 t.	ar. cas.	48 l. i.
1243	mar.	9	id.	7 b. 39 t.	ar.	24 l. 11 s. i.
1243	mar.	9	id.	—	cas. con 2 ca- se paleate	5 l. i.
1243	mar.	21	in Foresto	6 b.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	mar.	24	—	3 b. 17 t.	ar.	20 l. 3 s. 9 imp.
1243	mar.	25	—	4 b.	ar.	16 l. i.
1243	mar.	31	iuxta viam de Veronensibus	3 b.	ar.	12 l. i.
1243	apr.	4	—	16 b. 15 t.	ar. vit. cas.	100 l. i.
1243	mag.	23	in Casaletos	8 b.	ar.	6 l. i.
1243	mag.	23	ad gazium d. Durelli	5 b.	ar.	15 l. i.
1243	giu.	27	iuxta viam de Cazagallis	7 b. in 3 pezze	ar.	5 l. i.
1243	ag.	1	—	6 b. 2 t. 2 per.	ar.	30 l. i.
1243	ag.	3	—	8 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	42 l. 7 s. i.
1243	ag.	6	in gacio S. Blasii	12 b. 23 e $\frac{1}{2}$ t.	ar.	49 l. - 15 imp.
1243	dic.	10	ad vadum Salicis	6 b.	ar.	27 l. 5 s. i.
1244	mar.	1	ad roncum Brogii	4 b.	ar.	12 l. i.
1244	mar.	15	in Foresto	17 b. 17 t. 7 per.	ar. pr.	5 l. i.
1244	apr.	23	ad Tonfiolos	3 b. - 12 e $\frac{1}{2}$ t.	ar.	36 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
7 e $\frac{1}{2}$ l. i.	2 st. fr. la b.	A. V. vol. II, c. 70	investitura a 6 persone di Bagnolo.
6 l. i.	—	id. 70 v.	feudo.
32 s. i.	1 imp. la b., dec.	id. 93	—
3 s. i.	1 imp.	id. 95 r.	metà.
3 s. i.	2 mant.	id. 95 r.	—
30 s. i.	—	id. 97	feudo.
5 l. - 4 s. i.	—	id. 97 r.-v.	feudo. Delle 48 lib., 24 all'infeudato, 24 al sub-infeudato.
—	—	id. 97 v.	il prezzo è per 5 parti (sic).
10 s. i.	1 imp.	id. 97 v.	—
20 s. i.	terzo e 2 capp., dec.	id. 76 v.	—
40 s. i.	—	id. 77	feudo.
32 s. i.	—	id. 77	feudo.
—	—	id. 78 v.	feudo. Costituzione di pegno.
10 l. i.	—	id. 79 v.	feudo.
12 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 81 v.	non vendere a chiese e luoghi religiosi, potenti, cittadini mantovani.
3 l. i.	—	id. 82	feudo.
10 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 83	—
3 l. i.	2 imp.	id. 84	—
4 l. 4 s. i.	—	id. 84 v.	feudo.
5 l. - 2 s. i.	—	id. 84 v.	feudo.
54 s. i.	1 imp. la b., dec.	id. 88 v.	—
24 s. i.	—	id. 101 v.	feudo.
10 s. i.	terzo e 1 capp., dec.	id. 103	metà indivisa.
4 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 104	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1244	apr.	23	—	4 b.	ar.	15 l. i.
1244	apr.	30	ad dorsum Bonini super dorsum de arzinellis	3 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar. pr.	10 l. 5 s. i.
1244	dic.	4	ad ducalem Carnorum	3 b. 1 t. 3 p.	ar.	9 l. i.
1244	dic.	4	S. Vito	16 b. 18 t.	ar. cas.	9 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1244	dic.	4	id. ad Fugarium	7 b. 39 t. 3 p. 6 b. - 12 t.	ar. ar.	28 l. i.
1245	gen.	28	in Cararia, sul Mincio	1 b.	bos.	20 s. i.
1245	febb.	18	ad Prensam	3 b. 24 t.	ar.	10 l. i.
1245	febb.	24	Campione in Gadio inter Grata Bocii ad viam de Domaris	> 56 b. 89 t. 4 p. in 7 pezze	ar.	168 l. 9 s. 10 imp.
1245	mar.	18	ad Albarellam ad Sgabatiam	12 b. 16 t. 9 p.	ar.	26 l. 2 s. i.
1245	sett.	2	iuxta Mencium	1 b.	bos. aq.	21 s. i.
1245	sett.	15	—	78 b.	ar. cas.	180 l. i.
1245	dic.	1	in riva al lago ad fossatum Redaldum	7 b. 30 t. 6 p. in 5 pezze	ar.	25 l. 4 s. i.
1251	dic.	4	bragida donega iuxta levatam	33 b.	—	100 l. i.
1252	giu.	24	Campione	3 b. - 18 t.	ar.	54 s. i.
1252	sett.	7	a vitibus decisis	5 b.	ar.	15 l. i.
1252	ott.	22	—	3 b.	ar.	15 l. i.
1252	dic.	7	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	6 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	dic.	15	Gazio	35 b.	ar. pr. vit. cas.	105 l. i.
1252	dic.	18	—	3 b.	vit.	3 l. i.
1255	ag.	28	—	8 b. - 16 t.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
30 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 104	feudo.
20 s. i.	—	id. 104	feudo.
18 s. i.	—	id. 106	feudo.
19 s. i.	—	id. 106	feudo ; la sesta parte.
3 l. i.	—	id. 106 v.	feudo ; id. id. feudo.
2 s. i.	2 st. fr.	id. 107 v.	—
20 s. i.	—	id. 109 v.	feudo.
17 l. - 3 s. i.	—	id. 110 r.-v.	feudo.
52 s. i.	—	id. 111	feudo.
25 imp.	2 st. fr.	id. 116 v.	—
8 l. i.	—	id. 116-117	feudo.
50 s. i.	—	id. 119	feudo.
25 l. i.	2 lib. cera	A. S. Mi. Gradaro	feudo.
5 e $\frac{1}{2}$ s. i.	1 st. fr. la b.	A. V. vol. III, c. 1	—
30 s. i.	—	id. 4 v.	feudo.
30 s. i.	—	id. 7	feudo.
13 s. i.	—	id. 12 v.	feudo.
15 l. i.	1 lib. cera	id. 13 e A. S. Mi. Gradaro	feudo. L'atto originale (in Gradaro) è in data 16.
6 s. i.	(3 st. fr.)	A. V. vol. III, c. 13	feudo. Fitto che ne traeva il feudatario.
—	1 Veron.	A. S. Mi. S. Chiara	terzo indiviso.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1256	gen.	5	ad Tombolas ad Arzenellos ad dossum Bonini ad cantonum Cazagallorum ad terram Tonfioli ad viam Cazagallorum iuxta Levatam supra viam Lamperti supra viam de Longis ad viam Ulmi a fossato in Bagnolo	4 b. 23 t. ... 1 b. 16 t. 4 e $\frac{1}{2}$ b. 1 e $\frac{1}{2}$ p. 5 b. 34 t. - 4 p. 3 b. 39 t. 10 b. 43 t. 2 b. 97 t. 6 b. 93 t. 4 b. 9 t. 16 t. 1 p.	> 46 b. (ar.) cas.	***
1256	febb.	17	prope viam Bagattam contrata Albara prope viam Malicioli contrata Ortis prope viam maiorem	> 7 b. in 7 pezze	ar. cas.	16 l. i.
1256	febb.	21	supra viam de Venzonibus	3 b.	ar.	18 l. i.
1256	mag.	10	—	1 b. 24 t. 7 p.	ar.	7 l. 7 imp.
1256	ag.	23	—	2 b.	ar.	12 l. i.
1256	ott.	10	contrata ad Pensam	1 b. 1 t.	ar.	3 l. i.
1256	ott.	17	contrata Forestum	11 b. 15 t.	ar.	36 l. i.
1256	ott.	29	in Cararia	6 b. (metà indivisa)	—	—
1256	dic.	8	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1257	mag.	24	vicinia S. Blasii de Bagnolo, contrata fosati de Cerro	70 t.	ar. vit.	3 l. 18 s. m. nuovi p.
1257	mag.	24	—	3 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar. cas.	8 l. 2 s. m. nuovi
1259	giu.	26	ad stradellam	4 b.	ar.	24 l. m.
1263	apr.	15	—	2 b.	ar. con salici	48 s. m.
1264	ag.	21	S. Biagio	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr. vit.	40 l. 10 s. m.
1264	dic.	11	—	1 b.	vit.	45 s. m.
1267	febb.	21	Bagnolo Bagnolo - Formigada in Campiono id. ad fossatum Granodolum ad Forestum ad domum de Gualandis Bagnolo id.	2 b. 24 b. in 2 pezze 7 b. 6 b. 25 b. 23 b. 12 b. 2 b. 4 b.	> 105 b. ar. ar. vit. ar. ar. ar. ar. ar. ar.	1008 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
....	—	A.V.vol.III,c. 14	feudo.
32 s.i.	7 st. fr.	id. 15	—
36 s.i.	—	id. 16	feudo.
14 s.i.	1 imp.	A. S. Mi. Gradaro	feudo vescovile venduto a Gradaro.
24 s.i.	1 mant. la b.	id.	id.
6 s.i.	—	A. V. vol. III, c. 20	feudo.
3 l. 12 s. i.	1 imp. la b., dec.	id. 20 v.	fitto.
—	2 st. fr. la b.	id. 20 v.	—
10 s. i.	3 st. fr.	id. 22 v.	—
7 e $\frac{1}{2}$ s. m.	1 st. fr.	id. 24 v.	—
16 s. m.	1 st. fr. la b.	id. 24 v.	—
48 s. m.	1 mant. la b.	A. S. Mi. Gradaro	feudo vescovile.
—	8 Veron.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita al padrone del dominio diretto.
....	6 mant.	id.	—
....	1 st. fr.	id.	—
57 l. m.	2 lib. cera 12 st. fr.	A. V. vol. III, c. 30-1	feudo, e parte fitto.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1267	ott.	4	—	6 b.	—	36 1.4 e $\frac{1}{2}$ s.(m.)
1267	ott.	4	—	6 b. in 2 pezze	—	37 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1267	ott.	21	—	7 b. indivise in 1 pezza di 22	—	—
1267	nov.	15	presso il Mincio	2 b.	bos.	—
1267	nov.	15	id.	bos.	—
1268	gen.	29	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	12 1.4 s. m.
1268	mar.	28	Salice	4 b. 42 t.	—	39 l. ?
1268	mar.	11	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	48 s. m.
1269	nov.	8	—	1 b.	vit.	—
1270	ag.	9	—	—	—	3 1.12 s. m.
1270	ott.	22	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	3 1. m.
1271	mar.	16	Olmo	1 b.	ar. vit.	4 1.13 s. m.
1271	ott.	31	Fossato Carnaro	1 b.	ar.	10 l. m.
1272	ag.	23	—	$\frac{3}{4}$ b.	ar.	—
1277	gen.	29	S. Biagio	1 b.	ar.	3 1. m.
1281	apr.	7	—	$\frac{1}{2}$ b. 2 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b.	ar. (ar.) (ar.) ar.	> 40 1.12 s. m.
1281	nov.	6	—	14 b.	ar.	—
1281	nov.	6	S. Vito, in Bolzis	2 b.	ar.	12 l. m.
1282	ott.	12	(Senterius Ugonis)	1 b. 46 t.	vit.	16 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1283	gen.	16	—	3 b.	(ar.)	—
1285	ag.	28	S. Biagio	3 b.	(ar.)	9 1. m.
1285	ag.	28	id.	14 b. - $\frac{1}{4}$	ar.	82 1.10 s. m.
1286	giu.	29	—	10 b.	ar.	—
1288	mag.	14	—	8 b.	ar.	60 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	A. V. vol. III, c. 32 v.	sola vendita dominio utile.
—	—	id. 32 v.	id. id.
5 l. 14 s. m.	—	id. 32 v.	feudo.
3 s. m.	2 st. fr.	id. 35	—
6 imp.	—	id. 35	—
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	terra enfiteutica ad un privato; non c'è altro.
—	1 imp. la b.	id.	investitura vescovile.
....	1 mina fr., dec. vino	id.	—
—	2 st. fr.	id.	—
—	1 st. fr.	id.	vendita dominio diretto.
....	1 mina fr., dec.	id.	—
—	1 st. fr., dec.	id.	vendita al padrone del diretto dominio.
—	1 imp.	id.	vendita dominio diretto.
—	1 imp.	id.	—
3 s. m.	1 st. fr.	A. S. Mi. S. Giov.	—
—	1 mina fr. 2 st. fr. 5 st. fr. 1 st. e $\frac{1}{3}$ fr.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita dominio diretto.
31 l. m.	1 st. fr.	id.	—
12 s. m.	6 mant.	A. S. Mi. Gradaro	—
....	2 st. e $\frac{1}{2}$ quart. fr., dec. vino.	id.	—
....	3 mine fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
....	3 mine fr.	id.	vendita diretto dominio, al conduttore che si libera così del canone delle 3 mine fr.
—	14 st. fr. - $\frac{1}{4}$	id.	vendita diretto dominio.
....	22 st. fr.	id.	—
—	4 moggia fr.	A. S. Mi. Varie	vendita diretto dominio.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1289	nov.	11	Gazo	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1289	nov.	11	id.	1 b.	vit.	—
1289	dic.	21	id.	1 b.	vit.	6 l. m.
1290	sett.	16	id.	1 b.	vit.	5 l. 8 s. m.
1292	apr.	29	Cornexelo	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	48 l. m.
1292	Valle delle Carreze	16 b.	(ar.)	—
1292	nov.	8	S. Vito	1 b.	vit.	6 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1292	nov.	8	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1292	nov.	8	Gazio	1 b.	vit.	—
1293	febb.	21	id.	1 b.	vit.	6 l. m.
1293	febb.	21	id.	1 b.	vit.	22 l. m.
1296	sett.	6	S. Vito, Val di Azo	6 e $\frac{1}{2}$ b	ar.	30 l. m.
1296	ott.	27	S. Vito	3 b.	vit.	—
1296	ott.	27	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	8 l. m.
1296	nov.	15	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	6 l. m.
1297	febb.	4	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	4 l. m.
1297	febb.	16	id.	1 b.	vit.	9 l. m.
1297	febb.	16	id.	1 b.	vit.	—
1298	febb.	9	id.	9 e $\frac{1}{2}$ b. 4 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 2 b. 2 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 3	ar. ar. ar. pr. bos. bos. ar. ar. ar.	15 l. la b. 6 id. 3 id. 15 id. 3 id. 4 id. 6 l. per st. fr. id. id.
			Coregio Mencii in Cararia			295 l. 5s.m.
1299	mar.	14	Gazio	1 b.	vit.	4 l. m.
1300	ott.	15	S. Vito	3 b.	ar.	10 s. m.
1300	ott.	21	S. Biagio	ar.	46 s. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
6 imp.	1 st. fr., dec. vino	A. S. Mi. Gradaro	—
3 imp.	2 st. fr. id.	id.	—
12 s. m.	2 st. fr. id.	id.	—
10 s. m.	2 st. fr. id.	id.	—
da pagarsi	—	id.	feudo vescovile.
—	1 mina fr. la b.	A. S. Mi. S. Chiara	—
13 s. m.	3 mine fr., dec. uva	A. S. Mi. Gradaro	—
3 s. m.	5 st. fr. e 2 capp.	id.	—
4 s. m.	3 mine fr., dec. uva	id.	refutatio senza prezzo.
12 s. m.	id.	id.	—
44 s. m.	2 st. fr., dec. uva	id.	—
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	vendita dominio diretto.
9 s. m.	2 st. fr. la b., dec.	A. S. Mi. Gradaro	—
16 s. m.	1 st. fr. la b., dec.	id.	—
12 s. m.	id.	id.	—
8 s. m.	id.	id.	2 contratti identici.
18 s. m.	2 st. fr. la b., dec.	id.	—
3 s. m.	id.	id.	—
—	—	id.	—
	3 st., 1/2 quart. fr. } 2 st. } 6 st. }		reddito di ciascuna delle terre controsegnate.
8 s. m.	3 mine fr., dec. uva	id.	—
3 s. m.	27 s. m.	id.	—
—	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	vendita dominio diretto. L'acquirente si libera dal canone.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1301	mag.	21	Bagnolo, ad Crates, ad stratam maiorem, e Correggio	38 b. in 2 pezze 1 b. 10 b.	ar. cas. pr.	—
1312	mar.	16	S. Vito	6 b.	ar. pr.	72 l. m.
1312	giu.	22	id.	9 b.	ar.	140 l. m.
1314	apr.	10	Bagnolo, le Grade	7 e $\frac{1}{2}$ b.	—	—
1321	febb.	25	Gazio	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 s. m.

DA BAGNOLO ALLA STRADA

1213	nov.	9	S. Cataldo	3 b.	(ar.)	—
1247	ag.	21	S. Nicolò a Po in curia Fornicate, in vitheto fossati Barelli	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit. con rasoli	—
1260	lug.	18	[S. Nicolò a Po]	36 s. m.
1275	giu.	6	Boccadiganda, in maxio de Cererinis	5 b.	ar. vit. pr.	29 l. 15 s. m.
1307	nov.	6	S. Nicolò a Po	14 b.	pr.	15 l. m.
1324	gen.	...	id. Laroncello	23 b. in 4 pezze	ar. vit.	—
1324	gen.	6	id. id.	33 b. in 2 pezze	ar. vit. pr.	—

Nel 1270-80 il monastero di S. Bartolomeo possedeva 3 b. ar. e pr. a Boccadiganda, affittate per 9 st. fr.

CORREGGIO (DI S.

1238	apr.	24	—	1 b.	ar.	25 s. i.
1238	mag.	22	—	5 b. in 3 pezze	ar. pr. pal.	32 s. i.
1238	giu.	12	—	86 b.	bos. pal. pr. con viti	—
1238	ag.	29	—	1 b. in 2 pezze	ar.	20 s. i.
1239	apr.	19	—	5 b. in 2 pezze	pr. bos. pal.	40 s. i.
1239	lug.	30	a fornace Maioli	4 b.	pr.	—
1239	ag.	6	—	4 b. in 7 pezze	ar. pr. bos.	5 l. - 5 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	20 l. m.	A. S. Mi. Gradaro	metà per 9 anni, poi per altri 5, a meno che il proprietario non riprenda questa metà per lavorarla direttamente. Collette ed oneri a carico del locatario.
7 l. 4 s. m.	1 imp.	id.	feudo vescovile.
14 l. m.	12 mant.	id.	id. id.
100 s. m.	12 mant.	id.	id. id.
2 s. m.	1 st. fr., dec. uva	id.	—

CERESE - BORGOFORTE

6 s. m.	6 st. fr.	A. G. D IV 16	—
19 s. e $\frac{1}{2}$ imp.	6 secchi vino per tina	A. G. Ospedale	tina di 8 semissi. Gli altri prodotti al quarto e dec.
3 s. m.	quarto, dec.	S. A. 149	e 1 ferrarino « pro porcatico et montonatico » la b.
58 s. m.	quarto	A. G. D IV 16	territorio di Saviola.
5 s. m.	quarto, 1 ferrarino la b., dec.	S. A. 227	—
—	dec.	S. A. 248	feudo concesso dall'abate di S. Andrea.
60 l. m.	—	S. A. 249	id. id. incompleto.

annue. A. S. Mi. S. Bartolomeo.

IACOBO; DI MINCIO)

3 s. 3 imp.	terzo, dec.	A. V. vol. II, c. 9 v.	—
3 s. i.	5 st. fr.	id. 11 v.	fare gli argini.
12 imp. la b.	metà	id. 10 v.	id.
2 s. i.	terzo, dec.	id. 15	—
4 s. i.	5 st. fr.	id. 20	—
—	4 st. fr.	id. 25	—
5 s. i. - 5 imp.	terzo, dec.	id. 25 v.	secondo l'istrumento per gli uomini di Governolo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1239	ott.	23	sul Mincio	87 b.	ar. pr.	—
1239	ott.	27	—	4 b. in 3 pezze	ar.	5 l. i.
1239	nov.	5	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	13 s. i.
1239	nov.	5	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	15 s. i.
1240	apr.	28	—	4 b. in 2 pezze	ar.	4 l. 12 s. i.
1240	mag.	26	sul Mincio e Po	4 b. in 6 pezze	ar. pr.	6 l. i.
1240	sett.	17	in pecia illorum de rua Mazaria	14 b.	pal. bos.	—
1240	ott.	6	sul Po	15 b. 12 t.	ar. pr. bos. vit.	—
1240	nov.	3	ad fornacem Maioli, sul Mincio	34 b.	ar. pr. pal.	—
1241	giu.	18	presso Mincio	16 b. 36 t.	ar. pr.	—
1242	mag.	17	—	22 b.	ar. bos. pr. pal.	3 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	ag.	11	—	9 b.	ar. pr.	—
1242	ag.	30	—	5 b.	ar.	—
1242	ott.	31	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1243	mar.	25	—	1 b.	ar.	45 s. i.
1243	mar.	28	presso il dugale	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	16 s. i.
1244	gen.	22	—	4 b.	ar.	18 l. m.
1244	mar.	7	in petia illorum de rua Mazaria	3 b.	ar. pr. pal.	30 s. i.
1244	mar.	7	id. id.	1 b.	ar. pr.	5 l. - 5 s. i.
1244	mar.	7	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	50 s. i.
1252	ott.	23	—	$\frac{1}{2}$ b. 2 terz. in 2 pezze	ar.	—
1252	ott.	23	sul Mincio	2 b. 1 quart. in 5 pezze	ar.	—
1252	ott.	23	id.	2 b. 1 quart. in 5 pezze	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
40 s. i.	metà.	A. V. vol. II, c. 32	con 5 b. pr. per manso. Obblighi ed esenzioni v. p. 171.
5 s. - 2 imp.	terzo, dec.	id. 32 v.	condizioni di Governolo.
12 imp.	terzo, dec.	id. 34	id. id.
18 imp.	terzo, dec.	id. 34	id. id.
9 s. i.	terzo, dec.	id. 41	id. id.
2 s. i.	quarto, dec.	id. 41 v.	id. id.
5 l. i.	1 st. fr. la b.	id. 39	—
—	metà.	id. 39 v.	obblighi ed esenzioni v. p. 171.
—	metà.	id. 47	id. id.
3 l. i.	2 st. fr. la b.	id. 57	di 14 b. 36 t. gli investiti attuali avevano già avuto investitura dal vescovo Guidotto per 17 l. m.
—	metà.	id. 63-4	obblighi v. p. 171.
5 l. i.	metà.	id. 66 v.	id. id.
4 l. i.	metà.	id. 67	id. id.
2 s. i.	terzo, dec.	id. 69 v.	condizioni di Governolo.
4 e $\frac{1}{2}$ s. i.	terzo, dec.	id. 77	—
—	terzo, dec.	id. 77 v.	condizioni di Governolo, anche per l'investitura.
—	1 maggio fr.	id. 99 v.	refutatio al vescovo.
3 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 102	—
10 s. i.	1 st. fr. la b.	id. 102 v.	—
5 s. i.	1 mina fr.	id. 102 v.	—
—	terzo, dec.	id. III, c. 7	sola refutatio.
—	terzo, dec.	id. 7 v.	id.
—	terzo, dec.	id. 7 v.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1252	ott.	23	—	5 b. in 2 pezze	ar. pr.	—
1252	ott.	23	—	14 b.	ar.	—
1252	ott.	29	—	4 b. 1 quart. in 7 pezze	ar. vit. pr.	—
1252	ott.	29	—	2 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar. vit.	—
1252	ott.	29	—	2 b. in 3 pezze	ar.	—
1256	dic.	4	S. Iacobo, in Coregio dominorum de Bagnolo presso l'argine di Po ad viam de Obizonibus in glara id. presso la restara di Po in Foldo ad Cohacias	180 b. 39 t. e cioè: 3 b. 74 t. 6 b. 66 t. 5 b. 88 t. 5 b. 72 t. 19 b. 44 t. 69 b. 88 t. 10 b. 98 t. 3 b. 74 t. 8 b. 36 t. 2 b. 97 t. 11 b. 66 t. 2 b. 88 t. 9 b. 23 t. 19 b. 31 t.	cas. ar. cas. ar. cas. ar. cas. or. pr. ar. ar. ar. ar. vit. ar. vit. ar. ar. vit. bos. — pr. ar. pr.	1080 l. i.
1257	gen.	25	Correggio di Mincio	5 b. (il terzo indiviso)	ar.	10 l. m. nuovi
1263	ott.	14	S. Giacomo di Correggio	5 b. 15 t.	ar.	61 l. 16 s. m.
1267	dic.	3	ad Coregium Menciai	—	—
1267	dic.	18	id. id.	1 b.	ar. pr. con 2 case	33 l. m.
1279	nov.	5	Correggio di S. Giacomo di Bagnolo	3 b.	pr.	—

PORTO - SOAVE - S.

1101	mar.	22	Porto, Camporedundo	ar.	—
1135	sett.	1	id. Mazalecurto Spinosa fundus Acule Valene Cachintino	—	ar. ar. vit.	—
1192	dic.	1	S. Ruffino, in braida	1 b.	—	—
1192	dic.	1	id. id.	2 b.	—	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	terzo, dec.	A. V. vol. III, c. 7 v.	sola refutatio.
—	terzo, dec.	id. 7 v.	id.
—	terzo, dec.	id. 9	id.
—	terzo, dec.	id. 9 v.	id.
—	terzo, dec.	id. 9 v.	id.
108 l. i.	1 lib. cera	A. G. Ospedale	del prezzo si legge solo mille..., ma è detto a 6 l. it. la b. La ghiara nuda non si misura nè si computa nel prezzo: è naturale accessione. Prezzo in den. grossi mant. nuovi, computati 10 imp. per mant. grosso. Concessione al nuovo investito d'acquistare fino a 40 b. di quanto (in luogo) è tenuto per il vescovo a feudo o a investitura. I venditori dell'utile tenevano la terra a feudo; per i compratori si parla solo di investitura al detto « censo ».
22 s. m.	1 st. fr. la b. (cioè 5 terz.)	A. V. vol. III, c. 23	—
6 l. 3 s. m.	1 lib. cera	A. G. Ospedale	a norma d'altro strumento, che dev'essere quello del 1256.
—	metà	A. V. vol. III, c. 35 v.	per 7 anni; obblighi, v. p. 171.
3 l. 6 s. m.	metà	id. 36	—
—	5 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—

RUFFINO - SPINOSA

25 s.	—	S. A. 16	—
—	—	S. A. 24	donazione al monastero e investitura ai donatori « tantum in vita sua ».
4 s. m.	4 s. m.	R. M. 505	« ad plantandum et alevandum de vineis » entro 5 anni.
8 s. m.	8 s. m.	R. M. 506	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1193	gen.	20	Porto	—	—	—
1195	gen.	24	id. Selvorius Cornaliano	110 t. 88 t.	bos. ar.	—
1196	febb.	23	id. Spinosa	ar.	—
1196	febb.	28	S. Ruffino, isola dell'abate	1 iug.	bos.	—
1203	ott.	11	Soavana	2 pezze	pr.	—
1204	dic.	12	Silvore	—	bos.	3 l. m.
1210	mag.	23	Aput puteum Deraxii	2 b.	ar.	20 mant.
1210	lug.	18- 22	S. Ruffino, Curtarsa	—	vit.	7 l. m.
1210	dic.	6	Spinosa	—	ar.	4 l. m.
1211	mar.	1	—	—	pr. con salici	4 l. 4 s. m.
1211	mar.	23	S. Ruffino, Curtarsa	—	vit.	9 l. 4 s. m.
1211	ott.	8	—	—	cas. pr. ar.	42 l. 7 s. 4 mant.
1213	apr.	6	In caput cereto de d. abati	—	cas. ar. vit. bos.	—
1216	giu.	24	S. Ruffino, in Monte	—	vit.	—
1219	giu.	10	id. Insula abbatis	4 b. in 3 pezze	ar. pr. bos.	—
1219	sett.	9	braidia Precarelli	1 b.	vit.	7 l. m.
1219	dic.	1	Soave, Calvarino	—	vit.	—
1222	ott.	9	Greçola	1 b.	ar.	—
1222	dic.	12	Isolella	$\frac{1}{2}$ b.	salici	—
1223	mag.	13	Canedole, Ronco malus Insula	3 b. 3 b.	ar. pr.	—
1225	sett.	3	S. Ruffino	—	or.	4 l. 5 s. m.
1225	sett.	3	id. ultra Greciam	1 b.	vit.	12 s. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
4 s. m.	3 s. e 12 mant., dec.	—	obbligo di erigere un casamento sul luogo.
5 l. m.	2 mant.	R. M. 543	investitura della metà delle terre indicate.
12 mant.	1 st. fr. la b., dec.	R. M. 562	la dec. è 1 mina per b.
—	—	R. M. 563	in una permuta di prati e boschi imprecisati, feudi del monastero di S. Ruffino a privati.
2 s. m.	4 mant.	A. G. D IV 16	—
4 s. m.	2 quartarolos	A. G. Ospedale	—
4 s. m.	2 Veron., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
7 s. m.	4 Veron., dec.	id.	—
4 s. m.	dec.	id.	—
10 s. m.	7 e $\frac{1}{2}$ s. m.	id.	—
9 s. 2 mant.	1 e $\frac{1}{2}$ lucensi, dec.	id.	—
—	—	id.	« finis » all'abate, di quanto l'investito aveva avuto da lui a feudo per 41 l. m.
10 s. m.	3 l. m.; e ar. quarto e dec., vit. terzo e dec., cas. 18 imp., bos. 6 imp.	id.	più sei opere. più una spalla.
9 s. m.	2 mant., dec.	id.	—
40 s. m.	3 l.	id.	e 7 opere manuali « videlicet ad grossos et minutos ad expensas monasterii de bibendo et comedendo ».
7 s. m.	4 s. m., dec.	id.	—
10 s. m.	terzo	A. S. Mi. S. Chiara	—
12 imp.	2 s. i., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	« ad plantandum de vineis ». La dec. del vino è 2 secchie per tina.
12 s. m.	2 Veron.	id.	—
8 s. m.	quinto, dec. 2 st. fr., dec.	A. G. Ospedale	la dec. del prato « si roncaretur ».
4 s. m.	4 mant.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
2 s. m.	4 s. m., dec.	id.	« cum rasulis ».

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1226	gen.	2	S. Daniele	1 b. 9 t.	vit.	36 s. m.
1226	gen.	23	Isolella	—	vacua	—
1226	lug.	12	Spinosa	1 b. 9 t.	vit.	3 l. 13 s. m.
1226	dic.	6	Isolella	1 b. 1 quart.	vit.	32 s. i.
1226	dic.	29	Porto, ad puteum Raxii	1 b.	vit.	25 s. m.
1227	febb.	13	S. Daniele	1 b.	vit.	2 s. m.
1227	febb.	28	ultra viam Molinariam	1 b.	vit.	14 s. m.
1227	mag.	3	in Cereto	—	vit.	7 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1227	nov.	1	S. Ruffino	—	or. salici	4 l. m.
1227	nov.	8	S. Daniele	2 b. 12 t.	vit.	8 l. m.
1227	nov.	14	id.	1 b.	vit.	5 l. 4 s. m.
1227	dic.	29	S. Ruffino	—	vit.	25 s. i.
1228	nov.	28	S. Daniele	1 b.	vit.	3 l. 15 s. m.
1230	febb.	4	ultra pontem Molendinorum	5 b. 26 t.	ar. vit.	—
1230	dic.	15	S. Ruffino	—	or.	30 s. i.
1231	ag.	16	ad puteum Raxii	1 b.	vit.	30 s. m.
1232	gen.	18	Albara	1 b. 35 t.	ar.	—
1232	febb.	28	S. Ruffino	—	or.	14 s. i.
1232	febb.	28	id.	—	or.	7 s. i.
1232	mar.	30	id. ad Greçolam	2 b.	ar. vit.	6 l. m.
1232	apr.	2	ad puteum de Rassum	1 b.	vit.	15 s. i.
1233	ag.	12	a via Molinaria	1 b.	vit.	40 s. i.
1233	ag.	14	Isolella	—	ar. con salici	—
1234	nov.	29	Albara	2 b. (+ 2altrove)	vit.	—
1234	dic.	23	id.	2 b.	vit.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
2 s. m.	4 s., 1 mant., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	« cum rasulis ».
12 mant.	12 mant.	id.	—
4 s. m.	4 s., 4 mant., dec.	id.	« cum rasulis ».
3 s. m.	2 st., 1 mina fr., dec.	id.	id. dec.: 2 secchie per tina.
2 s. m.	3 s., 4 mant., dec.	id.	id.
4 s. m.	4 s. m., dec.	id.	id.
10 mant.	2 st. fr., dec.	id.	id.
10 s. m.	3 oncie d'incenso	id.	—
6 s. 8 mant.	14 mant., 2 capp., dec.	id.	già casamento, dec. dei nascenti se se ne rifarà casamento.
13 s. 4 mant.	8 s., 2 mant., dec.	id.	« cum rasulis ».
8 s. m.	4 s. m., dec.	id.	—
6 imp.	13 e $\frac{1}{2}$ imp., 2 capp., dec.	id.	già casamento.
7 s. 2 mant.	4 s. m., dec.	id.	—
28 s. m.	1 st. fr., dec.	A. S. Mi. Varie	dec. « preter rapis et sallicis ».
5 s. m.	9 mant., 1 capp.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
30 mant.	3 s., 4 mant., dec.	id.	« cum rasulis ».
8 imp.	24 e $\frac{1}{2}$ imp., dec.	id.	promessa di piantare, allevare e nutrire viti entro 5 anni, indi dare la dec. « de vino collato » e condurla in cantina del monastero.
13 imp.	3 imp.	id.	—
6 imp.	3 mant.	id.	—
10 s. m.	8 s. m., dec.	id.	—
15 imp.	20 imp., dec.	id.	—
40 imp.	28 imp., dec.	id.	—
12 s. m.	2 s. m.	id.	—
—	6 s. m., dec.	id.	già feudo.
12 mant.	6 s. m., dec.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1235	apr.	21	S. Ruffino, ad Greçolam	1 b.	vit.	40 s. m.
1235	apr.	29	Albara	1 b.	vit.	5 l. - 2 s. m.
1235	sett.	12	id.	1 b. 17 t.	vit.	100 s. m.
1237	ag.	3	ad puteum de Raxii	1 b.	vit.	22 s. m.
1237	nov.	21	S. Ruffino, presso il cerreto del monastero	$\frac{1}{2}$ b.	vit. e salici	3 l. 4 s. m.
1238	gen.	9	S. Ruffino	—	vit.	7 l. m.
1238	febb.	2	ad Greçolam	3 quart.	vit.	40 s. m.
1238	mar.	7	id.	3 b.	ar.	2 s. m.
1238	mar.	14	ad puteum de Rasum	1 b.	vit.	3 l. 4 s. m.
1238	apr.	5	Albara	1 b. 1 quart.	vit.	40 s. m.
1238	apr.	13	S. Ruffino	—	or.	36 s. m.
1238	mag.	2	via Molinaria	1 b.	vit.	6 l. m.
1240	nov.	7	Molinella	$\frac{1}{2}$ b.	ar. saliceto	—
1242	febb.	13	S. Ruffino	—	or.	—
1242	mar.	28	id.	8 t.	pr.	—
1242	mar.	28	presso la fossa del Comune di Mantova	4 t.	pr.	—
1242	mag.	3	id.	4 t.	pr.	—
1243	mar.	29	id.	10 t.	pr.	—
1244	gen.	12	ad puteum de Raxii	1 b.	vit.	3 l. 4 s. m.
1244	apr.	30	in Insula	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr. bos.	10 l. - 6 s. m.
1245	ag.	14	puteum de Raxii	1 b.	vit.	—
1249	dic.	12	id.	—	vit.	—
1252	gen.	15	in ortalibus S. Rufini	—	or.	12 s. i.
1252	febb.	18	Greçola	3 quart.	vit.	3 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1252	mar.	17	via Molinaria	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
3 s. 4 mant.	3 s. m., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
8 s. 2 mant.	2 st. fr., dec.	id.	—
8 s. 4 mant.	20 imp., dec.	id.	—
32 mant.	20 imp., dec.	id.	« cum rasolis ».
5 s. 4 mant.	1 st. fr., dec.	id.	—
12 s. m.	27 mant., 2 capp.	id.	—
3 s. 4 mant.	3 s. m., dec.	id.	—
3 s. m.	3 st. fr., dec.	id.	refutatio all'abate e nuova investitura.
5 s. 4 mant.	20 imp., dec.	id.	—
3 s. 4 mant.	4 s., 1 mant., dec.	id.	—
3 s. m.	6 s. m.	id.	—
10 s. m.	2 st. fr., dec.	id.	—
25 s. m.	12 mant. 2 s. m.	id.	—
10 s. m.	3 s. i.	id.	—
12 mant.	8 s. m.	id.	—
12 mant.	4 s. m.	id.	—
12 mant.	4 s. m.	id.	—
12 mant.	10 s. m.	id.	—
5 s. 4 mant.	20 imp., dec.	id.	—
16 s. m.	2 opere con buoi	id.	opere « in cereto, unam ad grossos et alteram ad minutos, ad cibaria monasterii ».
14 s. m.	4 s. m., dec.	id.	—
8 s. m.	20 imp., dec.	id.	—
12 imp.	2 mant.	id.	—
31 imp.	3 s. m., dec.	id.	—
20 imp.	$\frac{1}{2}$ st. fr., dec.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1252	apr.	11	in ortalibus S. Rufini	—	or.	10 l. m.
1252	giu.	24	Albara	1 b. 4. t.	vit.	—
1252	ag.	3	via Molinaria	1 b.	vit.	—
1254	mag.	21	Albara	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1254	ag.	29	id.	1 b.	vit.	—
1254	dic.	31	S. Ruffino	33 t.	pr. con salici	—
1255	apr.	28	1 b.	ar.	4 l. i.
1255	giu.	24	Albara	1 b.	vit.	40 s. m.
1255	nov.	30	presso il monastero	—	or. con salici « et plopeto »	3 l. i.
1256	gen.	25	S. Ruffino	—	or. pr.	—
1256	apr.	25	Porto	1 b.	vit.	—
1258	mar.	21	in ortalibus S. Rufini	—	or.	3 l. 15 s. m.
1259	giu.	25	Porto	—	or. e cas.	12 l. m.
1259	dic.	9	Albara	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1260	sett.	18	Greçola	3 quart.	vit.	3 l. m.
1261	sett.	26	Albara	1 b.	ar.	3 l. 15 s. m.
1261	nov.	6	id.	3 quart.	ar.	4 l. 4 s. m.
1261	nov.	20	id.	3 b.	vit.	—
1262	mag.	7	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. 12 s. m.
1264	mar.	2	presso il monastero	4 b. 40 t.	pr. con salici e palude	—
1265	mar.	19	id.	$\frac{1}{2}$ b.	pr. con salici	—
1265	dic.	26	Porto, Fratalonga	7 b.	ar. vit.	—
1266	mar.	15	in ortalibus monasterii	—	or.	24 s. m.
1268	mar.	4	id.	4 t.	or.	6 s. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
8 s. i. 4 imp.	2 mant.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
4 s. i.	24 imp., dec.	id.	—
40 s. m.	2 st. fr., dec.	id.	—
10 s. m. 10 imp.	30 imp., dec.	id.	—
3 s. m.	3 s. m., dec.	id.	—
58 s. i.	2 imp.	id.	—
6 s. 8 imp.	2 s. i.	id.	in parte « plantata de scavaseto ».
20 imp.	4 s., 1 mant., dec.	id.	—
5 s. i.	1 imp.	id.	—
—	2 s. i. 11 imp., 1 « asem »	id.	diminuito a 2 mant. diminuito a 2 mant. perchè l'investito ha pagato al monastero, che aveva bisogno di danaro, 34 s. i.
—	2 st. fr.	id.	diminuito a 2 mant. per pagamento come sopra di 5 l. m.
2 s. i.	3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	id.	—
20 s. m.	1 imp.	id.	—
3 l. m.	18 mant.	id.	—
5 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
6 s. m.	2 s. m., dec.	id.	—
7 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
40 s. m.	5 s., 7 imp., dec.	id.	—
6 s. m.	30 imp., dec.	id.	purchè si pianti a vite.
—	—	id.	feudo, rinnovazione.
19 e $\frac{1}{2}$ l. m.	1 imp.	id.	—
—	—	id.	feudo.
2 s. m.	2 imp.	id.	—
6 mant.	2 s. i.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1268	mag.	10	in ortalibus monasterii	—	or.	—
1268	ott.	7	id.	—	or. con salici	15 l. m.
1269	gen.	9	id.	—	or.	—
1269	apr.	1	id.	—	or.	55 s. m.
1269	nov.	26	Albara	1 b.	vit.	40 s. m.
1270	gen.	7	in ortalibus monasterii	3 t.	or.	9 l. m.
1270	gen.	7	id.	3 t.	or.	5 l. m.
1270	gen.	9	id.	—	or.	—
1270	gen.	23	id.	—	or.	3 s. m.
1271	giu.	14	Albara	1 b. 28 t.	vit.	33 s. m.
1271	dic.	6	Porto, Peredeli	—	vit.	11 l. m.
1272	febb.	26	in ortalibus monasterii	—	or.	6 s. m.
1274	apr.	6	S. Daniele	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	3 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1275	dic.	8	Albara	3 quart.	vit.	—
1278	mar.	27	Placencia	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	30 l. m.
1278	apr.	19	contrata Soavelli	1 b.	ar.	15 l. m.
1278	giu.	11	Albara	3 quart.	vit.	36 s. m.
1279	mar.	8	in ortalibus S. Iullie	6 t.	or.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1282	mag.	1	Albara	5 quart.	vit.	12 l. m.
1282	ag.	16	in ortalibus S. Iullie	—	or.	—
1282	ott.	7	Albara	1 b.	vit.	3 l. m.
1282	ott.	26	S. Daniele	2 b.	vit.	33 l. m.
1285	apr.	16	S. Martino de Acollis	1 b.	ar.	—
1286	gen.	19	Bredelle	1 b.	ar.	—
1286	gen.	27	Sassello	1 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
2 s. m.	6 imp., 1 capp.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
25 s. m.	1 imp.	id.	—
12 mant.	9 imp.	id.	—
4 s. 7 mant.	1 imp. vecchio	id.	Il venditore ne era stato investito il giorno prima dall'abate per 3 s. 4 mant.
10 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
15 s. m.	18 imp.	id.	—
8 s. 3 mant.	1 imp.	id.	—
30 s. m.	12 s. m.	id.	—
3 mant.	3 s. m.	id.	—
3 s. - 3 mant.	12 imp., dec.	id.	i prezzi sono per una metà indivisa del terreno.
8 s. 4 mant.	18 imp., dec.	id.	terra con rasoli da allevarsi entro 3 anni.
6 mant.	6 imp.	id.	—
5 s. 9 mant.	$\frac{1}{2}$ imp.	id.	—
15 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
—	5 st., 1 terzo fr.	A. G. D IV 16	—
30 s. m.	3 imp.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
3 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
7 e $\frac{1}{2}$ s. m.	1 imp.	id.	—
20 s. m.	4 s. m. vecchi, 1 mant., dec.	id.	—
2 e $\frac{1}{2}$ s. m.	3 s. i.	id.	—
6 s. m.	18 imp., dec.	id.	—
3 l. 6 s. m.	12 s. m., dec.	id.	—
5 s. m.	1 st. fr.	A. G. Ospedale	—
5 s. m.	2 st. fr., dec.	Catt. CCXVI	—
5 s. m.	2 st. fr., dec.	Catt. CCXVII	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1287	nov.	17	S. Daniele	2 b.	vit.	24 l. m.
1287	dic.	9	Porto	1 b.	vit.	10 l. m.
1288	nov.	9	id.	1 b.	vit.	—
1289	gen.	23	Selvolino	4 b.	pr. bos. vegre	—
1289	mag.	15	Porto	1 b.	vit.	—
1289	giu.	26	dosso di S. Ruffino	1 b.	vit.	7 l. 16 s. m.
1289	dic.	7	sul lago di Mantova	—	pr. pal. con salici	—
1291	apr.	1	Cereto	1 b.	vit.	8 l. m.
1291	dic.	10	Sovico	1 b.	vit.	24 l. m.
1292	gen.	29	alla fossa del Castello di Porto	5 t.	or.	—
1293	apr.	18	Soave, Redevallo	2 b.	pr.	—
1296	apr.	6	Peredello	1 b. 19 t. 8 p.	vit.	—

MARMIROLO

1235	mar.	16	Mallanoto, borgo Mallanoto	1 b. circa	ar.	—
1240	febb.	18	—	—	pr.	6 l. m.
1266	mar.	3	in territorio Marmiroli in burgo Castelli	3 b. 1 b.	ar. ar.	> 6 l. m.
			id. id. ad fratam	1 b. 2 b.	ar. ar. pr.	
1267	febb.	5	ad Fontes	— 1 b.	2 cas. ar.	—
1267	febb.	12	Scanpato Bagnolo	3 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	pr. ar.	—
1267	mar.	12	—	2 terz.	bos.	—
1267	mar.	14	ad Fratam ad Brigidam	3 e $\frac{1}{2}$ b. 2 b.	ar. ar.	—
1267	mar.	14	Scanpato	2 b.	ar. pr.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
48 s. m.	4 s. i.	A. S. Mi. S. Ruffino	« cum fratis et fosatis ».
10 s. m.	2 st. fr., dec.	Catt. CCXXII	—
4 s. m.	2 st. fr.	A. G. Ospedale	—
20 s. m.	32 imp.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
—	3 s. m.	A. G. Ospedale	—
8 s. m.	2 st. fr., dec.	Catt. CCXXVIII	—
10 s. m.	5 imp.	A. S. Mi. S. Ruffino	nell'investitura è compreso un tratto del rio del monastero fino al lago, con diritto ai monaci di passarvi 4 volte l'anno « cum una navi ».
8 s. m.	2 st. fr., dec.	Catt. CCXXXV	—
48 s. m.	1 lib. cera, dec.	Catt. CCXXXVII	—
4 l. m.	2 s. i.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
—	24 s. m.	S. A. 206	—
5 s. m.	5 mine, 1 quart., fr.	A. G. Ospedale	—

(CON BANCOLE)

2 s. m.	1 st. fr.	A. S. Mi. S. Giov.	—
6 s. m.	2 Veron.	A. G. D IV, 16	—
—	18 imp. 12 imp., 2 capp., dec. (agnelli). 12 imp. 6 imp.	id.	vendita del diretto dominio e proprietà.
3 s. m.	11 s. m., 2 capp.	id.	—
10 s. m.	3 s. m.	id.	—
3 s. m.	18 mant.	id.	—
6 s. m.	4 s. m., 1 mina fr. 3 s. m.	id.	—
3 s. m.	1 Veron.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1267	mar.	16	Scanpato	1 b. 15 t.	ar. pr.	—
1268	apr.	15	in braida d. Conradorum de Gonçaga	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1268	apr.	18	—	1 b.	ar.	—
1268	apr.	23	in brayda	1 b. 15 t.	vit.	—
1269	apr.	15	in capite burgi castris de Marmirolo	1 b.	ar.	—
1269	ag.	4	ad pontem de Banculis	—	vit.	—
1271	sett.	7	ad fontanas Marmioli in Campagna	4 e $\frac{1}{2}$ b. 10 b.	ar. ar.	—
1271	dic.	7	Olmo	1 b. 1 quart.	ar. vit.	—
1272	apr.	8	—	—	cas.	7 l. 12 mant.
1272	giu.	7	S. Brizio	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	—
1276	febb.	15	—	5 quart.	ar.	—
1278	lug.	17	Casali	—	ar.	—
1279	gen.	14	Fratta	5 b. - 5. t.	ar.	—
1279	dic.	10	Campagna	7 b.	ar.	—
1282	ag.	8	—	3 quart.	vit.	7 l. m.
1295	gen.	13	Scanpato	1 b.	pr.	3 l. 5 s. m.
1295	mar.	—	via di S. Brizio	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1295	giu.	10	S. Brizio	1 b.	pr.	—
1295	giu.	10	id.	2 b.	pr. bos.	—
1295	ag.	24	ad Vallem	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	3 s. m.
1296	febb.	28	id.	1 b.	pr.	—
1297	mar.	3	Bancole	1 b.	ar.	—
1301	nov.	6	Lama Bancole Cona	2 b. 5 b. 3 b.	ar. ar. ar.	—
1306	gen.	21	Cereto	1 b.	ar.	7 l. m.
1306	ag.	6	Bancole	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
3 s. m.	1 st. fr.	A. G. D IV 16	—
3 s. m.	3 quart. fr., dec. vino	id.	la dec. è 2 secchie per tina.
3 s. m.	6 s. m., 2 capp.	id.	« cum lama ».
3 s. m.	3 mine fr., dec. vino	id.	—
3 s. m.	7 quart. fr.	id.	—
50 s. m.	2 mant.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
3 s. m.	30 imp. 6 imp.	A. G. D IV 16	—
2 s. m.	6 mant., 2 capp.	id.	—
6 s. m.	6 s. m., 2 capp.	id.	prima dava 2 s. i., 2 capp.
2 s. m.	5 quart. fr.	id.	prato « cum lama ».
—	1 st. fr., 1 st. miglio	A. S. Mi. S. Giov.	—
12 imp.	mezza baceta d'olio	id.	—
—	5 mine fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	3 st. segala	id.	—
—	3 quart. fr.	A. G. D IV 1	—
3 s. 3 mant.	4 e $\frac{1}{2}$ s. m., 1 capp.	A. G. D IV 16	—
3 s. m.	3 st. fr.	A. G. T. 1	—
—	metà frutti	A. G. D IV 16	locazione a 1 anno, « ad laborandum ».
3 s. m.	3 st. fr.	id.	—
6 mant.	5 quart. fr.	id.	—
—	3 l. m.	id.	locazione a 5 anni.
3 s. m.	2 st. fr.	id.	—
3 s. m.	1 st. fr. quarto quarto	A. S. Mi. S. Giov.	—
—	1 st. fr.	Catt. CCLXXXI	vendita diretto dominio e proprietà.
6 s. m.	mezza baceta d'olio	A. S. Mi. S. Giov.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
GOITO -						
1066	febb.	17	Bulgari, Seveselle, Candoncello	—	cas. «et ter- ritorii»	—
1194	febb.	12	Sacca Praporcino Sesevolo	—	sedimen pr. ar.	—
1197	giu.	28	Vegrus	4 b.	ar.	—
1198	mar.	8	Casale loco Archarum	—	ar. pr.	20 s. m.
1198	giu.	17	id. Archerum Caldoncello	1 b. 1 b.	pr. ar.	—
1203	ag.	9	Poltera, Casaleclo, Archere	4 b. 72 t. in 5 pezze	ar.	—
1222	ag.	25	Goito	—	peschiera	—
1227	lug.	4	Sacca	—	cas. casa pr.	8 l. m.
1229	apr.	23	Benedesco	1 e $\frac{1}{2}$ b.	cas. vit.	6 l. m.
1231	mag.	24	Bechedello	—	cas. pr. ar.	—
1232	mar.	14	Benedesco, Ardezole	1 b.	vit.	—
1232	mar.	14	id. id.	2 b.	vit.	—
1256	ott.	28	Benedesco	10 t.	cas.	10 s. i.
1268	giu.	30	id.	58 t.	cas.	—
1272	mag.	17	Benedesco, Ardizole	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1277	lug.	31	Praporcino	1 e $\frac{1}{2}$ b.	pr.	—
1285	febb.	11	Vons de Birbisio de Gaingolis	6 b. in 3 pezze	ar.	—
1292	mag.	22	id. id.	7 b.	ar. pr. pal.	—
1294	giu.	20	Godescha	2 b.	ar.	—
1296	gen.	29	Casalucullo	4 b.	vit.	—
1298	giu.	4	Sacchetta	4 b.	ar. pr.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	2 den. arg.	R. M. 87	Concessione a due persone per la loro vita, succedendo l'un l'altro, alla sola condizione di non peggiorare.
6 s. m.	2 s. m., 2 capp., quart. dell'ar.	id. 523	—
8 s. m.	quarto, dec.	id. 591	—
2 s. m.	8 mant.	id. 611	è detto feudo.
6 s. m.	2 s. m., 2 capp. quarto, dec.	id. 623	—
—	—	A. S. Mi. S. Giov.	investitura tra 2 monasteri, senza dati.
—	9 s. i.	A. G. P XIII 36	—
—	—	A. S. Mi. S. Bartol.	sola refutatio.
10 s. m.	3 s. m., 1 capp.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
37 s. i.	18 i., 2 capp., dec.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
2 s. i.	1 st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	id. altri 3 documenti stessa data.
8 s. m.	2 st. fr., dec.	id.	metter viti entro 5 anni.
5 s. i.	8 Bolognesi piccoli, dec.	id.	in luogo degli 8 bolognesi possono pagarsi 3 mediani e 2 bolognesi piccoli.
15 s. m.	12 imp., dec.	id.	—
5 s. m.	$\frac{1}{2}$ st. fr.	id.	—
6 s. m.	6 s. m.	Catt. CLXXXIV	investitura a 20 anni.
—	2 s. m. la b.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	20 s. m.	id.	—
—	dec.	A. S. Mi. S. Giov.	investitura a 10 anni, senza dati.
—	dec.	id.	id. id.
32 s. m.	25 s. m.	A. S. Mi. S. Bartol.	investitura a 29 anni.

BENEDESCO

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
formaggio, 2 cap.	terzo	A. S. Mi. S. Giov.	con altra terra. V. Rivalta.
—	quarto 1 st. la b.	A. S. Mi. S. Ruffino	dichiarazione di conduttori di terre di S. Ruffino
—	6 s. m., una spalla e $\frac{1}{2}$	id.	—
—	sesto quarto sesto sesto	A. S. Mi. S. Giov.	fitto a 4 anni.
—	mezzo terzo terzo	id.	con altre terre a Rivalta.

- Per la località Ardizole, v. anche Ceresara.

VILLA CAPPELLA

5 1.7 s. m.	43 mant., 1 spalla, dec.	R. M. 510	dec. dei nascenti.
10 s. i.	3 e $\frac{1}{2}$ st. fr., dec.	R. M. 594	—
12 s. m.	10 e $\frac{1}{2}$ imp.	R. M. 655	—
—	5 mine fr, 5 mine fr. 8 st. fr. 6 st. fr. 2 st. fr. 3 mine fr. 3 mine fr. 2 st. fr.	R. M. 664	clauso.
38 s. i.	5 imp.	A. S. Mi. S. Bened.	con casa murata.
15 s. i.	9 imp., 3 mine fr.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
—	8 st. fr., dec. 4 st. fr. 1 e $\frac{1}{2}$ st. fr., dec. 1 st. fr. 7 st. fr. 5 st. fr. 3 st. fr., dec. 4 st. fr. 3 st. fr. 3 st. fr. 3 st. fr. 3 st. fr. 6 st. fr.	id.	e qualche altra pezza senza indicazione di misura.

DATA		LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
		ad Runchelos	3 b.	ar.	
		id. ad Closum	3 b.	ar.	
		ad Intençonem	2 b.	ar.	
		ad nemus Retondum	6 b.	ar.	
		id. id.	6 b.	ar.	
		ad Intençonem	1 b.	ar.	—
		id.	2 b.	ar.	
		id.	2 b.	ar.	
		id. ad closum Benedischi	?	ar. vit.	
		id.	2 b.	ar.	
		9 b. - 14 t.	—	
1221	—	1 manso in 16 pezze	ar. sedimen case	—
1232	mar. 14	—	1 e $\frac{1}{2}$ b. 6 b.	cas. ar.	—
1235	gen. 18	—	1 b.	cas. ar.	25 s. m.
1235	mar. 5	Casal Agone	1 b.	ar.	15 s. m.
1235	apr. 1	Ardizole	1 b.	ar.	—
1238	ott. 18	ad Nucem	1 b.	ar. vit.	—
1256	ott. 28	Ardizole	7 b. in 3 pezze	ar.	—
1258	nov. 23	Ceresara, in burgo ecclesie	1 quart.	cas. con casa paleata	4 1.7 s. m.
1264	ott. 18	—	1 b.	ar.	—
1267	ag. 16	Ardizole	3 b.	ar.	—
1267	sett. 3	ad Blanchardum	13 b. circa	ar.	—
1268	nov. 30	ad Plumacium	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1268	nov. 30	Ardizole	2 b.	ar.	—
1271	sett. 4	in burgo Abbatis	3 e $\frac{1}{2}$ b. in 3 pezze	ar.	—
1279	febb. 13	id.	2 pezze	cas.	—
1281	apr. 24	—	1 b.	cas.	—
1282	nov. 7	—	4 b.	ar.	—
1282	nov. 7	in burgo Abbatis	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	6 st. fr. 4 e $\frac{1}{2}$ st. fr. 4 st. fr. 6 st. fr. 6 st. fr., dec. 2 e $\frac{1}{2}$ st. fr. 3 e $\frac{1}{2}$ st. fr. 4 st. fr. 4 st. fr. 4 st. fr. - 1 terz. quarto, dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	e qualche altra pezza senza indicazione di misura.
10 s. m.	15 imp., e il quarto	id.	e un pasto congruo al gastaldo del monastero.
3 l. m.	3 s. i., 2 capp., dec. quarto, dec.	id.	ogni anno un pasto « et dare fenum et lectulos » all'abate.
—	—	id.	sola « finis ».
—	3 mine fr.	id.	—
4 s. m.	1 st. fr., dec.	id.	promessa di piantar viti se così si farà nelle altre terre del monastero.
20 s. m.	1 st. fr.	id.	—
2 polli	quarto, dec.	id.	—
8 s. 4 mant.	3 imp.	A. S. Mi. S. Bened.	—
—	3 quarte fr.	A. S. Mi. S. Chiara	in caso di vendita del dominio utile e miglioramenti, il proprietario del diretto ha preferenza con quominus di 12 i.
3 s. m.	quarto, 3 imp., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
100 s. m.	quarto, e 1 mant. la b., dec.	id.	—
3 s. m.	3 quarte fr., dec.	id.	—
3 s. m.	4 mant., quarto, dec.	id.	—
18 mant.	3 st. fr.	A. S. Mi. S. Bened.	—
6 l. m.	17 imp., 2 spalle di porco, 1 capp., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	—
6 s. m.	2 s. m.	A. S. Mi. S. Bened.	obbligo d'un pasto.
12 mant.	4 s. m.	id.	—
12 mant.	10 imp.	id.	obbligo di un'albergaria.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1286	dic.	21	in burgo Abbatis	15 b. 34 t.	ar. cas.	30 l. m.
1287	nov.	16	—	1 b.	ar.	20 s. m.
1299	apr.	4	—	4 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1306	apr.	6	—	1 terz.	cas.	—
1307	apr.	1	Plumacius	2 b.	ar.	—
1307	apr.	1	—	1 b.	ar.	—
1307	apr.	3	—	5 b.	ar. vegro	—
1307	apr.	4	Villa Cappella, Chasaferi	3 quart.	ar.	—
1308	ott.	23	—	1 quart.	ar.	—

VOL

1214	febb.	11	Nemus de subtus	—	bos.	—
1214	mag.	1	Coaça Volte, apud terram Gavace	4 b.	—	—
1217	gen.	14	ad Fontanellas ad Costam de Conculis ad Campaniam ad Monticellis vallis Petrose ad Montem Altum ad Monte Feminarum ad Rialem	> 10 pezze	—	—
1217	lug.	21	. . . Pauletos In Ariano ad Concas Masti	> 8 pezze	—	—
1217	lug.	21	Monticelli de valle Petrosa Concoletto Cepeto Vallis Cepeti Co. . . Mariani Montebasculo Contramenga Cornaleto Buscorotondo Coreto Campania Montiserello	> 20 b. in 18 pezze	—	—
1229	nov.	30	—	20 b.	ar.	40 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
3 l. m.	42 imp., 2 spalle 1 capp., dec.	A. S. Mi. S. Ruffino	7 e $\frac{1}{2}$ b. pagano 30 imp. e 1 spalla di porco, 7 e $\frac{1}{2}$ 12 imp. e 1 spalla.
—	—	id.	sola « refutatio ».
10 s. m.	18 mant. la b.	id.	—
—	10 imp., 1 e $\frac{1}{2}$ spalla di porco, dec.	id.	letto e pasto per l'abate quando va.
3 s. m.	8 s. m.	id.	—
—	3 s. m.	id.	—
3 s. m.	20 s. m.	id.	—
—	1 mina fr.	id.	investitura per 29 anni.
—	1 quart. fr., dec.	id.	

T A

10 l. m.	1 mina fr. la b.	Catt. XLVIII	i singoli paghino d'investitura 10 imp. la b. V. nel testo pp. 179-80.
12 imp.	metà	Catt. XLIX	roncare entro maggio per poter seminare.
3 l. m.	(già al quarto)	A. G. Dono Scardovelli	feudo.
.....	dec. —	id.	feudo.
—	dec.	id.	compera d'un privato dal vescovo « ad dec. red- dandam ».
—	—	A. V. vol. I, c. 2 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1230	mar.	2	—	1 b., 1 quart. $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	—
1231	nov.	22	tra Volta e Pozzolo	molino	—	10 l. i.
1231	nov.	22	id.	molino	—	9 l. i.
1232	febb.	16	ad Calcaram	3 b.	ar.	40 s. i.
1232	mar.	27	ad Ridellum	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	40 s. i.
1232	mar.	27	ad Monçorellum	2 b.	ar. vit.	7 l. i.
1232	mar.	27	ad boscum inferiorem	1 b.	bos.	36 s. i.
1232	apr.	25	ad paludem Rotundam	3 b.	ar.	9 s. i.
1232	ag.	24	tra Volta e Pozzolo	—	molino	11 l. m.
1238	mag.	8	ad bragidam	3 b.	ar.	8 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	giu.	28	ad Segratam	1 e $\frac{1}{2}$ b.	—	3 l. i.
1242	ag.	23	ad boschum	4 b.	ar. bos.	—
1243	febb.	8	Bocadevalle in Iuncolis Ramedellum sul Mincio ad Cazolam	—	ar. pr. bos. ar. ar. pr.	> 3 l. i.
1243	lug.	2	Monte de Odullo	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1243	ag.	9	—	—	casa e cas.	6 l. i.
1243	ott.	24	ad Riveclas	2 b. - 1 quart. in 2 pezze	ar.	3 l. i.
1244	mag.	17	Lazuconum	1 b.	ar.	3 l. i.
1245	mar.	23	—	2 b. - 1 quart. in 2 pezze	ar.	30 s. i.
1245	ott.	25	ad Monticellum de S. Stefano, luogo ad Me- zanam	16 b.	ar.	6 l. 5 s. i.
1256	febb.	19	in Coreto Ritellmum	1 b. in 2 pezze	ar.	40 s. i.
1256	febb.	19	in loco Gualdezoli Montis Alpi	1 b.	ar.	30 s. i.
1256	febb.	19	ad Gualdezolum Montis Alpi ad Rithellum	4 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr. ar. vit.	12 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
2 s. m.	terzo, 2 capp.	A. V. vol. I, c. 8 v.	—
20 s. i. - 1 den.	4 imp.	id. 42 v.	molino « ad binam novam, cum canali aque et cum molis et rotis », in Mincio.
16 s. i.	4 imp.	id. 43	—
6 s. i.	dec.	id. 67	feudo.
6 s. i.	—	id. 74	feudo.
9 s. i.	—	id. 74	feudo.
2 s. i.	1 mina fr.	id. 74 v.	se l'investito roncherà, darà la dec.
3 s. i.	—	id. 78 v.	feudo. Venduto il solo « ius decimae ».
15 s. i.	2 imp.	id. 102	molino in Mincio col canale « et mola et omnibus apparatis ad ipsum pertinentibus ».
16 s. i.	—	id. II, 10 v.	feudo.
6 s. i.	—	id. 65	feudo.
18 imp.	7 mine fr.	id. 67 v.	—
6 s. i.	parte proporzionale d'un ronzino	id. 95	feudo di cavallo.
—	—	id. 83 v.	sola refutatio al vescovo.
12 s. i.	—	id. 85	feudo.
6 s. i.	—	id. 87	feudo.
6 s. i.	—	id. 104 v.	feudo « a scutifero ».
3 s. i.	terzo e 2 capp.	id. 111 v.	—
12 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quota imprecisata d'un ronzino	id. 117 v.	feudo « de scutifero et ronzino ».
4 s. i.	dec.	id. III, c. 15 v.	feudo « de scutifero ».
3 s. i.	dec.	id. 15 v.	feudo « de scutifero ».
24 s. i.	dec.	id. 15 v.	la dec. è per $\frac{1}{2}$ b.; il resto è feudo onorario.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1256	febb.	19	ad Perethellum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	40 s. i.
1256	febb.	19	in nemore inferiori id. id.	2 b. —	ar.	8 l. i.
1256	febb.	19	in palude magna	3 b. in 3 pezze	pr., lamive	—
1256	febb.	19	in burgo, ubi dicitur Sasellum Alamanum	1 —	sedimen pr.	3 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1256	febb.	19	in burgo ecclesie	1	sedimen	5 l. i.
1256	febb.	19	in burgo de Vilellis	25 t.	sedimen	14 s. i.
1256	febb.	19	in nemore inferiori	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1290	ott.	22	ad Alamanum	1 b.	ar. pr.	40 s. m.
C E R E T A -						
1193	apr.	21	in curia Cerreti	mezzo manso	—	—
1194	dic.	26	? Minciolo Cereta, in hora S. Omachi	8 b.	sedimen con casa sedimen terra	28 s. i.
1223	febb.	18	Cereta, ubi dicitur Castagnus	—	terra con ca- sa, aia e orto	—
1231	nov.	19	circa burgum Cerete ultra stratam novam ad breidam longam ad salices de Bruxateçis in fora	12 b. 5 b. 2 b. 1 b. 10 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 b.	pr. bos.	—
1232	gen.	12	Cereta, ad Caldonum contrata Ritorti ad Gaçolum ad S. Thomam in Cadoria ad Falcadiçum ad viam S. Celestini ad Cerros ad Stratam ad tramiten de Picalupo ad Scarpaçiam ad Pirum magnum ad contratam Frassenelli	> 10 b. in 18 pezze	ar. cas. pr.	43 e $\frac{1}{2}$ s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
4 s. i.	—	A.V. vol. III, c. 15 v.	feudo de « scutifero ».
32 imp.	$\frac{1}{2}$ st. fr. la b., dec.	id. 15 v.	fitto ai Canonici, dec. al vescovo; investitura comune.
18 imp.	—	id. 16	feudo.
7 s. i.	—	id. 16	feudo « de scutifero ».
10 s. i.	—	id. 16	feudo.
12 imp.	3 imp.	id. 16	feudo.
—	$\frac{1}{2}$ st. fr. la b., dec.	id. 16	fitto ai gastaldi del vescovo e canonici, dec. al vescovo.
40 mant.	quarto	Catt. CCXXXIII	—

CERLONGO

55 s.	5 minali, 1 spalla, 2 foccie, 12 s. Veron.	R. M. 512	investitura pagata dal conduttore; i 5 minali di fitto sono metà milio e metà siligine. Un carreggio a Porto o a « Gaço ». Prelazione al locatore per 5 s. meno, in caso di vendita del dominio utile.
10 s. i.	5 den. m. 3 den. m.	R. M. 540	—
1 capp.	50 s. den. Veron., 2 foccie, 1 spalla	A. S. Mi. S. Bened.	rinnovazione; locazione a 29 anni. In caso di vendita del dominio utile, prelazione al locatore a 10 s. meno.
—	> metà 12 imp., 2 capp. 2 st. siliginis	A. V. vol. I, c. 41 v.	—
28 imp.	quarto dell'ar., dec. 3 s. del pr. e cas.	id. 58	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1232	gen.	13	Cereta, contrata Castellarii	1 b.	bos.	46 s. i.
1232	gen.	26	id. in fratato de Cereta	1 b.	bos.	4 l. - 2 s. i.
1232	gen.	26	id. id. id.	1 b.	bos.	5 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1232	mar.	29	id.	1 b.	bos.	44 s. i.
1233	gen.	29	id. ad Mareços ad Carobium	2 b. 1 b.	ar. ar.	8 l. - 5 s. i.
1238	giu.	4	id. in Fracano	1 b.	bos.	4 l. i.
1238	giu.	5	id. ad Ceros S. Maria S. Cellestrino Pozolo sul Caldone ad Falcadicium ad Selavinum ad Stradellam ad Ravazolom S. Tomaso Gazolo	> 18 b. in 20 pezze	ar. pr.	10 l. i.
1242	apr.	26	id. ad Marezios	1 b.	ar.	56 s. i.
1242	ag.	23	id. ad boschum	2 b.	ar.	—
1243	mar.	9	Cereta	1	cas.	20 s. i.
1243	mar.	9	id. in prato Berxiano sul Caldone	2 b. 25 t. in 2 pezze	bos. pr.	—
1243	mag.	30	id. ad pratum magnum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	18 s. i.
1252	nov.	21	id. in campo Mastrino	3 quart.	ar.	28 s. i.
1256	febb.	19	id. ad nemus	2 b.	ar.	6 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1260	nov.	24	id. in contrata via de Volta	1 b.	ar.	6 l. m.
1262	ott.	22	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. m.
1263	ott.	9	id. ad pratum Benni buschum de Ritorto ubi dicitur Ritortum	1 b. 1 b. 1 b.	lab. lab. lab.	> —
1296	ott.	14	Cerlongo, Spinagla	5 b.	—	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
2 s. i.	—	A. V. vol. I, c. 59 v.	feudo del vescovado.
2 s. i.	dec.	id. 64 v.	feudo del vescovado. Dec. se sarà roncato.
2 s. i.	dec.	id. 65	feudo del vescovado. Dec. se sarà roncato.
2 s. i.	dec.	id. 74 v.	feudo del vescovado. Dec. se sarà roncato.
—	—	id. 118 v.	sola refutatio al vescovo, che paga.
4 s. i.	—	id. II, c. 11 v.	feudo.
20 s. i.	—	id. 12 v.	feudo.
4 s. i.	—	id. 60 v.	feudo. Patto d'acquisto da parte del vescovo, quando voglia, per 56 s. i.
18 imp.	2 st. fr.	id. 67 v.	—
2 s. i.	—	id. 97 v.	feudo vescovile, con diritto d'acquisto da parte del vescovo per 20 s. i.
3 s. i.	5 mine fr., 2 capp.	id. 98	pasti e opere e altre condizioni consuete dei vicini di Cereta.
22 imp.	—	id. 83 r.	feudo.
34 imp.	dec.	id. III, c. 11	feudo.
13 s. i.	—	id. 15 v.	feudo.
12 s. m.	dec.	A. V. Perg. 29	feudo.
6 s. m.	(già al quarto), dec.	id. 31	feudo.
—	dec.	id. 32	refutatio, e riinvestitura alla decima al refutante « attendens merita ipsius ».
5 s. m.	20 s. m.	A. G. Ospedale	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
CAVR						
1238	febb.	25	luogo Docella	—	cas.	—

Intorno al 1250 v'erano terre in massima parte aratorie o a vite, ma anche vegre (« et non colitur propter sterilitatem ipsius terre ») a bosco e a prato; lotti da 1 a 18 b., in un caso 36 (ar.); fitti al quarto, raramente al terzo così per le terre ar. che vit., un caso al quinto (ar.), l'unica pezza prativa (8 b.) è al terzo; sono terre della

POZZ						
1232	apr.	3	ad Videtum, ad Medium maxum	2 b. in 2 pezze	pr.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1307	gen.	30	in burgo ad viam de Valegio ad Molendinum super Olivedellos ad Stratellam ad Dossos ad stratam Mantue id. super Olivedellos ad Comunos ad Guadum ad Anconam ad Molendinos ad Pertexellas, sul Mincio	$\frac{1}{2}$ b. 1 b. 1 b. 7 b. 4 b. 6 b. 3 b. 1 b. 3 b. 1 terz. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 b. 1 b. 1 terz.	cas. ar. ar. ar. ar. ar. ar. bos. ar. ar. bos. pr. pr. pr. pr.	—
1313	mag.	12	—	2 b.	ar. pr.	—

ROVER						
1310	febb.	8	—	24 b.	ar. pr.	—

Prima, ho solo ricordo di decime all'arciprete di Porto: 1 b. ar. ad Campaneam pagava come dec. 1 quartario di ceci; 1 b. con melica, 4 b. « in valle de Cerro, versus Campagnam cum blava, scilicet cum sigala et

CASTIGLIONE MANTOVANO - CANEDOLE - CASTEL

1190	ag.	25	Cast. Mant., in Gazio rupto	1 b.	bos.	—
1195	sett.	19	id. id.	5 b.	bos.	13 l. m.
1197	ott.	25	id. id.	3 b.	bos.	5 l. - 4 s. m.
1207	[id.]	—	cas.	—
1209	ag.	29	id. super Hesevum	2 e $\frac{1}{2}$ b.	laboratoria	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
-------------	--------	------	--------------

I A N A

18 imp.	2 st. fr.	A. G. Ospedale	—
---------	-----------	----------------	---

Cattedrale. Anche quelle della chiesa locale davano per lo più fitti in generi (in totale secondo questo doc. 18 e $\frac{1}{2}$ st. fr.; 11 e $\frac{1}{4}$ st. siligine; 9 e $\frac{1}{2}$ milio) e più raramente in danaro (8 s. i. e 3 milanesi). Catt. CXXIII.

U O L O

15 s. i.	—	A. V. vol. I, c. 75 v.	feudo « de caballo et scutifero ».
...	2 capp., dec. dec. dec. terzo id. id. id. id. id. id. niente id. id. 1 mina fr.	Catt. CCLXXXIII	piantare ed allevare viti in 4 biolche « ubi consueverat esse vignale », entro 5 anni; poi daranno il quarto. Nelle terre che non rendono niente, libero pascolo alle bestie del vescovo.
6 s. m.	2 st. fr.	Catt. CCCXXIX	—

B E L L A

2 galline	13 l. m.	S. A. 229	a 15 anni.
-----------	----------	-----------	------------

spelta », 8 b. ar. « in qua terra est milium », pagavano pure la decima, non determinata nei documenti (maggio-luglio 1297, Catt. CCL, CCLI, CCLII).

B E L F O R T E - (C A S T I G L I O N E B O N A F I S S O E C O R T A N C O L F O)

20 s. m.	1 st. fr.	S. A. 36	se sarà roncata darà la dec.
—	—	S. A. 38	sola « refutatio ».
—	—	S. A. 39	sola « refutatio ».
12 s. m.	... Ver., 2 galline, dec.	S. A. 52	e due « caratas cum boves ».
2 s. m.	3 st. fr., dec.	S. A. 60	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1223	mar.	26	Cast. Bonafisso, Cogocium, Fosaolto, Ruçenaga, Dosi, borgo S. Maria	38 b., 71 t., 4 p.	pr. vit. e 2 cas.	—
1223	mag.	13	Canedole, Roncomalo id. Insula	3 b. 3 b.	ar. pr.	—
1224	mar.	4	Cast. Mant., ad Essevum	—	pr.	4 l. m.
1226	mag.	18	Cast. Bonafisso	130 b. in 40 pezze	ar. pr. vit.	—
1231	gen.	17	Cast. Mant., Vadum de canonicis	ar.	—
1231	ott.	17	Cast. Mant., ad Essevum	—	pr.	4 l. m.
1234	febb.	9	id. Fortarellus id. Bosco Malus	—	pr. ar.	—
1245	dic.	7	id.	—	—
1265	mar.	1	Cast. Bonafisso, Prabonelli	1 b.	ar.	—
1276	gen.	9	id. id.	1 b. 79 t. in 2 pezze	ar.	50 s. m.
1286	mar.	11	Cast. Mant., Gaçetus	5 b.	ar.	—
1290	ott.	4	Cast. Bonafisso, Ramedello	5 b.	ar.	—
1293	ag.	26	Canedole id. Feralasino id. Ruvereto id. Petrina	7 b. 3 b. 7 b.	case, cas. vegre, ar. ar. vegre, ar.	> —
1293	sett.	23	Canedole, Petascos	6 b.	ar.	—
1294	febb.	6	Cortancolfo	5 b. in 3 pezze	pr.	—
1294	febb.	6	id.	5 b.	ar.	—
1297	lug.	19	Cast. Bonafisso, Grezza	—	ar. pr.	—
1302	gen.	13	id. id. curia Trivinçoli	13 b.	ar.	—
1302	febb.	20	Canedole, luogo Castelarius via Cerexie Petaschasi Insule Cantalbricis Insule id. via Cerexie Moxolina, luogo Prandolinus	10 b. 4 b. 2 b. 2 b. 2 b. 6 b. 6 b.	ar. ar. ar. bos. bos. pr. bos. pr. bos. pr. bos. pr. —	> 25 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	36 minali Veronesi di fr.	A. S. Mi. S. Giov.	feudo a vari ; già feudo « scutiferi de equo ».
8 s. m.	quinto, dec. 2 st. fr., dec.	A. G. Ospedale	dec. del pr. se si roncherà.
4 s. m.	5 mant.	Catt. LXVII	—
—	1 st. e $\frac{1}{2}$ fr. la b.	A. S. Mi. S. Ruffino	stato delle proprietà di S. Ruffino in luogo.
—	quinto	S. A. 124	—
2 s. i.	5 mant.	Catt. XC	è la terra di cui al 1226 mag. 18.
—	Catt. XCVI	—
33 l. i.	1 lib. di cera	A. V. vol. II, c. 120	feudo.
—	7 e $\frac{1}{2}$ Veronesi piccoli	A. S. Mi. S. Ruffino	« ad laborandum ».
—	6 s., 9 mant.	A. S. Mi. S. Chiara	dominio utile. Investitura del monastero al venditore.
—	terzo	A. G. D IV 16	locazione a due anni.
—	5 mine fr. la b.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	—	A. S. Mi. S. Ruffino	acquisti nuovi del monastero.
—	—	A. S. Mi. S. Ruffino	proprietà di S. Ruffino, date a fitto, senza indicazione di prezzo.
2 capp.	40 s. m.	A. G. Ospedale	—
10 s. m.	5 mine fr. la b.	A. G. Ospedale	—
—	mezzo	A. S. Mi. S. Chiara	—
2 capp.	6 e $\frac{1}{2}$ st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Giov.	la dec. va parte a S. Giovanni di Mantova, parte a S. Zeno di Verona. Rinnovazione a 20 anni.
—	2 st. fr.	A. S. Mi. S. Ruffino	metà indivisa ; feudo del monastero, salvo quanto segue: vendita dominio diretto.
—	40 s. m. 2 st. fr. 3 st., 1 terz. fr.		id. id. id. id. id. id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1309	dic.	11	Cortancolfo	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1310	gen.	15	Cast. Bonafisso, luoghi Burgetus, Cogoçus, Maçoli, ad viam de Spexa, ad Dossis, burgus S. Marie	—
1310	febb.	14	Cortancolfo	4 b. 5 t.	ar.	—
1310	apr.	4	Costa	5 b.	ar.	—
1318	sett.	3	Cast. Bonafisso, luoghi borgo S. Maria, Dossi, Castelletto, Ghogoç, Greça, Vinedus, Casalle	20 e $\frac{1}{2}$ b. in 11 pezze	—	—
1322	apr.	20	Cast. Mant., S. Pietro in Orio	24 b.	ar.	—
1322	mag.	10	id. id.	25 b. altre imprecisat.	ar. ar.	—

S. GIO

1197	nov.	7	Fossamana	ar. ar.	—
1222	dic.	6	Olmo	3 b. in 2 pezze	vit.	—
1226	ott.	29	in videto Ulmi	2 b. 18 t.	ar. vit.	—
1236	gen.	1	Boccabusa	vit.	—
1238	apr.	5	—	—	vit.	38 l. i.
1240	ag.	7	—	—	vit.	3 l. i.
1242	ott.	13	Calmondada	1 b. 1 terz.	ar.	50 s. i.
1250	gen.	17	—	1 b.	vit.	55 s. i.
1250	gen.	22	—	1 b.	vit.	55 s. i.
1257	sett.	30	—	1 b.	vit.	—
1268	ag.	1	in Burgeto (nuovo di S. Giorgio)	—	—	—
1281	presso Fossamana, luogo braida Donisii	24 b. in 2 pezze	ar. vit.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
10 s. m.	40 s. m.	A. S. Mi. S. Giov.	—
—	32 st. fr.	id.	rinnovazione d'investitura a feudo, con giuramento feudale.
5 s. m.	3 st. e $\frac{1}{4}$ fr.	id.	—
10 s. m.	5 mine fr.	id.	—
—	8 st. fr.	A. S. Mi. Gradaro	investitura vescovile di feudo « scutiferi ab equo ». Staio di Verona.
—	—	Catt. CCCLXVI	nessun'altra indicazione.
—	sesto.	Catt. CCCLXX	locazione a 10 anni.

R G I O

—	quarto, dec. 4 Veron., dec.	R. M. 600	la dec. è 3 quart. di fr. o 3 mine di farro. Non ci sono altri dati.
—	mezzo	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	terzo	id.	terra venduta già il 15 apr. dagli attuali fittavoli al proprietario per 30 l. m. Promessa di piantare nell'anno la terra vacua.
50 s. m.	terzo	id.	—
22 imp.	terzo	id.	—
3 imp.	terzo	id.	—
—	1 st., 1 terz. fr.	A. G. Ospedale	fitto dovuto ai canonici di S. Pietro.
—	già al terzo	A. S. Mi. S. Chiara	la vendita del dominio utile è fatta al padrone dei dominio diretto.
—	terzo	id.	—
—	terzo	id.	—
—	—	A. S. Mi. S. Ruffino	investitura del monastero a un Ancolfi, in feudo, con giuramento di fedeltà, per compenso di prestazioni.
—	—	Catt. CCCXXVI (19 mar. 1313) e CCCLVIII (9 dic. 1320)	id. id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1284	ott.	4	Fossato di S. Pietro	$\frac{2}{3}$ b.	ar.	—
1285	gen.	28	Pirus Toccolli	2 b.	ar.	—
1285	ott.	18	Sabloucello	1 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 l. m.
1288	febb.	18	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	30 s. m.
1290	sett.	3	contrada Pero, luogo Tocolus	2 b. 1 b.	ar. vit. ar. vit.	20 s. m.
1291	ag.	209	Tobella	2 b.	vegge	—
1291	sett.	23	Credaro	1 b.	vit.	23 l. 8 s. m.
1291	ott.	7	id.	1 b.	vit.	18 l. m.
1292	mar.	30	id.	1 b.	vit.	21 l. m.
1295	febb.	18	id.	1 b.	vit.	18 l. m.
1296	gen.	22	—	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	13 l. m.
1298	nov.	102	Porta coperta	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1299	gen.	31	Concolle della Pisarda	1 b.	vit.	30 s. m.
1299	ag.	2	Turis	2 b.	ar.	—
1299	ott.	25	—	2 e $\frac{3}{4}$ b.	ar.	4 l. m.
1306	nov.	6	Nux Avennatis	4 b.	ar.	—
1311	gen.	10	ad Albarotum	1 b.	vit.	100 s. m.
1316	mag.	2	Frassanello	2 b.	vit.	35 s. m.
1316	dic.	4	S. Vittore	2 b.	ar. vit.	20 l. m.
1319	mag.	7	contrada Canie o Sablonçelli	2 b.	ar.	36 l. m.

Per Credaro, v. anche Cipata.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	1 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
5 s. m.	4 e 1/2 st. fr. m. la b.	Catt. CCVIII	« vineas bene laborare ac studere et soterare, zapare ter omni anno ».
15 s. m.	terzo, e 2 capp. la b.	A. G. D IV 16	—
18 mant.	terzo, e 1 capp.	id.	—
3 s. m.	2 st. fr. e 4 e 1/2 s. m.	Catt. CCXXXII	prelazione al dominus per 3 s. meno.
12 mant.	3 s. m. la b.	id. CCXXXVI	—
47 s. m.	48 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
36 s. m.	48 s. m.	id.	—
42 s. m.	48 s. m.	id.	—
36 s. m.	48 s. m.	id.	—
—	3 quarte fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
3 s. m.	36 s. la b.	Catt. CCLVII	piantar vite da allevare entro 6 anni.
—	10 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	2 st. fr.	A. G. Ospedale	—
—	10 s. m. la b.	A. S. Mi. S. Chiara	—
18 mant.	5 mine fr. la b.	A. S. Mi. S. Bartol.	patto d'allodiazione, se il conduttore pagherà 33 l. m. per b.
20 s. m.	2 st. fr. la b., dec.	Catt. CCLXXXIX	dec. : 2 secchie per tina d'uva, prezzo pagato allo stesso che investe e riceve quindi anche i 20 s. d'investitura.
3 s. 8 mant.	9 s. m. la b.	A. V. Perg. 35	terra del monastero di S. Maria di Felonica.
40 s. m.	5 mine fr. la b.	id. 37	id. id.
3 l. 12 s. m.	1 mina fr. la b.	id. 38	id. id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1220	febb.	29	Casale vetus	—	ar. vit.	—
1222	giu.	28	Credarolo (tra Cipata e S. Giorgio)	6 b. e 1 clausura	ar. vit.	—
1222	giu.	12	Casale	—	vit.	5 s. m.
1270	nov.	23	Valdario	1 b.	vit.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1275	dic.	8	Albareto	1 b.	ar. vit.	9 l. m.
1277	mar.	25	Casale	1 b.	vit.	—
1277	ag.	25	—	1 b.	vit.	6 s. m.
1279	apr.	25	Credario	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	—
1282	mag.	20	Somovico	1 b.	ar.	—
1288	nov.	7	Credario	1 b.	ar.	3 l. m.
1289	gen.	15	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	33 s. m.
1289	dic.	30	id.	1 b. 27 t.	ar.	51 s. m.
1290	febb.	26	—	1 b.	vit.	5 l. m.
1290	mag.	18	—	1 b.	ar. vit.	13 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1290	ag.	8	—	1 b.	ar.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1290	sett.	19	Credario	1 b.	ar.	4 l. m.
1290	sett.	21 e 23	—	1 b.	ar.	3 l. m.
1290	sett.	23	—	1 b.	ar. vit.	8 l. m.
1290	ott.	18	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	4 l. m.
1290	nov.	5	—	1 b.	vit.	15 l. m.
1291	gen.	28	—	1 b.	ar. vit.	10 l. m.
1291	mar.	4	—	1 b. 27 t.	ar.	48 s. m.
1291	mar.	11	—	1 b. 40 t.	ar. vit.	—
1291	mag.	3	—	1 b.	ar. vit.	—

C I P

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
20 s. m.	1 baceta d'olio, dec.	Catt. LIII	dec. del vino.
—	dec.	A. S. Mi. S. Bened.	dec. capitalizzata in 12 l. m.
—	2 lucensi	A. S. Mi. S. Chiara	terra con « quatuor ordines vinearum ».
9 s. m.	2 st. fr.	Catt. CLXXXIV	—
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	prezzo del dominio utile e miglioramenti.
—	3 st. fr.	id.	—
—	3 st. fr.	id.	—
18 mant.	1 quart. fr.	A. S. Mi. S. Giov.	—
3 s. m.	2 st. fr.	A. G. D IV 16	—
6 s. m.	48 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
40 mant.	24 s. m.	id.	—
5 e $\frac{1}{2}$ s. m.	31 s. 11 mant.	id.	—
10 s. m.	54 s. m.	id.	—
27 s. m.	48 s. m.	id.	—
9 s. m.	48 s. m.	id.	—
8 s. m.	54 s. m.	id.	—
6 s. m.	54 s. m.	id.	—
16 s. m.	54 s. m.	id.	—
8 s. m.	25 s. m.	id.	—
30 s. m.	48 s. m.	id.	—
20 s. m.	49 s. m.	id.	—
4 s. 10 mant.	31 s. 11 mant.	id.	—
18 mant.	3 l. 15 e $\frac{1}{2}$ s. m.	id.	—
3 s. m.	48 s. m.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1291	sett.	21	—	1 b.	ar. vit.	32 s. 4 mant.
1291	sett.	21	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	16 s. 2 mant.
1292	apr.	20	Credaro	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	16 s. m.
1292	apr.	20	Isole	$\frac{1}{2}$ b.	bos.	—
1292	apr.	28	—	1 b.	vit.	18 l. m.
1292	mag.	1	Credario	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	8 l. m.
1292	giu.	26	—	1 b.	vit.	10 l. m.
1292	lug.	13	—	1 b.	ar. vit.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1292	lug.	17	Credario	1 b.	ar. vit.	8 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1292	lug.	31	—	59 t.	ar. vit.	6 l. m.
1292	sett.	2	—	1 b.	ar. vit.	3 l. m.
1292	ott.	3	—	1 b.	ar. vit.	32 s. m.
1292	ott.	3	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	40 s. m.
1292	ott.	28	—	1 b.	ar. vit.	5 1.5 s. m.
1292	nov.	8 e 18	Credario	1 b.	vit.	18 l. m.
1292	dic.	14	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	15 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1292	dic.	30	—	1 b.	ar. vit.	6 l. m.
1293	febb.	22	Allamanum	8 b.	ar.	—
1293	ag.	21	Credario	1 b.	vit.	18 l. m.
1293	nov.	15	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	40 s. m.
1293	nov.	24	—	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	8 l. m.
1293	dic.	13	Alamanum	8 b.	ar. vegre	—
1294	gen.	6	Credario	1 b.	vit.	24 l. m.
1294	febb.	3	—	1 b.	vit.	5 e $\frac{1}{2}$ l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
38 mant.	54 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
19 mant.	37 s. m.	id.	—
20 mant.	27 s. m.	id.	—
—	3 quarte fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
36 s. m.	48 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
16 s. m.	27 s. m.	id.	—
18 s. m.	48 s. m.	id.	—
9 s. m.	54 s. m.	id.	—
17 s. m.	54 s. m.	id.	la vendita del dominio utile è fatta al monastero proprietario del dominio diretto. Segue, il 18 luglio, nuova investitura.
12 s. m.	29 s. 11 mant.	id.	—
6 s. m.	48 s. m.	id.	—
3 s. m.	54 s. m.	id.	—
4 s. m.	27 s. m.	id.	—
11 s. m.	54 s. m.	id.	—
36 s. m.	48 s. m.	id.	—
31 s. m.	30 s. m.	id.	—
12 s. m.	48 s. m.	id.	—
—	32 s. m.	id.	« refutatio » al priore.
36 s. m.	48 s. m.	id.	—
4 s. m.	27 s. m.	id.	—
16 s. m.	27 s. m.	id.	—
6 s. m.	1 mina fr. la b.	id.	V. 22 febr. Della parte a vegro il fitto è 1 mina fr. per i primi 3 anni, poi 1 mina la b. Niente in caso di guerra.
48 s. m.	54 s. m.	id.	—
11 s. m.	54 s. m.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1294	mag.	22	—	1 b.	ar. vit.	10 l. m.
1294	mag.	23	—	1 b.	ar. vit.	10 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1295	ag.	25	Credaro	1 b.	vit.	6 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1295	nov.	13	—	1 b.	vit.	16 l. m.
1296	gen.	22	Valdaro	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	—
1296	gen.	24	Credaro	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	4 l. m.
1296	mag.	13	—	1 terz.	vit.	6 l. m.
1297	febb.	7	—	1 b. 11 t.	ar.	—
1298	dic.	4	Campagna	2 b.	ar. vit.	—
1299	gen.	31	regiola Morana	5 quart.	ar. pr. bos.	—

Per Credaro v. anche S. Giorgio.

FORM I

1202	ott.	8	prope ecclesiam apud vineas ad Dossum apud Nucem Marthe ad Nucem Gaitam ad Pirum Michaellem supra La- derbasium ad Fontanam blancam ad viam Saccolam ad Saragolam et S. Rismum ad viam Antigam ad viam Cornaletti in Cisergano in Lavacio ad viam Lavacli Longi ad viam de Arceris	> 6 b. - 4 t. in 24 pezze	cas. e ar.	28 s. (m.) la b.
1216	febb.	29	Conio	—	cas. pr. riva vit. ar.	—
1217	dic.	23	Dosso	—	—	28 s. m. la b.
1242	nov.	12	Conio, Vivario, Formigosa	8 b. 69 t. in 3 pezze	ar.	24 l. 12 s. i.
1264	giu.	6	Dosso	3 quart. 12 t.	ar. vit. cas.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
20 s. m.	48 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
21 s. m.	54 s. m.	id.	—
13 s. m.	54 s. m.	id.	—
32 s. m.	48 s. m.	id.	—
—	1 st. fr., dec.	A. S. Mi. S. Chiara	dec. del vino.
8 s. m.	27 s. m.	A. S. Mi. Gradaro	—
6 s. m.	16 s. 8 mant.	id.	—
—	20 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	20 s. m.	id.	—
3 s. m.	5 quarte fr.	A. G. Ospedale	—

G O S A

—	un cas. 5 imp. e 2 uccelli id. 2 uccelli	A. G. D IV 16 b	il prezzo è stima giudiziale; allodio. Diritto di riscatto negli eredi del debitore, entro un anno e un giorno.
7 l. m.	2 s. m. 2 capp., dec. quarto, dec.	A. G. Ospedale	promessa di piantare entro l'anno una b. a vite.
—	—	A. G. D IV 16	feudale ai Visconti. Prezzo di stima giudiziale, e assegnazione in allodio metà al dominus, metà al feudatario.
—	—	A. G. Ospedale	feudo.
39 s. m.	5 quart. fr., dec. vino 3 s. m., 2 capp.	Catt. CLXIII	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1265	ott.	24	Dosso	1 b. 2 t.	vit.	11 l. 5 s. m.
1267	gen.	31	Rover de vacha	1 e $\frac{1}{2}$ b.	(ar.)	—
1283	mag.	4	Formigosa e Rotadola	24 b.	ar.	—
1270-90	—	—	in seda Mencii, luogo Nemus de navibus	6 b.	pr. bos. pal. aq.	10 s. m. p. la b.
			id. id.	4 b.	id.	id.
			terr. Conii iudeorum	3 b.	pr. bos.	id.
			ad conculam Maschuli	3 b.	vegret	3 id.
			id. id.	3 b.	id.	id.
			ad Valem Ayroldi	2 b.	id.	id.
			Corbello	3 b.	id.	id.
			id.	1 b.	id.	id.
			id.	$\frac{1}{2}$ b.	id.	id.
			Tumba, Bora, Molendinum	37 b.	vegret, ar.	3 s. la b.
1297	gen.	26	—	16 b.	ar. vit.	—
1318	mag.	28	in custodia Formigose	4 b. (metà indivisa)	—	—
1325	—	—	contrada Spesoli	—	—	—

BARB

1176	giu.	11	Corte di Barbasso e S. Martino	—	—	—
1203	mar.	1	Campo rotondo	6 b.	(ar.)	5 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1206	apr.	25	id.	2 b.	ar. vit.	14 l. m.
1216	gen.	31	Rasole	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	3 l. 7 e $\frac{1}{2}$ s. m.
1226	febb.	10	Derbasco	vit.	10 l. m.
1229	mag.-lug.	—	presso il castello della contessa Matilde	47 b. (una sola pezza)	pr.	—
1230	febb.	27	in Massis in capite vinearum Fosse	... 2 pezze	ar.	10 l. m.
1231	mar.	2	apud fundum Greza	3 b.	pr.	—
1231	nov.	10	luogo Teçarum	4 b.	ar.	—
1231	nov.	10	caput de Pelalochis	4 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
11 s. m.	2 st. fr., dec. vino	Catt. CLXXI	—
12 mant.	2 folaghe	A. G. Ospedale	territorio di Formigosa o Aderbasio.
—	12 s. m. p.	A. S. Mi. S. Bartol.	—
—	—	A. S. Mi. S. Bartol.	beni di S. Bartolomeo. Prezzi di stima. stima. Per S. Maria in Porto, di Ravenna.
—	3 s. m. la b.	A. S. Mi. S. Bartol.	a un anno, salvo rinnovazione.
2 polli	dec.	S. A. 240	—
—	10 s. m. la b.	A. S. Mi. S. Bened.	—

ASSO

—	quarto del pane terzo del vino	Catt. XXXIX	così rendeva già alla contessa Matilde; gli uomini del luogo pagavano ai waldimanni di lei il ghiandatico e il terzo dei pesci, e mantenevano i suoi cacciatori quando cacciavano. Viene ceduto tutto, tranne la parte infeudata.
22 s. m.	—	A. G. D IV 16	feudo da privati.
14 s. m.	8 mant.	A. S. Mi. S. Chiara	—
3 s. 4 mant.	3 mant., dec.	id.	—
10 s. m.	7 mant., dec.	A. G. D IV 16	—
61 l. 15 s. m.	terzo	Catt. LXXXIV	terzo del fieno; id. se si coltiverà a pane o a vite.
20 s. m.	terzo 1 ^a pezza quarto 2 ^a pezza, dec.	Catt. LXXXVII	incerto se a Barbasso.
35 s. i.	3 s. i.	A. G. D IV 16	—
—	—	A. V. vol. I, c. 40 r.	sola « refutatio ». Feudo.
—	—	id. 40 r.	pura investitura a feudo, a persona che aveva ivi altre 36 b. a feudo pure vescovile.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1231	dic.	12	in videto Campi rotundi	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 s. i.
1232	ag.	26	—	1 b.	vit.	—
1232	nov.	27	ad vignalum Rasolorum	2 b. in 3 pezze	ar. vit.	4 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1232	dic.	30	ad Anzuinum	1 b. 6 b. 2 b. 7 b.	cas. ar. bos. ar.	}
1235	sett.	4	—	3 b. (metà indivisa)	—	20 s. i.
1238	gen.	25	— in Rokamonis	2 pezze 1 e $\frac{1}{2}$ b. 4 pezze	ar. cas. ar. pr. salici	}
1240	sett.	29	S. Martino di Fissero	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	—
1240	ott.	15	Barbassolo, ad boram iudicis; ad viam Barozii	15 b. in 2 pezze	ar. bos.	—
1240	ott.	27	Barbassolo, ad boram iudicis	8 b.	ar. bos.	—
1243	mar.	9	ad Burbasium	37 b. 74 t. in 2 pezze	ar. vit. cas.	188 l. 13 s. i.
1245	apr.	1	Barbassolo, contrada Poviascha	7 b.	ar.	21 l. i.
1245	nov.	4	—	33 e $\frac{1}{2}$ t.	ar.	—
1245	nov.	4	presso il Derbasco	ar. pr. pal.	4 l. i.
1245	nov.	4	in campagna di Burbaxio ad Quadras ad viam Molinariam in territorio S. Martini de Fissaro	6 b. in 2 pezze > 6 b. in 3 pezze	— —	— —
1245	nov.	4	—	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1245	nov.	4	—	25 t.	ar.	—
1245	nov.	4	—	$\frac{1}{2}$ terz.	ar.	—
1245	nov.	4	—	25 t.	ar.	—
1245	nov.	4	(presso la palude)	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1245	nov.	4	—	23 e $\frac{1}{2}$ t.	cas.	—
1245	nov.	4	—	$\frac{1}{2}$ terz.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 imp.	3 mant., dec.	A. V. vol. I, c. 54-5	—
—	quarto, dec.	id. 103 r.	promessa di allevare vite entro 5 anni pagando poi la sola dec. (Speciale condizione personale).
4 e $\frac{1}{2}$ s. i.	5 mant. la b.	id. 107	—
5 s. i.	2 s. i., 2 capp. terzo, dec. 2 st. fr. quarto, dec.	id. 113 v.	—
—	—	A. G. Div 16	feudo, ricomprato dal dominus.
16 l. i.	terzo, dec. 3 s. i., 3 capp. quinto, dec.	A. S. Mi. S. Bened.	—
12 imp.	1 mina fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
15 l. m.	6 imp.	A. V. vol. II, c. 45	—
4 l. i.	6 imp.	id. 45 v.	—
19 l. i.	—	id. 98	feudo.
3 e $\frac{1}{2}$ l. i.	—	id. 113	feudo.
2 s. i.	2 s. i., 2 capp.	id. 118	con l'obbligo di farsi casa e abitarvi.
—	—	id. 118	feudo.
—	—	id. 118	feudo.
—	—	id. 118	feudo.
3 s. i.	3 s. i., 3 capp.	id. 118 v.	con l'obbligo di farsi casa e abitarvi.
18 imp.	18 imp., 1 e $\frac{1}{2}$ capp.	id. 118 v.	obbligo di farsi casa e abitarvi.
9 imp.	12 imp., 1 capp.	id. 118 v.	id. id.
18 imp.	10 imp., 1 e $\frac{1}{2}$ capp.	id. 118 v.	id. id.
3 s. i.	3 s. i., 3 capp.	id. 118 v.	id. id.
2 s. i.	2 s. i., 2 capp.	id. 118 v.	id. id.
12 imp.	12 imp., 1 capp.	id. 118 v.	id. id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1245	nov.	4	—	25 t.	ar.	—
1256	mar.	19	—	26 b.	ar.	—
1256	mar.	26	de toto castro Burbasio	—	—	—
1256	lug.	6	S. Martino di Fissero, contrada La Gretia	12 b.	ar.	25 l. i.
1271	ag.	2	S. Martino (di Governolo)	1/2 b.	pr.	5 l. 8 s. m.
1276	febb.	8	Aderbasio	8 b. 62 t.	ar.	—
1279	ag.	7	S. Martino di Fissero	2 e 1/2 b.	ar.	—
1294	ag.	22	id.	2 b. 52 t.	—	—
1270-90	—	—	—	3 b.	veghe	3 s. m. p. la b.
			in burgeto	3 b.	ar. pal.	...
			ad forestum Adherbaxii	3 b.	veghe	3 s. m. p. la b.
			id. id. luogo Concola Masculli	6 b.	veghe	3 s. m. p. la b.
			presso la strada di Governolo, ad pontem Asinini	4 b.	ar. vit. vegro	5 s. m. p. la b.
			—	52 b. in 6 pezze	veghe e in parte vit.	5 s. m. p. la b.
			ad Campaneam, luogo Dalamasio, Ponte Merlano	72 b.	veghe ar. pr. con salici	3 s. m. p. la b.
1325	—	—	Garolda	2 b.	cas. bos.	—

CARPINETA - BIGARE

1202	sett.	23	Carpineta, Coaça	—	—	28 l. m.
1225	gen.	31	id.	2 b.	ar.	12 s. m.
1261	febb.	26	Casteldario, Burgetus	7 b.	ar.	—
1273	giu.	21	Bigarello, S. Maria in Villaveteri	2 b. in 2 pezze	ar.	—
1293	mar.	1	Casteldario, Sortes	1/2 b.	ar.	—
1309	mar.	10	Carpineta Oldevrandorum	6 b.	ar. pr. vit. ort.	—
1316	mar.	16	Casteldario, contrada Selvorum	3 b.	ar. « cum ri- vale »	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
18 imp.	18 imp., 1 e $\frac{1}{2}$ capp.	A. V. vol. II, c. 118 v.	obbligo di farsi casa e abitarvi.
—	terzo	S. A. 144	locazione.
10 l. m.	metà frutti e 4 capp.	A. V. vol. III, c. 18	per 10 anni. I 4 capp., fitto « de apenditiis ipsius castris ».
50 s. i.	—	id. 19 v.	feudo.
—	1 mina fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	22 quarte fr.	id.	tre quarte per b. (?)
—	5 st. fr.	id.	—
3 s. m.	1 mina fr. la b.	A. S. Mi. Gradaro	—
> —	—	A. S. Mi. S. Bartol.	beni di S. Bartolomeo, prezzi di stima.
—	—	—	prezzi di stima. Beni di S. Bartolomeo, per S. Maria in Porto, di Ravenna.
—	1 lib. cera	A. S. Mi. Varie	del monastero di S. Benedetto.

LLO - CASTELDARIO

—	—	A. G. D iv 16	pura « refutatio ». Id. 17 ott., 14 dic. ; 1206 22 maggio, per altre somme, tutto senza dati.
—	5 st. fr.	id.	—
—	quinto	Luzio, I Corradi, IV	locazione a 7 anni.
—	—	A. S. Mi. S. Ruffino	feudo concesso dal monastero.
—	1 mina fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	12 st. fr.	A. S. Mi. Varie	patto d'allodiazione a favore dell'investito, per 8 anni, per 98 l. m.
... s. m.	3 lib. di candele di cera	Catt. CCCXLI	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
VILLANOVA (BELLIS) - CAR						
1209	nov.	1-3	Carzedole	5 b.	—	11 l. m.
1211	ott.	8	id.	—	casa, ar. pr. vit.	52 s. m.
1212	gen.	11	id.	—	ar.	15 l. m.
1212	ott.	8	id. valle degli Antelmi	2 b.	ar.	6 s. i.
1218	giu.	15	id.	24 b.	ar.	—
1222	febb.	5	id.	6 b.	ar.	—
1226	gen.	13	id.	—	ar. vit. cas. pr. bos.	—
1227	mar.	17	id.	—	—	14 l. i.
1229	dic.	1	id. ad hospitem Runchexane sulla strada per Casteldario	2 b.	ar. cas. con casa	30 s. i. —
1235	mag.	1	id.	6 b.	ar.	—
1237	dic.	3	id. ad fossatum Çoçi	$\frac{1}{2}$ b. e $\frac{1}{2}$ quart. 1 b.	ar. ar.	20 s. i. la b. 10 s. i. la b.
1239	ott.	21	Roncoferraro	35 b. 90 t. in 2 pezze	ar.	82 l. i.
1239	nov.	11	id. luogo S. Giovanni	1 b.	ar. vit.	—
1243	mag.	2	Carzedole, bragida Malla	1 b.	vit.	12 s. i.
1244	mar.	15	Roncoferraro	63 b. in 7 pezze	ar. vit.	243 l. m.
1245	apr.	12	id.	3 b.	ar.	4 l. i.
1250	mar.	2	Carzedole	36 b.	ar. vit. pr.	—
1252	ott.	4	id.	12 b.	ar. cas.	—
1280	dic.	14	id.	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	32 l. e 2 e $\frac{1}{2}$ s. m. p.
1286	febb.	13	id. ad Crucem Pradezoli Braida Tenchelli	6 b. 1 b. 1 terz. 2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. ar. ar. vit.	> 25 l. m.
1293	ott.	18	Villanova de Aderbasio	4 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
-------------	--------	------	--------------

ZEDOLE - RONCOFERRARO

—	dec.	A. G. D IV 16	—
18 s. m.	34 mant.; ar. quinto, vit. quarto	id.	—
—	—	id.	sola « refutatio ».
—	—	id.	sola « refutatio ».
—	quinto e 3 den., dec.	A. G. D IV 16 b	per metà terra.
—	dec.	A. G. D IV 16	allodiazione della dec. per 16 s. i.
—	—	id.	sola « refutatio », a privati.
—	—	id.	sola « refutatio ».
18 imp.	12 imp. 1 capp., dec.	A. V. vol. I, c. 3	dec. dei nascenti.
—	5 den. i. di 1 b. a vit. da piantare		
—	dec.	A. G. D IV 16	allodiazione della dec. per 17 s. i.
—	—	A. G. D IV 16 b	feudo. Stima. a fitto e dec. Stima.
8 1.4 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 31	feudo.
4 s. i.	18 imp. 1 capp.	id. 34 v.	—
14 imp.	2 capp., dec.	id. 81 v.	—
28 l. m.	(3 mine fr. la b.)	id. 103	feudo, subaffittato per la maggior parte.
8 s. i.	3 st., 1 mina, $\frac{1}{2}$ quar. fr.	id. 113	già feudo. Fitto per il nuovo acquirente.
—	metà	A. G. D IV 16	locazione a 3 anni.
—	36 st. fr.	id.	locazione a 1 anno.
—	6 st. 1 mina fr.	id.	vendita diretto dominio.
—	30 s. m. 9 s. m. 2 st. 1 quart. fr.	id.	vendita diretto dominio.
4 s. m.	10 s. m. la b.	id.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE	
1217	mar.	18	Camposommaro	XII parte	ar. pr. bos.	17 e $\frac{1}{2}$ l. m.	
1231	ag.	14	Governolo	—	—	—	
1231	dic.	13	id. nel borgo	12 t.	cas.	—	
1237	dic.	22	id. id.	34 t.	cas.	9 l. i.	
1239	ag.	31	id. luogo Aqualonga	2 b.	ar.	14 l. i.	
1240	apr.	21	id. nel borgo	1 terz.	cas.	7 l. i.	
1242	sett.	23	id. iuxta Padum	25 t.	cas.	13 l. i. - 2 s. i.	
1243	mar.	21	id.	3 b.	vit.	45 l. i.	
1243	apr.	4	id.	2 e $\frac{1}{2}$ b.	vit.	30 l. i.	
1252	dic.	4	id.	11 t.	cas.	—	
1258	febb.	2	Ginepre	—	cas.	—	
1263	dic.	15	Governolo	2 b.	ar. vit.	24 l. m.	
1267	gen.	18	id.	3 b. - 30 t.	ar. vit.	30 l. m. la b.	
1267	lug.	1	id.	—	cas. con casa	36 l. m. p.	
1267	ott.	24	id. luogo Aquablanca	1 b. 25 t.	ar. vit.	—	
1269	nov.	25	id.	1 b. 60 t.	ar. vit.	36 l. m.	
1270	mag.	17	id.	9 b.	ar.	}	
				9 b.	ar. cas. pr.		—
				2 b.	ar. vit.		—
1273	giu.	13	id.	2 b.	ar. vit.	24 l. m.	
1277	gen.	15	Governolo	6 b.	cas. or.	—	
1282	febb.	18	Camposommaro	$\frac{3}{4}$ di b.	cas.	25 l. 5 s. m.	

GOVERNOLO - GINEPRE

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	feudo vescovile.
—	—	A. V. vol. I, c. 19	feudo (retto!). Condizioni v. testo p. 170.
15 imp.	—	id. 56	id. id.
18 s. i.	—	id. II, c. 5 v.	id. id.
28 s. i.	—	id. 27 v.	feudo.
14 s. i.	—	id. 40 v.	feudo. Condizioni v. testo p. 170.
21 s. i.	—	id. 67 v.	id. id.
4 e $\frac{1}{2}$ l. i.	—	id. 76 v. e A. G. D IV 16	id. id.
3 l. i.	—	A. V. vol. II, c. 79 v.	id. id.
20 s. i.	18 imp.	id. III c. 12	— id.
4 e $\frac{1}{2}$ l. m.	3 s. i. 3 capp., dec.	A. G. Ospedale	—
40 s. m.	—	A. G. D IV 16	feudo. Condizioni v. testo p. 170.
—	—	A. G. D IV 16 b	feudo vescovile. Stima.
3 l. 12 s. m.	—	A. V. vol. III, c. 32	feudo. Condizioni v. testo p. 170.
24 s. m.	—	id. 32 v.	—
—	—	A. G. D IV 16	feudo vescovile.
—	terzo, e 12 mant. pel cas.	A. S. Mi. S. Chiara	—
48 s. m.	—	A. G. D IV 16	feudo. Condizioni v. testo p. 170.
—	12 s. m.	A. G. T I	—
—	(18 i., 3 capp.)	A. S. Mi. S. Chiara	vendita al padrone del dominio diretto.

- CAMPOSOMMARIO

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1209	sett.	10	—	1 manso ciascuno	—	—
1211	mar.	2	—	bos.	—

SUSTI

Nel 1293 v'è memoria che le terre ultimamente messe in cultura (Gazio) rendevano al monastero di S. Benedetto il terzo e la decima; le altre (contrade Quarterii, Boschetus, Frassenellus, Sparata, Broscia, braida Pa-

QUISTELLO (CON S. MICHELE)

1197	apr.	24	Corte di Quistello	per manso (terra e bosco)	ar. vit. pr. terra da ron- care cas. (1 b.)	—
1226	sett.	22	Quistello, Saliceto (curia), Bacaredo, Mandriola	—	ar. bos.	440 l. m.
1230	lug.	4	Marzaneta	90 b. in 3 pezze	ar. pr. cas. vit.	109 l. - 5 s. i.
1232	apr.	12	S. Michele, in valle Ludriaria	6 b.	ar. pr.	—
1232	lug.	16	S. Michele di Quistello	8 b. in 2 pezze	ar. vit. cas.	10 l. i.
1237	dic.	5	id.	5 e $\frac{1}{2}$ b. - 2. t. in 2 pezze	ar. pr.	5 l. 8 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1238	giu.	26	id. argine de Gallis	3 b.	ar. pr.	4 l. - 5 s. i.
1239	mag.	14	id.	2 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	pr.	50 s. i.
1239	nov.	12	Gabiana e Marzeneta	1 manso	ar. bos. pr.	—
1239	dic.	10	S. Michele di Quistello (e Marzaneta)	20 e $\frac{1}{2}$ b. in 8 pezze 10 b.	ar. vit. pr.	—
1241	mar.	10	id.	15 b. in 2 pezze	ar. cas. pr.	22 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	giu.	2	Gabiana, in Gazolo	24 b.	ar. pr.	—
1242	giu.	2	id.	12 b.	bos.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
-------------	--------	------	--------------

N E N T E

30 s. i. per manso	cas. 24 imp. e 1 spalla, pane al quarto, vino al terzo	A. S. Mi. S. Bened.	v. le investiture collettive studiate nel testo.
40 s. i.	2 st. fr. la b.	id.	« nemus non roncare ».

noldi, Priora, Partexele) il quarto e la decima (anche parte alla chiesa di S. Michele in Sustinente : Campus de monachis).

- GABBIANA - MARZENETA)

30 s. i.	quarto, dec. terzo, dec. 6 imp. la b. per 3 anni solo, dec. poi quarto, dec. 12 imp. 2 s. m.	R. M. 582	investitura di S. Benedetto agli uomini di Qui- stello. Ciascuno ha un manso o mezzo, un quartiere o mezzo. Ciascuno, d'ogni manso fa 6 opere al monastero. Del cas., oltre il fitto, 1 amiscere, cioè 1 spalla di 2 e 1/2 lib. o 2 capp. o 2 galline a S. Stefano.
—	—	A. S. Mi. S. Bened.	grande « refutatio » dei Saviola all'abate di San Benedetto.
—	—	A. V. vol. I, c. 14	feudo.
12 s. i.	terzo	id. 77 v.	—
20 s. i.	—	id. 94	feudo.
11 s. i.	—	id. II, 2	feudo.
7 s. i.	—	id. 14 v.	feudo.
6 s. i.	1 Veron.	id. 22	—
20 l. i.	—	id. 35	feudo.
—	sesta parte di un ronzino ogni 7 anni 10 st. fr.	id. 37 v.	feudo « a scutifero ». in più, a puro fitto.
4 l. i.	—	id. 51	feudo.
24 s. i.	3 mine fr. la b.	id. 64 v.	sola investitura.
12 s. i.	id.	id. 64 v.	id.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1242	giu.	2	Gabiana, in Gazolo	8 b.	bos.	—
1242	nov.	8	S. Michele di Quistello, mansi Gallorum	3 b.	ar.	5 l. i.
1244	gen.	16	Gabiana	16 b. 67 t.	ar. vit.	56 l. 5 s. 1 imp.
1245	febb.	18	S. Michele	4 b. in 8 pezze	ar. cas. pr.	6 l. i.
1245	ott.	20	S. Michele, Noeieto e Gorgesino	3 b. in 2 pezze	—	—
1252	nov.	30	Marzaneta, ad Bacincullum, ad Ronchis de Tauris	18 b. in 5 pezze	pr. bos.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1258	ag.	20	S. Michele, mansium de Gallis	3 b.	cas. ar. pr.	21 l. m. nuove

QUINGENTOLE (CON SA

1205	dic.	13	Perarolo	4 b. 12 t.	—	38 e $\frac{1}{2}$ s. m.
1230	mar.	21	id.	3 b.	ar. pr. pal.	5 l. m.
1231	gen.	25	id. in loco Guardie	2 b.	ar.	26 s. i.
1231	giu.	26	Sabioncello, ad Campos grandes id. (remorta) id. id. ad Sex id. id. (remorta) prope casamenta (remorta) iuxta domus apud aggerem Obbizonorum id. id. ad buccam Padi ad Frasenellum	3 b. - 11 t. 10 t. 44 t. 30 t. 3 b. 66 t. 87 t. 1 b. 25 t. 14 t. 2 b. 78 t. 7 b. 38 t. e $\frac{1}{2}$ 1 b. 73 t. 3 p. 27 t. 27 t. 71 t. 76 t.	ar. (de cavatitio aggeris) ar. pr. ar. ar. ar. cas. vit. ar. ar. vit. vit. ar.	> 32 l. i.
1231	lug.	27	id. id. ad Sex id. in Saliceti in remorta	2 6 b. 2 terz. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 2 terz. $\frac{1}{2}$ b. 1 b. 3 b. 1 b. 3 b. 2 b.	cas. ar. vit. vit. ar. ar. ar. ar. pr. ar. ar. pr. ar.	> 32 l. i.
1232	lug.	23	id. ad paludem	10 b. 2 b. - 1 quart.	bos. bos.	senza indicaz. di prezzo 7 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
8 s. i.	3 mine fr. la b.	A. V. vol. II, c. 64 v.	sola investitura.
10 s. i.	parte in proporzione d'un ronzino	id. 69 v.	feudo « a scutifero ». Figura già in una investitura 25 apr. 1232, CARRERI, <i>App. e doc.</i> pag. 35.
5 1.7s. $\frac{1}{2}$ imp.	—	id. 99	feudo.
12 s. i.	« uno equo de scutifero »	id. 109	feudo.
20 s. i.	3 den. Veron.	id. 117	—
11 s. i.	—	id. III c. 11-12	feudo ; metà indivisa.
42 s. m. n.	—	id. 27 v.	feudo « de scutifero sive de caballo ».

BIONCELLO E PERAROLO)

—	2 mant.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	—	A. V. vol. I, c. 10 v.	feudo.
32 imp.	quarto, dec.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	—	A. V. fasc. 10, Feudi, c. 6	« refutatio » al vescovo. Dell'eventuale eccedenza su 20 b. il vescovo pagherà 32 s. i. la b.
—	12 imp. 2 capp. ciascuno	—	—
—	—	A. V. vol. I, c. 22	feudo del vescovo, al quale viene « refutato » ; egli paga le 32 l. e dichiara che se l'insieme supererà le 20 b., pagherà dell'eccedente 32 s. i. per b.
—	—	id. 95	« refutatio » al vescovo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1238	mag.	22	Quingentole	13 b. in 2 pezze	ar. bos. pal.	17 l. 2 s. i.
1238	giu.	5	Perarolo, Razolo	3 b.	ar. pr. bos. pal.	8 l. i.
1238	lug.	10	Quingentole, ad Carubium	1 b.	ar. pr.	4 l. i.
1239	mag.	21	id.	6 b. 37 t.	ar. pr.	33 l. i.
1239	sett.	18	Perarolo, ad Maxum, ad Razolum	8 b. 1 quart. in 2 pezze	ar. pr.	—
1239	ott.	22	id. ad Razolum	4 b.	ar. pr.	8 l. i.
1239	nov.	4	Sabioncello (e Nuvolato ad Brethellam)	9 b. 41 t. in 3 pezze	ar. bos. cas. vit.	23 e $\frac{1}{2}$ l. e 6 imp.
1242	mag.	9	Quingentole, Razolo, ad Ciolas, ad Villam, ad Altinaram, ad ruborem donicam, ad Furcas, in Ronchedario, borgo Riverono	$\frac{1}{2}$ b. 50 b. 39 t. in 21 pezze	cas. ar. pr. vit. pal.	84 l. - 12 imp.
1242	dic.	21	Quingentole	18 b.	pr. bos. aq. pal.	18 l. i.
1243	mar.	18	Perarolo, Razolli	3 b. 11 t. in 2 pezze	ar. pr.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	apr.	17	Quingentole	1 b.	ar.	4 l. i.
1243	apr.	22	Sabioncello	4 b., 9 t. in 2 pezze	ar. bos.	6 l. i.
1243	ag.	1	id.	1	cas. « de uno quarterio »	—
1243	ott.	18	id. ad burgum, ad viam comunem, ad Bredellas, in Campo Magno	68 b. 29 t. 6 e $\frac{1}{2}$ p. in 13 pezze	ar. cas. vit.	204 l. 17 s. 9 imp.
1243	ott.	24	Perarolo, super paludem maiorem	7 b.	ar. pr. bos. pal.	20 l. i.
1244	mag.	13	id.	3 b. in 2 pezze	ar. pr.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1244	mag.	27	id.	2 b. in 2 pezze	ar. pr. pal.	5 l. i.
1244	nov.	16	Quingentole, Trexenda	10 b. 36 e $\frac{1}{2}$ t.	ar. vit.	49 l. 8 s. i.
1245	gen.	31	id. in bragida Morontorum	11 b. 3 t.	ar. pr.	19 l. i.
1245	mar.	13	id. ad Villam, in Viarolo, in Bruxa	50 b. in 4 pezze	ar. vit. pr.	300 l. m.
1245	mar.	30	Sabioncello	2 b. in 2 pezze	ar. bos.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
34 s. i.	--	A. V. vol. II, c. 11	feudo.
16 s. i.	--	id. 13	feudo.
8 s. i.	--	id. 14 v.	feudo.
5 l. i.	2 Veron.	id. 22 v.	--
6 s. i.	3 mine fr. la b.	id. 29	--
16 s. i.	--	id. 31 v.	feudo.
47 s. i.	--	id. 33-34	feudo.
9 l. i.	--	id. 62	feudo.
18 s. i.	--	id. 72	feudo.
15 s. i.	--	id. 75	feudo.
8 s. i.	--	id. 80	feudo.
12 s. i.	--	id. 80	feudo.
--	10 s. i.	id. 84 v.	--
20 l. 9 s. i.	--	id. 85 v.	feudo.
40 s. i.	--	id. 86 v.	feudo.
15 s. i.	--	id. 104 v.	feudo.
10 s. i.	--	id. 105	feudo.
5 l. i.	--	id. 105 v.	feudo.
38 s. i.	2 mant.	id. 108	--
15 l. m.	--	id. 111	feudo.
--	5 st. fr.	id. 112	--

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1245	mar.	30	Sabioncello	2 b.	ar.	—
1245	mar.	30	id.	2 b.	ar. bos.	—
1245	mag.	20	Perarolo, ad Pensas	3 b.	ar.	—
1245	mag.	20	id. id.	3 terz.	cas.	—
1245	mag.	20	id. id.	1	cas.	—
1245	ott.	20	Sabioncello, a campis grandis, ad viam comunam	5 b. in 4 pezze	ar. vit.	19 l. 8 s. 8 imp.
1252	ott.	12	Perarolo, in contrada Razoli	3 b.	ar. pr. bos. pal.	7 l. i.
1252	dic.	9	Quingentole	31 b. 8 e $\frac{1}{2}$ t.	ar. bos. pr.	54 l. 8 s. i.
1256	febb.	25	id. ad la Atinera id. contrada Roverdonica	7 b. in 2 pezze	ar. vit. ar.	30 l. i.
1257	lug.	13	id. contrada Liciole	4 b.	ar.	30 l. m. p. nuovi
1257	ag.	7	id.	2 b.	vit. ar.	33 l. m. id.
1263	mar.	27	id.	6 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	97 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1266	mar.	19	id. (Gorgo)	1 quart.	ar.	3 l. m.
1271	nov.	30	id.	2 b.	vit.	31 e $\frac{1}{2}$ l. m.
1271	dic.	2	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	18 l. m.
1279	gen.	15	id.	21 b. in 2 pezze (17 e 4)	ar. bos. vit.	36 l. m.
1293	ott.	10	Perarolo	5 b.	ar.	—
1296	febb.	26	Quingentole	3 b.	bos. vegre	12 l. m.
1296	giu.	4	id.	9 b.	pr. bos.	40 l. m.
1297	ag.	4	id. ad Villam veterem	6 b.	ar. pr.	42 l. m.

BORGONUOVO

1230	mar.	6	Borgonuovo	—	ar. vit. pr. cas.	—
------	------	---	------------	---	----------------------------	---

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	4 st. fr.	A. V. vol. II, c. 112	—
—	5 st. fr.	id. 112	—
6 s. i.	—	id. 114 v.	feudo.
12 imp.	—	id. 114 v.	feudo.
12 imp.	—	id. 114 v.	feudo.
39 s. i.	—	id. 117	feudo.
14 s. i.	—	id. III, c. 6 v.	feudo.
6 l. i.	4 medianos	id. 12 v. e Catt. CXXXI	—
3 l. i.	—	A. V. vol. III, c. 16 v.	feudo.
3 l. m.	—	id. 25	feudo.
—	—	id. 25 v.	feudo. Patto di ricupero dei venditori entro 8 anni, stesso prezzo; scaduto, si pagherà l'investitura « ut mos est ».
9 l. 15 s.	6 imp.	Catt. CLX	—
—	—	Catt. CLXXII	sola « refutatio » al vescovo. Feudo.
—	—	A. G. D IV 16	feudo vescovile.
—	—	id.	feudo vescovile.
—	1 moggio	id.	il fitto è per 6 b. 50 t. a fitto dal vescovado. Il resto è feudo.
—	terzo	A. S. Mi. S. Chiara	locazione; per il primo anno alla decima, poi al terzo.
—	—	A. G. D IV 16	
—	—	id.	salve le ragioni del vescovo di cui queste terre sono feudi. Egli farà le investiture.
—	—	id.	

(CON PRIATA)

>100 l. m.	quarto, dec. terzo, dec. quarto 2 s. m.	CARRERI, <i>Condiz.</i> , p. 23	beni vescovili non ancora infeudati. Albergarie ecc. « a norma dell'investitura del vescovo Sigefredo ».
------------	--	------------------------------------	--

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1230	apr.	27	Borgonuovo,	2 b. 10 t.	ar. pr.	54 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1231	ott.	28	id. ad Gaçolum	$\frac{1}{2}$ b.	pr.	15 s. i.
1231	ott.	28	id.	3 quart.	ar.	28 s. i.
1231	ott.	28	id.	1 b.	ar.	25 s. i.
1231	ott.	28	id. valle Runcorum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	9 s. i.
1231	ott.	28	id. id.	60 t.	pr.	18 s. i.
1231	ott.	28	id. in Sacca	1 quart.	vit.	6 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1231	ott.	28	id.	27 t.	cas.	4 l. i.
1231	ott.	28	id.	1 b. 5 t.	ar.	36 s. i.
1231	ott.	28	id.	70 t.	ar.	27 s. i.
1231	ott.	28	id.	1 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	52 s. i.
1231	ott.	28	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1231	ott.	28	id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	17 s. i.
1231	ott.	28	id. in Sacha	1 quart.	vit.	6 s. i.
1231	ott.	28	id.	2 terz.	ar.	26 s. i.
1231	ott.	28	id. in Saleto veteri	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	16 s. i.
1231	ott.	28	id. ad Tenconariam	20 t.	pr.	2 s. i.
1231	ott.	30	id. ad Fornacem extra rostum Bur- ginovi	5 t.	cas.	9 s. i.
1231	ott.	31	id. Sacca	$\frac{1}{2}$ b. - 6 t.	vit.	10 s. i.
1231	ott.	31	id. ad Casalia	80 t.	ar.	2 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1231	ott.	31	id. ad Mansum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1231	ott.	31	id. ad Casalia	1 b. 46 t.	ar.	29 s. i.
1231	ott.	31	id. in Sanguineto	2 b.	pr.	20 s. i.
1231	nov.	2	id. extra rostum Burginovi	10 t.	cas.	20 s. i.
1231	nov.	2	id. ad Casalia	1 b.	ar.	19 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	A. V. vol. I, c. 11 r.	—
18 imp.	quarto, dec.	id. 34 v.	—
33 imp.	quarto, dec.	id. 34 v.	—
2 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec.	id. 34 v.	—
10 imp.	1 mina fr. la b., dec.	id. 34 v.	—
21 imp.	1 mina fr. la b., dec.	id. 35	—
8 imp.	terzo, dec.	id. 35	—
8 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 35	—
4 s. - 3 imp.	quarto, dec.	id. 35	—
32 imp.	quarto, dec.	id. 35	—
5 s. 2 imp.	quarto, dec.	id. 35 v.	—
2 s. i.	quarto, dec.	id. 35 v.	—
19 imp.	quarto, dec.	id. 35 v.	—
8 imp.	terzo, dec.	id. 35 v.	—
2 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec.	id. 35 v.	—
19 imp.	quarto, dec.	id. 35 v.	—
2 imp.	1 mina fr. la b.	id. 36	—
11 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 36	—
12 imp.	terzo, dec.	id. 36	—
15 imp.	quarto, dec.	id. 36	—
2 s. i.	quarto, dec.	id. 36 v.	—
35 imp.	quarto, dec.	id. 36 v.	—
2 s. i.	1 mina fr. la b.	id. 36 v.	—
2 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 36 v.	—
23 imp.	quarto, dec.	id. 37	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1231	nov.	2	Priata	25 t.	ar.	6 s. i.
1231	nov.	2	Borgonuovo, ad Gazum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1231	nov.	3	id. in Saleto novo	3 quart.	—	12 s. i.
1231	nov.	3	id. in Sacca	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	16 s. i.
1231	dic.	13	id. id. in Sacha id. in Gaçolo id. in Sanguineto	1 $\frac{1}{2}$ b. 2. b. 1 b.	cas. vit. ar. pr.	9 l. - 3 s. i.
1231	dic.	13	id. in Gaçolo	1 b. - 15 t.	ar.	40 s. i.
1231	dic.	13	id. ad viam de medio	3 quart.	ar.	28 s. i.
1231	dic.	13	id. ad Priatam ad runcos domne More	3 quart. 3 quart.	ar.	30 s. i.
1231	dic.	15	id. Cassareto	2 b.	—	—
1232	gen.	24	Priata	7 b.	ar.	—
1232	gen.	24	id.	14 b.	—	—
1232	febb.	16	Borgonuovo, in capite vinearum Sache	1 b.	ar. vit.	37 s. i.
1232	apr.	24	id. in Gaçolo	2 b.	ar.	5 l. m.
1232	apr.	24	id. in Sacha	3 quart.	ar. vit.	28 s. i.
1232	giu.	22	id. ad Mansum	1 quart.	ar.	7 s. i.
1232	giu.	22	id. inter ambas vias	42 t.	ar.	18 s. i.
1232	giu.	25	id. ad Casalia	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	26 s. i.
1232	giu.	25	Priata, ad Ruptam	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	8 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1232	giu.	25	Borgonuovo	13 t.	cas.	25 s. i.
1232	giu.	25	id. in Gaçolo	1 b.	ar.	4 l. m.
1232	nov.	14	id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	10 l. m.
1232	nov.	22	Priata	36 t. 1 b. 20 t.	cas. ar. vit. pr.	38 e $\frac{1}{2}$ s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
7 e $\frac{1}{2}$ imp.	quarto, dec.	A. V. vol. I, c. 37	—
12 imp.	quarto, dec.	id. 37	—
15 imp.	quarto, dec.	id. 37 v.	—
20 imp.	quarto dell'ar., dec. terzo della vite, dec.	id. 37 v.	—
17 e $\frac{1}{2}$ s. i.	12 imp., 2 capp. la b. terzo, dec. quarto, dec. quarto, dec.	id. 55 v.	—
4 s. i.	quarto, dec.	id. 56	—
3 s. - 3 imp.	quarto, dec.	id. 56	—
3 s. i.	quarto, dec.	id. 56	—
20 s. i.	1 mina fr.	id. 58	—
6 l. i.	—	id. 63-4	—
6 l. i. (per metà)	quarto, dec.	id. 66 v.	investitura e fitto sono per la metà; l'altra metà è feudo.
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec. terzo, dec.	id. 67	—
10 s. m.	quarto, dec.	id. 78	—
34 imp.	quarto, dec. terzo, dec.	id. 78	—
8 imp.	quarto, dec.	id. 91	—
22 imp.	quarto, dec.	id. 91	—
31 imp.	quarto, dec.	id. 91	—
9 imp.	quarto, dec.	id. 91	—
5 s. m.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 91 v.	—
9 s. m.	quarto, dec.	id. 91 v.	—
10 s. i.	6 imp. 1 capp.	id. 106 v.	—
3 s. i.	12 imp. 2 capp. la b. quarto (ar. pr.), dec. terzo (vit.), dec.	id. 106 bis	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1232	nov.	27	Borgonuovo, ad Pontexellum	2 pezze	ar.	35 s. i.
1232	nov.	27	id. in Bagnaculo al manso illorum de Laçesio	2 pezze	ar.	40 s. i.
1232	nov.	29	id. ad Braidam	1 b	ar.	3 s. i.
1233	gen.	29	Priata	1 e $\frac{1}{2}$ b.	cas. (21 t.), ar. vit. pr.	28 s. i.
1238	apr.	25	Borgonuovo, ad Gazium	1 b. - 2 t.	ar.	34 s. i.
1238	mag.	8	Priata	1 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	24 s. i.
1238	giu.	5	Borgonuovo, ad Fornacem	15 t.	cas.	10 s. i.
1239	mar.	9	id. ad Regium Lenonum (vallis Regi- slenoni)	2 b. - 20 t.	ar.	21 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1239	mar.	9	id. luogo Agugie	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	9 s. i.
1239	mar.	12	id. ad Ronchellos	52 t.	ar.	35 s. i.
1239	mar.	19	id. in clausura Arici de Casalis	3 quart.	ar. con qualche vite	32 s. i.
1239	mar.	19	id. in Sacha	20 t.	vit.	—
1239	apr.	19	Priata, ad clavegam sul Po	3 quart.	ar.	11 s. i.
1239	ag.	22	id. nel borgo in valle Priata	— 4 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	cas. e casa ar. pr.	14 l. i.
			Ronchi, Prati di sotto, Pero	4 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar. pr.	
1239	ott.	8	id. Petias	5 quart.	ar.	34 s. i.
1239	ott.	15	id. ad clavegam iuvenem	1 b. 12 t.	ar.	25 s. i.
1239	nov.	5	Borgonuovo, in Sangueneto	3 b.	pr.	4 l. - 4 s. i.
1239	nov.	26	id. ad Gazolum	1 b.	ar.	30 s. i.
1240	mag.	12	id. ad valem Saldoni	1 b. 6 t.	ar.	30 s. i.
1240	nov.	17	id. contrada Priata	ar.	5 1.5 s. i.
1240	nov.	17	Borgonuovo, ad Gazium	25 t.	ar.	10 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec.	A.V. vol. I, c. 106 bis	—
4 s. i.	quarto, dec.	id. 106 bis	—
4 imp.	5 mine fr.	id. 113 v.	—
3 s. i. - 2 den.	cas. 2 s. imp. e 2 capp. la b.; ar. pr. quarto; vit. terzo.	id. 116 v.	—
3 s. e 5 imp.	quarto, dec.	id. II, c. 9 v.	—
3 s. i.	quarto, dec.	id. 10	—
4 s. i.	4 imp.	id. 12 v.	—
2 s. i.	quarto, dec.	id. 16 v.	—
11 imp.	quarto, dec.	id. 16 v.	—
7 s. i.	—	id. 17	feudo.
3 s. i.	quarto, dec. terzo, dec.	id. 17	—
12 imp.	terzo, dec.	id. 17 v.	—
14 imp.	quarto, dec.	id. 20	—
28 s. i.	2 s. i. 2 capp. la b. 1 mina fr. la b. quarto, dec.	id. 27	—
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec.	id. 30 v.	—
26 imp.	quarto, dec.	id. 30 v.	—
8 s. i. - 1 imp.	quarto	id. 34	quarto del fieno. Se si arerà, quarto e dec.
3 s. i.	quarto, dec.	id. 37	il solo quarto « degli alberi ».
3 s. i.	quarto, dec.	id. 41	—
12 s. i.	—	id. 48	feudo.
18 imp.	—	id. 48	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1240	nov.	17	Borgonuovo, ad Gazium	15 t.	ar. vit.	8 s. i.
1240	nov.	17	id. presso la via di Priata	3 quart.	vit.	50 s. i.
1240	nov.	18	id.	16 b.	ar. pr. aq.	22 l. i.
1241	febb.	11	id. ad viam de Ulmis	1 b.	ar.	—
1241	mar.	10	id. ad Masium	1 b.	ar.	30 s. i.
1241	mar.	10	id. ad Gazolum	$\frac{1}{2}$ b.	vit. pr.	20 s. i.
1241	mar.	10	id. ad Tonbam	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 s. i.
1241	mar.	10	id. in vicibus de Sacco	10 t.	ar.	3 e $\frac{1}{2}$ s. i.
			id. in Saleto	25 t.	cas.	4 l. i.
			id. in Sanguaneto	1 b.	ar.	—
			id.	1 b.	bos.	—
1241	mar.	10	id.	14 t.	cas.	14 s. i.
1241	mar.	11	id. ad Sablonum	1 b. - 6. t. e varie minori	ar. vit.	6 l. 12 s. i.
1241	mar.	11	Priata, ad Ronchelios	1 b.	ar.	12 s. i.
1241	mar.	11	id. ad Pirum	$\frac{1}{2}$ b. 1 b.	ar. cas. pr. vit.	—
1241	mar.	11	Borgonuovo, Gazolo ad Mansum et ad remortam	$\frac{1}{2}$ b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze 4 b. 1 b.	ar. vit. bos. ar. vit. ar.	18 l. i.
1241	mar.	11	id. ad Gazium, ad dugalem	1 b. 3 quart. in 2 pezze	ar.	40 s. i.
1241	mar.	11	id. in Gazio	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	12 s. i.
1241	mar.	11	id. iuxta viam ad S. Florentinum	1 b.	ar.	6 s. - 4 imp.
1241	mar.	12	Priata, ad Pirum	2 b. 27 t.	ar.	3 l. i.
1241	mar.	12	Borgonuovo, ad Fornacem	21 e $\frac{1}{2}$ t.	cas.	40 s. i.
1241	mar.	12	id. in Gazolo	2 b.	ar. con qual- che salice	4 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1241	mar.	13	Priata	1 e $\frac{1}{2}$ b.	cas. pr.	20 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
16 imp.	quarto, dec. terzo, dec.	A. V. vol. II, c. 48	—
5 s. i.	terzo, dec.	id. 48 v.	—
—	28 st. fr.	id. 48 v.	affittato ad 8 persone. L'ex investito pagava al vescovo 8 st. fr.
9 s. i.	quarto, dec.	id. 49	—
3 s. i.	quarto, dec.	id. 51	—
2 s. i.	terzo, dec.	id. 51 v.	—
12 imp.	quarto, dec.	id. 51 v.	—
3 imp.	quarto, dec.	id. 51 v.-52	—
8 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.		
—	quarto, dec.		
—	1 mina fr.		
16 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 52	—
13 s. i.	quarto, dec. terzo, dec.	id. 52 v.	—
14 imp.	quarto, dec.	id. 52 v.	—
7 s. i.	quarto, dec. 8 imp. e $\frac{1}{3}$ di 2 capp. 2 ferrarini terzo, dec.	id. 52 v.	—
36 s. i.	2 st. fr. la b. quarto(ar.)terzo(vit.), dec. quarto, dec.	id. 52-3	feudo.
4 s. i.	quarto, dec.	id. 53	—
14 imp.	quarto, dec.	id. 53	—
7 imp.	quarto, dec.	id. 53	—
6 s. i.	quarto, dec.	id. 53 v.	—
4 s. i.	4 imp. 1 capp.	id. 53 v.	—
9 s. i.	quarto, dec.	id. 54	—
2 s. i.	2 s. i. 2 capp. la b. 2 imp.	id. 54	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1241	mar.	13	Borgonuovo	5 t.	cas.	12 s. i.
1242	mar.	29	id. mansum de Bernadoto	25 t.	vit.	12 s. i.
1242	mar.	30	id. in Sacha, ad Saletum, ad nucem de Mangis, in Sangueneto, ad Tombam, ad Bagnetullum, in Gazolo, ad vineam de Gualfredis, ad viam de Medio, ad Mansum, ad Ronchedellos, ad nidum Aquile, ad Pontexellum, ad Casalem	17 b. in 17 pezze	cas.ar.pr.vit.	50 l. i.
1242	sett.	6	Priata, al Prato di sotto, ad Valem, ad Albaras, ad valem de Seda, ad Ruptam, ad Petias, ad Clavicam	7 e $\frac{1}{2}$ b. in 13 pezze	cas. ar. vit. pr.	12 l. i.
1242	sett.	18	Borgonuovo, in Sangueneto	5 quart.	pr.	23 s. i.
1242	sett.	29	id. id.	2 b. in 3 pezze	ar.	6 l. i.
1242	ott.	11	id. in Bagnaculo	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	20 s. i.
1242	ott.	20	id. in Gaino ad campum de Cicer ad Casellas ad burgum Tenti ad roncum de Vetulo ad Tumbam in Bagnacullo in Saletto novo ad Gazium in Sangueneto ad Casalos	1 b. 64 t. 1 b. - 15 t. 1 b. - 10 t. $\frac{1}{2}$ b. 46 t. 86 t. 32 t. 22 t. 42 t. 61 t. 48 t.	ar. cas. ar. vit.	— —
1242	ott.	23	Borgonovo, in Iurata	6 b.	pr.	—
1242	ott.	31	id. ad burgum de Carbonzelo	$\frac{1}{2}$ b.	vit. con salici	20 s. i. (metà indivisa)
1242	nov.	8	id. ad Gazium	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	46 s. i.
1242	nov.	14	id.	1 6 b. 1 terz. in 7 pezze	cas. ar. pr.	—
1242	nov.	14	id. in Gazolo	1 b.	ar.	45 s. i.
1242	nov.	22	id.	7 t. 4 pert.	cas.	15 s. i.
1242	dic.	8	id. ad Mansum	1 b.	ar. vit.	50 s. i.
1243	gen.	31	id. ad burgum Carbonzelli	$\frac{1}{2}$ b.	vit. con salici	20 s. i.
1243	febb.	21	V. Nuvolato			

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	A. V. vol. II, c. 54	—
16 imp.	1 mina fr.	id. 59	—
5 l. i.	—	id. 59 v.	feudo. Patto di ricupero entro 6 anni.
24 s. i.	6 e $\frac{1}{2}$ imp. $\frac{1}{2}$ capp. quarto, dec. terzo, dec. quarto	id. 67 v.	—
2 s. i.	quarto, dec.	id. 67 v.	—
12 s. i.	—	id. 68	feudo.
2 s. i.	quarto, dec.	id. 68	—
—	12 imp. 2 capp. la b.		
12 s. i.	quarto (ar.), dec. terzo (vit.), dec.	id. 68 v.	—
2 s. i.	terzo	id. 69	terzo e dec. se si arerà.
2 s. i.	2 mediani	id. 69	già feudo, subaffittato per 6 imp. e 1 capp.
4 e $\frac{1}{2}$ s. i.	quarto, dec.	id. 69 v.	—
4 l. 12 s. i.	12 imp. 2 capp. la b. quarto, dec.	id. 70	—
4 s. i.	quarto, dec.	id. 70 v.	—
18 imp.	2 imp. 2 capp. la b.	id. 70 v.	—
5 s. i.	2 st. fr.	id. 71	—
2 s. i.	2 mediani	id. 94 v.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1243	febb.	21	Borgonuovo e Priata, (Bragida)	18 b. 83 t. 1 b. 11 b. 25 t. in 2 pezze 1 b. 1 terz. 4 b. 1 b. 1 b. e $\frac{1}{2}$	ar. vit. ar. vit. ar. ar. ar.	>98 l. 18 s. i.
1243	mar.	19	id. ad Mansium	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	20 s. i.
1243	mar.	19	id. ad Fornacem	11 t.	cas.	9 s. i.
1243	mar.	19	id. ad Mansum	$\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	vit., remorta	30 s. i.
1243	mar.	19	id.	25 t.	cas.	50 s. i.
1243	mar.	19	id. ad roncum de domina Mora e in Sangueneto	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr.	38 s. i.
1243	mar.	19	id. in Saletto veteri	1 b.	—	—
1243	mar.	19	id. ad roncum de Vetulo	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	6 s. i.
1243	mar.	19	id. in Gazolo e ad Priatam	2 b. in 2 pezze	ar. vit.	30 s. i.
1243	mar.	19	id. in Gazio e ad valem Runcorum	1 e $\frac{1}{2}$ b. in 3 pezze	ar.	30 s. i.
1243	mar.	19	id.	34 t.	cas.	40 s. i.
1243	mar.	19	id. in Gramignacio	1 b.	ar.	15 s. i.
1243	mar.	19	id.	$\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	cas.	—
1243	mar.	19	Borgonuovo, Casali e Nidum Aquile	6 b. 3 t. in 4 pezze	ar.	3 l. 4 s. i.
1243	mar.	19	id. ad roncum de Boyto	1 b. 44 t.	ar. pr.	19 s. i.
1243	mar.	19	id. in Saletto nuovo	1 b.	ar. pal.	10 s. i.
1243	mar.	19	id.	15 t.	cas. con casa paleata	50 s. i.
1243	mar.	19	id. in Bagnaculo	1 b.	ar.	30 s. i.
1243	mar.	21	id. in Saletto	1 b. 36 t.	ar.	40 s. i.
1243	mar.	28	id. in Sachola	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	22 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1243	mar.	28	id. ad ronos Taurorum	2 b. 64 t.	pal. pr.	26 s. 2 imp.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	6 mog. - 1 st. 3 st. 22 st. 1 mina 2 st. 2 terz. 8 st. 2 quart. e $\frac{1}{2}$? 1 st. fr.	A. V. vol. II, c. 96 v.	feudo. Il fitto complessivo era 10 moggia e 11 st. fr. Sola « refutatio » ; il vescovo compera.
2 s. i.	5 quart. fr.	id. 75	—
12 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 75	—
3 s. i.	5 quart. fr.	id. 75	—
10 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 75	—
4 s. i.	quarto (ar.), dec. quarto (pr.)	id. 75 v.	—
32 s. i.	quarto, dec.	id. 75 v.	—
6 imp.	quarto, dec.	id. 75 v.	—
3 s. i.	quarto (ar.), dec. terzo (vit.), dec.	id. 75 v.	—
3 s. i.	quarto, dec.	id. 75 v.	—
4 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 75 v.	—
18 imp.	quarto, dec.	id. 76	—
5 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 76	—
6 s. i.	quarto, dec.	id. 76	—
23 imp.	quarto (ar.), dec. quarto (pr.)	id. 76	—
12 imp.	quarto, dec.	id. 76	—
5 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 76	—
3 s. i.	quarto, dec.	id. 76 v.	—
4 s. i.	quarto, dec.	id. 77	—
2 s. i.	—	id. 77	feudo.
2 e $\frac{1}{2}$ s. i.	—	id. 77	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	apr.	17	Borgonuovo, ad campum Cutrorum	6 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	26 l. - 33 imp.
1243	mag.	30	id. ad mansum dominorum de Lazesio	24 b. 1 terz.	—	48 l. 6 s. i.
1244	febb.	13	Priata, una pezza ad Boram	35 b. in 4 pezze	cas. ar. pr. vit.	84 l. i.
1244	febb.	20	Borgonuovo, ad Casalem, ad valem Marziam, ad Priatam	3 b. - 1 quart. in 3 pezze	ar.	4 l. 4 s. i.
1244	febb.	20	id.	15 t.	cas.	45 s. i.
1244	febb.	20	id. in Gazio	1 terz.	vit.	20 s. i.
1244	febb.	22	id.	6 t.	cas. e $\frac{1}{2}$ casa paleata	15 s. i.
1244	febb.	28	id. in Saletto veteri	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 s. i.
1244	mar.	12	id. loco Cagozi	2 b.	pr.	50 s. i.
1245	gen.	29	id. in Gaino, in Bragida, ad Tombam, in Gazolo, ad Maxium	16 b. in 8 pezze	ar. cas.	20 l. i.
1245	mar.	30	id. iuxta viam de Priata	1 b.	ar.	3 l. i.
1245	mar.	30	id. Gramagnacius	1 b.	ar.	19 s. i.
1245	apr.	4	id. ad dugalem duarum viarum	1 b.	ar.	50 s. i.
1245	ag.	18	id.	15 t.	cas.	35 s. i.
1245	sett.	16	id. ad Fornacem	11 t.	cas.	20 s. i.
1245	nov.	11	id. ad Voltam	52 t.	ar.	36 s. i.
1252	ag.	17	id.	1 terz. 2 terz.	cas. cas.	}
			id. ad Mansum	1 b. $\frac{1}{2}$ b.	vit. ar.	
			id. Bragida	1 b.	vit.	
			id. ad roncum Maurum	1 b.	ar.	
			id. vallis de Ronco	1 b.	ar.	
			id. ad Gazium	1 b.	ar.	
			id. ad Clausuram	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	
1252	ag.	31	id.	8 t.	cas.	10 s. i.
1252	sett.	21	id.	$\frac{1}{2}$	cas.	8 e $\frac{1}{2}$ s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
52 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 80	feudo.
—	46 st. 2 terz. fr.	id. 82 v.	è venduto il fitto. Il vescovo investe l'acquirente che è il comune di Borgonuovo, anche per gli uomini di Priata e Roncolle (senza indicazione di valore). La terra è feudo vescovile.
—	—	id. 100 v.	prezzo pagato dal vescovo, essendo sola « refutatio » di feudo.
8 s. i.	quarto, dec.	id. 101	—
4 e $\frac{1}{2}$ s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 101	—
2 s. i.	terzo, dec.	id. 101	—
18 imp.	5 mine fr. la b.	id. 101	—
12 imp.	quarto, dec.	id. 101 v.	—
—	5 quart. fr. la b.	id. 102 v.	sola « refutatio » al vescovo.
—	—	id. 108	feudo. Sola « refutatio » di metà indivisa al vescovo che pagherà la eventuale eccedenza sulle 8 b. 50 s. i. la b.
6 s. i.	—	id. 111 v.	feudo.
22 imp.	quarto, dec.	id. 112	—
5 s. i.	quarto, dec.	id. 112 v.	—
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 116	—
2 s. i.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 117	—
4 s. i.	—	id. 118 v.	feudo.
20 s. i.	12 imp. 2 capp. la b. 12 imp. 2 capp. la b. 5 mine fr. 5 quart. fr. 5 mine fr. quarto, dec. quarto, dec. quarto, dec. quarto, dec.	id. III, c. 4	—
12 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 3 v.	—
12 imp.	12 imp. 2 capp. la b.	id. 5 v.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1252	ott.	28	Borgonuovo, in loco Bugni de Paza et Vallis Capre	3 b.	ar.	30 s. i.
1252	ott.	28	id. ad vallem Baxacani	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	12 s. i.
1252	nov.	24	id. in Sacca, Saletto veteri, Sangueneto, Tomba, Vale Roncorum, Gazo- zolo, Roncum d.º More, ad Noxe- dellas, ad Albaronum	19 b. in 18 pezze	cas. ar. pr. val.	17 l. i.
1252	dic.	18	id.	18 b. in 18 pezze	ar. cas.	18 l. i.
1258	ag.	23	id. ubi dicitur Vallis Ludriaria	1 b. 3 quart.	pr. pal.	3 l. 12 s. m. p. nuovi
1266	dic.	19	id. ad Mansum ad Nidum Aquile ad viam Priate ad Ronchos . . . Sacca Sanguinetum Aizolelonum Borgonuovo Casale	2 pezze 2 b. 3 quart. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 1 quart.. 1 1 b.	ar. ar. ar. ar. pr. valle cas. e casa paleata ar.	>6 l. m.
1266	dic.	19	id.	2 b.	cas. e casa paleata	13 l. m. p.
1267	mag.	15	id.	—	—	30 l. m.
1267	nov.	7	id. Brayda de Casellis	12 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	114 l. m. p.
1267	dic.	10	id.	9 b. 40 t. $\frac{1}{2}$ b.	ar. cas. con casa	34 l. m. p.

NUVO

1231	ag.	25	Nuvolato	1 b.	cas.	—
1231	ag.	22	id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	—
1231	ag.	22	id.	$\frac{1}{2}$ b. - 9 t.	cas.	—
1231	ag.	30	id. in frata	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	—
1231	ag.	22	id. valle Porcili et post villam Antiquam	20 b. in 2 pezze	—	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
3 s. i.	3 st. fr.	A. V. vol. III, c. 9	—
14 imp.	quarto, dec.	id. 9	—
24 s. i.	17 st. fr.	id. 11 v.	—
—	—	id. 13	sola « refutatio » di feudo e investitura al camerario del vescovo; senza prezzo.
—	1 Veron.	id. 27 v.	—
12 s. m.	5 mine fr. quarto, dec. quarto, dec. quarto, dec. quarto, dec. 1 imp. 1 capp. quarto, dec.	id. 29	—
27 s. m. p.	12 imp. 1 capp., dec. 1 imp. terzo, dec.	id. 29 v.	di $\frac{1}{2}$ b. cas. di $\frac{1}{2}$ b. pr. di 1 b.
—	4 e $\frac{1}{2}$ s. i. 9 capp. 15 imp. 2 e $\frac{1}{2}$ capp. 9 imp. 1 e $\frac{1}{2}$ capp. 6 imp. 1 capp. 6 imp. 1 capp. 3 imp. $\frac{1}{2}$ capp.	id. 31 v.	non sono indicate le terre, ma solo i fitti che rendono.
11 1.8 s. m.	—	id. 33 v.	feudo.
3 1.9 s. m.	—	id. 35 v.	metà indivisa; feudo.

L A T O

6 l. m.	6 imp.	A. V. vol. I, c. 25 v.	—
7 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 31	tre documenti, stessi estremi.
4 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 31 v.	—
7 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 30 r.-v.	otto documenti, stessi estremi.
—	1 lib. di pepe	id. 31	feudo vescovile al Comune di Nuvolato.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1231	ott.	20	Nuvolato, prope Castrum	$\frac{1}{4}$ b.	casa	6 l. m.
1231	ott.	20	id. in frata	1 b.	ar. vit.	40 s. i.
1231	ott.	20	id. id.	3 b.	ar. vit.	6 l. i.
1231	ott.	21	id. Roncopolino	1 e $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ b.	ar.	—
1231	ott.	22	id. contrada Pontexelli	1 b. 61 t.	ar. cas.	3 l. 7 s. i.
1231	nov.	2	id. in frata	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	—
1232	nov.	13	id.	3 t. 1 p.	cas.	—
1233	febb.	12	id.	17 b.	ar.	—
1238	mag.	22	id. in frata episcopi	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	40 s. i.
1238	giu.	4	id. id.	1 b.	ar.	25 s. i.
1239	ott.	28	id. id.	1 b.	ar. vit.	4 l. i.
1239	ott.	29	id. Pomaledrano	53 t.	ar.	40 s. i.
1239	nov.	18	id. in castellario loci	24 t.	cas.	50 s. i.
1239	nov.	18	id. in frata episcopi	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	40 s. i.
1240	giu.	26	id.	10 b. 1 quart. in 2 pezze	—	15 l. i.
1240	lug.	2	id. ad Fornellum, ad bragidam Antecessorum, ad Gazolum, ad valem Communis, ad Contem, ad clausuram de Lanzonibus, ad Ronchos de Liziis	48 e $\frac{1}{2}$ b. in 10 pezze	ar. vit.	118 l. i.
1241	mar.	14	id. frata	3 quart. in 2 pezze	ar. vit.	36 s. i.
1241	mar.	14	id. id.	1 b.	ar.	32 s. i.
1241	mar.	14	id. id.	25 t.	cas.	31 s. i.
1242	giu.	24	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	5 l. i.
1242	ott.	10	id. id.	1 b.	ar. vit.	50 s. i.
1242	nov.	8	id. id.	2 b. in 2 pezze	ar. pr.	4 l. i.
1242	dic.	23	id. ad valem de Porzille, retro valem	30 b. in 2 pezze	ar.	40 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
10 s. m.	18 imp.	A. V. vol. I c. 39	—
4 s. i.	2 st. fr.	id. 39	—
12 s. i.	6 st. fr.	id. 39 v.	—
25 s. i.	12 imp.	id. 39 v.	— feudo.
6 s. i.	—	id. 42	— feudo.
7 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 36 v.	—
20 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 106 v.	—
6 l. 12 mant.	2 st. fr. la b.	A. S. Mi. S. Chiara	—
4 s. i.	18 imp. 2 capp.	A. V. vol. II, c. 11	—
5 s. m.	2 st. fr.	id. 12	—
9 s. i.	2 st. fr.	id. 32 v.	—
4 s. i.	—	id. 32 v.	— feudo.
10 s. i.	—	id. 36 v.	— feudo.
5 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 36 v.	—
—	21 st. fr.	id. 43	— tanto rendeva di fitto al venditore.
12 l. m.	—	id. 43	— feudo.
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	2 st. fr. la b.	id. 54	—
2 s. i.	2 st. fr.	id. 54 v.	—
2 s. i.	9 imp. 1 capp.	id. 54 v.	—
10 s. i.	3 imp.	id. 65	—
5 s. i.	2 st. fr.	id. 68	—
—	4 st. - 1 terz. fr.	id. 70	—
40 s. i.	«ad fictum piperis et cere»	id. 73 v.	— vendita dei frutti, da parte del Comune di Nu- volato, per 10 anni, dopo i quali il Comune restituirà il denaro e l'acquirente la terra. Il vescovo investe.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	gen.	23	Nuvolato, in frata episcopi	2 b.	ar. vit.	5 l. i.
1243	febb.	21	Nuvolato e Borgonovo Bragida a quercu Carimanni id. Antecessorum Villa Casalis Zesius Terminus Bragida Ribaldorum Valata Portezolus id. Valexella Bonizorum Texinus Cararia Texinus Fraseneta id. id. Plopa id. Gandulfus Fontana Pomaledranus Fornellus Villa Fornellus Texinus Casalis Zesius Casalis Arnaldi Bragida de Burgonovo	15 b. 72 t. 3 b. 78 t. 8 p. 11 b. 19 b. 73 t. 1 p. 50 t. 7 p. 8 b. 72 t. 8 p. 7 b. 32 t. 4 b. 58 t. 1 b. 80 t. 1 b. 47 t. 22 t. 1 b. 2 t. 73 t. 15 t. 3 p. 93 t. 72 t. 3 b. 45 t. 5 b. 98 e $\frac{1}{2}$ t. 2 b. 87 t. 1 b. 31 t. 1 b. 67 t. 4 b. 43 t. 1 b. 2 b. 19 t. $\frac{1}{2}$ b. 1 terz. 3 b. —	> —	344 l. 13 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1243	mar.	7	Nuvolato, in frata episcopi	1 b.	vit.	5 l. i.
1243	mar.	28	id. ad Tesinum	2 b.	pr.	32 s. i.
1243	mar.	28	id. in frata episcopi	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	24 s. i.
1243	ag.	22	id. id.	1 b.	ar. vit.	3 l. 8 s. i.
1244	gen.	16	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	40 s. i.
1244	gen.	16	id. ad Clausuram ad Tesinum ad Plopam ad Frassenetam in Pomaledrano	> 25 b. in 5 pezze	ar. pr. vit.	75 l. i.
1244	gen.	23	id. in frata	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	27 s. i.
1244	gen.	23	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	35 s. i.
1244	mar.	20	id. ad Casalos	1 b. 2 t.	ar.	4 l. - 5 s. i.
1244	apr.	30	id.	1 b. 4 t.	ar.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1244	mag.	1	id. luogo Zenti	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
10 s. i.	4 st. fr.	A. V. vol. II, c. 94	—
35 l. i.	—	id. 95-96	feudo.
	3 mine fr. 4 st. 1 mina fr. 1 st. fr. 1 mina fr. 4 st. fr. 23 st. fr. 7 s. 12 imp. 2 cap.	>	fitti percepiti dall'investito.
10 s. i.	2 st. fr.	id. 97	—
3 s. i.	—	id. 77 v.	feudo.
2 s. 4 imp.	18 imp. 2 capp.	id. 77 v.	—
7 s. - 2 imp.	2 st. fr.	id. 86	—
4 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 99	—
7 e $\frac{1}{2}$ l. i.	—	id. 99	feudo.
5 s. m.	18 imp. 2 capp.	id. 100	—
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 100	stessa terra del documento precedente, subito rivenduta.
7 e $\frac{1}{2}$ s. i.	—	id. 103 v.	feudo.
11 s. i.	—	id. 104	feudo.
15 s. i.	—	id. 104 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1244	mag.	3	Nuvolato, luogo Centus	1 b. 25 t.	ar.	8 l. i.
1244	mag.	9	id. frata	1 b. 1 terz.	ar. vit.	7 l. i.
1244	nov.	23	id. ad Campitellum Moronum, ad Texinum, in casamentis de Texino	18 b. in 10 pezze	ar. bos.	14 l. 8 s. i.
1244	dic.	4	id. in frata	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	3 l. i.
1244	dic.	4	id. id.	2 b.	ar. vit.	—
1245	mar.	5	id. id.	2 b.	ar. vit.	—
1245	mar.	30	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	40 s. i.
1245	mag.	8	id. in Fraseneta	3 b. 35 t.	ar.	3 l. 12 imp.
1245	mag.	8	id. id.	1 b. 42 t.	pr.	28 s. i.
1245	giu.	11	id. Bruxa	28 b. 13 t.	ar.	105 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1245	lug.	23	id. iuxta aggerem id. id. ad Olmedellum ad Dugalem	> 13 b.	una casa una casa or. ar. cas. ar.	58 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1245	ag.	29	id. ad prata nemoris, ad Fontanam, ad Dugalem	6 b. in 5 pezze	ar. pr.	27 l. i.
1245	nov.	4	id. in frata	25 t.	cas.	13 s. i.
1245	nov.	4	id. id.	5 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar. vit. cas.	20 l. i.
1252	ott.	28	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	30 s. i.
1252	ott.	28	id. id.	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	30 s. i.
1252	ott.	28	id. id.	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	48 s. i.
1252	nov.	20	id. in Pomaledrano	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	6 l. i.
1252	dic.	4	id.	4 b.	ar.	16 l. i.
1252	dic.	9	id. luogo Reza	15 b. 64 t.	ar.	47 l. i.
1256	gen.	22	id. ad Albarellum	$\frac{1}{2}$ b.	sedimen	—
1256	febb.	21	id. contrada Frasseneta	5 b.	ar. vit.	16 l. i.
1256	mar.	3	id.	1 b. 74 t.	ar.	9 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
16 s. i.	—	A.V. vol. II, c. 104 v.	feudo.
14 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 104 v.	—
40 s. i.	—	id. 106	feudo.
6 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 106 v.	—
35 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 106 v.	—
18 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 110 v.	—
4 s. i.	1 st. fr.	id. 112	—
30 s. i.	—	id. 113 v.	feudo.
3 s. i.	—	id. 113 v.	feudo.
10 l. i.	—	id. 115	feudo.
6 l. i.	—	id. 116	feudo.
54 s. i.	—	id. 116 v.	feudo subinfeudato, refutato al primo investito. Ma la nuova investitura è fatta dal vescovo.
15 imp.	9 imp. 1 capp.	id. 117 v.	—
45 s. i.	2 st. fr. la b. 18 imp. 2 capp. la b.	id. 118	—
3 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. III, c. 9	—
3 s. i.	3 st. fr.	id. 9	—
5 s. - 2 imp.	18 imp. 2 capp.	id. 9	—
12 s. i.	—	id. 10 v.	feudo.
32 s. i.	—	id. 12	feudo.
4 l. 14 s. i.	—	id. 12 v.	feudo.
—	18 imp. 2 capp.	id. 15	—
33 s. i.	—	id. 16	—
18 s. i.	—	id. 16 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1256	mar.	3	Nuvolato, Fratta	1 b. 33 t.	vit.	11 l. mediani
1256	mag.	20	id. presso la chiesa di S. Fiorentino	2 b. 44 t.	ar. vit. sedimen	13 l. 12 imp.
1256	dic.	5	id. contrata Corsizenum	3 b. 1 terz.	ar.	6 l. 3 s.-3 imp.
1257	ag.	7	id.	3 b. 1 terz.	ar.	18 l. 3 s. m. nuovi p.
1257	ag.	7	id. in remorta	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	15 l. m. nuovip.
1267	apr.	11	id.	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	15 l. m.
1267	apr.	29	id.	4 b.	ar.	28 l. m.
1267	nov.	22	id. in runco de Zenoexio ad ronos loco Conii (?) loco ronchorum	3 e $\frac{1}{2}$ b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b. 2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. ar. ar. pr. ar.	>60 l. m.

CASTEL

1214	sett.	20	Castel S. Pietro	un cas.	—
1216	ott.	14	V. Revere			
1221	apr.	22	Castel S. Pietro	12 b.	bos.	3 l. m.
1229	dic.	8	id. intra miliarium	2 b.	—	8 l. i.
1231	dic.	3	id.	8 t. 16 t. 16 t.	casa id. id.	> —
1233	gen.	15	id.	1	cas. e casa	6 l. i.
1238	gen.	18	id.	3	cas.	40 s. i.
1238	gen.	18	id. in meliario	3 3 b.	cas. ar.	8 l. i.
1238	mag.	3	V. Revere			
1239	apr.	16	Castel S. Pietro, in miliario	10 e $\frac{1}{2}$ b. in 4 pezze	ar.	24 l. i.
1239	apr.	16	id. nel borgo, in quarterio de Moso	16 t.	casa	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1239	ag.	30	id. in miliario	1 b.	vit.	7 l. i.
1239	sett.	18	id. id.	4 b.	ar. vit.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
11 s. i.	8 terz. fr.	A. V. vol. III, c. 16 v.	—
26 s. i.	—	id. 18 v.	feudo.
12 s. i.	—	id. 22	feudo.
36 l. m.	—	id. 25	feudo; nell'investitura, probabile errore di lire per soldi.
36 s. m. nuovi	—	id. 25	feudo.
30 s. (m).	—	id. 31	feudo.
58 s. m.	—	id. 31 v.	feudo.
6 l. m.	—	id. 35	—

S. PIETRO

—	2 e 1/2 s. i.	A. V. Miscell. c. 90	sola investitura del vescovo, « ad bonum usum Mantue ».
—	—	A. S. Mi. S. Chiara	feudo vescovile.
—	—	A. V. vol. I, c. 4	feudo.
5 l. m.	—	id. 51	feudo.
10 s. i.	—	id. 116	feudo.
—	18 imp.	id. II, c. 6 v.	il fitto è per metà dei casamenti, l'altra è feudo.
—	—	id. 7	feudo.
48 s. i.	(25 st. 1 mina 1 quart. fr.)	id. 18 v.-19	feudo; il fitto è quello che ne traeva il venditore.
11 s. i.	—	id. 19	feudo.
14 s. i.	—	id. 27 v.	feudo.
8 s. i.	8 st. fr.	id. 28 v.	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1239	sett.	18	Castel S. Pietro, in miliario	2 b.	ar.	—
1239	ott.	7	id. id.	4 b.	ar. vit.	—
1239	ott.	7	id. id.	1 b.	ar.	—
1239	nov.	15	id. Roncoxolus	12 b.	pr. bos. pal.	3 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1240	ott.	26	id. sulla strada per Revere, in miliario	3 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar., parte vit.	18 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1240	ott.	31	id.	4 b. 20 t. in 2 pezze	ar. vit.	—
1241	mar.	15	id.	25 t.	cas.	20 s. i.
1241	mar.	15	id.	4 t.	casa	4 l. i.
1241	mar.	15	id. in miliario	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	40 s. i.
1241	mar.	15	id. burgo tegetum	25 t.	ar.	—
1241	mar.	15	id.	16 t.	cas.	—
1241	mar.	16	id. borgo, in quarterio de Gambara	24 t.	3 cas.	—
1241	mar.	16	id.	4 t.	casa	—
1241	mar.	16	id. in bragida episcopi	8 t.	cas.	10 s. i.
1241	mar.	17	id. in miliario	1 b.	vit.	—
1241	mar.	17	id. in quarterio de Castro Guifredo	10 t.	cas. casa	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1241	mar.	17	id.	5 t.	cas.	—
1241	id. borgo de Gambara	12 t.	cas.	29 s. i.
1241	giu.	19	id.	4 b.	cas. casa
1242	mag.	5	id. in miliario	1 2 b. 1 b.	cas. ar. vit. ar.	—
1242	mag.	9	id.	1	cas.	40 s. i.
1242	mag.	23	id.	8 t.	casa	5 l. i.
1242	sett.	30	id. in miliario	1 b.	ar. vit.	16 s. i.
1242	ott.	31	id.	8 t.	casa

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
4 s. i.	4 st. fr.	A. V. vol. II, c. 29	—
8 s. i.	8 st. fr.	id. 30	—
2 s. i.	2 st. fr.	id. 30 v.	—
7 s. i.	—	id. 35 v.	feudo.
36 s. i.	—	id. 45	feudo.
—	—	id. 46	sola « refutatio » al vescovo. Non c'è altro.
2 s. i.	1 st. fr.	id. 54 v.	—
8 imp.	—	id. 55	feudo.
2 s. i.	—	id. 55	feudo.
12 imp.	1 st. fr.	id. 55	—
12 imp.	2 s. i.	id. 55 v.	—
12 imp.	3 s. i.	id. 55 v.	—
2 s. i.	3 s. i.	id. 55 v.	—
12 imp.	12 imp.	id. 58	—
2 s. i.	3 mine fr.	id. 58	—
5 e $\frac{1}{2}$ s. i.	—	id. 58	feudo.
12 imp.	13 imp.	id. 58 v.	—
3 s. i.	—	id. 56 v.	feudo.
.....	—	id. 57	feudo.
—	2 s. i.	id. 60-61	—
—	3 mine fr. la b.		
—	3 s. i.	id. 61 v.	il prezzo è pagato dal vescovo per la « refutatio ».
5 s. i.	—	id. 64	feudo.
18 imp.	5 mine fr.	id. 68	—
—	—	id. 69	metà.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1242	ott.	31	Castel S. Pietro	1	cas. e casa	8 l. i.
1242	nov.	14	id. in bragida episcopi	16 t.	cas.	30 s. i.
1242	dic.	21	id. in remorta di Po in quarterio Castri Guifredi	2 e $\frac{1}{2}$ b. 2	cas. —	9 l. i.
1242	dic.	21	id. in capite miliarii	3 b.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	dic.	21	id. in miliario	5 b.	ar.	16 l. - 5 s. i.
1242	dic.	21	id. in casamentis tegetum	3 b.	ar.	20 l. i.
1242	dic.	21	id. in miliario in burgo tegetum	6 b. in 2 pezze 3	ar. vit. cas.	33 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1242	dic.	21	id. in miliario in quarterio de Moso	2 b. 2	ar. cas.	15 l. - 5 s. i.
1242	dic.	21	id. capite miliarii	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	9 l. i.
1242	dic.	23	id. in braida episcopi	29 t.	cas.	49 s. i.
1242	dic.	30	id. in casamentis tegetum	2 b.	ar.	10 l. - 5 s. i.
1242	dic.	30	id.	2 b.	ar.	11 l. i.
1242	dic.	30	id.	16 t.	cas.	40 s. i.
1242	dic.	30	id.	8 t.	cas.	30 s. i.
1242	dic.	30	id. in miliario	4 b.	ar.	17 l. i.
1242	dic.	30	id. id.	1 b. - 25 t.	vit.	4 l. 8 s. i.
1242	dic.	30	id. id.	1 b. - 15 t.	vit.	4 l. 8 s. i.
1242	dic.	30	id. id.	2 b.	ar. vit.	8 l. i.
1242	dic.	30	id.	2 b.	ar. vit.	8 l. i.
1242	dic.	30	id. in casamentis tegetum	2 e $\frac{1}{2}$ b. 3 quart. 8 f.	ar. vit. cas.	> 35 l. 5 s. i.
1242	dic.	30	id.	8 t.	cas.	9 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	gen.	23	id. in quarterio de Moso in miliario	3 6 b. in 3 pezze	cas. ar.	20 l. i.
1243	gen.	23	id. in miliario	3 b.	ar.	10 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
16 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 69 v.	feudo.
3 s. i.	2 s. i.	id. 70	due casamenti.
18 s. i.	—	id. 72	feudo.
7 e $\frac{1}{2}$ s. i.	—	id. 72 v.	feudo.
16 s. i.	—	id. 72 v.	feudo.
20 s. i.	—	id. 72 v.	feudo.
33 s. i.	—	id. 72 v.	feudo.
14 s. i.	—	id. 73	feudo.
9 s. i.	—	id. 73 e A. G. D IV 16	feudo.
3 s. i.	3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	A. V. vol. II, c. 73	tre casamenti.
10 s. i.	—	id. 91	feudo.
11 s. i.	—	id. 91	feudo.
2 s. i.	—	id. 91	feudo ; due casamenti.
18 imp.	—	id. 91 v.	feudo.
34 s. i.	—	id. 91 v.	feudo.
9 s. i.	—	id. 91 v.	feudo.
9 s. i.	—	id. 91 v.	feudo.
16 s. i.	—	id. 91 v.	feudo.
16 s. i.	—	id. 92	feudo.
3 e $\frac{1}{2}$ l. i.	—	id. 92	feudo.
19 s. i.	—	id. 92	feudo.
40 s. i.	—	id. 93 v.	feudo.
20 s. i.	—	id. 94	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	gen.	23	Castel S. Pietro, in Spella	36 b.	ar. pr. bos. pal.	27 l. i.
1243	gen.	23	id.	1	casa	—
1243	mar.	17	id.	2	cas.	—
1243	mar.	18	id. in braida episcopi	8 t.	cas.	14 s. i.
1243	mar.	18	id. in miliario	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	4 l. i.
1243	mar.	18	id.	4 t.	cas.	—
1243	mar.	18	id.	2	cas. casa pal.	3 l. 16 s. i.
1243	mar.	18	id.	4 t.	cas. «cum te- gete»	(10 s. i.)
1243	apr.	22	id. in miliario	2 b.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	lug.	25	id. in capite miliarii	2 b. 13 t.	ar.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	lug.	25	id. id.	2 b. 10 t.	ar.	5 l. 8 s. i.
1243	lug.	25	id. id.	2 b. 30 t.	ar.	6 l. i.
1243	lug.	25	id. presso il castello	8 t.	cas.	30 s. i.
1243	lug.	25	id. in bragida episcopi	10 t.	cas.	17 s. i.
1243	ag.	2	id.	$\frac{1}{2}$	cas. e casa	4 l. i.
1243	ag.	7	id. quarterio de Castro Guifredo	3	cas.	—
1243	ag.	8	id. in bragida episcopi	16 t.	cas.	35 s. i.
1244	febb.	17	id. presso il Castello	8 t.	cas.	40 s. i.
1244	nov.	22	id. in miliario	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 l. m.
1244	dic.	4	id. in casamentis tegetum	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	3 l. i.
1245	apr.	6	id. in quarterio de Moso	1	casa	4 l. i.
1245	apr.	23	id.	2 terz. in 2 pezze	ar.	—
1245	apr.	23	id.	25 t.	ar.	—
1245	apr.	23	id. in miliario	2 b.	ar. vit.	9 l. i.
1245	apr.	25	id.	1 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
57 s. i.	—	A. V. vol. II, c. 94	feudo.
—	12 imp.	id. 94	—
20 s. i.	—	id. 98 v.	feudo.
20 imp.	12 imp.	id. 98 v.	—
4 s. i.	—	id. 98 v.	feudo.
12 imp.	18 imp.	id. 98 v.	—
7 s. i.	—	id. 98 v.	feudo.
....	18 imp.	id. 98 v.	—
15 s. i.	—	id. 80 v.	feudo.
11 s. i.	—	id. 83 v.	feudo.
11 s. i.	—	id. 84	feudo.
12 s. i.	—	id. 84	feudo.
3 s. i.	—	id. 84	feudo.
20 imp.	12 imp.	id. 84	—
—	—	id. 84 v.	feudo; sola « refutatio » al vescovo.
2 s. i.	4 s. i. 3 capp.	id. 85	—
2 e $\frac{1}{2}$ s. i.	2 s. i.	id. 85	due casamenti.
4 s. i.	—	id. 101	feudo.
40 s. i.	—	id. 106	feudo.
20 s. i.	—	id. 106 v.	—
8 s. i.	—	id. 112 v.	feudo.
10 s. i.	—	id. 113	feudo.
—	1 st. fr.	id. 113	—
18 s. i.	—	id. 113	feudo.
20 s. i.	—	id. 113 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1245	ott.	31	Castel S. Pietro, in miliario	2 b.	ar.	9 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1245	nov.	4	id. in quarterio de Gambara	8 t.	cas.	34 s. i.
1245	nov.	11	id. in quarterio Castri Guifredi	20 t.	cas.	3 l. i.
1245	dic.	6	id. in miliario	4 b.	ar. vit.	24 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1245	dic.	6	id. quarterio de Castro Guifrido	8 t.	cas. e casa	6 l. 15 s. i.
1245	dic.	6	id. in miliario	2 b.	ar. vit.	10 l. i.
1245	dic.	6	id. id.	2 b.	ar.	6 l. i.
1245	dic.	6	id. in quarterio de Moso	16 t.	cas. e casa paleata	3 l. i.
1245	dic.	6	id. in miliario	1 b. 1 terz.	ar. vit.	5 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	lug.	28	id.	$\frac{1}{2}$ b.	vit.	40 s. i.
1252	lug.	28	id. in bragida episcopi	16 t.	cas.	49 s. i.
1252	lug.	28	id. in miliario	3 b.	ar. vit.	12 l. i.
1252	sett.	7	id. in quarterio Castri Guifredi	7	cas. con casa copata	24 l. i.
1252	sett.	7	id. in miliario	1 b.	ar. vit.	5 l. i.
1252	sett.	7	id. id.	2 b.	ar. vit.	11 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	sett.	7	id. id.	3 b.	ar.	13 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	ott.	19	id. id.	1 b.	ar.	3 l. i.
1252	ott.	26	id. in quarterio de Gambara	8 t.	cas. con 2 ca- se paleate	40 s. i.
1252	ott.	26	id. id.	8 t.	cas.	20 s. i.
1252	ott.	26	id.	32 t.	cas.	3 l. i.
1252	nov.	15	id. in quarterio Castri Guifredi	4 t.	cas.	—
1252	nov.	16	id. in casamentis Tegetum	62 e $\frac{1}{2}$ t.	ar.	5 l. i.
1252	nov.	16	id. in capite miliarii	2 b.	ar.	9 l. i.
1254	mar.	1	id. in miliario	2 b.	ar.	13 l. m.
1256	gen.	22	Castel Brixiano, in ora populi Ronchi	2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	11 e $\frac{1}{2}$ l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
19 s. i.	—	A.V. vol. II, c. 117 v.	feudo.
15 s. i.	—	id. 117 v.	feudo.
6 s. i.	—	id. 118 v.	feudo.
48 s. i.	—	id. 119 v.	feudo.
13 s. i.	—	id. 119 v.	feudo.
20 s. i.	—	id. 119 v.	feudo.
12 s. i.	—	id. 119 v.	feudo.
6 s. i.	—	id. 119 v.	feudo.
13 s. i.	—	id. 120	feudo.
4 s. i.	1 st. fr.	id. III, c. 1 v.	—
5 s. i.	2 s. i.	id. 1 v.	—
24 s. i.	—	id. 2	feudo.
48 s. i.	—	id. 4 v.	feudo.
10 s. i.	—	id. 5	feudo.
23 s. i.	—	id. 5	feudo.
27 s. i.	—	id. 5	feudo.
6 s. i.	3 mine fr.	id. 7	—
4 s. i.	12 imp.	id. 8	—
2 s. i.	12 imp.	id. 8	—
6 s. i.	4 s. i.	id. 8	4 casamenti in una sola pezza.
12 imp.	18 imp.	id. 10	—
10 s. i.	—	id. 10 v.	feudo.
18 s. i.	—	id. 10 v.	feudo.
13 s. m.	2 st. fr.	A. G. D IV 16	—
23 s. i.	—	A. V. vol. III, c. 14 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1256	gen.	22	Castel Brixiano, ad campum de nucibus, in sediminibus de tegetibus	1 b.	ar.	8 l. i.
1256	gen.	22	id. id.	1 b.	ar.	7 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1256	gen.	22	id. id.	1 b.	ar.	6 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1256	gen.	22	id. in casamentis de Teziis in contrada Fosalda	7 b. 10 t.	ar. vit.	57 l. i.
1256	mar.	18	Castel S. Pietro	80 t. 2 b.	« sedimate » remorta	8 l. i.
1256	mar.	18	Castel Bresciano	[80 t.]	10 cas. di 8 t.	18 l. i.
1256	apr.	19	id. miliarium	3 b.	ar.	18 l. i.
1256	ag.	25	id. in casamentis de Tegetibus	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 l. median.
1256	sett.	30	id.	16 t.	cas.	6 l. i.
1256	dic.	13	id. extra burgum	56 t.	cas.	7 l. median.
1257	mar.	2	id. inframiliarium (in cas. de Teziis)	2 b. in 2 pezze	ar.	36 l. m. nov.
1257	mar.	2	id. infra miliarium	1 b.	ar.	12 l. m. nov.
1257	mar.	9	id.	4 t.	cas. con casa	4 e $\frac{1}{2}$ l. m. n. p.
1257	apr.	5	id. contrada Favalessa	5 b.	ar. vit.	13 e $\frac{1}{2}$ l. m. n. p.
1257	apr.	28	id.	3 e $\frac{1}{2}$	cas.	18 l. m. n. p.
1258	ag.	2	Castel S. Pietro	20 t.	cas.	21 l. m. n. p.
1267	nov.	5	id. in burgo in miliario in casamentis de Tegetibus	16 t. 16 t. 2 b. 1 b.	cas. con casa ar.	> 148 l. m. p.
1267	nov.	5	id. in miliario	2 b.	ar.	42 l. m.
1267	nov.	5	id. id.	2 b.	ar.	42 l. m.
1267	nov.	5	id. id.	1 b.	ar. vit.	18 l. m.
1267	dic.	17	id. id.	1 b.	ar. vit.	18 l. m.
1267	dic.	17	id. id.	1 b.	ar.	18 l. m.
1267	dic.	17	id. id.	5 quart.	ar.	12 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
16 s. i.	—	A.V. vol. III, c. 14 v.	feudo.
1 s. i.	—	id. 15	feudo.
—	—	id. 15	feudo.
5 l. 14 s. i.	—	id. 15	feudo.
16 s. i.	12 imp.	id. 17 v.	cioè 10 cas. « sive sedimina » di 8 t. ciascuno. feudo.
—	—	id. 17 v.	feudo.
36 s. i.	—	id. 18	feudo.
10 s. i.	—	id. 20	feudo.
12 s. i.	3 s. i.	id. 20	—
7 s. i.	—	id. 22	feudo. 7 cas.
3 l. 12 s. m.	—	id. 23 v.	feudo.
24 s. m.	—	id. 23-24	feudo.
9 s. m. p.	—	id. 24	feudo.
27 s. m. p.	—	id. 24 v.	feudo.
—	—	id. 24	pura « refutatio ». Paga il vescovo.
42 s. m. n. p.	—	id. 27	feudo.
12 l. 8 s. m.	—	id. 33	—
4 l. 4 s. m.	—	id. 33	—
4 l. 4 s. m.	—	id. 33	—
36 s.	—	id. 33	—
36 s. p.	—	id. 35 v.	—
—	—	id. 35 v.	—
24 s. m.	—	id. 36	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
(PARTI NON CONSIDERATE A SÈ)			
inv. senza indicaz. di prezzo	—	A. G. Ospedale	feudo vescovile, di 151 b., più 16 di «suprapresa».
2 s. i.	4 imp. 1 capp.	Carrerri, Cond. p. 21	—
—	—	A. V. vol. I, c. 5 v.	«refutatio» al vescovo e investitura a feudo. Non vi sono prezzi.
10 imp.	6 imp. 1 capp.	id. 11	—
—	—	id. II, c. 10	feudo (retto?). Investitura.
—	2 imp.	id. 13 v.	—
12 imp.	18 imp. 2 capp.	id. 18 v.	—
3 s. i.	18 imp.	id. 29 v.	—
12 s. i.	—	id. 33 v.	feudo.
4 l. i.	—	id. 36	feudo.
2 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 55	—
10 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 55 v.	—
5 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 58 v.	—
3 s. i.	2 st. fr.	id. 58 v.	—
27 imp.	2 imp.	id. 58 v.	—
5 s. m.	terzo, dec.	id. 95 v.	metà indivisa.
36 l. m.	8 imp.	id. 95 v.	« in multis locis ».

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	mar.	31	Rupta mulierum	14 b.	ar.	42 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1243	mag.	29	Mullo vecchio	2 b.	ar. vit.	9 l. i.
1243	nov.	28	Revere	10 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar.	40 l. 15 s. i.
1243	nov.	28	id.	3 b.	ar.	9 l. 9 s. i.
1244	gen.	23	Rupta mulierum	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	35 s. i.
1244	nov.	21	Insula Reveris	19 b.	pr. bos. aq. pal.	15 l. i.
1245	mag.	16	Spella	24 b.	ar. bos. pr.	5 l. i.
1245	giu.	14	Revere, retro lacus, nel borgo	10 b. 74 t. in 2 pezze	cas. ar.	—
1245	lug.	8	id. Villanova e Zello	6 pezze	ar. pr. cas. vit.	600 l. i.
1245	dic.	1	Isola di Revere, Spella, iuxta Baxanaticam	19 b. 68 t. in 3 pezze	ar. pr.	35 l. 8 s. i.
1246	giu.	21	Revere	23 b. - 22 t. in 2 pezze	ar. vit.	91 l. - 21 imp.
1249	mar.	2	id. retro lacus, ad valles Attolini	22 b. - 29 t. in 4 pezze	ar.	87 l. - 4 s. i.
1252	sett.	7	Rivirono	13 b. 51 t. (metà di)	ar.	20 l. i.
1252	sett.	7	Rupta mulierum	8 b. in 2 pezze	ar.	—
1252	dic.	2	Revere, ad rancos de Gattis in Valicia id. in Revere	8 e $\frac{1}{2}$ b. 7 b. 2 b. - 1 terz. 10 t.	ar. ar. ar. cas.	> —
1252	dic.	3	Borgo Muli iuvenis	$\frac{1}{2}$ b.	cas.	—
1255	gen.	20	Revere, luoghi: Gramegneto ad Campum Bovis ad Corzum ad Dorsos ad Olmellum in Penedenza in territorio di Zello	49 b. 84 t. in 8 pezze 1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit. cas. pr.	> 199 l. 7 s. i. 2 e $\frac{1}{2}$ imp.
1256	mar.	15	Rupta de mulieribus	28 b.	ar. vit. con salici	56 l. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 l. i.	42 st. fr.	A. V. vol. II, c. 77 v.	feudo; il fitto è quello che la terra rende all'investito; è venduto il fitto.
18 s. i.	—	id. 82	feudo.
4 l. 2 s. i.	—	id. 87 v.	feudo.
18 s. i.	—	id. 87 v.	feudo.
3 e $\frac{1}{2}$ s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 100	—
30 s. i.	—	id. 105 v.	feudo.
10 s. i.	—	id. 114	feudo.
8 l. i.	1 mediano la b.	id. 115 v.	—
100 l. m.	—	id. 116	feudo.
3 l. 11 s. i.	—	id. 119	feudo (ai 2 sessi).
9 l. - 2 s. i.	—	A. G. Ospedale	feudo vescovile.
8 l. 14 s. i.	—	A. G. Ospedale	feudo vescovile.
40 s. i.	—	A. V. vol. III, c. 4 v.	feudo.
8 s. i.	2 st. fr. la b.	id. 5	—
3 l. i.	—	id. 12	feudo.
20 s. i.	18 imp. 2 capp.	id. 12	—
20 l. - 2 s. i.		A. G. Ospedale	feudo, negli eredi dei due sessi, dal vescovato.
	3 mine fr.		a fitto del vescovato.
5 l. 12 s. i.	—	A. V. vol. III, c. 17 v.	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1256	nov.	13	Rupta de mulieribus	3 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	24 l. 12 s.
1257	mar.	2	id.	65 t.	ar. vit.	14 l. m. nuovi p.
1258	mag.	19	Revere, Zello e Fossalta	1 b. in 2 pezze	ar.	15 l. m. id.
1258	mag.	19	id. ubi dicitur Fossalta	51 t.	ar.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m. id.
1266	dic.	3	Mulo	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	4 e $\frac{1}{2}$ l. m. id.
1267	nov.	5	Mulo, ad Carubium id. (territorio) id. id. id. ad Arzenellum	1 e $\frac{1}{2}$ b. 1 pezza 2 b. 2 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. pr. ar. pr.	> 42 l. m. p.
1275	dic.	31	Isola di Revere, « a Spella infra »	—	valli, acque, peschiere,	—

BONIZO - BORGOFRANCO -

1220	ott.	29	Borgofranco, Carbonarola	—	—	—
1230	febb.	23	Borgofranco, Iurata	—	—	—
1239	apr.	22	id.	2 b. 1 b. 32 t. 1 1 b.	ar. vit. pr. ar. cas. ar.	> 13 l. i.
1240	apr.	6	id. in circa castris	1	cas. con casa paleata	40 s. i.
1240	mag.	12	id. supra viam Zagenelli	3 quart.	ar.	5 l. i.
1240	giu.	16	id.	—	cas.	12 s. i.
1240	giu.	16	id.	8 t.	cas.	6 s. i.
1240	lug.	19	In burgo roncorum Burgifranco	1 b. 77 t. in 3 pezze	cas.	9 l. - 3 s. i.
1241	Borgofranco	26 t.	cas.	20 s. i.
1241	id.	9 t.	cas.	12 imp.
1241	id.	10 t.	cas.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	—	A. V. vol. III, c. 21	non c'è altro dato.
28 s. m.	—	id. 23 v.	feudo.
30 s. m. p. n.	—	id. 26 v.	feudo.
9 s. m. p. n.	—	id. 26 v.	feudo.
8 s. m.	—	id. 29	feudo.
4 l. 4 s. p.	—	id. 33	—
—	36 l. m.	A. G. D IV 16	affitto complessivo « usque ad tempus tranquille pacis et abinde usque ad quatuor annos. » Locazione tra privati.

CARBONARA - CARBONAROLA

204 l. m. (prezzo e invest.)	4 moggia fr.	A. G. T 1	l'abate di Felonica cede tutti i beni del monastero nei due luoghi, più le decime di Libiola e Sustinente, a feudo.
3 s. m.	terzo del fieno e altrifrutti	A. V. vol. I, c. 8	« bona fide laborare » e cavare i fossati occorrenti; fitto « de tota lurata que superat ad illam de qua est investitus » un altro.
39 s. i.	18 imp.	id. II, c. 20	davano già 4 imp. la b. dava già 3 mant. dava già 6 mant.
4 s. i.	2 Veron.	id. 40	—
—	9 imp.	id. 41-2	—
12 imp.	—	id. 42 v.	—
—	2 mant.	id. 42 v.	—
—	12 imp. la b.	id. 38	—
6 imp.	6 mant.	id. 56	—
2 imp.	2 mant.	id. 56	—
2 s. i.	12 imp. la b.	id. 56	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1241	Borgofranco	10 t.	cas.	—
1241	id.	4 t.	casa	28 s. i.
1242	mar.	30	In burgo roncorum Burgifranco	9 t. 3 t.	cas. vie e fossati	—
1242	mag.	8	id. id. in antiqua villa Roncorum, ad Ronconum ad Zuratam	65 b., 85 t. in 7 pezze	ar. cas.	120 l. 15 s. i.
1242	mag.	9	Borgo Ronchi	12 t.	cas.	30 s. i.
1242	mag.	9	id.	17 t.	cas.	16 s. i.
1242	lug.	2	id.	18 b. 61 t. in 3 pezze	ar. pr. vit.	28 l. i. - 2 s. i.
1242	ag.	9	Borgofranco, luogo Rexana	7 e $\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	22 l. i.
1242	ag.	9	id. supra aggerem	8 t.	casa	9 l. i.
1242	ott.	11	id. in Porto Bonizo	20 b.	ar.	--
1242	ott.	11	Ronchi di Borgofranco	33 t.	cas.	—
1243	gen.	9	Borgofranco	8 t.	cas.	—
1243	gen.	9	id.	7 t.	cas. con casa	—
1243	gen.	9	id.	25 t.	cas.	—
1243	gen.	9	id. supra ruam de Bognonis	25 t.	ar.	—
1243	mag.	15	Ronchi di Borgofranco, nella villa, in antiqua villa Roncorum, ad Ronconum, ad Zuratam	65 b. 85 t. in 7 pezze da 1 a 24 b.	ar. cas. con case	25 l. i.
1243	ott.	24	Borgofranco	33 t.	cas.	20 s. i.
1243	ott.	24	id.	5 t.	cas.	—
1243	ott.	24	id. ad viam Porcarii	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	30 s. i.
1243	ott.	24	id.	15 t.	cas.	50 s. i.
1243	ott.	24	id.	8 t.	cas.	—
1243	ott.	24	id.	11 t.	cas.	—
1243	ott.	24	id.	18 t.	cas.	—
1243	ott.	24	id.	12 t.	cas.	34 s. i.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
12 imp.	12 imp. la b.	A.V.vol.II,c. 56	—
30 imp.	12 imp. la b.	id. 56 v.	—
12 s. i.	3 mant.	id. 59 v.	—
12 l. i.	—	id. 61	feudo. V. 15 mag. 1243.
3 s. i.	3 mant.	id. 61	—
18 imp.	2 imp.	id. 61	—
61 s. i.	—	id. 65 v.	feudo.
44 s. i.	12 imp. la b.	id. 66	—
18 s. i.	12 imp. la b.	id. 66	—
52 s. i.	—	id. 68	feudo.
—	12 imp. la b., dec.	id. 68 v.	—
6 imp.	12 imp. la b.	id. 93	—
6 s. i.	12 imp. la b.	id. 93	—
....	12 imp. la b.	id. 93	—
18 imp.	12 imp. la b.	id. 93	—
50 s. i.	—	id. 81 v.	feudo. Un terzo. V. 8 mag. 1242.
4 imp.	4 imp.	id. 86 v.	—
1 imp.	2 mant. 1 capp.	id. 86 v.	« refutatio » e investitura allo stesso.
3 s. i.	6 imp.	id. 86 v.	—
4 imp.	4 mant.	id. 87	—
2 s. i.	2 mant.	id. 87	—
3 s. i.	3 mant.	id. 87	—
2 s. i.	5 mant.	id. 87	—
3 mant.	3 mant.	id. 87	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1243	ott.	30	Borgofranco	64 t.	cas.	40 s. i.
1243	ott.	30	id.	6 e $\frac{1}{2}$ t.	cas.	16 s. i.
1243	ott.	30	id.	2	cas. (vit.)	4 l. i.
1243	ott.	30	id.	—	—
1243	nov.	18	id. ad Casellas	106 b. 42 t.	ar. pr. bos. vit.	532 l. m.
1243	nov.	18	id. in Rexana	3 b. 56 t. in 2 pezze	cas. ar. vit.	11 l. 5 s. i.
1243	dic.	10	id. id.	2 b. 37 t.	ar. vit.	4 l. i.
1243	dic.	22	id. in mansibus Carbonarie, supra ar- zinum paludis	41 b. 64 t. in 6 pezze	ar. vit. cas.	50 l. m.
1244	febb.	27 o 28	id.	35 t. 8 p.	cas.	9 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1244	mar.	3	id.	11 t.	cas.	12 s. i.
1244	mar.	3	id.	50 t.	cas.	54 s. i.
1244	mar.	3	id. in Rexana	16 t.	cas.	16 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1244	mar.	3	id. id.	17 t.	cas.	15 s. i.
1244	mar.	3	id. iuxta ruptam episcopi	22 t.	cas.	6 s. i.
1244	mar.	3	id.	18 t.	cas.	20 s. i.
1244	apr.	23	Ronchi di Borgofranco	9 t.	cas.	30 s. i.
1245	gen.	6	Porto Bonizo (territorio di Borgofranco)	20 b.	ar.	—
1245	mar.	7	id. presso la fossa del castello in Canedullo presso l'argine di Po	23 t. 8 b.	cas. ar. vit.	—
1245	apr.	6	id.	11 t.	cas.	31 s. i.
1245	apr.	6	id.	8 t.	cas.	40 s. i.
1245	mag.	6	Ronchi di Borgofranco, a Porto Bonizo e tra la strada di Po e la palude	22 e $\frac{1}{2}$ b. in 2 pezze	ar. cas. pr. con casa	67 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1245	mag.	26	Borgofranco, in Rexana	1 b.	ar. vit.	3 l. i.
1245	ott.	20	id. ad Albaras de Canutis	5 b.	ar.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
14 imp.	12 imp. la b.	A. V. vol. II, c. 87	—
2 imp.	12 imp. la b.	id. 87 v.	—
18 imp.	9 imp.	id. 87 v.	—
2 imp.	12 imp.	id. 87 v.	—
26 l. 12 s. i.	—	id. 88	feudo; (una sola pezza).
11 s. i.	12 imp. la b.	id. 88	—
8 s. i.	12 imp. la b.	id. 88 v.	—
—	—	id. 88 v.	feudo refutato al vescovo.
19 s. i.	12 imp. la b.	id. 101 v.	—
3 s. i.	12 imp. la b.	id. 102	—
6 imp.	12 imp. la b.	id. 102	—
2 imp.	12 imp. la b.	id. 102	—
2 imp.	12 imp. la b.	id. 102	—
—	12 imp. la b.	id. 102	—
5 s. i.	12 imp. la b.	id. 102	—
3 s. i.	12 imp. la b.	id. 103 v.	—
—	—	id. 107	date a pegno per 6 anni, consenziente il vescovo di cui sono feudo, per 26 l. i.
8 l. i.	12 imp. la b.	id. 110 v.	—
2 imp.	12 imp. la b.	id. 112 v.	—
2 imp.	12 imp. la b.	id. 112 v.	—
6 l. 15 s. i.	—	id. 113 v.	feudo.
12 imp.	12 imp. la b.	id. 114 v.	—
4 l. i.	—	id. 117	feudo.

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1252	sett.	6	Borgofranco	6 t.	cas.	27 s. i.
1252	ott.	12	id.	8 t.	cas. con 2 case paleate	6 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	ott.	12	id.	8 t. in 2 pezze	cas.	40 s. i.
1252	ott.	12	id.	1 terz.	cas.	3 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1252	ott.	27	id.	8 t.	cas.	33 s. i.
1252	ott.	27	id. in Rexana	$\frac{1}{2}$ b.	ar.	30 s. i.
1252	ott.	27	id.	14 t.	cas.	—
1252	ott.	27	id.	11 t.	cas.	—
1252	ott.	27	id. in Rexana	16 t.	cas.	25 s. i.
1252	ott.	27	id.	14 t.	cas.	—
1252	ott.	27	id.	8 t.	cas.	15 s. i.
1252	ott.	27	id.	33 t.	cas.	48 s. i.
1252	ott.	27	id.	4 t.	cas.	13 s. i.
1252	ott.	27	id.	6 t.	cas.	15 s. i.
1252	ott.	27	id.	33 t.	cas.	—
1252	ott.	28	Borgo dei ronchi di Borgofranco	24 t.	cas.	24 s. i.
1252	nov.	10	Borgofranco	1 quart.	cas.	8 s. i.
1252	nov.	10	id.	7 t.	cas.
1252	nov.	10	id.	3 quart.	cas.	5 l. - 3 s. i.
1252	nov.	20	id.	1	cas. e casa	10 l. i.
1252	nov.	21	id. in burgo Roncorum	9 t.	cas.	—
1252	nov.	21	id. in Roncono	3 e $\frac{1}{2}$ b.	pr.	—
1252	nov.	21	id.	1 « peciola »	cas.	40 s. i.
1252	nov.	21	id.	12 t.	cas.	—
1252	nov.	21	id.	50 t.	cas.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
32 imp.	12 imp. la b., dec.	A.V. vol. III, c. 4	—
13 s. i.	12 imp. la b., dec.	id. 6 v.	—
4 s. i.	18 imp. $\frac{1}{2}$ capp., dec.	id. 6 v.	metà,
7 s. i.	12 imp. la b., dec.	id. 6 v.	—
2 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
—	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	sola investitura ; non c'è prezzo.
4 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
2 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
10 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
1 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
1 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 8 v.	—
8 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 9	—
29 imp.	6 mediani	id. 9	—
10 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 9 v.	—
3 (imp.)	12 imp. la b., dec.	id. 10	—
8 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 10	—
3 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 10 v.	—
18 imp.	—	id. 10 v.	—
3 s. i.	quinto, dec.	id. 11	—
4 s. i.	12 imp. la b.	id. 11	—
12 s. i.	12 imp. la b., dec.	id. 11	—
7 s. i.	12 imp. la b., dec.	id. 11	—

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1252	nov.	21	Borgofranco	4 t.	ar.	15 s. i.
1252	nov.	21	id. in rua de Bononis	59 t.	cas.	—
1252	nov.	21	id. extra burgum Roncorum	25 t.	cas.	35 s. i.
1252	nov.	21	id. id.	25 t.	cas.	—
1252	nov.	21	id.	14 t.	cas.	—
1252	dic.	1	id.	1	cas. con casa murata	14 l. i.
1256	gen.	19	id. in ronchis	9 t.	sedimen	30 s. i.
1257	ag.	9	id.	5 t.	cas. e casa paleata	18 l. m. n. p.
1257	ott.	13	id. in Rexana	$\frac{1}{2}$ b.	ar. vit.	—
1258	mag.	23	id.	8 t.	cas.	3 l. m. n. p.
1267	dic.	12	id.	2 b. 72 t.	ar. pr. vit.	—
1301	lug.	9	Borgofranco, luogo Carbonara	$\frac{3}{4}$ di manso	ar. pr. pal.	—

SERMIDE -

1167	nov.	26	In valle Pascali (L'atto è fatto in Goltarasa)	lati: 13 pert. capo: 7 pert. 1 p. id. 5 pert. 8 p.	—	3 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1188	nov.	4	Goltarasa	1 ^a pezza: lati 72 pert. capi 75 id. 2 ^a pezza: lati 50 pert.	ar. acqua bos.	18 l. i.
1270	febb.	3	id.	—	ar. cas. pr. bos.	—
1297	giu.	8	Felonica id. id. id. id. Bandite id. Ronconuovo Sermide, S. Giorgio Felonica, Presa	40 b. 3 1 b. 1 e $\frac{1}{2}$ b. 9 b. 1 pezza 1 pezza 1 pezza	(ar.) casali (ar.) casale (ar.) (ar.) pr. bos. ar. vegro	> 50 s. venez.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	12 imp. la b., dec.	A. V. vol. III, c. 11	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 11	—
—	12 imp. la b., dec.	id. 11	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 11	—
12 imp.	12 imp. la b., dec.	id. 11	—
4 i.	12 imp. la b., dec.	id. 12	—
—	3 mezzani	id. 14 v.	con via e fossati.
«ut mos est»	1 imp. 1 capp.	id. 25 v.	—
4 e $\frac{1}{2}$ l. m. n. p.	6 imp.	id. 26 v.	—
6 s. m. n. p.	12 imp. la b., dec.	id. 26 v.	—
34 s. m.	—	id. 35 v.	feudo in una pezza di 40 b., già dei Sacca.
—	40 s. m.	A. S. Mi. S. Chiara	per 20 anni.

FELONICA

18 imp.	1 den. Lucense	R. M. 338	concede in <i>enfiteusi</i> , e riceve prezzo e investitura, l'abate di S. Maria di Felonica. Concessione « ad tenendum et meliorandum ».
9 (l.) i.	6 den. par.	A. V. Perg. 22	id. id.
20 l. i.	1 veneto grosso, dec.	A. V. Perg. 33	
—	1 casali, 2 e $\frac{1}{2}$ b., danno ciascuno 12 imp. 2 capp. 1 spalla, dec. Il resto il quinto.	A. S. Mi. S. Chiara	feudale al monastero di Felonica. Se le terre di Bandite e Bassaneto verranno arate, daranno la dec.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
18 s. i.	3 den.	A. G. D IV 16	« fidelitas » contro tutti.
—	quarto	A. S. Mi. S. Bened.	« et unum pregum cum messora » al mietere.
—	—	A. S. Mi. S. Bened.	in tutto 33 b. meno 10 t., proprietà di S. Sisto di Palidano, condotte da quattro « consortes ».
11 l. i.	5 imp.	A. G. Ospedale	« investitura et locacio » ; diritto di prelazione a S. Benedetto a XII imp. meno.
5 e 1/2 l. i.	3 Veron.	A. G. Ospedale	—
5 l. i.	1 lib. incenso	A. G. D IV 16	investitura del monastero di S. Benedetto a fitto, al buon uso di Mantova.
5 l. 5 s. i.	terzo	A. G. Ospedale	—
44 s. i.	metà	A. G. T. 1	il padrone dà metà sementi.
—	1 spalla e 1 focaccia		

POLESINE

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL' UTILE
1247	lug.	9	Gonzaga, in masio de Lantiis in circa veteri ad fornacem qd. de Lanciis	2 pezze 2 pezze 1 1 1 1 1 1 pezza 1 pezza	— — cas. cas. cas. cas. cas. pr. pr.	> 6 1.9 s. i.
			ad lacum in Manesile			
1251	lug.	21 e 29	Gonzaga, Palus dulcis	5 b.	ar.	10 s. i.
1295	lug.	31	Polesino longo	4 b. 92 t.	ar. pr.	—
1300	apr.	14	Gonzaga (ridum Padi)	15 b. 16 b. 7 b. 5 b.	cas. ar. vit. ar. ar. ar. bos. ar. bos. ar.	> —

PEGOGNAGA - SAC

1235	febb.	16	Sacca	2 b. 7 e $\frac{1}{2}$ t. 7 e $\frac{1}{2}$ t.	ar. vit. « re- starie » cas.	—
1253	dic.	7	Pegognaga, masius de Pertusiis et de Saldinis in 2 pezze	« vidate et disvidate »	—
1254	dic.	28	Roncorlando	2 b. - 17 t.	vit.	—
1297	apr.	12	Reda, bragida de Boateriis	8 b. 1 bos. in 3 pezze	vegr.	—

SUZZARA - RONCOBONOLDO -

1195	sett.	22	Roncobonoldo	1 manso	—	—
1229	sett.	16	Palidano, luogo Costa et Salexeto	ar. vit.	—
1246	dic.	14	Palidano, luogo Pexina	3 b. 30 t.	—	—
1252	ott.	2	Roncobonoldo, in Valloria	5 b. 4 p. in 4 pezze	—	16 e $\frac{1}{2}$ l. i.
1261	giu.	6	Roncobonoldo	5 e $\frac{1}{2}$ b. in 5 pezze	(ar.) vit. cas.	—

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
—	3 s. i. 6 imp. 8 imp. 16 imp. 16 imp. 16 imp. 2 s. i. 6 imp. 12 imp.	A. G. D IV 16	vendita del dominio diretto (fitti e proprietà).
5 l. i.	2 imp.	A. G. D IV 16	prezzo del diretto dominio comperato il 29 dal conduttore. La investitura del 21 era in perpetuo.
—	terzo	A. G. D IV 16	locazione « ad laborandum ».
—	metà	A. G. D IV 16	locazione. Il padrone dà metà della semente.

CA - RONCORLANDO

—	5 st. fr. 3 imp.	A. G. Ospedale	fitto a casa del padrone a Gonzaga. Prelazione al padrone a 12 den. meno.
—	—	A. G. D IV 16	feudo (?) della Cattedrale di Reggio a un Torricelli.
22 s. i.	—	id.	feudo d' un Torricelli a un Ponçoni, al buon uso del regno, con fedeltà.
—	3 st. fr.	id.	investitura perpetua, di S. Benedetto. Nessun prezzo; niente fitto in caso di guerra.

BRUSATASSO - PALIDANO

—	30 s. i.	R. M. 558	un « precum » annuo da ogni abitante del manso a S. Sisto di Palidano, al mietero.
33 e $\frac{1}{2}$ s. i.	4 ferrar.	A. S. Mi. S. Bened.	—
7 e $\frac{1}{2}$ l. i.	6 imp. la b., dec.	id.	prelazione all' abate per 12 imp. meno. Investitura, 12 imp. per parte la b. se venderà.
32 e $\frac{1}{2}$ s. i.	18 imp.	id.	strumento del manso di Roncobonoldo.
51 s. i.	26 e $\frac{1}{2}$ imp., due opere	id.	opere « sine bubus, aratro et plaustro ».

DATA			LUOGO	MISURA	QUALITÀ	PREZZO DELL'UTILE
1261	giu.	6	Roncobonoldo	2 b. in 4 pezze	—	—
1261	sett.	5	Palidano, « et est de manso de Begosis » (contrata Begosii, a la viaçola de Fossa, contrata de Cruce) id. ronchi dell'Abate	3 b. 32 t. in 5 pezze 3 b.	—	—
1273	gen.	9	Palidano, contrada Begozzo	$\frac{1}{2}$ b. - 6 t.	ar. vit.	25 s. i.
1302	giu.	28	Suzzara, S. Leo (Tabladicio)	1 e $\frac{1}{2}$ b.	ar.	10 l. m.

TORRICELLA -

1238	gen.	27	Torricella	25 t.	ar.	—
1240	mag.	31	—	13 b. 43 t.	ar. vit. pr.	23 l. 3 e $\frac{1}{2}$ s. i.
1284	febb.	22	Torricella, tra l'argine e il Po	—	bos.	—

SAVI

1268	gen.	29	Saviola	9 b.	ar.	—
1270	lug.	9	id.	19 b.	—	—
1271	febb.	11	id.	9 b.	ar. con casa	36 l. m.
1271	nov.	8	id.	9 b.	ar. pr.	—
1282	lug.	11	id.	2 e $\frac{3}{4}$ b.	ar.	6 l. m.

INVESTITURA	CANONE	SEDE	OSSERVAZIONI
13 s. i.	10 imp.	A. S. Mi. S. Bened.	—
14 e $\frac{1}{2}$ s. i.	12 imp. quarto	id.	—
2 s. i.	19 mant. la b.	A. G. D IV 16	—
22 e $\frac{1}{2}$ s. m.	—	Catt. CCLXIX	feudo.

TABELLANO

12 mant.	1 st. fr.	A. S. Mi. S. Chiara	—
—	—	id.	diretto dominio.
3 s. m.	32 capp.	A. S. Mi. Varie	—

OLA

—	3 mine fr.	A. S. Mi. S. Chiara	metà indivisa.
—	—	id.	metà indivisa.
—	10 e $\frac{1}{2}$ imp.	id.	metà indivisa.
—	11 imp.	id.	metà indivisa.
—	2 st. fr.	id.	—

INDICE

Premessa pag. v

I. - DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ

Uomini al governo ed autorità vescovile al primo apparire del Comune	»	3
La proprietà ecclesiastica : Proprietà vescovili	»	9
Proprietà della Cattedrale	»	15
Proprietà del monastero di S. Benedetto	»	17
Proprietà del monastero di S. Andrea	»	23
Beni di altri enti ecclesiastici	»	24
La proprietà laica : Beni degli arimanni e proprietà del Comune	»	27
I documenti imperiali per gli arimanni di Mantova		
I centri minori	»	45
Le consorterie nobiliari	»	49
La proprietà familiare o individuale	»	74
Il consorzio familiare nelle classi minori	»	84

II. - SVILUPPO AGRICOLO - CONTRATTI AGRARI

Condizioni idrografiche ed opere d'arginatura	»	98
Notizie speciali sulle condizioni idrografiche del territorio 99 n. 2		
Condizioni agricole: La preponderanza del bosco e della palude nel periodo più antico	»	116
La parte coltivata del territorio e l'inizio del movimento agricolo	»	119
Cenni sulla rete stradale	»	125
Rete più antica 125. Condizioni raggiunte nel sec. XIII 128		
Concentrazione e redistribuzione della proprietà Canossiana. Il fenomeno contemporaneo di frazionamento agricolo	»	137
Il fenomeno di frazionamento agricolo appare indipendente dal concentramento, a base politica, amministrativo e di proprietà 137		
- Ridistribuzione delle terre Canossiane: continua il frazionamento 139 - Frazionamento nelle terre non Canossiane 141.		

Sviluppi del fenomeno di frazionamento	pag. 142
<p>Condizioni agricole superiori della piccola proprietà 142 - Il frazionamento agricolo e le funzioni del manso 143 - I mansi del monastero di S. Benedetto 147 - I mansi del Comune 149 - Sul sistema tecnico di ripartizione delle terre in mansi 150 n. 2 - Riassunto 150.</p>	
Usi e contratti: Gli usi contrattuali	» 155
<p>Buon uso di Mantova 155 - Pietole 163 - Formigada 165 - S. Michele di Campitello, Marcaria, Cereta 166 - Pozzuolo, Suzzara 167 - Felonica 168 - Campitello 168 - Governolo 170 - Borgonuovo e Priata 171 - Usi minori 172 - I patti nuovi diventano subito patti tipo col nome di usi locali 173.</p>	
Contratti con enti collettivi	» 175
<p>I contratti di Pradolamberto e gli usi civici 175 - Il contratto di Volta 179 - Contratti vescovili 180 - Altri enti ecclesiastici 182 - I grandi contratti di S. Benedetto e il tipo d'abitanza 184 - I vari tipi di contratto con enti collettivi 195 - Il contratto collettivo 199 - Conseguenze: polverizzazione della proprietà, nesso con gli usi locali riguardo all'immobilità dei rapporti 200.</p>	
Feudi	» 201
<p>Subinfeudazioni Canossiane di terre di proprietà della Chiesa mantovana 203 - Vassi vescovili diretti 205 - Assorbimento Canossiano e difficoltà di distinguere vassi diretti e indiretti 206 - I Visdomini 208 - I beni infeudati a grandi diventano per la Chiesa economicamente nulli 210 - Il contratto dei militi e i nuovi nobili 213 - Investiture alle classi minori 215 - Investiture concesse « honorifice per feudum » 216 - Identità giuridica e differenza economica tra feudi concessi a classi diverse 219 - Diritti d'investitura nella vendita e tentativo di valutazione degli introiti 220 - Misura delle terre vescovili a feudo 222 - Degenerazione del feudo 224 - Intervento del Comune nel rapporto feudale 230.</p>	
Contratti individuali	» 234
<p>La rub. X del lib. II degli Statuti 234 - Si tratta d'un istituto <i>storicamente</i> nuovo 236 - Contributo portato da istituti giuridici noti 237 - Quando s'incontrano già fusi 240 - Il fenomeno storico economico della commerciabilità del dominio utile è regolato dalle legislazioni 241 - e studiato dalla dottrina 242 - L'aspetto anche <i>giuridicamente</i> nuovo del contratto d'investitura 243 - Il diritto dell'investito non è più un <i>ius in re aliena</i> 246 - Intervento del Comune 247 - Mezzadria, soccida, manentatico (cenni) 250.</p>	
Valori e redditi delle terre: tentativi di computo	» 254
<p>Valore dei terreni allodiali 255 - Cenno sulla moneta 261 - Valore del dominio utile nei feudi 263 - Fitti: parziari 265 - in generi a quantità fissa 268 - in danaro 270 - Valore del dominio utile nelle terre a fitto 275.</p>	

Distribuzione delle culture 279 - Coltivazione della vite e conduzione pratica dei fondi: notizie 282 n. 1 - Il fenomeno di estremo frazionamento 286 - L'indirizzo costruttivo della nuova proprietà 290 - I primi segni di ricostruzione della grande proprietà 292.

APPENDICI

- I. - Prezzi di vendita delle terre allodiali » 299
- II. - Prezzi di vendita del dominio utile; investiture; canoni » 326
